

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)	»	212
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	213
GIUSTIZIA (II)	»	224
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	232
DIFESA (IV)	»	239
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	300
FINANZE (VI)	»	331
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	396
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	407
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	408
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	452

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	453
AFFARI SOCIALI (XII)	»	464
AGRICOLTURA (XIII)	»	478
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	485
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	499
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	510
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	512
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	513

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo. (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni</i>)	12
---	----

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del
presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *relatore*, illustra il provvedimento in esame, di particolare complessità. Il decreto nella formulazione originaria appariva comunque unificato da un elemento finalistico preciso, mentre talune modificazioni introdotte al Senato sembrano difficilmente riconducibili alle materie originariamente trattate; ancora, nel Capo relativo al settore dell'agricoltura, mentre l'originaria stesura del provvedimento risulta omogenea, cura gli opportuni coordinamenti sia interni che con l'ordinamento vigente e impiega tecniche di abrogazione corrette, negli interventi introdotti in fase di conversione non si riscontra un'analogia qualità legislativa. In una complessiva analisi del provvedimento riscontra, dunque, problemi di coordinamento con altre fonti, modifiche di norme di recentissima approvazione, stratificazioni normative, la confluenza nel testo in esame di un altro decreto-legge (attualmente pendente in Parlamento, ma che presumibilmente non sarà oggetto di conversione), modificazioni di fonti subordinate mediante disposizioni di rango pri-

mario, l'integrazione di una disposizione già dichiarata incostituzionale, imprecisioni nell'uso di fonti secondarie. Segnala, infine, e stigmatizza la mancanza di AIR e ATN, la quale aggrava la difficoltà di piena comprensione di tutte le norme del provvedimento, sottolineando al contempo come nel presente caso il Governo ben avrebbe potuto trasmettere dette relazioni nel corso dell'esame parlamentare, come è avvenuto, peraltro, in altre recenti circostanze.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2568 e rilevato che:

la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale è intervenuta a distanza di 11 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel giorno della sua emanazione;

il decreto si compone di 66 articoli (32 dei quali aggiunti dal Senato, che ne ha soppresso uno): anche per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, esso reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su svariati oggetti (principalmente: agricoltura, ambiente, uso del danaro contante, competitività delle imprese con particolare riferimento agli oneri energetici, efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, commissariamento dell'ILVA di Taranto, controlli della Corte dei conti ecc.); del complesso delle misure originariamente presenti nel testo del Governo si dà comunque conto (sia pure con diversi livelli di analiticità) sia nell'intestazione del decreto sia nel preambolo, i quali però finiscono per non rispecchiare integralmente il complesso delle misure come risultanti dopo l'avvio dell'*iter* di conversione in legge;

tra le modificazioni introdotte presso l'altro ramo del Parlamento alcune si pongono in modo problematico rispetto all'oggetto originario del decreto (come, per esempio, l'articolo 7-*sexies* in merito a

nuovi limiti per l'uso di denaro contante) mentre altre presentano criticità nella tecnica redazionale, la quale non risulta coerente con quella di miglior qualità impiegata nel testo originario (come si riscontra, in particolare, al Capo I concernente il settore agricolo);

l'articolo 22-*ter*, introdotto al Senato, modifica ed integra l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012;

le disposizioni del provvedimento sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si rileva che alcuni incentivi per le attività produttive sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE): ciò si riscontra all'articolo 3, comma 6, circa crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole, all'articolo 7-*bis*, comma 1, circa interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, all'articolo 19, comma 2, che prevede un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica). Con riguardo a tali previsioni, la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

nella nuova disciplina delle azioni con diritto di voto plurimo si riscontrano problemi di coordinamento con la normativa vigente, in particolare: l'articolo 20, al comma 8 abroga il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile, comma che risulta tuttora richiamato dall'articolo 2543 del codice civile; ai commi 8-*bis* e 8-*ter* modifica, rispettivamente, l'articolo 2351 del codice civile e l'articolo 212 delle relative disposizioni attuative per introdurre la categoria delle azioni a voto

plurimo, mentre il quarto comma del medesimo articolo 2351 tuttora dispone il divieto di creazione di azioni con voto plurimo;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa, che per costante indirizzo del Comitato per la legislazione mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni. Oltre a quelle citate nel paragrafo relativo alle catene di proroghe o differimenti, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: all'articolo 1-*bis*, il comma 9 in parte modifica l'articolo 1 della legge n. 1526 del 1956 che per altro verso, con riguardo alla dematerializzazione e realizzazione del registro di carico e scarico, integra in maniera non testuale, il comma 10 integra in maniera non testuale la disciplina del registro di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 2006; l'articolo 7-*quater*, in materia di agricoltura biologica; l'articolo 7-*quinquies*, sull'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari; all'articolo 10 il comma 7-*bis* interviene sull'esecuzione di opere minori di pubblica utilità da parte dei piccoli conduttori agricoli e il comma 9 disciplina gli obblighi dei Presidenti delle Regioni in materia di dissesto idrogeologico; all'articolo 11, comma 8, sono trasferite alla regione Lombardia delle funzioni statali riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio;

il decreto modifica altresì disposizioni di recentissima approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e sem-

plificazione della legislazione; ad esempio l'articolo 13, comma 4-*bis*, novella in più punti il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e l'articolo 22, *comma 7-quater*, novella l'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

il decreto incide, all'articolo 25, sulle "reti private" nel settore elettrico: a tal proposito si rammenta che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella recente delibera n. 578 del 12 dicembre 2013, ha evidenziato che "il quadro normativo in materia ... è stato soggetto a continue innovazioni e cambiamenti ed appare ancora oggi piuttosto articolato e frammentario. La sua piena applicazione è stata possibile solo a seguito della sentenza 6407/2012 del TAR Lazio del 13 luglio 2012, che ha consentito di chiarire la portata del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 da cui non era possibile prescindere ai fini del completamento del quadro regolatorio";

il provvedimento attribuisce altresì, in talune circostanze, amplissimi poteri derogatori dell'ordinamento: ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi:

a) per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 10, il comma 5 attribuisce ai Presidenti di Regione, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati, mediante una catena di rinvii normativi il potere di agire "in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico", oltre alla titolarità delle relative contabilità speciali, i commi 5 e 6 permettono loro di derogare all'ordinaria ripartizione delle attribuzioni e dei compiti di diverse amministrazioni ed uffici, mentre il comma 2-*bis* permette il collocamento in aspettativa dei soggetti attuatori anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle società di rispettiva appartenenza;

b) per quanto riguarda il Parco nazionale delle Cinque Terre, l'articolo 11, comma 4, prevede per la nomina del direttore una procedura che deroga implicitamente, in parte, a quella ordinariamente prevista dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;

c) per la riqualificazione e la messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli edifici stessi, l'articolo 12, comma 4, attribuisce, sino al 31 dicembre 2015, ai soggetti responsabili di interventi già finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea, ampi poteri derogatori, di fonti anche di rango primario, esplicitamente elencate mediante rinvio ad altra fonte;

numerose disposizioni recano proroghe o differimenti, a volte mediante modifiche non testuali o intervenendo su termini già prorogati: l'articolo 14, al comma 2-bis, lettera a), differisce dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del primo dei decreti ministeriali di semplificazione e ottimizzazione periodica del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, novellando tale disposizione; al comma 3 proroga ulteriormente dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine relativo alla gestione in via transitoria, da parte dei comuni, delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata (inizialmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e ulteriormente prorogato da due decreti-legge), senza intervenire su tale decreto; al comma 3-bis differisce ulteriormente, al 31 dicembre 2015, in maniera non testuale, il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale « gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento »; l'articolo 21-bis differisce dal 30 giugno 2014 al

31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007 e poi più volte prorogato o differito;

nel corso dell'esame presso il Senato, i contenuti del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, sono stati replicati, con qualche modifica, nell'articolo 22-quinquies, commi 1, 4, 5 e 6 del decreto in esame. Da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

sempre in tema di coordinamento con altri provvedimenti d'urgenza, con riguardo all'articolo 18-bis, volto a disciplinare i cosiddetti “condhotels” quali strutture ricettive turistiche, il relativo contenuto dovrebbe essere coordinato con l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura e quindi dal Senato nella seduta del 28 luglio 2014, in materia, per l'appunto, di standard minimi e di dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, “ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi”: da siffatte sovrapposizioni non coordinate, per di più fra provvedimenti d'urgenza, possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disci-

plina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

il decreto incide, sia in via testuale sia implicitamente, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi: all'articolo 1-*bis* il comma 1 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 i depositi di prodotti petroliferi utilizzati da imprenditori agricoli, purché di capienza non superiore a 6 metri cubi; il comma 8 integra in maniera non testuale la disciplina relativa al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001; il comma 14 integra in maniera non testuale il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; all'articolo 12-*ter* il comma 2 novella l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 1997; il comma 3 novella l'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 2001; il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre 1997; all'articolo 12-*quater* il comma 1 sopprime la Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998, senza procedere all'abrogazione delle relative disposizioni; il comma 2 ne trasferisce le funzioni al Ministero dell'ambiente senza gli opportuni coordinamenti normativi; l'articolo 22-*bis* novella l'articolo 6 del regolamento

di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001; l'articolo 30-*bis*, comma 2, proroga taluni termini fissati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 226 del 2011;

in alcuni casi il decreto-legge rinvia a decreti ministeriali "di natura non regolamentare" (per esempio, all'articolo 1-*bis*, comma 12, in materia di dematerializzazione dei registri di carico e scarico di prodotti agroalimentari, e comma 19, in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela; all'articolo 7-*bis*, comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-*ter*.1, sui criteri e le modalità di finanziamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; all'articolo 17-*bis*, comma 5, sulla definizione di misure di coinvolgimento dei soci delle grandi cooperative di consumo). A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici', di natura non regolamentare*";

l'articolo 10, comma 11, prevede, in luogo di un regolamento, che "*I criteri, le*

modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, e l'articolo 16, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; ancora, l'articolo 18-bis, comma 1, in materia di “condhotel”, prevede che “... lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata ... definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel”, rendendo opportuno definire, in modo più lineare, che l'intesa è assunta direttamente in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 19-bis, comma 1, autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, concernente le “Agenzie per le imprese”, mentre il comma 2, dispone che “Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate”. In proposito si segnala che:

a) il nuovo regolamento dovrebbe agire essenzialmente a modifica non dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 (come previsto dal comma 1) quanto del regolamento di delegificazione emanato in sua attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010);

b) la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che

non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”;

infine, all'articolo 30, comma 2-sexies, introdotto al Senato, il decreto attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, il compito di adottare “linee guida” circa valori limite di emissioni “quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti”: ciò sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida. In alternativa, potrebbe valutarsi l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia;

talune disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata innovativa dell'ordinamento, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 1 e 4-bis; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 6; articolo 10, comma 7; articolo 11, comma 4; articolo 18-bis, comma 1, (“Al fine di favorire investimenti volti a favorire...”; articolo 23, comma 1; articolo 26, comma 1; articolo 32, comma 1); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 1, comma 4-bis); articolo 6, commi 6 e 7; articolo 6-bis, comma 2; articolo 10, comma 9; articolo 12, comma 3; articolo 14, comma 8, lettera b-sexies; articolo 34-bis); l'articolo 7-bis, capoverso Art. 10. – 1 recita: “Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”; l'articolo 11, comma 8, agisce “In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000”; richiamano determi-

nate disposizioni “in quanto compatibili” (articolo 22, comma 2, lettera *f*), capoverso 2-*quater*); l’articolo 24, comma 7, fa “salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, *per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi*”; altre disposizioni hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al carattere provvisorio di talune norme, destinate ad operare nelle more o in attesa della realizzazione di adempimenti successivi, talora previsti da lungo tempo (è il caso delle indicazioni progettuali nelle more della cui adozione agisce l’articolo 12-*bis*, comma 3, previste dall’articolo 3, comma 1, lettera *f* della legge 26 ottobre 1995, n. 447);

all’articolo 14, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare il comma 3-*bis*, il quale differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8 per cento, con il comma 8-*ter*, a norma del quale “Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell’8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio”;

l’articolo 30-*bis*, comma 2, già menzionato in quanto incidente su fonte secondaria, proroga taluni termini originariamente fissati dall’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la

coesione territoriale n. 226 del 2011: il termine finale deve essere ricostruito dall’interprete collazionando diverse fonti; a tale proposito in questo caso appare opportuno indicare espressamente il termine finale in luogo della durata della proroga;

in tema di tecnica redazionale si segnalano diversi usi ed espressioni difformi da specifiche previsioni della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi:

a) l’uso dell’espressione “la presente legge” inserita in una novella (articolo 22, comma 3), che in realtà è riferita al decreto novellante e non alla legge novellata;

b) l’uso dell’espressione “articoli precedenti” in contesti che ne risultano indefiniti (per esempio, all’articolo 22, comma 2, lettera *b*), capoverso, articolo 17-*bis*, l’espressione “articoli precedenti” non lascia intendere con sicurezza se il riferimento sia agli articoli 15, 16 e 17 ovvero anche ad ulteriori articoli);

c) all’articolo 20, comma 3, nel novellare l’articolo 2437-*ter* del codice civile, si fa riferimento ai “commi 2 e 4 del presente articolo”, laddove, trattandosi di disposizione con commi non numerati, si dovrebbe impiegare l’espressione “commi secondo e quarto...”;

d) all’articolo 20, comma 2, lettera *b*), capoverso, articolo 9-*bis*, comma 1, si riscontra un capoverso non numerato dopo il termine di un’elencazione ripartita in lettere;

ancora, in tema di formulazioni poco chiare o che potrebbero essere più precise:

a) l’articolo 6, comma 1, nell’istituire la rete del lavoro agricolo di qualità, alla lettera *a)* attribuisce il requisito di “non aver riportato condanne penali” in talune materie alle imprese agricole anziché alle persone fisiche che conducono l’impresa;

b) l’articolo 13, comma 1, novella il codice dell’ambiente inserendovi un

nuovo articolo 242-*quater*, sui valori di fondo esistenti nei suoli, che al comma 2 usa una formulazione senza concordanza fra soggetto e verbo la quale, pur comprensibile nelle sue linee generali, può ingenerare dubbi nell'interpretazione;

c) l'articolo 14, comma 8, novella il codice dell'ambiente inserendovi, all'articolo 234, l'espressione "raccolta e *ridda* dei rifiuti", relativa ai beni in polietilene: detta espressione non risulta impiegata nell'ordinamento giuridico o, in un'accezione conferente, in lingua italiana;

d) l'articolo 18, comma 1, nel prevedere un credito d'imposta per beni strumentali nuovi, individua come presupposto gli "investimenti" in tali beni: a tale riguardo potrebbe essere opportuno chiarire se si tratti di soli acquisti in proprietà o anche di acquisizioni ad altro titolo;

e) la formulazione impiegata dall'articolo 19, comma 1, lettera b), per inserire un periodo in un altro comma, pur risultando agevolmente comprensibile, dà luogo, sintatticamente, a un anacoluto nella disposizione novellata;

il capo III, rubricato "Disposizioni urgenti per le imprese", contiene ulteriori norme, riguardanti la "Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti" (articolo 33), le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 34) e l'entrata in vigore (articolo 35), mentre l'articolo 7-*sexies*, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, è stato inserito nel Capo I, rubricato "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo";

il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

con riferimento all'articolo 22-*ter*, introdotto al Senato – che reca disposizioni di modifica di una disposizione (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, lasciandone dunque presupporre la sopravvivenza nell'ordinamento – si valuti la compatibilità con il limite di contenuto dei decreti legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che "il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

all'articolo 10, comma 11, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 19-*bis* – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di Agenzia per le imprese – si proceda ad esplicitare le

norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

per quanto detto in premessa, siano riformulate le disposizioni che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

relativamente alle disposizioni la cui attuazione è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'esigenza di coordinamento fra i commi 3-bis e 8-ter dell'articolo 14, nonché delle disposizioni rammentate in premessa relativamente all'articolo 20, e di quelle di cui all'articolo 18-bis con le sovrapponibili disposizioni di cui al decreto-legge n. 83 del 2014, valutando nel contempo, con riferimento a tale ultimo articolo, l'opportunità di prevedere procedure più lineari e dirette;

si valuti come riformulare le rubriche dei Capi I e III onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto;

per quanto detto in premessa, valutino le Commissioni l'opportunità di in-

trodurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze nonché di individuare esplicitamente, anziché implicitamente, i termini finali delle proroghe di cui all'articolo 30-bis, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

all'articolo 15-bis – che incide sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

nei casi indicati in premessa, si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

all'articolo 30, comma 2-sexies, si dovrebbe espungere il riferimento al carattere vincolante delle menzionate "linee guida" ministeriali, il quale sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida o, alternatively, valutare l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche

presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti anche a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile sia di ingenerare incertezze interpretative ed applicative (soprattutto nell'ipotesi di modificazioni introdotte in fase di conversione) sia di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge. ».

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, nel ringraziare il relatore, prospetta la possibilità che, analogamente a quanto avvenuto in altri casi, le condizioni siano trasformate in emendamenti, da presentare in Assemblea qualora esse non fossero recepite nel corso dell'esame in Commissione.

Renato BALDUZZI, *relatore*, segnala come si stia profilando una certa disponibilità del Governo a dar corso ad ipotesi modificative del testo trasmesso dal Senato.

Marilena FABBRI si riserva di valutare successivamente se aderire o meno alle iniziative emendative prefigurate dal Presidente.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che il Comitato è chiamato ad esaminare in quanto reca la previsione di delegazioni legislative e di regolamenti di delegificazione. Relativamente alla qualità legislativa del provvedimento, dopo aver rilevato taluni elementi che richiederebbero maggiore attenzione e sui quali propone di formulare specifici rilievi, formula un giudizio complessivamente positivo sul testo in esame.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 731 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unicamente volte a conferire una delega al Governo per la riforma del codice della strada, nonché un'autorizzazione alla delegificazione finalizzata alla disciplina dei procedimenti amministrativi in relazione a singoli aspetti, puntualmente indicati, nella materia della circolazione dei veicoli a motore;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

in relazione alle procedure di delega, il provvedimento contiene previsioni che formano oggetto di apprezzamento da parte del Comitato, in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4. Con riferimento, invece, alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il testo unificato, all'articolo 2, comma 1, lettere c), g-bis), g-ter), r) sembra limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare compiutamente i criteri per la sua

attuazione, mentre, alle lettere *l)* e *p)*, indica principi e criteri direttivi eccessivamente generici;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il progetto di legge, all'articolo 2, comma 2, reca un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, limitandosi a indicare gli oggetti e, talora, le finalità degli adottandi decreti di delegificazione e precisando, al successivo comma 3, che *"i regolamenti [di delegificazione] individuano espressamente le norme di legge vigenti nelle materie da essi disciplinate, di cui dispongono l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi"*;

inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la delega, il progetto di legge è finalizzato ad attribuire al Ministero della salute il compito di adottare *"linee guida cogenti"* in rapporto all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente: ciò sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida. In alternativa, potrebbe valutarsi l'opportunità di demandare al Ministro della salute la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle dispo-

sizioni contenute all'articolo 2, comma 2, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1 – ove si indicano i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per la riforma del codice della strada conferitagli ai sensi dell'articolo 1 – si dovrebbero meglio esplicitare i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, contenuti alle lettere *c)*, *g-bis)*, *g-ter)*, *r)*;

all'articolo 2, comma 2, lettera *o)*, si dovrebbe espungere l'aggettivo *"cogenti"* che, riferito alla *"linee guida"* che il Ministero della salute è chiamato a predisporre, sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida o, alternativamente, valutare l'opportunità di demandare al Ministro della salute la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettere *l)* e *p)*, si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi ivi contenuti. ».

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ringrazia il relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
AVVERTENZA	15

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che, conformemente alla costante prassi delle precedenti legislature, anche nell'attuale legislatura si rende necessario procedere, a cura degli uffici, allo scarto della documentazione elettorale relativa alla XVI legislatura – ossia alla legislatura 2008-2013 – attualmente custodita, insieme a quella della legislatura in corso, presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Lo scarto sarà preceduto dall'acquisizione dei necessari nulla osta da parte dei competenti uffici giudiziari, ai quali sono state indirizzate apposite richieste di autorizzazione. Lo scarto, una volta ottenuti i nulla osta dell'autorità giudiziaria, avrà ad oggetto la documentazione relativa ad ogni sezione elettorale delle circoscrizioni sul territorio nazionale e della circoscrizione Estero (verbali e tabelle di scrutinio, schede bianche, nulle e contestate) della precedente legislatura,

non più necessaria per quanto di competenza di questa Giunta.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Giunta sette ricorsi sottoscritti da Alberto Borelli, Cosmo Bottiglieri, Leonardo Brunetta, Ruggero Fittaioli, Antonio Pizzuti Piccoli, Paolo Ricci e Serena Smerilli, candidati primi dei non eletti della lista MoVimento 5 Stelle – Beppegrillo.it, rispettivamente nelle circoscrizioni Lombardia 3, Molise, Veneto 2, Marche, Lazio 1, Liguria e Abruzzo.

I predetti ricorsi, tutti di analogo tenore, contestano le proclamazioni effettuate lo scorso 25 giugno, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di undici deputati eletti al Parlamento europeo, chiedendo alla Giunta di correggere i risultati elettorali e di procedere all'accertamento dei subentranti ai deputati cessati sulla base della normativa elettorale risultante al netto delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Sono inoltre pervenuti due ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo ai precedenti, sottoscritti da Sebastiano Moretto e Antonio Pizzuti Piccoli, candidati primi

dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it, rispettivamente nelle circoscrizioni Puglia e Lazio 1, che contestano le proclamazioni effettuate lo scorso 9 luglio 2014, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di due deputati che hanno optato per la carica di sindaco.

Avverte infine che, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, l'esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla <i>green economy</i> (Esame del documento conclusivo e rinvio)	16
ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla <i>green economy</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	17
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sulla *green economy*.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stata predisposta dall'onorevole Mazzoli una proposta di documento conclusivo che è in distribuzione (vedi allegato 1).

Alberto ZOLEZZI (M5S) formula alcune osservazioni.

ERMETE REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto, il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo,

e il viceministro per lo sviluppo economico,
Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Bratti 16.13 e Giovanna Sanna 26.31 e 26.39 sono stati ritirati dai proponenti.

Avverto che sono state presentate 688 proposte emendative (*vedi allegato 2*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies-ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali

modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma princi-

pale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Schullian 1-*bis*.24 e 1-*bis*.25, che intervengono, rispettivamente per abrogarla o differirne il termine iniziale di applicazione, sulla normativa generale in materia di versamento mediante servizi telematici delle imposte, dei contributi previdenziali e di altre somme;

Schullian 1-*bis*.22, che esenta dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali agricoli mediante servizi telematici;

Da Villa 1-*quater*.01, che sopprime la norma che obbliga i produttori agricoli alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo;

Da Villa 1-*quater*.02, che consente ai segretari comunali di rogare i contratti di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore;

Da Villa 1-*quater*.03, che disciplina la commercializzazione delle farine di grano duro non raffinate o integre;

Da Villa 1-*quater*.04, che modifica la normativa sul confezionamento del latte crudo;

Cenni 3.10, che istituisce il registro delle associazioni nazionali delle città

d'identità, quali associazioni dirette a svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori rurali e dei relativi prodotti;

Caon 7.12, che riduce il campo di applicazione dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

Carra 7-bis.3, che introduce la disciplina dei soggetti che svolgono attività agromeccanica professionale;

Franco Bordo 7-bis.01, che esonera in alcuni casi gli imprenditori agricoli professionali dal pagamento del canone di concessione per gli accessi stradali;

Alfreider 7-sexies.02, che prevede detrazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, introducendo ai fini della relativa copertura finanziaria deroghe alle norme sulla detraibilità ai fini dell'IRPEF dell'IMU sugli immobili ad uso abitativo non locati;

Da Villa 9.01, volto a prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;

Da Villa 9.02, che istituisce un Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione;

De Girolamo 10.6, il quale consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare altri laboratori ad effettuare il prelievo di campioni di terreno, nonché le prove e le misure geotecniche in sito;

gli analoghi emendamenti Vacca 11.1, 11.2, 11.17 e 11.19, che vietano nuove attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare prospicienti il litorale abruzzese;

Crippa 12-quinquies.01, che introduce disposizioni atte a vietare l'utilizzo di tecniche di fratturazione (*fracking*) nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi;

Corda 13.45, che modifica la procedura di individuazione del sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (nel decre-

to-legge 91 si parla di rifiuti radioattivi, ma è una norma riferita agli appalti);

Carlone 14.37, che contiene norme in materia di trasporto pubblico locale nella Regione Campania;

Oliaro 14.56, che introduce una specifica disciplina per il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all'interno di porti e scali ferroviari, interporti e scali merci;

Grimoldi 14.67, che disciplina le garanzie finanziarie previste dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Russo 14.66, che esclude le spese effettuate dalle province della Regione Campania per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale, limitatamente ai commi 8-*nonies* e 8-*decies* che introducono disposizioni generali in materia di bilancio dello stato e *spending review*;

l'articolo aggiuntivo Grimoldi 14.01, che modifica la disciplina del CONAI;

l'articolo aggiuntivo Vignaroli 15-*bis.2*; che introduce disposizioni per la reintroduzione sperimentale del sistema del « vuoto a rendere » per alcuni tipi di imballaggi alimentari;

Vacca 17.1, che modifica la disciplina in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

gli articoli aggiuntivi Grimoldi 17-*bis.01* e 17-*bis.02*, che modificano il regolamento relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra (decreto del Presidente della Repubblica 43/2012);

gli articoli aggiuntivi Oliaro 17-*bis.03* e 17-*bis.04* e 17-*bis.05*, che modificano la disciplina relativa alle concessioni di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale;

Abrignani 18-*bis.6*, che proroga il termine stabilito per gli interventi di prevenzione incendi per le strutture ricettive;

Ricciatti 19.7 che individua una diversa copertura degli oneri con maggiori entrate provenienti dall'aumento delle concessioni radiotelevisive e del PREU sugli apparecchi da intrattenimento;

gli articoli aggiuntivi Grimoldi 19.01 e 19.02 che prevedono un regime agevolato in tema di imposta di registro per programmi di edilizia residenziale e per cessione di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione;

Grimoldi 20.5, che intende sopprimere le norme che stabiliscono la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per il versamento delle imposte all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi;

Laffranco 20.9, che intende assimilare al trattamento fiscale dei lavoratori dipendenti il trattamento dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono rapporti di lavoro in forma autonoma;

Fantinati 21.01, che intende modificare il testo unico bancario al fine di semplificare le procedure relative alla portabilità dei conti correnti bancari;

Grimoldi 22.4, che prevede un concordato fiscale per il reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici servizi in determinati comuni montani;

Fantinati 22-bis.01, che prevede il conseguimento del corrispettivo derivante dall'organizzazione di un pacchetto turistico all'atto del pagamento integrale del corrispettivo;

Fantinati 22-ter.01, che prevede l'esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive;

De Girolamo 22-quinquies.01, che inserisce nel regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) una specifica disciplina concernente la prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento;

l'articolo aggiuntivo De Girolamo 22-sexies.01, che individua un'ulteriore fatti-

specie finanziabile dalla Cassa Depositi e Prestiti: operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto;

Bombassei 24.13, che riguarda la determinazione del valore del fatturato per le imprese energivore;

Minardo 24.14, in materia di applicazione di tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;

Latronico 24.01, che autorizza la regione Basilicata ad escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti per spese di investimento in conto capitale;

Allasia 26.40, che esenta dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli impianti fotovoltaici ubicati sui tetti degli edifici, di potenza fino a 6 kw;

Allasia 26.43, che prevede la detrazione d'imposta del 65 per cento per l'installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Russo 29.16, che proroga di un anno il termine entro il quale vige il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale;

gli identici Ricciatti 30.14, Rampelli 30.10, Abrignani 30.9, Piso 30.8 e Allasia 30.1, che recano una norma di interpretazione autentica sulla nozione di contratto servizio energia, in relazione all'applicazione dell'IVA;

Caparini 30.12, in materia di concessioni idroelettriche;

Vignali 30.01, in materia di impianti funiviari;

l'articolo aggiuntivo Crippa 30-bis.01, in materia di accatastamento ed ammortamento degli impianti fotovoltaici;

Fabrizio Di Stefano 30-quinquies.01, riguardante le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idro-

carburi liquidi e gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette;

l'articolo aggiuntivo Mongiello 30-sexies.02, sulla forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonte eolica in agricoltura;

gli articoli aggiuntivi Allasia 33.01 e 33-bis.01, che incrementano le risorse finanziarie destinate alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico;

l'articolo aggiuntivo Allasia 33.02 che sopprime le disposizioni che prevedono il contributo delle regioni alla manovra finanziaria per il 2014;

l'articolo aggiuntivo Allasia 33.03 che consente alle regioni di utilizzare un magistrato della Corte dei conti, in alternativa al Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

Caparini 34.1, che prevede l'esenzione dal pagamento del canone RAI per coloro che possiedono apparecchi radio-televisivi in locali aperti al pubblico, o, comunque che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali diversi dall'intrattenimento;

Propone pertanto di fissare alle ore 15.15 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

Giovedì 31 luglio 2014.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULLA GREEN ECONOMY****1. L'avvio dell'indagine conoscitiva: il programma.**

Le Commissioni congiunte VIII Ambiente e X Attività produttive hanno deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo il 30 ottobre 2013, istituendo per tale finalità un apposito Comitato di indagine, composto da una rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti nelle due Commissioni, con lo scopo specifico di poter procedere in maniera più agile allo svolgimento del ciclo delle audizioni. Si riporta di seguito il programma dell'indagine, approvato dalle due Commissioni.

L'esigenza delle due Commissioni di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla cosiddetta *green economy* nasce dalla considerazione che, dinanzi a una crisi economica che prosegue senza soluzione di continuità da cinque anni e ha riportato l'Italia ai livelli di ricchezza dei primi anni duemila, creando emergenze sociali drammatiche quale l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, occorre rivedere i modelli di crescita del Paese. In questo quadro la *green economy* può rappresentare un'importante occasione per contrastare la crisi e per dare slancio all'economia.

Le problematiche ambientali costituiscono, insieme alla necessità di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, un criterio guida essenziale per il rinnovamento dei modelli produttivi.

Occorre quindi puntare su una nuova visione del sistema economico fondata su maggiore condivisione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello sviluppo. In questa prospettiva occorrerà puntare su nuove tecnologie, sulle fonti

rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulla ricerca e sull'innovazione, sulla tutela e sulla promozione del patrimonio naturale e culturale, per riprendere un cammino di sviluppo durevole e sostenibile.

Numerosi e autorevoli studi anche internazionali hanno affrontato e analizzato le opportunità di un'economia verde per uscire dalla crisi. Basti pensare sul piano internazionale al Rapporto UNEP 2011 « *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable development and Poverty Eradication* », al Rapporto OCSE 2012 « *Towards Green Growth* » o alle Comunicazioni europee « *Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance* » (COM/2011/363/definitivo) e « *Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050* » (COM/...../...../definitivo).

I citati documenti nel panorama internazionale hanno fatto riferimento a diverse definizioni di « economia verde »: a partire dalla definizione di *green economy* dell'UNEP, volta al miglioramento del benessere sociale, alla riduzione dei rischi ambientali e a un uso efficiente delle risorse, fino a quella di « crescita verde » coniata dall'OCSE, che promuove un modello di sviluppo in grado di garantire alle nuove generazioni le risorse e i servizi ambientali su cui si basa il benessere, e a quelle concernenti lo sviluppo sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse a livello delle istituzioni europee. Alle diverse definizioni internazionali, comunque, corrisponde ormai una visione centrata sulla *green economy* come strategia di sviluppo basata sulla valorizzazione del capitale economico, naturale e sociale. L'importanza di puntare sulla *green economy* nelle strategie europee di sviluppo è stata, inol-

tre, recentemente ribadita dal commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik che, secondo quanto riportato da fonti di stampa, nel discorso di chiusura della *Green Week* svoltasi nel mese di giugno 2013, ha annunciato che il 2014 sarà l'anno della *green economy*.

La *green economy* non è solo il modello di sviluppo ormai convintamente indicato a livello internazionale ed europeo, ma anche il modello più aderente alle caratteristiche dell'Italia, più in grado di tenere insieme e di rinvigorire gli elementi fondamentali dell'identità italiana: la bellezza del patrimonio storico-naturalistico e la qualità delle produzioni, la creatività e l'operosità degli imprenditori e dei lavoratori, la coesione sociale e il rapporto stretto fra economia, territorio e comunità.

Su queste basi programmatiche, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati ritengono opportuno procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive della *green economy* nel nostro Paese.

L'indagine è finalizzata a:

1) individuare il perimetro della *green economy*, e quindi il contributo che a livello economico-produttivo e a livello ambientale può derivare da tale modello di sviluppo, analizzando anche le potenzialità in termini occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove competenze professionali) e di costruzione di nuovi e più elevati percorsi di istruzione e di formazione professionale;

2) delinearne la mappa geografica (presenza nelle diverse aree del Paese) e produttiva (dimensione nel settore manifatturiero, ma anche nell'agricoltura e nel terziario);

3) conoscere i dati sulla *green economy* nei maggiori Paesi europei ed extraeuropei;

4) valutare l'efficacia delle politiche fiscali e industriali attualmente vigenti ai fini della loro effettiva capacità di influenzare lo sviluppo in termini di maggiore

eco-sostenibilità, e individuare nuove più efficaci misure di fiscalità ambientale capaci di orientare maggiormente l'economia verso l'innovazione ecologica;

5) analizzare possibili politiche di sostegno alla riconversione *green* di aziende altamente impattanti;

6) eseguire una ricognizione completa delle misure e degli strumenti di *governance* dello sviluppo delle tecnologie e delle produzioni verdi, sia relativamente agli specifici settori dell'ecoinnovazione, dell'industria del riciclo, del risparmio e dell'efficienza energetica (in primo luogo nell'edilizia e nei trasporti, ma anche nelle apparecchiature, nell'illuminazione, nei processi produttivi, ecc.), delle fonti energetiche rinnovabili, delle filiere agricole ad alta valenza qualitativa e ambientale, dei servizi ecosistemici (dalla tutela e valorizzazione delle aree protette e dei suoli agricoli, alla conservazione e all'uso efficiente delle risorse idriche e del patrimonio forestale), sia relativamente a profili fiscali e di servizi di credito a sostegno dei processi di eco-convergenza dell'economia italiana.

7) verificare la sussistenza di eventuali profili problematici del modello di sviluppo *green economy*, individuando proposte normative tese a superare gli aspetti distorsivi eventualmente individuati in un'ottica di maggiore efficienza e produttività.

L'indagine vuole porsi come contributo concreto alla formazione di una nuova agenda politica nella quale l'ambiente da vincolo possa diventare opportunità economica immediata e la *green economy* sia posta come orizzonte strategico delle scelte di fondo dell'azione del Governo, nelle politiche di bilancio e in quelle fiscali, nelle politiche per la ricerca e per l'innovazione e in quelle per l'occupazione e la formazione, nelle politiche per la difesa del territorio e in quelle per la promozione produzioni agroalimentari, nelle politiche per la competitività del

sistema industriale e in quelle per gli investimenti infrastrutturali.

L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro dell'economia e delle finanze;

altri Ministri titolari di dicasteri con competenze nel settore della *green economy*; quali ad esempio il Ministro del lavoro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'agricoltura.

Conferenza dei Presidenti delle regioni;

ANCI;

rappresentanti del mondo imprenditoriale;

esponenti del mondo universitario, dell'economia e della ricerca;

rappresentanti dell'associazionismo sindacale;

rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

rappresentanti di istituzioni e enti aventi competenza nel settore della *green economy*;

rappresentanti delle associazioni e fondazioni operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e delle energie rinnovabili, nonché esponenti di enti e organismi che hanno effettuato studi in materia di *green economy*;

rappresentanti delle istituzioni europee;

rappresentanti delle associazioni di categoria. ».

L'indagine si è articolata in specifiche sessioni di lavoro svolte il 21 novembre 2013 (audizioni di rappresentanti di Fondazione per lo sviluppo sostenibile; coordinamento FREE; prof. Riccardo Pietra-

bissa, presidente del network per la valorizzazione della ricerca universitaria; Enel e Fondazione Studi Enel; Enea; Ambiente Italia; Unioncamere e Symbola; Green Building Council Italia; CNR), il 22 novembre 2013 (audizioni di rappresentanti di ANCE; Rete Imprese Italia; Legambiente; CGIL, CISL, UIL e UGL; Assorinnovabili; Kyoto Club; Alleanza delle Cooperative Italiane; ANCI; Prof. Riccaboni, Rettore dell'Università di Siena), il 13 dicembre 2013 (audizioni di rappresentanti di Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Consorzio Remedica, Federambiente, FISE Assoambiente) il 21 marzo 2014 (audizioni di rappresentanti di TESLA Italia mobilità green; Novamont; Gruppo Mossi e Ghisolfi; KiteGen; Finco; Cobase; Anida; Fater Spa). Si sono poi svolte, con singole sedute, le audizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, Stefania Giannini (27 maggio 2014), del Viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti (4 giugno 2014), del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (10 giugno 2014) e del sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione (11 giugno 2014).

Le Commissioni hanno inoltre acquisito specifiche memorie da quei soggetti che, pur interpellati ed interessati, non hanno potuto partecipare alle audizioni: si tratta di Greenpeace e ENI.

Di tali audizioni e dei materiali inviati si troveranno, alla sezione 3 del presente documento, le singole sintesi.

2. *La green economy nelle strategie internazionali e dell'Unione europea.*

Negli ultimi anni, a livello internazionale, sono stati pubblicati documenti e strategie, che hanno affrontato e analizzato le opportunità di un'economia verde per uscire dalla crisi. Di rilevante importanza, in tale contesto, il dibattito che si è svolto nell'ambito del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (*United Nations Environment Programme - UNEP*), dell'Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea.

Nell'ambito dell'UNEP, e precisamente nel rapporto del 2011 dal titolo « Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable development and Poverty Eradication », si fa riferimento all'« economia verde », come a un'economia volta al miglioramento del benessere umano e all'equità sociale, che nel contempo riduce i rischi ambientali e la limitatezza delle risorse a livello ecologico (*ecological scarcities*). Il concetto di green economy si basa su un'approfondita analisi economica, che si articola in una serie di settori-chiave in grado di guidare una transizione verso l'« economia verde »: dal capitale naturale (agricoltura, pesca, acqua, foreste) all'energia e all'efficienza delle risorse (energie rinnovabili, manifattura, rifiuti, edilizia, trasporti, turismo, città). In sostanza, una crescita del reddito e dell'occupazione dovrebbe essere guidata da investimenti finalizzati a ridurre le emissioni di carbone e l'inquinamento, migliorare l'efficienza delle risorse e dell'energia, nonché prevenire la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Secondo quanto riportato nel rapporto dell'UNEP, una trasformazione globale dell'economia verso la *green economy* richiederebbe investimenti consistenti nell'ordine del 2 per cento del prodotto interno lordo mondiale dal 2011 al 2050, investimenti che dovrebbero porre una particolare attenzione ai settori dell'energia, dell'edilizia e dei trasporti.

L'OCSE, nel rapporto del 2012 « Towards Green Growth », fa riferimento a una strategia di « crescita verde », che è basata su aspetti di politica economica ed ambientale capaci di integrarsi a vicenda. È una strategia che riconosce il pieno valore del capitale naturale e il ruolo chiave dell'innovazione e la cui applicazione necessita di un mix di strumenti nell'ambito di:

interventi volti a rafforzare la crescita economica, nel contempo assicurando la conservazione del capitale natu-

rale, tra i quali misure di politica fiscale e di concorrenza, nonché per l'innovazione;

interventi volti a incentivare l'uso efficiente delle risorse e a rendere più costoso l'inquinamento.

Parimenti necessari saranno anche interventi per predisporre, tramite azioni programmatiche, una rete di infrastrutture adeguata alle tecnologie della prossima generazione, specialmente nell'ambito delle reti energetiche, idriche, di trasporto e di telecomunicazione. Considerata l'ampia portata degli investimenti necessari nella maggior parte dei Paesi, l'OCSE reputa necessario utilizzare i finanziamenti pubblici e privati e assicurare il massimo coordinamento possibile tra i ministeri e i diversi livelli amministrativi, nonché con i soggetti esterni interessati. La definizione di un pacchetto di strategie di intervento applicabile alle diverse realtà locali dipende, infatti, dallo sviluppo di una capacità istituzionale adeguata, che può assicurare l'integrazione della « crescita verde » nelle principali strategie economiche e nell'agenda degli altri interventi governativi. Far confluire politiche di crescita verde e obiettivi di riduzione della povertà è, inoltre, un aspetto importante del processo di adattamento di tale quadro ai Paesi emergenti e in via di sviluppo.

L'OCSE ha, inoltre, pubblicato l'anno scorso un « Rapporto sulle performance ambientali dell'Italia », che analizza i progressi compiuti a fronte degli impegni ambientali assunti a livello nazionale e internazionale e presenta alcune raccomandazioni per il miglioramento delle *performance*. Una parte della valutazione riguarda proprio i progressi verso la crescita verde.

Anche a livello di Unione europea, negli ultimi anni, si è svolto un intenso dibattito sulle tematiche dell'« economia verde ». La Commissione europea ha, infatti, pubblicato documenti importanti come la comunicazione *Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance* (COM(2011)363) e l'agenda per l'efficienza delle risorse

stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, presentata nel 2011 (COM(2011)571), la Commissione ha proposto un quadro d'azione e ha sottolineato la necessità di un approccio integrato in molti settori d'intervento e a più livelli. In tale tabella la transizione verso un'economia circolare», in cui i rifiuti costituiscono una risorsa, ha un ruolo centrale.

Nel giugno 2013, il Commissario europeo dell'Ambiente aveva dichiarato che il 2014 sarebbe stato dedicato alla *green economy*, per stimolare la trasformazione dell'economia europea in un'economia circolare, puntando, in particolare, ad un uso più efficiente delle risorse. L'obiettivo principale è quello di aiutare la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO₂ e resiliente ai cambiamenti climatici.

I citati documenti nelle strategie internazionali fanno riferimento a diverse definizioni di « economia verde »: a partire dalla definizione di *green economy* dell'UNEP, volta al miglioramento del benessere sociale, alla riduzione dei rischi ambientali e a un uso efficiente delle risorse, fino a quella di « crescita verde » dell'OCSE, che promuove un modello di sviluppo in grado di garantire alle nuove generazioni le risorse e i servizi ambientali su cui si basa il benessere, e a quelle concernenti l'utilizzo efficiente delle risorse a livello delle istituzioni europee. Alle diverse definizioni internazionali, comunque, corrisponde ormai una visione centrata sulla *green economy* come strategia di sviluppo basata sulla valorizzazione del capitale economico, naturale e sociale.

2.1. Le recenti iniziative europee.

Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nel quadro della comunicazione « Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa » (COM(2014)398), che si basa sul presup-

posto che da un uso più efficiente delle risorse deriveranno nuove opportunità di crescita e occupazione. La transizione verso un'economia circolare richiede modifiche sostanziali, che implicano l'adozione di nuovi modelli di mercato, nuove modalità di trasformare rifiuti in risorse, nuovi modelli di comportamento dei consumatori. Il pacchetto che accompagna la comunicazione intende creare il contesto che aiuterà a realizzare l'economia circolare, con politiche meglio integrate e con il sostegno delle attività di ricerca e innovazione. Ciò, ad avviso della Commissione, permetterà di sbloccare gli investimenti e attrarre i finanziamenti, incentivando, nel contempo, la partecipazione dei consumatori e il coinvolgimento delle imprese.

Il pacchetto, oltre alla comunicazione sull'economia circolare, consta delle proposte seguenti:

il « Piano d'azione verde per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business ». Si tratta di una comunicazione (COM(2014)440) che individua una serie di iniziative, proposte a livello europeo e indirizzate alle piccole e medie imprese (PMI), per aiutarle a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio a un'economia verde, rendendo più efficiente la gestione delle risorse, promuovendo l'imprenditorialità verde, sfruttando le opportunità offerte da catene del valore più verdi e facilitando l'accesso al mercato delle PMI verdi;

la comunicazione « Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia » (COM(2014)445), che reca proposte per ridurre l'impatto ambientale degli edifici ristrutturati e di nuova costruzione, migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando le informazioni disponibili circa le prestazioni ambientali degli edifici;

la comunicazione « Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare

posti di lavoro » (COM(2014)446), che reca un quadro integrato per consentire alle politiche del mercato del lavoro di svolgere un ruolo attivo a sostegno della transizione verso l'economia verde. In particolare, la comunicazione si concentra sull'importanza di anticipare e definire politiche delle competenze adeguate a sostenere i lavoratori nel far fronte al cambiamento strutturale, ad assicurare le transizioni nel mercato del lavoro, e a rafforzare la *governance* e le iniziative basate sul partenariato;

la proposta di direttiva (COM(2014)397), che modifica le direttive sui rifiuti (2008/98/CE), sugli imballaggi (94/62/CE), sulle discariche (1999/31/CE), sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), sulle batterie ed accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/CE).

3. Sintesi delle audizioni svolte e dei materiali inviati.

3.1. Associazioni di categoria.

Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha fatto da supporto tecnico all'organizzazione degli Stati Generali della green economy, che sono stati un processo partecipativo, fondato sul modello della Grenelle de l'environnement francese, che ha portato all'elaborazione di proposte concrete e di una piattaforma per lo sviluppo della green economy in chiave green new deal, ossia di sviluppo e risanamento e di prospettiva di crescita per l'Italia. La piattaforma che è stata sviluppata è molto complessa, ma è sintetizzata in dieci proposte principali.

È stato, inoltre, illustrato il modo in cui si è sviluppato il processo partecipativo degli Stati Generali promossi dal Consiglio nazionale della *green economy*. Più in particolare i lavori del Consiglio sono stati suddivisi in 10 gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti di impresa, di organizzazioni di imprese, della società civile,

della comunità scientifica, nonché da tutti gli stakeholder coinvolti in questo processo. I settori coinvolti vanno dall'ecoinnovazione al riciclo dei rifiuti, all'efficienza delle materie, fino all'efficienza energetica, per arrivare anche alla costituzione del gruppo regioni ed enti locali. I gruppi di lavoro hanno prodotto dei documenti istruttori che sono stati poi portati in una consultazione pubblica aperta alla più ampia partecipazione. Sulla base dei contributi pervenuti, i dieci gruppi di lavoro hanno costruito documenti finali.

Dieci sono le misure prioritarie che formano il pacchetto di green new deal immediatamente attivabili e a costo zero. La prima proposta è la riforma fiscale in chiave ecologica a saldo netto zero. L'idea è quella di attivare, anche attraverso una carbon tax, uno spostamento della fiscalità in chiave ecologica. La seconda è attivare programmi per un miglior utilizzo delle risorse europee e per sviluppare strumenti finanziari innovativi per le attività della green economy. La terza proposta è l'attivazione di investimenti che si ripagano con la riduzione dei costi economici oltre che ambientali. Il tema centrale di questa proposta sono gli investimenti in infrastrutture verdi.

La quarta proposta è quella di un programma nazionale di misure per l'efficienza e il risparmio energetico, con una road map di obiettivi chiari da qui al 2030. Tra le misure proposte, c'è quella di rendere permanente e stabile la detrazione fiscale del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici. La quinta proposta è l'attivazione di misure per sviluppare le attività di riciclo dei rifiuti. La sesta proposta è data dalla promozione del rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare l'audit segnala che eventuali interventi con effetti retroattivi su sistemi di incentivazione esistenti scoraggiano gli investitori e che sarebbe necessario uscire da un sistema basato sulle tariffe, per passare a misure tipo detrazioni fiscali, che potrebbero costare molto poco e avere degli impatti molto grandi. Inoltre il rapporto del Green growthgroup

europeo, stima la creazione di 6,5 milioni di nuovi posti di lavoro a livello europeo da qui al 2020, lavorando su efficienza energetica e fonti rinnovabili. La settima proposta è rappresentata dall'attuazione di programmi di rigenerazione urbana, di recupero di edifici esistenti, di bonifiche, fermando il consumo di suolo non urbanizzato. L'ottava proposta è quella di una mobilità sostenibile. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia, il 40 per cento del potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂ è nei trasporti. La nona proposta investe il tema dell'agricoltura attraverso un sistema di detrazioni fiscali e un fondo specifico per sostenere l'agricoltura di qualità e biologica. La decima e ultima proposta riguarda il tema dell'occupazione giovanile lanciando un piano nazionale per l'occupazione giovanile nella green economy, ad esempio, attraverso la riduzione per tre anni del prelievo fiscale e contributivo per l'impiego dei giovani.

Coordinamento FREE.

Nell'ambito dell'audizione sono stati, innanzitutto, illustrati i dati del Secondo Rapporto *GreenItaly2013* precisando che sono quasi 328 mila le imprese che hanno investito nel periodo e/o investiranno, entro la fine del 2013, in tecnologie green, con effetti positivi sulla competitività (maggiore export, minori costi, migliore qualità dei prodotti) e sull'occupazione (il 38 per cento delle assunzioni proviene da aziende « verdi »). Per quanto concerne il settore della mobilità porta ad esempio il car sharing, come interessante esperienza con il vantaggio di aver ridotto le spese complessive, il numero di auto sulle strade e le emissioni cancerogene. Inoltre evidenzia che occorrerebbe una normativa che ne codifichi e semplifichi l'uso, un unico gestore nazionale e una quota rilevante di auto alimentate a biometano, con biocarburanti, ibride plug-in ed elettriche. Per quanto riguarda la chimica verde l'audito sottolinea che il nostro Paese vanta attualmente eccellenze di valore mondiale che ci stanno consentendo di trasformare il vec-

chio e inquinante petrolchimico di Porto Torres in una bioraffineria, ma il settore potrebbe contribuire significativamente alla ripresa dell'economia, se si definisse una normativa nazionale che razionalizzi la realizzazione di nuove bioraffinerie, ne riconosca le esternalità ambientali e sociali, e nel contempo promuova la conoscenza delle innovazioni all'opinione pubblica. Infine per quanto attiene alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica propone:

la sostituzione degli incentivi con un mix di sgravi fiscali e crediti agevolati per le tecnologie FER più mature;

l'utilizzo della restante parte degli incentivi per promuovere le altre tecnologie FER elettriche con una quota rilevante di costi di esercizio (biomasse e biogas), con diversa maturità tecnologica o un differente livello di sviluppo industriale (solare termodinamico, piccolo eolico, geotermia a bassa e media entalpia);

la semplificazione delle attuali procedure per le piccole installazioni;

la detrazione fiscale del 50 per cento per le persone giuridiche che sostituiscono coperture in amianto con il fotovoltaico.

Inoltre, l'audito auspica la creazione di un fondo di garanzia, con adeguata dotazione finanziaria, che fornisca alle banche assicurazioni sufficienti a indurle a fornire crediti al settore. In alternativa o in via integrativa, occorrerebbe avviare da parte della Cassa Depositi e Prestiti un fondo chiuso, sia di venture capital che di *private equity*, dedicato all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, come recentemente fatto in altri comparti.

Green Building Council Italia.

GBC Italia è acronimo di *Green building council* Italia, un'associazione no profit nata circa 5 anni fa, nel 2008, in Italia e che si basa sulla partecipazione attiva e plurale di attori dell'intera filiera del settore costruzioni, sia pubblici sia privati, inclusiva e aperta. Ha quale obiettivo

quello di trasformare il mercato, in particolar modo quello del settore delle costruzioni, cercando di introdurre tematiche di riduzione di impatto ambientale, di qualità degli ambienti interni e di utilizzo di materiali adeguati. I soci a livello internazionale sono circa 500. *Green building council* mira a diffondere un sistema volontario di certificazione delle *performance* della sostenibilità degli edifici e dei quartieri, che si chiama LEED, acronimo di *leadership in energy and environmental design*, che ha l'obiettivo di cercare di ridurre le emissioni del settore degli edifici, che è quello che impatta maggiormente sull'ambiente.

Tale protocollo energetico ambientale non analizza solo l'aspetto energetico, benché assolutamente preponderante, ma anche la sostenibilità del sito, la gestione delle acque, i materiali, la qualità ambientale interna, quindi comportamento idrotermico negli ambienti, acustico e luminoso.

A livello quantitativo, vi sono circa 200.000 progetti LEED in tutto il mondo, e quindi circa 1,5 miliardi di metri quadri di edifici certificati. In Italia, dal 2000 al 2012 sono stati certificati e registrati LEED 2 milioni di metri quadri di edifici. Si parla di edifici nuovi e anche esistenti.

Nel momento in cui si arriva alla certificazione, il prodotto finale, involucri e impianti, l'intero manufatto in quanto tale, ha delle caratteristiche di qualità certificata, che è quella cui le direttive europee ci stanno obbligando, dalla n. 27 del 2012 sull'efficienza energetica nell'edilizia alla n. 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e così via.

GBC Italia suggerisce, ad esempio, di attivare sul tema una serie di gruppi parlamentari, interministeriali, Commissioni parlamentari, Conferenza Stato-Regioni, proprio perché il tema è estremamente complicato e comprende una serie di attori specifici, compresi tutti quelli della filiera delle costruzioni.

L'idea di attivare progetti, 100 ecoquartieri per 100 città, edilizia scolastica e pubblica come casi esemplari, potrebbe essere veramente il volano per far ripar-

tire l'economia. I fondi europei ci aiuteranno in questo perché, comunque, l'intera programmazione europea è volta in questa direzione. Il tema fondamentale è utilizzare in maniera più corretta le risorse economiche che l'Unione europea ci metterà a disposizione, ma che anche partenariati pubblico-privati ci potrebbero aiutare a portare avanti.

GBC Italia ha istituito al proprio interno un comitato tecnico specifico con l'obiettivo di tirar fuori delle linee guida per una gestione efficiente di edifici dal punto di vista energetico con strumenti operativi riconosciuti a livello internazionale, con format standardizzati e *database* di archiviazione e analisi dei dati, consumo reale degli edifici validati a livello internazionale.

Sono importanti una linea guida specifica sul *green procurement*, e il tema della qualità ambientale interna come importante e focale all'interno del settore delle costruzioni. Utilizzare strumenti di questo genere ci aiuta, effettivamente, a essere operativi subito e in linea con quello che le direttive europee ci chiedono, cioè di certificare con qualità, monitorare i risultati e riportare in maniera corretta i dati.

Confindustria.

Secondo Confindustria, per lo sviluppo di una *green economy* capace di incrementare la tutela delle risorse ambientali, la competitività delle imprese e i livelli occupazionali occorre agire su tre fattori:

1. porre l'industria al centro delle politiche di sviluppo, al fine di forzare la capacità del sistema economico italiano di incrementare i processi di innovazione;

Le imprese della *green economy* sono infatti fortemente integrate con gli altri settori industriali (la distinzione tra *green* e *brown economy* è, secondo Confindustria, un'astrazione): *green economy* non vuol dire abbandonare la tradizionale vocazione manifatturiera, ma migliorarne la competitività ambientale e favorire lo sviluppo di nuovi prodotti. Insomma occorre

evitare che il raggiungimento di obiettivi ambientali alimenti delocalizzazioni produttive, poiché un impoverimento della base industriale si tradurrebbe in minori prospettive di crescita anche per i settori della *green economy*, fortemente integrati. Occorrono quindi politiche industriali in grado di orientare le risorse pubbliche verso le imprese più impegnate sulle nuove frontiere tecnologiche;

2. puntare sull'efficiente utilizzo delle risorse, in particolare quelle energetiche, che rappresentano un fattore decisivo per la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese italiane;

In proposito Confindustria sottolinea che la strutturale dipendenza italiana dalle fonti fossili raggiungerà il 95 per cento nel 2030, per cui essere efficienti sul piano energetico è una questione di sopravvivenza. Si auspica quindi, per il settore-chiave manifatturiero, una riduzione del 30 per cento delle componenti parafiscali della bolletta energetica, per restringere il differenziale di costo con i principali Paesi.

È inoltre cruciale puntare sulle tecnologie per l'efficienza energetica, poiché esse giocheranno un ruolo prioritario (addirittura più delle rinnovabili) al raggiungimento dei target nazionali del pacchetto clima-energia dell'UE. Secondo Confindustria in quest'ambito bisogna puntare su *smart building* (riqualificazione energetica in edilizia, attraverso automazione, sistemi di riscaldamento innovativi ed elettrodomestici efficienti), *urban networks* (mobilità elettrica, smartlighting, sistemi per l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, *smartgrid*) e industrial cluster (motori elettrici ad alta efficienza, *inverter* di rifasamento, gruppi statici di continuità, tecnologie per teleriscaldamento, teleraffreddamento e cogenerazione ad alto rendimento).

E per farlo occorre un quadro di regole stabile nel tempo. In proposito Confindustria auspica: la proroga al 2020 dell'attuale quadro di misure fiscali; il rafforzamento degli obiettivi incentivanti attraverso meccanismi di efficienza energetica, con l'allargamento a nuovi settori di ap-

plicazione; la revisione del sistema tariffario per promuovere il vettore elettrico.

Quanto proposto, secondo le simulazioni svolte, consentirebbe nel solo periodo 2014-2020, di ottenere una crescita della produzione industriale italiana di oltre 65 miliardi di euro in media annui; un incremento del numero di occupati di circa 500 mila unità; un risparmio del 10 per cento della bolletta energetica nazionale e di circa 270 milioni di euro in termini di CO₂ evitata).

3. stimolare investimenti produttivi connessi alla tecnologia per la sostenibilità e alla riqualificazione, recupero e manutenzione dell'esistente, soprattutto per quello che riguarda le risorse ambientali esauribili e non rinnovabili.

Sotto questo punto di vista, occorre facilitare i processi di bonifica e reindustrializzazione dei siti contaminati per assicurare, sia la tutela dell'ambiente e della salute, sia il recupero del territorio e il rilancio delle attività produttive. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario, secondo Confindustria, agire sul fronte della semplificazione e prevedere efficaci meccanismi di attrazione di investimenti produttivi, anche attraverso l'utilizzo della leva fiscale. Il potenziale dell'Italia in questo settore è notevole, se si pensa alla possibilità di convertire siti non competitivi in bioraffinerie per la produzione di bioplastiche o biolubrificanti.

Bisogna inoltre puntare, secondo Confindustria, sull'utilizzo dei materiali derivanti da lavorazioni industriali come sottoprodotti, anziché avviarli nella gestione dei rifiuti.

Bisognerebbe anche puntare su accordi di filiera integrata per il mercato nazionale e, soprattutto, internazionale, poiché la domanda dei Paesi emergenti di tecnologie green si basa su progetti di ampie dimensioni, strutturati e integrati, nei quali è difficile che la singola impresa possa presentarsi da sola.

Secondo Confindustria occorre poi definire una politica che promuova l'attività di ricerca e sviluppo per assicurare un alto standard di innovazione, anche attraverso la promozione di partenariati tra indu-

strie, istituzioni e centri di ricerca universitari, oltre a favorire il finanziamento di progetti di sviluppo delle filiere industriali particolarmente interessanti. Viene riconosciuto come valido strumento l'istituzione, da parte della legge di stabilità, di una *risksharingfacility* per il finanziamento dei grandi progetti di innovazione e ricerca, per supplire al fatto che le banche non sono particolarmente propense a finanziare tali progetti che, per loro natura, sono ad alto rischio e a redditività molto differita nel tempo.

Confindustria auspica inoltre una semplificazione del sistema delle autorizzazioni per lo sviluppo degli impianti e delle infrastrutture, accompagnata da piani di razionalizzazione degli interventi sul territorio.

Poiché la maggior parte delle questioni enunciate richiedono consistenti investimenti pubblici, Confindustria ritiene necessario, a partire dal livello europeo, allentare i vincoli di spesa che bloccano molti investimenti ad alto potenziale attraverso opportune deroghe ai patti di stabilità per gli investimenti in campo energetico e ambientale.

Rete Imprese Italia.

Secondo Rete Imprese Italia la *Green economy*, ovvero la parte economica dello sviluppo sostenibile, rappresenta il modello su cui bisogna orientare l'economia per poter uscire dalla crisi. In questi anni di crisi, infatti, i settori considerati più promettenti e più *green* hanno retto l'economia del Paese.

Al primo posto ci sono l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, che hanno prodotto in Italia oltre 500.000 impianti, ma hanno mantenuto anche l'occupazione inoltre 100.000 piccole e micro imprese. Non c'è stato dunque un beneficio solo sul piano della produzione di energia da fonti alternative e quindi della sottrazione del nostro Paese dall'eccessiva dipendenza dai mercati dei prodotti fossili, ma c'è stato anche un apporto di ricchezza e di occupazione senza precedenti nel nostro Paese.

Altrettanto si può dire in edilizia, dove in un periodo di profonda crisi in cui le

650.000 piccole e medie imprese dell'edilizia, che hanno sofferto la crisi che tutti conosciamo, hanno avuto negli interventi di efficienza e di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli immobili un polo di sviluppo, anche lì in controtendenza con la crisi.

Si possono fare altri esempi relativi alle manifatture, che sono state assolutamente importanti, a cominciare dalle attività legate al riciclo dei rifiuti e al recupero dei materiali. Abbiamo registrato la presenza nel Paese, solo nel settore del recupero e del riciclo delle materie plastiche, di oltre 300 piccole e medie imprese, che sommano oltre 2.000 dipendenti e producono già 700.000 tonnellate di prodotti riciclati, cioè 700.000 tonnellate di prodotti in meno che dovrebbero essere importati, evitando per altro un'importazione, che fino a poco tempo fa veniva fatta, di prodotti riciclati dai Paesi asiatici non connotati né da garanzie igieniche, né da atossicità degli stessi prodotti.

Questo cambiamento, tuttavia, si può ottenere solo se si accompagna con misure di contesto che appartengono all'azione del Governo e del Parlamento, misure di contesto che partono dall'esigenza di garantire un ambito di legalità, che è la prima condizione per sviluppare le imprese nel Paese, per sviluppare l'economia a livello locale e per stimolare anche possibili investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre poi riformare il sistema fiscale italiano in modo che, spostando il peso fiscale dal lavoro al patrimonio e al consumo dei prodotti e dei materiali più inquinanti, possa riequilibrare in favore delle attività della *green economy* la competitività delle imprese, ridistribuendo i carichi fiscali, applicando il principio europeo « chi inquina paga » e spostando il carico fiscale per esempio anche sul consumo del suolo e delle risorse del sottosuolo, favorendo, infine, la produzione da materiali riciclati. Va poi invertita la tendenza che da oltre un decennio è volta a utilizzare la bolletta elettrica come uno strumento improprio di prelievo, per il sostegno di politiche di sviluppo industriale quali sicuramente le fonti rinnova-

bili, spostando anche queste voci sulla fiscalità generale. Servono inoltre investimenti per infrastrutturare il Paese: le infrastrutture materiali, di cui siamo carenti, il recupero e la salvaguardia del territorio. Ci sono poi delle priorità che riguardano alcuni fattori necessari per l'impresa, a cominciare dai costi relativi agli apporti energetici. Occorre rilanciare una politica di generazione diffusa di energia con un sistema di incentivazione che premi l'autoproduzione soprattutto per i piccoli impianti e per le piccole imprese sia nel fotovoltaico, sia con le altre forme di produzione di energia (cogenerazione e trigenerazione). Per quanto concerne i rifiuti, bisogna favorire l'utilizzo dei rifiuti sul territorio nazionale e promuovere misure che determinino l'attuazione del principio comunitario di prossimità per le attività di gestione degli stessi rifiuti.

Assorinnovabili.

Assorinnovabili sottolinea come i dati sui disastri naturali mostrino una forte correlazione con l'aumento delle emissioni di CO₂ e che quindi, agendo sui fattori di emissione, sia possibile intervenire pesantemente per cambiare la situazione. Ma per farlo occorre rimuovere una serie di ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili, peraltro in contrasto con le linee guida europee, quali l'estensione della *Tobintax* alle aziende che fatturano su più di 3 milioni di euro; la mancanza, ormai quinquennale, di ogni regolamentazione sull'autoproduzione, sulle SEU e sulle reti private; la mancanza di qualsiasi incentivo e di qualsiasi idea sulle modalità per inserire l'accumulo elettrico negli impianti a fonti rinnovabili, per ridurre l'impatto con la rete (questo è molto importante, anche dal punto di vista dello sviluppo e dell'innovazione); l'imposizione di oneri di sbilanciamento non discussi dal punto di vista tecnico per misurarne davvero i valori»; osserva altresì che sono stati tolti quei vantaggi che venivano dati a chi riusciva a ridurre le perdite della rete: il vantaggio dato dalla generazione distribuita è stato ridotto drasticamente ed è praticamente sparito.

Inoltre con il «Decreto del Fare» è stato operato un taglio retroattivo volontario sugli incentivi. C'è poi l'eliminazione di prezzi minimi garantiti ed è stata tolta la cartolarizzazione di una parte della componente A3.

Questi ostacoli sembrano il sintomo di una concezione secondo cui il prezzo dell'energia è dovuto prevalentemente all'incentivazione delle rinnovabili. Ma questo, secondo Assorinnovabili, non è vero storicamente. Ciò è confermato dal fatto che dal 2002 ad oggi la componente energia è aumentata di 160 euro contro un aumento di 60 euro della quota relativa alle rinnovabili; il fatto che le PMI in Italia pagano di più (rispetto alla Germania) non è dovuto alle rinnovabili, ma ad una struttura del mercato all'ingrosso completamente diversa.

Assorinnovabili ritiene essenziale un adeguamento agli obiettivi europei per il 2030 e per farlo, per sviluppare le fonti rinnovabili, ritiene necessario sviluppare la generazione distribuita e arrivare almeno a un megawatt per lo scambio in loco.

ANCE

I temi affrontati nel corso dell'audizione hanno riguardato il settore delle costruzioni in quanto, se è vero che la *green economy* riguarda tutti i settori dell'economia, gli ambiti di intervento principali per l'edilizia sono quelli riferiti all'energia e all'uso dei materiali. Fra i famosi sei *lead market* individuati ormai qualche anno fa in ambito europeo, uno era proprio l'edilizia sostenibile, con pesanti ricadute anche in senso occupazionale.

Per quanto riguarda le potenzialità per il settore delle costruzioni nell'ambito della *green economy*, ANCE ha individuato tre macrosettori: quello delle nuove costruzioni, quello del patrimonio edilizio esistente e quello della città in senso lato.

Per le nuove costruzioni, per quanto riguarda l'aspetto energia è richiamata la direttiva che prevede edifici a energia quasi zero dal 2020, di cui si attendono i decreti attuativi, che stabiliranno le regole

tecniche per definire il livello di « energia quasi zero » e quindi dare questo riconoscimento ai nuovi edifici. Nel contempo, è ritenuto necessario il discorso materiali, in quanto occorre cercare di limitare l'uso di materie prime naturali, quindi non solo quelle energetiche, ma anche i materiali da costruzione, e da questo punto di vista bisognerebbe cercare di spingere con politiche sia normative che incentivanti l'uso di materiali derivanti da riciclo. Questo si applica anche nel *Green public procurement*, gli appalti verdi pubblici. Già esiste una previsione del 30 per cento di materia riciclata negli appalti pubblici di qualsiasi settore, ma sulla parte edilizia questo ha qualche caratteristica diversa da quello che può essere l'uso di carta riciclata anziché altri materiali, e anche in questo caso mancano normative specifiche di riferimento per questi materiali, considerando che non sempre è possibile utilizzare materiale da riciclo, in quanto non si può importare da grandi distanze, ma il bacino è a livello provinciale.

Sul patrimonio edilizio esistente si parte di sicuro dagli incentivi fiscali del 55 e oggi 65 per cento per la parte energetica, di sicuro una misura che va consolidata e rafforzata nell'efficacia, ritarandola in maniera da aumentare il rapporto costi/benefici rispetto all'investimento, quindi in termini di risultati ottenuti come risparmio energetico, visto che in questi anni alcune forme incentivate da questo provvedimento non hanno dato risultati di altissimo livello in termini energetici. È sicuramente l'ambito maggiore di intervento, perché, a parte questo periodo di particolare crisi, la nuova edilizia è comunque una frazione molto marginale rispetto al patrimonio esistente, che consuma mediamente tre o quattro volte più degli edifici che oggi costruiamo, per non parlare degli edifici a energia quasi zero. Anche da questo punto di vista andrebbero studiate, come peraltro prevede la direttiva, delle forme per incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, quindi definire un pacchetto di norme *ad hoc* sull'esistente e cosa possa significare

un edificio a energia quasi zero esistente, che ovviamente non potrà quasi mai avere la prestazione di uno nuovo.

Il terzo ambito in cui si può intervenire è quello della città in senso lato. Ormai si parla sempre di *Smart City*, termine che racchiude un po' tutto al suo interno, e di sicuro c'è tutta la parte energetica, che va dagli edifici ai trasporti, ai sistemi di comunicazione. Andrebbe posta molta attenzione su come favorire e sviluppare il mercato della sostituzione edilizia, perché ci sono singoli edifici e a volte interi quartieri che ormai hanno perso la loro funzionalità: sono energeticamente scadenti, non sono sicuri da un punto di vista sismico, presentano barriere architettoniche difficilmente eliminabili, che quindi ormai non assolvono più alla funzione dell'abitare per come oggi la si intende. Occorre andare quindi sull'intervento a più larga scala, e qui bisogna cercare di favorire questi meccanismi di sostituzione urbana anche con interventi nelle ex aree industriali, che ormai in molte città sono zone centrali, interne alla città e che bisogna cercare di recuperare. Il tema del recupero di queste aree e delle bonifiche conseguenti va visto nell'ottica di rivedere anche le normative esistenti da applicare in quel caso, renderle chiare e univoche, non dare adito a interpretazioni strane o scorrette, in modo tale che gli operatori possano preventivare correttamente i costi di questi interventi e poi realizzarli. Servirebbe comunque una nuova legge quadro sul governo del territorio da affiancare a questa politica di riqualificazione urbana con la previsione di qualche forma premiale incentivante anche dal punto di vista fiscale. Ci sono poi gli interventi sul patrimonio scolastico, settore di cui si parla da tempo in quanto ci sono edifici scolastici di più di cento anni di vita che necessitano di un radicale intervento. Questi sono dunque gli ambiti di intervento, ma tutte queste iniziative hanno un costo. Vogliamo solamente sottolineare l'importanza di preventivare opportunamente i nuovi fondi europei 2014-2020, che sono

in fase di definizione, così da dare spazio alle Regioni per poter usare questi fondi per queste finalità.

Alleanza delle cooperative italiane.

Alleanza delle cooperative sottolinea di aver posto il tema della *green economy* (intesa come un modo di ripensare in maniera più efficiente e sostenibile il nostro sistema produttivo) tra i settori prioritari di promozione di nuove imprese cooperative, che a sua volta costituisce la strada privilegiata per il movimento cooperativo di creare occupazione e contribuire a una ripresa della crescita. In particolare l'Alleanza sta puntando (p.es. nell'agricoltura tradizionale, aggiungendo la componente energetica), in particolar modo, su un uso del territorio che sia non solo sostenibile, ma anche innovativo. In questo senso l'Alleanza apprezza la direzione intrapresa con il disegno di legge sul consumo di suolo.

Secondo l'Alleanza occorre fare uno sforzo grande nel settore dell'efficienza energetica, attraverso la razionalizzazione degli incentivi che esistono, la loro stabilizzazione, se possibile, nonché la loro riduzione/semplificazione nella direzione di un incentivo unico, misurabile ed esauritivo di tutte le complesse attività che riguardano l'efficienza energetica, per esempio utilizzando l'APE come un indicatore in entrata e in uscita a seguito di interventi del punto di efficienza raggiunto sia nell'edilizia privata sia nella stessa pubblica amministrazione. Quest'ultima, secondo l'Alleanza, potrebbe dare un grosso contributo, innescando un processo significativo da un punto di vista quantitativo, oltre che qualitativo, su se stessa che potrebbe sicuramente essere un volano.

Per quanto riguarda il capitolo dei rifiuti, l'Alleanza ritiene che la piattaforma cooperativa possa essere uno strumento utilizzabile nel Paese per invertire la *ratio* con cui si è gestito finora il tema dei rifiuti, non solo cioè come servizio pubblico, ma anche per alimentare una vera e propria industria del riciclo e del recupero.

Occorre quindi sviluppare la piattaforma collaborativa che il movimento cooperativo offre, perché il modello cooperativo potrebbe consentire di incrociare il rinnovamento nei settori dell'ambiente e dell'energia, e favorire una ripresa economica sostenibile.

L'Alleanza suggerisce, infine, di utilizzare il servizio civile giovanile anche sui temi dell'efficienza energetica: si potrebbero formare cinquemila giovani all'anno con una spesa di qualche decina di milioni di euro, che creerebbero un volano successivo sul mercato dell'efficienza energetica.

Confagricoltura (Confederazione generale agricoltura italiana), Coldiretti (Confederazione nazionale coltivatori diretti), CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Copagri (Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane).

Confagricoltura concentra la propria analisi su quattro punti. Innanzitutto la garanzia della sicurezza alimentare e l'accorciamento della filiera, al fine di garantire più reddito all'agricoltore e permettendogli di rimanere sul territorio con prodotti validi qualitativamente.

Il secondo aspetto è rappresentato dalle filiere di qualità DOP, IGP e, soprattutto, il biologico, che rappresenta una delle filiere più importanti della *green economy* e che deve essere sviluppata.

Un terzo tema cruciale è quello della gestione delle risorse: dall'utilizzo dell'acqua in agricoltura, uno degli argomenti più importanti per la produttività, al consumo del suolo e alla perdita di sostanza organica e, conseguentemente, alla necessità di nuove frontiere sui fertilizzanti moderni. In proposito Confagricoltura ricorda l'esempio della filiera del biogas, dove la produzione di digestato sta cominciando a creare filiere agro-industriali estremamente importanti proprio per sostituire i fertilizzanti. Nell'ambito della gestione delle risorse, si sta inoltre lavorando molto sulle aree naturali, sui servizi eco sistemici, settori in cui si sta creando occupazione.

Il quarto ed ultimo aspetto sottolineato da Confagricoltura è la sostituzione delle risorse fossili. Dopo lo sviluppo delle rinnovabili, si stanno aprendo nuove frontiere sull'efficienza energetica, da ultimo sul biometano (per sostituire il gasolio agricolo, ancora molto utilizzato), ma soprattutto con la chimica verde.

Rilevante poi la problematica delle aree marginali e del ruolo dell'agricoltura e della gestione delle foreste (che secondo Confagricoltura sono in buona parte mal gestite o abbandonate) nell'assorbimento del carbonio, che può funzionare da volano per offrire nuove opportunità alle aziende agricole.

Secondo la CIA il ruolo per l'ambiente del settore agricolo non è limitato all'agricoltura sostenibile, che è solo una delle potenzialità della *green economy* in agricoltura: si pensi alla manutenzione del territorio (utile sia per la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, che come recupero rispetto alla devastazione ecologica che avviene dopo un dissesto) o alla riqualificazione fluviale. Serve quindi riconoscere pari dignità per l'agricoltura rispetto alle aree protette: in agricoltura è l'uomo che deve agire per la biodiversità agraria e non si può lasciare tutto questo al libero arbitrio, occorre una regolamentazione.

Coldiretti sottolinea come in questo momento la sostenibilità sia considerata dagli agricoltori, ma anche da tutti i consumatori, che accettano di contribuire a questo sostentamento con le risorse che la PAC riversa sui territori, non più come un limite, ma come un'opportunità, un valore, da declinare in maniera assolutamente positiva.

Coldiretti ritorna sulla mancata gestione delle foreste ed evidenzia altresì le enormi possibilità di ottenere energia anche prelevando materiali dai boschi, ma soprattutto rendendo anche i residui di produzione delle opportunità. Viene inoltre criticata l'espansione del fotovoltaico a terra, che ha sottratto terreni fertili.

Importante per Coldiretti è, inoltre, far sì che gli agricoltori abbiano la certezza

del consumo dell'acqua, ma con l'impegno, nello stesso tempo, di ridurre tale consumo.

Coldiretti auspica inoltre, al fine di consentire al sistema di produrre eccellenze, una regolazione anche attraverso l'applicazione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura (a cui è connesso il tema degli OGM), nonché l'adozione a livello nazionale, sulla falsariga di quanto operato in Trentino, di principi per il censimento delle aree agricole e di quelle dismesse o inutilizzate, nonché dell'invarianza del suolo agricolo.

Copagri parte dal riconoscimento dell'agricoltura come avanguardia della nuova economia moderna. L'agricoltura non solo non è residuale, ma è in crescita in termini qualitativi e di valore umano, così come crescono le facoltà di agraria e i nuovi imprenditori agricoli giovani.

Nella nuova *green economy* occorre un'agricoltura tecnologicamente avanzata e ambientalmente sostenibile in grado di garantire prodotti salubri e di qualità.

Ma la *green economy* si fa soltanto all'interno di un grande quadro di scelte politiche e investimenti finanziari. Occorre insomma una forte *governance* che indirizzi decentemente e incoraggi questo percorso. Per esempio risolvendo il problema dell'accesso al credito, perché non è possibile fare *green economy*, cioè cambiamento tecnologico e modernità, senza credito.

Per Copagri occorre quindi deburocratizzare, semplificare, specialmente per il mondo della piccola impresa agricola italiana. Un caso esemplare è quello della gestione degli scarti in agricoltura, del loro riutilizzo sia a fini energetici sia in altro modo. Il riciclo degli scarti e la produzione di biogas vengono sostenuti da Copagri come priorità energetica (rispetto ad esempio al fotovoltaico a terra che sottrae terreni) del settore agricolo.

Consorzio Remedia.

Secondo Remedia il tema dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può rientrare tra le attività nell'ambito dello svi-

luppo di una economia sostenibile e anche della creazione di posti di lavoro in un settore con grosse potenzialità. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 151/2005 il settore è infatti in continua espansione sia come numero di imprese e di addetti che in termini di sviluppo tecnologico e, anche alla luce dei nuovi obiettivi imposti dall'UE, si attende un ulteriore e crescente sviluppo.

Un corretto riciclo dei RAEE consente inoltre di ottenere buoni risultati da un punto di vista di recupero di materie prime e, quindi, di ridurre le emissioni di gas serra e di risparmiare energia rispetto allo scenario in cui le stesse materie prime vengono prelevate dalla miniera (tale risparmio è stimabile in 1,5 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂ e 500 mila gigajoule di energia).

Il settore dei RAEE rappresenta inoltre un'interessante applicazione di « economia circolare » ed uno strumento verso l'obiettivo « rifiuti zero ».

Federambiente e Fise Assoambiente.

Fise Assoambiente parte dalla considerazione che la *green economy* rappresenta un'occasione per migliorare la gestione dei rifiuti e, soprattutto, per trovare vie d'uscita alle situazioni emergenziali.

Riprendendo le criticità sollevate dall'OCSE, Fise Assoambiente lamenta l'assenza di un Piano nazionale per la gestione dei rifiuti efficace e la mancanza, nel sistema autorizzativo, di un quadro normativo certo, stabile ed omogeneo: vi sono autorizzazioni completamente diverse fra loro; alcuni impianti sono classificati come smaltimento, altri di recupero.

Dal punto di vista delle risorse Fise Assoambiente sottolinea, quale necessità fondamentale, che quelle derivanti dal mancato raggiungimento degli obblighi della raccolta differenziata dei comuni vengano destinate al recupero e al riciclo, così come le risorse derivanti dalla tassa sulle discariche siano destinate a operazioni di incentivo per la raccolta differenziata e per gli impianti di recupero e di

riciclo. Servirebbe inoltre agevolare l'accesso al credito per facilitare gli investimenti negli impianti di recupero/riciclo necessari, nonché nelle bonifiche e nello smaltimento.

Fise Assoambiente critica il disordine creato dall'introduzione di Tares, IUC e altro, che hanno veramente danneggiato il settore, che invece avrebbe bisogno di chiarezza normativa, di una semplificazione, di stabilità.

Secondo Federambiente i rifiuti sono risorse e non un problema. Serve quindi una politica di sostegno al riuso dei beni recuperabili e rifunzionalizzabili, anche attraverso un intervento sulla definizione di rifiuto, che agevoli e permetta di sviluppare ulteriormente le iniziative per il riuso e la riparazione e rifunzionalizzazione di oggetti che recentemente sono sorte.

Un secondo aspetto sottolineato da Federambiente riguarda la correzione delle distorsioni commerciali nella distribuzione di generi alimentari e nel consumo degli alimenti e del cibo, che determinano oggi enormi sprechi.

Occorre poi declinare e dettagliare il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti, recentemente approvato dal Ministero dell'ambiente, al fine di indicare le azioni da incoraggiare e quindi a delineare le correzioni legislative da apportare.

Un tema molto importante nell'ambito della prevenzione è sicuramente quello delle acque minerali imbottigliate, che andrebbe regolamentato per limitare la crescita esponenziale e incontrollata che avuto in questi anni: in Italia ogni anno vengono usate 9 miliardi di bottiglie di plastica e solo il 50 per cento si riesce effettivamente a riciclare, mentre la restante parte finisce negli inceneritori. Secondo Federambiente non è possibile che il quinto Paese al mondo per quantità, qualità e salubrità delle acque potabili, che possono essere acquistate dal cittadino a tariffe convenienti semplicemente aprendo un rubinetto, nella realtà consumi 9 miliardi di litri all'anno, leader mondiale del consumo delle acque minerali.

Iniziative per scoraggiare questa tendenza potrebbero essere la cauzione sul vuoto a rendere che, almeno nell'imbottigliamento del vetro, è possibile oppure il divieto nelle scuole, negli ospedali e nelle caserme del consumo di acque minerali imbottigliate nella plastica. Sarebbe già il segno di un'iniziativa che tende a scoraggiare quel tipo di consumi.

Federambiente evidenzia poi un problema legato al trattamento delle plastiche eterogenee rivenienti dalla raccolta differenziata che, non essendo gestibili, vengono destinate in grandi quantità (circa 600 mila tonnellate all'anno) all'incenerimento per recupero di energia. Servirebbe quindi incentivare la ricerca sull'impiegabilità delle plastiche eterogenee.

Un discorso analogo secondo Federambiente può essere fatto per gli oli combustibili, di recupero, quelli di uso sia domestico sia industriale: anche in questo caso servirebbe una politica di sostegno.

Analogamente andrebbe incentivata la raccolta differenziata delle « frazioni organiche » e la successiva produzione di compost, anche se « fuori specifica » (cioè non riutilizzabile come concime ma solo, ad es., per riempimenti), perché è una attività che comunque sequestra CO₂ dall'atmosfera.

Occorre poi, secondo Federambiente, sviluppare l'impiantistica, soprattutto al sud, perché attualmente le regioni sono costrette a portare negli impianti fuori regione, con aggravii di costo, le frazioni organiche raccolte separatamente: si corre il rischio che quelle regioni smettano di fare la raccolta differenziata per i costi insostenibili. Un altro punto di criticità riguarda la chiusura del ciclo dei rifiuti nelle grandi città.

Federambiente sottolinea infine due temi. Uno è la responsabilità estesa del produttore, secondo la quale chi produce rifiuti ne è responsabile fino al momento in cui quel rifiuto torna a essere un bene. Ebbene in questa prospettiva, secondo Federambiente, il ruolo del Conai non deve essere solo quello di un soggetto che si occupa di imballaggi, ma di materie recuperabili e riciclabili. Il contributo ambien-

tale Conai deve quindi essere legato non soltanto al recupero degli imballaggi, ma delle materie, la plastica, il vetro, l'alluminio, e non soltanto gli imballaggi in plastica, in alluminio. Serve una politica per il recupero delle materie. Il secondo tema è l'esigenza di correggere l'attuale squilibrio nel sistema di finanziamento del circuito della valorizzazione dei rifiuti, che costa moltissimo alle tasche dei cittadini e non molto alle tasche dell'industria che produce imballaggi riciclati.

Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni).

Finco ha presentato alle Commissioni alcune proposte basate sull'assunto che la *green economy* rappresenta una possibile e concreta via di uscita dalla crisi in cui versa l'economia italiana; un concetto ad ampio spettro che supera l'ambito limitato della bioedilizia.

Alla luce di questa premessa FINCO ha suggerito alcune misure settoriali, volte al rilancio economico del Paese che puntano sulla qualificazione degli operatori, sull'innovazione tecnologica e sulle opportunità fornite da un'economia sostenibile.

La prima proposta di FINCO riguarda la stabilizzazione del bonus fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici al 2020. Al termine di tale periodo si potrebbe distinguere la detrazione a seconda del periodo di ammortamento scelto dal contribuente: 50 per cento per 3 anni, 55 per cento per 5 anni, 60 per cento per 10 anni, garantendo comunque il 65 per cento di detrazione laddove la riqualificazione energetica sia associata a quella sismica. In alternativa, si potrebbe ipotizzare una progressiva diminuzione della percentuale di sgravio fiscale passando dall'attuale 65 per cento al 60 per cento nel 2016, al 55 per cento nel 2018, al 50 per cento nel 2020 ad a regime. La misura in questione contribuirebbe, oltre che all'efficientamento e messa in sicurezza del costruito nazionale (residenziale e terziario, inclusi gli immobili strumentali), all'emersione del lavoro nero, all'abbatti-

mento delle emissioni di CO₂, nonché a corroborare una parte vitale dell'industria nazionale e della connessa occupazione. Avrebbe inoltre positive ricadute sull'incremento delle entrate dello Stato, a copertura della stessa misura, attraverso l'IVA recuperata, IRAP, IRPEF ed IRES aumentate, nonché sull'indotto generato, a prescindere da un evidente impatto anti-congiunturale. Da valutare, nel breve periodo, eventuali modalità di implementazione della misura con meccanismi percentuali premiali, ma non obbligatori, rispetto all'intervento sul pieno edificio, oltre che con l'allargamento ad interventi ulteriori come l'installazione di schermature solari, la copertura e l'isolamento con tetti e/o pareti erbose, tuttora esclusi da ogni tipo di incentivo.

La seconda proposta di FINCO riguarda l'ecoprestito finalizzato alla possibilità di espandere il margine di efficientamento energetico considerato che attualmente solo il 3-4 per cento degli edifici italiani appartiene a classi energetiche superiori alla C. Il finanziamento, rimborsato in 10 anni, sarebbe sostenuto dagli istituti bancari cui spetterebbe di portare in detrazione la perdita derivante dal tasso « 0 » erogato. Auspicabile un ruolo della Cassa Depositi e Prestiti a copertura di un Fondo di Garanzia per rassicurare gli istituti bancari in questa operazione.

Gli interventi ammissibili, secondo la proposta dell'ecoprestito, sarebbero i seguenti:

incremento dell'efficienza energetica delle coperture;

incremento dell'efficienza energetica delle pavimentazioni;

incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;

incremento dell'efficienza energetica delle finestre e infissi anche con installazione di schermature solari;

incremento dell'efficienza energetica delle chiusure esterne;

installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di

energia elettrica ed acqua calda, utilizzando fonti rinnovabili o assimilate;

interventi di bonifica ambientale tramite la sostituzione delle coperture di cemento-amianto.

Questi interventi potrebbero generare, oltre che un incremento delle attività imprenditoriali connesse, anche un aumento occupazionale con un chiaro ed immediato effetto anticiclico, utile per favorire la ripresa economica.

Un'ulteriore misura sollecitata da Finco riguarda il fronte delle energie rinnovabili e dei sistemi di distribuzione del calore centralizzato nel teleriscaldamento. In particolare, sarebbe opportuno valorizzare le fonti rinnovabili termiche (FER Termiche: Biomasse, Cogenerazione, Geotermia e connessa distribuzione tramite Teleriscaldamento) che, pur avendo un enorme potenziale, nel panorama delle rinnovabili sono state effettivamente meno sostenute in questi anni (900 milioni/anno per Conto Termico a fronte dei 12,5 miliardi/anno per le FER elettriche).

3.2. Associazioni ambientaliste e sindacati.

CGIL e UGL

La CGIL ha affermato, innanzitutto, che tutti gli incentivi rispetto alle infrastrutture e al rilancio industriale devono essere mirati e indirizzati verso la *green economy*, verso l'innovazione che deve mirare alla difesa e soprattutto al mantenimento dell'ambiente in condizioni che garantiscano il futuro delle nuove generazioni con un buon sostegno di indirizzo.

La *green economy* coinvolge la gestione delle acque, la difesa e l'indirizzo di impegni programmatici di investimenti, laddove il referendum del 2011 ha fornito indicazioni ben precise sulle quali ci sono enormi ritardi. È importante indirizzare le risorse esistenti soprattutto alla difesa della salute e dell'incolumità delle persone. Inoltre, la legge n. 394 del 1991 non ha avuto piena applicazione, ma viene rimessa in discussione sulla questione della biodiversità.

La CGIL spinge molto sulla questione relativa alla riduzione dei contributi che ancor più di ieri vengono erogati per le risorse fossili che vengono utilizzate, per garantire un ambiente più sano, e per un impegno continuo sulle bonifiche dei siti inquinati, perché non è accettabile che dalla legge n. 257 del 1992 ad oggi le bonifiche procedono con rilevanti ritardi e non ci sono interventi specifici che possano accelerarne la realizzazione.

Per quanto riguarda l'uso delle risorse fossili, la CGIL è favorevole a una transizione seria, indirizzando gli incentivi soprattutto verso le rinnovabili e la dismissione delle centrali vecchie e inquinanti del nostro Paese.

La proposta di legge sul contenimento del consumo di suolo non va né avanti, né indietro, perché non si riesce a comprendere come si vogliono realizzare gli interventi sul territorio. Sarebbe necessario un indirizzo rispetto alla ristrutturazione e alla riqualificazione urbana. C'è, infine, il problema dei trasporti.

In conclusione, dunque, CGIL considera necessario fare uno sforzo maggiore rispetto alle garanzie di indirizzo rispetto all'ambiente da tutelare, ma che oggi possono essere momento di sviluppo per uscire dalla crisi creando occupazione, perché un intervento di bonifica di un sito inquinato o di mitigazione dei rischi rispetto alla manutenzione del territorio ha una ricaduta immediata sull'occupazione.

L'UGL ha focalizzato l'attenzione sulla necessità di sviluppare un dibattito per individuare percorsi concreti, finalizzati alla crescita verde secondo il concetto OCSE, effettiva, socialmente equa, incisiva nel combattere la povertà globale, ma anche quella silente, sempre più emergente nel vecchio continente e nella nostra Italia.

Per intraprendere nuovi cammini, da un lato, serve adeguata conoscenza per liberare la creatività e supportare idee e tecnologie, installando un clima di fiducia che faciliti l'intervento dei regolatori e degli investitori: regole chiare, tempi certi, incentivi, contribuzioni, che spingano a innescare cicli virtuosi, dall'innovazione

all'occupazione di qualità, quindi alla produttività, ma anche stabilità, equilibrio ecosistemico. Naturalmente il sistema funziona, se ognuno esercita pienamente il proprio ruolo, partendo dal singolo cittadino fino ad arrivare a livelli istituzionali, passando per i corpi intermedi come il sindacato, gli organismi di rappresentanza del mondo datoriale, il terzo settore, in una logica di pubblico-privato.

Le proposte dell'UGL sono in sintesi le seguenti:

- adozione di nuovi modelli economici e sociali per educare allo sviluppo sostenibile, anche con il coinvolgimento della scuola;

- rafforzamento della *governance* della politica energetica comunitaria;

- maggior attenzione alle particolari categorie di utenti finali, come imprese di settori strategici e famiglie, a iniziare da quelle inserite nelle fasce deboli;

- avvio e potenziamento di programmi formativi, per favorire la creazione di nuova, ulteriore occupazione e la riqualificazione professionale del personale già occupato;

- ridefinizione della rete di distribuzione dell'energia, propedeutica a un passaggio a un sistema di una generazione diffusa;

- interventi normativi e regolamentari per ridurre gli ostacoli burocratici e per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili;

- incentivazione al recupero di efficienza, risparmio energetico in tutti i settori;

- miglioramento del *mix* energetico;

- coinvolgimento strategico del territorio;

- avvio di programmi di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;

sostegno alla ricerca e all'innovazione anche attraverso incentivi fiscali ed economici, per stimolare le sinergie fra pubblico e privato;

recupero della Strategia energetica nazionale (SEN).

CISL e UIL

Secondo la CISL la *green economy* non deve essere un ragionamento di nicchia, ma una contaminazione di un'economia ambientalmente e socialmente più orientata, dove i parametri ambiente e lavoro devono costituire gli elementi fondanti del nuovo sviluppo e in cui occorre garantire maggiore partecipazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali che non è automatica nella *green economy*.

Occorre quindi ridurre l'impatto ambientale dell'industria tradizionale e dare spazio alle nuove industrie, all'industria delle rinnovabili, ad esempio, ma anche riportare al centro il lavoro. Per questo la CISL ritiene necessaria una legislazione di sostegno ai nuovi diritti ambientali dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori: un lavoratore non ha diritto soltanto a difendere il suo reddito, ma anche al fatto che la sua impresa non inquina il suo territorio e la sua comunità. Quel lavoratore, quella rappresentanza sindacale devono avere il diritto al miglioramento ambientale continuo. Il fondamento dell'impresa deve essere una responsabilità sociale sul territorio che deve combinarsi con il diritto fondamentale del miglioramento ambientale continuo. Analogamente, bisogna stabilire la non ricattabilità del lavoro rispetto a criticità ambientali e, quindi, ragionare anche in termini di cassa integrazione verde. Queste questioni non sono fantascienza: sono già il risultato di un contratto importante, il contratto nazionale dei chimici.

Occorre inoltre portare la *green economy* nella contrattazione, per esempio introducendo i parametri ambientali come elemento fisso del premio di produttività.

Secondo la CISL occorre dare forza allo scenario europeo *low carbon* al 2050.

Lo scenario energetico dei prossimi anni è quello della produzione distribuita, della produzione di fonti rinnovabili diversificate, perché questo è un Paese che ha anche la geotermia, l'eolico, l'acqua, l'idrico, il sole ecc., nonché quello dell'efficienza energetica degli edifici. In merito a tale ultima tematica la CISL propone di anticipare di 3 anni le scadenze fissate dall'Europa per arrivare ad edifici a consumo di energia quasi zero, in maniera tale che tecnologie, prodotti e innovazioni si sviluppino prima, in modo da costituire una grande opportunità per superare la situazione stagnante del settore dell'edilizia.

Lo stesso vale per la cosiddetta «rottamazione» dei quartieri. In questo senso va la proposta di legge sul consumo di suolo. In proposito la CISL afferma che occorre certo rendere conveniente ed esigibile il meccanismo della rottamazione e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma si rischia di porre vincoli ambientali alla possibilità di nuove costruzioni e di non creare certezze e convenienze sulla riqualificazione del già costruito. Su questo tema quindi la CISL è favorevole, ma con gradualità.

Sulla fiscalità ambientale la CISL è pienamente d'accordo, nella misura in cui va ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, così come è d'accordo sulla *carbon tax*. Secondo la CISL tale tassa deve raggruppare alcune tasse che già ci sono (per esempio sui combustibili e sui carburanti) e anche sostituire l'ETS che non funziona e non ha mai funzionato. Con la *carbon tax* inoltre si potrebbe fare un diverso approccio al post-Kyoto perché questa imposta potrebbe essere uno strumento contro il *dumping* sociale e ambientale.

La UIL sottolinea come ci sia attualmente un forte interesse delle categorie dei lavoratori alle tematiche della *green economy*, dagli agricoltori ai lavoratori edili, che senza l'ecobonus avrebbero avuto probabilmente una situazione tragica. Così come sta crescendo un po'

dappertutto l'idea che la nostra economia si salva sul piano dalla qualità, ma non sul piano del prezzo più basso.

La UIL evidenzia altresì il ruolo chiave che può avere la pubblica amministrazione sia sul piano degli acquisti verdi, sia su quello della revisione degli immobili (rimettere a norma gli edifici più vecchi della P.A. determinerebbe un risparmio di 92 milioni all'anno, detraendo i costi della ristrutturazione).

La UIL sottolinea quindi l'importanza della green economy, che si è dimostrata essere l'unica performante in una situazione di crisi, che deve essere sostenuta con una adeguata semplificazione normativa, da una fiscalità di vantaggio. Così come serve escludere dal Patto di stabilità e comunque dei suoi vincoli interni gli investimenti fondamentali per una green economy (quali, per esempio, la messa in sicurezza del territorio).

Greenpeace e Legambiente.

Il rapporto Energy [R]evolution di Greenpeace, nel sottolineare anzitutto le profonde trasformazioni degli ultimi anni per il settore dell'energia in Italia e in Europa, pone l'accento sulla necessità di favorire ulteriormente la rivoluzione energetica pulita per contrastare sia la crisi economica che la crisi climatica, invitando pertanto ad un ripensamento delle strategie energetiche a livello globale e nazionale.

Nel ritenere che i migliori mezzi a disposizione per ridurre le emissioni e migliorare l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Italia siano le fonti rinnovabili e nuove misure di efficienza energetica, lo scenario Energy [R]evolution mostra che il Paese sarà in grado di conseguire una riduzione dei gas climalteranti nel lungo periodo molto significativa, passando dalle attuali 7 tonnellate di CO₂ per abitante a 0,5 tonnellate per abitante nel 2050; favorendo altresì la creazione di nuove figure professionali e posti di lavoro. Si sottolinea altresì l'importante opportunità di fare della decarbonizzazione dell'economia uno dei pil-

stri principali per rinnovare il sistema energetico e per rilanciare la ripresa industriale del paese.

Nel documento si invita pertanto il Governo a dare una spinta alle politiche nazionali ed europee per affrontare la questione climatica in modo da migliorare la competitività interna e assicurare una maggiore indipendenza energetica dall'estero, sottolineando altresì che gli obiettivi necessari siano il 45 per cento di energia finale da fonte rinnovabile e una riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030. Si rileva altresì la necessità di semplificare le procedure amministrative, dare stabilità e certezza ai meccanismi di incentivazione e facilitare l'accesso al credito.

Greenpeace condivide con l'industria delle rinnovabili una serie di richieste prioritarie che la politica dovrebbe implementare per incoraggiare la rivoluzione energetica:

eliminare tutti i sussidi, diretti e indiretti, alle fonti fossili e al nucleare;

internalizzare i costi esterni sociali e ambientali della produzione di energia da fonti tradizionali;

imporre severi standard per l'efficienza energetica in tutte le apparecchiature elettriche gli edifici e i veicoli;

stabilire obiettivi legalmente vincolanti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per la cogenerazione;

garantire la priorità di accesso alla rete per gli impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica;

garantire ritorni sicuri e stabili agli investitori, per esempio attraverso meccanismi di incentivazione con tariffe « feed-in »;

introdurre e migliorare i sistemi di certificazione e di etichettatura energetica per fornire maggiori informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti;

aumentare i fondi destinati alla ricerca per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

Nel rilevare altresì la necessità di quadri normativi stabili nel tempo, al fine di pianificare gli investimenti nel settore energetico, sia in nuovi impianti che per l'ammodernamento delle infrastrutture, il rapporto di Greenpeace intende fornire quindi un percorso concreto, economico e sostenibile verso la riconversione del sistema energetico in modo da favorire l'indipendenza energetica dell'Italia e affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, seguendo quattro principali linee di indirizzo:

adottare obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

rimuovere le barriere che limitano lo sviluppo delle rinnovabili e di misure di efficienza energetica;

implementare politiche efficaci per la transizione verso un futuro energetico pulito e sostenibile;

assicurare infine i finanziamenti per attuare la rivoluzione energetica.

Secondo Legambiente la *green economy* non è uno dei filoni su cui può ripartire il Paese, in parallelo agli altri filoni tradizionali delle strutture produttive italiane. Nella crisi globale si conferma che, solo ripensando in questa chiave i settori tradizionali, l'Italia potrà avere un futuro. La *green economy* non è un pezzo di chimica che si associa in parallelo alla chimica tradizionale o qualcosa di innovativo nella siderurgia: è una chiave per ripensare l'intera chimica, la siderurgia, l'edilizia, l'agricoltura. Se infatti non si immaginano nuove politiche, il rischio è che rimanga una nicchia crescente dentro settori che entreranno sempre più in crisi. Nell'edilizia e nella chimica sta succedendo proprio questo: cresce il pezzo della *green economy* mentre muore o si affievolisce quello tradizionale.

Per Legambiente vi sono tre punti fondamentali:

la legalità; basti pensare a quanto fatichino le imprese in particolare al Sud

per la pervasiva presenza della criminalità organizzata e della sistematica violazione della legalità;

la fiscalità; se vogliamo dare una prospettiva alla *green economy* nel nostro Paese, oggi possiamo uscire da una logica per cui, come si è fatto in questi anni, si parla solo di incentivi, ma bisogna ripensare complessivamente la fiscalità nel nostro Paese proprio a partire dalle questioni ambientali. Inoltre, occorre spostare il peso della fiscalità sui consumi energetici di risorse, perché è così che si apre uno spazio trasparente alla *green economy*. Ci sono sistemi di tassazione da introdurre rispetto al settore energetico. Legambiente considera molto più efficace una *carbon tax* sulle centrali termoelettriche, riducendo invece la fiscalità sull'energia, ed è assolutamente non trasparente, così come si potrebbe fare sulle automobili sull'esempio di quello che si fa all'estero sul trasporto pesante delle merci su gomma, riducendo la fiscalità sugli autoveicoli. Per quanto riguarda la tassazione dei beni e dei prodotti, anche qui c'è bisogno di fare in modo che l'insieme delle tasse sui prodotti e sui beni (l'IVA, le accise, l'IMU, la TARES) premi i comportamenti virtuosi e l'uso efficiente delle risorse. In questo modo si possono premiare le fonti rinnovabili non attraverso incentivi, ma attraverso il vantaggio che determina il fatto di non emettere CO₂. Analogamente, come è stato fatto e poi abbandonato, applicare una detrazione fiscale sugli abbonamenti dei mezzi pubblici;

le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica in edilizia e nei consumi civili. Si potrebbero legare i due temi e quindi scegliere per le fonti rinnovabili e per l'innovazione negli usi civili la chiave del premiare l'autoproduzione da fonti rinnovabili e la gestione delle reti elettriche e termiche con la vendita diretta dell'energia.

Secondo Legambiente l'Italia ha enormi potenzialità nei prossimi anni, se sceglierà la strada della *green economy*, ma bisogna fare in modo che ci siano politiche nuove;

per esempio, se si vuole dare un futuro al comparto manifatturiero, anche quello siderurgico e quello più pesante, un investimento che andrebbe fatto è quello di comprare treni. Si tratta di spingere un settore produttivo d'eccellenza, in quanto ci sono alcune delle fabbriche di treni più grandi in Europa e, se si visitano gli impianti dell'Ansaldo Breda a Pistoia come in Calabria o in Emilia-Romagna, le fabbriche della Bombardier, della Siemens e dell'Alstom, si constata come in Italia ci siano ancora moltissimi posti di lavoro in questo campo. Il problema è che, se non si decide di comprare treni e investire sul trasporto pendolare, non si darà mai un futuro a quelle fabbriche, che quindi verranno delocalizzate, perché altri Paesi in Europa e nel mondo stanno investendo in quella direzione. L'aspetto paradossale è che un'impresa come l'Ansaldo Breda oggi vive grazie ai treni che vende a Miami e nel Sud Est asiatico, perché in Italia sostanzialmente non riesce a vendere treni pendolari perché nessuno li compra.

Kyoto Club.

Dopo aver rinviato, per il quadro generale al Rapporto *Greenitaly* di Symbola-Unioncamere, in grado di dimostrare come l'economia verde possa essere una soluzione e una strategia per uscire dalla crisi economica, il direttore del Kyoto Club si sofferma su due questioni.

La prima questione è la bioeconomia, con riferimento specifico alle bioplastiche. In proposito il Kyoto Club propone di utilizzare il disegno di legge «collegato ambientale» per dare un impulso al settore delle bioplastiche e a quello connesso alle bioraffinerie, le quali possono rappresentare un potenziale di riconversione del comparto della chimica in direzioni ambientalmente sostenibili (si pensi alle isole di plastica nei mari) e utili anche nella lotta ai cambiamenti climatici.

In proposito il Kyoto Club propone di inserire nel collegato ambientale: la piena implementazione del decreto italiano sugli *shoppers*; l'impegno a promuovere un miglioramento continuo del profilo ambien-

tale delle bioplastiche biodegradabili; iniziative volte a garantire un'adeguata tutela dei mari e del suolo; il riconoscimento del rifiuto organico come risorsa; la promozione del riciclo degli imballaggi e dei materiali di scarto come motore dell'economia locale; lo sviluppo dei territori e la valorizzazione delle materie prime locali e degli scarti, sostenendo fenomeni di reindustrializzazione e riconversione in bioraffinerie integrate orientate ai prodotti ad alto valore aggiunto; incentivi alla ricerca di nuove tecnologie.

La seconda questione è l'efficienza energetica, un tema cruciale sia per il recepimento della nuova direttiva europea, sia perché con la presidenza italiana dell'Unione europea l'Italia sarà chiamata a svolgere un ruolo sul cosiddetto Pacchetto clima-energia al 2030.

In relazione al recepimento della direttiva il Kyoto club ritiene che esso offra l'occasione di attuare un Piano nazionale per l'efficienza energetica che creerebbe diverse centinaia di migliaia di posti lavoro e permetterebbe l'ammodernamento del sistema Italia. Un ruolo importante da considerare nel recepimento dovrebbe poi essere l'automazione negli edifici sia pubblici che privati. Il fatto che l'Italia abbia già una filiera completa in tale settore consentirebbe di tradurre la spinta in tal settore in un'occasione di crescita del *made in Italy*.

In relazione al «pacchetto europeo per il 2030» il Kyoto Club auspica l'assunzione di obiettivi legalmente vincolanti a livello dell'UE non solo per la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche per l'efficienza energetica e per le energie da fonti rinnovabili, perché senza obiettivi vincolanti anche per l'efficienza energetica diventa molto complicato raggiungere gli altri target. Incentivando l'efficienza energetica e le rinnovabili si evitano emissioni, alternativa preferibile a quella di «sequestrarle».

COBASE.

COBASE è una organizzazione scientifica indipendente accreditata a partecipare

al lavoro di varie convenzioni internazionali.

Nell'introduzione dell'audizione è stato richiamato il principio della bioeconomia, cui si ispira l'attività di ricerca di COBASE, i cui elementi essenziali sono la dinamicità, la diversità, l'asimmetria, la scarsità delle risorse e la considerazione che i processi non sono ciclici. Queste caratteristiche distinguono la bioeconomia dall'economia neoclassica, basata sull'assunto che le risorse sono infinite ed è possibile, di volta in volta, trovare nuovi equilibri e tornare alla situazione precedente la crisi. L'economia neoclassica è statica, fondata sulla possibilità di riprodurre i processi e di trovare costantemente un equilibrio attraverso la variazione delle tre variabili fondamentali, capitale, lavoro e risorse. La bioeconomia si distingue anche dall'economia verde, presentata come un insieme di attività volte genericamente a salvaguardare l'ambiente e a produrre nuovi livelli di occupazione. Esiste, secondo COBASE, una profonda discriminante di natura tecnico-scientifica per distinguere le attività economiche che possono far parte dell'economia verde e quelle che, prendendo spunto da un approccio bioeconomico fondato sui rendimenti del sistema, sono da considerarsi operazioni di pura cosmesi, se non vere e proprie mistificazioni. È stato evidenziato che la caratteristica critica dell'economia verde è la mancanza di efficienza, particolarmente evidente nell'utilizzo delle energie rinnovabili.

COBASE ha quindi presentato le seguenti proposte sull'energia:

riduzione certificata dei consumi;

aumento dell'efficienza energetica nell'industria, nell'agricoltura, nelle abitazioni e nei trasporti;

miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali delle centrali termoelettriche e idroelettriche esistenti;

miglioramento delle prestazioni energetiche ambientali di tutti i combustibili disponibili per almeno trent'anni;

costruzione di nuove centrali solo di piccola taglia e solo per uso locale, previo consenso partecipato dei cittadini coinvolti;

sviluppo della cogenerazione di elettricità e calore;

sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffreddamento;

sviluppo della ricerca su idrogeno e fusione fredda e sulle tecnologie di trasferimento dell'energia;

uso delle energie rinnovabili solo se viene garantito un rendimento netto certificato non inferiore al 40 per cento per trent'anni, previa analisi del rischio ambientale.

È stato quindi rilevato che le tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili non sono mature per il mercato, in quanto il loro rendimento è infinitesimo. Esse non hanno alcun impatto né sulla problematica energetica, né sulla problematica ambientale, in particolare per quanto riguarda la produzione di CO₂ peraltro alimentata dal silicio industriale utilizzato nella costruzione dei dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento al ciclo produttivo interrotto, è stato sottolineato che esso viene interrotto perché non esistono fabbriche a energia alternativa che producano dispositivi a energia alternativa. In sostanza, si usa l'energia tradizionale proveniente dalle centrali termoelettriche per produrre dispositivi che hanno un rendimento molto più basso delle centrali termoelettriche che sono state utilizzate.

Con riferimento agli incentivi, è stato evidenziato che coloro che pagano l'energia tradizionale hanno dovuto pagare molto di più per finanziare gli incentivi per la costruzione di dispositivi a energia rinnovabile, che influisce nel bilancio globale di produzione dell'energia solo per l'1,8 per cento.

Una delle proposte qualificanti di COBASE è la città elettrica. Si tratta di progettare insediamenti umani che imitino gli ecosistemi naturali, che permetteranno,

con lo sviluppo dell'asimmetria delle strutture e degli agglomerati urbani, nonché dell'agricoltura tradizionale locale, di ripristinare l'equilibrio di sistemi urbani critici. Nella città sarà consentito solo l'uso di energia elettrica, che è la produzione di più alta efficienza finora realizzata. L'energia viene prodotta fuori dalla città con la cogenerazione e trasportata nella città con il teleriscaldamento e il teleraffreddamento. L'energia entra nella città solo sotto forma di elettricità, di calore e di freddo, dopo che è stata trasformata. Nella città non sarà consentita alcuna combustione. Le attività produttive ad alto impatto ambientale ed energetico saranno fuori dalla città, mentre saranno consentite attività produttive di piccole dimensioni e a basso impatto ambientale ed energetico.

I rifiuti industriali dovranno essere abbattuti dai produttori. Saranno consentite attività commerciali e servizi a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, certificati.

Agricoltura e biodiversità potranno penetrare nella città non separando più l'agricoltura dalla biodiversità e favorendo l'utilizzo di orti sociali e delle serre e con la realizzazione di parchi agro-ecologici. Si tratta di rideterminare intorno alle città situazioni agricole strettamente collegate, che abbiano la caratteristica di realizzare prodotti qualificati, tradizionali e locali e di garantire la salvaguardia della biodiversità locale (piante e animali) di fronte alla prospettiva che si determini un'appropriazione globale di cibi globali, a basso costo, che verranno distribuiti nelle situazioni generali.

3.3. Istituti di ricerca.

Enea

L'ENEA, per la sua missione, per la capacità di affrontare problemi complessi in maniera integrata e sistemica e per la sua tradizionale collaborazione con il mondo delle imprese e dei servizi, si propone tra i principali attori in grado di indirizzare il nostro Paese sui percorsi

virtuosi per dare piena attuazione ai principi della *green economy*. In proposito, i rappresentanti dell'ENEA hanno evidenziato che il Presidente Zingaretti ha stipulato con l'ENEA un protocollo d'intesa per lo sviluppo della *green economy*, che mette l'ENEA al servizio della regione che ospita i due più importanti centri di ricerca dell'Agenzia.

Gli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo rivolti alla *green economy* rappresentano ancora una parte relativamente modesta del totale di investimenti in ricerca e sviluppo, da pochi punti percentuali a meno del 15 per cento, ma il *trend* degli ultimi anni conferma il rapido aumento degli stessi. Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sostiene che il 2 per cento del PIL mondiale annuo da investire fino al 2050 nei settori chiave basterebbe per uscire dalla crisi economica e ambientale e per favorire la transizione verso un'economia verde. Un recente studio commissionato dall'Unione europea ha stimato il valore del settore europeo delle ecoindustrie pari a 319 miliardi di euro, per un totale di 3,5 milioni di addetti. Un analogo studio britannico ha stimato il valore del settore a livello mondiale in 3.800 miliardi di euro nel 2010.

Nel nostro Paese, la percentuale di imprese che investono in tecnologie ambientali è fortemente cresciuta, attestandosi intorno al 57 per cento, quasi raddoppiando nel biennio 2010-2011 sia nelle piccole sia nelle medie imprese.

Tali valori sono positivi, anche se la grande maggioranza degli investimenti in *green economy*, a livello sia internazionale sia nazionale si distribuisce in maniera significativa soltanto nei settori della cosiddetta industria ambientale e della produzione sostenibile di energia, mentre pochi investimenti ancora si registrano nel settore dell'industria manifatturiera e di altri settori industriali. L'industria manifatturiera è responsabile di circa il 35 per cento dell'energia globale impiegata, di oltre il 20 per cento delle emissioni mondiali di CO₂, di più di un quarto di estrazioni di risorse primarie, di circa il 10

per cento della domanda globale di acqua, di circa il 17 per cento dell'inquinamento atmosferico. Per rendere verde questo settore, bisogna estendere la vita utile dei manufatti attraverso una più attenta progettazione che consideri il ricondizionamento e il riciclaggio fasi di una produzione a ciclo chiuso, in un'ottica di riduzione drastica dei rifiuti. Il riciclaggio di materiali come l'alluminio, per esempio, richiede solo il 5 per cento dell'energia richiesta per la produzione primaria.

Il passaggio *alla green economy* implica la capacità di innovare non solo cicli produttivi e consumi, ma anche cultura e stili di vita tramite lo sviluppo e la messa in pratica dell'ecoinnovazione, che tenga conto del profilo economico e delle dimensioni sociali e ambientali come componenti imprescindibili dello sviluppo sostenibile.

I rappresentanti dell'ENEA hanno poi citato, infine, anche la messa in sicurezza del territorio, che, secondo stime del Ministero dell'ambiente, richiederebbe 40 miliardi di euro in 20 anni, cioè 2 miliardi di euro l'anno, con un ritorno annuale di 6 miliardi di euro l'anno tra costi di emergenze evitati e sviluppo economico. In conclusione, l'ineludibilità di avviare un processo di innovazione per cogliere efficacemente l'opportunità della *green economy* richiama fortemente l'attenzione sul ruolo di una politica di ricerca pubblica che integri le competenze, non disperda le risorse umane e strumentali, ottimizzi le disponibilità finanziarie e che perciò sia determinante per gli investimenti privati.

Il nodo principale della promozione dei settori che si possono definire *driver* della cosiddetta *green economy* è legato anche alla capacità di offerta tecnologica, dove l'Italia sconta la mancanza quasi totale negli anni passati di un approccio capace di una più efficace visione integrata a livello politico dei processi di innovazione.

Ambiente Italia.

I rappresentanti di Ambiente Italia hanno esordito evidenziando che la *green*

economy, per trovare in questo Paese un adeguato sviluppo, necessita di alcune precondizioni, che sono le stesse di ogni attività economica, come ad esempio la legalità, la certezza del diritto, la riforma della burocrazia, l'efficacia e la trasparenza della pubblica amministrazione.

Poi, diventa necessario definire dei criteri che consentano di riconoscere un sistema realmente improntato alla *green economy*. Secondo Ambiente Italia, la *green economy*:

massimizza l'efficienza in tutte le sue declinazioni, nella trasformazione delle materie prime, nell'uso dell'energia, nell'uso del suolo, nell'impiego di prodotti e servizi, nell'allocatione di risorse scarse, che si tratti di risorse fisiche, ambientali, economiche, sociali o finanziarie;

sposta l'attenzione dal possesso dei beni all'accesso ai servizi; si tratta di invertire una tendenza alla sempre più rapida obsolescenza dei prodotti di consumo verso una durata maggiore, sostituendo la produzione di beni con la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione e dall'alto con forme di accesso a beni condivisi;

investe in tutela del territorio, in infrastrutturazione diffusa più che in poche grandi opere, in manutenzione ed efficienza dell'impiego di capitale fisso sociale esistente più che nella costruzione di nuove infrastrutture lasciando quelle esistenti al degrado e all'obsolescenza;

investe risorse umane nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica, ma anche in cultura, istruzione e formazione;

mette in campo strategie e scelte quanto più possibile reversibili (reversibilità negli usi del suolo, ad esempio, ma anche nei modelli di sfruttamento delle risorse (dunque progressivo spostamento su risorse rinnovabili) e nelle politiche territoriali; reversibilità delle scelte significa anche adattamento, anzitutto al cambiamento climatico, ma anche alle mutate condizioni geopolitiche socio-economiche globali).

Un'altra questione è quella della misurazione, in quanto il PIL è un indicatore inadeguato a restituire le *performance* e rappresentare lo sviluppo di un sistema economico, e quindi occorre definire sistemi e strumenti di rendicontazione in grado di rappresentare adeguatamente gli obiettivi di sostenibilità ambientale ai quali la *green economy* si ispira.

Un ulteriore elemento da considerare è quello della sostenibilità economica. Un processo di sviluppo non può essere stabilmente e continuamente alimentato da incentivi e aiuti, i quali servono a far partire un sistema che, però, deve poi alimentarsi con risorse proprie o, comunque, essere in grado di mantenere lo sviluppo senza bisogno di essere continuamente incentivato.

Un ulteriore problema riguarda la normativa di settore e di tutela dell'ambiente, pensata e sviluppata avendo in mente quella che gli economisti definiscono *brown economy*, cioè l'economia dei pochi impianti di grandi dimensioni inquinanti concentrati e via scorrendo. Questo sistema, tradotto in un'economia più diffusa, fatta di interventi più piccoli, magari reversibili, cioè smontabili, asportabili, che non trasformano permanentemente il territorio, rischia di tradursi in una forma di « affaticamento » di tutte le procedure di autorizzazione e di gestione della localizzazione delle attività economiche sul territorio. Infine, occorre ricostruire una politica industriale sulla base di criteri di sostenibilità e durabilità delle risorse, riorientare verso la *green economy* anche la politica infrastrutturale. Esiste infatti un problema di manutenzione diffusa del territorio che, insieme a quello delle città, della riqualificazione delle aree urbane, della costruzione di aree urbane in grado di comportarsi in modo resiliente nei confronti di cambiamenti climatici, ormai parte dallo scenario di breve e medio termine considerato a livello europeo.

Unioncamere e Symbola.

Unioncamere realizza da alcuni anni, insieme alla fondazione Symbola, un rap-

porto sul mondo economico, in particolare per analizzare le misure che le imprese pongono in essere per cogliere l'opportunità di un'economia che renda la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della loro attività il punto di competizione.

È stata posta l'attenzione sulla questione occupazionale. Secondo l'Eurobarometro 2012, le imprese italiane si stanno muovendo con particolare impegno per accrescere il numero dei *green job*. Dalle indagini emerge che, da qui al 2014, il 51 per cento delle piccole e medie imprese italiane impiegherà nel proprio organico almeno una figura professionale definibile come un *green job*. La media europea si attesta invece al 39 per cento delle imprese e questo significa che c'è, anche in analisi comparative delle imprese in Europa, un posizionamento delle imprese italiane già molto solido su questo versante. Analizzando i dati ISTAT delle forze di lavoro, Unioncamere e Symbola hanno quantificato in 3.100.000 le figure degli occupati italiani che fanno riferimento a questo tipo di economia, e per il 2013 un quarto della domanda di figure professionali è ascrivibile a professioni verdi.

L'altra questione importante è che, pur essendoci delle concentrazioni nelle aree metropolitane e in province con caratteristiche distrettuali, la ristrutturazione in senso *green* del nostro sistema imprenditoriale ha assunto una « pervasività territoriale » che interessa anche ampie aree del Mezzogiorno. La caratteristica della *green economy* per l'Italia è data dal fatto che interessa i settori manifatturieri, quindi la metalmeccanica, l'elettronica, oltre a interessare, naturalmente, l'edilizia, la chimica, settori dei servizi come il turismo. Si parla, quindi di chimici ambientali, di geometri ambientali, di tecnici del risparmio energetico, di ingegneri ambientali, ma anche sempre più di un'attenzione al mondo dei consumi, con esperti di acquisti verdi, tecnici di impianti di illuminazione sostenibili, installatori e montatori di macchinari di impianti industriali a basso impatto energetico, tecnici delle energie rinnovabili. Le assunzioni di *green job* avvengono poi molto più fre-

quentemente che per gli altri tipi di mestieri con contratti a tempo indeterminato: 6 assunzioni su 10 sono a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il numero di imprese italiane che investono in prodotti o in tecnologie *green*, esse sono, dal 2008 al 2013, 328, cioè quasi 1 su 4. Di queste, 290.000 sono imprese con meno di 50 dipendenti (naturalmente, la maggior parte, più della metà delle medie e delle grandi imprese, fa questo tipo di investimento). Non si tratta, peraltro, solo del mercato energetico, quanto prevalentemente del mercato proprio dei settori del *made in Italy*: della meccanica, dell'alimentare, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature.

Per quanto concerne la misurazione dell'eco-efficienza complessiva del sistema economico, la riduzione delle emissioni gassose tra il 2007 e il 2012 è superiore al 2,4 per cento ed è dell'1,9 per cento quella di rifiuti solidi; sono altresì diminuiti i rifiuti non gestiti dal ciclo produttivo del 2,7 per cento ed è diminuita la quota di consumi energetici di oltre il 6 per cento. L'eco-efficienza di medio e lungo periodo si sta, dunque, confermando molto importante. Anche l'agricoltura sta davvero lavorando molto in questo versante, e in 3 anni, sono stati enormemente ridotti consumi di energia e di acqua per unità di prodotto.

È stato altresì evidenziato che, se si volesse quantificare quanto PIL rappresenta l'insieme delle imprese con la caratteristica di occupati *green*, si dovrebbe dire che pesano per più di 100 miliardi di euro sul valore aggiunto nazionale. Il 10 per cento, quindi, del prodotto interno lordo, se escludiamo il sommerso, è di *green economy* già oggi.

La Fondazione Symbola ha rilevato che in Italia tutti i settori imprenditoriali sono spinti da due forze: una è legata a fare efficienza sui costi, quindi sostenibilità ed efficienza servono alle aziende per essere più competitive; l'altra è la prevalenza dell'*export* perché i mercati esteri, infatti, sono molto più attenti al tema della sostenibilità.

Nel settore ceramico, ad esempio, quasi tutte le aziende oggi hanno certificazione LEED, legata al fatto che gran parte delle aziende del settore esporta su mercati americani. Oltre all'energia consumata per unità di prodotto, è importante anche la riduzione materica. Riprendendo l'esempio della ceramica, oggi sul mercato quel settore ha immesso prodotti che, a parità di prestazioni, hanno uno spessore tre volte più basso. Questo significa che, attraverso la tecnologia, si riesce ad avere prestazioni uguali con una riduzione materica, generando quindi efficienza, riduzione di costi e sostenibilità.

Altro tema è quello della specificità del settore. Quando si parla di *green economy*, non si parla di qualcosa di uguale per tutti i settori. Nel settore della nautica, ad esempio, la specificità è ridurre il peso delle imbarcazioni, quindi il tema è l'efficienza delle carene o lo smaltimento a fine vita dell'imbarcazione nel settore. Nel ceramico, è la riduzione materica e il reimpiego – tra l'altro, l'Italia in questo è *leader* – di tutti gli scarti di produzione. Oggi, la ceramica riutilizza il 100 per cento di scarti di produzione e anche scarti di altri cicli produttivi, mentre nel tessile si impiegano coloranti di origine vegetale o di fibre di origine naturale.

In conclusione è stato ricordato che nel settore della meccanica, che a livello internazionale sta trainando moltissimo, vi è una forte esigenza di efficienza. Oggi, gli italiani stanno vendendo tantissimo all'estero perché mediamente le produzioni italiane consumano dal 20 al 30 per cento in meno.

Prof. Riccardo Pietrabissa (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria).

È stata illustrata la visione del sistema della ricerca sottolineando che gli ambiti applicativi della *green economy*, quali l'agricoltura, l'alimentazione, l'ambiente, l'energia, le materie prime e i rifiuti, devono essere integrati in un unico progetto. L'altro ambito d'integrazione è quello dell'università, del sistema pubblico,

della ricerca e dell'alta formazione. Il terzo, infine, riguarda gli investimenti senza i quali non è possibile alcun progetto.

Fabio Fava, rappresentante italiano nel Comitato bioeconomia di Horizon 2020.

Sono state illustrate le tematiche introdotte dal professor Pietrabissa. In particolare è stata sottolineata l'importanza di attuare politiche nei settori come l'agricoltura e le foreste, dove si potrebbe aumentare la fertilità, utilizzare le aree non attualmente utilizzate, inserire tecniche di coltivazione che possono favorire la produzione di biomassa primaria. Inoltre è stata sottolineata la necessità di una gestione più razionale delle risorse idriche garantendo la purezza e la possibilità che siano utilizzate per l'acquacoltura e per la produzione di energia; ancora è stata evidenziata la necessità di intervenire al fine di mantenere il mare in salute e al fine di un suo utilizzo per la produzione di energia e, infine, è stato auspicato un potenziamento dell'industria alimentare e delle bioraffinerie.

CNR.

I rappresentanti di CNR hanno evidenziato che, nell'impossibilità di esprimere per conto del CNR un parere su tutti i settori che riguardano la *green economy*, il parere è concentrato sulla chimica verde, o *green chemistry*.

Le ragioni di tale focalizzazione sono due. Anzitutto, l'Italia ha una forte tradizione nel settore della chimica, ormai obsoleta. La chimica è messa un po' al bando in quanto considerata fortemente impattante, inquinante, ma ci sono molti siti industriali, che ovviamente sono dismessi o in dismissione, che potrebbero essere proficuamente riutilizzati e impiegati nella *green economy*, e in particolare nella *green chemistry*. È stato poi evidenziato come in Italia ci siano eccellenze industriali nel settore della *green chemistry*, in particolare nel settore delle bioplastiche e in quello dei biocarburanti di

seconda e terza generazione, che andrebbero opportunamente sfruttate. In particolare, ci sono imprese che si stanno giocando un po' il futuro su questo argomento, ad esempio Mossi & Ghisolfi, Novamont, ENI.

Quanto alla ricerca, il settore che riguarda più da vicino il CNR, è evidenziata una crescita esponenziale in tutto il mondo di pubblicazioni scientifiche dirette proprio verso la *green economy* in generale e, in particolare, verso la chimica verde o, più correttamente, verso le biotecnologie bianche, e cioè quella branca delle biotecnologie che ha portato negli ultimi anni fortissimi sviluppi nella degradazione enzimatica della biomassa che è poi ciò che serve nei processi produttivi: ossia la sostituzione delle materie prime per l'industria petrolchimica con una materia prima rinnovabile, naturale, che porta quasi a zero il bilancio di CO₂. È crescente, dunque, lo sviluppo di attività scientifica in tutto il mondo, in particolare nel mondo occidentale. Si tratta, infatti, forse della nostra unica *chance* per rimanere competitivi nei confronti di Paesi che presentano un'ampia crescita economica che consente una competitività nella produzione di prodotti consolidati nel tempo. Dal punto di vista scientifico, quindi, il fermento è grande, come testimonia l'imponente crescita del numero delle pubblicazioni in questo settore.

In Italia, ci sono già stati investimenti importanti. È stato citato l'esempio del lancio di un bando interno nel CNR, per partecipare a un progetto premiale per il quale ha ricevuto, incredibilmente, più di 400 risposte dai ricercatori, i quali hanno chiesto di mettere a disposizione le loro competenze perché ritenevano che fossero congrue e ben inquadrare all'interno della chimica verde, e quindi della *green economy* in generale. L'ente occupa altri spazi nella *green economy*, come tutta la parte delle energie alternative, dei pannelli solari e così via, ma questo tema sta effettivamente emergendo.

Occorrerebbe spingere su nuove vie per formare i nostri ragazzi su questo argomento, in modo che possano essere com-

petitivi con i colleghi europei, per i quali certi ambiti sono particolarmente sentiti da tempo. Penso al nord Europa, alla Germania, ma anche alla Francia, che è un buon *competitor* rispetto all'Italia in questi settori.

Una formazione, dunque, sarebbe importante, ma dal punto di vista occupazionale la chimica verde, o comunque la *green economy* in generale, non prevede occupazione solo di altissimo livello. Bisognerebbe riuscire a rilanciare e a ricreare quei poli chimici che erano veramente importanti in Italia, riconvertendoli dal punto di vista «verde», per inquinare di meno, produrre materiali innovativi, che quindi si vendono ad alto valore aggiunto, ritornare competitivi sul mercato.

Nelle bioplastiche, ad esempio, siamo veramente molto competitivi. Il fatto che una delle nostre aziende italiane abbia vinto la gara per fornire il *catering* alle Olimpiadi di Londra con plastiche biodegradabili significa che la competitività esiste, e quindi anche dal punto di vista occupazionale potrebbero esserci vantaggi. Forse non crescerà di molto l'occupazione, ma si salverà quella delle maestranze destinate necessariamente ad andare a casa perché le industrie chimiche, così come sono oggi, certamente non sono sostenibili. Il CNR sta spingendo una parte importante della ricerca completamente verso questo tipo di approccio *green*, sicuramente per quanto riguarda la chimica, parte della fisica e gran parte dell'ingegneria, che ovviamente ha una parte importante anche per i riflessi sul settore dell'edilizia, sull'occupazione e sul governo del territorio.

Prof. Angelo Riccaboni, Rettore dell'Università di Siena (Università coordinatrice per il Mediterraneo del progetto delle Nazioni Unite di una rete per la sostenibilità ambientale).

Il professore ha fatto presente che tre sono le questioni su cui occorre lavorare per far sì che ci sia veramente una presenza della *green economy* come driver di sviluppo.

In primo luogo l'incentivazione degli imprenditori, i quali devono trovare il vantaggio per andare nella direzione *green*, cioè devono trarre giovamento dal vantaggio competitivo che può derivare dai settori tipici della *green economy*. Alcuni esempi sono la deduzione dell'IRAP dello 0,5 per cento da parte della regione Toscana per le aziende certificate SA 8000, oppure la previsione di ottenere un punteggio positivo nei bandi per chi è certificato o il progetto che coinvolge alcuni istituti di credito e che cerca di definire in Toscana una sorta di rating di sostenibilità.

In secondo luogo i consumatori i quali, oggi più che mai, stanno attenti al prezzo.

La terza questione è l'esigenza di un *integrated management*, cioè una gestione dell'azienda che sia attenta a questi argomenti *green* sia in senso orizzontale, cioè nella dimensione economica, sociale e ambientale, sia in senso verticale, allineando veramente strategie, piani e comportamenti.

3.4. Imprese.

Enel e Fondazione Centro Studi Enel.

Secondo Enel la produzione di energia da fonte rinnovabile sta vivendo un vero e proprio boom: nell'ultimo decennio, infatti, è aumentato il suo peso sul mix di generazione europeo di ben 5 volte. Era il 2 per cento nel 2000 e oggi è circa l'11 per cento. Inoltre, ben il 70 per cento della nuova capacità costruita in Europa negli ultimi 10 anni è costituita da fonti rinnovabili, in maniera crescente da impianti di piccola taglia, distribuiti capillarmente su tutto il territorio. Vengono segnalate una serie di tecnologie avanzate a cui ENEL è interessata: tra esse, un primo prototipo di accoppiamento della geotermia con il solare per rendere più efficiente e maggiormente produttivo l'impianto geotermico e l'utilizzo delle maree e del moto ondoso.

Uno studio condotto dalla Fondazione centro studi Enel segnala le potenzialità di sviluppo della filiera nazionale dell'efficienza energetica e come questa abbia un

positivo impatto in termini di crescita del prodotto interno lordo, di occupazione, di contenimento delle emissioni degli inquinanti, di risparmio energetico e anche di risparmio economico. Lo studio identifica una serie di barriere allo sviluppo dell'efficienza energetica, di tre natura: barriere culturali, barriere economiche, segnatamente l'*entry level*, ovvero l'investimento iniziale per l'adozione della tecnologia, ma anche le problematiche connesse al presidio di operatori di mercato, alla non immediatezza dei ritorni dell'investimento, barriere normative.

Questi i temi rilevanti evidenziati ai fini di un intervento politico: per primo è stato sottolineata la necessità di rivedere il tema della progressività della tariffa anche considerando i carichi familiari e reddito; quindi, la necessità di abolire il costo legato alla potenza degli impianti e di evitare lo *stop and go* nell'incentivazione perché rappresenta un grande limite allo sviluppo di qualsiasi filiera e disorienta gli stessi consumatori; ancora, unificare gli iter autorizzativi; infine, stimolare uno sviluppo industriale della manifattura legata alle caldaie e alle valvole.

ENI.

Eni, società integrata nell'energia con importanti attività nella chimica, è la prima società quotata italiana per capitalizzazione, presente in 90 Paesi con circa 78.000 dipendenti: una grande azienda che pone al centro delle proprie strategie la sostenibilità delle proprie attività e la « crescita inclusiva » delle comunità in cui opera, favorendo la coesione sociale e territoriale.

Per Eni essere sostenibili significa creare valore per gli *stakeholder* utilizzando le risorse in modo equilibrato, salvaguardando le esigenze e le opportunità delle generazioni future. La sostenibilità abbraccia, quindi, tutte le dimensioni dell'agire di impresa: quella ambientale, quella sociale e quella economica.

In questa prospettiva Eni è impegnata anche nella dimensione internazionale, proponendosi a fianco dei Paesi produttori

per lo sviluppo dei sistemi energetici locali nella lotta alla povertà energetica. I risultati ottenuti hanno rafforzato la consapevolezza che è possibile coniugare economia ed ecologia anche nel settore energetico, nell'ottica di uno sviluppo economico sostenibile a livello globale.

ENI rileva che, come afferma l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), per vincere la sfida contro i cambiamenti climatici occorre puntare su quattro direttrici strategiche: efficienza energetica, riduzione della generazione elettrica a carbone, riduzione delle emissioni di metano e di gas a effetto serra nel settore *oil&gas*, riduzione dei sussidi ai combustibili fossili (fenomeno che interessa soprattutto le compagnie petrolifere del Medio-Oriente)

Eni concorda con l'IEA su ciascuna delle priorità identificate e ritiene che tutte le fonti energetiche e tutti i settori dell'economia debbano attivamente partecipare al percorso di decarbonizzazione. Nel proprio ambito si è attivata da anni su ciascuna delle tre opzioni strategiche su cui ha margine di azione: efficienza energetica, promozione del gas naturale nel settore termoelettrico in luogo del carbone e riduzione delle emissioni di metano.

In generale, Eni condivide gli impegni dell'Unione europea e del Governo italiano circa l'abbattimento delle emissioni di gas-serra e il contenimento degli impatti dei cambiamenti climatici; al contempo, ritiene che tali iniziative debbano limitare al massimo l'insorgenza di differenziali di competitività industriale rispetto ai concorrenti globali, evitando che impegni unilaterali finiscano per premiare i sistemi produttivi a maggiore impatto ambientale.

Eni crede in un futuro energetico in cui le fonti rinnovabili occuperanno un ruolo fondamentale: questo obiettivo richiede, tuttavia, ingenti investimenti per superare quei limiti tecnici (densità energetica, intermittenza e, in larga misura, stoccaggio) e di costo economico che oggi le rendono ancora poco significative nei consumi mondiali di energia.

In questa prospettiva, Eni è favorevole a un quadro regolatorio e normativo, in materia di clima ed energia, che garantisca

la stabilità degli investimenti e una maggiore flessibilità nella scelta delle tecnologie più adeguate per l'abbattimento delle emissioni di gas-serra.

Parallelamente agli obiettivi climatici, Eni auspica che il dibattito sulle politiche energetiche porti una sempre maggiore attenzione agli altri temi rilevanti, quali la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti.

L'efficienza energetica, un *energy mix* adeguato e sostenibile, e forti investimenti in ricerca e innovazione sono, dunque, i pilastri di un'equilibrata ed effettiva trasformazione del sistema energetico al servizio di un'economia *low carbon*.

Eni condivide il principio, ormai riconosciuto dai maggiori operatori del settore, secondo cui l'efficienza energetica rappresenta lo strumento più conveniente ed immediatamente disponibile per migliorare la competitività, attraverso l'abbattimento dei costi energetici, e per contenere gli impatti ambientali derivanti dall'uso delle fonti fossili.

In questo quadro il gas naturale è la risorsa energetica più pulita tra le fonti fossili; inoltre è conveniente, affidabile e abbondante. In particolare, il gas naturale può consentire di raggiungere gli obiettivi europei e globali di contenimento delle emissioni in tutti i settori dell'economia.

Rispetto al settore termoelettrico, l'uso del gas naturale consente, a parità di energia prodotta, di emettere la metà delle emissioni di gas-serra rispetto al carbone e di ridurre le emissioni di altri dannosi inquinanti come l'arsenico, le polveri sottili, le emissioni di SO_x e NO_x10.

L'Italia ha una consolidata leadership relativamente all'utilizzo del gas naturale compresso (CNG) per il trasporto su gomma. La diffusione di questa tecnologia matura, così come lo sviluppo del gas naturale liquefatto (GNL), può contribuire concretamente a ridurre le emissioni di CO₂ e di SO_x, mitigando quindi gli impatti sul clima e migliorando la qualità dell'aria.

Oltre al contributo che potrà derivare da un equilibrato mix energetico e dall'uso efficiente delle risorse disponibili, l'evoluzione del sistema economico in senso

sempre più sostenibile passa attraverso l'innovazione dei processi e l'introduzione di prodotti e materiali a sempre più basso impatto ambientale.

Altro tema evidenziato riguarda la CCS (cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica) che rappresenta una delle opzioni per vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Nell'Unione europea (e in Italia) esiste un quadro regolatorio ben definito in materia ma, al momento, lo sviluppo di tale tecnologia su scala commerciale è impedito dai costi ancora elevati di realizzazione, che non reggono il confronto con gli attuali valori bassi delle quote nel sistema *Emission Trading* europeo.

L'adozione del *Green Procurement* consente di integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto e incoraggia la scelta di prodotti e servizi che hanno il minor impatto possibile sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

Le iniziative di «*ecolabeling*» di analisi del ciclo di vita dei prodotti costituiscono uno strumento di valutazione secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Eni, attraverso *Versalis*, azienda chimica di cui detiene il controllo, punta sullo sviluppo della chimica da *feedstock* rinnovabili integrato con la chimica tradizionale, per cogliere il grande potenziale della «chimica verde». Eni persegue un duplice obiettivo di lungo termine: 1) diversificare, offrendo prodotti a basso impatto ambientale in Paesi in forte crescita, in particolare nel Sud-Est Asiatico; 2) sviluppare la chimica da materie prime rinnovabili, anche riqualificando siti industriali non più competitivi, garantendo così occupazione di qualità e sviluppo di un nuovo indotto con filiere produttive integrate con il territorio.

Sul piano delle scelte concrete da porre in essere da parte delle istituzioni pubbliche, Eni ritiene fondamentale:

una visione strategica d'insieme fondata su un equilibrato bilanciamento fra i diversi obiettivi di carattere generale (ambiente, sviluppo, occupazione, competitività, modernizzazione, qualità della vita) che consenta lo sviluppo di un

modello industriale « a sostenibilità reciproca »;

un effettivo coordinamento tra la Strategia Energetica Nazionale (SEN), il Programma nazionale di politica industriale (previsto dal ddl collegato alla legge di stabilità), la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (prevista dal Codice Ambientale) e il Piano nazionale di azione per l'efficienza energetica.

Un equilibrato bilanciamento tra i diversi obiettivi in gioco sarà possibile solo attraverso scelte metodologiche che prevedano altresì:

un costante allineamento della legislazione nazionale in materia ambientale al quadro comunitario di riferimento, anche nel rispetto del divieto di *gold plating* vigente nel nostro ordinamento, ma troppo spesso disatteso;

l'attuazione di una politica energetica/industriale sostenibile, dunque direttive di governo del territorio chiare che consentano di articolare misure di tutela ambientale razionali e traguardabili nei diversi settori impattanti;

la riattribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di « energia », che darebbe un contributo rilevante alla ripresa economica del nostro Paese. Come da più parti riconosciuto, infatti, la scelta di inserire anche l'energia tra le materie a legislazione concorrente non si è rivelata del tutto funzionale allo sviluppo di politiche energetiche determinanti per il recupero della competitività. La sovrapposizione di piani energetici e normative regionali non coordinati a un livello superiore ha, di fatto, reso difficile definire una programmazione organica di una materia di rilevante interesse strategico nazionale;

la semplificazione degli iter amministrativi, anche nell'ottica di una migliore finanziabilità dei progetti innovativi. Si ritiene, infatti, indispensabile garantire agli investitori, sia nazionali che stranieri, ulteriori semplificazioni procedurali ma, soprattutto, il rispetto delle norme già

vigenti. Solo in questo modo potranno essere riattivati gli investimenti, innescate importanti ricadute occupazionali, migliorate le finanze pubbliche.

Sotto un profilo più operativo sono, inoltre, giudicate necessarie:

l'adozione di misure che favoriscano le riconversioni industriali, anche prevedendo procedure agevolate per la valorizzazione dei *brownfield* e incentivando iniziative che ottimizzino l'integrazione con il territorio;

la promozione di una efficace politica di ottimizzazione delle risorse, attraverso l'utilizzo dei « sottoprodotti » e l'incremento delle attività di riuso e riciclo, che consentirebbe un progressivo allineamento all'obiettivo comunitario prioritario della prevenzione della produzione dei rifiuti. A tal fine, in presenza di un quadro normativo definito ed efficace, è necessario implementare un adeguato aggiornamento formativo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo delle comunità locali e, più in generale, di tutti gli attori coinvolti sul territorio;

la razionalizzazione degli schemi d'incentivazione delle fonti rinnovabili in vigore, con l'introduzione di un sistema di remunerazione della flessibilità degli impianti termoelettrici per bilanciare l'intermittenza delle rinnovabili stesse e, al contempo, lo sviluppo di un piano di incentivazione per le tecnologie innovative *low-carbon* ancora immature, dal punto di vista della capacità, per sostenersi autonomamente sul mercato;

l'individuazione di forme di incentivazione allo sviluppo di nuovi prodotti rinnovabili. Ogni strumento normativo che miri a quantificare e certificare il grado di rinnovabilità e di vantaggio per la collettività in termini di ciclo vita (*life cycle assessment*) di tali prodotti è determinante per consentirne la diffusione e l'equo confronto con quelli che, invece, mostrano minori vantaggi, anche se compensati da un minor prezzo.

Novamont.

Novamont è una realtà di innovazione che lavora sull'uso delle materie prime rinnovabili con l'utilizzo di tecnologie chimiche e ha sviluppato il Mater-Bi, il primo tipo di prodotto di bioplastiche. L'oggetto dell'attività di Novamont è lo sviluppo di prodotti a basso impatto tramite l'utilizzazione di siti deindustrializzati, la valorizzazione della biodiversità locale, ossia materie prime e scarti locali, e di tecnologie in continuo avanzamento. Lo scopo è quello di creare filiere corte che permettano non solo di fare della bioraffineria integrata un'area dove si produce materiale per le bioplastiche, ma anche, con una continua integrazione, di far emergere nuovi tipi di applicazioni. Sono state quindi illustrate le tipologie di tecnologie messe a punto da Novamont: i prodotti a base di amido, i poliesteri, il butandiolo da fonte rinnovabile.

È stata inoltre rimarcata l'importanza delle disposizioni normative sui rifiuti organici del 2006, che hanno definito una volta per tutte un *compost* di qualità, stabilendo che il *compost* non può essere fatto da raccolta indifferenziata, ma da raccolta differenziata, e che deve essere raccolto in modo corretto, senza plastiche tradizionali, eventualmente con carta oppure con prodotti biodegradabili. Ha dunque sottolineato che da questa legge è nata in Italia una grande crescita dell'organico (dai 2,6 milioni del 2006 ai 5 milioni di oggi).

Una parte significativa dell'audizione è stata incentrata sulle considerazioni in merito al rifiuto organico, in particolare nell'individuazione degli inquinanti all'interno dell'organico stesso, ossia degli *shopper*, i sacchetti di frutta e verdura, che vanno a inquinare un rifiuto che in realtà da grande risorsa crea costi elevati.

Novamont ha sviluppato un modello italiano per la raccolta differenziata che in questo momento sta giocando un ruolo importante e si sta confrontando con la Germania. La dott.ssa Bastioli ha ricordato che la Germania è prima a livello europeo nella raccolta differenziata del-

l'umido, ma ha un problema molto grave: anche laddove raccoglie in modo differenziato l'organico, ha una percentuale di organico nel resto del rifiuto molto elevata. Il modello di raccolta differenziata italiana, invece, permette con questo sistema di avere una qualità dell'organico molto buona, ma anche di avere nel resto del rifiuto, cioè in ciò che va a discarica, oppure che viene trattato in altro modo, una piccola quantità di organico.

Attraverso la combinazione virtuosa di plastiche biodegradabili, laddove c'è un inquinamento da parte di plastiche tradizionali del rifiuto organico, andando a individuare una serie di applicazioni molto specifiche, è possibile immaginare di avere un *compost* di qualità molto migliore, un resto del rifiuto più facilmente riciclabile e trattabile e uno sviluppo virtuoso di bioeconomia. Questa è una tecnologia che va a risolvere un problema ambientale specifico, creando una filiera importante di notevole dimensione.

I vantaggi apportati da questa tecnologia sono così individuati:

circa un miliardo di euro di investimenti privati in impianti;

tre primi impianti al mondo con tecnologia interamente italiana in questi settori, che hanno ricadute non soltanto nelle bioplastiche, ma anche nel campo dei biolubrificanti, della cosmesi e in tantissimi altri settori;

filieri agricole dedicate, che stanno studiando e sviluppando localmente, collegate direttamente alle bioraffinerie integrate, attività di sviluppo sul territorio;

fenomeni di reindustrializzazione che occupano sei siti, tenendo conto che la chimica tradizionale delle *commodity*, in Italia, così come in Europa, non ha più sviluppo;

la partenza di un *cluster* della chimica verde che mette insieme le competenze migliori del Paese e i centri di ricerca più importanti d'Italia.

Infine è stato evidenziata la criticità rappresentata dal fatto che oggi il 70 per

cento degli *shopper* che girano in Italia non è biodegradabile. Al riguardo è stata auspicata una presa di posizione chiara sull'applicazione delle leggi in materia.

KiteGen.

KiteGen è titolare di una tecnologia nuova, che intende sfruttare i venti troposferici. Il progetto base ha svolto quasi dieci anni di ricerca e adesso è a un livello di industrializzazione. Questa tecnologia promette di abbassare molto il costo dell'energia: 10 euro a megawattora, contro i 200-600 euro a megawattora del fotovoltaico, i 90-160 euro dell'eolico, i 60 euro a megawattora del carbone e i 90 euro a megawattora del nucleare.

KiteGen ha vinto almeno una ventina di bandi italiani, dal FIT (Fondo innovazione tecnologica) per l'energia, al digitale, ai POR, ai PNR, a Industria 2015, per un totale di progetto di 78 milioni ma, per vari motivi, KiteGen non ha mai potuto godere di un supporto italiano su questo progetto, che è stato condotto soprattutto con fondi europei.

Attualmente KiteGen è impegnata con l'Alcoa in Arabia Saudita, dove andrà ad installare le centrali, anziché in Italia, dove peraltro l'azienda vorrebbe restare.

Il giacimento di energia pulita a basso costo è sempre esistito e si dispiega su di noi sotto forma di immense quantità di energia solare trasformata in nobile energia meccanica mediante il più grande pannello solare a nostra disposizione, l'atmosfera terrestre, un pannello che può essere definito fotocinetico, anziché fotovoltaico, sempre pronto all'uso e mantenuto gratuitamente dalla natura. La rivista *Nature Climate Change*, nel settembre 2012, stimava la potenza estraibile dal vento troposferico senza apprezzabili modifiche climatologiche in valori prossimi a 1.800 terawattora, ovvero più di cento volte, in termini di flusso energetico, l'attuale fabbisogno di energia primaria dell'intera umanità, stimato in circa 16-18 terawatt. Sulla sola Italia fluisce una potenza totale intorno ai 100 terawatt. Ipotizzando di riuscire a estrarre e rendere

disponibile in continuo anche solo lo 0,1 per cento, ovvero 100 gigawatt, da tale giacimento, l'energia ottenibile corrisponderebbe a oltre 800 terawattora all'anno, valore equivalente a una produzione netta di ricchezza endogena stimabile in 60 miliardi di euro l'anno, una ricchezza paragonabile alla bolletta energetica italiana.

Il recente sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento del giacimento eolico di alta quota, come i materiali polimerici ultra-resistenti, le tecnologie dei compositi e la riduzione del costo del supercalcolo parallelo, ha consentito di sviluppare un ampio insieme di brevetti sul concetto KiteGen eolico ad alta quota e di avviare lo sviluppo industriale di questa tecnologia, che consentirà di sfruttare l'immenso giacimento, fornendo finalmente l'energia pulita e a basso costo.

KiteGen chiede l'istituzione di una Commissione tecnica per il riconoscimento, quale fonte rinnovabile di importanza strategica, del vento troposferico e delle tecnologie completamente italiane che ne abilitano lo sfruttamento, mettendo queste in condizioni di parità con le altre fonti energetiche rinnovabili.

Tesla Italia Mobilità Green.

L'obiettivo dichiarato di Tesla a livello mondiale è quello di accelerare la transizione verso la mobilità elettrica che diverrà la maggiore produzione nel settore auto motive.

La tecnologia che Tesla utilizza è legata all'infrastruttura di ricarica. Nel sottolineare l'importanza di fornire al cliente un'infrastruttura di ricarica che permetta di ricaricare la macchina nel minor tempo possibile, ha sottolineato la difficoltà di realizzare tale obiettivo con le strutture di ricarica presenti sul territorio italiano; ciò rischia conseguentemente di tradursi nella rinuncia all'acquisto da parte dell'acquirente italiano, potenzialmente interessato a questo veicolo.

Al riguardo Tesla ha iniziato l'installazione dei *supercharger*, che sono dei dispositivi importanti anche dal punto di

vista della potenza disponibile e dal punto di vista tecnico. Sono dispositivi a 120 chilowatt che permettono di ricaricare l'auto Model S, prodotta da Tesla, in circa cinquanta minuti.

Con riferimento alle norme in vigore negli altri Paesi, è stato segnalato che in California è stato varato un Piano di incentivazione estremamente importante legato allo sviluppo della mobilità sostenibile. Lo Stato californiano si è mosso, da una parte, con un incentivo d'acquisto, variabile da 7.000 a circa 12.000 dollari per l'acquisto dell'auto, dall'altra, con un Piano infrastrutturale estremamente importante, che prevede l'installazione di punti di ricarica praticamente ovunque. In Norvegia, invece, il riferimento principale dal punto di vista dell'incentivazione è rappresentato dalla detassazione dell'auto elettrica.

È stata sottolineata l'opportunità di una riflessione sulla mancanza in Italia di un programma specifico di sviluppo e di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici, di una regolamentazione precisa sulla gestione del parco circolante dei veicoli elettrici e, soprattutto di una rete infrastrutturale di supporto che permetta anche psicologicamente al potenziale acquirente di avvicinarsi a questo tipo di prodotti. È stato quindi specificato che Tesla vede come priorità una regolamentazione legata al parco circolante dei veicoli elettrici. Pur non considerando gli incentivi come la chiave di volta dal punto di vista economico, essi sono un segnale molto importante, perché è rassicurante per il potenziale acquirente osservare il Governo e le Istituzioni che investono in quella direzione.

È stato infine positivamente sottolineato il fatto che ENEL abbia un Piano molto ambizioso per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica in Italia per quest'anno e per il prossimo; Tesla formalizzerà una partnership con Enel, una collaborazione, attraverso la quale comunicare al mercato che le strutture Enel sono compatibili con le macchine Tesla, e viceversa. In conclusione è stata sottolineata l'importanza della comunicazione ed

enunciata l'intenzione di implementare un Piano di comunicazione con una serie di eventi in giro per l'Italia, per illustrare al mercato che il fornitore di energia e il produttore di automobili viaggiano nella stessa direzione.

ANIDA.

ANIDA (Associazione nazionale imprese difesa ambiente), ha presentato le attività dell'associazione che riunisce le imprese di gestione dei servizi ambientali, le imprese che costruiscono e gestiscono impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti e, infine, le imprese che costruiscono e gestiscono impianti tecnologici per il ciclo integrato delle acque.

È stato, innanzitutto sottolineato come un'indagine sulla *green economy* consenta di fornire suggerimenti in merito alle politiche fiscali e alle agevolazioni che interessano queste aziende.

La prima considerazione è che non esiste una società a rifiuti zero: si può intervenire, soprattutto dal punto di vista tecnologico, per produrne di meno. ANIDA si dichiara contraria allo smaltimento in discarica e auspica che possano essere introdotte nel prossimo futuro misure penalizzanti per tale modalità; si dichiara invece favorevole alla termovalorizzazione nel rispetto dei limiti più severi alle emissioni che esistono in Europa. La termovalorizzazione dei rifiuti e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti incontrano tuttora forti ostacoli in relazione ai possibili e teorici danni per la salute e l'ambiente, prescindendo molto spesso dalle garanzie tecnologiche e di sicurezza che accompagnano questi impianti. Ha auspicato che la moratoria circa la realizzazione di inceneritori, prevista all'articolo 19 del disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 (collegato ambientale), duri il minore tempo possibile in modo da avere quanto prima una rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani, contribuendo così allo sviluppo del settore.

Sono state evidenziate altresì le persistenti difficoltà di utilizzo del SISTRI

sollecitando una semplificazione della normativa secondo i principi basilari delle direttive comunitarie e le norme dei principali Paesi europei.

Con riferimento alle bonifiche, ha condiviso l'impostazione decreto Destinazione Italia (n. 145/2013), che ha previsto la stipula di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o con altri soggetti interessati. Gli accordi sono finalizzati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza (o di bonifica) e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale. Si ritiene che questa impostazione possa rappresentare una traccia da sviluppare anche a livello privatistico. In alcune aree gli Accordi di programma potrebbero prestarsi ed essere utilizzati purché vi siano interessi e convenienze alla reindustrializzazione dell'area bonificata. Ha sottolineato infine che in alcune aree si può ricorrere alla procedura semplificata secondo la quale l'operatore interessato può effettuare a proprie spese interventi di bonifica utilizzando poi l'area bonificata per gli usi legittimi.

Fater Spa.

È stata presentata alle commissioni la strategia di sostenibilità e il profilo aziendale di Fater Spa, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione dei pannolini per bambini Pampers, degli assorbenti femminili Lines e dei prodotti per l'incontinenza Linidor. Dal 2013 l'azienda ha acquisito il business della candeggina ACE. Fondata nel 1958 dal Gruppo Angelini, è dal 1992 una *joint venture* paritetica fra il gruppo fondatore e la Procter&Gamble, con sede a Pescara.

Fater ha sviluppato per prima in Italia i mercati del pannolino (1963) e degli assorbenti femminili (1965). Impiega direttamente 1021 dipendenti e circa 1.000 persone nell'indotto. Ha circa 1 miliardo di euro di fatturato; investe 3,5 milioni di euro l'anno investiti in dati e ricerche sui consumatori; ha quattro stabilimenti di produzione: Pescara, Campochiaro (CB), Porto (Portogallo) Mohammedia (Marocco).

Fater Spa ha da alcuni anni orientato le sue attività ad una sostenibilità fondata su pilastri tematici: ambientale, sociale, di innovazione e culturale.

Il pilastro ambientale comprende i processi logistico-produttivi, iniziative per ottimizzare l'uso delle risorse, progetti di efficienza energetica, la promozione di forme di mobilità sostenibile.

Negli ultimi sei anni ha ridotto del 6 per cento il consumo di metano per unità di prodotto e del 5 per cento il consumo per unità di prodotto di energia elettrica. In ambito logistico, Fater ha eliminato dalle strade 6.580 camion negli ultimi anni, risparmiando così l'equivalente di 4.500.000 km percorsi grazie allo studio di modalità più efficienti di carico dei camion e attraverso l'utilizzo del trasporto via nave per alcune destinazioni. Ha avviato un progetto di mobilità sostenibile dotandosi di mezzi elettrici per coprire i percorsi urbani effettuati dai dipendenti per motivi di lavoro; ha realizzato un impianto di cogenerazione alimentato tramite olio vegetale sostenibile per soddisfare le necessità energetiche dello stabilimento produttivo di Pescara.

Nel pilastro sociale confluiscono le attività di responsabilità sociale e ambientale e i sistemi di qualità e sicurezza. Fra i progetti più recenti:

la riqualificazione della Pineta Dannaunziana a Pescara e il contributo alla realizzazione del Ponte Ciclo-Pedonale per migliorare la fruizione della città;

il finanziamento per la costruzione di un sistema di piste ciclabili a Pescara, in collaborazione con la Provincia.

attività di formazione sui temi ambientali e della sicurezza sul lavoro verso le circa 200 aziende con le quali collabora.

Il pilastro Innovazione comprende le iniziative di prodotto e *packaging*, il recupero dei rifiuti industriali, il ciclo di vita dei prodotti, le attività con il commercio. L'azienda ha ridotto negli ultimi sette anni il peso dei pannolini per incontinenza del 19 per cento; Pampers negli ultimi 20 anni

ha ridotto il peso dei pannolini del 45 per cento e la dimensione del packaging del 68 per cento.

Per quanto riguarda invece la valorizzazione dei rifiuti, Fater avvia a recupero il 100 per cento dei rifiuti industriali dello stabilimento di Pescara. Relativamente alla minimizzazione del post uso dei prodotti assorbenti per la persona, Fater ha ideato il primo sistema sperimentale in Italia di raccolta e riciclo dei pannolini per bambini, assorbenti femminili e prodotti per l'incontinenza usati, di tutte le marche, che consente di eliminare tali prodotti dalle discariche trasformandoli in nuove materie prime utilizzabili in differenti processi produttivi.

Il pilastro Culturale opera infine sull'incentivazione dei comportamenti sostenibili e sul monitoraggio e miglioramento costante delle *performance* ambientali raggiunte.

In tal senso, Fater ha avviato una serie di progetti quali l'implementazione di un sistema di *scorecard* che coinvolge i singoli dipartimenti aziendali ed è esteso anche ai partner di business. L'obiettivo è monitorare i risultati raggiunti in termini di efficienze ambientali e fornire supporto ai fornitori per sviluppare progetti che possano orientare maggiormente alla sostenibilità l'intera filiera produttiva, logistica e commerciale. Parallelamente al progetto di finanziamento delle piste ciclabili, Fater ha offerto a tutti i dipendenti la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi biciclette a pedalata assistita per i propri spostamenti in città. Il contributo aziendale copre fino al 70 per cento del costo di acquisto delle biciclette.

Gruppo Mossi & Ghisolfi.

Nell'audizione è stato affermato che il futuro della chimica europea è nella biochimica; l'auspicio è un più diffuso utilizzo, nell'immediato, di etanolo di seconda generazione, in miscela con la benzina; successivamente si arriverà alla sostituzione dei prodotti petrolchimici con i prodotti biochimici.

Mossi & Ghisolfi sottolinea che i biocarburanti, bioetanolo e biodiesel, si sono

affermati da tempo come unica soluzione credibile per raggiungere gli obiettivi fissati per i trasporti. Tuttavia, solo i biocarburanti rispettosi di severi criteri di sostenibilità possono essere conteggiati ai fini del rispetto degli obblighi ambientali e tali criteri diventano progressivamente sempre più stringenti. È per questo che si è cercato negli ultimi anni di sviluppare i cosiddetti biocarburanti avanzati (o di seconda generazione), più virtuosi dal punto di vista ambientale e più sostenibili, che non utilizzano materie prime in conflitto con la catena alimentare e che consentono drastiche riduzioni delle emissioni di gas climalteranti.

I biocarburanti rispondono anche alla crescente esigenza di individuare alternative ai tradizionali carburanti fossili per il trasporto, ottenuti da materie prime costose e necessariamente di importazione, stante la penuria di materie prime fossili in Europa, compreso il nostro Paese, in cui la capacità estrattiva è di gran lunga inferiore alla domanda (più di 10 volte).

L'esperienza del Gruppo Mossi Ghisolfi, multinazionale italiana della chimica presente in cinque Paesi nel mondo (Italia, Stati Uniti, Brasile, Cina ed India), grazie a poderosi investimenti in Ricerca e Sviluppo (circa 250 milioni di euro), ha messo a punto una esclusiva piattaforma tecnologica che consente di ottenere biocarburanti e numerosi intermedi chimici a partire da biomasse lignocellulosiche non alimentari. La tecnologia si è dimostrata valida su scala industriale, con un investimento di oltre 150 milioni di euro, nello stabilimento di Crescentino (Vercelli), primo impianto al mondo per la produzione di bioetanolo avanzato, con una capacità installata di 50 milioni di litri all'anno ed in grado di convertire residui agricoli e colture non alimentari (ad esempio, la canna comune). L'impianto di Crescentino riutilizza i sottoprodotti della trasformazione per alimentare una caldaia da 13 MW in grado di soddisfare le esigenze energetiche dell'impianto. Il bioetanolo prodotto consente di risparmiare oltre l'85 per cento delle emissioni rispetto alla benzina, sulla base del bilancio ese-

guito su tutto il ciclo (coltivazione della biomassa, trasporto, processo di produzione del biocarburante).

Con la stessa tecnologia nel prossimo futuro si sarà in grado di produrre, a partire dalle stesse biomasse, non solo bioetanolo ma anche tutta una serie di prodotti (bio)chimici secondo lo schema della bioraffineria e cioè secondo lo schema che prevede di generare una molteplicità di prodotti dalla stessa materia prima. Il tutto in una logica di valorizzazione dell'intera filiera, che va dal campo al prodotto, e di rispetto per l'ambiente, creando opportunità di reddito integrativo per il mondo agricolo grazie all'utilizzo di residui o di terreni abbandonati.

La realizzazione delle bioraffinerie favorirà quindi lo sviluppo della cosiddetta Chimica Verde, alternativa ma complementare alla tradizionale petrolchimica, e cioè una chimica da biomasse non alimentari. Ciò consentirà il rilancio della chimica nazionale, oggi in grave sofferenza, a causa sia dei crescenti costi delle materie prime che della maturità delle tecnologie utilizzate.

Le ricadute positive sul sistema Paese sono molteplici:

possibilità di affrancarsi anche parzialmente dall'*import* di greggio, con una stima di almeno il 25 per cento di riduzione della spesa dell'*import* energetico legato ai trasporti entro il 2030;

creazione di una filiera agroindustriale che possa rilanciare contemporaneamente sia il comparto agricolo che quello industriale nazionale, con l'opportunità di riconvertire poli chimici in crisi da anni e con la prospettiva di un mercato europeo del valore stimato al 2020 di oltre 200 miliardi di euro all'anno;

creazione di nuova occupazione qualificata lungo tutta la filiera su processi e prodotti ad elevato contenuto tecnologico ed eco-compatibili (in tal senso, si stima che oltre 1 milione di posti di lavoro possano essere creati in Europa entro il 2030);

supporto allo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione di risorse agricole locali;

opportunità di utilizzare e valorizzare terreni abbandonati o inutilizzabili dall'agricoltura tradizionale o anche scarti agroforestali con evidenti molteplici vantaggi legati alla manutenzione delle aree verdi ed alla gestione dello smaltimento degli stessi scarti;

vantaggi ambientali in termini di emissioni di gas ad effetto serra grazie a processi che riducono fino all'85 per cento le emissioni di gas clima-alteranti;

grande opportunità di creare sinergie con la ricerca pubblica, anche attraverso il nuovo *cluster* della chimica verde, sulla base di tecnologie di avanguardia a livello mondiale.

Per cogliere queste opportunità il Governo Monti aveva siglato il Protocollo d'intesa con il Gruppo Mossi Ghisolfi; purtroppo, alcuni degli impegni presi all'epoca non hanno avuto seguito e si ritiene quindi urgente e necessario adottare adeguate misure a sostegno dello sviluppo delle bioraffinerie in Italia, quali:

un quadro normativo sui biocarburanti avanzati, coerente con le decisioni comunitarie, costituito da regole chiare e certe fino al 2030 per offrire un orizzonte chiaro ed un contesto stabile ai potenziali investitori;

una traiettoria crescente delle quote obbligatorie di miscelazione dei biocarburanti in modo da rendere certo lo scenario almeno fino al 2020;

obblighi di miscelazione separati per la filiera gasolio e per la filiera benzina come già avviene nella maggioranza dei Paesi Europei;

snellimento delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle bioraffinerie;

una armonizzazione del sistema di accise gravanti sui biocarburanti che tenga

conto dei benefici ambientali legati al loro uso; a tal proposito, si fa osservare come le accise gravanti sul bioetanolo pesano il 20 per cento in più di quelle gravanti sul biodiesel e 5 volte di più del GPL, senza alcuna giustificazione;

un chiaro impegno a sostegno della ricerca e formazione con investimenti mirati sulla chimica verde e concentrati su strutture selezionate, come, ad esempio, il *cluster* della chimica verde per consentire sinergie vincenti tra pubblico e privato.

3.5. Soggetti istituzionali.

ANCI.

L'ANCI sottolinea che i temi dell'energia e delle città intelligenti sono fondamentali, ma anche che gli obiettivi europei del 20-20-20 sono praticabili se, oltre alla coerenza con una strategia, le amministrazioni hanno a disposizione strumenti e risorse. Occorre quindi, secondo l'ANCI, una modifica al patto di stabilità interno al fine di garantire che una quota (anche solo l'1 per cento del bilancio delle singole amministrazioni) possa essere investita nell'efficientamento energetico degli edifici (p.es. quelli scolastici). Ciò garantirebbe investimenti di risorse in conto capitale con benefici sia sulla spesa corrente sia sullo sviluppo economico, dato che i lavori impiegherebbero le imprese del territorio.

L'ANCI ha poi sottolineato l'importanza del tema della mobilità, che i comuni vorrebbero intelligente, e ricordato che il Governo ha ribadito l'importanza di investimenti di rilievo sul trasporto pubblico locale, che continuano, però, a non essere sufficienti.

L'ANCI ha inoltre evidenziato che i comuni vorrebbero stimolare anche il mercato dell'efficienza energetica sul patrimonio privato, ma non lo possono fare, perché non sono sufficientemente credibili (perché sono i primi ad avere un patrimonio edilizio particolarmente energivoro). Le ESCO inoltre, dovrebbero essere soggetti sufficientemente bancabili ma questo, purtroppo, non accade in Italia.

Secondo l'ANCI dal punto di vista teorico il sistema è perfetto e funziona, ma dal punto di vista concreto è impraticabile. Andrebbe poi introdotto il tema dell'efficienza energetica nell'ambito delle dismissioni degli immobili pubblici.

ANCI sottolinea che nelle città italiane sono molteplici gli sforzi in atto, che sono il risultato di anni di ingegneria e di creatività, per cui sarebbe sufficiente riuscire a garantire alcuni strumenti economici e finanziari per attivare una serie di opportunità che sono pronte a essere sviluppate e che rappresenterebbero un utile supporto a ipotesi di sviluppo economico dei territori.

Altri temi importanti per l'ANCI sono:

una revisione dei meccanismi di *procurement* che permetta agli enti locali un più agevole utilizzo di strumenti quali gli acquisti pubblici innovativi, il *procurement* pre-commerciale o il *risksharingfacility*;

il rafforzamento del ruolo del CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane), anche al fine di indirizzare l'utilizzo dei fondi strutturali dedicati allo sviluppo urbano da parte delle Regioni, consentendo di moltiplicarne l'effetto;

una revisione degli strumenti di programmazione territoriale con snellimento dell'iter di approvazione, per promuovere una filiera del recupero e del riciclo e pianificare l'impiantistica necessaria;

la definizione di un quadro omogeneo per l'affidamento dei servizi, oltre che l'introduzione di ecotasse anche ad altre filiere di prodotti, oltre a imballaggi e RAEE, secondo il principio comunitario del « chi inquina paga ».

*Ministro dell'istruzione, università e ricerca,
Stefania Giannini.*

L'audizione è stata particolarmente interessante e ha evidenziato, in modo quasi esemplare, la crescente consapevolezza, culturale e politica, dell'importanza dei temi legati allo sviluppo della *green economy*, come pure alcune incongruenze e lacune nell'azione di governo e significativi

marginari di miglioramento delle politiche a sostegno della green economy.

Sotto il primo profilo, a parte la singolare coincidenza di alcuni dati sottolineati in apertura di seduta sia dal presidente Realacci che dalla Ministra Giannini (entrambi, infatti, hanno evidenziato che nel 2013 il 42 per cento delle assunzioni dei ragazzi al di sotto dei trent'anni da parte delle aziende italiane si è avuto proprio nei settori che fanno investimenti cosiddetti *green* e che tale cifra raggiunge addirittura il 61 per cento, se guardiamo al settore cosiddetto R&D, cioè al settore che più propriamente ricomprende le attività di ricerca e sviluppo delle aziende italiane), l'audizione è stata l'occasione per sottolineare da parte della Ministra Giannini il carattere non settoriale ma « pervasivo » della green economy e delle politiche finalizzate a consentire « *il passaggio ad un modello di sviluppo fondato su un uso sostenibile delle risorse naturali* ». In particolare, secondo la Ministra, per il raggiungimento di questo obiettivo necessario « occorre:

1) innovare e riqualificare i processi produttivi, mirando a ridurre gli impatti e ad aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse, anche al fine di conciliare sviluppo economico e aumento dell'occupazione, in particolare di quella giovanile e qualificata;

2) incentivare il rapporto tra sistema pubblico della ricerca, in particolare nei settori più legati alla green economy (energia, trasporti, ambiente) e sistema produttivo privato;

3) promuovere una cultura diffusa della responsabilità, perché un approccio sistematico allo sviluppo sostenibile, oltre che dalla dimensione economica, non può prescindere dalla dimensione sociale; in tal senso, tutti sono chiamati ad essere attori responsabili di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva: i cittadini, le imprese, le istituzioni e ultimo, ma certo non per importanza, il sistema nazionale della ricerca. ».

« Noi abbiamo a che fare, in sostanza – ha aggiunto la Ministra – con un capitale

naturale che deve essere messo a buon frutto sul piano industriale, ... con una ricerca di base che [deve collegarsi] sempre più intimamente a questo tipo di sviluppo e di produzione industriale e con una diffusione culturale che deve permeare la società a tutti i livelli, anche al di fuori dei settori specialistici. ».

« Questi – ha concluso la Ministra – sono i tre pilastri su cui lavorare e su cui il Ministero dell'istruzione è, direttamente o meno direttamente, coinvolto. ».

Alla luce tali affermazioni, la Ministra è quindi passata ad illustrare lo « stato dell'arte » delle azioni di competenza del proprio dicastero a sostegno della *green economy*, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, per poi svolgere una presentazione delle possibili linee di intervento del MIUR, con particolare riguardo al Programma Nazionale per la Ricerca, al Programma Quadro per Ricerca Europea *Horizon 2020* ed all'impiego dei Fondi Europei Strutturali e d'Investimento (ESIF).

Prima di dare conto sinteticamente degli interventi in atto e di quelli programmati, è peraltro importante dare conto del quadro culturale e politico di riferimento indicato dalla Ministra, secondo la quale « tradurre il quadro strategico della green economy in strumenti operativi richiede scelte di obiettivi concreti e misurabili che dipendono dal contesto geografico in cui le componenti economiche e socio-culturali giocano un ruolo di primo piano. Tuttavia – ha sottolineato la Ministra Giannini –, a nessuno sfugge la necessità impellente e prioritaria di interventi finanziari a sostegno della ricerca e della innovazione, al fine di implementare nuovi modelli di gestione delle risorse e delle filiere di produzione di beni e servizi che, per essere efficaci, devono essere comunicati in modo adeguato, perché la partecipazione delle comunità rappresenta un momento fondamentale tanto quanto la valutazione in termini di efficienza energetica e, più in generale, di impatto. ».

Inoltre, ha proseguito la Ministra riferendosi ad un tema che, insieme alla green

economy, in questa legislatura, è al centro dell'attività dell'VIII Commissione, « per ciò che concerne il capitale naturale è necessario comprendere più a fondo le capacità portanti di molti ecosistemi che forniscono beni e servizi alla società ». In tal senso, ha sottolineato, in particolare, come sia quanto mai opportuno procedere in direzione di una piena valorizzazione dei cosiddetti « servizi ecosistemici » e della « messa in campo di politiche di recupero ambientale finalizzate a riparare i guasti del passato attraverso interventi attivi di restauro degli ecosistemi degradati », le quali – ha aggiunto – « hanno anche il merito di rappresentare opportunità di rilievo per creare occupazione in contesti rurali, con una serie ricadute economiche, sociali ed ambientali estremamente positive ».

A conclusione di questa parte generale, di costruzione del quadro concettuale di riferimento delle politiche a sostegno della green economy, la Ministra ha giudicato fondamentale la messa in campo di una coerente « attività di ricerca e di innovazione in campo agrario, forestale, ambientale, marino, industriale » e la programmazione « di soluzioni economiche, legislative, tecnologiche e di istruzione pubblica per ridurre il consumo d'energia e di risorse naturali (anche in termini di razionalizzazione dell'uso di acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.), abbattere le emissioni di inquinanti e rifiuti (meno spreco e più riciclo) e gli associati danni ambientali, dando così attuazione a modelli di sviluppo in cui l'aumento dell'efficienza energetica e l'uso attento delle risorse naturali risultano temi centrali delle attività produttive ».

Passando quindi all'illustrazione delle attività di competenza del MIUR e alla presentazione delle possibili linee di intervento del dicastero, la Ministra Giannini ha indicato tre campi di intervento prioritari.

Il primo è quello dell'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse naturali (energia, acqua, materie prime), con particolare riferimento, da un lato, al settore industriale della produzione di energia,

che è responsabile di circa 2/3 delle emissioni di gas serra, e nel quale si richiede « uno spostamento degli investimenti dalle tecnologie tradizionali, basate sui combustibili fossili, alle energie rinnovabili », e, dall'altro, alle politiche per il risparmio e per l'efficienza energetica nell'intero sistema produttivo nazionale dove si richiede « un complessivo ripensamento di prodotti e processi produttivi, tendere verso « processi verdi » che prevedano un'estensione della vita utile dei prodotti, focalizzando l'attenzione sulla riparazione, il ricondizionamento e il riciclo, ponendo le basi per una produzione « a ciclo chiuso », idealmente senza consumo di energia/materia non rinnovabile ».

Il secondo settore d'intervento « un settore decisivo su cui investire – secondo la Ministra Giannini – è quello delle aree urbane, che ospitano circa il 50 per cento della popolazione mondiale, ma sono responsabili di oltre il 60 per cento dei consumi energetici e di circa il 75 per cento delle emissioni di gas serra. In questo ambito – ha proseguito – occorre intervenire a diversi livelli: riqualificare gli edifici esistenti, riducendone i consumi e valorizzando il patrimonio storico; investire in tecniche di costruzione a basso consumo di risorse e garantire che i nuovi edifici siano a « emissioni zero »; ridurre i consumi nel settore dei trasporti, investendo non solo su sistemi di propulsione alternativi ma anche sul trasporto pubblico e non-motorizzato per le persone e sul trasporto ferroviario e marittimo per le merci ».

Infine, il terzo settore d'intervento indicato dalla Ministra è quello della sostenibilità in agricoltura, dove è necessario promuovere politiche dirette a « migliorare la qualità degli ambienti e la base delle risorse naturali su cui l'agricoltura si fonda », nonché a « realizzare le condizioni economiche (di mercato e di politica) perché le imprese possano operare ».

Quanto alle azioni concrete che il MIUR ha sostenuto nel settore cosiddetto della green economy, la Ministra ha anzitutto ricordato che tali azioni si collocano nell'ambito del Programma operativo na-

zionale Ricerca e Competitività (PONREC), cofinanziato attraverso sia risorse nazionali, sia fondi europei. In questo ambito, ha segnalato che nel settennio 2007-2013 sono stati finanziati 109 progetti in ambito energia, 66 dei quali finanziati direttamente e integralmente dal MIUR, per un importo complessivo di poco più di 600 milioni di euro.

Proprio riferendo sugli interventi concreti del MIUR, tuttavia, come già accennato all'inizio, è emersa una prima criticità, specchio peraltro di una generale incapacità delle pubbliche amministrazioni di utilizzare in modo efficace ed efficiente le pur scarse risorse disponibili, emblematicamente rappresentata dal basso livello (61 per cento) di effettiva erogazione delle risorse disponibili per l'attuazione del PONREC. Su questo, la Ministra, nel riconoscere che effettivamente c'è un problema di « *ritardo dei pagamenti da parte del MIUR* », ha informato di avere creato una task force con il MEF « *per accelerare, nei limiti del possibile, le procedure a dir poco farraginose* ».

La Ministra ha inoltre riferito che, oltre ai finanziamenti del PONREC, il MIUR ha anche destinato 266 milioni di euro, attraverso il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato a università e ad enti pubblici di ricerca, alla realizzazione di 30 progetti vincitori dell'avviso pubblico per lo sviluppo e al potenziamento di 8 cluster tecnologici nazionali. Si tratta – ha aggiunto la Ministra – di cluster che affrontano, tutti, »temi chiave, cruciali per il settore dell'economia verde (fabbrica intelligente, chimica verde, mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, agrifood, tecnologie per le smart community e tecnologie per gli ambienti di vita) ».

La Ministra ha altresì precisato che i soggetti coinvolti direttamente in questa parte della clusterizzazione FIRST sono 456: 112 appartengono al mondo della ricerca pubblica e 344 a quello della ricerca industriale. Tra questi ultimi, poi, 140 sono grandi imprese e 204 piccole e medie imprese, molte delle quali *start-up*.

Anche in questo caso, come abbiamo già detto con riferimento all'attuazione del PONREC, a testimonianza delle incongruenze organizzative e delle lacune in sede attuativa, la Ministra ha riferito della necessità di porre in essere azioni dirette, da un lato, ad « *evitare sprechi* » di risorse pubbliche e ancor più a scongiurare il rischio di « *denari non impiegati* » e, dall'altro, costruire strumenti di coordinamento tra i *cluster*, « in modo che ci possano essere addensamenti tematici, approfondimenti e, quindi, azioni anche di sistema che mettano più a capitale comune le iniziative che vengono prese ».

Quanto alle linee di intervento del MIUR per il prossimo futuro, con particolare riguardo all'attuazione del nuovo Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei strutturali e d'investimento (per il periodo 2014-2020) e, in particolare, del Programma Quadro per Ricerca Europea *Horizon 2020*, la Ministra Giannini ha sottolineato anzitutto che « nell'ambito della nuova programmazione dell'UE, la tematica trasversale della green economy ha uno spazio tutt'altro che irrilevante », se è vero che « *il grande ambito della green economy attraversa quasi tutte le grandi sfide nei confronti delle quali l'Unione Europea chiede ai sistemi nazionali della ricerca e dell'innovazione di mobilitarsi, che si tratti di salute e benessere dei cittadini, di sicurezza alimentare, di bio-economia e qualità delle acque e dei mari, di energia sicura e pulita, di trasporto intelligente, di clima o di innovazione sociale* ».

In tal senso, la Ministra Giannini si è soffermata sui contenuti di alcuni obiettivi tematici contenuti nel citato Accordo di partenariato e in particolare sugli obiettivi OT1 (*Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*), OT4 (*Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori*), OT8 (*Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori*) e OT10 (*Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente*) sottolineando,

peraltro, come tale documento «prevede l'integrazione degli aspetti ambientali in tutti gli undici obiettivi tematici che sono stati identificati» e che «in ciascuna di queste scelte tematiche settoriali si dovrà esplicitare il possibile riferimento al macrotema della green economy».

Infine, l'audizione è stata l'occasione per approfondire alcuni contenuti del cosiddetto Piano di edilizia scolastica, fortemente voluto dal presidente del Consiglio fin dal suo discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014. Si tratta, come è noto, di un piano che coinvolgerà complessivamente oltre 20.000 edifici scolastici, 4 milioni di studenti, che nelle intenzioni del Governo porterà, nell'arco del biennio 2014-2015, ad avere scuole più belle, più sicure e più nuove.

Pur nell'ambito di un generale apprezzamento per questa importante iniziativa del Governo, è emerso, tuttavia, che, almeno allo stato, nella progettazione dei bandi per la realizzazione degli interventi non sembrano essere stati previsti in via ordinaria, se non con riferimento alla costruzione di nuovi edifici, interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e per la loro messa in sicurezza dal rischio sismico.

Su questo punto, che ancora una volta testimonia della frammentarietà delle politiche settoriali e delle incongruenze organizzative che purtroppo segnano negativamente l'azione delle pubbliche amministrazioni, l'audizione si è chiusa con una rinnovata sottolineatura dell'esigenza (peraltro, a più riprese, segnalata dalle Commissioni VIII e X della Camera, da ultimo in occasione dell'espressione dei prescritti pareri sullo schema di decreto legislativo per l'efficienza energetica) di procedere con urgenza all'individuazione di forme e strumenti di reale coordinamento degli interventi di efficientamento energetico (da programmare obbligatoriamente in applicazione della normativa europea) e di messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio pubblico con il complesso delle misure già in via di attuazione, a partire proprio da quelle per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

*Viceministro dello sviluppo economico,
Claudio De Vincenti.*

Nell'ambito dell'audizione tenuta innanzi alle commissioni riunite il Viceministro ha affermato innanzitutto come il tema della *green economy* rappresenti un tema trasversale ed integrato e come il concetto di *green economy* debba diventare una caratteristica dominante del funzionamento dell'intero sistema economico.

Sul piano definitorio è stato sottolineato come vi sia abbastanza consenso intorno alla seguente definizione di *green economy*: è l'economia che genera crescente prosperità salvaguardando il sistema naturale che la sostiene.

Lo strumento di transizione alla *green economy* consiste nell'abbandono dell'economia lineare a favore dell'economia circolare: nell'economia lineare, gran parte delle risorse viene persa nel percorso estrazione-produzione-consumo-rifiuto.

Nell'economia circolare, invece, si utilizzano risorse rinnovabili e, inoltre, l'efficienza dei processi e le tecniche di recupero e riutilizzo consentono di ridurre al minimo il rifiuto. Dunque, il concetto di *green economy* poggia su alcuni assi portanti, tra i quali uso prioritario di risorse naturali rinnovabili, innovazione tecnologica continua, efficienza, recupero.

Le politiche per la *green economy* dovrebbero dunque includere misure per favorire la riduzione del contenuto di carbonio per unità di PIL, la riduzione del consumo di materie prime non rinnovabili e, più in generale, il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro, compresa l'accessibilità dei prezzi dei beni fondamentali, inclusa l'energia. Si tratta dunque non tanto di singole politiche settoriali ma di un complessivo approccio allo sviluppo.

È stato evidenziato altresì come il tema vada trattato a livello europeo e, per certi temi, nell'ambito di accordi internazionali: alcune misure potenzialmente utili per la *green economy* non possono infatti prescindere dal quadro e dai vincoli europei.

Le misure funzionali a ridurre o prevenire danni ambientali globali richiede-

rebbero uno sforzo globale. L'esempio più evidente è costituito dalle politiche per le emissioni di gas serra, sulle quali l'Europa sta conducendo uno sforzo che potrebbe avere effetti di aumento dei prezzi nel solo continente, avvantaggiando le imprese di Paesi terzi e favorendo la delocalizzazione.

Per altri versi, ci sono temi sui quali un indirizzo dell'economia in senso green può essere, entro certi limiti, adottato autonomamente dal Paese, avendo riguardo alla propria struttura produttiva: è il caso, ad esempio, dell'agricoltura e dell'energia.

La grave crisi economica in corso da lungo tempo impone una diversa attenzione all'efficienza della spesa: vale per la spesa pubblica in senso stretto, vale per la bolletta energetica.

La Strategia energetica nazionale, in un quadro che tenta di contemperare le esigenze dell'oggi con gli obiettivi energetici e ambientali di medio e lungo termine, dà risposte soddisfacenti, sia perché, in materia di anidride carbonica, efficienza energetica e fonti rinnovabili, indica obiettivi più ambiziosi di quelli assunti a livello comunitario, sia perché promuove un futuro coerente con la *roadmap* 2050 prospettata a livello europeo.

Si tratta di combinare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. La Strategia energetica nazionale ruota intorno a queste due esigenze ed in sostanza ciò significa dare priorità alle politiche di efficienza della spesa nel senso dell'efficienza nell'uso delle risorse.

Occorre riconoscere, sotto questo profilo, che negli ultimi anni sono stati commessi molti errori, dal Governo, dal Parlamento e anche da alcune regioni: l'eccesso di incentivazione alle fonti rinnovabili, e in particolare al fotovoltaico, ha causato un repentino aumento degli oneri di sistema per il sostegno a tali fonti, passati da circa 1,5 miliardi di euro l'anno nel 2008 a 12 miliardi stimati per quest'anno, che incidono per oltre il 20 per cento sulla bolletta elettrica.

Per un verso quanto accaduto ha accelerato il percorso del Paese verso la riduzione del tasso di carbonio del ciclo energetico, ma certamente la rapidità con

la quale il fenomeno si è verificato ha lasciato strascichi assai negativi, per il settore energetico e non solo: difficoltà del termoelettrico, aumento dei costi di gestione in sicurezza del sistema, un processo di diffusione sostenuto da sviluppatori e « imprenditori » spregiudicati, talora arricchitisi per la sola capacità di presentare dubbie pratiche di autorizzazione o di lucrare su prezzi dei componenti e dei servizi artatamente elevati, grazie all'eccesso degli incentivi. Né sono migliorate le condizioni di molte imprese del settore fotovoltaico, alcune delle quali dimensionatesi su tassi di sviluppo del settore assolutamente non sostenibili (oltre 9000 MW installati nel 2011).

Non sono estranei a questi errori le politiche europee in materia di clima ed energia – o, meglio, le modalità con le quali sono attuate – in larga misura intese a promuovere la domanda di prodotti e tecnologie. Per quanto riguarda il fotovoltaico in Italia la spesa annua di incentivazione è passata da 0,1 miliardi di euro l'anno nel 2008 a 6,5 miliardi di euro l'anno nel 2012. Nello stesso periodo, la quota di mercato di moduli fotovoltaici prodotti in Europa è rimasta costante, mentre è raddoppiata quella dei moduli prodotti in Paesi extra UE.

Occorre quindi chiedersi se, fermi restando gli obiettivi (che tuttavia vanno ripartiti in modo equo tra gli Stati membri), si possano immaginare strumenti più efficaci di quelli finora adottati. In particolare, vale la pena interrogarsi sull'opportunità di approfondire, anche a livello comunitario, maggiori sforzi finanziari a sostegno dell'innovazione e dell'industria dei componenti (partendo da quella su cui l'Europa vanta ancora presidi importanti), anziché puntare esclusivamente sul sostegno alla domanda dei componenti, visti gli esiti di questo approccio.

Questi i temi di più stretta attualità emersi nell'ambito dell'audizione: gli elevati prezzi dell'energia elettrica e le politiche di sostegno alle rinnovabili, le misure per l'incremento dell'efficienza energetica e il dibattito europeo sul pacchetto clima energia al 2030.

Per quanto concerne i prezzi dell'elettricità, per le nostre imprese, in particolare le medie e piccole, il prezzo dell'elettricità è mediamente più elevato del 30 per cento rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi comunitari. Ciò ha un impatto molto negativo sulla competitività delle nostre imprese rispetto ai Paesi partner.

Per attenuare questo gap di prezzo sono necessarie diverse misure: alcune agiranno su leve e assetti di mercato e possono dare risultati nel medio termine, altre invece dovranno essere in grado di dare risultati in tempi brevi. L'emergenza della situazione economica e soprattutto occupazionale impone infatti interventi a efficacia immediata.

Per la definizione delle misure, il Governo ha in corso di definizione interventi su più voci di costo direttamente o indirettamente associabili a trattamenti di maggior « favore » oggi a vantaggio di singole categorie: su queste voci, è possibile recuperare maggiore efficienza e perseguire una maggiore equità redistributiva fra chi, in questi anni, ha avuto di più e chi, invece, sta soffrendo gli effetti della crisi economica.

L'altro tema assai cruciale è quello dell'efficienza energetica: senza dubbio uno dei pilastri della *green economy*, peraltro prima priorità di intervento della Strategia energetica nazionale, in quanto ha il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale e, soprattutto, di stimolare la domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, alcune delle quali in posizione di leadership nel panorama internazionale.

L'Italia ha fissato un obiettivo di riduzione dei consumi di energia di 15,5 Mtep di energia finale al 2020 (20 Mtep in energia primaria), tra i più ambiziosi tra quelli previsti dagli altri Paesi dell'Unione Europea e ha attivato un pacchetto composto di strumenti di *policy* di tipo: re-

golatorio; economico (incentivi, detrazioni fiscali); abilitante (finanza; ricerca e sviluppo, comunicazione).

Riguardo agli strumenti regolatori, sono stati rafforzati gli standard minimi per la prestazione energetica degli edifici (per nuove costruzioni o i rifacimenti importanti), per le emissioni di CO₂ dei veicoli (anche in recepimento di normative europee) e per l'insieme dei prodotti rientranti nel campo di azione della direttiva sull'Ecodesign.

In merito agli incentivi, il meccanismo dei certificati bianchi rappresenta lo strumento più efficace per promuovere l'efficienza energetica. Con il decreto di fine 2012, è stata avviato un percorso di progressivo potenziamento di questo strumento per renderlo più trasparente e accessibile alle imprese ed adeguarlo ai principi della nuova direttiva n. 27 del 2012 sull'efficienza energetica. Attraverso il meccanismo nel periodo 2006-2013 sono stati certificati risparmi per complessivi 17,6 milioni di tep. Il risparmio di energia nel 2013 è stato di 2,3 Mtep a fronte di un costo di circa 600 milioni di euro a valere sulle bollette ed un volume di investimenti stimato in 2 miliardi di euro. L'impatto del meccanismo sulla *green economy* è rilevante in quanto ha stimolato un mercato di tecnologie ad alta efficienza per la sostituzione e/o l'ammodernamento di processi produttivi nell'industrie tipicamente energivore (acciaio, cemento, vetro, ceramica, carta, etc). Inoltre, ha consentito la nascita di numerose società per servizi energetici (ESCO) in grado di mettere a disposizione delle imprese competenze progettuali per individuare e realizzare progetti di efficienza energetica.

Un altro strumento incentivante è costituito dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, introdotte nel 2007 e tuttora attive. Il totale degli interventi eseguiti (circa 1,5 milioni al 31 dicembre 2012), ha contribuito a generare un risparmio di energia finale pari 0,86 Mtep/anno. Gli investimenti sostenuti nel 2012 sono stati di circa 2,8 miliardi di euro di cui 1,58 portati in detrazione.

Il Conto termico, adottato con il decreto 28 dicembre 2012, è un nuovo sistema di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Conto termico è operativo dal mese di luglio 2013 e si rivolge a due categorie di soggetti: Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Per effetto del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica approvato dal Consiglio dei Ministri, il mix degli strumenti messi in campo per il raggiungimento dei target di efficienza energetica 2020, sarà potenziato ed ampliato.

Ulteriore questione trattata riguarda la proposta europea su clima ed energia per il 2030, che sarà un importante dossier nel prossimo semestre, nel quale l'Italia assumerà la Presidenza. L'Italia intende innanzitutto lavorare affinché sia data piena attuazione all'orientamento espresso dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo di marzo scorso, il quale ha trattato, non casualmente insieme, il tema competitività industriale e la proposta comunitaria di obiettivi 2030 di riduzione dei gas serra. Nel documento conclusivo, il Consiglio ha affermato che una coerente politica europea su energia e clima deve assicurare prezzi accessibili, competitività industriale, sicurezza delle forniture e raggiungimento degli obiettivi ambientali.

L'accrescimento della competitività dell'industria europea, della quale quella italiana è un pilastro fondamentale, è al centro del dibattito europeo, al pari delle politiche in materia di clima ed energia. Occorre uno sforzo per assicurare che i due temi siano affrontati con coerenza e sinergia.

Il tradizionale approccio comunitario su clima ed energia implica forti politiche di sostegno alla domanda di tecnologie a basso contenuto di carbonio, e confida che tale domanda traini lo sviluppo industriale. Ribadisce quindi l'opportunità che l'Unione rafforzi l'impegno a sostegno diretto dell'innovazione di prodotti e processi, anche con progetti di dimensione europea sulle opzioni più promettenti, a

vantaggio dei laboratori e delle industrie che fabbricano componenti per la produzione, la trasformazione e il consumo di energia.

Sempre in tema di strumenti, ritiene opportuno che sia stabilito un unico obiettivo al 2030, espresso in riduzione delle emissioni di gas serra. Al riguardo va lasciata agli Stati membri la flessibilità di decidere il mix che, nel proprio contesto economico e sociale, potrà ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, anche con una programmazione nazionale degli interventi, nella quale sia ben specificato il ruolo di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, in funzione delle loro particolarità geografiche, economiche-produttive, delle tecnologie migliori e più efficienti per raggiungere l'obiettivo complessivo della riduzione delle emissioni. Ogni Paese membro sarà tenuto a presentare un piano con misure specifiche sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, che chiariscano le modalità con cui l'obiettivo sulle emissioni verrà conseguito e che saranno sottoposte a monitoraggio e verifica da parte della Commissione, in base al suo potere di stimolare i singoli Paesi membri a conseguire gli obiettivi comuni.

Ultima questione, non per importanza è quella relativa alla questione di chi paga gli oneri della riduzione delle emissioni: il perseguimento degli ambiziosi obiettivi al 2030 comporterà dei costi, che si stanno valutando, per favorire le tecnologie e le opzioni in grado di ridurre il contenuto di carbonio del sistema energetico.

Correlate ai temi precedenti sono le politiche europee per la concorrenza interna all'Unione. Recentemente, la Commissione ha approvato le linee guida per gli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia. Queste linee guida mirano, per un verso, ad assicurare che le misure di sostegno siano efficaci e sostenibili per i consumatori, in particolare riconoscendo che alla progressiva maturazione tecnologica delle fonti rinnovabili deve corrispondere la loro integrazione nei mercati e la riduzione, fino all'azzeramento, degli incentivi.

Sarà inoltre uno dei temi centrali posti dalla presidenza italiana quello di come la politica industriale possa riportare la quota di PIL dell'industria al 20 per cento senza compromettere gli obiettivi ambientali, ossia come gli obiettivi ambientali che i paesi membri dell'Unione europea si sono dati al 2030 possano essere raggiunti senza compromettere l'obiettivo di politica industriale.

Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

Il Ministro dell'ambiente, Gianluca Galletti, nel rilevare che le politiche industriali non possono prescindere dalle politiche ambientali, ha sottolineato la proficua adozione di coraggiose scelte di politiche ambientali, adottate anche dai precedenti Governi, in particolare per quanto attiene alle misure in tema di clima ed energia, che pertanto sono risultate più avanzate rispetto ad altri Stati.

Nel considerare inoltre che la tutela dell'ambiente è ormai valore consolidato per la cittadinanza e per la classe imprenditoriale, ha altresì sottolineato l'importanza dell'obiettivo di rendere compatibili le politiche ambientali con le politiche industriali.

In relazione alla questione dell'Ilva, il Ministro ha rilevato la necessità che ci sia uno sforzo comune al fine di costruire la migliore azienda europea dal punto di vista ambientale e dal punto di vista produttivo.

Riguardo alla questione attinente al raggiungimento della riduzione di emissioni di CO₂, ha precisato che l'obiettivo del Governo è di arrivare alla fine del semestre italiano di presidenza europeo, alla Conferenza di Lima, prevista per fine dicembre, raggiungendo un accordo tra tutti i Paesi per una riduzione del 40 per cento delle emissioni di CO₂, suddivisa tra i vari Stati e un target di raggiungimento dell'efficienza energetica pari al 27 per cento. Tenuto conto peraltro dell'impatto che tali target hanno sulle strutture industriali di ogni Paese, risulta indispensabile

l'adozione di politiche economiche di bilancio a sostegno del raggiungimento di tali target.

Relativamente alla normativa *in itinere*, il Ministro, da un lato, ha auspicato l'impegno da parte del Parlamento al fine di giungere ad una rapida approvazione del collegato ambientale, dall'altro ha sottolineato l'importante misura contenuta nell'articolo 5 della delega per il riordino del sistema fiscale, che deve rappresentare l'occasione per accorpate tutta la normativa fiscale relativa all'ambiente.

Per quanto attiene alla questione relativa alle perforazioni petrolifere, il Ministro ha ribadito il suo impegno nell'applicare con severità e rigore la normativa vigente in materia, posto che, se la valutazione di impatto ambientale risulterà positiva, non ci si potrà opporre all'opera di trivellazione ove corrisponda ai requisiti stabiliti dalla legge.

Ha inoltre precisato in merito al tema delle bonifiche l'impegno da parte del Governo all'attuazione di un forte controllo sulle stesse, anche nella prospettiva di introdurre semplificazioni al riguardo, considerato che occorre tener conto degli effetti negativi dal punto di vista economico e di impatto sociale sui territori interessati, senza comunque dimenticare le aziende dei territori interessati.

Occorre altresì intervenire con efficacia sull'emergenza relativa al dissesto idrogeologico, semplificando il sistema in modo da utilizzare le risorse disponibili in materia e mettendo in atto misure di prevenzione che determinerebbero un importante risparmio, in modo da portare avanti un piano nazionale di sistemazione del territorio finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico.

Sottosegretario per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini.

Per economia verde o *green economy*, costituisce ormai acquisizione definitiva sia su scala nazionale che internazionale, non si deve intendere un settore di nicchia della politica economica ma piuttosto un complesso di attività finalizzate a riorien-

tare la politica economica e produttiva complessiva di ciascun paese.

Tale definizione attinge a definizioni, decisioni ed orientamenti emersi anche in sede europea.

Innanzitutto l'UNEP (Programma ONU per l'ambiente) definisce economia verde quella che comporta « il miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale, riducendo in modo significativo i rischi ambientali ed il consumo di risorse » (UNEP 2011).

Alla Conferenza di Rio del 2012 i Governi hanno sottolineato l'importanza di considerare la *green economy* come principio guida delle loro politiche di sviluppo.

Le politiche e gli strumenti di sostegno e sviluppo della *green economy* sono passati dall'essere considerati un vincolo all'essere visti come risorsa per un diverso modello di sviluppo, riorientando le scelte sia in ambito internazionale che europeo e nazionale.

La strategia « Europa 2020 » riconosce esplicitamente la necessità di creare sinergia tra obiettivi economici e ambientali, e sostiene la transizione verso una 'economia verde'. Migliorare l'efficienza delle risorse è una pietra miliare in questa iniziativa, i cui obiettivi concreti si trovano nella « Roadmap verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ».

Sulla base di quest'approccio sistemico, finalizzato a suscitare un'evoluzione delle politiche economiche nella direzione della sostenibilità, il Governo italiano, considerando i contenuti noti della strategia Europa 2020, si è munito nel corso degli anni, da ultimo con il piano nazionale delle riforme, di una strategia, di una vera e propria agenda verde.

Promuovere un migliore utilizzo del capitale naturale, mediante un mix di politiche in grado di internalizzare le esternalità ambientali, consentirebbe di valorizzare alcuni settori strategici del nostro sistema produttivo – la filiera agro alimentare, il turismo, i servizi a elevato valore aggiunto e il sistema industriale nel suo complesso.

L'obiettivo di tale strategia è la piena affermazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo in grado di prevenire il degrado ambientale, il depauperamento del capitale naturale, la perdita di biodiversità e di utilizzare in modo efficiente le risorse naturali, creando al tempo stesso nuova occupazione. L'uso efficiente delle risorse risponde alla duplice necessità di stimolare la crescita e assicurare che questa avvenga in modo sostenibile.

La strategia del Governo, ampiamente descritte nel Piano nazionale di riforma approvato dal Governo ad aprile e promosso a Bruxelles all'inizio di questo mese, si muove in linea con il « Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 » (« Agenda Verde »), tutt'ora all'esame del Parlamento, con le azioni di salvaguardia del territorio e del paesaggio, tra cui in primis il DDL sul contenimento dell'uso del suolo e riuso del suolo edificato, con quelle sul risparmio e l'efficienza energetica, che costituisce la prima priorità della Strategia Energetica Nazionale, fino al recepimento da parte del Governo della direttiva efficienza energetica.

In questo quadro complessivo per quel che riguarda le competenze proprie del Ministero dell'economia e delle finanze e, più in generale, per la strategia nazionale all'interno del pacchetto 2020, assume rilievo il tema della fiscalità ambientale o della fiscalità energetica.

In Italia, le tasse ambientali coincidono largamente con le tasse sui prodotti energetici, che costituiscono il 2,3 per cento del prodotto interno lordo, dato riferito al 2012, e le tasse sui veicoli, che costituiscono lo 0,7 per cento del PIL, oltre alle tasse sull'inquinamento da emissioni, sui conferimenti in discarica, parzialmente riferite a livello locale.

Gli obiettivi per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono stati definiti a livello comunitario mediante il pacchetto clima energia (« Pacchetto 2020 ») e inglobati nella strategia « Europa 2020 » per rilanciare l'economia dell'Unione.

Nell'aprile 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di mo-

difica della direttiva 2003 con il duplice obiettivo di razionalizzare la tassazione del valore energetico dei combustibili e, in particolare, di introdurre una componente che valorizzi le esternalità negative legate alle emissioni di carbonio, da un lato, e di coordinare la tassazione energetica con il sistema EU ETS, dall'altro, in modo che i livelli di imposizione riflettano uniformemente per tutte le diverse fonti di energia sia le emissioni di CO₂ sia il potere calorifero netto.

In coerenza con le raccomandazioni della Commissione europea, l'articolo 15 della delega fiscale (approvata dal parlamento nel marzo 2014) prevede nuove forme di prelievo finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, assicurandone la compatibilità con lo sviluppo sostenibile in linea con la strategia 'Europa 2020' di riduzione delle emissioni inquinanti e il coordinamento con i principi della proposta di modifica della direttiva sui prodotti energetici attualmente in discussione in sede comunitaria.

In linea con questi indirizzi, la delega prevede nuove forme di fiscalità (green taxes) che, compatibilmente con i principi di neutralità fiscale, siano finalizzate ad incoraggiare comportamenti virtuosi in materia di tutela ambientale e a penalizzare, nel contempo, l'impiego di prodotti più dannosi.

L'altra misura incentivante che è stata illustrata e definita rilevante ai fini di una politica economica e fiscale ecosostenibile è quella che riguarda le misure di efficienza energetica degli edifici, il c.d. Ecobonus.

Con la Legge di Stabilità per il 2014 è stato prorogato «l'Ecobonus», aumentando l'agevolazione, che consiste in detrazioni dall'Irpef o dall'Ires, nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50 per cento per le spese che saranno effettuate nel 2015. Per le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione sarà del 65 per cento fino al 30 giugno 2015; poi per un anno ancora, fino al 30 giugno 2016, si abbasserà al 50 per cento. Dal primo

gennaio 2016, invece, per le abitazioni indipendenti (per i condomini dal primo luglio 2016) la detrazione sarà prevista nella misura del 36 per cento.

In prospettiva si pone il tema della estensione a regime di tali agevolazioni, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, ed in considerazione del carattere anticiclico della misura stessa sugli investimenti privati nel settore dell'edilizia.

Per quanto riguarda il tema Europa 2020 è stato evidenziato come agli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica del protocollo di Kyoto e il recepimento nel nostro ordinamento del pacchetto clima-energia nel quadro della strategia Europa 2020, hanno fatto seguito interventi urgenti in favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Tali misure, pur avendo permesso sostanziali miglioramenti del profilo emissivo del Paese, necessitano di essere ulteriormente rafforzati per raggiungere gli obiettivi del cosiddetto Pacchetto 20-20-20. Nel contesto del controllo delle emissioni inquinanti si inserisce anche il sistema europeo di scambio dei permessi di inquinamento negoziabili - *Emission Trading System* - uno strumento armonizzato a livello europeo, in prospettiva in grado di contenere le emissioni di gas serra del settore termoelettrico e dei settori industriali, limitando le disparità di trattamento tra imprese dello stesso settore di paesi diversi. Si evidenzia che le misure già adottate, in corso o previste per aumentare la quota delle fonti di energia rinnovabile e il risparmio energetico dovrebbero consentire il raggiungimento e in alcuni casi il superamento degli obiettivi nazionali fissati per l'Italia.

Sul tema del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo il Paese deve inoltre valorizzare le straordinarie risorse di cui dispone: l'ambiente, il territorio, il patrimonio agroalimentare. Questo significa scommettere sulle opportunità offerte dall'economia verde e prestare un'attenzione costante e sempre maggiore alle fragilità che caratterizzano il territorio, a partire dai rischi prodotti dal dissesto idrogeolo-

gico. Perciò il Governo con il PNR 2014 ha programmato le unità di missione per accelerare le procedure relative alla realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio con nuovi stanziamenti per 1,5 miliardi.

Altro snodo cruciale della politica del Governo italiano riguarda la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 che quella del fondo di sviluppo e coesione, nell'ambito dei quali vi sono almeno quattro obiettivi tematici che hanno un'incidenza e un'influenza diretta in quanto finalizzati a conseguire gli obiettivi dello sviluppo dell'economia verde.

Si tratta in particolare dell'obiettivo del trasporto urbano sostenibile, di quello del cambiamento climatico, dell'obiettivo relativo alla prevenzione e gestione dei rischi, alla gestione dei rifiuti e all'eliminazione delle strozzature delle infrastrutture di rete, per citare i più rilevanti.

Nel corso dell'audizione è stato, infine, sottolineato come durante l'importante impegno della Presidenza di turno dell'Unione europea, che l'Italia sarà chiamata a svolgere il nostro Paese avrà a disposizione una preziosa occasione per affrontare in maniera condivisa e coerente i temi della *green economy*, incluso quello e, in particolare, della fiscalità ambientale. Altri temi prioritari della Presidenza italiana riguarderanno il pacchetto clima energia per il post 2020 (con la riforma del sistema europeo di emission trading (ETS) a sostegno della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra quale elemento qualificante); la maggiore integrazione delle priorità ambientali nel semestre europeo in un'ottica di promuovere le sinergie con la crescita economica; infine, la protezione della biodiversità e dei servizi resi dal sistema ecologico che occupa un ruolo di primo piano nelle priorità ambientali della Presidenza italiana.

Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

Secondo il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali la crescita verde costituisce ormai un elemento di riferi-

mento per le strategie di *policy* della maggior parte delle economie avanzate; se l'obiettivo è quello di continuare a innalzare i livelli di benessere e salute della popolazione, infatti, il perseguimento di una crescita eco-compatibile rappresenta una scelta ineluttabile.

L'Unione europea ha in tal senso ampiamente inglobato nella sua strategia di crescita l'attenzione verso l'ambiente, puntando verso una crescita a bassa emissione di CO₂, stimolando l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Altrettanto evidenti sono gli sforzi compiuti dal G7 e dalle Nazioni Unite per trovare un consenso sull'obiettivo del contenimento delle emissioni nocive per l'ambiente e la transizione verso un'economia che faccia un uso più attento ed efficiente delle risorse. Non a caso, la stessa Unione europea ha affermato che la sfida degli anni futuri è per un'economia che sia insieme intelligente, sostenibile e competitiva.

I benefici di una rapida transizione verso una *green economy* sono notevoli. L'OCSE ha stimato in 9 milioni il numero di decessi che si potrebbero evitare in tutto il mondo riducendo l'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere, decessi che colpiscono prevalentemente i bambini con meno di 5 anni. In termini economici, per citare un solo esempio, sono stimati in 112.000 miliardi di dollari i risparmi complessivi derivanti dal ricorso a fonti di energia diverse dal carbone.

Occorre promuovere e sviluppare politiche energetiche in grado di accompagnare la transizione, valutare l'introduzione di incentivi e disincentivi fiscali in grado di accelerare la transizione verso un uso delle risorse più efficiente e compatibile con l'ambiente e, infine, prevenire i possibili disagi associati a una trasformazione del mondo e del mercato del lavoro che vedrà a mano a mano diventare obsolete determinate tipologie di produzione e di competenze per sostituirle con altre e rendere così la crescita verde un fenomeno inclusivo.

In tal senso, va parimenti ribadito l'enorme potenziale in termini occupazionali di un passaggio verso la *green economy*.

Anche se non è semplice quantificare l'evoluzione dei cosiddetti *greenjobs*, gli studi della Commissione europea sull'argomento hanno evidenziato come durante il periodo di crisi, gli ultimi 7 anni, l'occupazione nel settore della produzione di beni e servizi ambientali sia cresciuta del 20 per cento, arrivando quasi a 4,5 milioni di posti di lavoro.

Per quanto riguarda l'Italia, dal rapporto di *Green Italy 2013* presentato da Unioncamere e Fondazione Symbola si evince come sia cresciuto negli ultimi anni il numero di imprese che investono in tecnologie *green* destinate a ridurre l'impatto ambientale e a risparmiare energia e come da tali imprese nasca una forte domanda di competenze giovani e innovative.

Dall'inizio della crisi a oggi, più di un'impresa su 5 ha scommesso proprio sulla *green economy*.

Va considerato, inoltre, che attualmente nella nostra economia gli occupati verdi, i cosiddetti *green jobs*, sono più di 3 milioni. Accanto a questi vanno considerate altre 3 milioni 700.000 figure attivabili proprio dalla *green economy*, cioè soggetti già regolarmente occupati che possono essere impegnati a lavorare in settori e filiere *green*.

Dal 2008 a oggi, anche senza tener conto dell'agricoltura, 328.000 aziende italiane dell'industria dei servizi con almeno un dipendente hanno investito o lo faranno quest'anno in tecnologie *green* per ridurre l'impatto ambientale e risparmiare energia. Si tratta di più del 20 per cento di tutte le imprese nazionali.

Dunque, la *green economy* rappresenta un terreno sul quale costruire le basi per una ripresa sia della produttività sia della competitività esterna del nostro Paese, indicata come il vero fattore di crescita. Sappiamo, infatti, che l'espressione *green job* non si limita a indicare quei lavori direttamente collegati alla produzione di beni e servizi ecocompatibili.

Nella definizione adottata dall'ILO (*International Labour Organization*), i lavori verdi sono tutte quelle occupazioni che contribuiscono a salvaguardare, recuperare o migliorare la qualità dell'economia, ovvero tutti quei lavori che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale delle attività di impresa attraverso la riduzione dei consumi di energia, materie prime e acqua, la riduzione di emissioni di carbonio e gas serra, la minimizzazione o la riduzione di tutte le forme di inquinamento, la protezione o la rigenerazione degli ecosistemi e della biodiversità.

Un caso emblematico di come la *green economy* possa generare occupazione nei settori tradizionali e imprese di piccola dimensione è quello degli sgravi fiscali associati alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione edilizia da parte delle famiglie.

Questi cambiamenti hanno generato anche l'emergere di nuove figure professionali particolarmente innovative e collegate allo sviluppo della *green economy*. L'ISFOL, l'Istituto di ricerca vigilato e controllato dal Ministero del lavoro, ha individuato quelle prioritarie e principali, come l'esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico-ambientale, l'esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, il promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale, l'esperto di qualificazione in campo energetico e ambientale delle imprese edili, tutte figure che in qualche modo dicono come il campo professionale e lavorativo collegato alla *green economy* sia interessato da profonde innovazioni, sia nelle competenze sia nelle configurazioni dei sentieri professionali delle persone che vi lavorano.

Nell'ambito, ancora, della filiera corta agroalimentare ed ecosostenibile sono state individuate, in particolare, tre nuove figure professionali: l'esperto in programmazione e pianificazione dei processi produttivi a filiera corta, il responsabile della gestione ambientale e qualità, il tecnico dei processi produttivi a filiera corta.

Le politiche fiscali, quelle industriali, quelle energetiche e quelle del lavoro, qui

particolarmente evidenziate, devono avere un'unica direzione, in modo da far sì che gli investimenti in tecnologie ecocompatibili possano, da un lato, disincentivare le attività con forte impatto ambientale e, dall'altro, promuovere conoscenze e competenze nuove nelle imprese e tra i lavoratori. Le politiche del lavoro hanno, quindi, un peso particolare nel gestire la transizione dell'economia verde, ma la loro efficacia dipende da come e quanto esse riusciranno a integrarsi in un disegno strategico più ampio.

In particolare, le politiche devono essere ispirate a tre criteri nel governo del mercato del lavoro: vedere come riuscire ad anticipare e prevenire i *mismatch* che possono generarsi tra domanda e offerta di competenze necessarie proprio dentro questa transizione; gestire l'inevitabile ristrutturazione connessa al progressivo abbandono di produzioni ad alto consumo energetico verso forme di produzione più efficienti e a bassa emissione di CO₂; come facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro.

I settori innovativi necessitano di un sufficiente apporto di capitale umano principalmente, ma non esclusivamente, dotato di competenze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Occorre, quindi, colmare in tempi rapidi quel *gap* che vede l'Italia come uno dei Paesi con la minore incidenza di lavoratori laureati anche tra i giovani.

L'ISFOL ha osservato che, in quest'ultimo decennio, c'è stato uno sviluppo nel campo della formazione universitaria, quello delle lauree triennali, un particolare sviluppo delle lauree cosiddette verdi, a indirizzo ambientale. Indagini successive hanno verificato una buona potenzialità occupazionale dei giovani che hanno scelto queste tipologie di lauree, con più della metà dei giovani che si sono occupati nei primi 3 anni.

In secondo luogo, questi giovani hanno avuto particolare soddisfazione, ossia hanno trovato una coerenza tra il percorso formativo e lo sviluppo professionale che hanno poi intrapreso.

In terzo luogo, nel tipo di occupazione e remunerazione, non si tratta di occupazioni precarie o incerte, ma fondamentalmente di lavori dipendenti a tempo indeterminato.

Altro campo sempre riguardante la formazione, si è avuta un'offerta formativa abbastanza ben distribuita sul territorio anche sul versante di prima formazione professionale o di formazione professionale specializzata. Tutto questo ha avuto un incremento particolare fino al 2010. Successivamente, invece, c'è stata una riduzione di quest'offerta dovuta a un fattore esogeno, nel senso che buona parte delle risorse anche derivanti dal fondo sociale europeo in capo alle regioni è stata ridestinata a finanziare gli ammortizzatori sociali. Non solo questo settore della formazione professionale nell'area dei mestieri verdi, quindi, ha avuto un andamento decrescente, ma questo si è determinato anche in altri settori.

In questi ultimi anni, invece, dal 2010 in poi, la formazione ambientale è andata concentrandosi prevalentemente su azioni di formazione continua, di breve durata e di risposta alle domande provenienti dal mercato e dalle aziende, volte all'adeguamento delle normative ambientali vigenti, alla riqualificazione e ricollocazione lavorativa e all'esigenza di una riconversione sostenibile e di una diversificazione dei processi produttivi e dei servizi *green* offerti.

In buona sostanza, mentre tra il 2001 e il 2010 c'è stata un'offerta formativa pubblica consistente e variegata, peraltro distribuita su tutto il territorio nazionale, negli ultimi anni l'offerta di formazione ambientale si è concentrata su corsi di breve durata, sostanzialmente originati da domande delle aziende orientate ad adeguare le competenze dei propri lavoratori alle normative vigenti.

Infine, la formazione professionale può essere uno strumento complementare per gestire le ristrutturazioni del tessuto produttivo.

Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

Secondo il rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, rientra nella *green economy* la dimensione sostenibile dell'agricoltura che integra le risorse naturali locali e i processi biologici per ripristinare e migliorare la fertilità del suolo, favorire un uso più efficiente dell'acqua, aumentare la biodiversità delle colture e del patrimonio zootecnico, ridurre l'uso della chimica per la gestione di parassiti e infestanti e promuovere l'occupazione all'interno di aziende agricole di piccola scala.

L'agricoltura offre quindi importanti opportunità pratiche in termini di *green economy*, anche legate alla mitigazione degli effetti e all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni di *carbon sequestration* e l'aumento della resilienza del suolo che, per la maggior parte, va attribuita alla presenza di una maggiore biodiversità.

In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole ritiene che l'agricoltura dovrà essere sempre più orientata a conseguire: riduzione dell'emissione dell'anidride carbonica nell'aria ed aumento del contenuto di carbonio organico nel suolo, attraverso l'adozione di apposite tecniche colturali; diminuzione e razionalizzazione dei fattori necessari alla produzione agricola (acqua prodotti chimici); razionalizzazione del processo produttivo zootecnico e dell'uso delle macchine agricole; preferenza per processi produttivi a basso bilancio energetico; tutela della biodiversità vegetale ed animale.

Il rappresentante del ministero ha sottolineato quindi che la natura sostenibile dell'agricoltura come nuovo modello produttivo ha trovato collocazione anche all'interno del primo pilastro della Politica Agricola Comune, se si considera che, all'interno della nuova strutturazione dei pagamenti PAC, trova ampio spazio il pagamento per pratiche agricole benefiche per l'ambiente (mantenimento di prati e pascoli permanenti, oltre che delle colture

arboree, presenza di isole ecologiche (Ecological Focus Area – EFA), ovvero di porzioni di superfici a seminativo sottratte alla produzione, dove è vietato l'uso di pesticidi e fortemente limitato l'utilizzo di fertilizzanti) alle quali è destinato il 30 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti condizionato al rispetto di talune misure finalizzate alla resilienza ai cambiamenti climatici, al mantenimento della biodiversità, allo stoccaggio della CO₂, alla conservazione del suolo. Anche le politiche del secondo pilastro prestano particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle attività agricole, visto che il totale della spesa pubblica, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) più il cofinanziamento, nel settennio 2014-2020, ammonterà complessivamente a circa 21 miliardi di euro, di cui il 38,8 per cento destinato a obiettivi di carattere ambientale, in particolare a misure dirette a orientare i comportamenti aziendali verso pratiche più sostenibili e con finalità multiple, quali la riduzione dell'uso delle risorse idriche e energetiche, il miglioramento della qualità dei suoli, il mantenimento del paesaggio rurale o lo stoccaggio di carbonio, pratiche che impegnano gli operatori agricoli oltre il dovuto, e che devono, pertanto, essere compensate.

Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole ha poi concentrato la sua attenzione su uno dei comparti-emblema della *green economy*: le agro energie, e quindi la produzione di energia da biomasse e biogas utilizzando prevalentemente scarti e residui delle produzioni agricole e agro-alimentari, che hanno avuto un'enorme diffusione negli ultimi anni. Infatti più di mille degli impianti a biomasse e a biogas realizzati fino a febbraio del 2014 risultano di proprietà di imprese agricole, con un contributo al fatturato del settore pari a circa 2,5 miliardi di euro e con una stima in termini di occupazione di circa 1.600 occupati solamente per gli impianti di biogas, senza poi considerare l'intera filiera legno-energia che comprende 80mila imprese per oltre 500mila lavoratori.

Alla promozione delle agro energie è poi finalizzato il Decreto biometano del 5 dicembre 2013 che offre al settore agricolo opportunità di integrazione del reddito del tutto nuove in un settore fortemente innovativo.

Il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole ha evidenziato l'orientamento del Ministero a proseguire la promozione in tale settore favorendo la semplificazione delle procedure collegate alla gestione degli interventi agro energetici, l'effettiva attuazione del Decreto biometano, nonché il proseguimento degli interventi di efficienza energetica avviati con il decreto 6 luglio 2012 e con quello « conto termico » (interventi di efficienza energetica), anche al fine di evitare la sperequazione territoriale che ha accompagnato la crescita delle fonti rinnovabili in ambito agricolo, particolarmente concentrate nel Nord-Italia, mentre anche le Regioni meridionali offrono un notevole potenziale di biomasse da valorizzare.

In tale prospettiva il Ministero Politiche Agricole ha attivato il Tavolo di filiera per le bioenergie al quale partecipano tutti gli attori della filiera e delle amministrazioni centrali e locali, con il compito di arrivare a un Piano di settore che prevede come azioni prioritarie: un ruolo centrale dell'agricoltura per lo sviluppo delle energie rinnovabili, interventi per la ricerca e l'innovazione, maggior diffusione di attività di formazione e informazione, efficienza energetica, sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e bioraffinerie con la previsione di attivare un tavolo specifico per la chimica verde.

Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole ha concluso evidenziando come la crescita di produzioni basate sulla chimica verde costituisce la nuova frontiera di sviluppo strettamente collegata alle produzioni agricole e in particolare alla valorizzazione dei sottoprodotti e dei residui ma anche di colture che non contrastino con quelle a finalità alimentare, anche grazie alla re-introduzione di pratiche di avvicendamento colturale. In tale prospettiva occorrerà abbattere gli attuali costi eccessivi dei bio-

prodotti per le basse rese di processo, valorizzando quindi tutti i coprodotti e scarti generati nelle differenti fasi del ciclo produttivo, includendo anche una destinazione energetica dei residui finali, senza comunque dimenticare la necessità di semplificazione degli iter burocratici/amministrativi per la realizzazione degli impianti, l'esigenza di maggiore chiarezza normativa che aiuti i consumatori e produttori ad orientarsi nella difficile « lettura » delle loro scelte di consumo e il riconoscimento del valore sociale ed ambientale dell'innovazione che viene immessa sul mercato, senza che questo comporti necessariamente incentivi economici specifici.

4. Considerazioni conclusive.

È ormai opinione largamente condivisa che l'attuale crisi sia non soltanto economica e finanziaria ma anche ambientale e molti ritengono che questa in generale ponga la necessità di riconsiderare il tradizionale modello economico.

Quest'ultimo, imperniato sulla cosiddetta *brown economy*, si è di fatto basato sullo sfruttamento di risorse naturali, a lungo ritenute infinite, e sulla scarsa attenzione agli impatti delle attività antropiche su ambiente, società e qualità della vita.

Al contrario la *green economy* non solo riconosce i limiti del pianeta, ma li rimarca come confini all'interno dei quali deve muoversi il nuovo modello economico basato su un uso sostenibile delle risorse ed una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali, ai fini di un miglioramento generalizzato della qualità della vita. In questo senso, la *green economy* si configura come un nuovo modello economico *tout court* e non può e non deve essere considerata semplicemente come la parte « verde » dell'economia.

Nel panorama internazionale, numerose sono le definizioni di *green economy* e le strategie e *road maps* di cui si sono dotati i vari organismi internazionali e sovranazionali. Le diverse definizioni concordano sostanzialmente sul fatto che la

green economy punta a migliorare la qualità della vita di tutto il genere umano, riducendo le disuguaglianze nel lungo termine, e intanto non esponendo le generazioni future ai preoccupanti rischi ambientali e a significative scarsità ecologiche. E anche se l'OCSE parla di crescita verde, e non di economia verde, è opinione sempre più diffusa che queste definizioni non solo non debbano essere messe in contrapposizione l'una con l'altra, ma che « crescita verde » e « economia verde » vadano anzi essenzialmente nella stessa direzione. È giusto precisare anche che la definizione di green economy (o *green growth*) non sostituisce quella di sviluppo sostenibile, ma ne diviene un necessario passaggio: la sostenibilità rimane un fondamentale obiettivo a lungo termine, ma per arrivarci bisogna lavorare verso un'economia verde. In questo senso la green economy è il mezzo e il fine di se stessa, poiché come strumento (e quindi il mezzo) attuativo dello sviluppo sostenibile diventa una « fase di transizione », la via per gestire il cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, conduce ad un nuovo modello economico (e quindi il fine) stabilmente sostenibile. Per compiere tale transizione, occorre che vi siano delle specifiche condizioni quali regolamenti nazionali specifici, politiche ad hoc, sovvenzioni e incentivi di sostegno, investimenti che ridefiniscano in modo profondo il tessuto istituzionale internazionale con una nuova *governance* globale.

Un'economia verde riconosce e investe nel capitale naturale, considerando la biodiversità come il tessuto vivente proprio di questo pianeta, che contribuisce al benessere umano e fornisce le economie di risorse preziose sotto forma di servizi elargiti gratuitamente. Questo cosiddetto « ecosistema di servizi » è rappresentato principalmente in natura da beni pubblici, che sono invisibili economicamente, e per questo sottovalutati e mal gestiti.

Una giusta economia, in questo caso davvero verde, stima il valore economico di questi ecosistemi e li introduce, così come gli altri beni, nel mercato econo-

mico. Risorse naturali come foreste, laghi, zone umide e bacini fluviali sono componenti essenziali del capitale naturale ed assicurano la stabilità del ciclo dell'acqua e dei suoi benefici per l'agricoltura e per le famiglie, il ciclo del carbonio e il suo ruolo nella mitigazione del clima, la fertilità del suolo e il suo valore per la produzione delle colture, i microclimi locali per gli habitat.

Alcuni paesi hanno raggiunto livelli elevati di sviluppo umano, ma spesso a scapito del loro capitale naturale e della loro qualità ambientale, pregiudicata molto spesso dalle alte emissioni di gas serra. La sfida per questi paesi è quella di ridurre la loro impronta ecologica senza compromettere il proprio benessere. Altri paesi mantengono ancora relativamente bassa l'impronta ecologica, ma hanno bisogno di migliori livelli di benessere. La loro sfida è quella di riuscirvi senza aumentare drasticamente la propria impronta ecologica.

La definizione di green economy per l'UNEP (il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite) scaturisce da un'approfondita analisi, non solo economica, che tiene in debito conto tutte le risorse naturali da cui la specie umana trae beneficio senza alcun compenso corrisposto. L'analisi praticamente si basa su una equa considerazione economica del capitale naturale nel suo complesso, unico modo per compensare i paesi in difficoltà, che pur ricchi di materie prime sono ben lontani dal raggiungere i livelli di benessere dei paesi industrializzati. L'UNEP traccia un manifesto ben preciso per l'attuazione di un'economia verde e lo fa attraverso l'indicazione di investimenti verdi sostanzialmente indirizzati in due ambiti fondamentali: l'approvvigionamento e l'utilizzo sostenibile del capitale naturale e dell'energia.

Questi due ambiti vengono poi declinati attraverso 11 elementi chiave di un modello di sviluppo sostenibile afferente in parte alla sfera del capitale naturale (foreste, acqua, agricoltura e pesca), in parte a quella dei settori produttivi (fonti rin-

novabili, industria manifatturiera, produzione di rifiuti, edilizia, trasporti, turismo e città).

L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) promuove la crescita verde, un modello di sviluppo in grado di garantire, anche alle generazioni future, le risorse e i servizi ambientali sui quali il nostro benessere si basa. La green growth affida un ruolo estremamente importante all'innovazione tecnologica, in grado di disaccoppiare la crescita dalla dipendenza di capitale naturale, unico « master driver » della transizione verso una green economy.

La crescita verde porterà nuove idee, nuovi imprenditori e nuovi modelli di business, contribuendo così alla creazione di nuovi mercati e, infine, alla creazione di nuovi posti di lavoro e di trasformazione industriale.

Imprese leader e imprenditori stanno esplorando le opportunità di business verde, a volte basate sul pensiero sistemico e su innovazioni radicali, con l'obiettivo di catturare e creare valore da nuovi modelli di business.

Il concetto di crescita verde ha il potenziale per affrontare le sfide economiche ed ambientali e per aprire nuovi percorsi di crescita attraverso diversi canali:

Produttività: incentivi per una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e dei beni naturali che portino ad un miglioramento della produttività, riducendo il consumo di materia ed energia e rendendo le risorse disponibili al più alto valore d'uso.

Innovazione: opportunità per l'innovazione, incentivata da politiche adeguate che consentano nuovi modi di affrontare i problemi ambientali.

Nuovi mercati: creazione di nuovi mercati stimolando la domanda di nuove tecnologie, beni e servizi verdi, anche ai fini di creazione di nuove opportunità di lavoro.

Fiducia: aumentare la fiducia degli investitori attraverso una maggiore prevedibilità riguardo alle modalità con cui i

governi sono chiamati a rispondere alle principali questioni ambientali e stabilità delle decisioni prese.

Stabilità: condizioni macroeconomiche più equilibrate, che riducano la volatilità dei prezzi delle risorse.

In linea con la strategia OCSE sull'innovazione si pone anche il piano d'azione dell'Unione Europea che considera il modello di business eco-innovativo fondamentale per la promozione di un'innovazione ecosostenibile.

L'UE vede la *green economy* come strumento per lo sviluppo sostenibile, e accoglie e sottolinea la compatibilità delle definizioni di *green growth* e *green economy*.

Nella road map europea le prime misure sono quelle inerenti le risorse e il capitale naturale: l'Unione Europea si sta impegnando a (1) favorire la creazione di partner ariate internazionali per la gestione sostenibile della risorsa idrica e per estendere l'accesso all'energia, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e promuovendo le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; (2) tutelare l'ambiente marino e gli oceani invitando i paesi non ancora firmatari a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); (3) promuovere la sostenibilità dell'agricoltura, dell'uso del suolo e dell'approvvigionamento alimentare, costituendo, anche in questo ambito, partenariati internazionali; (4) combattere la deforestazione e promuovere la gestione sostenibile delle foreste. Inoltre l'UE individua la cooperazione scientifica e tecnologica come unica via per istituire un quadro internazionale di riferimento come soluzione ai problemi collettivi di portata planetaria quali i cambiamenti climatici, l'approvvigionamento di energia e materie prime, l'utilizzo di prodotti chimici e sostanze pericolose.

La strategia europea propone una finanza innovativa, supportata da incentivi, nella quale i nuovi strumenti di finanziamento giocano un ruolo innovatore delle politiche in settori quali ad esempio cam-

biamenti climatici e biodiversità, e un miglioramento della governance internazionale attraverso un rafforzamento delle strategie di sviluppo sostenibile, a cominciare dalle politiche per l'ambiente.

Proprio grazie a questa impostazione e a queste scelte strategiche l'Europa può raccontare dati e risultati significativi che collegano le politiche green con le nuove dinamiche del lavoro.

Ciò è accaduto in queste settimane (16-17 luglio 2014) durante l'incontro informale dei Ministri dell'Ambiente e del Lavoro dell'UE che si è svolto a Milano.

Nell'Unione Europea la crescita annuale dell'occupazione verde è stata del 2,7 per cento dal 2000 al 2008 ed è passata dai 2400000 posti di lavoro del 2000 ai 3400000 nel 2012. Risulta cioè evidente come agire per la sostenibilità, oltre a tutelare l'ambiente, aiuta l'occupazione.

Secondo l'analisi europea ogni riduzione di un punto percentuale nell'uso delle risorse porta dai 100000 ai 200000 nuovi posti di lavoro e questo potrebbe produrre 1400000 - 2800000 posti di lavoro entro il 2020.

Il Ministro dell'Ambiente italiano, Galletti, ha sottolineato che « le potenzialità occupazionali offerte dall'economia verde sono indiscutibili e il dato per noi più significativo contenuto nella Comunicazione europea è che con l'aumento della produttività delle risorse in Europa potrebbero essere creati più di 20 milioni di posti di lavoro fino al 2030 ». E poi ha aggiunto che: « la Comunicazione della Commissione Europea sui green jobs, pubblicata il 2 luglio scorso, conferma che fra il 2002 e il 2011 sono stati creati in Europa circa 4 milioni di 'lavori verdi' e, di questi, circa un milione è stato creato fra il 2007 e il 2011, negli anni più duri della crisi economica ».

Di fronte a questo quadro d'insieme che delinea i contorni e i contenuti di una nuova e possibile fase di crescita e di sviluppo a livello globale e europeo, l'Italia è chiamata non semplicemente a fare la propria parte ma a rilanciare i tratti della sua originalità proprio assumendo i criteri e i principi guida della *green economy*.

Del resto la crisi che da anni ha colpito la nostra economia, se da un lato ha evidenziato i ritardi e le fragilità del nostro paese, dall'altro ha lasciato intatte tutte quelle peculiarità, quelle vocazioni e quelle capacità che consentono di vedere, nel modello di sviluppo sostenibile, la possibilità di tenere insieme innovazione, benessere e coesione sociale.

Si tratta di un modello originale che punta dritto al cuore della nostra identità, della nostra storia, perché sa combinare la crescita economica con la tutela delle migliori risorse del Paese: dalle competenze alla qualità della vita, dalle bellezze naturali e culturali alle relazioni sociali.

Un modello in grado di valorizzare la biodiversità, la tipicità e i saperi dei territori, le cui basi poggiano su quel patrimonio di imprenditorialità diffusa che, dalle imprese familiari al non profit, ha le sue radici nel territorio ma sa guardare al mondo.

Il percorso di riconversione in chiave green del sistema produttivo italiano deve passare, e sta passando, non solo attraverso il fattore « capitale », espresso dall'impegno delle imprese nell'investire in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e trasferire un di più di competitività ai beni e servizi prodotti, ma anche attraverso quello del « lavoro », per mezzo della ricerca di figure professionali le cui competenze, se ben formate, sono in grado di imprimere all'impresa un salto di qualità verso la frontiera della *green economy*.

Di particolare interesse è la fotografia del Paese che emerge dal Rapporto 2013 « *Green Italy. Nutrire il futuro* » elaborato da Unioncamere e Fondazione Symbola che ricostruisce la forza e racconta le eccellenze della *green economy* nazionale.

Ciò che risulta evidente è che la *green economy* è un nuovo paradigma produttivo che esprime, nel nostro paese, la parte propulsiva dell'economia.

Infatti, dall'inizio della crisi, nonostante la necessità di stringere i cordoni della borsa, più di un'impresa su cinque ha scommesso sulla *green economy*. Che,

quindi, è stata percepita come una risposta alla crisi stessa, e non ha deluso le aspettative.

Chi investe green è più forte all'estero: il 42 per cento delle imprese manifatturiere che fanno eco-investimenti esporta i propri prodotti, contro il 25,4 per cento di quelle che non lo fanno.

Green economy significa innovazione: il 30 per cento delle imprese del manifatturiero che investono in eco-efficienza ha effettuato innovazioni di prodotto o di servizi, contro il 16,8 per cento delle imprese non investitrici. E significa redditività: il 21,1 per cento delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012, tra le non investitrici è successo solo nel 15,2 per cento dei casi.

Dalla green economy nazionale arrivano segnali positivi anche sul tema dell'occupazione giovanile: il 42 per cento del totale delle assunzioni under 30 programmate nel 2013 dalle imprese dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente è stato fatto proprio da quel 22 per cento di aziende che hanno realizzato investimenti green. E anche sul fronte dei diritti, se guardiamo ai *green jobs*, tra le assunzioni a carattere non stagionale, l'incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato è del 52 per cento, mentre scende al 40,5 per le figure non connesse al settore green.

Di fronte a questi dati è del tutto evidente che la green economy non è un settore dell'economia, ma un tracciante verde che percorre il sistema produttivo italiano e che, a ben guardare, delinea il ritratto più fedele del nuovo « Made in Italy ».

Peraltro scorrendo l'elenco dei settori che investono green con più convinzione si trovano proprio quelli trainanti del Made in Italy, quelli più tradizionali e quelli di più recente acquisizione: il comparto alimentare (27,7 per cento contro una media del complesso dell'industria e dei servizi del 22 per cento), quello agricolo (49,1 per cento), il legno-mobile (30,6 per cento), il settore della fabbricazione delle macchine ed attrezzature e mezzi di trasporto (30,2 per cento), e poi tessile, abbigliamento, calzature e pelli (23 per cento).

In sostanza la *green economy* è la spinta vitale di un'Italia che sa essere più competitiva e più equa, perché fondata su un modello produttivo diverso.

Un modello in cui tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità si incrociano realizzando una nuova competitività.

L'Italia non può considerarsi una delle vittime della globalizzazione. Piuttosto è un paese che sta cercando di approfittarne per modificare profondamente la propria specializzazione internazionale, modernizzandola, proprio grazie alla *green economy*. Creando valore aggiunto in settori che, per molti osservatori, erano senza speranze e promuovendo nuove specializzazioni in altri settori, in cui oggi siamo leader.

Non è un caso, dunque, se nel 2012 siamo stati tra i cinque paesi al mondo (con Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud) ad avere un saldo con l'estero superiore ai 100 miliardi di dollari (per i manufatti non alimentari). Tra ottobre 2008 e giugno 2012 – mentre sul mercato interno domanda e produzione crollavano per la crisi e l'austerità – il fatturato estero dell'industria italiana è cresciuto più di quello tedesco e francese.

La green economy, insomma, fa già parte del presente della nostra economia. E può diventarne il futuro.

Affinché ciò avvenga e si imbocchi definitivamente la strada della green economy, in Italia bisogna immaginare e tradurre concretamente un vasto programma di riforme strutturali in grado di riorientare risorse, investimenti, comportamenti.

Green Economy significa prodotti di qualità, lavoro di qualità (e dunque dignità del lavoro), efficienza della Pubblica Amministrazione e trasparenza nei passaggi decisionali, legalità e rispetto delle regole, meccanismi di premialità per le pratiche migliori e disincentivi per quelle peggiori.

L'Italia deve affrontare i suoi mali antichi, che vanno ben oltre il debito pubblico e che la crisi ha reso ancora più opprimenti: le disuguaglianze sociali, l'economia in nero, quella criminale, il ritardo del Sud, una burocrazia spesso persecutoria e inefficace. Deve rilanciare il mer-

cato interno, stremato dalla recessione, dall'austerità e dalla paura. E deve saper fare tesoro della crisi per cogliere le sfide, e le opportunità, della nuova economia mondiale.

Se questo è vero allora green economy significa investimenti ingenti su scuola, formazione e ricerca; significa ridare impulso ad una politica che sia in grado di programmare e orientare nel medio-lungo periodo; significa cura scrupolosa del territorio nelle sue diverse declinazioni: città, ambiente, cultura, agricoltura, paesaggio, infrastrutture.

Tra le priorità e le urgenze:

— riforma fiscale ecologica che sposti il carico fiscale, senza aumentarlo, a favore dello sviluppo degli investimenti e dell'occupazione green.

— attivare programmi per un migliore utilizzo delle risorse europee e per sviluppare strumenti finanziari innovativi per le attività della green economy.

— attivare investimenti che si ripagano con la riduzione dei costi economici, oltre che ambientali, per le infrastrutture verdi, la difesa del suolo e le acque.

— innovare le procedure previste per i bandi pubblici e le gare d'appalto mettendo al centro la qualità dei materiali usati, la qualità del prodotto finale, la qualità e la sicurezza del lavoro.

— un programma nazionale per l'efficienza e il risparmio energetico eliminando le barriere allo sviluppo dell'efficienza energetica; barriere culturali, barriere economiche, barriere normative.

Il volume di affari al 2020 potrebbe raggiungere un valore di 350 mld di euro, con un'incidenza di 2 punti all'anno di PIL e ricadute occupazionali sul sistema industriale fino a 200.000 nuovi occupati.

L'efficienza energetica deve diventare una priorità strategica, così sarà possibile sviluppare un approccio integrato con ef-

fetti moltiplicativi sui benefici che possiamo ottenere.

Attuare misure per sviluppare le attività di riciclo dei rifiuti. Si tratta di un altro tema di fondamentale importanza. Il nostro Paese risente di differenti, contrastanti, stratificate normative di riferimento, che hanno determinato una elevata incertezza e una differenziazione territoriale nei comportamenti adottate dalle autonomie locali.

La direttiva europea 2008/98/CE ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una « società del riciclaggio » stabilendo che entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro arrivi almeno al 50 per cento dei rifiuti urbani prodotti.

In questo senso, la raccolta differenziata deve essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

Promuovere il rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Effettuare programmi di rigenerazione urbana, di recupero di edifici esistenti, di bonifica, limitando il consumo di suolo non utilizzato.

In Italia i consumi energetici che possono essere fatti risalire all'edilizia rappresentano circa il 36 per cento di quelli totali. Tre sono gli ambiti in cui intervenire: a) nelle nuove costruzioni; b) nel patrimonio edilizio esistente; c) nelle città in senso lato.

Le istituzioni europee attribuiscono carattere prioritario al tema delle politiche urbane ed in particolare al tema della rigenerazione urbana ai quali potrebbero essere destinati più di 20 mld di euro (3 mld l'anno in 7 anni).

A queste risorse si aggiungono poi quelle del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che possono essere destinati a misure complementari.

C'è necessità di affrontare in modo organico il tema delle città.

Rendere stabili le misure di incentivazione su ristrutturazioni edilizie, risparmio ed efficienza energetica nelle abitazioni e negli immobili.

Secondo le nuove stime elaborate dal CRESME nel mese di maggio 2014 relative al valore della produzione delle costruzioni, nel 2013, su un valore della produzione dell'intero settore delle costruzioni stimato in 174,6 mld di euro (comprensivi degli investimenti in impianti da fonti energetiche rinnovabili – impianti FER, ed escluse le spese per i trasferimenti di proprietà) la spesa in interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria ammonterebbe a 116,8 mld di euro, pari pertanto al 66,9 per cento dell'intero fatturato dell'edilizia, con un significativo incremento delle risorse investite rispetto alle previsioni elaborate nell'autunno del 2013.

Riprendendo i dati degli ultimi anni è possibile avere un'idea dell'impatto delle misure di incentivazione e comprenderne la portata.

Nel 2011 gli investimenti agevolati ammontavano a 17,7 mld di euro.

Nel 2012 sono passati a 19,2 mld di euro in conseguenza di un aumento degli interventi per il recupero edilizio (16,3 mld di euro, contro i 14,4 del 2011) e di una riduzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico (2,9 mld di euro contro i 3,3 del 2011).

Il 2013 è stato caratterizzato da un ulteriore ed eccezionale aumento dell'importo dei lavori detraibili, visto che la quota degli investimenti è stimata ad un livello di circa 27,5 mld di euro. La crescita del valore complessivo è imputabile sia agli interventi di recupero (che ammonterebbero a 23,5 mld di euro), sia agli interventi di efficientamento energetico (4 mld).

L'elevato aumento del 2013 appare riconducibile proprio alle evoluzioni del quadro normativo.

Infine per il 2014, si ipotizzerebbe, nello scenario previsionale, un ulteriore incremento del 20 per cento dei lavori attivati nel 2013, sia per il recupero edi-

lizio che per l'efficienza energetica. E la spesa prevista in interventi di riqualificazione incentivata nel periodo 2011-2014, genererebbe un assorbimento occupazionale complessivo pari a circa 971.000 occupati diretti corrispondente a una media annua nel triennio di 242000 occupati. Considerando anche gli occupati indiretti l'occupazione attivata nel periodo sarebbe di 1.400.000 occupati.

In considerazione del peso sempre più rilevante che i lavori incentivanti svolgono sul mercato, a valori correnti nel 2013 la crescita degli investimenti in costruzioni è stimata in 5,1 punti percentuali, e nel 2014 in 6,8 punti.

Investire nella mobilità sostenibile urbana.

Valorizzare le potenzialità di crescita della nostra agricoltura di qualità.

La nostra agricoltura è una delle più competitive a livello europeo con primati nel valore aggiunto per ettaro (2181 euro/ha, il triplo di quello del Regno Unito, il doppio della Spagna, quasi il doppio della Francia, 1 volta e mezza di quello tedesco), occupati agricoli ad ettaro (10,1 ogni 100 ha, il triplo rispetto alla Francia, Germania e Spagna, quasi 6 volte quello del Regno Unito), export nel mondo e sicurezza alimentare.

Riguardo a questo ultimo aspetto, basti pensare che il settore agricolo italiano vanta il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), inferiori di 5 volte a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e di 26 volte a quelli extracomunitari (7,9 per cento). Risultati importanti, raggiunti anche grazie alla scommessa sulla qualità e sulla sostenibilità. Quasi la metà (49,1 per cento) delle imprese con produzione prevalentemente agricola con dipendenti, infatti, negli ultimi tre anni (2010-2012) ha adottato metodi e tecnologie per la riduzione dei consumi di energia e acqua. Si tocca la punta del 63 per cento nel settore delle coltivazioni di serra e dei vivai, dove il consumo di acqua ed energia è piuttosto elevato.

Attivare un piano nazionale per l'occupazione giovanile per una green economy.

Naturalmente, in materia di green economy, ciò che vale per l'Italia, ciò che vale per un paese, deve valere per ogni paese. Nel senso che la green economy è necessariamente una sfida globale che deve investire ogni singolo paese ed ogni area del mondo. Realizzare le condizioni per uno sviluppo sostenibile non può essere un impegno unilaterale, ma richiede una larghissima convergenza nella definizione degli obiettivi e una straordinaria determinazione nel loro perseguimento.

La sfida è ambiziosa, ma è anche l'unica strada percorribile se si vogliono salvaguardare le più grandi conquiste della civiltà e preservare il patrimonio naturale. Si tratta di ridefinire nuovi equilibri capaci di restituire prospettiva all'umanità superando la contrapposizione anacronistica tra i diritti degli individui, le loro aspirazioni e la difesa del pianeta.

In questo senso l'Europa può e deve essere all'avanguardia. Deve pensarsi e essere concretamente un punto di riferimento avanzato sul terreno dell'innovazione e della costruzione di una nuova sintesi tra le ragioni dello sviluppo e della crescita e quelle della tutela dell'ambiente.

Ci sono tutte le condizioni perché ciò accada. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente (EEA): « la sfida europea parte dalla Green Economy, per stimolare il lavoro e l'innovazione ». E ancora: « l'Europa necessita di una vera e propria sterzata, decisa e sistematica, verso vere e proprie politiche ambientali. Per esempio, l'obiettivo proposto di tagliare i gas responsabili dell'effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 non sarà possibile facendo unicamente affidamento sui maggiori standard di efficienza. Ciò che serve è l'innovazione alla guida di questo processo. L'innovazione ambientale è la chiave per indirizzare le sfide del 21esimo secolo. Questo non vuol dire solo incoraggiare nuove invenzioni, ma incoraggiare la

nascita e la diffusione di nuove tecnologie verdi potrebbe essere ancora più importante ».

E la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità per fare passi avanti nella giusta direzione.

L'Italia deve cogliere questa occasione insieme a tutti gli altri *partner* europei.

Deve farlo in modo particolare in questa fase nella quale è chiamata a guidare il semestre di Presidenza europea.

È opportuno, in questi mesi, porre al centro dell'agenda europea alcuni temi e alcune priorità in grado di sviluppare e accelerare politiche di promozione della green economy.

1) Misure europee di fiscalità ecologica sia per migliorare l'efficacia delle politiche ambientali, sia per alleggerire la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese.

L'Italia su questo terreno ha le carte in regola per portare un contributo importante alle politiche fiscali europee. Il 24 febbraio 2014, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la Delega al Governo in materia fiscale, che prevede un richiamo diretto alla fiscalità energetico-ambientale (articolo 15); nel Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità (ancora all'esame del Parlamento), sono inoltre previsti, agli articoli 30 e 31, l'istituzione di un Comitato per il Capitale Naturale e di un Catalogo dei sussidi ambientali dannosi e favorevoli.

È possibile operare per:

dare attuazione pratica alle ripetute indicazioni, provenienti dalla stessa UE, per identificare e rimuovere i sussidi pubblici dannosi per l'ambiente attualmente esistenti;

dare attuazione agli indirizzi di contabilità ambientale per misurare il valore del capitale naturale e dei servizi ecosistemici;

varare un programma di riforma della fiscalità generale integrato con quella ambientale che sia incentrato su uno spostamento significativo della tassazione dal lavoro all'ambiente;

promuovere una valutazione sull'efficacia degli strumenti fiscali e parafiscali attualmente operanti a livello europeo, a cominciare dall'ETS per i grandi impianti e dall'Euro-Vignette per i trasporti fino ai crediti di carbonio derivanti dal comp. Ostaggio dei rifiuti organici e lavorare ad una proposta per un nuovo sistema integrato, anche basato su un meccanismo Carbon Tax, che sia efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali;

prestare maggiore attenzione ai criteri ecologici nella revisione in corso della Direttiva sulla tassazione energetica, con attenzione anche a non ostacolare l'utilizzo dei carburanti gassosi, necessari per ridurre gli impatti ambientali per una fase di transizione.

2) La crisi climatica si sta aggravando con conseguenze rilevanti non solo ambientali, ma sociali ed economiche.

Superato il periodo di verifica del Protocollo di Kyoto, occorrono nuove misure internazionali ed europee per fronteggiare questa vera e propria emergenza. Queste misure possono avere anche positive ricadute sia economiche, sia occupazionali riducendo i consumi e le importazioni di combustibili fossili, aumentando investimenti e occupazione sia nell'efficienza energetica, sia nello sviluppo ulteriore delle fonti energetiche rinnovabili.

Entro l'anno in corso l'Unione Europea definirà i suoi impegni per il 2030 su clima ed energia, mentre è chiamata a contribuire a definire il nuovo trattato internazionale sul clima che verrà approvato in occasione della Conferenza di Parigi del 2015. La proposta della Commissione europea (COM(2014)15) in discussione può essere migliorata con:

l'identificazione di tre target distinti per le emissioni di gas serra, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica;

la ripartizione degli impegni fra gli stati membri attraverso un meccanismo di *Burden Sharing* che includa anche meccanismi periodici di verifica dei risultati associati a sistemi premiali o sanzionatori.

Nell'ambito della trattativa per l'accordo globale sul clima, l'UE sotto la guida italiana, potrebbe dare un contributo importante per un nuovo accordo (post Kyoto) internazionale sul clima, sostenendo:

una progressiva convergenza verso target basati sulle emissioni pro capite del gas serra, identiche almeno per tutti i grandi paesi, grandi emettitori;

puntare su un accordo preliminare fra i grandi Paesi che emettono la gran parte delle emissioni di gas serra che preveda obiettivi vincolanti e modalità di controllo.

3) Nell'ambito della nuova PAC promuovere modelli di agricoltura sostenibile e di qualità che consentano:

di portare a termine la revisione del regolamento sulla produzione biologica;

di favorire un'etichettatura, di tipo europeo, orientata alla trasparenza, alla corretta informazione del consumatore ed alle esigenze del sistema delle imprese;

di accelerare la semplificazione delle procedure relative alle denominazioni d'origine, alla applicazione della menzione specifica «Prodotti di Montagna» ed all'analisi di quella relativa ai «Prodotti di Fattoria», favorendo le condizioni perché i prodotti di qualità certificati siano tutelati e riconosciuti a livello internazionale;

di intervenire sulle metodologie di calcolo degli impatti ambientali, rendendoli più semplici, flessibili ed applicabili anche per le piccole e medie imprese agricole, e più rispondenti ai concetti di economia circolare;

di sostenere l'azione del Ministro dell'Ambiente nella direzione di affermare il principio della sovranità alimentare e quindi la libertà dei singoli Stati membri di scegliere la propria strategia agro-alimentare potendo prevedere l'esclusione dell'utilizzo degli OGM.

4) Sostenere l'iniziativa europea per il riutilizzo delle acque reflue per un uso

agricolo e industriale per i quali ad oggi non esistono standard comuni relativi al loro impatto ambientale e sanitario.

5) Durante il semestre di Presidenza italiana dell'UE sarà discussa la Comunicazione della Commissione Europea sull'uso efficiente delle risorse e i rifiuti.

È l'occasione per affrontare la disciplina in materia, soprattutto su alcuni nodi ancora aperti:

dare attuazione alle linee guida europee per la prevenzione della produzione dei rifiuti;

rafforzare a livello europeo il GPP al fine di rendere effettivo e raggiungibile, per le pubbliche amministrazioni, l'obiettivo del 50 per cento di acquisti pubblici verdi;

rafforzare il principio della responsabilità estesa del produttore, con il coinvolgimento anche di quelle filiere dove ancora non si applica;

innalzare gli obiettivi di riciclo e elaborare un modello europeo unitario di calcolo del conseguimento di tali obiettivi, che includa tutti i rifiuti urbani;

fissare obiettivi specifici per la raccolta e il trattamento dei rifiuti organici e applicare le indicazioni della *Sail Strategy* laddove si propone di creare incentivi per ridurre le emissioni di carbonio e preservare la materia organica del suolo;

definire la proposta di Direttiva sulla riduzione dei sacchetti di plastica monouso;

completare a livello europeo le norme tecniche per l'End of Waste e gli indirizzi sulla definizione di sottoprodotti.

6) consolidare e rafforzare a livello europeo le politiche per una green economy.

Tenendo conto che la Commissione e il Parlamento Europei hanno proposto come priorità per il 2014, il rilancio della crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro e che il Governo italiano intende promuovere un dibattito approfondito sulla « crescita verde » e la « creazione di occupazione », in particolare quella giovanile, realizzando un incontro congiunto dei Ministri dell'Ambiente e dei Ministri del Lavoro dell'Unione Europea, è possibile e auspicabile una maggiore incidenza delle tematiche della green economy in modo da reinserire, nel ciclo annuale di coordinamento delle politiche europee, lo sviluppo sostenibile come principio guida dello sviluppo dell'Unione.

È infine auspicabile che le conclusioni della Presidenza italiana prevedano, nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, di considerare con particolare attenzione le opportunità di nuovo sviluppo create dalle politiche ambientali e inserendo altresì tra le politiche prioritarie in materia di crescita e occupazione lo sviluppo di una green economy, consentendo l'esclusione degli investimenti in ricerca e innovazione dai vincoli del Patto di Stabilità.

ALLEGATO 2

D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in succes-

sive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con l'Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

***1. 15.** Matarrese, D'Agostino.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono

essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con l'Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

***1. 21.** Vignali.

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: imprese agricole *con le seguenti:* imprese del comparto agricolo, agroindustriale e vinicolo.

1. 12. Taricco.

Dopo le parole: imprese agricole *ovunque ricorrano aggiungere le seguenti:* e imprese vinicole.

1. 22. Russo.

Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole *ovunque ricorrano aggiungere le seguenti:* e vinicole.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: imprese agricole *ovunque ricorrano aggiungere le seguenti:* e vinicole.

1. 16. Catania, Matarrese, Fauttilli.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.

***1. 2.** Da Villa, Parentela.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.

***1. 23.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma e per potenziare l'efficacia dei controlli sulle imprese agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, è altresì istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di coordinamento al quale partecipano rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e rappresentanti delle amministrazioni regionali, delle aziende sanitarie locali e dei corpi di polizia provinciale, al fine di coordinare l'azione ispettiva a livello territoriale anche in linea con quanto stabilito dal piano nazionale di coordinamento sui controlli.

1. 3. Da Villa, Gallinella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

***1. 1.** Carrescia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

***1. 7.** Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

***1. 9.** Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

***1. 13.** Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

***1. 17.** Taranto.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nel caso le violazioni sanabili si riferiscano alla etichettatura dei prodotti, la diffida è accompagnata dall'indicazione del termine di 6 mesi per la adozione delle nuove etichette. In tal caso è consentita la commercializzazione del prodotto con le precedenti etichette non aggiornate, fino ad esaurimento delle scorte.

1. 24. Russo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti, il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, ha efficacia liberatoria per l'intero lotto di prodotto cui la violazione si riferisce.

1. 5. Russo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai prodotti già posti in vendita.

1. 6. Russo.

Al comma 3, aggiungere le parole: La disposizione ha effetto retroattivo sui procedimenti in essere.

1. 8. Zanin.

Sopprimere il comma 3-bis.

***1. 11.** Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Sopprimere il comma 3-bis.

***1. 18.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

1. 25. Il Governo.

Al comma 4-bis), primo periodo:

a) *sopprimere le parole:* Comando generale del;

b) *sostituire le parole:* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, *con le parole:* , dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.

1. 10. Vignali.

Al comma 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La vigilanza e il controllo delle attività di pesca marittima sono svolte esclusivamente dal Corpo delle Capitanerie di porto.

1. 4. Da Villa, Lupo.

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e vinicole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e vinicole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

1. 20. Catania, Matarrese, Fauttilli.

ART. 1-bis.

Sopprimere il comma 1.

1-bis. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* imprenditori agricoli *aggiungere le seguenti:* e agromeccanici;

b) *sostituire le parole:* 6 metri cubi *con le seguenti:* 9 metri cubi.

1-bis. 21. Carra.

Al comma 1, dopo le parole: imprenditori agricoli *aggiungere le seguenti:* e agromeccanici.

1-bis. 19. Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi *con le seguenti:* 25 metri cubi.

1-bis. 16. Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi *con le seguenti:* 9 metri cubi.

***1-bis. 7.** Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi *con le seguenti:* 9 metri cubi.

***1-bis. 20.** Carra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le attività di trasformazione delle olive esercitate dalle imprese frantoiane e per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione umana, le disposizioni di cui al punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo specifiche linee guida emanate dal Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sentite le associa-

zioni di categoria nazionali rappresentative delle imprese frantoiane.

1-bis. 12. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Sopprimere il comma 2.

***1-bis. 1.** Carrescia.

Sopprimere il comma 2.

***1-bis. 9.** Abrignani.

Sopprimere il comma 2.

***1-bis. 11.** Vignali.

Sopprimere il comma 2.

***1-bis. 26.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimere i commi 3, 4, 15, 19 e 21.

1-bis. 28. Il Governo.

Al comma 3, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 kg *con le seguenti:* 200 kg.

1-bis. 23. Caon, Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.

1-bis. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dal 1° ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° aprile 2015».

1-bis. 25. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contributi previdenziali predeterminati di pertinenza INPS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e impiegati agricoli nonché ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. ».

1-bis. 22. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 14, sostituire le parole: non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale *con le seguenti:* non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale.

1-bis. 17. Franco Bordo, Pellegrino, Zarratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 17, dopo le parole: professionali agricole e agromeccaniche *inserire le seguenti:* , ivi comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,.

1-bis. 14. Oliverio.

Sopprimere il comma 21.

***1-bis. 27.** Boccuzzi, Gribaudo.

Sopprimere il comma 21.

***1-bis. 8.** Da Villa, Massimiliano Bernini.

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che abbiano maturato

una esperienza documentata di almeno due anni nell'uso delle macchine agricole, effettuata nelle aziende agricole.

1-bis. 3. Russo.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli obblighi relativi all'aggiornamento periodico nell'uso delle macchine agricole si considerano assolti nell'ambito della formazione prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-bis. 4. Russo.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: « su aree pubbliche » sono inserite le seguenti: « o su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità ».

1-bis. 15. Oliverio, Zanin.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole « nell'ambito dell'azienda agricola » si interpretano nel senso che sono comprese nell'azienda stessa le superfici di proprietà privata ovunque ubicate e delle quali l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.

1-bis. 18. Franco Bordo, Pellegrino, Zarratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Il Modello IV allegato al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 è dematerializzato e realizzato all'interno del sistema Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica sul sito del Sistema informativo veterinario. Al solo trasportatore può essere rilasciata una copia cartacea.

1-bis. 13. Cova.

ART. 1-ter.

Al comma 2, dopo le parole: il sistema di consulenza, aggiungere le seguenti: e di assistenza tecnica zoiatrica;

al comma 3, dopo le parole: dell'attività di consulenza, aggiungere le seguenti: e di assistenza tecnica zoiatrica;

al comma 5, dopo le parole: I comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale aggiungere le seguenti: l'istituzione del Veterinario aziendale all'interno della consulenza aziendale.

1-ter. 1. Cova.

ART. 1-quater.

Sopprimerlo.

1-quater. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1-quater. 01. Da Villa, Gallinella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri, o il cui valore economico è inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.

1-quater. 02. Da Villa, Gallinella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre).

1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.

2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da

quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschetto, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

5. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

1-quater. 03. Da Villa, L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque compresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.

1-quater. 04. Da Villa, L'Abbate.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

***2. 1.** Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

***2. 2.** Catania, Matarrese, Fauttilli.

Al comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume. Al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori, la percentuale di alcol etilico presente negli aceti di cui al periodo precedente è indicata in etichetta.

2. 3. Da Villa, Lupo.

ART. 3.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* che producono prodotti agricoli *con le seguenti:* che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy;*

2) *sostituire le parole:* che producono prodotti agroalimentari *con le seguenti:* che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari *Made in Italy.*

3. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1 dopo la parola: infrastrutture *aggiungere le seguenti:* logistiche, distributive *ed in fine aggiungere le parole:* nonché intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale.

3. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* che producono prodotti agricoli *con le seguenti:* che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy;*

2) *sostituire le parole:* che producono prodotti agroalimentari *con le seguenti:* che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari *Made in Italy.*

3. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 7 e 8.

3. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole: attraverso il proprio sito istituzionale *premettere la seguente:* anche.

3. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire le parole: luogo di origine o di provenienza *con le seguenti:* luogo di origine e di provenienza.

3. 8. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al secondo periodo, dopo le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *inserire le seguenti:* previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

3. 6. Balduzzi.

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risultati sono comunicati altresì al Ministero della salute, alle regioni e alle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori del settore agroalimentare e dei consumatori, allo scopo di valutare congiuntamente agli stessi la possibilità di valorizzare i legami esistenti tra qualità degli alimenti prodotti e la loro origine all'interno del territorio nazionale, mediante la creazione di un sistema di indicazioni facoltative atte a certificare i predetti legami. *Sull'esito della valutazione congiunta, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che la promuove nelle forme ritenute più opportune, predispone, in collaborazione con il Ministro della salute, entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei risultati degli studi, una relazione sulla quale riferisce alle Commissioni parlamentari competenti. La programmazione degli studi pre-*

visti al presente comma tiene conto anche delle finalità di cui al quarto periodo del medesimo.

3. 5. Balduzzi.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto.

3. 9. Caon, Grimoldi, Allasia.

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento dei piccoli comuni e di loro aggregazioni nella programmazione delle politiche urgenti di sostegno alla valorizzazione e promozione delle produzioni agricole anche nelle aree depresse, entro 30 giorni dall'entrata in

vigore del presente provvedimento, è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni aventi lo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori rurali e dei relativi prodotti agricoli, ambientali o enogastronomici operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta comuni.

3. 10. Cenni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.

3. 11. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 1. Russo.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La produzione della « Mozzarella di Bufala campana » DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in un'area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni e in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

4. 3. Russo.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: uno spazio con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti;

b) al secondo periodo, sostituire la parola: spazio con le seguenti: reparto indipendente;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: uno spazio differente con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere la seguente: o reparto indipendente.

4. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni, può avvenire

anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

4. 4. Russo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in uno spazio, con seguenti: aree dedicate e strutturalmente separate da quelle dedicate al latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

4. 5. Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.

4. 6. Russo.

Al comma 3 dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, dopo le parole: da adottare inserire le parole: , sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 8. Balduzzi.

Al comma 3, dopo le parole: ultimo periodo, aggiungere le seguenti: sia strutturale e.

4. 9. Russo.

Al comma 3, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla separazione strutturale delle zone di stoccaggio e raccolta del latte.

4. 10. Russo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono le modalità necessarie ad estendere, all'intero territorio nazionale, l'utilizzo del sistema di registrazione informatica relativo alla tracciabilità della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP disponibile presso l'Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare, garantendone la gestione pubblica.

4. 11. Da Villa, Benedetti.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a euro 18.000 e sostituire le parole: dieci ad un massimo di trenta giorni con le seguenti: trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni »;

b) al primo periodo, sopprimere le parole da: e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, fino alla fine del periodo;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.

4. 13. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.

4. 12. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 750 ad euro 4.500 con le seguenti: 3.000 ad euro 9.000;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a 18.000;

c) aggiungere in fine il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.

4. 14. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.

4. 15. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 8, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.

***4. 16.** Zaccagnini.

Al comma 8, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.

***4. 18.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 8, sostituire le parole: 25.000 a euro 50.000 con le seguenti: 50.000 a euro 100.000.

4. 17. Zaccagnini.

ART. 5.

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
35 anni con le seguenti: 50 anni.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti
modificazioni:*

*ovunque ricorra, sostituire la parola:
giovani con la seguente: lavoratori;*

*alla rubrica, sopprimere la parola:
giovani.*

5. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 4.

5. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***5. 3.** Russo.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***5. 4.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 6-bis.

5. 5. Caon, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 6-bis, lettera b), sostituire la
parola: 5.000 con la seguente: 8.000.*

5. 6. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-bis. Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-ter. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di

apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

1-quater. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

a) monitoraggio del mercato del lavoro;

b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;

c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 6, inserire, in fine, le seguenti parole: e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

6. 2. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.

6. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: perdono aggiungere le seguenti: uno o più.

6. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* trentacinque anni *con le seguenti:* quaranta anni;

b) *sostituire le parole:* euro 80 *con le seguenti:* euro 120;

c) *sostituire le parole:* euro 1.200 *con le seguenti:* euro 5.000;

d) *sopprimere le parole:* diversi da quelli di proprietà dei genitori.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.

7. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le seguenti parole: di età inferiore ai trentacinque anni.

7. 4. Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: trentacinque anni *con le seguenti:* quaranta anni.

***7. 2.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: trentacinque anni *con le seguenti:* quaranta anni.

***7. 5.** Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le parole: diversi da quelli di proprietà dei genitori.

7. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 2, sostituire le lettere d) e e) con la seguente:

d) quanto a 49.6 milioni di euro per l'anno 2015, a 36 milioni di euro per l'anno 2016 e a 29.4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;

all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. 6. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 3.

7. 7. Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Sopprimere il comma 4.

- 7. 8.** Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

Al comma 4, sostituire le parole: la rivalutazione è pari al 5 per cento per periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015 *con le seguenti:* la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 6 per cento per il periodo di imposta 2015.

- 7. 9.** Zaccagnini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

- 7. 10.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia de-

tenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

- 7. 11.** Caon, Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014.

- 7. 12.** Caon, Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

ART. 7-bis.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *capoverso articolo 9, sostituire le parole:* sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile *con le seguenti:* a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese di nuova costituzione a prevalente o totale partecipazione giovanile che esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

2) *capoverso articolo 10-bis comma 1, sostituire le parole:* che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola *con le seguenti:* che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola o di parte di essa *e sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le imprese subentranti devono essere amministrare e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età com-

presa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

7-bis. 1. Mariani.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 10-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi.

7-bis. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è inserito il seguente:

«ART. 5-bis. – (Agromeccanico professionale) –1. È definito agromeccanico professionale il soggetto che svolge attività agromeccanica di cui all'articolo 5, sotto forma sia di impresa individuale che in forma societaria.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è agromeccanico professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e di competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, dedica all'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del presente decreto, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.

3. Le regioni, mediante regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Le società di persone e di capitali sono considerate agromeccanici professionali qualora lo statuto preveda quale og-

getto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale;

b) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale.

5. All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

6. I lavoratori autonomi di cui al comma 5 in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica e il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle commissioni provinciali dell'artigianato e alle sedi provinciali dell'INPS competenti da effettuare non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.

8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

7-bis. 3. Carra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

ART. 7-bis.1.

(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici).

1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

7-bis. 01. Franco Bordo, Pellegrino, Zarratti, Ricciatti, Ferrara.

(Inammissibile)

ART. 7-ter.

Sopprimerlo.

7-ter. 2. Il Governo.

Al comma 1, dopo la parola: interdizione aggiungere la seguente: perpetua.

7-ter. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 7-quater.

Sopprimerlo.

***7-quater. 3.** Il Governo.

Sopprimerlo.

***7-quater. 1.** Da Villa, Lupo.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

7-quater. 2. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 7-quinquies.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

La presente norma si applica in riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-quinquies. 1. Oliverio.

ART. 7-sexies.

Sopprimerlo.

7-sexies. 4. Il Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 del medesimo articolo 12 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento.

7-sexies. 1. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro

mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.

7-sexies. 2. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

Al comma 1, dopo il capoverso « 1-ter », aggiungere il seguente:

7-quater. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « euro mille » sono sostituite dalle parole: « euro cinquemila ».

7-sexies. 3. De Girolamo.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 7-septies.

1. Per l'anno 2015 sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione,

per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati;

2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.

7-sexies. 02. Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-sexies, inserire il seguente:

ART. 7-septies.

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assoluta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

7-sexies. 01. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 8-bis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'applicazione del presente comma non comporta incrementi al prezzo del ricambio a carico degli utenti finali.

8-bis. 1. Grimoldi, Allasia.

ART. 9.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 8 del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* in base alla validità degli interventi valutata considerando il numero di classi di miglioramento del parametro di efficienza energetica e.

- 9. 2.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1 sopprimere le parole: seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

- 9. 1.** Vallasca, Della Valle.

Al comma 2, dopo le parole: i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento.

- 9. 3.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 2, infine aggiungere le seguenti parole: e al patto di stabilità.

- 9. 4.** Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

- *9. 5.** Cera, Caruso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

- *9. 6.** Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

***9. 7.** Dorina Bianchi, Vignali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

***9. 8.** Matarrese, Catania.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1 può, altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento pre-

sentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

***9. 9.** Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1 può, altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

***9. 10.** Abrignani.

Al comma 4, sopprimere dalle parole: a fondi immobiliari chiusi, fino alle parole: 15 luglio 2011, n. 111, è.

***9. 11.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 4, le parole: a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e sono soppresse.

***9. 12.** Crippa, Vallascas, Della Valle.

Al comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: I progetti di investimento non devono prevedere piani di dismissione.

9. 13. Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4, sono in deroga all'ad. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

9. 14. Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza dell'edificio almeno pari a:

a) classe B per edifici di classe pari o inferiore a C;

b) classe A per gli edifici di classe B. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista com-

petente abilitato, che non sia stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti della progettazione, direzione dei lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

9. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 6, dopo le parole: efficienza energetica dell'edificio inserire le seguenti: o della parte dell'edificio cui si riferisce l'intervento.

9. 18. Grimoldi, Allasia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di almeno due classi con le seguenti: di almeno tre classi, ovvero di almeno due classi qualora si raggiunga la classe B,.

9. 17. Grimoldi, Allasia.

Al comma 6 dell'articolo 9, le parole: consumo energetico sono sostituite dalle seguenti: fabbisogno energetico.

9. 19. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: a tasso agevolato aggiungere le seguenti: , limitatamente agli edifici oggetto di intervento.

9. 16. Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tali importi sono incrementati del 20 per cento qualora l'ente locale rispetti le condizioni di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche a seguito della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e sono diminuiti del 20 per cento nel caso in

cui l'ente locale ha già ecceduto i vincoli dall'indebitamento del citato articolo 204 all'atto della concessione dei medesimi finanziamenti.

9. 21. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese, ivi comprese le spese per l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti locali, non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

9. 22. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

9. 23. Grimoldi, Allasia.

Al comma 8, sostituire le parole: noventa giorni con le seguenti: trenta giorni e sostituire dalle parole: di concerto fino alle parole e della ricerca con le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

9. 25. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 8 dopo le parole: con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , intesa con la Conferenza Unificata,.

9. 24. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. 26. Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 10.

9. 27. Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 10-bis.

9. 42. Il Governo.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma è aggiunto il seguente:

1-bis. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di

nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1° gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1° gennaio 2017;

b) all'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e della segnaletica luminosa stradale.

9. 28. Zaratti.

Al comma 10-bis, capoverso 5-bis, aggiungere le seguenti parole: comunque le lampade ad incandescenza vanno sostituite entro 360 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

9. 30. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

10-ter. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modifica-

zioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.

***9. 37.** Montroni, Fabbri.

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.

***9. 36.** Abrignani.

Dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

10-ter. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autono-

mie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.

***9. 35.** Carrescia.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.

***9. 34.** Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.

***9. 29.** Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.

***9. 31.** Donati, Marco Di Maio, Morani, Vazio, Manfredi, Dallai.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le province concorrono con i comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

9. 33. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:

10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

10-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 10-bis.

9. 32. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016,

2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

9. 38. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. 39. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

9. 40. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo a comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative di-

sponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. 41. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Marcon, Duranti, Piras.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

1. Al fine di promuovere interventi di incremento dell'efficienza energetica, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

9. 01. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodan.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione).

1. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex

Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo e per l'incremento della dotazione del medesimo Fondo, anche mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 02. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico *inserire le seguenti:* , prioritariamente finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

10. 1. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: quindici *con la parola:* venti.

10. 2. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Al comma 2, sostituire le parole: nomina un commissario *ad acta con le seguenti:* nomina un commissario con comprovata competenza e professionalità nel settore in questione, senza che ciò incida finanziariamente sulle risorse pubbliche,.

10. 4. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zozzi.

Al comma 2-bis sostituire le parole: soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente di Regione *con le seguenti:* un professionista con indubbe capacità di merito e adeguate competenza di settore, il quale opera in stretta condivisione di intenti con il Presidente di Regione.

10. 5. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zozzi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 59, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 2001, n. 380, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):

« b) prelievo di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito ».

10. 6. De Girolamo.

(Inammissibile)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola.

10. 7. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

10. 8. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 6.

10. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: i nulla osta *inserire le seguenti:* la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale.

10. 10. Grimoldi, Allasia.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica utilità, inserire le seguenti: , urgenza e indifferibilità,.

10. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

10. 12. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.

10. 13. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni e la prosecuzione degli interventi programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per l'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, è prorogato, al 30 settembre 2016, il termine previsto dall'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

10. 14. Marti, Distaso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico sono prorogate al 30 settembre 2016 le procedure previste dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121.

10. 16. Folino, Antezza, Latronico, Placido.

Al comma 7 sostituire le parole: una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero del rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'ispettore generale con le seguenti: una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero del rispetto della dotazione organica vigente, senza incidere maggiormente sulle finanze pubbliche, che subentra nelle funzioni già esercitate dall'ispettore generale.

10. 17. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zozzi.

Al comma 8, dopo le parole: con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa inserire le seguenti: tra i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

10. 18. Grimoldi, Allasia.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire dalle parole: con cadenza almeno trimestrale fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line relativo al Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS)

gestito dall'Ispra, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti.

10. 19. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 20. Balduzzi.

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 21. Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 11-bis.

10. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 11-bis inserire il seguente:

11-ter. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 inserire il seguente:

« ART. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree ».

10. 23. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 12, lettera a) alle parole: da svolgere, secondo l'ordine di priorità pre-

mettere le seguenti: di caratterizzazione fisica, chimica e tossicologica dei suoli e delle acque di falda.

10. 26. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12, lettera « a), sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: duecentodieci con la seguente: centottanta.

10. 27. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: per i restanti terreni inserire le seguenti: rendendo altresì pubblici i risultati delle indagini.

10. 25. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta al Parlamento una relazione con la rappresentazione grafica dei terreni classificati a rischio e a rischio più elevato e con la rendicontazione delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle indagini dirette ».

10. 24. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

10. 28. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

« 5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuito il seguente ordine di priorità: 1) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta; 2) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde, nelle aree caratterizzate da rischio di crisi idrica e dalla sussistenza di un danno ambientale ».

10. 29. L'Abbate, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti *con le seguenti:* i contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali sono concessi anche agli investimenti.

10. 30. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12, lettera c), dopo le parole: infrastrutture irrigue e di bonifica, *inserire le seguenti:* gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione.

10. 32. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 12-bis, capoverso 6-septies, sostituire le parole: con particolare riferimento al territorio campano *con le seguenti:* del territorio campano.

10. 31. Grimoldi, Allasia.

Al comma 12-bis capoverso 6-septies, dopo le parole: da parte del Corpo forestale dello Stato *aggiungere le seguenti:* della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

10. 33. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 10-bis.

Sopprimerlo.

10-bis. 3. Il Governo.

Sopprimerlo.

10-bis. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

10-bis. 2. Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART.10-ter.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per interventi di bonifica).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e

speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ».

10-bis. 01. Dallai.

ART. 11.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

« 1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie ».

11. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

« 1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale « Costa teatina », nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie ».

11. 2. Vacca, Colletti, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179 *con le seguenti:* del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 3. Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2-bis.

***11. 4.** Abrignani.

Sopprimere il comma 2-bis.

***11. 5.** Vignali.

Sopprimere il comma 2-bis.

***11. 6.** Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Sostituire con il comma 2-bis con il seguente:

All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal sessantesimo giorno dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla pronuncia di compatibilità con esito favorevole, della procedura della notifica 2013/152/I alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE ».

11. 7. Carrescia.

Sopprimere il comma 4.

11. 8. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: nove mesi con le parole: quindici mesi e sopprimere le parole da: che ne danno comunicazione sino alle parole: di cui all'Allegato I del presente decreto.

11. 9. Grimoldi, Allasia.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi » e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le parole: con dimensioni abitabili.

***11. 10.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi » e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le parole: con dimensioni abitabili.

***11. 12.** Vignali.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono soppresse le parole « degli edifici come ambienti abitativi » e dopo le parole « pertinenze esterne » sono aggiunte le seguenti: « con dimensioni abitabili ».

11. 11. Matarrese, D'Agostino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 agosto 2003.

11. 13. Crippa.

Sopprimere il comma 8.

***11. 14.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Sopprimere il comma 8.

***11. 15.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, inserire le seguenti: , inclusa l'approvazione del piano e del regolamento di cui alla legge 6 dicembre 1991, 394,.

11. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per le imprescindibili necessità di tutela ambientali e, di protezione del paesaggio, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree di produzione agroalimentare, nonché di economie locali a forte vocazione turistica da includere nel Parco Nazionale « Costa teatina » da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato

l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.

11. 17. Vacca, Colletti, Del Grosso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e, di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.

11. 19. Vacca, Colletti, Del Grosso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 apportare le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed attraverso le modalità di cui all'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla istituzione del parco interregionale del Delta del Po secondo la perimetrazione e la zonizzazione dei Parchi regionali esistenti del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e del Delta del Po del Veneto. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge non si sia provveduto all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e fino alla sua istituzione, all'interno del perimetro dei Parchi regionali esistenti vigono i divieti di salvaguardia di cui

all'articolo 56, comma 3 e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per vigilare circa l'attuazione e la gestione dei divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e all'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario *ad acta* che resta in carica fino alla istituzione del Parco interregionale del delta del Po. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. 18. Crivellari, Bratti.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Dal 1° settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile con il presente articolo e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente articolo non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale.

11. 20. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150/09 negli

enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione delle aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del *tuel* n. 267/00. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

11. 21. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. I termini per la gestione contabile previsti dal dpr n. 439/98 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.

11. 22. Grimoldi, Allasia.

Al comma 9, capoverso ART. 285, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11. 23. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge

11 febbraio 1902, n. 157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è lutto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

11-*ter*. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 11-*bis*, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.

11. 24. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 12.

***11. 25.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 12.

***11. 26.** Da Villa, Massimiliano Bernini.

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. All'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » sono sostituite dalle seguenti: « guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. ».

12-*bis*. All'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le

parole « Nei casi di cui al comma 1 » la parola « non » è soppressa.

11. 27. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 12, sostituire le parole: la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. *Con i seguenti:* sono vietate l'importazione e gli scambi, la detenzione, l'allevamento, il commercio, la riproduzione. Il controllo in natura è da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.

11. 28. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 12 dopo le parole: all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni *aggiungere le seguenti:* , entrambe da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.

11. 29. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 12-bis.

***11. 30.** Da Villa, Gagnarli.

Sopprimere il comma 12-bis.

***11. 31.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zoletti.

Al comma 12-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni e le Province autonome, in attuazione del presente comma, possono definire con proprio provvedimento tempi e personale abilitato per la cattura tramite trappolaggio e per campagne di sterilizzazione della popolazione maschile, al fine ottenere un controllo numerico delle nutrie e prevenire danni alla stabilità idrogeologica del territorio ed alle produzioni agricole.

11. 32. Franco Bordo, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da cinquanta a quaranta con le seguenti: da sessanta a cinquanta e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I compensi di tutti i membri della Commissione, compreso il segretario e ad eccezione del Presidente, sono identici, con esclusione di indennità e integrazioni, fatte salve le spese di missione. Le spese per il funzionamento della Commissione non possono superare il 50 per cento delle spese dei compensi dei commissari.

12. 1. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: adeguata con la seguente: accertata.

12. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con adeguata esperienza professionale aggiungere le seguenti: in materia ambientale.

12. 3. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico è incompatibile, per il periodo della nomina, con lo svolgimento da parte del soggetto incaricato, in proprio o attraverso partecipazione societaria, di attività professionale relativa all'estensione di studi di impatto ambientale.

12. 4. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le somme provenienti dalle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 90, in eccedenza al funzionamento della Commissione, sono destinate alla riduzione degli oneri di cui al medesimo comma 6 a carico delle imprese.

12. 5. Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 4-bis.

12. 6. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-bis.

Sopprimerlo.

***12-bis. 1.** Crippa.

Sopprimerlo.

***12-bis. 2.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***12-bis. 3.** Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-ter.

Sopprimerlo.

****12-ter. 1.** Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Sopprimerlo.

****12-ter. 2.** Polidori.

Sopprimerlo.

****12-ter. 3.** Borghi.

Sopprimerlo.

****12-ter. 4.** Galperti.

Sopprimere il comma 4.

12-ter. 5. Polidori.

ART. 12-*quater*.

Sopprimerlo.

12-*quater*. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-*quinquies*.

Sopprimerlo.

12-*quinquies*. 5. Il Governo.

Sopprimerlo.

12-*quinquies*. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

al comma 2, dopo le parole « aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, » aggiungere le seguenti « e in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE *Habitat* ovvero che possono avere incidenza su quest'ultimi » e dopo le parole « è rilasciata » aggiungere le seguenti, « previo svolgimento della valutazione di Incidenza in tutti i casi necessari, ».

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire la lettera b) con la seguente: al comma 5 dopo le parole « parte terza del presente decreto » *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le attività eseguite in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e

in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE *Habitat* ovvero che possono avere incidenza su quest'ultimi, per i quali è rilasciata, previo svolgimento della valutazione di Incidenza in tutti i casi necessari, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sopprimere il comma 2.

12-*quinquies*. 2. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o regionale.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale, inserire le seguenti: soggetti a valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero posate in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE *Habitat* o che possono avere incidenza su quest'ultimi,

12-*quinquies*. 3. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 12-quinquies inserire il seguente:

ART. 12-*sexies*.

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento me-

dante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimen-

tale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo. ».

12-quinquies. 01. Crippa, De Rosa, Daga, Terzoni, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

(Inammissibile)

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 1.** Faenzi.

Sopprimerlo.

***13. 2.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zollezzi.

Sopprimere il comma 1.

13. 3. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zollezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni

forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5 per cento dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente.

13. 7. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zollezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 2 secondo periodo, dopo la parola: denominato aggiungere le seguenti: La Conferenza dei Servizi può disporre ulteriori indagini sul sito, anche per comprendere i livelli originari di esposizione della popolazione al fine di successive valutazioni sanitarie nonché per stabilire l'esatta natura ed estensione della contaminazione. In tal caso i termini della procedura vengono sospesi fino alla presentazione dei risultati delle indagini da parte del proponente.

13. 12. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zollezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 242-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2. 1. Sono invitate alla Conferenza dei servizi le associazioni di protezione ambientale, i sindacati e le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale nonché i principali comitati locali costituiti a tutela dell'ambiente e, in generale, il pubblico interessato qualora individuato. La data di convocazione della Conferenza dei servizi è divulgata tempestivamente tramite il sito WEB istituzionale della Regione ove è pubblicata in formato digitale l'intera documentazione progettuale nonché, non appena disponibili e comunque almeno 30 giorni prima della relativa decisione finale su ciascuna fase del pro-

cedimento, la proposta di Piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il Piano approvato e i relativi risultati, compresa la validazione, di cui al comma 4. Sulla convocazione sono precisate le informazioni di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione UNECE.

13. 13. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 2-bis dopo le parole: dei materiali trattati aggiungere le seguenti: tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica del sito e del suo contesto socio-economico.

13. 14. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 3 sostituire le parole: Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. *con le seguenti:* Il piano è approvato nei successivi sessanta giorni, anche con eventuali prescrizioni. L'Autorità può richiedere integrazioni una sola volta e, in tal caso, i termini sono sospesi fino all'invio da parte del proponente della documentazione richiesta. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato fatto salvo il caso in cui siano giunte osservazioni dal pubblico interessato o da altri enti. In tal caso l'Autorità deve comunque motivare adeguatamente il provvedimento di approvazione anche rispetto alle osservazioni pervenute.

13. 15. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Al comma 1, capoverso ART. 242-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 6, sostituire le parole: Conseguenti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo *con le seguenti:* Una volta effettuata la validazione del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, di cui al precedente comma 4.

13. 17. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 3 sopprimere le parole: decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.

13. 18. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Al comma 1, capoverso ART. 242-bis, comma 3, sopprimere le parole: In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.

13. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 6 sostituire le parole: salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda. *con le seguenti:* Qualora persista una contaminazione della falda, il procedimento si conclude con un parere motivato da parte dell'Autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei fruitori e sulla prevenzione di eventuali rischi sanitari. A

tal fine si esprime la ASL competente per territorio.

13. 19. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis comma 6 dopo la parola: falda aggiungere le seguenti: In ogni caso l'esistenza di una contaminazione della falda, anche nel caso non sia riconducibile a sostanze volatili, è riportata nel certificato di destinazione urbanistica dell'immobile.

13. 20. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le parole: , fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 232, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.

13. 23. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, i capoversi ART. 242-ter e 242-quater.

Conseguentemente sopprimere i commi 3-bis e 3-quater.

13. 4. Bratti, Mariani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 242-quater.

13. 5. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 242-quater con il seguente:

ART. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli, sulla base dei dati disponibili prodotti dalle Agenzie e secondo le procedure tecniche indicate dall'ISPRA e suddivisi per aree omogenee.

2. I valori di fondo naturale individuati per ciascuna area omogenea sono sostitutivi per i territori a cui si riferiscono delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per i progetti di bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.

3. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti dei suoli ogni due anni integrando progressivamente i dati disponibili raccolti durante gli accertamenti eseguiti sul territorio.

4. La proposta di documento tecnico contenente i valori di fondo naturale viene comunque pubblicata per 60 giorni nel sito WEB dell'Agenzia ai fini di eventuali osservazioni da parte del pubblico le quali devono essere contro-dedotte prima dell'approvazione finale.

13. 8. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-quater comma 1 dopo le parole: valori di fondo aggiungere la seguente: naturale.

- 13. 10.** Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 242-quater comma 1 sostituire le parole: sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambiente dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee. con le seguenti: sulla base dei dati disponibili prodotti dalle Agenzie e secondo le procedure tecniche indicate dall'ISPRA e suddivisi per aree omogenee.

- 13. 9.** Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 242-quater, comma 1, dopo le parole: in contraddittorio aggiungere le seguenti: o nell'ambito di progetti autonomi condotti dalle agenzie.

- 13. 11.** Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui agli articoli 242 o 252.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente decreto, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli di cui all'articolo 252.

- 13. 28.** Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: solo nei casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle con-

centrazioni soglia di contaminazione (CSC).

- 13. 22.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 3.

- 13. 29.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Sopprimere il comma 4.

- 13. 30.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Sopprimere il capoverso 8-septies.

- 13. 31.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4.1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.

- 13. 27.** Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 5.

- *13. 33.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Sopprimere il comma 5.

- *13. 32.** Pili.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

13. 34. Pili.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

***13. 24.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Piras.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

***13. 35.** Pili.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna a) e b), sulla base delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni.

***13. 42.** Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna a) e b), sulla base delle diverse attività effettivamente con-

dotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni.

***13. 26.** Zanin, Carlo Galli.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13. 41. Giovanna Sanna, Carrescia, Pes, Cani, Marrocu, Mura, Francesco Sanna, Scanu.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 1.

13. 36. Pili.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 2.

13. 37. Pili.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3.

13. 38. Pili.

Al comma 5, lettera b), capoverso ART. 241-bis, comma 3 aggiungere, in fine le seguenti parole: e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione.

13. 16. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 4.

13. 39. Pili.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 5.

13. 40. Pili.

Sopprimere il comma 7.

***13. 44.** Rampelli.

Sopprimere il comma 7.

- *13. 43.** Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7.

- *13. 25.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 8.

- 13. 21.** Mariani, Arlotti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

È assicurata agli enti territoriali interessati, sin dalla fase di proposta, la partecipazione ad ogni procedimento istruttorio finalizzato all'individuazione di un eventuale sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Deve essere, in ogni caso, garantita ogni forma di partecipazione diretta al procedimento di cui al presente comma alle popolazioni locali che si esprimono anche attraverso referendum regionali il cui esito deve essere tenuto in debita considerazione.

- 13. 45.** Corda, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici inclusi gli asili nido, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis*, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 13. 46.** Crippa, Vallascas, Della Valle.

ART. 14.

Sopprimerlo.

- 14. 1.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Sopprimere il comma 1.

- 14. 2.** Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « necessità di tutela » sono sostituite dalle seguenti: « necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela »;

b) le parole da: « ricorso temporaneo » a: « elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti; « ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo ».

c) prima delle parole « Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri » si aggiunge il seguente periodo: « Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta

viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato ».

2. L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è così sostituito: « Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata. »

- 14. 38.** Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozze.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « necessità di tutela » sono sostituite dalle seguenti: « necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela »;

b) le parole da: « ricorso temporaneo » a: « elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, nel rispetto comunque delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo ».

c) prima delle parole « Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del

Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: « Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato ».

14. 39. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche speciali.

14. 3. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetti senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'ente pubblico.

14. 4. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: la requisizione in uso degli impianti inserire le seguenti: del territorio regionale.

14. 5. Grimoldi, Allasia.

Al comma sopprimere le parole: ovvero di grave e concreto pericolo.

14. 6. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze contingibili

ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato.

14. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale.

14. 10. Grimoldi, Allasia.

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.

***14. 11.** Vignali.

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il

sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.

***14. 40.** Allasia, Grimoldi.

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.

***14. 13.** Carrescia.

Dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

1-bis L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è così sostituito: « Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata. »

14. 12. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 2, dopo le parole: finanza pubblica inserire il seguente periodo: In considerazione delle attività di semplificazioni e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e piena

operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti.

14. 14. Grimoldi, Allasia.

All'articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 12-bis, punto 1-*quater*, lettera *d*), dell'articolo del decreto-legge 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono soppresse le parole: « e almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed ».

14. 15. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Il termine di cui al comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, è differito al 1° gennaio 2016, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

2-ter. Al comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 »; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano. », è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo. ».

14. 16. Grimoldi, Allasia.

Il comma 2-bis è soppresso.

14. 17. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 2-bis, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

1. Al comma 3-bis, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015; » al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano. » , è aggiunto il seguente periodo: « Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.

***14. 41.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 2-bis, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1 gennaio 2016.

Conseguentemente, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

1. Al comma 3-bis, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015; » al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano. » , è aggiunto il seguente periodo: « Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.

***14. 18.** Vignali.

Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

****14. 19.** Vignali.

Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

****14. 20.** Donati, Marco Di Maio.

Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

****14. 42.** Abrignani.

Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

****14. 21.** Carrescia.

Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 9-bis, le parole: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.

Conseguentemente le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 ottobre 2014.

14. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, nel caso di trasbordo da nave a nave o *transshipment*, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, le imprese e gli enti interessati non sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del medesimo decreto in quanto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n. 1013 del 2006.

14. 23. Oliaro, Matarrese.

Sopprimere il comma 3.

14. 24. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le parole: « per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2015 » e alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Proroghe urgenti per i servizi pubblici locali nella regione Campania. ».

14. 37. Carloni.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

***14. 25.** Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 4.

***14. 44.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 4.

***14. 26.** Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, la regione Campania esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.

14. 27. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4 sostituire le parole: ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, *con le seguenti:* ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'eventuale impianto.

14. 29. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 sostituire le parole: dispone le eventuali modifiche *con le seguenti:* dispone le modifiche.

14. 30. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 dopo le parole: alla data di attivazione dell'impianto, dispone *aggiungere le seguenti:* d'intesa con i comuni nel

cui territorio ricade l'impianto e con i comuni confinanti e contigui.

14. 28. Valiante.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , compresa la direzione dei lavori.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Il compenso per la direzione dei lavori grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

14. 35. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 dopo le parole: ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, *aggiungere le seguenti:* valuta la reale necessità della realizzazione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti ovvero.

14. 36. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 dopo le parole: Il commissario *aggiungere le seguenti:* al fine di verificare la reale necessità della realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale condizione economica-finanziaria che impone a tutela della finanza pubblica esigenze di cautela nonché della protezione della salute dei cittadini.

14. 32. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 sostituire le parole: che il comune nel cui territorio ricade l'impianto con le seguenti: che il comune nel cui territorio ricadrebbe l'eventuale impianto.

14. 34. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 dopo le parole: ed i comuni confinanti e contigui *aggiungere le seguenti:* siano coinvolti nella definizione dello studio aggiornato di cui al presente comma e che.

14. 33. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'esito definitivo dello studio aggiornato e della stipula dell'eventuale contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione dell'impianto di cui al presente comma tutti gli effetti dei contratti stipulati sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.

14. 31. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sopprimere il comma 8.

14. 45. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 185, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)* e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali

giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente non mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.

14. 46. Tentori, Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

14. 47. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, e relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 10 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, i comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità detriaria, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale

vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri/sterco per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».

14. 48. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 8, sopprimere la lettera b-bis).

14. 49. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8, alla lettera b-bis), sopprimere le seguenti parole: , anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica.

14. 50. Terzoni, Daga.

Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).

***14. 51.** Pellegrino, Paglia, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).

***14. 52.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 lettera b-ter capoverso « ART. 184-quater » al comma 1 lettera a) dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: o, in caso di utilizzo degli stessi in aree marino-costiere e di transizione per i quali è applicabile l'Allegato 2.6.1 « Standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione » di cui decreto ministeriale 16 aprile 2009, n. 56, non superano i valori di concentrazione per ciascuna sostanza di cui alla Tabella 2/A dell'allegato o, qualora le sostanze non siano ivi indicate, la Tabella 2.3A del « Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti marini » dell'ISPRA oppure, se calcolati secondo le procedure indicate nel manuale, i valori di fondo naturale dell'area interessata dal riutilizzo.

14. 53. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 lettera b-ter capoverso « ART. 184-quater » al comma 1 lettera b) dopo le parole: matrici ambientali interessate aggiungere le parole: nonché la perturbazione di specie ed habitat.

14. 54. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 lettera b-ter) capoverso « ART. 184-quater » al comma 3 le parole: per almeno un anno sono sostituite dalle parole: almeno tre anni.

14. 55. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 8 dopo la lettera b-quater) aggiungere la seguente:

b-quater.1) all'articolo 193, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

« 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito

di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.

Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

12-bis. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla

raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.

12-ter. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza».

14. 56. Oliaro, Matarrese.

(Inammissibile)

Al comma 8, sopprimere la lettera b-quinquies),

14. 57. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zoletti.

Al comma 8, lettera b-quinquies), al primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.

***14. 58.** Mannino, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zoletti.

Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso comma 2, al primo periodo sopprimere la parola: interamente e sostituire il terzo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione e ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica,

qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.

***14. 60.** Librandi, Matarrese.

Al comma 8 sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:

b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni prodotti in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi ».

***14. 59.** Oliverio, Mongiello.

Al comma 8 sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:

b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei risultati

conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni prodotti in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi ».

***14. 61.** Russo, Centemero.

Al comma 8, sopprimere la lettera b-sexies).

14. 62. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zoletti.

Al comma 8, lettera b-sexies dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: e dell'articolo 256.

14. 63. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla fine della lettera *g)* è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto ».

14. 67. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8-ter.

14. 68. Grimoldi, Allasia.

Al comma 8-ter sopprimere il primo periodo.

14. 69. Grimoldi, Allasia.

Il comma 8-quater è soppresso.

***14. 70.** Ferraresi.

Il comma 8-quater è soppresso.

***14. 71.** Ferraresi, Agostinelli.

Sopprimere il comma 8-quater.

***14. 72.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Sopprimere il comma 8-quater.

***14. 64.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Sopprimere il comma 8-quinquies.

14. 73. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzezzi.

Dopo il comma 8-sexies sono aggiunti i seguenti:

8-septies. — Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge 195/2009 convertito nella legge n. 26/20 10, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997.

8-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al successivo comma 8-novies.

8-novies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

8-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 8-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 8-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il

disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

14. 66. Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

8-septies. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31 comma 2 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciali ai sensi del decreto-legge 195 del 2009 convertito nella legge n. 26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997. Agli oneri derivanti dall'approvazione del seguente

comma, si provvede con le risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.

14. 65. Russo.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Adempimenti CONAI).

1. All'articolo 224, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

« 11-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

14. 01. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), capoverso g) dopo le parole: Ai fini della valutazione ambientale *aggiungere la parola:* strategica, *conseguentemente aggiungere le parole:* Ai fini della valutazione Impatto Ambientale, gli elaborati del progetto definitivo e del progetto esecutivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 4 e 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

15. 1. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, lettera c) primo periodo, dopo le parole: per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 *inserire le seguenti:* , oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura,.

15. 2. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Conseguentemente, dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:

« ALLEGATO IV-BIS

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-BIS

(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V. ».

15. 4. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda sono soppresse le seguenti parole: « ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilo-

metri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 3. Peluffo.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 1, dopo le parole: « delle dimensioni » sono inserite le seguenti: « e della concezione dell'insieme ».

15. 5. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 1, dopo le parole: « del cumulo con altri progetti » sono inserite le seguenti: « esistenti e/o approvati ».

15. 6. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 1, le parole: « – del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. » sono sostituite dalle seguenti: « – dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; ».

15. 7. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: « – dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico). ».

15. 8. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 2, le parole: « – della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; » sono sostituite dalle seguenti: « – della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; ».

15. 9. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 2, dopo le parole: « zone costiere » sono inserite le seguenti: « e l'ambiente marino ».

15. 10. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 », al punto 2, le parole: « – zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla

legislazione comunitaria sono già stati superati» sono sostituite dalle seguenti: « – zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell’Unione e pertinenti al progetto; ».

15. 11. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, le parole: « della portata dell’impatto » sono sostituite dalle seguenti: « dell’entità ed estensione dell’impatto ».

15. 12. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente: « – della natura dell’impatto; ».

15. 13. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, le parole: « dell’ordine di grandezza » sono sostituite dalle seguenti: « dell’intensità ».

15. 14. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente

trattino: « della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; ».

15. 15. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: « del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; ».

15. 16. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) all’allegato V alla parte seconda, recante « Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 », al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: « della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace; ».

15. 17. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 152 del 2006 è aggiunto il seguente comma *3-bis*. Il Ministero dell’Ambiente per i piani, programmi o progetti di carattere nazionale e le Regioni e le Province autonome per quelli di carattere regionale o provinciale assicurano una adeguata forma di trasparenza e partecipazione del pubblico interessato alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 e ss.mm.ii anche qualora non siano incluse in procedure di VI. A. o VA.S. In ogni caso è obbligatoria la pubblicazione sul sito WEB dell’autorità competente di un avviso in cui siano indicati il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del piano, programma o progetto, la

localizzazione ed una breve descrizione dell'iniziativa dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. I piani, programmi o progetti oggetto della procedura nonché lo Studio di incidenza ambientale sono resi disponibile integralmente sul sito WEB dell'autorità competente. Il risultato della valutazione di incidenza, comprese le motivazioni, e quelli delle attività di monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito web dell'autorità competente.

15. 20. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zoletti.

ART. 15-*bis*.

Sopprimerlo.

15-*bis*. 3. Il Governo.

Sopprimerlo.

15-*bis*. 1. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zoletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

ART. 219-*bis*.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso è avviato, in via sperimentale, il sistema del « vuoto a rendere », che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.

2. Il sistema del « vuoto a rendere » si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:

a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c) le latterie e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del « vuoto a rendere » anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.

4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata « filiera » costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresa o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.

5. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura compe-

tente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.

7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.

8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.

9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 5.

10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento,

le modalità di restituzione e la quota versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera.

11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.

12. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.

13. Il sistema sperimentale di cui al presente articolo ha la durata di 18 mesi a decorrere entrata in vigore della presente disposizione. Sulla base dei risultati ottenuti durante la fase sperimentale il Ministro dell'ambiente provvede, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad emanare un decreto di natura regolamentare al fine di rendere il sistema del « vuoto a rendere » pienamente operativo, anche attraverso l'introduzione di incentivi economici a beneficio degli operatori.

15-bis. 2. Vignaroli, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zozzi.

(Inammissibile)

ART. 16.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

16. 1. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

Sopprimere i commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.

16. 2. Da Villa, Massimiliano Bernini.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

16. 3. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « dalle regioni » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis, ».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: Caso En-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI.

16. 4. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è così sostituito:

« 3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, comma 6, le parole « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e » sono soppresse;

j) all'articolo 28, comma 2, le parole « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse;

k) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

16. 8. Catania, Matarrese, Fautilli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis. »;

b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: « di cattura » sono soppresse e le parole: « di cui all'articolo 4, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

16. 5. Catania, Matarrese, Fauttilli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 4 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati » e i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse, al comma 6 e parole: « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse, e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.

Conseguentemente, al comma 3. alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le lettere p) e q) sono soppresse;

1a) la lettera r) le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-*bis*) alla lettera ee) le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse.

dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero sono abrogate ».

16. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

2) abrogare i commi 3 e 4;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1 abrogare le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami »;

2) al comma 6 abrogare le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.

Conseguentemente,

al comma 3, lettera a) premettere le seguenti:

0a) le lettere p) e q) sono abrogate;

1a) alla lettera r) le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

al comma 3, dopo a lettera b) aggiungere la seguente:

c) alla lettera ee) abrogare le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e ».

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-*ter*. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « non autorizzati, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « vivi o ».

16. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

2) abrogare i commi 3 e 4;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1 abrogare le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami »;

2) al comma 6 abrogare le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.

Conseguentemente,

al comma 3, lettera a) premettere le seguenti:

0a) le lettere p) e q) sono abrogate;

1a) le lettere r) le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) alla lettera ee) abrogare le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e ».

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « non autorizzati, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « vivi o ».

16. 7. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2 sopprimere le parole da: durante l'esercizio fino alla fine del comma.

***16. 10.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: durante fino alla fine del periodo.

***16. 11.** Da Villa, Parentela.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la lettera cc) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

cc) il commercio di esemplari vivi non provenienti da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.

16. 13. Bratti.

Sopprimere il comma 3-bis.

***16. 12.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimere il comma 3-bis.

***16. 14.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi.

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ».

16. 27. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: alla rete con le seguenti: ai servizi di rete.

16. 15. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali ».

16. 16. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

16. 17. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera i), capoverso 3-bis, dopo le parole: conformità alle disposizioni di esecuzione inserire le seguenti: adottate a livello comunitario.

16. 18. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) all'articolo 7, comma 4, le parole: « Il servizio di ricerca di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1 ».

16. 19. Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

5-bis. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006 è riformulato

come segue: ART. 3-sexies. – (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). – 1. L'accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio è riconosciuto come diritto fondamentale per l'esercizio effettivo di tutti i diritti umani.

2. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e può utilizzarle liberamente ai fini di analisi scientifica o statistica ovvero di raccolta, organizzazione o diffusione.

3. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblicano nei propri siti istituzionali le informazioni ambientali e gli atti relativi alle procedure di cui alla parte II del presente decreto.

4. Chiunque rilevi eventuali possibili pregiudizi conseguenti a provvedimenti assunti nell'ambito e all'esito delle procedure di cui alla parte II ha facoltà di presentare denunce od osservazioni e di richiedere l'adozione di misure inibitorie che l'amministrazione interessata ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto e non manifestamente infondate, informando, anche per via telematica, i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti in merito.

5. Il pubblico è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate dal procedimento. Le comunicazioni in merito alle successive fasi procedurali sono comunicate, anche per via telematica, individualmente a coloro che hanno presen-

tato formale richiesta di partecipazione all'autorità responsabile del procedimento.

6. Gli enti locali favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le formazioni sociali nei processi decisionali in materia ambientale e collaborano con le popolazioni interessate al fine di agevolare la consultazione popolare e di facilitare il ricorso agli strumenti di democrazia diretta, per i quali devono essere previste procedure semplificate nonché l'esenzione da ogni onere fiscale o tributario.

16. 20. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:

1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per « pubblico » si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.

16. 21. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: nel proprio sito web inserire le seguenti: e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma.

16. 22. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: nel proprio sito web inserire le seguenti: e in un quotidiano a diffusione nazionale.

16. 23. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5-bis, capoverso 1-quater, dopo le parole: piano o programma aggiungere le seguenti: completi di tutti gli allegati.

16. 24. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:

1-septies. Il piano o programma, durante tutte le fasi di elaborazione e dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente alle osservazioni ricevute e ad una dichiarazione nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni e motivazioni oggettive e verificabili che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì tutte le informazioni disponibili sulla partecipazione del pubblico.

16. 25. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi adottati in caso di emergenze civili.

16. 26. Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « la cattura, l'allevamento e l'utilizzo di uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

b) all'articolo 4 sopprimere i commi 3 e 4;

c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere e parole: « nonché il loro uso in funzione di richiami »;

d) all'articolo 5 sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9;

e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

f) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le lettere p) e q);

g) all'articolo 21, comma 1, lettera r) sopprimere le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per ali »;

h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee) sopprimere le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto

delle modalità previste dalla presente legge e »;

i) all'articolo 31, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero.

16. 01. Da Villa, Gagnarli.

ART. 17.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

4. Per perseguire la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino ai fini della protezione e la preservazione dell'ambiente marino e dell'ecosistema, all'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il periodo « fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi » viene sostituito dal seguente periodo « in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n. 394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi »;

b) il periodo « fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 » viene sostituito dal seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma ».

17. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.

(Inammissibile)

ART. 17-bis.

Sopprimerlo.

17-bis.1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.1.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005).

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole « che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità » e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1.

17-bis. 01. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.1.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente, decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente ».

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole « più di una tonnellata all'anno di » sono soppresse.

17-bis. 02. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali, in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 6 lettera *a*), può chiedere che la durata della concessione sia prorogata, da parte dell'Autorità portuale, previa deli-

bera del Comitato portuale, per un periodo proporzionale al rapporto tra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel suddetto programma.

17-bis. 03. Oliaro, Matarrese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali, in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 6 lettera *a*), può chiedere all'Autorità portuale una revisione delle clausole e dei termini anche temporali dell'atto concessorio, in modo da consentirgli l'equilibrio economico finanziario degli investimenti medesimi. L'Autorità portuale assume le determinazioni al riguardo, previa delibera del Comitato portuale.

17-bis. 04. Oliaro, Matarrese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-ter. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di selezione tramite evidenza pubblica per l'assegnazione di dette aree e banchine deve prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono sull'area oggetto di concessione. Deve altresì essere previsto un indennizzo a

favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a quest'ultima trasferito. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono

stabiliti con apposito decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

17-bis. 05. Oliaro, Matarrese.

(Inammissibile)

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali.

18. 1. Della Valle.

Al comma 1, dopo le parole: titolari del reddito d'impresa inserire le seguenti: arti e professioni.

18. 3. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti inserire le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo e parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 5. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti inserire le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche,.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 6. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 7. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 8. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto dimezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 14. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: in beni strumentali nuovi, inserire le seguenti: , prodotti in Italia.,

18. 9. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione, inserire le seguenti: 26 e.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;

al comma 2, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, inserire le seguenti: 26 e,;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 12. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo e parole: compresi nella divisione 28, aggiungere le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31,01.21, 31,01.22).

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;

al comma 2, dopo e parole: nella divisione 28, inserire le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22);

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 10. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione, inserire le seguenti: 27 e.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;

al comma 2, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, inserire le seguenti: 27 e;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di

400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 11. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1 dopo la parola: ATECO, inserire le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

al comma 2, dopo le parole: della tabella ATECO, *inserire le seguenti:* e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 13. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2015 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020.

18. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2015, *con le seguenti:* al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 15. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento, *con le parole:* 30 per cento.

Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 16. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per anno 2014, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

18. 2. Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, *sono sostituite dalle seguenti:* 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.

***18. 20.** Vignali.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.

***18. 17.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.

***18. 21.** Carrescia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.

***18. 22.** Abrignani.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle se-

guenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.

***18. 23.** Da Villa, Crippa.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 19. Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il comma 3.

18. 18. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Al comma 3, sopprimere la parola: unitario.

18. 24. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro, con le parole: 5.000 euro.

Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 25. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro, con le parole: 2.000 euro.

Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 mi-

lioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 26. Allasia, Grimoldi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento.

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti* 612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

18. 27. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

18. 28. De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014 e in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 29. Prodani.

Al comma 9-bis, lettera b), capoverso 8-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è estesa alle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale.

18. 30. Allasia, Grimoldi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Detassazione sull'acquisto di beni strumentali).

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

18. 0. 1. Della Valle.

ART. 18-bis.

Sopprimerlo.

***18-bis. 8.** Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

Sopprimerlo.

***18-bis. 1.** Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, le parole lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa sono sostituite dalle seguenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto adottato d'intesa con Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce.

18-bis. 4. Balduzzi.

Al comma 1, dopo le parole: autonomo di cucina aggiungere le seguenti: per le quali resta, in ogni caso, fermo il vincolo di destinazione ad usi turistico-alberghieri.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: Il vincolo di destinazione, ad usi turistico-alberghieri del *condhotel* nel suo complesso ovvero delle unità abitative con destinazione residenziale, di cui al comma 1, può essere rimosso previo rilascio, da parte dell'amministrazione competente, dell'autorizzazione alla conversione funzionale degli stessi immobili con le modalità e alle condizioni previste dai regolamenti edilizi e dallo strumento urbanistico comunale vigente, e nel rispetto della normativa regionale e statale.

18-bis. 2. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Non possono essere oggetto delle predette agevolazioni gli immobili in tutto o in parte abusivi.

18-bis. 3. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

2-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

18-bis. 6. Abrignani.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere infine le parole: , nonché il vincolo di destinazione urbanistica.

18-bis. 7. Abrignani.

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

ART. 18-ter.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:

Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;

Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;

Tutelare un *brand* originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;

Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;

Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;

Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;

Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18-bis. 01. Crippa.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o sistemi multilaterali di negoziazione.

19. 2. Da Villa, Villarosa, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 3.** Rampelli.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 4.** Squeri.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 5.** Abrignani.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 6.** Vignali, Piso.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 8.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019,

a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

***19. 10.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle successive lettere b-bis) e b-ter);

b-bis). Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

b-ter). Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,3 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,6 punti percen-

tuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

19. 7. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

« ART. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento" ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19. 01. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« ART. 19-bis.

*(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scompu-
to).*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scompu-
to di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro". » Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19. 02. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

ART. 19-bis.

Sopprimerlo.

19-bis. 1. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 1-bis.

20. 2. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. La Consob può stabilire con provvedimento motivato che l'obbligo di offerta di cui al comma 1 consegua al superamento di una soglia inferiore al trenta per cento, ma comunque superiore al venticinque per cento, qualora risulti provato che la soglia inferiore così stabilita è sufficiente per esercitare il controllo sulla società.

20. 3. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

Al comma 2, lettera b), capoverso articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: Il Collegio dei fondatori dell'Organismo italiano di Contabilità stabilisce con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabilisce.

20. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

20. 5. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Al comma 3, le parole: commi 2 e 4 sono sostituite dalle parole: commi secondo e quarto.

20. 6. Balduzzi.

Al comma 7-bis dopo le parole: vicende relative all'attività di impresa sono inserite le seguenti: l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possono essere validamente iscritti nel registro delle imprese; in tale caso, l'autenticazione delle firme è effettuata dal Conservatore del Registro delle imprese con modalità telematica.

20. 8. Carrescia, Giovanna Sanna.

All'articolo 20, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341 ».

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'ar-

articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo ».

20. 7. Senaldi.

Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

7-ter. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative

artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

20. 9. Laffranco.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

***21. 2.** Bargero, Bruno Bossio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

***21. 3.** Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

***21. 4.** Abrignani.

All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.

****21. 7.** Il Governo.

All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.

****21. 5.** Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.

****21. 6.** Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (« Testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia »), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di

destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvedo a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. »

21. 01. Fantinati, Da Villa, Vallasca, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

(Inammissibile)

ART. 21-bis.

Sopprimerlo.

21-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

ART. 22.

Sopprimerlo.

***22. 8.** Paglia, Ricciatti, Zaratti, Marcon.

Sopprimerlo.

***22. 1.** Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole dalla presente legge con le seguenti: dal presente decreto.

22. 2. Balduzzi.

Al comma 6-bis, capoverso ART. 8-bis, comma 3, sostituire le parole devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione con le seguenti: devono essere immediatamente cancellate all'esito dell'avvenuta regolarizzazione.

22. 3. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. 4. Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

22. 9. Il Governo.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

22. 5. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

Il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante il definanziamento delle autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti.

22. 6. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

7-ter. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 535 milioni per l'anno 2014.

22. 7. Allasia, Grimoldi.

ART. 22-bis.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.1.

1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22-bis. 01. Fantinati.

(Inammissibile)

ART. 22-ter.

Sopprimerlo.

22-ter. 5. Il Governo.

Sopprimerlo.

***22-ter. 1.** Taranto.

Sopprimerlo.

***22-ter. 2.** Balduzzi.

Sopprimerlo.

***22-ter. 3.** Agostinelli.

Sopprimerlo.

***22-ter. 4.** Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 22-ter.1

(Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive).

1. A decorrere dall'anno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3. Il Governo provvede a emanare, entro il 31 dicembre 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo.

I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2014.

4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 2 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3 e 4, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati.

22-ter. 01. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 22-ter.1

(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341. »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo. ».

22-ter. 02. Fantinati.

ART. 22-*quater*.

Sopprimerlo.

22-*quater*. 2. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. ».

22-*quater*. 1. Dell'Orco, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

ART. 22-quinquies.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,.

22-quinquies. 2. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 1 le parole: Anche a prescindere dalla predisposizione *sono sostituite dalle seguenti:* Previa predisposizione e relativa attuazione.

22-quinquies. 1. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 1 le parole: ovvero funzionali *sono sostituite dalle seguenti:* e.

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti: In nessun caso potranno essere consentiti finanziamenti aventi come unico scopo la prosecuzione dell'attività produttiva senza che siano contestualmente rispettate le prescrizioni AIA.

22-quinquies. 4. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: funzionali alla continuazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune ed enti locali interessati e associazioni locali; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano subito danno dimostrabile dall'attività d'impresa.

Sopprimere i commi 3 e 4.

22-quinquies. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodan.

Al comma 1, le parole: funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio *sono sostituite dalle seguenti:* funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune enti locali interessati e associazioni; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano riportato un danno dimostrabile dall'attività d'impresa.

22-quinquies. 3. Labriola.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il Ministero della salute.

22-quinquies. 7. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti: della popolazione che risiede nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impiegati nel ciclo produttivo.

22-quinquies. 6. Labriola, Lacquaniti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Il 10 per cento dei proventi di cui al comma precedente è destinato all'istituzione di un fondo speciale per la tutela della salute della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute. ».

22-quinquies. 8. Labriola, Lacquaniti.

Sopprimere il comma 2.

22-quinquies. 9. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodan.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non oltre l'anno 2014.

22-quinquies. 10. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

Al comma 2, dopo il capoverso comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti capoversi:

11-quinquies-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, le risorse necessarie all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempite tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.

11-quinquies-ter. Per le finalità di cui al precedente comma 11-quinquies-bis, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:

« 8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 ».

22-quinquies. 11. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

Al comma 3, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

22-quinquies. 12. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

Al comma 4, capoverso « 3-ter » primo periodo, aggiungere in fine le seguenti: Al controllo sull'attuazione delle prescrizioni di cui al presente comma provvede l'ISPRA con cadenza trimestrale.

22-quinquies. 13. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 4, capoverso comma 3-ter, sostituire i primi due periodi con il seguente: Entro il 31 dicembre 2005, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

22-quinquies. 15. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

Al comma 4, capoverso « 3-ter » dopo le parole: del territorio e del mare inserire le seguenti: al Ministero della salute.

22-quinquies. 14. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 5 le parole: 30 giugno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015.

22-quinquies. 16. Labriola, Lacquaniti.

Al comma 6 le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.

22-quinquies. 17. Labriola, Lacquaniti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.

22-quinquies. 18. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

Dopo l'articolo 22-quinquies inserire il seguente:

ART. 22-quinquies-bis.

1. L'articolo 11, comma 3-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, nella legge

21 febbraio 2014, n. 9) è abrogato con effetto retroattivo.

2. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 67-bis è inserito il seguente:

« ART. 67-ter. – (*Preveducibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento*). –

1. Sono preveducibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti, compresi i finanziamenti-ponte, in qualunque forma effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del presente decreto, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuata ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 del presente decreto »;

b) all'articolo 161:

1. Al sesto comma:

a) dopo le parole: « tre esercizi » sono inserite le seguenti: « nonché la documentazione di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma »;

b) dopo le parole: « nominativo dei creditori » sono inserite le seguenti: « per i quali il credito risulti certo, liquido ed esigibile »;

c) dopo le parole: « la documentazione di cui ai commi secondo » sono inserite le seguenti: « lettere *a*), *b*), ed *e*);

2. Al settimo comma:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione normale dell'impresa. Sono invece da considerare atti di straordinaria amministrazione

quelli che modificano la struttura economico organizzativa dell'impresa stessa »;

b) all'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: « Sono altresì prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al sesto comma del presente articolo, sempreché le stesse forniture siano specificamente elencate nella domanda, e individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Sono parimenti prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni purché gli importi ottenuti siano utilizzati, esclusivamente, per il compimento degli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del presente comma ».

3. All'ART. 182-*quater*, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

« 2. Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché:

a) le banche e gli intermediari finanziari forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione;

b) gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 161.

Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della

domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale ».

22-quinquies. 01. De Girolamo.

(Inammissibile)

ART. 22-*sexies*.

Sopprimerlo.

22-sexies. 1. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Dopo l'articolo 22-sexies inserire il seguente:

ART. 22-*septies*.

(Disposizioni in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.)

All'articolo 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326), dopo le parole: « di ciascuna operazione » sono aggiunte le seguenti parole: « L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari ».

22-sexies. 01. De Girolamo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22-sexies è aggiunto il seguente:

ART. 22-*septies*.

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

« Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili. All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

22-sexies. 02. Laffranco.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: 16,5 KW con le parole: 10 KW.

23. 1. Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il comma 3-bis.

***23. 2.** Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 3-bis.

***23. 3.** Pili.

Sopprimere il comma 3-bis.

***23. 4.** Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa.

Al comma 3-bis, le parole: 50 KW sono sostituite dalle parole: 500 MW.

23. 5. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3-bis dell'articolo 23, dopo le parole: sicurezza del sistema elettrico aggiungere le parole: nei mercati dell'energia, dopo le parole: dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi e dopo le parole: remunerazione del capitale eliminare la parola: netto.

23. 8. Abrignani.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.

23. 6. Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-ter. Nelle more del processo di revisione dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce un obiettivo di riduzione della potenza interrompibile di almeno il 30 per cento rispetto al 2014 e un taglio della base d'asta per l'individuazione degli impianti del 10 per cento, ad esclusione dei servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010. I risparmi conseguiti sono destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23 ».

23. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-ter. Ai Consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative ».

23. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

« 3-ter. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3-*quater* e 3-*quinqües*, 3-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

3-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del comma 3-ter, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto. ».

23. 10. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

ART. 24.

Sopprimerlo.

***24. 1.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimerlo.

***24. 2.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Sopprimerlo.

***24. 3.** Crippa, Vallasca, Fantinati, Della Valle.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo e all'articolo 24-bis.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi con potenza superiore ai 100kW, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo

articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, con potenza superiore ai 100kW, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di garantire una stabilità normativa complessiva del contributo da pagare sull'energia elettrica consumata e non prelevata, a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1 e limitatamente alle parti variabili, le quote di cui al comma 3 potranno essere aggiornate con decreto congiunto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, sulla base dei seguenti criteri:

a) il primo aggiornamento può essere effettuato a partire dal 30 settembre 2017 e l'eventuale successivo aggiornamento può essere effettuato dopo ulteriori tre anni a decorrere dal primo;

b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

c) le nuove quote non possono essere incrementate ulteriormente di più di 0,5 punti percentuali rispetto a quelle precedenti.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto. ».

24. 4. Zan, Lacquaniti, Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera *a)* avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trime-

stralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'*European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera *c)*;

g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

2. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi non si applica quanto previsto dall'articolo 23.

24. 5. Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Alle aziende del settore cartario, caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente sull'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza ».

24. 7. Mariani, Benamati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza ».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente

articolo con le seguenti: fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

24. 8. Carra.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza. ».

***24. 9.** Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i

corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

***24. 10.** Matarrese, D'Agostino.

Sopprimere il comma 4.

****24. 11.** Matarrese, D'Agostino.

Sopprimere il comma 4.

****24. 12.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

24. 13. Bombassei, Matarrese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 hanno diritto alla compensazione delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 10 mila euro.

8-ter. Entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente

svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

8-quater. Agli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 8-bis, si provvede mediante un'apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi dell'Autorità per l'energia e il gas, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni di cui al comma 8-bis.

24. 14. Minardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle potenze inferiori a 20 kW.

24. 15. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni in favore della regione Basilicata).

1. « La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012 ».

24. 01. Latronico.

(Inammissibile)

ART. 25.

Sopprimerlo.

***25. 1.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimerlo.

***25. 2.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Sopprimerlo.

***25. 3.** Crippa, Della Valle.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per quei periodi di incentivazione che hanno visto il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE, definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il MISE definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o

risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.

25. 4. Crippa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro i 3 KW con le parole: entro i 5 KW.

25. 5. Giovanna Sanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione degli enti locali.

25. 6. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

25. 7. Allasia, Grimoldi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Disposizioni per il servizio di scambio sul posto).

1. Per tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'accesso al servizio di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, la soglia di potenza nominale media annua massima è fissata in 500 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. La soglia di cui al comma 1 non trova applicazione per gli impianti di cui all'articolo 355, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1.

25. 01. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Petitti.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Disposizioni in materia di scambio sul posto).

1. Con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevato fino a 500 kW per gli impianti a fonti

rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;

b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) si applica l'articolo 24, comma 3.

25. 02. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, Benamati, Bargerò, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Epifani, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 26.

*Sopprimerlo.****26. 1.** D'Agostino, Matarrese.*Sopprimerlo.****26. 2.** Allasia, Grimoldi.*Sopprimerlo.****26. 3.** Tancredi.*Sopprimerlo.****26. 4.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.*Sopprimerlo.****26. 5.** Crippa, Vallasca, Della Valle.*Sostituire l'articolo 26, con il seguente:*

ART. 26.

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e

assimilate che beneficiano gli incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

3. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

4. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3 ».

5. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al presente articolo, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

26. 6. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.*L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

1. Ai fini del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche entro ses-

santa giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina una revisione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92.

2. La modifica prevista dal comma 1 ha come obiettivo di ridurre gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti come già disposto con decreto ministeriale del 2 dicembre 2009.

26. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

1. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono soppressi.

26. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.

26. 9. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto-legislativo n. 387 del 2003 e disciplinate dal decreto ministeriale 28 luglio, 2005, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto ministeriale 5 luglio 5 luglio 2012, emanati dal Ministero dello sviluppo economico sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Conseguentemente, al comma 2, la parola: stimata è sostituita dalle seguenti: rilevata negli anni di esercizio precedenti, e al comma 3, le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dai seguenti impianti: a) impianti realizzati su suolo agricolo di potenza nominale superiore a 200 Kwp; b) impianti realizzati su aree titolate zone industriali di potenza nominale superiore ad 1 MW; c) impianti realizzati su serre coltivate di potenza nominale superiore ad 1 MW; d) impianti realizzati su tetti di edifici esistenti di potenza nominale superiore ad 1 MW; impianti realizzati su tetti di edifici esistenti contenenti amianto di potenza nominale superiore a 2 MW, è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014.

26. 10. Pagano.

Il comma 2 è soppresso.

***26. 11.** Crippa, Vallascas, Della Valle.

Il comma 2 è soppresso.

***26. 12.** Pillozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

Sopprimere il comma 2.

***26. 13.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 2.

***26. 14.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

***26. 15.** Giovanna Sanna.

All'articolo 26, comma 2, sostituire la parola: 90 con la seguente: 95.

26. 16. D'Agostino, Matarrese.

All'articolo 26 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi, comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica.

Conseguentemente al comma 4, le parole: le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano sono sostituite dalle seguenti: il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica; i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3.

26. 17. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

Sostituire il comma 3 con il seguente: A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica.

26. 18. Giovanna Sanna.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare ai GSE entro il 30 novembre 2014, con le seguenti: da comunicare la GSE entro il 31 dicembre 2014.

***26. 19.** Donati, Marco Di Maio, Gadda, Galperti, Crimi, Manfredi, Vazio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014, con le seguenti: da comunicare al GSE entro il 31 dicembre 2014.

***26. 20.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 24 con la parola: 22.

26. 21. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 2 con la seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	12%
13	11%
14	10%
15	9%
16	8%
17	7%
18	6%
oltre 19	5%

26. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

26. 23. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto del 10 per cento rispetto all'attuale, e un

secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

26. 26. Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

***26. 24.** Pillozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

***26. 25.** Allasia, Grimoldi.

All'articolo 26, comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura *con le seguenti:* periodo con incentivo spettante alla data di entrata in esercizio dell'impianto; *conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola:* ventennale *con le parole:* pari a 24 anni, *alla lettera c) dopo le parole:* la tariffa è ridotta *aggiungere le parole:* per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, *alla lettera c) sostituire le parole:* secondo le seguenti quantità, *con le parole:* pari al 6 per cento e alla lettera c) *eliminare 1 punii 1), 2) e 3).*

26. 28. D'Agostino, Matarrese.

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: 1° ottobre 2014, *sono sostituite dalle seguenti:* 1° settembre 2014.

26. 27. Pillozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo la seguente quantità: al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

26. 29. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 kW.

26. 30. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, sostituire i punti 2) e 3) della lettera c) con i seguenti:

2) al 6 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;

3) al 7 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

26. 45. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, sostituire le parole: le riduzioni di cui all'allegato 2 del presente decreto si applicano, *con le parole:* il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica.

26. 31. Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 5.

26. 32. Giovanna Sanna.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari *con le parole:* ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare *con le parole:* Tali finanziamenti beneficiano.

***26. 33.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari *con le parole:* ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare *con le parole:* Tali finanziamenti beneficiano.

***26. 34.** Donati, Marco Di Maio, Manfredi, Gadda, Galperti, Crimì, Vazio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari *con le parole:* ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare *con le parole:* Tali finanziamenti beneficiano.

***26. 35.** Pillozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

Sopprimere il comma 6.

26. 36. Giovanna Sanna.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: senza che l'operazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.

26. 37. Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà degli enti locali e delle regioni.

26. 38. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Petitti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Alle quote di incentivi ceduti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3.

26. 39. Giovanna Sanna.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo a lettera *d*), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kW ».

26. 40. Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l'energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kW.

26. 41. Allasia, Grimoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 non trovano applicazione per gli impianti solari fotovoltaici in regime di concessione pubblica con gli enti locali.

26. 42. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, si applica la detrazione di imposta di cui all'articolo 15-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 65 per cento senza limiti di spesa, delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015.

26. 43. Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli im-

pianti della pubblica amministrazione e a quelli costruiti su edifici ed aree della pubblica amministrazione.

26. 44. Allasia, Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale del riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.

26. 01. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Sopprimere il comma 1-bis.

28. 2. Misuraca, Minardo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. Entro la stessa data, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico dovrà definire un meccanismo transitorio di integrazione, al fine di assicurarne la continuità di erogazione, che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.

28. 3. Misuraca, Minardo.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

***28. 4.** Matarrese, D'Agostino.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

***28. 5.** Bargerò, Sani.

All'articolo 28, comma 1-bis, sostituire le parole: l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato con le seguenti: i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono abrogati.

28. 7. Abrignani.

All'articolo 28 è inserito il seguente comma:

1-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 6-*octies* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9.

28. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

ART. 29.

Sopprimerlo.

***29. 3.** Tancredi.

Sopprimerlo.

***29. 2.** Catalano.

Sopprimerlo.

***29. 4.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

Sopprimerlo.

***29. 5.** Dell'Orco, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Da Villa.

Sopprimerlo.

***29. 1.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il primo periodo del comma 1.

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: ai fini dell'attuazione del regime sono aggiunte le seguenti: tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.

29. 6. Abrignani.

Al comma 1 sostituire le parole: e per il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero con: e per il trasporto ferroviario delle merci.

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario e delle merci eliminare la parola: transfrontaliero.

***29. 8.** Piso.

Al comma 1 sostituire le parole: e per il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliera con: e per il trasporto ferroviario delle merci.

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario e delle merci eliminare la parola: transfrontaliero.

***29. 9.** Catalano, Pagani, Mauri, Meta, Oliaro.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero.

29. 10. Cera.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: transfrontaliero.

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: « transfrontaliero »;

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: « transfrontaliero ».

***29. 7.** Dell'Orco, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Da Villa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero.

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero;

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero.

***29. 11.** Oliaro, Vitelli, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Tullo, Mauri.

Al comma 1 sopprimere la parola: transfrontaliero.

29. 12. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo imputandoli in misura graduale, in quote costanti annuali in un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° luglio 2014. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. ».

29. 13. Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato.

***29. 14.** Mazziotti Di Celso, Oliaro, Matarrese.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è abrogato ».

***29. 15.** Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 17, comma del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato e misure urgenti per l'efficiamento del trasporto pubblico locale).

29. 16. Russo.

(Inammissibile)

ART. 30.

Al comma 1 capoverso 7-bis, aggiungere le seguenti lettere:

b-bis. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 » sono soppresse.

b-ter. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la lettera *a)*: « con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione » è abrogata.

b-quater. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 la lettera *e)*: « gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 » è abrogata.

30. 2. Ferraresi.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

30. 15. Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

30. 3. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

Al comma 2, capoverso ART. 8-bis », comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 standard metri cubi/ora con le seguenti: 10 standard metri cubi/ora.

30. 4. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017. ».

***30. 1.** Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017. ».

***30. 8.** Piso, Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combu-

stibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017. ».

***30. 9.** Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017. ».

*30. 10. Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adot-

tati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017. ».

*30. 14. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zarratti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente

« 2-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate).

1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:

a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva; il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il GSE procede all'erogazione della maggiorazione dell'incentivo, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo per gli impianti oggetto di riconversione a cui si è fatta rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3.

4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione

di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;

l'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;

l'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla revoca degli incentivi fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;

gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;

a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.

30. 11. Pillozzi, Lacquaniti, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della

capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale.».

30. 12. Caparini, Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: e non oltre.

30. 5. Allasia, Grimoldi.

Al comma 2-sexies, capoverso « 5-bis », dopo la parola: adotta inserire le parole: con proprio decreto.

30. 6. Balduzzi.

Sopprimere il comma 2-novies.

30. 7. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancellieri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari).

1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014

n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

30. 01. Vignali.

(Inammissibile)

ART. 30-bis.

Sopprimere il comma 3.

30-bis. 1. Ghizzoni.

Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed al l'ammortamento degli impianti fotovoltaici).

1. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale;

2. Agli impianti fotovoltaici in scambio sui posto si applica un coefficiente di ammortamento del 9 per cento annuo a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare dell'impianto.

30-bis. 01. Crippa, Vallasca, Della Valle.

(Inammissibile)

ART. 30-ter.

Sopprimerlo.

***30-ter. 1.** Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

***30-ter. 2.** Ferraresi, Agostinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30-ter.

(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nella riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 » sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la lettera a): « con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione » è abrogata.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 la lettera e): « gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 » è abrogata.

30-ter. 3. Ferraresi, Agostinelli.

ART. 30-quinquies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30-quinquies.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99).

1. L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. *(Istituzione del Fondo per l'attivazione di misure di coesione sociale nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi).* 1. Per le

produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato all'attivazione di misure di coesione sociale per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il

minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto ».

30-quinquies. 1. Antezza.

Dopo l'articolo 30-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 30-sexies.

(Disposizioni in materia di attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare).

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « , fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « , fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono soppresse.

30-quinquies. 01. Fabrizio Di Stefano.

(Inammissibile)

ART. 30-sexies.

Sopprimerlo.

30-sexies. 1. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 30-septies.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre ».

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante « Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 342/99) », fermo re-

stando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

30-sexies. 01. Giampaolo Galli, Gutgeld, Dell'Aringa, Librandi, Misiani.

Dopo l'articolo 30-sexies, inserire il seguente:

ART. 30-septies.

(Disposizioni in materia di energia da fonte rinnovabile di origine eolica in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, dopo la parola « agroforestali », sono inserite le seguenti: « , eoliche ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, come modificata ai sensi del comma 1 del presente articolo, relativamente alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonte eolica, si applicano i criteri di con-

nessione previsti dal punto 4 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 6 luglio 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 370 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

30-sexies. 02. Mongiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30-sexies, è inserito il seguente:

ART. 30-septies.

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è abrogato.

30-sexies. 03. Bratti, Mariani.

ART. 32-*bis*.

Sopprimerlo.

32-*bis*. 1. Villarosa, Pesco, Alberti,
Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano,
Crippa.

ART. 33.

Sopprimerlo.

- 33. 1.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudò, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

Sopprimere il comma 1.

- 33. 2.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

- 33. 4.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 3.

- 33. 6.** Mazziotti Di Celso, Matarrese.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

- 33. 3.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

- 33. 5.** Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

1. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 33. 01.** Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n. 147).

1. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.

- 33. 02.** Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n. 147).

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: « in alternativa, la Regione può prevedere l'attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare

previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale; ».

33. 03. Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

ART. 33-bis.

Sopprimerlo.

***33-bis. 1.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Mucci, Prodani.

Sopprimerlo.

***33-bis. 2.** Vignali, Tino Iannuzzi.

Sopprimerlo.

***33-bis. 3.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Dopo l'articolo 33-bis, inserire il seguente:

ART. 33-bis-1.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014.

33-bis. 01. Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento. ».

34. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.

(Inammissibile)

ART. 34-bis.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

34-bis. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova, in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	212
--	-----

AUDIZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova, in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per la partecipazione il Sottosegre-

tario Bellanova, che è accompagnata dalla dottoressa Grazia Strano, direttore della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Walter RIZZETTO, *presidente*, nonché i deputati Emanuele PRATAVIERA (LNA), Francesca BONOMO (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (PI).

Grazia STRANO, *direttore della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, e il sottosegretario Teresa BELLANOVA, replicando, rispondono ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito all'analisi del provvedimento in discussione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	213
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218
Sull'ordine dei lavori	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
AVVERTENZA	217

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge in

esame reca disposizioni riguardanti, in particolare, il settore agricolo, il sostegno dell'economia, il settore energetico e la materia ambientale. Al riguardo, ricorda che la materia agricoltura rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma). Peraltro, fa presente che secondo la giurisprudenza costituzionale alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; cita, al riguardo, l'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o la materia ordinamento civile e penale (lettera l), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché la materia tutela dell'ambiente (lettera s), ormai strettamente le-

gata all'attività svolta dalle imprese agricole.

Con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».

Rileva poi che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articoli da 23 a 30-*quinquies* del decreto-legge) e che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al decreto-legge n. 7 del 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, ricorda che la materia della tutela dell'ambiente è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

Alla luce delle considerazioni svolte, evidenzia come il decreto-legge presenti, quindi, un contenuto eterogeneo, anche per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-

legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.

Ricorda, in particolare, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, e che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014.

Evidenzia che la Corte costituzionale ha affermato come ciò valga anche nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione «deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».

Ricorda altresì che la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica.

Fa presente, quindi, che, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, devono essere valutate alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, tra le quali si richiamano in particolare: l'articolo 1-*bis*, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-*sexies*, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-*bis*, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-*bis*, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per

i *condhotel*; l'articolo 32-*bis* che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-*bis*, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti.

Rileva che analogamente, alla luce della suesposta giurisprudenza costituzionale, è opportuno valutare anche una serie di disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti. Tra queste si richiamano, in particolare: l'articolo 7-*quater*, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-*quinquies*, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-*bis*, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-*bis*, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (*shoppers*); l'articolo 11, comma 12-*ter*, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-*bis* a 13-*quater*, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-*quinquies* che interviene con finalità di

semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera *b-bis*), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere *b-quater*) e *b-quinquies*), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-*quinquies* e 8-*sexies*, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-*bis*, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-*quater*, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-*novies*, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-*bis*, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-*quater*, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-*quinquies*, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi *offshore* in una regione e diritto al « bonus idrocarburi »; l'articolo 30-*ter*, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolosaccariferi, il cui comma 2 è stato dichiarato incostitu-

zionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-*sexies*, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-*bis*, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale.

Evidenzia, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria.

Segnala, poi, che il comma 4 dell'articolo 10 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice (articolo 13) e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi (articolo 13-*bis*). A suo avviso, pertanto, l'opportunità di un coordinamento tra la suddetta disposizione e quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di esame parlamentare.

Rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto – che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento per il trasferimento dell'intesa o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio – devono essere valutate alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna.

Segnala, inoltre, che l'articolo 22-*ter*, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento.

Rileva, infine, che all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge sono contenute disposizioni estremamente dettagliate volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei relativi procedimenti.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, che procede ad illustrare (*vedi allegato*).

Fabiana DADONE (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

La contrarietà del MoVimento 5 Stelle non è infatti solo nel merito, ma anche sulle criticità costituzionali del decreto-legge. Osserva la totale disomogeneità del provvedimento che è innanzitutto composto di due distinti decreti-legge, di cui uno, vigente, trasfuso completamente nell'altro. Disomogeneità riscontrabile già all'origine, ma accentuata dalle modifiche apportate dal Senato.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) nel concordare con quanto affermato dalla collega Dadone, desidera sottolineare un'ulteriore aspetto critico del decreto-legge. Nel provvedimento ci sono infatti disposizioni *ad hoc* per l'Ilva, che prorogano ancora una volta l'avvio della bonifica ambientale; si tratta di norme che, a suo avviso, sono assimilabili alle cosiddette leggi *ad personam*.

Informa la Commissione che oggi nella città di Taranto si è registrata un'altra morte, quella di Lorenzo, un bambino di cinque anni a cui era stato diagnosticato, all'età di tre mesi, un tumore al cervello.

Si chiede come un Governo che vuole caratterizzarsi come il Governo del « cambiare verso » continui a prorogare una situazione indubbiamente complessa, ma che deve trovare soluzione, per evitare che altre morti si aggiungano, come semplici numeri, a quelle già registrate.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, esprime la commossa partecipazione, sua e di tutta la Commissione, per la notizia data dal collega D'Ambrosio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, predisposta dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Emanuele FIANO (PD) fa presente di non aver avuto materialmente la possibilità, al termine dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di pubblica amministrazione, avvenuto nella giornata

odierna, di ringraziare pubblicamente gli uffici della I Commissione per il supporto fornito, in termini sia di competenza tecnica sia di disponibilità oraria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si associa ai ringraziamenti, che non ha espresso in Assemblea per il timore che ciò sarebbe apparso autoreferenziale. In sede di Commissione, invece, intende sottolineare l'elevata qualità professionale nonché l'impegno e l'abnegazione del personale preposto alla Commissione medesima.

La seduta termina alle 16.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

ALLEGATO

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014: « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

rilevato che il decreto-legge reca disposizioni riguardanti, in particolare, il settore agricolo, il sostegno dell'economia, il settore energetico e la materia ambientale;

ricordato che la materia agricoltura rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; si pensi, al riguardo, all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Co-

stituzione) o alla materia ordinamento civile e penale (lettera *l*), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché alla materia tutela dell'ambiente (lettera *s*), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

ricordato che, con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

rilevato che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articoli da 23 a 30-*quinquies* del decreto-legge) e che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al de-

creto-legge n. 7 del 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

ricordato, con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, che la materia della tutela dell'ambiente è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

il decreto-legge presenta, quindi, un contenuto eterogeneo, anche per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato;

ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;

ricordato, in particolare, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, e che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014;

evidenziato che la Corte costituzionale ha affermato come ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione « deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso »;

ricordato altresì che la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è

stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica;

fatto presente che, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, devono essere valutate alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, tra le quali si richiamano in particolare: l'articolo 1-*bis*, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-*sexies*, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo »; l'articolo 9, comma 10-*bis*, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-*bis*, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i *condhotel*; l'articolo 32-*bis* che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-*bis*, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;

rilevato che analogamente, alla luce della suesposta giurisprudenza costituzionale, è opportuno valutare anche una serie di disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti. Tra queste si richiamano, in particolare: l'articolo

7-*quater*, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-*quinquies*, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-*bis*, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-*bis*, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (*shoppers*); l'articolo 11, comma 12-*ter*, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-*bis* a 13-*quater*, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-*quinquies* che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-*bis*), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-*quater*) e b-*quinquies*), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-*quinquies* e 8-*sexies*, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-*bis*, che demanda ad un

decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-*quater*, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-*novies*, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-*bis*, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-*quater*, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-*quinquies*, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi *offshore* in una regione e diritto al « bonus idrocarburi »; l'articolo 30-*ter*, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-*sexies*, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-*bis*, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;

evidenziato, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico

finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria;

segnalato che il comma 4 dell'articolo 10 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice (articolo 13) e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi (articolo 13-bis);

evidenziato che andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di un coordinamento tra la suddetta disposizione e quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di esame parlamentare;

rilevato altresì che le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto – che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento per il trasferimento dell'intesa o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio – devono essere valutate alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna;

segnalato, inoltre, che l'articolo 22-ter, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3,

comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;

rilevato, in particolare, che all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge sono contenute disposizioni estremamente dettagliate volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei relativi procedimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 22 del 2012 e 32 del 2014) richiamata in premessa, si valutino le disposizioni che « non appaiono strettamente collegate ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario », introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, tra cui in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo »; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i *condhotel*; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le

cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-*bis*, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;

2) si tenga conto della necessità di coordinare il comma 4 dell'articolo 10 con l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, introdotto nel corso dell'*iter* di conversione del medesimo decreto, che introduce una nuova disciplina degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici);

3) si tenga conto che l'articolo 22-*ter* interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo pertanto in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valutino le disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri, nonché le ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardanti inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti, tra cui in particolare: l'articolo 7-*quater*, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-*quinquies*, che estende alle società cooperative che hanno almeno la

metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-*bis*, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-*bis*, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (*shoppers*); l'articolo 11, comma 12-*ter*, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-*bis* a 13-*quater*, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-*quinquies* che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-*bis*), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-*quater*) e b-*quinquies*), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-*quinquies* e 8-*sexies*, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-*bis*, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-*quater*, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'ener-

gia elettrica; l'articolo 30, comma 2-*novies*, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-*bis*, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-*quater*, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-*quinqüies*, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi *offshore* in una regione e diritto al « bonus idrocarburi »; l'articolo 30-*ter*, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-*sexies*, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-*bis*, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;

b) si valuti l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, nonché all'articolo 30, comma 1, volto a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili;

c) si valuti l'opportunità di considerare, alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto, che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento dell'intesa per il trasferimento o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A 224

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) 224

AVVERTENZA 230

ERRATA CORRIGE 231

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 31 luglio 2014.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.

Esame emendamenti C. 559/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Decreto-legge 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, al quale il Senato ha apportato numerose modifiche, sia particolarmente complesso e contenga molte disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia che richiedono un adeguato approfondimento. Ricorda peraltro che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 28 luglio scorso e ritiene che,

qualora lo stesso fosse inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 4 agosto prossimo e, quindi, la Commissione fosse chiamata ad esprimere il parere entro oggi, non vi sarebbe il tempo di compiere gli opportuni approfondimenti e di formulare una proposta di parere che tenga adeguatamente conto delle eventuali criticità del testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, condivide l'intervento della relatrice, ritenendo che non sussistano le condizioni perché oggi la Commissione giustizia esprima il parere, tenuto conto degli altri gravosi impegni della Commissione medesima ed essendo stati eccessivamente limitati i tempi a disposizione per esaminare il contenuto di un provvedimento che appare particolarmente complesso. Ricorda, peraltro, come nel pomeriggio di oggi sia convocata la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, all'esito della quale sarà possibile verificare quando il provvedimento sarà effettivamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e, pertanto, se la Commissione giustizia abbia la possibilità di esprimere il parere nel corso della prossima settimana. Invita comunque la relatrice ad illustrare il contenuto del provvedimento per le parti di competenza.

Alessia MORANI (PD), *relatore*, osserva come l'articolo 1, comma 3 disponga che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (originariamente il testo del decreto-legge limitava l'applicazione del disposto a quelle di lieve entità; durante l'esame presso il Senato tale specifica è stata soppressa), per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti violazioni sanabili, diffidi l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Ai sensi del comma 4, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per

le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta è ridotta del trenta per cento se il pagamento volontario è effettuato in breve tempo: entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

L'articolo 4, commi da 1 a 3 e 7 recano nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, e sulla tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive della disciplina attualmente vigente in materia.

I commi da 4 a 6 dispongono sanzioni varie per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina.

Il comma 8 sanziona penalmente la violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002, in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell'UE. Il fine della misura, si rileva nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, è quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio.

In particolare, il comma prevede che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi della disciplina sul sistema di allarme rapido nell'UE in materia di sicurezza alimentare contenuta negli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002, è punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro (il testo del decreto originario prevedeva la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000).

L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla Regione competente per territorio. È fatta salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato.

L'articolo 7-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 517-*quater* del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Con l'aggiunta di un ulteriore comma, il disegno di legge di conversione stabilisce che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 518 del codice penale, che attualmente impone la pubblicazione della sentenza di condanna che riguardi i delitti di aggraviamento (articolo 501 c.p.), di frode contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.), di frode commerciale (articolo 515 c.p.), di vendita di sostanze alimentari non genuine (articolo 516 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segno mendaci (articolo 517 c.p.).

La disposizione approvata dal Senato aggiunge alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza, anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.).

Il comma 3 modifica invece il codice di procedura penale (articolo 51, comma 3-*bis*), per attribuire alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza ad esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Dall'inserimento di tale delitto (articolo 416, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater*) nel catalogo dell'articolo 51, comma 3-*bis*, conseguirebbe la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. L'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale prevede infatti che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, sia applicata la custodia cautelare in carcere, a meno che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Questa conseguenza non è peraltro adottata dall'articolo in commento che, con il comma 4, novella proprio l'articolo 275 c.p.p. sui presupposti della custodia cautelare, per escludere l'automatismo in presenza di indagini per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 20 reca un complessivo sistema di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche riguardanti i diritti di voto.

L'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-*quinquies* reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società.

In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-*ter* del co-

dice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge.

Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione.

Il comma 7-bis, dell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene nella disciplina dell'avvio delle attività economiche, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

In tali casi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, si prevede l'iscrizione immediata dell'atto da parte del conservatore del registro.

Il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto è responsabile dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

La nuova disciplina non si applica alle società per azioni.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del cosiddetto piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

I restanti commi dell'articolo 22-quinquies contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del « piano ambien-

tale », nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

L'articolo 33-bis, inserito durante l'esame al Senato, è volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006).

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come il provvedimento in esame presenti numerose criticità delle quali auspica che la relatrice possa tenere conto nella eventuale redazione della sua proposta di parere.

Con riferimento all'articolo 4, ritiene necessario un aumento delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 4, 5, e 8.

Quanto all'articolo 7-ter, ritiene, a livello di sistema, necessario sopprimere la previsione prevista al comma 4 riguardante l'esclusione della fattispecie *ex* articolo 416 c.p. finalizzata a commettere il delitto di cui al 517-*quater* c.p. Sarebbe l'unica eccezione all'automatismo previsto dall'articolo 275 comma 3 c.p.p. in tema di misure cautelari. Pur non essendo favorevoli in linea di massima a questi automatismi, riteniamo che nello specifico l'eccezione sia irragionevole rispetto alle altre previsioni normative dello stesso articolo.

Passando all'esame dell'articolo 20, commi 4 e 5, ritiene necessaria la soppressione di tutte le parti riguardanti le tematiche di competenza finanze/giustizia, in quanto le Commissioni non sono state messe nelle condizioni di poter lavorare approfonditamente, anche con l'ausilio di audizioni, ed in modo adeguato su modifiche rilevanti ed importanti che di fatto stravolgeranno il codice civile, ed in particolare il diritto commerciale e societario.

Oltre alla richiesta di soppressione dei commi 4 e 5, si chiede di rivalutare ulteriori disposizioni dell'articolo 20.

Il comma 6 modifica il termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione. Premesso che il diritto di opzione che spetta a tutti i soci nonché ai titolari di obbligazioni convertibili sulle azioni di nuova

emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale e che tale diritto consente sia di mantenere immutata la compagine sociale (almeno potenzialmente) sia di lasciare inalterati gli equilibri tra i soci, la modifica in oggetto non si considera opportuna in quanto comprime eccessivamente il diritto del socio di minoranza. La riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione dagli attuali 30 a 15 giorni comporta inevitabilmente che il socio di minoranza che abbia poca disponibilità finanziaria sia in difficoltà ad esercitare tale opzione dopo soli 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di aumento. Dunque sarebbe auspicabile che la previsione della riduzione del termine fosse rivista. Non si rilevano criticità nel fatto che venga prevista la pubblicazione sul sito *internet* della società dell'aumento, purché il termine sia nuovamente riportato a trenta giorni.

Il comma 7 abbassa l'importo del capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni dagli attuali 120.000,00 a 50.000,00. La norma probabilmente risponde alla esigenza di favorire attività imprenditoriali esercitate in forma collettiva. Tuttavia l'importo indicato, trattandosi di società di capitali, precisamente di società per azioni, già spesso sottocapitalizzate e alla luce della funzione del capitale sociale per tali tipi di società sembra assolutamente inadeguato e sarebbe opportuno che non fosse apportata quindi questa modifica al codice civile. Si ricorda al riguardo che la disciplina europea in materia (direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/30/UE) prevede all'articolo 6 che per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri devono prescrivere un capitale minimo di importo non inferiore a 25.000 euro. La direttiva pone una garanzia per i terzi quale quella di un capitale minimo di 25.000 euro. Ciò non esclude che si possa fissare un limite minimo più elevato.

Il comma 8 abroga il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile, che

impondeva alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico. Di conseguenza, la nomina dell'organo di controllo o del revisore resta obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* (ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

Questa previsione elimina una forma di controllo sull'operato dell'organo amministrativo anche nelle società a responsabilità limitata che abbiano un ingente capitale. Questa previsione va comunque coordinata con la generale modifica dell'importo del capitale minimo richiesto dalla legge per la costituzione delle società per azioni, può avere senso forse se si consente la costituzione di spa con capitale minimo di 50.000,00 euro perché sarà a detto limite che si farà riferimento per le srl.

Il comma 8-*bis* apporta modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2351 c.c.

Nella formulazione corrente, il secondo comma dell'articolo 2351 c.c. consente allo statuto societario – salvo quanto previsto dalle leggi speciali – di prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Il terzo comma prevede che per le cd. «società chiuse», ovvero quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio, lo statuto può determinare che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disponne scaglionamenti.

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento (nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 2351 c.c.), per tutte le società (quindi anche per quelle «aperte», ovvero che facciano ricorso al mercato di capitale di rischio) lo statuto può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti.

La nuova formulazione del terzo comma stabilisce invece che lo statuto delle società per azioni, salvo le previsioni delle leggi speciali, potrà consentire la creazione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative. Viene fissato a tre voti il limite massimo conferibile per ciascuna azione a voto plurimo. Viene dunque eliminata la possibilità che lo statuto societario preveda azioni senza diritto di voto, ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative.

Osserva che le disposizioni in commento non abrogano il quarto comma dell'articolo 2351 c.c., che dispone il divieto di creazione di azioni con voto plurimo.

Poiché il divieto di emissione di azioni a voto plurimo evita che vi siano azioni che attribuiscono un voto più che proporzionale ed è funzionale a scindere il controllo della società dall'effettivo possesso azionario, per garantire un minimo di equilibrio tra capitale di impresa e capitale di rischio (cioè rischi tanto quanto effettivamente hai investito). Rileva proprio tale criticità: evitare l'introduzione di detta modifica anche in caso di azioni con voto plurimo limitatamente ad alcuni argomenti.

Il comma 8-ter dispone che sia conseguentemente modificato l'articolo 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.

Nella formulazione vigente, il richiamato articolo 212 reca disposizioni volte a regolamentare le azioni a voto plurimo esistenti all'entrata in vigore del codice civile (27 febbraio 1942) ovvero emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del Codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, consentendone la conservazione per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata. La norma vieta comunque l'emissione di dette azioni dopo il 27 febbraio 1942 e sanziona con la nullità le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

La criticità di questo comma è direttamente collegata a quella del precedente. Si segnala dunque che anche questa previsione deve essere rivista.

L'articolo 22-*quinquies*, comma 2, ha ad oggetto l'Ilva e il commissariamento. Conferma che l'autorità giudiziaria deve, entro la fine del 2014, a richiesta del commissario straordinario, trasferire all'impresa le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a procedimenti penali diversi a carico del titolare, dei soci o degli amministratori della società; elimina la previsione che attualmente consente il trasferimento solo sul presupposto dell'impossibilità di reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in base al comma 11-bis; stabilisce che le somme soggette a sequestro penale devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale (futura sottoscrizione di aumento

di capitale, se il comma 11-bis non è stato ancora applicato); attribuisce a Equitalia Giustizia spa, in quanto gestore del Fondo Unico giustizia (FUG), il compito di svolgere tutte le attività esecutive funzionali al trasferimento (infatti, in base ai decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 143 del 2008, tutte le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali affluiscono al FUG e che la gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia, una società per azioni interamente posseduta da Equitalia spa); prevede la conversione del sequestro penale delle somme trasferite in sequestro penale delle azioni o quote emesse. Conseguentemente, l'aumento di capitale dovrà essere intestato al FUG e, per esso, a Equitalia Giustizia spa; attribuisce all'autorità giurisdizionale competente il compito di indirizzare l'attività di Equitalia Giustizia spa.

Quanto all'articolo 30-ter, ritiene necessaria la soppressione delle lettere a) e b) riguardanti i commissari *ad acta*, in quanto la previsione della figura del Commissario *ad acta* nell'ambito della riconversione degli zuccherifici è stata già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 62 del 2013 della Corte Costituzionale che ha cassato il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi ed abb.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.

SEDE REFERENTE

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 *d'iniziativa popolare*, C. 1039 *Gadda* e C. 1189 *Garavini*.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 luglio 2014, a pagina 49, prima colonna, alla diciassettesima riga, sopprimere le se-

guenti parole: « in relazione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2014 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	237
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	233

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	234
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	234
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento presentato dal Relatore</i>)	238
Sui lavori della Commissione	235

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2014.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 luglio.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale per il 2013 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Mario GIRO esprime il consenso del Governo sulla proposta di relazione testé illustrata.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole come formulata dal relatore sul disegno di legge di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013. Delibera altresì di nominare l'onorevole Amendola relatore presso la V Commissione.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Mario GIRO esprime il consenso del Governo sulla proposta di relazione testé illustrata.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole come formulata dal relatore sul disegno di legge di assestamento per il 2014. Delibera altresì di

nominare l'onorevole Amendola relatore presso la V Commissione.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto, il cosiddetto « decreto competitività », che contiene disposizioni per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, nonché una serie di misure a favore delle imprese ed in materia di diritto societario, unitamente ad una serie di misure volte ad una definizione immediata di alcuni adempimenti di fonte europea.

Rileva che per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, particolare rilievo assumono, ai fini della promozione del nostro sistema-Paese e della tutela del *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che istituiscono presso il sistema delle camere di commercio di un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. Il sistema opera a richiesta dei soggetti interessati e con onere a carico degli stessi, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

Richiama infine le disposizioni recate dall'articolo 32 volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, consentendo che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, ma che siano in grado di determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame che prevede una serie di misure incentivanti per le energie rinnovabili erogate senza un criterio coordinato e coerente. Tali misure rischiano di minare la credibilità del nostro Paese sul piano degli investimenti internazionali, come dimostra una recente lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri da un gruppo di investitori britannici. Sottolinea come queste stesse considerazioni valgano anche per le disposizioni riguardanti il ruolo delle Camere di commercio e della Sace S.p.A. per la promozione del « *Made in Italy* » e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Ribadisce altresì la pressante esigenza di un maggior coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nella predisposizione di provvedimenti intersettoriali come quello in titolo, ai fini di una più accurata valutazione delle ricadute sul piano dei mercati esteri delle misure adottate.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, formula una proposta di nulla osta.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Bueno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con

Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

C. 2086 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Bueno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

C. 2515 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che lunedì 28 luglio è decorso il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento. Dà la parola al relatore, onorevole Rabino, affinché illustri un emendamento riguardante la quantificazione della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del provvedimento.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento 3.1 a sua firma, fa

presente che, a seguito dell'entrata in vigore il 1° luglio scorso delle nuove aliquote sulle rendite finanziarie introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014, è necessario emendare l'articolo 3, comma 1, modificando la quantificazione della copertura finanziaria degli oneri attuativi dell'Accordo, che passa da 2.236.000 a 3.361.000 euro annui, a decorrere dal 2015 (*vedi allegato 3*).

Sottolinea altresì che le conseguenti perdite di gettito generate dall'entrata in vigore dell'Accordo troveranno copertura, come da prassi, nello stanziamento iscritto in Tabella A della legge di stabilità per il Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere favorevole sulla proposta emendativa illustrata.

Manlio DI STEFANO (M5S), chiede che la Commissione possa avvalersi di più tempo per esaminare la proposta emendativa di natura finanziaria presentata dal relatore.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che non è stato possibile prendere visione in tempo utile dell'inserimento del provvedimento all'esame nella convocazione odierna della Commissione. Chiede pertanto che l'esame dell'emendamento illustrato dal relatore venga rinviato ad altra seduta, anche in considerazione dei profili finanziari che esso comporta.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti ai disegni di legge C. 2127 (Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico) e C. 2277 (Unione europea – Norvegia in materia di navigazione satellitare), i predetti testi saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8 del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2541, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2013 »;

osservato che le modifiche apportate in sede di rendiconto delle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri sono in gran parte riconducibili a reintegrazioni dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo e dei fondi necessari per l'espletamento delle elezioni politiche all'estero;

evidenziato, in termini positivi, il raggiungimento dell'obiettivo, da parte dell'Amministrazione degli Affari esteri, della cancellazione di debiti fuori bilancio alla fine dell'esercizio finanziario, in ragione di una maggiore flessibilità di bilancio concessa al Ministero che ha consentito più ampie rimodulazioni degli stanziamenti;

valutate positivamente le conclusioni della Corte dei Conti in ordine agli sforzi compiuti dal Ministero degli Affari esteri nella prospettiva di rispondere alle richie-

ste di mantenere efficiente, da un lato, la rete diplomatica e, dall'altro, di razionalizzare le spese di organizzazione e di funzionamento dell'apparato amministrativo, anche attraverso il ricorso ad alcune buone prassi innovative che hanno consentito di diminuire, nel corso dell'anno, i consumi intermedi del Dicastero;

condivisa l'esigenza, posta in rilievo dalla magistratura contabile, di proseguire nella riorganizzazione della rete diplomatica, consolare e culturale, tesa a salvaguardarne la futura funzionalità, anche attraverso l'accorpamento delle strutture, con la conseguente creazione di ambasciate e consolati « *hub* » dotati di adeguate risorse finanziarie, umane e strumentali, in particolare nel settore delle nuove tecnologie;

evidenziata la necessità di sostenere un incremento delle dotazioni di bilancio, pur compatibilmente con l'attuale situazione della finanza pubblica, che consenta di collocare il Ministero degli Affari Esteri ad un livello comparabile con quello di altri Paesi occidentali, soprattutto nel settore della cooperazione allo sviluppo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, il disegno di legge recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 », in relazione alla tabella 6;

rilevata positivamente la tendenza ad un superamento della logica delle riduzioni lineari di bilancio, tali da compromettere l'efficacia dell'azione internazio-

nale del Paese nonché l'erogazione dei servizi istituzionali ai cittadini ed alle imprese;

ribadito l'auspicio di destinare una quota dei proventi derivanti dall'aumento dei diritti consolari per la trattazione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana al miglioramento dei servizi consolari,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
C. 2515 Governo.**

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL RELATORE

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro
2.236.000 con le parole: euro 3.361.000.*

3. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	239
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	247
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 11 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	244
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	249
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dell'onorevole Artini</i>)	251
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	253
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	255
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di servitù militari (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	246
ALLEGATO 7 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	256
AVVERTENZA	246

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento ener-

getico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervenendo sui lavori della Commissione, fa, quindi, presente che il tribunale speciale di Nuova Delhi ha rinviato al 14 ottobre l'udienza prevista per oggi sulla vicenda dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in India da oltre due anni e mezzo. Coglie, pertanto, l'occasione per ribadire la grave preoccupazione e l'attenzione costante con la quale la Commissione segue l'evolvere della situazione, che è destinata ad un approfondimento in occasione dell'imminente esame parlamentare del prossimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali. Ricorda, infine, che è ancora pendente la richiesta di incontro, avanzata dai presidenti delle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, contestualmente ai Ministri degli affari esteri e della difesa.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, svolge l'illustrazione del provvedimento segnalando che le norme di competenza della Commissione, che si rinvergono nell'articolo 13, comma 5, lettere *a)* e *b)*, e comma 6, del decreto-legge in titolo, evidenziano una connessione con le tematiche affrontate in occasione dell'indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Più in dettaglio, rileva che la lettera *a)* del richiamato comma 5 riformula il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto Codice dell'ambiente), specificando che i nuovi decreti del Ministro della difesa chiamati a definire le speciali procedure per il trattamento dei rifiuti militari, compresi quelli navali, dovranno uniformarsi non solo alla disciplina generale del citato decreto legislativo, ma anche a quella dell'Unione europea. La relazione governativa specifica, altresì, che l'intervento è

finalizzato a superare i dubbi applicativi ed interpretativi che connotavano la previgente disciplina.

Sottolinea, quindi, che il nuovo comma 5-*bis* si differenzia dal testo previgente soprattutto per un'elencazione più dettagliata del campo di applicazione della disciplina regolamentare. Viene, infatti, chiarito che nel campo di applicazione rientrano il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. Un'ulteriore modifica riguarda l'ampliamento dei soggetti coinvolti nella procedura di adozione delle nuove norme regolamentari, attraverso la previsione anche del concerto dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Scompare invece, rispetto al testo previgente, dalle competenze attribuite alle norme regolamentari, la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree in uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. Tale ultima modifica è giustificata dall'introduzione di una specifica disciplina per la bonifica delle aree militari introdotta dalla successiva lettera *b)* del comma 5 dell'articolo in esame.

Osserva, a tal proposito, che la lettera *b)* introduce, sempre nel decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo articolo 241-*bis*, relativo alla disciplina della sicurezza e della bonifica delle aree militari, composto da 9 commi.

In particolare, segnala che il comma 1 stabilisce che per l'individuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare si applichino le concentrazioni di soglia di

contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna *b*), dell'allegato 5, alla parte IV, Titolo V, del Codice dell'ambiente.

A tal fine, ritiene essenziale rilevare che la citata Tabella 1, colonna *b*), ammette concentrazioni di sostanze inquinanti molto elevate tipiche delle zone industriali e che tra le aree militari figurano anche i poligoni addestrativi che consistono in aree molto vaste al cui interno sono presenti sia zone utilizzate per le esercitazioni a fuoco, sia zone residenziali, dove insistono gli alloggi per i militari e le loro famiglie, sia, infine, vaste zone ad uso agricolo-pastorale, da cui si ricavano prodotti destinati alla filiera agroalimentare o anche fieno destinato alla vendita.

Alla luce degli evidenti rischi per la salute umana, derivanti dalla possibile immissione sul mercato agroalimentare di materie prime prodotte su territori ad elevata contaminazione, reputa necessario che il provvedimento si arricchisca di una norma che articoli il riferimento alle colonne *a*) o *b*) della Tabella 1 a seconda delle destinazioni d'uso delle diverse aree interne ai poligoni. Tra l'altro, in assenza di tale distinzione, il mero smaltimento di arbusti o di fieno tagliato, anche soltanto per esigenze connesse alle attività addestrative, richiederebbe una procedura più complessa ed onerosa, trattandosi di materiali ad alta contaminazione e quindi da destinare ad impianti specifici.

Evidenzia, poi, che il comma 2 statuisce che gli obiettivi di intervento nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate devono individuarsi previa idonea e specifica analisi di rischio del sito, nella conduzione della quale si dovrà tenere conto dell'effettivo utilizzo delle aree interessate e di quelle limitrofe. Il comma 3 stabilisce, invece, che, in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale, resta fermo che dovranno essere applicati i valori di concentrazione di soglia di contaminazione della Tabella 1, colonna *a*), validi per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale. Il comma 4 del nuovo articolo 241-*bis* dispone che le CSC delle sostanze

specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, siano definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. Il comma 5 del nuovo articolo 241-*bis* consente al Ministero della difesa di avvalersi, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore delle bonifiche per svolgere le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza all'interno delle aree militari. Il medesimo comma prevede, peraltro, che lo stesso Ministero definisca con propria determinazione le modalità di attuazione relative alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica.

Segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 13 detta la necessaria disciplina transitoria a salvaguardia delle funzionalità del sistema nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti ministeriali previsti dal nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente.

Alla luce di quanto esposto, presenta, dunque, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), che potrà recepire eventuali contributi emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO premette che il rispetto dell'ambiente rappresenta una priorità ed un obbligo per il Dicastero della difesa, che ha comunque dato dimostrazioni di grande sensibilità al riguardo. Esprime conseguentemente una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Nel far, quindi, presente che presso le Commissioni di merito sono stati presentati numerosi emendamenti e che anche il Governo ha chiesto di modificare alcune parti del provvedimento, invita la Commissione a riflettere sul complesso dell'intervento normativo in esame, cui ha contribuito anche il Dicastero dell'ambiente, e a considerare la possibilità di esprimere un parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il relatore per aver evidenziato la necessità di distinguere i livelli delle soglie di contaminazione a seconda della tipologia delle attività che si svolgono sulle aree su cui insistono servitù militari, e ciò anche in considerazione degli esiti della II Conferenza nazionale sulle servitù militari. Evidenzia come, allo stato, l'Amministrazione della difesa goda di ampia discrezionalità nel procedimento finalizzato alla valutazione delle concentrazioni rispetto alla tipologia delle aree e, pertanto, domanda al relatore se vi sia disponibilità a riformulare la condizione apposta alla proposta di parere favorevole con un riferimento alla previsione di apposite convenzioni tra la Difesa e le regioni ai fini della individuazione delle suddette aree.

Quanto alle considerazioni del sottosegretario Alfano, sottolinea che l'aver concordato con il Dicastero competente per materia le modifiche da apportare non rappresenta sempre una garanzia per il rispetto dell'ambiente, come peraltro ben testimoniano esempi passati.

Michele PIRAS (SEL), nell'esprimere soddisfazione per l'illustrazione svolta dal relatore, osserva che nella materia regna disordine e opacità anche a causa del fatto che il Codice dell'ambiente non disciplina le attività militari. A suo avviso, sarebbe incongruo equiparare i poligoni alle aree industriali, né è possibile diversificare la disciplina delle CSC in ragione delle singole destinazioni uso, trattandosi di aree contigue e in cui la contaminazione da parte degli agenti inquinanti avviene anche per effetto degli agenti atmosferici. A suo giudizio l'unica misura ragionevole consisterebbe nell'assoggettare i poligoni al regime di maggior rigore in termini di tutela ambientale e della salute umana, applicando i massimali più severi. Ritiene, in generale, che l'esperienza maturata in Italia sconsiglia un approccio di tali questioni basato sull'esercizio di una discrezionalità che in generale prelude al sedimentarsi di prassi arbitrarie e contraddittorie. Osserva

che la maggior parte dei poligoni sono aree ad uso promiscuo e variabile anche rispetto alle diverse stagioni dell'anno, per cui vi sono territori costieri che in taluni mesi prevedono il passaggio e lo stazionamento di turisti laddove in altri periodi vi si svolgono esercitazioni a fuoco. Propone pertanto di limitare la disciplina dei poligoni alla colonna a) della citata Tabella 1) del Codice del 2006.

Gian Piero SCANU (PD), ringraziando il relatore, manifesta al rappresentante del Governo la disponibilità a collaborare e a portare chiarezza su una materia di indubbia rilevanza, senza procedere a formulare indirizzi o giudizi generici. Osserva che i gruppi finora intervenuti hanno evidenziato una visione ed una sensibilità condivise, di cui il parere sarà espressione e che il Governo, a suo avviso, dovrebbe sapere rappresentare nelle altre fasi dell'iter di esame del provvedimento. Valutando in modo assai critico il decreto-legge in titolo, ritiene, in generale, che i tempi siano maturi nel nostro Paese per un'emancipazione culturale sul tema delle servitù militari, diversamente si rischia una regressione, anche alla luce delle mancate doverose prese di posizione da parte del Dicastero dell'ambiente. Concorda con l'analisi svolta dal collega Piras e ritiene che anche gli esiti della II Conferenza nazionale sulle servitù militari abbiano evidenziato le resistenze ancora diffuse presso l'Esecutivo ad accettare un'interazione sinergica con il Parlamento. Quanto alla questione della diversificazione dei coefficienti massimi di contaminazione in relazione alla destinazione delle singole aree interne ai poligoni, a suo giudizio una disciplina accurata dei singoli casi condurrebbe paradossalmente ad un ulteriore irrigidimento dell'assetto attuale delle servitù militari. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di mantenere l'impostazione data al parere dal relatore, che ha rappresentato la questione in termini dirimenti per il suo gruppo.

Elio VITO, *presidente*, preso atto dell'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sulla proposta di parere, come inizialmente presentata dal relatore, ritiene che il miglior contributo che la Commissione possa dare ad un'evoluzione in positivo della materia sia quello di pervenire ad una deliberazione entro la giornata odierna.

Massimo ARTINI (M5S) propone un'ulteriore riformulazione del parere, affinché, qualora un territorio incluso in una servitù militare sia da sottoporre al regime più rigoroso in materia di CSC, il coefficiente di maggior tutela sia esteso all'intera servitù militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento, assicura che il Governo eserciterà correttamente il proprio ruolo nelle diverse fasi dell'*iter* di esame del provvedimento, nella piena considerazione di quanto la Commissione potrà avere espresso in sede consultiva. Manifesta contrarietà rispetto alla proposta di riformulazione avanzata dal Movimento Cinque Stelle e finalizzata alla sigla di convenzioni tra Ministero della difesa e regioni o, comunque, ad instaurare un meccanismo procedurale di coinvolgimento delle regioni nella gestione delle aree militari e ciò anche per i tempi che necessariamente tali meccanismi richiederebbero rispetto alla necessità di provvedere celermente sul piano della tutela ambientale.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, prospetta la possibilità che la riformulazione avanzata dal collega Artini si declini piuttosto in un parere vincolante delle regioni o di un'intesa tra queste e il Ministero della difesa, evidenziando l'esigenza che sulla materia non si disperda il patrimonio di consenso tra le forze politiche emerso anche in questa seduta. Non

concorda sull'ulteriore proposta di riformulazione avanzata dal collega Artini sulla gestione delle CSC.

Elio VITO, *presidente*, dati i tempi a disposizione, prospetta ai colleghi il rischio che, considerato l'andamento dei lavori parlamentari odierni, la Commissione non riesca a pervenire ad una deliberazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ritiene che il coinvolgimento procedurale di molteplici soggetti istituzionali potrebbe non necessariamente tradursi in una rafforzata tutela di beni quali l'ambiente o la salute, come lo stesso onorevole Artini ha polemicamente osservato rispetto a casi passati. Ribadisce, pertanto, di non condividere la riformulazione prospettata anche dal relatore con riferimento ad un parere vincolante o ad un'intesa tra Ministero della difesa e regioni nella gestione delle aree militari, rimettendosi alla ponderata valutazione da parte della Commissione.

Marco MARCOLIN (LNA) ricorda ai colleghi finora intervenuti che la Commissione deve esprimersi sulle materie di propria competenza. Preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che i residui delle attività addestrative debbano essere gestiti in modo congruo rispetto alle finalità del territorio e scongiurando che i poligoni ad oggi esistenti ma destinati ad una ripermetrazione o allo smantellamento possano degradare a vere e proprie discariche non bonificabili.

Gian Piero SCANU (PD) non concorda con la valutazione fatta dal Governo circa il rapporto con le regioni, il cui coinvolgimento non sarebbe connesso alla zonizzazione dei poligoni ma alla attenuazione dei costi sociali connessi alle servitù militari. Le proposte di riformulazione del parere avanzate dal relatore muovono, infatti, nella direzione dell'individuazione di un punto di equilibrio, senza introdurre una gerarchia tra i soggetti istituzionali coinvolti e in modo da indurre gli stessi ad

una sintesi tra i divergenti interessi. Auspica, pertanto, una considerazione positiva della formulazione recante il riferimento alla intesa tra Ministero della difesa e regioni.

Giorgio ZANIN (PD) si associa alle riflessioni e all'auspicio finale espresso dal collega Scanu, confermando che la proposta di riformulazione contempla il riferimento all'intesa tra Ministero della difesa e regioni.

Massimo ARTINI (M5S) concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, relativa alla previsione di un parere vincolante da parte delle regioni, non ritenendo sufficiente il solo strumento dell'intesa.

Michele PIRAS (SEL) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione, come da ultimo riformulato dal relatore, di cui ha apprezzato lo sforzo costruttivo, precisando che in assenza di un'intesa tra Dicastero e regioni la questione rischia di rimanere irrisolta e di facilitare il mantenimento di prassi sconvenienti.

Massimo ARTINI (M5S) condivide con convinzione l'osservazione del collega Piras, preannunciando a sua volta il voto di astensione del suo gruppo.

Rosanna SCOPELLITI (NCD) ringrazia i colleghi Scanu e Zanin per la disponibilità al dialogo e alla mediazione, come pure il rappresentante del Governo che ha comunque collaborato proficuamente al dibattito. Preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, come da ultimo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione, come da ultimo riformulato dal relatore (vedi allegato 2).

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 11.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che non sono state presentate proposte emendative riferite ai disegni di legge in esame.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (vedi allegato 3), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

Massimo ARTINI (M5S) presenta, anche a nome del Movimento Cinque Stelle, una proposta alternativa di relazione sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (vedi allegato 4).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, osserva che la proposta alternativa di relazione sul disegno di legge recante il

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, presentata dal collega Artini, contiene alcune premesse che potrebbero essere integrate nella proposta da lui presentata in qualità di relatore. In particolare, segnala di poter accogliere nella propria proposta di relazione la premessa riferita all'impatto sul bilancio della Difesa del decreto-legge di proroga del rifinanziamento delle missioni internazionali, nonché di poter meglio specificare il dato relativo ai ritorni occupazionali diretti derivanti dal programma F35, raffrontandolo con quello inizialmente previsto dal programma stesso.

Domanda, quindi, se vi sia disponibilità da parte del Movimento Cinque Stelle ad esprimere un voto favorevole sulla proposta del relatore, qualora riformulata nel senso prospettato.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il relatore per la buona volontà manifestata ad integrare la sua proposta di relazione, che potrebbe servire da stimolo al Governo, tuttavia ritiene che l'impostazione della proposta di relazione del relatore non consenta ancora di pervenire ad una visione condivisa.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, conferma l'intenzione di riformulare la proposta di relazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, nel senso sopra indicato.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle relazioni favorevoli presentate dal relatore, nelle riformulazioni da lui prospettate.

Marco MARCOLIN (LNA), nell'osservare come il conto consuntivo della Difesa, nonostante le riduzioni di spesa per gli armamenti, continui ad assestarsi su livelli sempre elevati, preannuncia il voto contrario da parte del suo gruppo.

Rosanna SCOPELLITI (NCD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Nuovo Centrodestra.

Donatella DURANTI (SEL), non rintracciando elementi di novità rispetto al passato, preannuncia il voto contrario di SEL, evidenziando come i provvedimenti in esame presentino ancora troppi punti oscuri e ribadendo la posizione del proprio gruppo, favorevole alla cancellazione del programma F-35.

Gian Piero SCANU (PD) osserva come la chiarezza del dibattito non lasci spazio ad interpretazioni diverse da quelle effettivamente emerse dalle parole dei colleghi intervenuti. Prende, quindi, atto delle diversità di prospettiva evidenziate e, nel condividere pienamente il lavoro svolto dal relatore, auspica che dagli ulteriori approfondimenti condotti possano comunque emergere punti di convergenza.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO (NCD) dichiara di condividere le proposte di relazione illustrate e riformulate dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, avverte che saranno poste in votazione dapprima le proposte di relazione sui provvedimenti in titolo predisposte dal relatore, onorevole D'Arienzo, risultando conseguentemente preclusa, in caso di approvazione, la deliberazione sulla proposta alternativa di relazione sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, presentata dall'onorevole Artini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta del relatore di riferire in senso favorevole alla V Commissione sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2013, così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 5*), e la proposta di relazione favorevole riferita al disegno di legge recante disposizioni per l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.40.**Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.**

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, nella seduta dello scorso 23 luglio, sono stati illustrati dall'onorevole Corda i contenuti salienti della proposta di documento conclusivo. Segnala che è nel frattempo pervenuta una proposta dell'onorevole Zanin di modifica della proposta di documento conclusivo, di cui dà lettura.

Emanuela CORDA (M5S) concorda con la proposta di integrazione del documento conclusivo, avanzata dal collega Zanin.

Gian Piero SCANU (PD) condivide, a sua volta, la proposta dell'onorevole Zanin.

Michele PIRAS (SEL) ringrazia i colleghi Corda e Scanu per il lavoro svolto, che ritiene rilevante e proficuo, preannunciando il voto favorevole del gruppo di SEL.

Gian Piero SCANU (PD) si associa alle parole di apprezzamento del collega Piras e preannuncia il voto favorevole da parte del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata. Auspica che dall'indagine conoscitiva possano derivare spunti utili per prossime iniziative legislative o di indirizzo da parte del Parlamento.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che anche il collega Salvatore Cicu, oggi deputato presso il Parlamento europeo, ha contribuito con costanza ai lavori dell'indagine conoscitiva, che ha promosso insieme ai colleghi Scanu e Corda.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di documento conclusivo, così come riformulato (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016.

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato dal Senato;

con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera *a*), apprezzato l'inserimento di norme finalizzate a far sì che i decreti del Ministro della difesa chiamati a definire le speciali procedure per il trattamento dei rifiuti militari, compresi quelli navali, si uniformino non solo alla disciplina generale del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche a quella dell'Unione europea, nonché a superare dubbi applicativi ed interpretativi che connotavano la previgente disciplina;

con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera *b*), rilevato che tra le aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività con-

nesse alla difesa nazionale figurano anche i poligoni addestrativi, sulla cui superficie, oltre a svolgersi esercitazioni a fuoco, insistono zone residenziali e zone destinate ad attività di carattere agricolo-pastorale, per la realizzazione di prodotti destinati alla filiera agroalimentare o anche per la raccolta di fieno destinato alla vendita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 13, comma 5, lettera *b*), sostituire il capoverso con il seguente:

«ART. 241-bis. — (*Aree Militari*). 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna *a*) e *b*), sulla base delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni.».

ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato dal Senato;

con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera *a*), apprezzato l'inserimento di norme finalizzate a far sì che i decreti del Ministro della difesa chiamati a definire le speciali procedure per il trattamento dei rifiuti militari, compresi quelli navali, si uniformino non solo alla disciplina generale del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche a quella dell'Unione europea, nonché a superare dubbi applicativi ed interpretativi che connotavano la previgente disciplina;

con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera *b*), rilevato che tra le aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale figurano anche

i poligoni addestrativi, sulla cui superficie, oltre a svolgersi esercitazioni a fuoco, insistono zone residenziali e zone destinate ad attività di carattere agricolo-pastorale, per la realizzazione di prodotti destinati alla filiera agroalimentare o anche per la raccolta di fieno destinato alla vendita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 13, comma 5, lettera *b*), sostituire il capoverso con il seguente:

«ART. 241-bis. – (*Aree Militari*). 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna *a*) e *b*), individuate e definite sulla base di una intesa tra il Ministero della difesa e le Regioni e a seconda delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni. ».

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2013 », relativamente alla parte di propria competenza;

segnalata, per il futuro, l'esigenza di una tempestiva presentazione del provvedimento, e comunque non oltre il termine del trenta giugno di ogni anno, e ciò nell'interesse di una valutazione parlamentare il più possibile ponderata, stante la delicatezza del contesto economico-finanziario del Paese;

sottolineata la necessità, con riferimento alla contrazione delle retribuzioni, evidenziata dal rendiconto economico, di porre freno alla progressiva depressione delle capacità economiche e professionali dei militari, come anche condiviso dal Ministro della difesa in occasione dell'interrogazione a risposta immediata n. 3-00964, trattata nella seduta del 23 luglio 2014;

apprezzati i risultati complessivamente conseguiti sul piano della riduzione dei costi di gestione, grazie ad uno sforzo specifico da parte del Ministero della difesa in termini di riduzione dei costi per i beni di consumo e per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, a dimostrazione della capacità dell'Amministrazione militare di partecipare agli sforzi che l'Italia sta approfondendo;

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per

il 2013 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 22.191,8 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di circa 1.489,7 milioni di euro, pari al 7,19 per cento, e quantificazione definitive di cassa per complessivi 22.753,8 milioni di euro, con un incremento di circa 1.551,9 milioni di euro, pari al 7,32 per cento;

sottolineato, in particolare, che le più importanti variazioni di competenza interessano la missione « Difesa e Sicurezza del territorio », che ha registrato un incremento di 3.011,2 milioni di euro, peraltro corretto da una diminuzione di 1.532,1 milioni a carico della missione « Fondi da ripartire »;

nella condivisione dell'obiettivo generale di ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione, nella piena valutazione dei dati relativi all'accumulo di residui passivi, utili ad una valutazione affidabile sulla *performance* dell'Amministrazione della difesa e sugli obiettivi di spesa;

apprezzate, in generale, le riduzioni di spesa, evidenziate anche dalla Corte dei Conti, che per il Ministero della difesa si attestano al 5,6 per cento nel quadriennio 2009-2012 e al 6,2 per cento nel quinquennio 2009-2013, anche per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012 e delle riduzioni operate sugli enti vigilati dalla Difesa, tra cui, in particolare, Difesa Servizi S.p.A. e l'Agenzia industrie difesa;

in previsione di possibili effetti di risparmio derivanti dalla legge n. 244 del 2012, il cui *iter* attuativo secondo la Corte dei Conti dovrebbe auspicabilmente avvenire in tempi più ridotti, e dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 66, del 2014, con la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire riduzioni – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, ponendo a carico dell'Amministrazione della difesa il 57,1 per cento dei risultati di riduzione che si intendono conseguire nel corso del 2014;

ritenuto opportuno valutare un meccanismo contabile in grado di consentire un'agevole lettura dei dati riferiti ai programmi d'arma, alla luce della valutazione della Corte dei Conti secondo cui « la concentrazione delle spese per l'approvvigionamento degli armamenti in un unico programma di spesa non consente un'agevole riconducibilità delle spese sostenute dalle singole Forze armate ai rispettivi programmi di spesa »;

con riferimento al programma F35, accertato che ad oggi sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione di 6

velivoli riferiti ai lotti di produzione LRIP 6 e LRIP 7 e sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione delle sole componenti a lunga lavorazione per i lotti LRIP 8 e LRIP 9, la cui consegna è fissata al 2017;

acquisiti i dati riferiti ai ritorni occupazionali diretti, derivanti dal programma F35, stimati tra 3.700 e 6.900 posti di lavoro, comprensivi sia di produzione industriale sia di supporto tecnico/logistico del sistema d'arma, da porre a confronto con le risultanze dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla Difesa in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, conclusa nel maggio 2014, secondo cui tali ritorni dipendono dalla « capacità che avremo di utilizzare le infrastrutture create per attrarre la manutenzione e buona parte delle maestranze impiegate per l'F35 saranno sottratte all'Eurofighter »;

ritenuto che in tale ambito le decisioni future dovranno comunque essere assunte nella considerazione degli approfondimenti conoscitivi svolti dalla Commissione e dei contenuti del preannunciato Libro Bianco della Difesa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA
DALL'ONOREVOLE ARTINI**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2013, relativamente alla parte di propria competenza;

segnalato negativamente il fatto che il Rendiconto è stato presentato in ritardo rispetto agli obblighi di legge e questo non ha facilitato una serena e puntuale valutazione parlamentare anche in considerazione della delicatezza del contesto economico-finanziario in cui versa il Paese;

sottolineata la necessità, con riferimento alla contrazione delle retribuzioni, evidenziata dal rendiconto economico, di porre freno alla progressiva depressione delle capacità economiche e professionali dei militari ed in particolare per quel personale che, avendo stipendi più bassi, fatica a stare dietro l'aumento del costo della vita;

preso atto che le previsioni assunte per il 2013 la dotazione iniziale di competenza è stata elevata di 975,8 milioni di euro, pari al 4,71 per cento delle previsioni iniziali, mentre le autorizzazioni di cassa sono state incrementate di 950,4 milioni (4,48 per cento delle previsioni iniziali). Per cui l'assestamento di cassa finale per il 2013 da un totale di 22.152,3 milioni di euro;

evidenziato che, per quanto concerne le variazioni – negli stanziamenti di competenza – tra le previsioni di bilancio per

il 2013 e quelle definitive in sede di rendiconto, queste ultime si discostano quindi dalle prime per un aumento complessivo di 1.489,7 milioni, pari al 7,19 per cento delle previsioni iniziali;

che le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 5 (Difesa e sicurezza del territorio), che ha registrato un incremento di 3.011,2 milioni di euro – peraltro corretto da una notevole diminuzione di 1.532,1 milioni a carico della Missione n. 33 – Fondi da ripartire;

che anche il Programma 5.2 (Approntamento e impiego delle forze terrestri) ha visto un incremento di 631,6 milioni;

più contenuti risultano gli aumenti a carico del Programma 5.3 (Approntamento e impiego delle forze navali, +254,6 milioni), del Programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree, +135,2 milioni), del Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, +135,0 milioni) e del Programma 5.5 (Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare, +80,3 milioni);

nella condivisione dell'obiettivo generale di ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione, nella piena valutazione dei dati relativi all'accumulo di residui passivi, utili ad una valutazione affidabile sulla *performance* dell'Amministrazione della difesa e sugli obiettivi di spesa;

sottolineato di condividere il punto di vista espresso dalla Corte dei conti secondo il quale gli effetti di risparmio derivanti dalla legge n. 244 del 2012 potranno essere più efficaci se i tempi di attuazione saranno accorciati, e dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 66, del 2014, con la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire riduzioni – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari ad almeno 400 milioni di euro per l'anno 2014, ponendo a carico dell'Amministrazione della difesa il 57,1 per cento dei risultati di riduzione che si intendono conseguire nel corso del 2014;

esprimendo preoccupazione per il fatto che alla data odierna, nonostante il decreto missioni sia stato annunciato sulla stampa in seguito al consiglio dei ministri del 23 luglio scorso, non risulta essere stato promulgato dal Presidente della Repubblica né tanto meno pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* lasciando, di fatto, i nostri militari all'estero senza copertura e non essendo chiare allo stato attuale quali voci del bilancio della difesa si faranno carico *in toto* o in parte della copertura finanziaria delle nostre missioni militari all'estero del secondo semestre 2014;

ritenuto opportuno valutare un meccanismo contabile in grado di consentire un'agevole lettura dei dati riferiti ai programmi d'arma, alla luce della valutazione della Corte dei Conti secondo cui « la concentrazione delle spese per l'approvvigionamento degli armamenti in un unico programma di spesa non consente un'age-

vole riconducibilità delle spese sostenute dalle singole Forze armate ai rispettivi programmi di spesa »;

accertato, con riferimento al programma F35, il cui progetto dovrebbe essere cancellato, che ad oggi sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione di 6 velivoli riferiti ai lotti di produzione LRIP 6 e LRIP 7 e sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione delle sole componenti a lunga lavorazione per i lotti LRIP 8 e LRIP 9, la cui consegna è fissata al 2017;

evidenziato che del tutto incerti ed assai contestabili sono i ritorni occupazionali diretti, derivanti dal programma F35, stimati ottimisticamente in una forbice troppo estesa tra 3.700 e 6.900 posti di lavoro, comprensivi sia di produzione industriale sia di supporto tecnico/logistico del sistema d'arma, da porre a confronto con le risultanze dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla Difesa in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, conclusa nel maggio 2014, secondo cui tali ritorni dipendono dalla « capacità che avremo di utilizzare le infrastrutture create per attrarre la manutenzione e buona parte delle maestranze impiegate per l'F35 saranno sottratte all'Eurofighter »;

ritenuto che in tale ambito le decisioni future dovranno comunque essere assunte nella considerazione degli approfondimenti conoscitivi svolti dalla Commissione e dei contenuti del preannunciato Libro Bianco della Difesa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
NEGATIVAMENTE.**

ALLEGATO 5

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2013 », relativamente alla parte di propria competenza;

segnalata, per il futuro, l'esigenza di una tempestiva presentazione del provvedimento, e comunque non oltre il termine del trenta giugno di ogni anno, e ciò nell'interesse di una valutazione parlamentare il più possibile ponderata, stante la delicatezza del contesto economico-finanziario del Paese;

sottolineata la necessità, con riferimento alla contrazione delle retribuzioni, evidenziata dal rendiconto economico, di porre freno alla progressiva depressione delle capacità economiche e professionali dei militari, come anche condiviso dal Ministro della difesa in occasione dell'interrogazione a risposta immediata n. 3-00964, trattata nella seduta del 23 luglio 2014;

apprezzati i risultati complessivamente conseguiti sul piano della riduzione dei costi di gestione, grazie ad uno sforzo specifico da parte del Ministero della difesa in termini di riduzione dei costi per i beni di consumo e per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, a dimostrazione della capacità dell'Amministrazione militare di partecipare agli sforzi che l'Italia sta approfondendo;

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per

il 2013 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 22.191,8 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di circa 1.489,7 milioni di euro, pari al 7,19 per cento, e quantificazione definitive di cassa per complessivi 22.753,8 milioni di euro, con un incremento di circa 1.551,9 milioni di euro, pari al 7,32 per cento;

sottolineato, in particolare, che le più importanti variazioni di competenza interessano la missione « Difesa e Sicurezza del territorio », che ha registrato un incremento di 3.011,2 milioni di euro, peraltro corretto da una diminuzione di 1.532,1 milioni a carico della missione « Fondi da ripartire »;

nella condivisione dell'obiettivo generale di ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione, nella piena valutazione dei dati relativi all'accumulo di residui passivi, utili ad una valutazione affidabile sulla *performance* dell'Amministrazione della difesa e sugli obiettivi di spesa;

apprezzate, in generale, le riduzioni di spesa, evidenziate anche dalla Corte dei Conti, che per il Ministero della difesa si attestano al 5,6 per cento nel quadriennio 2009-2012 e al 6,2 per cento nel quinquennio 2009-2013, anche per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012 e delle riduzioni operate sugli enti vigilati dalla Difesa, tra cui, in particolare, Difesa Servizi S.p.A. e l'Agenzia industrie difesa;

in previsione di possibili effetti di risparmio derivanti dalla legge n. 244 del 2012, il cui *iter* attuativo secondo la Corte dei Conti dovrebbe auspicabilmente avvenire in tempi più ridotti, e dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 66, del 2014, con la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire riduzioni – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, ponendo a carico dell'Amministrazione della difesa il 57,1 per cento dei risultati di riduzione che si intendono conseguire nel corso del 2014;

rilevato che alla data odierna non sono ancora conosciuti gli impegni di spesa normalmente collegati al decreto-legge per la proroga del finanziamento delle missioni internazionali e, quindi, il relativo impatto sulle voci del bilancio della Difesa;

ritenuto opportuno valutare un meccanismo contabile in grado di consentire un'agevole lettura dei dati riferiti ai programmi d'arma, alla luce della valutazione della Corte dei Conti secondo cui « la concentrazione delle spese per l'approvvigionamento degli armamenti in un unico programma di spesa non consente un'agevole riconducibilità delle spese sostenute dalle singole Forze armate ai rispettivi programmi di spesa »;

con riferimento al programma F35, accertato che ad oggi sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione di 6 velivoli riferiti ai lotti di produzione LRIP 6 e LRIP 7 e sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione delle sole componenti a lunga lavorazione per i lotti LRIP 8 e LRIP 9, la cui consegna è fissata al 2017;

acquisiti i dati riferiti ai ritorni occupazionali diretti, derivanti dal programma F35, stimati tra 3.700 e 6.900 posti di lavoro, di fatto inferiori rispetto ai dati conosciuti all'avvio del relativo programma, comprensivi sia di produzione industriale sia di supporto tecnico/logistico del sistema d'arma, da porre a confronto con le risultanze dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla Difesa in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, conclusa nel maggio 2014, secondo cui tali ritorni dipendono dalla « capacità che avremo di utilizzare le infrastrutture create per attrarre la manutenzione e buona parte delle maestranze impiegate per l'F35 saranno sottratte all'Eurofighter »;

ritenuto che in tale ambito le decisioni future dovranno comunque essere assunte nella considerazione degli approfondimenti conoscitivi svolti dalla Commissione e dei contenuti del preannunciato Libro Bianco della Difesa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, il disegno di legge recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 », relativamente alla Tabella n.11 recante lo stato di previsione del Ministero della difesa,

segnalato, in generale, che le variazioni disposte, ancorché rilevanti rispetto alle previsioni, risultano coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza 2014;

osservato che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, contemplanò un aumento di 190,5 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza e un aumento di 133,5 milioni delle autorizzazioni di cassa e che il complesso delle variazioni apportate incrementa il volume dei residui di 309,6 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 183,05 milioni di euro e di 126,54 milioni di euro;

richiamata la legge di bilancio 2014, secondo cui gli stanziamenti in termini di competenza erano pari a 20.312,3 milioni di euro (17.084,4 per spese correnti e 3.227,8 in conto capitale) e 20.670,1 milioni in termini di cassa (17.421,6 per spese correnti e 3.248,5 in conto capitale); la consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2014 era valutata in 3.559,17 milioni di euro; conseguentemente la massa spendibile (competenza più residui) risulta pari a 23.871,4 milioni e il coefficiente di realizzazione è pari all'86,59 per cento;

ritenuto che se le spese in conto capitale sono riferibili a contratti pluriennali e/o comunque conosciuti/e da tempo, occorre una riflessione sulle previsioni iniziali in modo che in futuro ci sia una maggiore corrispondenza, come evidenzia l'incremento delle dotazioni di cassa relativo anche al programma FREMM (80 milioni);

ribadita l'esigenza di una più accurata corrispondenza tra previsione e rendiconto 2013 nonché tra previsione e assestamento 2014,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 7

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

INDICE

1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine conoscitiva
2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni
 - 2.1. Il nodo irrisolto della Sardegna
 - 2.2. La situazione dei comuni sardi attigui ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca. Istanze comuni e specificità
 - Il poligono di Teulada*
 - Il poligono di Capo Frasca*
 - Il poligono Interforze di Salto di Quirra*
 - Le servitù militari nell'arcipelago de La Maddalena*
 - 2.3. La Puglia: il caso di Taranto e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia
 - 2.4. Il caso esemplare della Regione Friuli Venezia Giulia
3. I contributi dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste
 - 3.1. I Comitati NO MUOS
 - 3.2. Le associazioni ambientaliste
4. Il punto di vista dello stato maggiore della Difesa
5. La visione strategica del Ministro della difesa
6. Dalla II Conferenza nazionale sulle servitù militari (Roma, 18-19 giugno 2014) alle Linee Guida del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa
 - Documento di intenti, siglato il 12 giugno 2014, dal Ministero della difesa e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*
 - Il Protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio della regione, siglato il 19 giugno 2014*
 - Il Protocollo d'intesa tra Ministero della difesa e la Regione Puglia per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio della regione, siglato il 19 giugno 2014*
 - Le Linee Guida verso il Libro Bianco della Difesa*
7. Conclusioni e proposte

1. *Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine conoscitiva.*

Su proposta dei deputati Salvatore Salvatore Cicu, Emanuela Corda e Gian Piero Scanu, la Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 27 novembre 2013, avendo acquisito l'intesa in tal senso da parte

del Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla base di una valutazione unanime da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

La finalità dell'indagine conoscitiva, come descritta dal programma approvato dalla Commissione, è stata una ricognizione sullo stato attuale delle servitù militari e la definizione di eventuali correttivi alla disciplina vigente, anche in vista di un possibile riequilibrio dei vincoli sul territorio nazionale, da realizzare individuando anche in ambito europeo possibili soluzioni alle esigenze addestrative delle Forze armate.

Infatti, l'attuale disciplina dell'istituto delle servitù militari, dettata dagli articoli 320 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha recepito il contenuto della previgente legge 24 dicembre 1976, n. 898, sembra necessitare di talune modifiche ed integrazioni, sia per i numerosi dubbi interpretativi che tale normativa ha creato nel tempo, sia per l'ineadeguatezza della medesima a contemperare i numerosi interessi che, accanto a quello primario della difesa nazionale, sono sottesi all'istituto, quali l'interesse alla corretta gestione del territorio e l'interesse di altri soggetti pubblici e privati.

In questa prospettiva, richiamando i lavori della prima Conferenza nazionale sulle servitù militari svolta nel 1981 e la risoluzione n. 8-00023 Cicu ed altri, approvata nella precedente legislatura dalla Commissione(1), sull'organizzazione di una Conferenza nazionale sulle servitù militari, l'indagine è stata concepita anche nella finalità di promuovere una tempestiva convocazione di una II Conferenza nazionale sulle servitù militari, da intendersi come momento di sintesi e di bilancio

di

tutte le attività che il Ministero della difesa ha intrapreso con le amministrazioni locali in ordine alle presenze e ai gravami militari nelle diverse regioni del Paese e nel quadro del processo di revisione dello strumento militare ai sensi della legge n. 244 del 2012.

La necessità di indire in tempi brevi una Conferenza nazionale sulle servitù militari è stata fin dall'inizio della legislatura evidenziata dall'allora Ministro della difesa, senatore Mario Mauro, in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, svolta il 15 maggio 2013, davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato. In quella sede il Ministro ha affermato «che sia d'uopo cercare di porre le basi per avviare le azioni necessarie alla convocazione di una nuova Conferenza nazionale sulle servitù militari», secondo un'impostazione che l'attuale Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, ha poi fatto propria e sviluppato.

Auspicabilmente l'indagine conoscitiva avrebbe anche dovuto consentire di fare il punto su aspetti delicati, come la tipologia dei materiali impiegati nello svolgimento delle attività che si svolgono nelle predette aree e le loro implicazioni in termini sociali, economici, ambientali, sulla popolazione e sul personale militare.

In generale, la Commissione è pervenuta alla deliberazione dell'indagine conoscitiva anche in considerazione del citato processo in atto di revisione in chiave riduttiva dello strumento militare ed ha lavorato nell'intento di pervenire ad un punto di mediazione tra le imprescindibili esigenze addestrative delle Forze armate, connesse all'assolvimento del dovere di difesa della Patria *ex* articolo 52 della Costituzione e alla tutela della sicurezza e della vita degli uomini e delle donne in divisa, soprattutto in occasione dell'impegno fuori area sotto mandato internazionale, con gli interessi alla tutela della salute umana, dell'ambiente e delle prospettive di sviluppo per i territori e le popolazioni interessate dalle servitù militari.

Tutto ciò premesso, ha rappresentato un naturale antefatto del lavoro istruttorio

(1) La risoluzione, approvata il 18 dicembre 2008 ha impegnato il Governo «ad assumere le necessarie iniziative per organizzare, possibilmente a Cagliari, nel quadro del processo di riorganizzazione dello strumento militare – e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 – una II Conferenza nazionale sulle servitù militari a cui partecipino istituzioni centrali e locali al fine di fare il punto sullo stato attuale delle citate servitù e di proporre eventuali correttivi alla disciplina vigente, anche in vista di un possibile riequilibrio dei vincoli sul territorio nazionale».

svolto, innanzitutto, l'indagine conoscitiva sulle servitù militari, deliberata dalla Commissione nell'agosto del 2006 e non conclusa a causa dell'anticipata conclusione della XV legislatura e il cui obiettivo fu quello di evidenziare il collegamento funzionale tra i servitù militari e i vincoli cui sono assoggettate le aree su cui esse insistono e i relativi effetti socio-economici.

Inoltre, hanno rappresentato essenziali punti di riferimento, tra i numerosi atti di indirizzo presentati, esaminati ed approvati dai due rami del Parlamento nella XVI legislatura, oltre alla già richiamata risoluzione n. 8-00023 Cicu ed altri, anche la « Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro », di cui l'onorevole Scanu è stato relatore, approvata il 30 maggio 2012 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, istituita al Senato nel 2010.

Infine, nel corso dei lavori è stata più volte citata la mozione con procedimento abbreviato n. 1-00582 Scanu, presentata al Senato l'8 marzo 2012 sulla riduzione delle servitù militari in Sardegna(2).

(2) La mozione ha impegnato il Governo:

« 1) a predisporre, in base a tali presupposti, la realizzazione, entro 3 mesi, di un piano di progressiva riduzione delle aree della Regione Sardegna soggette a servitù militare, di dismissione dei Poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, e riqualificazione del Poligono di Salto di Quirra, procedendo comunque all'eliminazione di tutte le attività che, sulla base della valutazione dei rischi, effettuata ai sensi della legislazione vigente, risultino suscettibili di produrre danni gravi ed irreversibili alla salute umana ed animale, ed all'ambiente;

2) a procedere, d'intesa con la Regione Sardegna e fatte salve le sue prerogative di autonomia, alla bonifica e contestuale riqualificazione delle aree non più soggette a vincolo, garantendo: *a)* la perimetrazione delle aree già sottoposte ad intensa attività militare e la redazione di « carte di pericolo » e di « carte d'uso del territorio » finalizzate a verificarne la compatibilità con l'esercizio in sicurezza delle attività produttive, in primo luogo quelle agrozootecniche già in essere, come suggerito nella citata relazione finale della Commissione di esperti per l'area di Salto di Quirra; *b)* la bonifica delle aree perimetrate ispirata a criteri di recupero e risanamento del territorio; *c)* il finanziamento, la progettazione e l'insediamento di attività alternative di adeguato livello qualitativo, che garantiscano il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e, in prospettiva, il loro incremento. In tale ambito

Sulla base di questi presupposti, l'attività di indagine, cui è stato fissato un primo termine di conclusione al 31 marzo 2014, si è declinata, secondo quanto dettato dal programma, in un ciclo di audizioni di soggetti rilevanti, individuati nel Ministro e Sottosegretari del Ministero della difesa; in rappresentanti del Dicastero della difesa aventi competenza diretta in materia di servitù militari; nei Ministri degli affari esteri, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; nei presidenti delle Regioni e degli enti locali interessati, con particolare riferimento alle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia; in rappresentanti di associazioni di cittadini delle zone gravate da servitù militari; in associazioni di protezione ambientale; infine, in accademici ed esperti in materie giuridiche e scientifiche.

Sul piano metodologico, su proposta dei deputati Cicu e Scanu, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere dapprima all'audizione degli enti locali e dei soggetti più direttamente coinvolti dal tema a livello territoriale, in un'ottica di

possono essere sviluppate: 1) attività attinenti, in ambito regionale, alla protezione civile o nazionale per la formazione e l'addestramento del personale militare destinato a svolgere attività di assistenza alla popolazione civile nell'ambito delle missioni internazionali di pace; 2) attività relative allo sviluppo tecnologico ed all'innovazione nel campo della radaristica, microelettronica e robotica; 3) attività di ricerca e sviluppo di tecnologie e sistemi della filiera delle energie rinnovabili; 4) attività di ricerca e sviluppo in campo meteorologico; 5) attività collegata agli esperimenti del consorzio CIRA (Consorzio Italiano Ricerche Aerospaziali), dell'ASI (Agenzia spaziale italiana) e dell'ESA (*European Space Agency*) anche in collegamento con le università della Sardegna; 6) sperimentazione aerei UAV; 7) forme di sperimentazione e monitoraggio finalizzate alla predisposizione di protocolli inerenti alle condizioni di sicurezza dei militari impegnati nelle missioni internazionali; d) la tutela delle iniziative imprenditoriali e competenze tecniche e professionali sviluppate nei territori interessati, anche correlate alle attività dei poligoni, e riconducibili a forme di riorganizzazione e riorientamento coerenti con le ipotesi di revisione e riorientamento delle attività dei poligoni stessi;

3) ad assicurare la disponibilità a riferire in Senato, entro 3 mesi dall'eventuale approvazione del presente atto di indirizzo, sullo stato di attuazione di tali misure ».

approccio *bottom up*, per poi muovere solo in una seconda e conclusiva fase dei lavori alle audizioni dei soggetti istituzionali, culminate nell'audizione finale del Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti.

Nel quadro di tale impostazione, immediata priorità è stata data quindi ai rappresentanti dei comuni della Sardegna situati nelle aree attigue ai tre grandi poligoni di Capo Teulada, di Capo Frasca e di Salto di Quirra, per poi procedere ad un approfondimento dedicato al comune di La Maddalena, il tutto in un'ottica coordinata con l'appuntamento elettorale per il rinnovo della presidenza della Regione Sardegna e del Consiglio regionale della Sardegna, celebratosi il 16 febbraio 2014, per il quale la questione delle servitù militari ha rappresentato un elemento di dibattito centrale per l'opinione pubblica regionale e nazionale.

Si è, pertanto, proceduto ad audire il 15 gennaio 2014 i sindaci dei comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi, il 22 gennaio 2014 i sindaci dei comuni di Perdasdefogu, Villaputzu e Ulassai; il 30 gennaio 2014 il sindaco del Comune di La Maddalena; il 27 marzo 2014 il sindaco del comune di Decimomannu; il 1° aprile 2014 il sindaco del comune di Arbus, per poi concludere l'11 giugno 2014 con l'audizione del presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.

Tale impostazione generale ha fatto sì che l'approfondimento sul particolare assetto delle servitù militari in Sardegna abbia rappresentato la cifra specifica di questa indagine conoscitiva, nel raffronto con quella svolta nella XV legislatura.

Tuttavia, nel corso dei lavori, su iniziativa della deputata Donatella Duranti, è stata avanzata una richiesta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva al fine di includere la trattazione del tema relativo alla compatibilità tra servitù militari e parchi ed aree protette, con ciò proponendo di includere anche audizioni di direttori di parchi naturali ed aree protette sul cui territorio insistono servitù militari, come pure di rappresentanti della Regione Puglia e di enti locali pugliesi, inizialmente non contemplate dal programma.

Inoltre, da parte del deputato Domenico Rossi è stata prospettata l'esigenza di un approfondimento esteso al territorio della Regione Lazio.

Infine, in riferimento alla finalità indicata nel programma dell'indagine conoscitiva, relativa alla definizione di un possibile riequilibrio dei vincoli derivanti dalle servitù militari presenti sul territorio nazionale individuando anche in ambito europeo possibili soluzioni alle esigenze addestrative delle Forze armate, nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di procedere ad audire anche gli opportuni interlocutori internazionali, individuati in rappresentanti di agenzie ed organismi internazionali e regionali preposti ad assolvere un ruolo in materia.

Conseguentemente, sulla base di quanto unanimemente deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 27 febbraio 2014 la Commissione ha deliberato un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini sopra indicati, insieme ad un rinvio del termine di conclusione dell'indagine al 30 giugno 2014.

Hanno, conseguentemente, avuto luogo le ulteriori seguenti audizioni:

con riferimento alla Regione Puglia e al tema del rapporto tra servitù e parchi e aree protette: il 1° aprile 2014 il sindaco di Taranto; l'8 aprile 2014 il presidente e il direttore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia mentre, seppur calendarizzate, non si sono potute tenere le audizioni dei sindaci di Gioia del Colle e di Amendola;

con riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato audito l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università della Regione Friuli Venezia Giulia;

con riferimento alle associazioni di cittadini delle zone gravate da servitù militari, sono stati auditi il 15 maggio 2014, su specifica istanza del gruppo Movimento Cinque Stelle, i rappresentanti del Comitato NO MUOS contestualmente a Massimo Zucchetti, professore ordinario di Impianti Nucleari, cattedra di « Protezione dalle Radiazioni » presso il Politecnico di Torino;

con riferimento alle associazioni di protezione ambientale, il 29 maggio 2014 sono stati auditi rappresentanti del Movimento Azzurro e Legambiente;

infine, passando alle audizioni di rappresentanti dei vertici militari e politici del Dicastero della difesa, sono stati auditi il 10 giugno 2014, il Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli, e l'11 giugno 2014, il Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti.

Quale ulteriore significativo fattore di indirizzo politico, intervenuto a lavori già avviato, occorre menzionare l'intervento dell'attuale Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti – che nella XV legislatura, allora in qualità di presidente della Commissione, promosse l'indagine conoscitiva sulle servitù militari – svolto in occasione dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero, iniziata il 12 marzo e proseguita il 18 marzo 2014, in cui il nuovo Ministro ha preso posizione sul tema dei poligoni, assumendo contestualmente specifici impegni ai fini della convocazione di una II Conferenza nazionale sulle servitù militari. In tale occasione il Ministro della difesa ha, infatti, affermato di avere « *piena consapevolezza delle sensibilità che (i poligoni) provocano; tuttavia si tratta di strutture indispensabili per l'addestramento delle Forze armate, al fine di maturare quella padronanza nella gestione dei mezzi che è elemento essenziale per la loro operatività e per la sicurezza del personale. Sento il dovere di affermare che tutto possiamo permetterci tranne di mantenere Forze armate di facciata, per onore di bandiera, da esibire in parate. Ciò vale anche per la questione delle servitù militari, per le quali verrà convocata una dedicata Conferenza nazionale nel prossimo mese di giugno. La Conferenza, che rientra nel complesso progetto di revisione dello strumento militare, sarà il punto di partenza per definire ciò che deve essere assicurato per garantire il giusto e adeguato addestra-*

mento degli uomini e donne con le stelletto, ciò che può essere utilizzato in sinergia con il territorio e ciò che il territorio deve riavere per crescere in termini socio-economici: la servitù, in sintesi, deve essere intesa come opportunità e non come disagio ». In tal modo il Ministro ha tracciato le basi metodologiche e di merito politico che hanno caratterizzato i lavori della II Conferenza sulle servitù militari, poi convocata a Roma, presso la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito italiano, e che ha avuto luogo il 18 e 19 giugno 2014.

Ad essa, su invito del Ministro della difesa, ha preso parte una nutrita delegazione di componenti della Commissione, che ha poi riversato gli esiti della Conferenza in un'apposita seduta di discussione ed esame, svolta il 25 giugno 2014.

Alla luce di quanto descritto, può forse dirsi conseguito un primo obiettivo di breve termine dell'indagine conoscitiva, relativo all'avvio di un percorso aperto di riflessione, approfondimento e confronto politico, esteso ai diversi soggetti istituzionali coinvolti e all'opinione pubblica, nazionale e locale, sul tema delle servitù militari, da cui è derivata un'azione di stimolo rispetto al lavoro governativo, che si è sostanziato su un piano più di natura tecnica e di interazione con i governi regionali, come hanno evidenziato dai lavori della Conferenza.

2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.

2.1 Il nodo irrisolto della Sardegna.

Secondo l'inquadramento generale sulla condizione della Regione Sardegna, tracciato dal presidente della Regione Francesco Pigliaru, che ha evidenziato le ragioni alla base della mancata sigla di un protocollo d'intesa con il Ministero della difesa in occasione della II Conferenza sulle servitù militari, sul piano politico i due poli di attrazione sono rappresentati,

da un lato, dall'obiettivo strategico del riequilibrio e, dall'altra, dal dato che vede la Sardegna sopportare un gravame di servitù militari misurato in una percentuale che oscilla tra il 60 e il 65 per cento, rispetto al resto del territorio nazionale e che rende la Sardegna di fatto l'«azionista di maggioranza assoluta della partita delle servitù militari». Sarebbero 30 mila gli ettari di territorio sardo occupati dal demanio militare, di cui 13.000 mila gravati da servitù militari vere e proprie e da integrare con spazi aerei e tratti di mare. Quanto a quest'ultimi, 80 chilometri di costa non sarebbero accessibili alle attività economico-turistiche.

Nella rappresentazione del problema data dal presidente Pigliaru, emerge che la situazione della Regione, e le richieste che essa avanza nei confronti dello Stato, appaiono sostanzialmente immutate rispetto al 1981.

Sul piano strategico se il riequilibrio rappresenta il punto di partenza e l'orizzonte di arrivo anche non è immediato, nel breve e nel medio termine l'attuale amministrazione regionale punta alla mitigazione del problema, che però chiama in causa subito la capacità di leale collaborazione tra soggetti istituzionali in attesa di una prospettiva di soluzione strutturale. Il percorso ottimale per Pigliaru resterebbe quello disegnato dalla citata mozione n. 1-00582 Scanu, finalizzata alla dismissione dei poligoni di Capo Teulada di Capo Frasca e alla riqualificazione del poligono di Salto di Quirra, procedendo all'eliminazione di tutte le attività suscettibili di produrre danni gravi e irreversibili alla salute umana e all'ambiente.

A tal fine e anche in generale sarebbe opportuna da parte della Difesa una presa d'atto sul radicale cambiamento del quadro geostrategico, connesso alla fine della Guerra Fredda, che implicherebbe una riconsiderazione degli assetti addestrativi definiti negli anni Cinquanta e che appaiono tuttora immutati secondo quanto evidenziato dall'apparato di servitù militari ancora esistenti. Da tale presa d'atto dovrebbe poi discendere una mappatura

ragionata e critica sui poligoni, connessa alle esigenze della Difesa aggiornate al contesto contemporaneo. Questa mappatura sarebbe pertanto di sostegno alla mitigazione, nella prospettiva di una dismissione o riqualificazione dei poligoni.

Una possibile spiegazione sul permanere da parte dei vertici militari dell'attuale visione estensiva sull'assetto dei poligoni in Sardegna, tale per cui la Regione detiene ancor oggi un primato in Europa, sarebbe da ricondurre sul piano della teorica economica alla mancata quantificazione dei costi derivanti dall'uso di risorse naturali disponibili in abbondanza, come il territorio, e dal fatto che la legge di mercato spontaneamente non contribuisce a definirne un prezzo, pur nella consapevolezza che le stesse risorse naturali possono subire danni irreversibili. Conseguentemente, l'uso del territorio sardo non è stato mai soggetto ad un processo di *spending review*, come avviene oggi invece per altro genere di dotazioni, malgrado l'elevatissimo valore sociale ed anche economico che esso detiene. La riduzione dei poligoni potrà, pertanto, avvenire più agevolmente quando sarà esplicitato il costo collettivo sopportato e ciò grazie al ricorso a soggetti professionali specializzati a livello internazionale, in grado di procedere alla quantificazione dei costi del mancato sviluppo alternativo.

Ad avvio di tale percorso, e anche al fine di segnare il passaggio da parte della Difesa verso una nuova fase fondata su maggiore apertura e flessibilità e nell'ottica della mitigazione del problema, potrebbero essere fin da subito rilasciate le aree di pregio turistico – ambientale, qualificate come Siti di Interesse Comunitario (SIC), come quelle di Porto Tramatzu o il sito denominato le «Sabbie bianche», situati presso Teulada, in quanto, seppur non utilizzate a fini militari, sono comunque ricomprese nel territorio del poligono e dunque inaccessibili. Da affrontare e risolvere con urgenza è anche il caso della servitù che ancora grava su Guardia del Moro, presso La Maddalena, e su cui è in

corso un contenzioso amministrativo destinato a protrarsi finché permarrà la volontà della Difesa di confermare il gravame. Sempre sul caso de La Maddalena, i benefici compensativi dovrebbero essere rivalutati a fronte di una nuova leale collaborazione tra Regione e Ministero della difesa e centrale è la valorizzazione della Scuola Sottufficiali della Marina, che potrebbe svolgere un ruolo più forte a livello nazionale ed anche internazionale.

Sempre in termini di mitigazione un'ulteriore soluzione nell'immediato riguarda l'ampliamento della finestra temporale libera da esercitazioni, che dovrebbe estendersi dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno (ad esempio ad oggi presso Capo Frasca la sospensione attuale è limitata dal 30 giugno al 31 agosto).

Centrale è il tema degli indennizzi che lo Stato è chiamato a liquidare ai comuni sardi che ospitano sul proprio territorio le servitù militari. Se i poligoni in Sardegna sono ad oggi i più grandi esistenti in Europa, il dato tendenziale relativo agli indennizzi evidenzerebbe tra il 1990 e il 2009 un calo del loro valore reale e ritardi nella erogazione delle somme per gli anni 2010-2014.

Una questione centrale, evocata anche dai rappresentanti degli enti locali sardi, ha riguardato la necessità che le misure finanziarie risarcitorie e compensative siano erogate non su base quinquennale, come è ad oggi il caso, ma su base annuale e secondo una gestione contabile che ne permetta lo scorporo dal calcolo ai fini del Patto di stabilità.

Altra questione essenziale riguarda l'esigenza di massima trasparenza sui dati relativi alle attività che si svolgono nei poligoni e la loro condivisione da parte dei soggetti coinvolti, soprattutto in ragione delle ripercussioni negative dell'incertezza relativa alla condizione dell'ambiente sull'industria turistica, che è notoriamente un settore ad altissima reattività.

Una proposta da parte dell'Amministrazione regionale, avanzata anche in occasione della Conferenza di giugno, ha riguardato l'istituzione di osservatori ambientali indipendenti presso ogni poligono e capaci

di produrre dati indipendenti ed affidabili, con il possibile coinvolgimento di tecnici dell'ARPAS o della stessa Regione.

Più in generale il presidente Pigliaru ha condizionato la sigla di ogni protocollo di intesa con l'Amministrazione della Difesa ad un impegno, con decorrenza immediata ed improcrastinabile, ad azioni di tutela e alla bonifica dei territori e ciò in forza di motivazioni di ordine etico, oltre che di carattere economico.

Pigliaru ha indicato come altro punto qualificante di una strategia di medio e lungo termine mirata alla Sardegna l'avvio di un processo di conversione fondato sulla prospettiva di uso duale delle servitù militari destinate ad essere riconfermate, valorizzando la loro capacità di attrarre investimenti in ricerca ed innovazione. Qualora tale strategia venisse lanciata in modo sistematico in Sardegna, tale Regione dovrebbe poterne ricavare in termini di benefici una quota parte proporzionata alla misura del gravame e dei costi che essa sopporta in qualità di azionista di maggioranza. Le opzioni su questo terreno sono molteplici e spaziano dalle ricerche sui droni e sugli aerei senza pilota fino alle ricerche in campo aerospaziale.

Un'altra auspicata componente strategica di medio termine è il riavvio del processo di dismissione e di acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili ad oggi rientranti nel demanio militare e non più in uso o non più necessari, e dei quali esiste un'anagrafe precisa. Si tratta di un terreno su cui le responsabilità dello Stato centrale si intrecciano con quelle di altri soggetti ai vari livelli di governo, regionale, provinciale e comunale. In tempi di *spending review* il tema della valorizzazione delle aree dismesse ha una sua concretezza e la Giunta regionale ha dichiarato di impegnarsi per la definizione di idee progettuali chiare, che provengono dalla comunità locale e che siano già definite al momento della dismissione. In tale contesto entrano in gioco i fondi europei e il loro corretto utilizzo.

Sulla generale situazione in Sardegna il dibattito tra le forze politiche presenti in Commissione si è caratterizzato, per

quanto concerne il Partito Democratico, in una sostanziale condivisione sugli aspetti critici e propositivi portati dai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali: l'obiettivo deve essere il riequilibrio delle servitù militari e le modalità per conseguirlo possono essere definite con l'avvio di una stagione di mitigazione, che contempli la ristrutturazione dei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca. A regime il poligono di Salto di Quirra dovrà essere riconvertito mantenendo l'assetto occupazionale attuale ed aprendolo ad attività industriali compatibili con l'ambiente e a valenza civile. La mitigazione include un passaggio relativo alla quantificazione delle compensazioni e alla liberazione di certi ambiti territoriali ancora vincolati, per poi giungere con gradualità alla definitiva chiusura dei menzionati poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca.

La visione di Forza Italia ha esplicitato accanto alla condivisione sui temi ambientale ed economici una considerazione per le esigenze addestrative in un'ottica di prospettiva di difesa comune europea. Ha dunque condiviso la proposta relativa ad una verifica di fattibilità di un riequilibrio delle servitù militari in ambito nazionale ed anche europeo.

Gli interventi degli esponenti del Movimento Cinque Stelle, assai assertivi sui temi dell'ambiente e della tutela della salute umana, hanno più in dettaglio messo a fuoco l'esigenza di riconsiderare il ruolo assolto dai Comitati misti paritetici, soprattutto nel caso de La Maddalena, i cui atti dovranno essere resi pubblici in un'ottica di maggior raccordo con la politica regionale, e di sottoporre ad attenta verifica l'utilizzo dei siti dismessi dal demanio militare e non utilizzati da parte delle amministrazioni destinatarie.

2.2. *La situazione dei comuni sardi attigui ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca. Istanze comuni e specificità.*

Il poligono di Teulada.

Il poligono militare di Teulada, istituito nel 1956 a seguito degli accordi

NATO, è situato prevalentemente all'interno del territorio dell'omonimo comune nella provincia di Cagliari e per una quota ridotta anche del comune di Sant'Anna Arresi. È un poligono permanente per esercitazioni terra-aria-mare, affidato all'Esercito e messo a disposizione della NATO; rappresenta il secondo poligono d'Italia per estensione: 7.200 ettari di terreno, cui si sommano i 75.000 ettari delle servitù militari in senso stretto (« zone di restrizione dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione »), normalmente impiegate per le esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare. Fra le attività più importanti figurano la simulazione d'interventi operativi e la sperimentazione di nuovi armamenti. Di recente, per adeguare il poligono alle nuove esigenze addestrative sono stati costruiti « scenari reali » confacenti ai conflitti più recenti. Il poligono è oggi considerato il maggiore centro europeo d'addestramento ad alta tecnologia.

Le audizioni dedicate al poligono di capo Teulada hanno individuato nell'impatto territoriale la prima difficoltà, considerato che non soltanto il poligono occupa un terzo del territorio dell'omonimo comune, ma include zone di pregio costiere e di pianura.

È emersa quindi una prima richiesta specifica, affinché il comune di Teulada sia ricompreso nella zona franca urbana di Carbonia Iglesias, al fine di accedere al relativo sistema di fiscalità di vantaggio, tenuto conto che Teulada attraversa una fase drammatica sul piano economico, evidenziata dalla chiusura di circa 140 attività e da un tasso di disoccupazione pari al cinquanta per cento(3).

(3) Si tratta di una questione trattata dall'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Domenico Rossi n. 3-00615, finalizzata ad ottenere la sopra citata estensione al fine di evitare il declino dell'intera comunità. Richiamando il contenuto della risposta fornita dal Governo nella seduta del 5 febbraio 2014, il sottosegretario allo Sviluppo economico Zanone ha rappresentato che l'estensione delle agevolazioni fiscali anche al comune di Teulada incontra l'ostacolo dell'articolo 37, comma 4-bis, del decreto-

Ulteriori istanze hanno riguardato, sul piano della sicurezza ambientale e della salute, la disponibilità di dati affidabili e oggettivi, senza i quali non sarà possibile gestire l'allarme della popolazione (è peraltro in corso un'indagine della magistratura su tale questione); l'ampliamento del periodo di sospensione delle esercitazioni; la richiesta affinché i fondi destinati dalla legge numero n. 104 del 1992, da destinare a servizi sociali o a opere pubbliche, siano erogati su base annuale e non quinquennale e in modo svincolato dal patto di stabilità; la possibilità per le imprese locali di accedere alle commesse interne alla base. Inoltre, si auspicano modalità di coinvolgimento dei giovani disoccupati; la liberazione di aree di pregio ambientale incluse nel poligono e non utilizzate per finalità militari e di pregio ambientale, a condizione che su tali aree non siano poi consentite speculazioni incompatibili con la tutela dell'ambiente. Infine, i comuni teuladini hanno auspicato l'apertura di un tavolo con il Ministero della difesa, accessibile alla popolazione locale.

Sul piano dei profili economici e produttivi, si è evidenziato che intorno al

legge n. 179 del 2012 che prevede l'estensione in via sperimentale delle agevolazioni disposte per le zone franche urbane in favore dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, tra i quali non rientra il comune di Teulada, seppur più storicamente ricompreso nell'area Sulcis Iglesiente. Tuttavia, poiché Teulada, « benché ricompreso dal punto di vista amministrativo nella provincia di Cagliari, rientra nell'area del Sulcis Iglesiente e condivide con gli altri comuni compresi in tale sub-area le stesse vocazioni produttive, un intenso interscambio di imprese nonché le medesime difficoltà sociali ed economiche » il sottosegretario ha dichiarato di farsi promotore al fine di valutare una modifica normativa volta ad ampliare l'ambito territoriale della zona franco urbana che si allarghi anche al comune di Teulada. Sul punto anche l'onorevole Cicu è intervenuto nello stesso contesto sottolineando l'urgenza di tale intervento poiché la comunità che non può più aspettare in quanto « il comune di Teulada vive una servitù militare che già ne comprime le potenzialità e la prospettiva di sviluppo » e che l'inclusione è un rimedio a fronte di una regione che « oggi vive una situazione drammatica senza eguali », come anche il presidente uscente della Regione, Ugo Cappellacci, ha sollecitato più volte ».

poligono gravitano attività basate dal couse del territorio sottoposto a servitù per finalità di pascolo e di pesca. L'assenza di un quadro di certezza scientifica sull'impatto ambientale delle attività militari aggrava la capacità competitiva degli operatori economici anche sul mercato locale, come hanno evidenziato i rappresentanti degli allevatori intervenuti insieme ai sindaci. D'altra parte, la disponibilità di dati certi renderebbe più gestibile il contesto locale per la stessa Difesa, che vedrebbe venire meno molti problemi connessi allo svolgimento delle sue attività.

In particolare, il comune di Sant'Anna Arresi, non avendo quote di territorio all'interno del poligono, patirebbe un doppio gravame, considerato che non ha diritto ad indennizzi malgrado la sua popolazione subisca quasi totalmente il carico delle esercitazioni e del transito dei mezzi in entrata e in uscita dal poligono.

Quanto alla proposta di dismissione del poligono, i sindaci hanno chiesto specifiche garanzie, a partire dall'attuazione sinergica di ogni iniziativa: i soli indennizzi non rappresentano più una prospettiva appetibile, né per i pescatori né per gli allevatori, e neanche per i territori ed è comunque essenziale fin da subito che diminuiscano le esercitazioni a fuoco.

Dovendo pur prendere atto della posizione della Difesa, contraria alla chiusura del poligono e dunque alle conclusioni cui è giunto il Senato nella scorsa legislatura, occorre allora capire quali sono le opportunità alternative. Il comando del poligono deve operare in accordi con i territori, in particolare con la filiera agroalimentare locale, che è al collasso, manca di infrastrutture e non può essere competitiva anche a causa della insularità. Occorre anche partire dal dato secondo cui, dalla sospensione della leva obbligatoria, la ricaduta positiva sul territorio dell'attività del poligono è pari a zero, fatta eccezione per le mere buste paga dei lavoratori. La non fruibilità di territori come le Sabbie Bianche impedisce ai comuni locali di partecipare a bandi europei.

Il dibattito tra i gruppi relativamente al poligono di Capo Teulada ha fatto emer-

gere posizioni assai critiche sull'intera tematica, a partire dal Movimento Cinque Stelle, rappresentato dall'onorevole Corda, che ha evidenziato come il poligono rappresenti non un semplice valore aggiunto, ma il vero sostegno alla comunità locale da un punto di vista economico. Tuttavia, attesa la difficoltà degli amministratori locali nella relazione con i cittadini verso il basso e con l'amministrazione centrale verso l'alto, vi è il tema non affrontato dell'incidenza delle patologie tumorali riscontrate nei territori con presenza di poligoni militari, al di là della comprensibile enfaticizzazione da parte dei *media* locali. C'è condivisione sulla necessità di porre rimedio allo squilibrio nelle condizioni di concorrenza tra le imprese teuladine e quelle sulcitane, oltre ad individuare attività alternative per sfruttare il territorio del poligono nei periodi di bassa stagione.

Per l'onorevole Scanu, in rappresentanza del Partito Democratico, dovendosi confermare l'obiettivo della chiusura di Teulada, occorre che si provveda a risarcire la comunità per i servizi resi allo Stato e a tutti gli italiani, andando oltre forme di compromesso tra permanenza delle servitù militari e sviluppo socio-economico del territorio e ponendo al centro di ogni strategia futura il concetto di risarcimento.

Per Forza Italia l'onorevole Cicu, già sottosegretario alla Difesa con delega alle servitù militari, ha richiamato una possibile declinazione tra i concetti di equilibrio e di riequilibrio, portando ad esempio il caso negativo de La Maddalena a causa del declino verso la povertà, che ha fatto seguito alla dismissione. Proprio i temi urgenti sollevati dagli enti locali, quali anche il tema del ritardo nel pagamento degli indennizzi e l'impatto della nuova crisi economica globale su quella già preesistente a livello locale, confermano la correttezza dell'impostazione dei lavori dell'indagine.

L'onorevole Piras per il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in merito a Teulada ha anche richiamato la sua interrogazione n. 5-00547, trattata dalla Commissione, relativa alla ricerca commissionata dal Ministero della difesa e affidata al *NATO Undersea Research Center*

(NURC) di La Spezia al fine di esaminare lo stato dei fondali a est di Capo Teulada. La questione dei dati dovrebbe partire proprio dalla disponibilità delle risultanze di questo studio. In generale, su un piano di sostanziale condivisione delle istanze emerse e ribadendo come imprescindibili gli obiettivi individuati al Senato nella scorsa legislatura, ha ricordato il dato sul decremento demografico che ha caratterizzato tutte le comunità che orbitano in aree dei poligoni negli ultimi 50-60 anni e il livello medio di reddito pro capite inferiore rispetto al resto del territorio nazionale. La Sardegna ha una sua specificità culturale e socio-economica, derivante dalla sua insularità. In questo quadro l'onorevole Piras ha valorizzato l'aspetto evidenziato dai sindaci teuladini, relativo alla quantità e qualità dell'interazione tra Difesa e territori, tra poligoni e comunità militari, che si è ridotta negli ultimi anni col mutare delle condizioni e degli interessi della Difesa.

L'onorevole Piras ha parlato di un'emergenza e, quanto al tema del riequilibrio, ha detto sì al risarcimento ma anche mantenimento dei patti da parte dello Stato, ad esempio sul terreno delle bonifiche o della riconversione, chiedendo ai sindaci di tracciare un bilancio tra benefici portati dai poligoni e svantaggi in termini di sovranità, di mancata realizzazione di attività economiche di carattere civile a partire da quelle turistiche, ma anche di carattere agroalimentare.

L'onorevole Rossi, in rappresentanza del gruppo Popolari per l'Italia, ha richiamato in prima battuta l'esigenza incompressibile di contemperare le esigenze addestrative della Difesa con le servitù militari presenti sul territorio. I progetti di chiusura o di riconversione dipendono *in primis* da una valutazione preliminare di carattere globale, connessa all'esigenza di consentire alle Forze armate di addestrarsi. A suo avviso, la Commissione può operare positivamente nel promuovere l'interlocuzione fra le autorità locali, il Ministero della difesa e il Governo nel suo complesso, offrendo soluzioni al di là dei risarcimenti per andare incontro alle esigenze della popolazione locale. Sicuramente, l'allargamento della finestra di chiusura rispetto al periodo addestrativo è

un elemento su cui lavorare proficuamente, come pure l'istituzione di una zona franca urbana a fiscalità di vantaggio nei ventitré comuni della provincia di Carbonia Iglesias con l'inclusione di Teulada. Anche la delimitazione geografica attuale del poligono potrà essere riconsiderata ed un intervento legislativo *ad hoc* potrà riguardare la questione delle imprese, al fine di prevedere che i comandi militari dei poligoni debbano rivolgersi in prima istanza ad aziende e ditte locali.

In risposta alle sollecitazioni dei parlamentari, i sindaci hanno tracciato un bilancio negativo sul piano dei costi e dei benefici, rovesciando l'impostazione che porrebbe ai sindaci una scelta strategica che spetta allo Stato. I comuni devono essere nelle condizioni di potere reagire ai diversi scenari definiti dal Governo in termini di vantaggio per i cittadini sul piano dell'ambiente e delle prospettive economiche. Quanto ai progetti alternativi, hanno menzionato interessanti proposte di valorizzazione dell'ambiente, oltre all'istituzione di poli museali incentrati sulla cultura del mare e del Mediterraneo. Tutto questo sarà fattibile se saranno affrontati i doverosi investimenti in infrastrutture, soprattutto stradali e le bonifiche, quantificando il danno arrecato ai territori per il ritardato sviluppo.

Il poligono di Capo Frasca.

Il poligono di Capo Frasca, situato in provincia di Oristano, è di tipo permanente, occupa un'area di 14 chilometri quadrati e impegna un'« area di sicurezza a mare » interdotta alla navigazione, dove avvengono tiri aria/superficie con munizionamento inerte, tiri aria/aria e da combattimento aereo non con munizionamento reale. Il livello delle unità esercitate si divide in unità aeree NATO e nazionali. La base logistica per il poligono di Capo Frasca e per le unità che in esso si addestrano è dislocata a Decimomannu, che rappresenta la base aerea più attiva in Europa. È un poligono utilizzato dalle aeronautiche e dalle marine italiane, tedesche e NATO. Vi sono situati impianti radar, eliporto e basi di sussistenza. La

servitù relativa al poligono di Capo Frasca insiste in larga misura sul territorio del comune di Arbus (1.500 ettari), mentre l'aeroporto di Decimomannu insiste, oltre che sull'omonimo comune, anche sui comuni di Villasor, San Sperate e Decimoputzu.

I rappresentanti del comune Decimomannu hanno compilato un quadro a tinte meno fosche rispetto all'impatto della servitù sul proprio territorio. Se l'istituzione della servitù, avvenuta nel dopoguerra, aveva a quel tempo messo in evidenza la perdita di terreni « nobili » da destinare all'agricoltura, il successivo abbandono delle campagne ha mutato la percezione di quella penalizzazione iniziale. Da quando i militari sono presenti sul territorio di Decimomannu la situazione da un punto di vista sociale può essere definita come di perfetta integrazione, con l'unica recente eccezione connessa agli episodi di sversamento di idrocarburi che hanno compromesso talune coltivazioni vitivinicole di pregio e ai casi di aerei precipitati. Tuttavia il comando della base ha ammesso le proprie responsabilità e si starebbe adoperando per le opere di bonifica ed i risarcimenti. Sul piano della tutela della salute il comune ha riferito di una propria indagine volta ad approfondire il rapporto tra le attività della base e i dati relativi alla crescente mortalità a causa di tumori rispetto alla media regionale e nazionale. I dati raccolti avrebbero dato conforto alla cittadinanza che lamenta l'inquinamento acustico derivante dall'attività di sorvolo, considerato che Decimomannu offre prettamente di supporto logistico per gli aerei che decollano e che vanno ad addestrarsi a Teulada, Capo Frasca e Quirra. Ad attenuazione di tale disagio la base avrebbe offerto alla popolazione locale servizio alternativi in termini di strutture sportive e di soccorso aereo per la protezione civile, in generale, di sostegno servizio meteorologico che è il più importante del sud della Sardegna.

Il comune di Decimomannu, oltre alle richieste condivise con gli altri enti locali della Regione, si è dichiarato concorde sulla necessità di un riequilibrio delle

servitù militari ma sulla chiusura di Capo Frasca e dell'aeroporto di Decimomannu ha dichiarato, attraverso i suoi rappresentanti, che si tratta di una base aerea utile finché in Sardegna esisteranno dei poligoni di esercitazione. Sicuramente ci sono problemi da affrontare, connessi alle turbative per lo più derivanti da esercitazioni svolte da Paesi diversi dal nostro e dalla Germania, Paese quest'ultimo che, pur avendo solo il 20 per cento degli uomini, contribuisce al 50 per cento al costo logistico della base.

La descrizione sulla condizione di Decimomannu, integrata dall'onorevole Piras, ha contemplato il riferimento al fatto che è il comune di Villasor a subire il maggior impatto dalla presenza della base NATO. Per la Costa Verde e per il comune di Arbus l'inquinamento acustico ha un impatto negativo per l'industria turistica locale. Secondo il rappresentante di SEL, quanto all'impatto sulla salute umana, non vi sarebbero dubbi, al di là delle indagini condotte a livello locale, sul fatto che il personale civile e militare, che ha operato a Capo Frasca e che è stato coinvolto nelle prime operazioni di bonifica, ha contratto tumori a causa del contatto diretto con i frammenti di materiale esplosivo. Non ci sono, in generale, dubbi che si tratti di area a fortissima contaminazione.

In generale, Decimomannu è strettamente legata ai destini di Capo Frasca e rischia di subire un pesante impatto in termini occupazionali da un'eventuale misura di chiusura. In considerazione di questo delicato profilo, l'intero processo riguardante i tre poligoni situati in Sardegna va affrontato avviando uno stretto confronto con le comunità locali, valutando interventi graduali che partano in prima battuta dalla ripermetrazione e riqualificazione dei poligoni. Occorrono poi indennizzi, risarcimenti e investimenti per porre rimedio allo spopolamento, all'invivibilità sostanziale, alla sottrazione dei terreni, all'impatto acustico, al transito di materiale bellico.

Su Decimomannu, l'attenzione del Movimento Cinque Stelle, nel quadro di una redistribuzione dei poligoni sull'intero ter-

ritorio nazionale, ha riguardato la questione specifica degli sversamenti di idrocarburi, che avrebbero luogo fin dal dopoguerra e che avrebbero determinato la contaminazione delle falde dei pozzi circostanti, da cui si preleva l'acqua per uso agricolo, con conseguente incidenza elevata di tumori nell'area negli ultimi dieci anni. La preoccupazione si estende ai lavoratori militari che risiedono nel comune e che consumano l'acqua all'interno dell'aeroporto estratta da pozzi artesiani. A tale preoccupazione il rappresentante del comune ha ribadito che l'incidenza di tumori rientra nella media regionale e nazionale e che le falde esterne alla base non sarebbero state contaminate. Quanto alle falde interne esse rientrano nella competenza del comune di Villasor. La base si sarebbe comunque assunta la responsabilità della bonifica e dei risarcimenti, nella consapevolezza che l'agricoltura circostante pur non estensiva ha delle esigenze imprescindibili.

Il rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania, Marco Marcolin, ha posto il tema dell'indotto della base di Decimomannu, alla luce del fatto che tale comunità non avrebbe al momento economie alternative. A parte di posti di lavoro offerti alla popolazione civile locale (soltanto 70 posti di lavoro a sostegno dei militari italiani e altrettanti a sostegno dei militari tedeschi), gli appalti sono assegnati con gare al minore ribasso per cui le aziende locali non sono nelle condizioni di offrire contratti di lavoro se non per un numero ridotto di ore e ed importi esigui.

Diversa la situazione ad Arbus, dove l'assenza di ogni ricaduta occupazionale e di attività finalizzate allo sviluppo basato sul turismo ricettivo e sull'agroalimentare, a fronte dei disagi che gravano sul territorio, spiega la crescente ostilità da parte della popolazione nei confronti della base, vissuta solo come fonte di vincoli ostacoli divieti impedimenti allo sviluppo. Peraltro le marinerie del golfo di Oristano, in cui è inclusa Arbus, sono le sole ad essere escluse dal beneficio dell'indennizzo per il fermo bellico imposto delle attività del poligono. Quanto al rapporto con i mili-

tari, se esso è stato buono in passato, adesso si è incrinato anche a causa di iniziative non condivise dalla popolazione relative alle autorizzazioni all'approdo rilasciate in zone interdette alla popolazione anche nei giorni in cui non ci sono attività di tiro. Le richieste di estensione della stagione turistica con la sospensione delle esercitazioni tra giugno a settembre troverebbero un ostacolo nella mancata convocazione del Comitato misto paritetico. Inoltre, non risultano certificazioni di bonifiche mai effettuate ad Arbus ma d'altra parte non ci sono elementi certi sull'incidenza di tumori nell'area, anche sulla base di dati che sono stati ufficialmente richiesti all'ASL e riferiti agli anni 2010 e 2011. La drammaticità della situazione è aggravata dalla crisi mineraria che la Regione ha sofferto di recente, ragione per cui la chiusura di Capo Frasca, pur condivisibile, farebbe prospettare il reiterarsi della crisi economica e sociale che ha fatto seguito alla chiusura delle miniere a meno che non avvenga con gradualità e con lo stanziamento di fondi e la previsione di piani di bonifica e di risanamento. Dunque, per gli amministratori locali nell'immediato è necessario procedere alla rinegoziazione della permanenza del poligono su nuove basi, con particolare riferimento al regime contabile degli indennizzi, e procedendo ad un'indagine scientifica sui temi della salute umana e dell'ambiente.

Il confronto con i commissari si è svolto nell'ottica della conferma dell'obiettivo della chiusura del poligono di Capo Frasca. Nel corso del dibattito è emerso come in Sardegna, a differenza di altre regioni, le servitù militari non si sono tradotte in un'interazione economica in termini positivi per le popolazioni e per i territori. D'altra parte, la forma di servitù militare, quale è il poligono, è quella che solitamente porta meno benefici a livello locale a fronte di un impatto violentissimo sul piano ambientale e questo spiega il fallimento del caso de La Maddalena, dov'è per di più gravano forme di abuso di denaro pubblico. A Capo Frasca sarebbero documentate forti e gravi violazioni delle norme minime di sicurezza dei lavoratori

e un'elevatissima incidenza di tumori tra dipendenti sia civili che militari. La differenza con le altre regioni deriva anche dal fatto che in piccoli comuni sardi come Decimomannu o Arbus insistono poligoni di sperimentazione, poligoni militari e poligoni di tiro e questa è una differenza sostanziale, senza che sia mai stato raggiunto un grado di integrazione analogo a quello che gli americani avevano raggiunto nel contesto de La Maddalena.

Sul piano generale, è emersa anche un'emergenza « spopolamento » che va di pari passo con quello del reddito *pro capite* di quelle popolazioni, sensibilmente più basso di quello già basso che si registra in Sardegna. Con l'unica eccezione del comune di Perdadedefogu, centri come Villaputzu, Sant'Antonio di Santadi e Teulada presentano indicatori tutti negativi, a dimostrazione dell'assenza di ogni beneficio e del diritto che hanno gli amministratori di chiedere indennità per una pronta riconversione dell'area e la messa a disposizione di un'area bonificata. Lo spopolamento, imputabile in primo luogo al venir meno dell'economia mineraria, è fenomeno inarrestabile, cui naturalmente la presenza delle servitù non può che contribuire in modo negativo. Comunque, la richiesta di fondo è che la ricontrattazione sulla permanenza del poligono avvenga sulla base dell'assunto secondo cui ogni chiusura deve essere preceduta da bonifiche che ripristinino la condizione originaria dei luoghi.

In termini generali, nulla sarebbe cambiato rispetto alla relazione approvata al Senato che per Capo Frasca prevedeva una ripermimentazione, considerato che il dato differenziale rispetto al 1981 documenta un decremento di 3.300 ettari, da 38 mila a 35 mila, ma senza il passaggio reale delle aree alla Regione. Premesso che qualunque strategia deve vedere gli enti locali coinvolti in modo significativo, si è avanzata la richiesta che per un periodo pari a cinquant'anni ci sia una compensazione per il mancato sviluppo. Sul piano della riqualificazione occorre dare immediatamente avvio allo sviluppo di attività civili integrative, sostitutive e complementari a

quelle militari e comunque in una logica per cui tutte le attività vanno sottoposte senza deroga a valutazione di impatto ambientale.

Una novità rispetto alla Commissione d'inchiesta del Senato è che adesso è necessario indicare una tempistica precisa per il piano di dismissione, precisando con quali risorse si fanno gli interventi, con quali strutture di coinvolgimento, di quali imprese e soprattutto con il pronunciamento del popolo sardo attraverso la sua massima assemblea rappresentativa. La Sardegna dovrà indire la sua Conferenza regionale sulle servitù militari, come è avvenuto in passato. Tale impostazione è saldamente imperniata sull'articolo 5 della Costituzione, che valorizza le autorità locali, nonché sugli articoli 11 e 32, quest'ultimo relativo al diritto alla salute da cui deriva che per ogni sito di esercitazioni si proceda ad un'indagine sanitaria non solo di tipo epidemiologico ma che tenda anche ad evidenziare il ruolo di inquinanti nocivi di ogni tipo, dai metalli pesanti alla radioattività seppur leggera. Quel che è chiaro è che non si reitererà mai più una logica esclusivamente centralista, anche alla luce del nuovo dettato dell'articolo 117 che ha individuato nel governo del territorio una materia concorrente tra Regione e Stato.

Sul piano politico, vi è la necessità di estendere l'accordo di programma con lo stato maggiore, secondo l'esempio positivo della spiaggia di Murtas presso il distaccamento di Capo San Lorenzo. Se la Regione è competente per il governo delle spiagge, il paesaggio rappresenta bene di rango costituzionale, che chiama in causa lo Stato. Stato e Regione su questi argomenti operano alla pari anche che si tratta di problemi legati alla difesa nazionale.

Infine, secondo l'opinione portata dall'onorevole Corda, in rappresentanza del Movimento Cinque Stelle, sussiste la necessità di valutare l'incidenza dei poligoni sul territorio sardo, soprattutto rispetto al tipo di attività in essi svolta e alle peculiarità del territorio stesso. È dunque, a suo avviso, opportuno operare una distinzione tra i poligono di Capo Frasca, Teu-

lada e Quirra che parta dal presupposto che quei territori hanno caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e ambientali diverse, una differente potenzialità economico-turistica e, di conseguenza, anche una differente vocazione. Non v'è dubbio, per esempio, che a Capo Frasca le attività militari abbiano un impatto minore sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, sia per la minore estensione dell'area stessa del poligono che per l'uso di munizioni inerti durante le esercitazioni, a differenza delle più impattanti attività addestrative presso i poligoni di Teulada e Quirra. Non di poco conto, inoltre, è la valutazione relativa al fatto che tale poligono abbia base logistica presso la base di Decimomannu, ove ad oggi è presente un indotto attorno al quale si è sviluppata una piccola, ma apprezzabile economia locale. Ecco perché di queste tre realtà, Capo Frasca appare la meno onerosa per i cittadini, benché le criticità sussistano e vadano comunque analizzate in un quadro più completo ed organico. Fermo restando che anche tale territorio meriti d'essere valorizzato turisticamente ed economicamente a prescindere dal poligono e non certo abbandonato al suo destino nell'ottica arrendevole della servitù perenne.

Il poligono Interforze di Salto di Quirra.

Il poligono interforze di Salto di Quirra, che sorge in un territorio compreso tra le province di Cagliari e Ogliastra, che ricomprende i comuni auditi di Perdasdefogu Ulassai, Villaputzu e Villagrande Strisaili, è stato istituito per le Forze armate italiane nel 1956. È di tipo permanente e si sviluppa su una superficie di circa 11,6 chilometri quadrati a terra, a cui vanno aggiunte 9.946 miglia quadrate a mare. Nel poligono si svolgono attività di addestramento di unità nazionali ed estere, collaudi di prototipi di missili e bersagli, prove di qualità in cooperazione con industrie ed enti nel settore dell'elettronica aerospaziale, attività legate alla ricerca scientifica, collaudo e sperimentazione del munizionamento navale e terre-

stre a media e lunga gittata e sperimentazione di sistemi missilistici. Dopo la Saras il poligono di Quirra è considerato la seconda industria sarda.

Soprattutto per il comune di Perdasdefogu il poligono di Quirra rappresenta l'unica risorsa sul piano occupazionale, trattandosi di una comunità di 2000 cittadini e considerato che in tale realtà trovano lavoro circa 500 militari, 90 civili e 150 persone impiegate nelle ditte che coinvolgono 35 paesi sardi, di cui 12 paesi ogliastrini. I responsabili dell'amministrazione comunale hanno sostenuto la necessità di assicurare alle comunità locali economie alternative argomentando che il rilancio economico non può che passare da un rilancio delle attività del poligono nel rispetto di un protocollo sanitario nazionale. Quirra è suscettibile di un potenziamento sul piano dell'utilizzo duale del poligono soprattutto per progetti di protezione civile e attività antincendio. Potrebbe essere ripreso anche il progetto di un distretto aerospaziale in un'ottica di vantaggio diffuso nella regione e il progetto sulla « striscia tattica polifunzionale » che avrebbe consentito di sperimentare sul piano civile e militare gli aerei senza pilota, laddove invece parte di questa sperimentazione è stata trasferita in Puglia. La zona intorno a Quirra si presterebbe anche per gli scenari specifici per l'addestramento delle forze speciali. Inoltre, i mutamenti derivanti dalla revisione dello strumento militare potrebbero tradursi in un vantaggio per Perdasdefogu, derivanti dallo spostamento di taluni reparti.

Una richiesta emersa dall'audizione dei rappresentanti dei comuni interessati da Quirra è quella di meglio individuare i poligoni sperimentali anche dal punto di vista normativo nel quadro di un'esigenza complessiva relativa alla definizione di un quadro di regole certe. Si è lamentata, infatti, per il passato l'assenza di norme in ordine alla natura di un poligono, se dovesse considerarsi come un sito industriale oppure semplicemente come una sorta di area « giardino ».

Sul piano ambientale e della tutela della salute la maggior parte delle attività

in essere a Quirra sarebbero meno impattanti di quelle svolte presso altri poligoni. Ciò nonostante, l'assenza di elementi informativi certi alimenta un clima di allarme pari a quello di altre comunità dell'isola.

Data la vastità del poligono, per Quirra il tema del recupero del territorio per finalità di agricoltura e di pastorizia assume rilevanza centrale alla luce del fatto che gli 11 mila ettari, cioè la stragrande maggioranza del territorio del poligono, sono assolutamente sani da un punto di vista ambientale.

Ritorna anche per Quirra il tema degli indennizzi e del Patto di stabilità, con la specifica richiesta di destinare i fondi direttamente ai comuni e non per il tramite delle Regioni e di un più incisivo ruolo da parte dei sindaci e delle comunità locali. I comuni dell'area hanno manifestato un favore al permanere delle basi militari a condizione che siano definiti un protocollo sanitario e un protocollo ambientale per tutte le attività che si devono poter svolgere sui terreni condivisi tra poligono e comunità locale. Si richiede più chiarezza sui fondi per le bonifiche: a tal proposito erano stati stanziati 25 milioni di euro per 3 anni finalizzati alla bonifica e alla riqualificazione dei territori.

Il tema dei poligoni è un problema regionale ma con valenza politica nazionale ed europea. Esso va affrontato sul piano militare ragionando sugli armamenti. Un'indagine ambientale promossa dal Ministero della difesa certifica un inquinamento incontrovertibile a Quirra. E comunque per ogni soluzione occorre individuare tempi risorse strutture. Le bonifiche rappresentano una grandissima opportunità ma richiedono fondi decisamente superiori a quelli dichiarati (il sindaco Codonesu ha quantificato in un miliardo e 470 milioni i fondi necessari alla bonifica dei suoli, superiori ai citati 75 milioni).

Per i comuni che non hanno possibilità di sviluppo alternativo il pericolo derivante dalla dismissione dei poligoni è lo spopo-

lamento. Occorre anche il coordinamento dei sindaci per evitare una trattazione caso per caso.

Nel corso del dibattito è emerso con il contributo dell'onorevole Corda che Quirra ha ricadute positive più importanti per il comune di Perdasdefogu, dove ha sede il comando della base. Richiamando una visita svolta dal suo gruppo presso il poligono di Teulada, ha condiviso la necessità che le bonifiche dei territori abbiano inizio prima ancora che i militari abbandonino i territori. Non è peraltro più accettabile dichiarare un territorio « imbonificabile », né è lecito pensare che l'inquinamento provocato in un determinato punto del territorio non si propaghi per effetto degli agenti naturali anche nel resto dell'isola. Da questo punto di vista, occorre certezza sull'ambiente per andare incontro alle esigenze degli allevatori e su questo la politica nazionale deve attivarsi.

L'onorevole Cicu ha posto il tema della realizzazione di un miglior rapporto tra Stato e Regioni ed amministrazioni interessate dalle servitù militari, partendo dal principio che non ci può essere una cultura dominante ma ci deve essere una cultura di rispetto delle volontà e delle reciproche posizioni. Occorre muovere verso un punto di mediazione e di reciproca comprensione seguendo un percorso di riequilibrio. Sicuramente la prospettiva duale dell'innovazione e della ricerca tecnologica è quella da perseguire poiché più risolutiva sul piano della tutela ambientale e della lotta contro l'inquinamento. In questo senso il ruolo della Commissione è quello di fornire delle proposte, di segnalare le differenze non come contrapposizione ma come valore aggiunto.

Nella prospettiva dell'onorevole Piras relativa a Quirra il tema delle servitù militari in Sardegna va invece visto come un *unicum*, in quanto riguarda i destini del modello di sviluppo di un'intera Regione e non può essere invece spaccettato e trattato per casi singoli e specificità a seconda del comune di pertinenza. La tenuta sul piano ambientale e sul piano sanitario dell'intera Regione è tema che attiene alla qualità della democrazia cioè

alla possibilità di poter scegliere che tipo di attività da svolgere un dato territorio. Occorre, in generale, una riduzione quantitativa e qualitativa della presenza dello Stato e del Ministero della difesa in Sardegna. La linea seguita dai sindaci è indubbiamente comprensibile dato la dipendenza dei poligoni che stata loro imposta negli ultimi sessant'anni. Sussiste un preciso dovere risarcitorio ulteriore nei confronti della Sardegna e dei Sardi. È inoltre auspicabile un'indagine seria indipendente estesa a tutto il territorio regionale e da questo punto di vista l'indagine della magistratura riguardante Quirra può tradursi in un vantaggio per le comunità locali.

L'onorevole Rossi, ricordando la Conferenza regionale svolta nel 1995, ha invitato la Commissione a non illudere i sindaci interessati dei poligoni: prima di assumere qualunque decisione specifica occorre sciogliere il problema in termini generali, capire cioè quali siano le esigenze reali della struttura delle Forze armate e le relative esigenze addestrative. L'abolizione di tutti i poligoni italiani diventa per assurdo un'opzione che dovrebbe interessare qualunque comune italiano. La sua conseguenza sarebbe portare le nostre Forze armate all'estero per svolgere le esercitazioni con costi probabilmente superiore da tre a cinque volte a quelli attualmente sostenuti in Italia. Alla base del problema delle servitù militari c'è un problema di definizione delle esigenze in confronto tra le esigenze delle Forze armate e attuali servitù militari. A suo avviso, vi è poi l'esigenza di sentire tutte le regioni come ad esempio la Sicilia. Il tema delle verifiche ambientali e sulla salute rappresentano l'esigenza primaria non solo per le comunità locali ma in termini di civiltà nazionale. Un'ulteriore esigenza è l'istituzione di un tavolo di confronto tra Stato, Regioni, province e comuni che conduca a misure di compensazione per il passato e per il futuro. Poiché sarà impossibile eliminare tutti i poligoni, la Commissione potrebbe proporre soluzioni dei casi in cui lo Stato sia chiamato ad abbandonare determinate situazioni pro-

ponendo ad esempio l'evoluzione verso il duale tra realtà militare realtà civile.

Le servitù militari nell'arcipelago de La Maddalena.

La servitù militare relativa al comune de La Maddalena riguarda in particolare l'isola di Santo Stefano, facente parte dell'arcipelago, di proprietà privata fatta eccezione per il versante orientale, su cui insistono insediamenti militari della Marina Militare e l'approdo per la nave appoggio per sommergibili nucleari americani. Concessa in uso nel 1972 agli Stati Uniti per l'impiego di una zona della base navale della Marina Militare come base militare navale di appoggio per sommergibili a propulsione nucleare, la servitù di Santo Stefano è stata dismessa il 25 gennaio 2008. Ad oggi l'isola di Santo Stefano, con un'estensione di 3 chilometri quadrati, ospita ancora un importante impianto: il deposito di munizioni della NATO « Guardia del Moro ». Affidato al comando della Marina Militare Italiana, è lungo circa 2 km e insiste in parte nel sottosuolo, in area di proprietà privata.

La Maddalena rappresenta un caso particolare. Nella rappresentazione fatta dal sindaco, non è una servitù molto grande dal punto di vista dell'estensione territoriale ma molto importante sul piano qualitativo per le caratteristiche di sicurezza che l'impianto stesso ha, trattandosi di un impianto sotto roccia. Già nel 2008 lo stato maggiore della Marina affermò che quell'impianto non era rinunciabile, come successivamente confermato dall'allora Ministro della difesa La Russa in risposta ad un'interrogazione a risposta scritta dell'allora senatore Scanu (n. 4-00748). Come già riferito, la servitù militare di Guardia del Moro è in fase di rinnovo malgrado in sede di Comitato misto paritetico il sindaco abbia sempre dichiarato che l'impianto è in netta incompatibilità con le strategie di sviluppo dell'arcipelago quali definite del Piano paesaggistico regionale e nel Piano di sviluppo che si dipana su 15 linee di azione.

Malgrado una esigua popolazione di appena 12 mila abitanti, La Maddalena è stato equiparato a capoluogo di provincia. Lo Stato ha, quindi, investito centinaia di milioni di euro per ristrutturare e risistemare le strutture ex militari, risorse che dovevano servire per abbreviare i tempi della riconversione economica dovuta all'allontanamento del contingente americano, rimasto sull'isola per trentacinque anni. Il risultato è che il progetto di sviluppo a distanza di cinque anni non ha prodotto neanche un posto di lavoro. Nel 2008 il comune di La Maddalena ha deciso di ricorrere al TAR contro l'imposizione della servitù sulla base dell'assenza di unanimità in sede di Comitato misto paritetico. In ulteriori due ricorsi il comune de La Maddalena ha sempre vinto, in particolare la seconda sentenza del TAR ha posto in termini equilibrati e di condivisione il rapporto tra gli interessi in gioco. L'ordinanza di accoglimento del Consiglio di Stato del 23 ottobre 2008 ha riconosciuto gli interessi concorrenti della difesa e delle comunità locali.

Ad oggi l'incompatibilità con la servitù è legata al fatto che la Maddalena è un parco nazionale in procinto di diventare parco di rilievo internazionale. È stata conseguentemente criticata anche l'operazione di alienazione a privati dell'isola di Budelli a fronte di un introito di 3 milioni di euro e non sarebbe comprensibile la differenza di trattamento rispetto all'isola di Santo Stefano che è parte dell'arcipelago e del Parco Nazionale. Se ben si comprende come l'impianto non possa essere chiuso dall'oggi al domani, la richiesta del comune è quella di un tavolo concertativo con Regione, Provincia e Ministero della difesa da cui possa derivare la definizione di un programma a lunga scadenza che individui come obiettivo inequivocabile il trasferimento dell'impianto in un altro sito, e ciò anche alla luce delle sentenze del giudice amministrativo. Ciò nonostante, al momento la servitù è in fase di rinnovo. Il Ministero della difesa ha posto a fondamento della propria determinazione motivi legati alla difesa nazionale, nonché alla particolarità ed indispen-

sabilità dell'impianto. Ma questo non farà altro che alimentare ulteriore contenzioso, laddove sarebbe invece il momento di trovare soluzioni diverse.

D'altra parte La Maddalena è una collettività sorta e sviluppatasi grazie alla presenza della Marina militare: la Regia Marina, derivata dalla Regia Marina Sarda, è nata a La Maddalena. L'arcipelago ospita ancora oggi una scuola di formazione che sul piano delle potenzialità strutturali e delle competenze non ha pari in Italia.

La richiesta del comune de La Maddalena è elaborare un piano comunale di rilancio che parta dalla valorizzazione della scuola e costruisca intorno ad essa le sinergie compatibili. Oggi il comune di La Maddalena non può più rientrare nell'elenco dei comuni militarmente importanti, come è stato finora. L'auspicio è che la Commissione possa farsi interprete di queste richieste ed evitare che la questione resti sul piano giudiziario.

In fase di dibattito l'onorevole Scano ha ricordato come l'allora Ministro Mauro abbia confermato il mantenimento dell'impianto in modo del tutto inalterato e come La Maddalena rappresenti un caso a sé, mentre l'onorevole Cicu ha ricordato il contesto in cui avvenne la fuoriuscita degli americani, i quali acconsentirono a tale passaggio a fronte di specifiche richieste al Ministero della difesa a tutela della difesa e della sicurezza collettive. Certamente, quell'abbandono ha penalizzato drammaticamente l'economia dell'isola per cui a questo punto è opportuna una riconsiderazione complessiva del caso.

L'onorevole Corda ha aggiunto al quadro già delineato dai colleghi il problema della reintegrazione dei lavoratori: dopo il G8 si parlava di bonifiche e dell'istituzione a La Maddalena di un polo per la cantieristica navale da diporto. Nell'ottobre 2013 sono stati previsti nuovi stanziamenti, pari a circa 11 milioni di euro per le bonifiche. Nel 2007 2600 militari americani sono andati via e l'indotto rappresentato dalla loro presenza non è stato sostituito da nulla, né il G8 è stato uti-

lizzato per indirizzare nell'arcipelago della città risorse importanti per riorganizzare le strutture militari.

Sulla questione relativa alla servitù di Guardia del Moro, la rappresentante del Movimento Cinque Stelle ha successivamente riferito alla Commissione che i verbali dell'assemblea del Comitato misto paritetico, tenutasi in data 20 maggio 2013, fanno un riferimento alla valorizzazione del titolo V della Costituzione, nel quale si ribadisce il principio di sussidiarietà delle amministrazioni nei confronti degli interessi dei cittadini, legati all'ente istituzionale più prossimo ai cittadini stessi, ovvero il Comune di La Maddalena. Già nella prima conferenza sulle servitù militari svoltasi a Roma nel 1981 veniva discussa la riduzione quantitativa e qualitativa delle servitù militari, impegni assunti e mai perseguiti, ad eccezione della dismissione di qualche bene non più utile ai fini istituzionali.

Malgrado il processo di *spending review* abbia indotto la Difesa a scelte sofferte di riduzione del personale, si è scelto di mantenere la Scuola Sottufficiali, quando invece sarebbe stato più vantaggioso, proprio in termini di risparmio, il trasferimento delle attività di formazione in strutture più vicine, come ad esempio presso la base operativa di Taranto, ove vi è la presenza di uno dei più grandi Istituti di Formazione della Marina Militare Italiana. Scelta questa, scaturita anche dalla presenza del deposito munizioni di S. Stefano di importanza fondamentale per dimensioni, capacità di stoccaggio, possibilità di operare in tempi brevi grazie alla possibilità di ormeggio delle navi. Si pensi al fatto che, all'interno dell'arcipelago di La Maddalena, è stato attuato un investimento di oltre 800 milioni di euro spesi dallo stato italiano per riconvertire l'ex arsenale e l'ex ospedale militare, inizialmente destinati allo svolgimento dell'evento G8/2009, ma stanziati soprattutto per il rilancio dell'economia turistica dell'isola. Progetto mai realizzato e sulle cui aree persiste l'impianto di Deposito Munizioni della Marina Militare.

Peraltro, la servitù militare di Guardia del Moro cade interamente nella proprietà di alcuni possessori terrieri, i quali si vedono sottratti svariati ettari di terreno, con un indennizzo quinquennale mai ritirato. Anzi la Marina Militare ha iniziato i lavori dei tunnel, usati ora come polveriere, che si diramano per oltre il 90 per cento nell'area sottostante le loro proprietà. Sarebbe questione che spetterebbe al Governo risolvere al di fuori di un contesto giurisdizionale e in modo da ai proprietari dei suddetti terreni, data la dismissione della servitù, di riprenderne possesso.

Dall'audizione è emerso anche che l'ex arsenale militare oggi versa in stato di totale abbandono, pur essendo costato da solo circa 190 milioni di euro, con una superficie di 150 mila metri quadrati, di cui 40 mila metri quadri di superficie coperta e perfettamente organizzata con banchine predisposte per ospitare 470 barche. La parte da adibire a cantieristica navale avrebbe dovuto prevedere un *travel lift* da 500 tonnellate nominali. Nel frattempo l'impegno del Ministero della difesa si è defilato e l'attuale gestore dell'Arsenale andrebbe richiamato alle sue responsabilità, trattandosi di una società del gruppo Marcegaglia che avrebbe dovuto versare 31 milioni di euro *una tantum* al Governo ma che da due anni non ha versato i soldi e ha poi chiuso la struttura. Si tratta di una struttura abbandonata che darebbe centinaia di posti di lavoro non solo a La Maddalena, ma a tutta la Sardegna.

Quanto alla riconversione del sito da interesse nazionale a interesse regionale sul piano ambientale, ciò ha comportato che La Maddalena sia divenuta soggetto attuatore delle bonifiche, considerato che c'è una legge regionale secondo cui le bonifiche dei siti di interesse regionale sono di competenza dei comuni. Le risorse pari a 11 milioni di euro non coprirebbero comunque il progetto di bonifica che ne costerebbe 19. E comunque i soldi non sono ancora arrivati. Il Comune predisporrà l'appalto per la rimodulazione del progetto di bonifica ma nel frattempo la

Regione ha già incaricato l'ARPAS per la caratterizzazione delle darsene esterne, già oggetto di un sequestro da parte della Procura della Repubblica.

2.3. La Puglia: il caso di Taranto e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Il tema delle servitù militari in Puglia – il cui bilancio registra il dato relativo alla sigla di un Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ministero della difesa in occasione della seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari del 18-19 giugno 2014 – evidenzia innanzitutto la specificità della città di Taranto, con i suoi 10 mila militari e 4000 civili, su 210 mila abitanti, che lavorano presso l'Arsenale Militare e nelle strutture e scuole che fanno capo al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM). Ciò significa che il 20 per cento della popolazione tarantina ha a che fare con la Marina Militare, la quale ha contribuito storicamente in maniera determinante allo sviluppo della città, contribuendo all'incremento esponenziale della popolazione cittadina.

Come rappresentato dal sindaco Stefano, la Marina occupa buona parte del territorio della città, incluso il borgo storico, in taluni casi contribuendo alla conservazione dei siti di interesse storico e architettonico della città. Tuttavia, nel 2012 per la prima volta c'è stata una restituzione di aree militari alla città con passaggio dal demanio militare al demanio statale e quindi alla città di Taranto. Un altro segnale molto importante riguarda il fatto che il 60 per cento dei marinai imbarcati sulla nave Cavour sono pugliesi e per il 40 per cento Tarantini. Positivi casi di cospicue delle servitù militari riguardano il caso del Castello Aragonese, punto di eccellenza turistica anche a livello regionale, e il centro sportivo della « Caserma Cugini », ristrutturato dalla provincia e affidata alla manutenzione del comune. Anche l'isola di San Pietro, di pertinenza della Marina, è utilizzata durante l'estate ed è aperta ai cittadini. Un'analogha esperienza è stata fatta con

l'ospedale e l'utilizzo della camera iperbarica, fino ad oggi utilizzata soltanto al 10 per cento delle sue possibilità in quanto limitata agli appartenenti alle Forze armate, e ciò anche grazie ad un accordo siglato dalla Regione. Il passaggio dei beni al territorio comunale è tuttavia condizionato alla disponibilità di finanziamenti per il mantenimento e le ristrutturazioni: rappresenta, infatti, una clausola dell'accordo con il CEMM che, se i progetti civili non sono completati entro due anni, le aree ritornano nella titolarità del soggetto militare. Dunque, nell'analisi del primo cittadino tarantino, lo stato delle relazioni tra la città e la Marina Militare al momento sarebbe ottimale.

Ha rafforzato questa prospettiva l'onorevole Duranti auspicando ulteriori forme di restituzione alla città dei tanti insediamenti affidati alla Marina militare attraverso il ricorso allo strumento del covo. Quanto all'inquinamento che affligge la città, ascrivibile per lo più all'impianto dell'Ilva, è stato posto il tema delle condizioni del Mar Piccolo e dell'acqua di falda a cui la Marina ha comunque attinto e, quindi, dovrebbe contribuire sul piano della bonifica.

L'onorevole Duranti ha posto il tema, oltre che della presenza della Marina Militare italiana a Taranto, di quella della NATO con particolare riferimento alla stazione di Chiàpparo, per cui sarebbe opportuno valutare i gravami che ancora oggi derivano da tale installazione. In generale, si tratta di un terreno su cui non esiste un regime giuridico preciso, in quanto fondato sui Trattati del 1951 tra Italia e Stati Uniti per l'installazione della base, che rappresentano accordi autoapplicativi non soggetti al passaggio in Parlamento. La stazione di Chiàpparo sarebbe d'altra parte una sede di una rete di spionaggio e di coordinamento statunitense, su cui l'onorevole Duranti ha invocato il monitoraggio.

In sede di replica, il sindaco ha riferito che è stato istituito un commissario per la bonifica all'interno dell'area industriale, su cui il comune non ha competenze se non per le licenze. La bonifica del Mar Piccolo

è stata affidata alla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza ai fini dello svolgimento di un'indagine per la catalogazione delle fonti inquinanti non conosciute, derivanti da alcune discariche situate nel paese di Statte, dunque al di fuori del territorio del comune di Taranto. Tale studio è stato quindi affidato all'ARPA e, poiché le fonti inquinanti non saranno né bonificate né chiuse, non si potrà conseguentemente bonificare il Mar Piccolo. Sono state fatte proposte per un dragaggio e per la copertura del fondale con della creta. E comunque è emersa la volontà del Governo di affidare la questione ad uno studio internazionale. Si tratta di un tema centrale per la città, vista la presenza di 5000 mitilicoltori. Temporaneamente si è provveduto con un'operazione di spostamento delle produzioni al Mar Grande ma con grandi impegni economici. Il sindaco ha comunque assicurato che la Marina Militare non è più fonte di inquinamento e che i problemi della città derivano per lo più dalla presenza di discariche con specifico riferimento alle falde idriche.

L'altra specificità pugliese è rappresentata dal caso del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, unica area protetta ad essere occupata per il 30 per cento del proprio territorio da poligono addestrativo. L'Ente Parco è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, dunque dopo l'istituzione del poligono militare, quale ente autonomo regolato dalla legge n. 394 del 1991. Esteso tra le province di Bari, Barletta, Andria e Trani, ricomprende 13 comuni e ospita sulla propria superficie 450.000 abitanti.

In occasione della sua audizione, il presidente del Parco, dottor Cesare Veronico, ha definito la compresenza di un parco e di un poligono un paradosso derivante da un accordo con l'Ente Parco che troverebbe nell'ordinamento militare la norma regolatrice e da quale sarebbe dovuto derivare un protocollo d'intesa mai attuato. L'accordo oggi vigente prevede l'istituzione di un tavolo mai istituito per la definizione delle modalità di esercitazione, da definirsi all'interno del COMIPA,

cui dovrebbero partecipare rappresentanti delle Forze armate e dei Consigli regionali e che avrebbe il compito di decidere il calendario. Allo stato, invece, il Parco Nazionale non riceverebbe comunicazioni su tale calendario, di cui verrebbe a conoscenza in modo indiretto, talvolta anche attraverso le testimonianze dei turisti.

La questione di fondo attiene alla contraddizione, tutta all'interno della compagine governativa, che vede da un lato la linea di resistenza tenuta dal Ministero della difesa e dall'altro l'investimento fatto dai Ministeri dell'ambiente e dei beni e delle attività culturali, che in Alta Murgia hanno avviato e finanziato progetti importanti, finalizzati all'inserimento del parco nel circuito del turismo internazionale. Veronico ha riferito che nel 2013 è stato possibile ridurre del 50 per cento le esercitazioni a fuoco, che però si sono protratte in una stagione dell'anno del tutto inopportuna ai fini delle esigenze della flora e della fauna.

In sede di dibattito la questione sollevata dall'onorevole Duranti ha riguardato l'inopportunità di gravare i parchi e le aree protette con poligoni di tiro, considerato che il territorio nazionale ed è già occupato per il 17 per cento da servitù militari. L'onorevole Duranti ha quindi prospettato e poi anche presentato un'iniziativa legislativa⁽⁴⁾ di modifica dell'articolo 357 del Codice dell'ordinamento militare che prevede questa compresenza, auspicando interruzione definitiva delle esercitazioni all'interno del Parco dell'Alta Murgia.

Secondo l'onorevole Scanu la situazione del Parco dell'Alta Murgia conferma la valenza nazionale e non regionale o limitata alla Commissione difesa del tema delle servitù militari: tale tema è peraltro sempre connesso alla questione occupa-

zionale, risolta ad oggi con costi elevatissimi e di lungo periodo per la comunità nazionale. Ha ribadito come una possibile soluzione anche per l'Alta Murgia derivi da una individuazione in sede europea di un'area di addestramento polifunzionale, che garantisca la cosiddetta interoperabilità e consenta la chiusura dei poligoni italiani in cui ad oggi vengono addestrarsi forze armate provenienti da tutto il mondo. Lo stato in cui versa il parco testimonierebbe, a suo avviso, la debolezza negoziale della politica nazionale e regionale, da un lato, e la particolare determinazione da parte degli stati maggiori della Difesa, dall'altra, che sconfinano nell'insensibilità generale per delicate questioni attinenti alla tutela del nostro territorio. La non inclusione dell'Ente Parco nell'*iter* finalizzato alla calendarizzazione delle esercitazioni ha comportato ad oggi incidenti e danni dal punto di vista dell'immagine. Rispetto a questo gli amministratori locali sembrano tenere una linea diversa da quella tenuta dai sindaci dei comuni sardi, che lavorando di concerto con il comando della base cercando di riconquistare porzioni di territorio. Anche l'onorevole Bolognesi per il PD ha sollevato obiezioni ritenendo che vi sia un rapporto di connivenza a livello locale, che ruota intorno alla materia dell'indennizzo e che induce a privilegiare le esercitazioni a danno della tutela del Parco.

Un'opinione favorevole ad una riconsiderazione dei siti a fini di monitoraggio e per individuare una distribuzione più omogenea sull'intero territorio nazionale è stata espressa anche dall'onorevole Petrenga che ha rievocato la ricaduta negativa turistica di situazioni quali quella pugliese interrogandosi sulle responsabilità e sul ruolo svolto dall'amministrazione regionale, con particolare riferimento all'assessorato all'ambiente.

Il presidente Vito, ricordando gli obiettivi dell'indagine relativi alla ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze addestrative delle Forze armate e quelle degli enti locali, ha sottolineato che l'incontro con i rappresentanti del Parco è finalizzato ad individuare anche modifiche normative che contribuiscano al riequilibrio sul territorio della presenza addestrativa delle

(4) C. 2328 Modifica all'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di divieto di localizzazione delle aree addestrative non demaniali e dei poligoni semipermanenti od occasionali in aree naturali protette, presentata il 29 aprile 2014 e assegnata alla Commissione Difesa.

Forze armate in linea con quanto definito dell'ultimo Consiglio europeo per la difesa.

A tali quesiti il presidente Veronica ha risposto dichiarando di non conoscere e i benefici che ricevono i comuni dalle Forze armate ma rappresentando l'ampio coinvolgimento di imprese locali nei progetti legati alle attività del Parco, a fronte di un coinvolgimento esiguo di soggetti imprenditoriali con finalità di sostegno alle attività addestrative: saranno 372 le aziende che potranno partecipare a contratti per un valore complessivo di due milioni di euro per lo svolgimento di attività a sostegno del Parco, a fronte delle sole sei o sette aziende che operano a sostegno delle esercitazioni. Se, poi, il Parco non partecipa alle sedute del Comitato, esso è però presente nella Comunità del Parco, in cui siedono anche il presidente della Regione, due presidenti di provincia e i tredici comuni del parco. In tale sedi non vi sarebbero dubbi in ordine alla necessità di interrompere le esercitazioni e di procedere ad una definizione concordata delle attività addestrative. Tuttavia nella sede del Comitato misto paritetico vi è stato un dibattito che, da un lato, ha consentito lo slittamento delle esercitazioni e, dall'altro lato, ha di fatto comportato una battuta di arresto.

La richiesta dei rappresentanti del Parco è stata, pertanto, non tanto quella di interrompere del tutto le esercitazioni ma di prevedere una rispettosa applicazione del Codice dell'ordinamento militare, che comporta già oggi una valutazione di incidenza ambientale delle esercitazioni. Indubbiamente l'attività addestrativa è incompatibile con quella di ogni parco nazionale ma, finché tale situazione dovrà permanere per decisione centrale, l'auspicio è che quantomeno essa possa essere gestita nel rispetto delle regole vigenti.

Gli amministratori locali e anche l'assessore regionale all'Ambiente hanno collaborato nell'interesse del parco, ma l'attivismo della politica locale ha subito una battuta d'arresto con la determinazione dell'allora Ministro Mauro che, recatosi in visita in Puglia, ha annunciato la ripresa delle esercitazioni. L'anello debole sembrerebbe, pertanto, essere rappresentato dal Comitato misto paritetico, in cui singoli consiglieri regionali appaiono avere ceduto di fronte alle istanze delle Forze

armate. Il contributo del direttore del Parco Fabio Modesti ha consentito un raffronto con altre aree protette presenti in altri Paesi europei e che insistono su zone destinate ad addestramento militare. All'estero appare che il rapporto tra aree protette e finalità di conservazione o attività turistiche sia oggetto di una valutazione specifica e di un approccio mirato da parte delle forze armate, chiamate a collaborare con le autorità civili e ciò in adempimento di documenti della Commissione europea a partire dalla Rete europea Natura 2000 e del documento della Commissione europea *LIFE, Natura 2000 and the military*.

Nell'analisi complessiva dei dirigenti del Parco, esso, istituito nel 2004, è divenuto operativo nel 2007 in un'area che fin dagli anni Settanta e Ottanta è stata, di fatto, abbandonata all'utilizzo militare e questo anche per disinteresse da parte degli stessi comuni. Quando poi è stata approvata la legge n. 394 del 1991 non è stato curato il rapporto tra aree addestrative e poligoni e obiettivi di tutela della legge, neanche ai fini del rispetto con le direttive comunitarie e dei relativi atti di recepimento, pur essendo oggi il Parco ricompreso nel più grande o in una tra le più grandi zone di protezione speciale del continente europeo.

Sarebbe in corso di definizione un nuovo accordo tra Ente Parco e Difesa, la cui base è legale è data proprio dalle norme dell'ordinamento militare che dettano alcune regole dal punto di vista della compatibilità delle attività addestrative con la finalità di tutela. A tal fine è essenziale per i rappresentanti del Parco che da un punto di vista gestionale vi sia un approccio valutativo congiunto ed è fondamentale il ruolo che sarà svolto dalla Regione all'interno del COMIPA.

2.4. *Il caso esemplare della Regione Friuli Venezia Giulia.*

La Regione Friuli Venezia Giulia, a sua volta firmataria di un Protocollo d'intesa con il Ministero della difesa in occasione della sopra citata Conferenza nazionale – in ragione della sua collocazione storica e geopolitica rappresenta un caso esemplare

in tema di servitù militari che si connota per talune questioni, secondo la rappresentazione data dall'assessore Santoro.

La premessa è che in Friuli Venezia Giulia le Forze armate utilizzano strutture ancora oggi spesso sovradimensionate, e ciò in conseguenza della sospensione della leva obbligatoria.

Inoltre, molti spazi operativi sono stati ceduti all'Amministrazione regionale e da questa agli enti locali attraverso dei bandi. Tuttavia, tali spazi non sono ancora destinati all'utilizzo civile e rappresentano in buona parte elementi da bonificare, anche ai fini, ad esempio, dello smaltimento dell'amianto. Sarebbero ancora centinaia le ex strutture militari inutilizzate, tra cui prevalentemente caserme dismesse.

Quanto al tema delle servitù militari, il protocollo d'intesa con il Ministero della difesa è incentrato sulla mappatura rigorosa delle servitù militari sul territorio, con riferimento ai poligoni e alle aree adestrative caratterizzate da un elevato livello sul piano quantitativo e qualitativo.

Peraltro, nell'analisi dei rappresentanti delle istituzioni regionali, tali servitù hanno effettivamente permesso il mantenimento di *habitat* naturali, consentendo il riconoscimento dei luoghi su cui insistono come siti di interesse comunitario.

Inoltre, ai sensi del protocollo, sarà prevista una revisione dei disciplinari d'uso vigenti ed è in corso la raccolta di osservazioni da parte degli enti locali ai fini della definizione delle modalità e dei protocolli di utilizzo.

Il percorso su cui è avviata la Regione riguarda la individuazione di attività di ricerca da collocare e svolgere all'interno di queste aree soggette a servitù militari.

Ciò avviene con il coinvolgimento delle maggiori realtà accademiche locali, di enti di ricerca e dei consorzi industriali.

In tal senso il Ministero della difesa si è manifestato favorevole al potenziamento del settore della ricerca, con particolare riferimento alle tecnologie duali polifunzionali, anche al fine di consentire all'Italia la partecipazione a bandi europei.

Se, dunque, le servitù militari resteranno, si provvederà a consentirne l'uti-

lizzo da parte di istituti di ricerca e di università che potranno in questo modo contare su territori protetti e tutelati per lo svolgimento di attività di tipo confinato.

È stata accolta, al riguardo, una proposta di studio e sviluppo di sistemi per la protezione di unità militari in teatro di operazioni e controllo del territorio regionale ai fini di protezione civile da parte dell'Università degli Studi di Trieste, ma anche un progetto dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste per attività di sperimentazione geofisica e caratterizzazione biologica. In tal senso il protocollo rappresenta un primo passo verso un chiarimento sul programma di dismissione e di razionalizzazione. Infatti, le aree abbandonate dall'utilizzo reale pongono il tema della dismissione, mentre per le attuali strutture si pone un problema di ottimizzazione, di adeguamento e di riutilizzo *in loco*. Occorre anche un coordinamento tra Ministero ed enti locali per sopperire al bisogno abitativo sociale.

L'assessore Santoro ha osservato che, in un tempo in cui si insiste sul tema risarcitorio e della compensazione, occorre, invece, porre il tema con realismo e pragmatismo e cioè in termini di utilizzo e di valorizzazione: le bonifiche sono assai onerose e non vi sono enti locali in questo momento storico che abbiano la possibilità di procedervi, né il mercato immobiliare è in grado di assorbire questa esigenza di riqualificazione.

Quindi, in questa fase è essenziale potere procedere a definire un programma condiviso tra Stato e Regioni ed enti locali. Al Nord Est il progetto di difesa nazionale è stato declinato tenendo conto del contesto storicamente specifico, condizionato dalla « cortina di ferro » e caratterizzato da un surplus molto evidente derivante dalla posizione geopolitica.

In sede di dibattito è stato posto dall'onorevole Zanin del Partito Democratico il tema già affrontato con un'interrogazione a risposta scritta che non ha ancora avuto riscontro (n. 4-03062) sulla contaminazione da torio nel poligono permanente di Cellina-Meduna. Un tema essenziale è quello della com-

patibilità tra ricerca scientifica e salvaguardia ambientale, non secondario rispetto ai programmi per il reimpiego dei beni dismessi e da affrontare con la partecipazione piena della cittadinanza.

L'intervento dell'onorevole Artini per il Movimento Cinque Stelle ha posto l'accento sulla opportunità di guardare al caso del Friuli Venezia Giulia per individuare delle *best practice* nella definizione dei piani di dismissione. Vi è, poi, il tema centrale della modifica delle destinazioni urbanistiche.

L'assessore Santoro, nel descrivere il modello friulano, ha evocato la scelta sul consumo « zero » di suolo e sul Piano paesaggistico. In tema di dismissioni, che sono apparse il tema più qualificante dell'audizione insieme a quello relativo sul rilancio degli usi civili, da un punto di vista procedurale si sono evidenziate difficoltà nel tenere insieme l'aspetto sostanziale con quello formale. Ci sono esempi positivi, quale quello di Sacile che è divenuto un parco fotovoltaico o quello di San Vito dove è stato possibile dare soluzione all'emergenza carceraria grazie alla collaborazione con il Ministero della giustizia. La questione di fondo non è, tuttavia, tanto individuare delle destinazioni alternative e nuove, ma conoscere la reale disponibilità per i comuni delle aree che saranno soggette dismissione.

L'assessore Santoro ha quindi descritto la particolare situazione dei siti militari dismessi che non rappresentano delle servitù ma beni di proprietà militare su cui sono intervenuti due decreti legislativi nel 2001(5) e nel 2007. Si è trattato di norme

(5) L'attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante « Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato » avrebbe comportato il trasferimento dallo Stato alla Regione di circa 160 compendi dislocati in 79 comuni del territorio regionale. L'operazione si è sviluppata nell'arco di cinque anni. Con il successivo decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante « Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato » si è compiuto un secondo trasferimento di 35 compendi.

in attuazione dello Statuto speciale in materia di trasferimento alla Regione di un bene immobile dello Stato. Nel descrivere l'impatto dei due provvedimenti, ha evidenziato come il passaggio tra Ministero della difesa e demanio sia adesso caratterizzato dall'influenza esercitata da Difesa SpA, per cui alcuni beni potrebbero essere messi in disponibilità direttamente dal Ministero della difesa senza l'intermediazione del demanio.

Quanto alla finalizzazione dei beni oggetto di dismissione nei provvedimenti citati le segnalazioni che gli enti locali hanno fatto, saranno state tenute da conto ma partendo dall'esigenza primaria di procedere alla dismissione e non solo dalla considerazione della destinazione finale.

3. *I contributi dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste.*

3.1. *I Comitati NO MUOS.*

In un'ottica di ascolto dei territori, delle popolazioni e degli aggregati sociali che sintetizzano a livello locale le questioni più avvertite in tema di servitù militari, la Commissione ha valutato di accogliere l'istanza avanzata dal Movimento Cinque Stelle per un approfondimento sulla struttura, denominata MUOS (*Mobile User Objective System*).

Il MUOS è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo e per guidare sistemi d'arma quali gli aerei privi di pilota. Destinato principalmente ad utenti mobili (piattaforme aeree e marittime, veicoli di terra e soldati), il MUOS trasmetterà la voce degli utenti, i dati e le comunicazioni video tramite l'installazione di antenne paraboliche ad emissioni elettromagnetiche in grado di comunicare in ambienti svantaggiati (come, ad esempio, regioni altamente boschive). Il MUOS comprenderà quattro impianti di stazione a terra. Le

selezioni per la scelta dei siti terrestri sono state completate nel 2007 con la firma di un « *Memorandum of Agreement* » (MOA) tra la marina degli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa australiano. Le quattro stazioni di terra, ognuna delle quali serve uno dei quattro satelliti attivi, saranno ubicate presso: l'*Australian defence satellite communications station* a Kojarena a circa 30 chilometri a est di Geraldton, nel sud-ovest dell'Australia; all'interno del *Naval Radio Transmitter Facility* (NRTF) a Niscemi, a circa 60 chilometri dalla US Naval Air Station di Sigonella, in Sicilia; nel sud-est della Virginia (sito non specificato); nel *Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Pacific* nelle Hawaii.

La stazione terrestre posta nell'area del Mediterraneo, in un primo momento, era prevista all'interno della base militare americana di Sigonella. Ma, a seguito dei risultati di uno studio sull'impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne (*Sicily RADHAZ Radio and Radar Radiation Hazards Model*), eseguito da due aziende private, AGI – Analytical Graphics Inc (con sede a Exton, in Pennsylvania) e Maxim Systems (San Diego, in California), il progetto è stato spostato a Niscemi. Nello specifico, fu elaborato un modello di verifica dei rischi di irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi (il cosiddetto HERO – *Hazards of Electromagnetic to ordnance*), ospitati nella grande base siciliana. Una simulazione informatica del sistema MUOS, fornita dai consulenti di Maxim Systems, dimostrava la reale esistenza di rischi connessi al regolare funzionamento dell'impianto. Si prevedeva l'emissione di fasci di onde elettromagnetiche di portata tale da interferire con le apparecchiature poste sugli aeromobili in volo in quella zona per i vicini aeroporti civili di Comiso e di Fontanarossa e, in loco, per quello militare di Sigonella. Si presuppone il fondamento di questa relazione in quanto i vertici militari americani si convinsero a spostare la stazione MUOS a Niscemi, nella base NRTF-8 già all'epoca sotto il comando di Sigonella.

L'impianto di Niscemi, il cui completamento è previsto per il mese di settembre 2014 con entrata in funzione a partire dal 2015, rappresenta quindi una delle quattro stazioni di terra, situate in altri punti del pianeta, che collaborano tutte insieme all'obiettivo del controllo delle telecomunicazioni globali in funzione di tutela della sicurezza e difesa rispetto a minacce di carattere terroristico provenienti quanto all'impianto collocato in Sicilia dal quadrante africano e mediorientale.

Il confronto con i comitati di cittadini sorti a livello locale è stata introdotta da un approfondimento di carattere tecnico, fornito dal professor Massimo Zucchetti, ordinario di impianti nucleari, cattedra di « protezione dalle radiazioni » presso il Politecnico di Torino, che ha sintetizzato gli esiti dello studio condotto, insieme ad altri esperti, su incarico del comune di Niscemi e della Regione Sicilia. In tale contesto sono state evidenziate le problematiche di carattere ambientale e salustico, connesse a questa infrastruttura, innanzitutto in quanto collocata a breve distanza da Niscemi e all'interno della Zona A della riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi, dichiarata sito di importanza comunitaria (SIC-ITA-5007), che sarebbe stata significativamente intaccata dai lavori di ampliamento della base preesistente. Inoltre, il MUOS di Niscemi ricadrebbe in un'area ad elevato rischio ambientale, derivante dalla prossimità con il complesso petrolchimico di Gela, includente una raffineria e una centrale termoelettrica ad alto impatto ambientale. Si tratta, peraltro, di un'area caratterizzata da elevato rischio sismico.

Quanto all'impatto elettromagnetico, il MUOS insiste su un'area in cui operano dal 1991 numerose antenne a bassa frequenza, di cui è stato comprovato dall'ARPA il superamento dei livelli stabiliti dalla legge italiana. La valutazione del MUOS da questo punto di vista deve, pertanto, avvenire in modo sinergico e integrato rispetto alle strutture preesistenti, oltre che ai citati siti industriali. Il professor Zucchetti ha richiamato, a raf-

forzamento delle sue tesi, la relazione del verificatore del TAR, professor Marcello D'Amore, che ha evidenziato come per il MUOS sia mancata una valutazione effettiva, secondo le norme e direttive del Comitato elettrotecnico italiano. Tali norme avrebbero previsto la stesura di un modello previsionale che è mancato sia nel percorso autorizzatorio, svolto nel 2011, sia nella relazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Non sarebbe, inoltre, mai stata effettuata un'analisi incidentale del rischio, connessa ad eventuali errori di puntamento, né un'analisi costi benefici.

Sembrirebbe, pertanto, non essere stato compiutamente misurato l'impatto della nuova installazione, da valutare in modo combinato rispetto alle precedenti installazioni, di cui è invece comprovata la non conformità rispetto alle norme e ai valori di tollerabilità. La valutazione costi benefici sarebbe, secondo Zucchetti, sicuramente negativa, anche combinando i profili scientifici con quelli di natura politica, trattandosi di struttura che corrisponde, a suo personale avviso, a benefici trascurabili per la popolazione italiana e siciliana e i cui rischi sono difficilmente quantificabili al momento. Il professor Zucchetti ha conclusivamente dichiarato che la costruzione del MUOS ricade, per le strutture preesistenti altamente impattanti, in un contesto di grave inquinamento ambientale in fase di bonifica, che non può andare incontro ad ulteriore aggravio derivante da nuove installazioni.

Premesse queste valutazioni, i contributi assicurati dalle rappresentanti del Comitato NO MUOS e del Comitato « Mamme NO MUOS » hanno riguardato innanzitutto un richiamo alla cornice giuridica, in cui si inserisce la realizzazione del MUOS, con riferimento al quadro di accordi regionali e bilaterali tra Italia e NATO e tra Italia e Stati Uniti. In particolare, sono stati richiamati nel *Technical Agreement* su Sigonella, siglato il 6 aprile del 2006, un precedente memorandum d'intesa tra Ministero della difesa italiano e Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 1995, relativo alla installazione di infrastrutture concesse in uso alle forze

statunitensi in Italia. Secondo l'accordo del 2006, il MUOS sarebbe qualificato come infrastruttura di natura tecnica, laddove gli auditi ne hanno rivendicato la valenza bellica in quanto parte di un sistema geostazionale satellitare, con cui gli USA controlleranno a livello globale le telecomunicazioni in funzione militare. Ad avviso delle audite, trattandosi di accordi di natura non squisitamente tecnica ma politica, si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione, mediante cioè autorizzazione con legge alla ratifica dell'Accordo e dunque con coinvolgimento del Parlamento.

La richiesta dei Comitati, costituitisi nel frattempo anche al di fuori del territorio niscemese, è complessivamente quella della sospensione dell'esecuzione dell'accordo del 2006 e la presentazione di un disegno di legge di ratifica che consenta un approfondito dibattito parlamentare, secondo quanto prospettato dalle mozioni presentate alla Camera del Movimento Cinque Stelle e dal cosiddetto Intergruppo per la pace, approvate nella seduta del 25 giugno 2014(6).

(6) Si tratta della mozione n. 1-00513 Scanu e altri (PD), abbinata alle mozioni n. 1-00344 Palazzotto e altri (M5S) e n. 1-00511 Bianchi e altri (NCD), che impegna il Governo:

« a prevedere l'obbligatorietà per le autorità nazionali di condurre valutazioni periodiche per verificare l'impatto ambientale degli impianti MUOS e gli effetti sulla salute per le popolazioni, garantendo che le verifiche siano condotte in piena autonomia e sotto la responsabilità delle autorità italiane;

a rispondere con sistematicità, trasparenza ed accuratezza alle gravi perplessità insorte a causa della costruzione del MUOS e manifestate dai cittadini, veicolando una corretta informazione;

ad adottare ed accelerare le misure per l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici, secondo quanto già previsto dal protocollo d'intesa del 1° giugno 2011, tra il Ministero della difesa e la Regione siciliana, coinvolgendo il sistema pubblico, nel rispetto dei limiti delle emissioni previsti dalla legge;

a valutare e sostenere, nel rispetto delle previsioni disciplinate dal protocollo d'intesa del 1° giugno 2011 citato, la fattibilità di un programma sistematico comprendente, tra l'altro:

a) il monitoraggio e la caratterizzazione delle emissioni dell'impianto MUOS;

L'apporto dei rappresentanti dei Comitati ha, inoltre, fatto emergere significativi profili connessi al compromesso rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, sia a livello locale, che regionale e centrale, in ragione della carenza di informazioni fornite con tempestività e trasparenza alla popolazione locale, dell'assenza di un meccanismo ordinato ed inclusivo della popolazione locale nel circuito decisionale finalizzato all'autorizzazione, della gestione antagonista del rapporto con la popolazione locale sia da parte delle istituzioni italiane che da parte dei responsabili della base, in assenza di iniziative che aiutino a fare adeguata chiarezza sul piano scientifico, sgomberando il campo da pregiudizi e falsi convincimenti, a ripristinare un clima di reciproca fiducia, fondato sull'attenzione ai beni dell'ambiente e della tutela della salute umana e su una gestione dei temi connessi alla difesa e alla sicurezza compatibile con altri non secondari interessi di carattere generale.

Un preoccupante aspetto che è emerso è quello relativo alla percezione che la popolazione locale va guadagnando di sé

b) campagne ambientali di misura dei campi elettromagnetici da radiofrequenze nell'area, orientate a produrre stime affidabili dei valori puntuali dei livelli di esposizione della popolazione nel tempo e nello spazio, anche applicando adeguati metodi di modellizzazione, utili nel futuro per contribuire a produrre conoscenze sugli effetti sulla salute;

ad assicurare la riuscita del predetto programma attraverso un percorso che coinvolga anche enti e istituzioni competenti ed autonomi;

a far rispettare il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione siciliana del 1° giugno 2011 che prevedeva, tra gli altri, i seguenti impegni da parte del Ministero della difesa: la riduzione delle emissioni a radiofrequenza grazie all'installazione di un sistema di trasmissione inter-rato a fibre ottiche, per mitigare l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli apparati di trasmissione già esistenti; la fornitura di strumentazione necessaria all'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, da integrare nella rete regionale di monitoraggio dell'Arpa della Sicilia, che ne curerà la gestione e l'elaborazione dei dati, i quali saranno resi sempre disponibili all'amministrazione di Niscemi; la rimozione tempestiva delle antenne in disuso, privile-

giando tecnologie di trasmissione alternative ed innovative e tali da ridurre i consumi energetici e le emissioni;

come unico ed isolato difensore della legalità in contrasto a presunti cinici poteri locali ed internazionali, che avrebbero in spregio le questioni della salute pubblica e della prevenzione dell'inquinamento ambientale in nome di interessi egoistici di prevalente natura economica. La collettività, che sente di preservare la legge e la legalità contro istituzioni controinteressate, si sente colpita dalle misure repressive che sono state irrogate a fronte di una linea di tolleranza rispetto alle autorità statunitensi e di ridotto controllo rispetto ad imprese che collaborano alla realizzazione del MUOS, che sarebbero prive della certificazione antimafia.

Il complesso di tali percezioni sembrerebbe alimentare la diffusione di un sentimento antistatunitense, che va radicandosi anche nelle più giovani generazioni, secondo quanto testimoniato dalle audite. Lo stato di allarme e tensione sociale, la paura dell'ignoto, l'avversione per le istituzioni nel loro complesso rappresentano aspetti focali, da affrontare, al fine di scongiurare un deterioramento della qualità della sicurezza a livello locale.

Nel corso del dibattito, i parlamentari hanno espresso considerazioni perplesse in

giungendo a mettere in atto da subito l'azione, prevista al punto 3.6 del protocollo d'intesa, di supporto agli organismi territoriali per la promozione del prodotto agro-alimentare dell'area di Niscemi non solo sul territorio nazionale, ma anche su quello internazionale, avvalendosi anche dell'Ice;

a prevedere l'immediata interruzione del sistema laddove, dal monitoraggio, emergessero risultati nocivi per la popolazione, come previsto dall'accordo del 2011;

a valutare l'opportunità che le attività di controllo e di prevenzione del rischio ambientale e sanitario nell'area di Niscemi vengano svolte anche mediante l'impiego del locale distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco, con una copertura dei relativi servizi sulle 24 ore, e che i costi per la realizzazione di tali servizi siano posti, nell'ambito di un apposito atto convenzionale, a carico del soggetto responsabile della gestione amministrativa della centrale di radiotrasmissione in cui è ubicato il MUOS;

a presentare annualmente al Parlamento una relazione sintetica, ma esaustiva, delle azioni realizzate e del percorso compiuto in adempimento di quanto previsto dal presente atto di indirizzo.

ordine alla persistente incapacità delle istituzioni di sapere conciliare istanze essenziali, quali la sicurezza e la difesa alla tutela dell'ambiente o della salute pubblica, seguendo i percorsi giuridici, sia sul piano costituzionale che amministrativo, più idonei a preservare un sereno temperamento delle diverse istanze e un rapporto di fiducia e solidale collaborazione con i cittadini.

Peraltro, anche con il contributo dei rappresentanti del Movimento Cinque Stelle è stato prospettato ai rappresentanti dei Comitati l'estraneità o quanto meno la non esclusiva incidenza da parte del MUOS rispetto ai valori elevati di onde elettromagnetiche che deriverebbero derivanti dalle preesistenti antenne e dalla cui dismissione potrebbero, forse, derivare vantaggi, senza con ciò precludere la realizzazione di una infrastruttura assai rilevante per la tutela di un quadro di sicurezza che comunque include anche il nostro Paese. Tuttavia, secondo il professor Zucchetti, tale prospettiva non appare realistica se si considerano i recenti interventi di manutenzione apportati alle antenne preesistenti, che confermano la volontà di mantenerle, e il fatto che esse integrano e non sostituiscono il MUOS, in quanto necessarie ad intercettare le comunicazioni a breve raggio con sottomarini o altre unità militari.

Infine, il raffronto con le altre tre strutture, situate in Virginia, alle Hawaii e in Australia, soggette alla normativa statunitense in tema di elettromagnetismo, non fornisce elementi a supporto della battaglia condotta dai Comitati italiani in quanto la legge USA non riconosce gli effetti ritardati delle onde elettromagnetiche, prevede limiti di legge notevolmente superiori ai nostri e, in assenza di evidenze scientifiche univoche, non opta come fa la legge italiana il principio di precauzione. Inoltre, secondo Zucchetti, rispetto alle altre tre strutture il MUOS di Niscemi non mira verticalmente al satellite, ma interagisce con il contesto circostante producendo una radiazione diffusa con un alzo sull'orizzonte di 17 gradi, suscettibile di incremento a seguito di fenomeni tellurici, anche lievi.

3.2. *Le associazioni ambientaliste.*

Per i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, in generale il cambiamento del quadro geopolitico a partire dal crollo del Muro di Berlino impone una riconsiderazione delle problematiche relative al servizio essendo mutati i concetti di frontiera e di nemico. Una prima istanza concerne, quindi, la necessità di estendere la nozione di servitù militare oltre il concetto dei poligoni e la richiesta che segue è quella della restituzione dei siti alla comunità civile. Occorre poi tenere conto delle diverse qualità tra le diverse servitù militari a cui deve corrispondere una diversa destinazione in un'ottica di priorità per finalità di carattere sociale e nell'ottica di una riduzione del consumo del suolo.

In questo quadro Movimento Azzurro ha auspicato una gestione a livello statale dei siti dismessi, da parte del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni e attività culturali, e ciò al fine di scongiurare che la gestione da parte delle istituzioni locali comporti il prevalere di dinamiche speculative non adeguatamente rassicuranti sul piano della tutela ambientale o architettonica. Movimento Azzurro ha evidenziato talune contraddizioni tra chi in Parlamento e a livello locale propone l'abolizione delle servitù militari, pur lasciandone la fruibilità alla popolazione locale, alla luce del caso negativo de La Maddalena, che suggerisce invece di praticare percorsi di positiva coabitazione. Emerge, infatti, in alcuni casi come il demanio militare e le connesse servitù abbiano svolto la sostanziale funzioni indiretta di tutela paesaggistica per cui la liberazione dalle servitù militari deve avvenire a certe condizioni a partire dalla gestione delle dismissioni a livello nazionale.

Ulteriori condizioni sono la partecipazione delle associazioni ambientaliste alla gestione anche economica dei siti dismessi e l'esecuzione di analisi ambientali per individuare progetti di risanamento e campagne di bonifica da effettuarsi con personale locale.

Un'emergenza evidenziata dai rappresentanti di Legambiente riguarda la necessità di sospendere senza ritardo l'effettuazione di esercitazioni a fuoco nelle aree protette e nei cosiddetti siti « Natura 2000 », in cui tale attività è assolutamente vietata ed è svolta secondo quanto risulta dalle Forze armate italiane e in ambito NATO senza informazione previa.

Un'ulteriore richiesta è quella della istituzione di un tavolo di concertazione tra Ministero della difesa e Ministero dell'ambiente, tenuto conto che richiamati siti Natura 2000 sono tutelati a livello comunitario e l'Italia risulta fra gli Stati membri dell'Unione europea con il maggior numero di infrazioni in campo ambientale per il mancato rispetto delle direttive che istituiscono tali siti Natura 2000 (le direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici). È stata richiamato il caso di un'esercitazione a fuoco, svolta ad Agrigento, in cui a fronte della mancata informazione degli organi territoriali è stato opposto il segreto militare in quanto esercitazioni in ambito NATO.

La questione di maggior rilievo, condivisa da tutti gli auditi, attiene la mancanza di dati oggettivi e disponibili laddove, invece, occorre una ricognizione del numero di aree, dell'utilizzo che se ne fa e della loro compatibilità con le esigenze di tutela ambientale e culturale. I dati ad oggi disponibili non sono ufficiali e non sono sempre coerenti tra loro. Un'istanza condivisa dalle associazioni ambientaliste per il prossimo futuro riguarda sicuramente l'attivazione di tavoli di partecipazione ai quali potere partecipare insieme ai rappresentanti della cittadinanza e con il primo obiettivo della bonifica, come avvenuto ad esempio presso la *Chemical City* del lago di Vico.

I rappresentanti di Legambiente hanno inoltre individuato quattro profili critici il primo dei quali riguarda l'interazione tra

servitù militari e aree parco; il secondo concerne il tema delle bonifiche e della restituzione delle aree alle comunità locali, alla luce dei dati che evidenziano lo stato di contaminazione in cui versano alcune aree militari, soprattutto i poligoni, i rischi per l'ambiente e per la salute. Partendo dalla Relazione sui poligoni licenziata al Senato nella scorsa legislatura, poiché essa non è stata attuata, l'auspicio delle associazioni ambientaliste è che dall'indagine conoscitiva potesse derivare una nuova ricognizione e uno studio con l'indicazione degli interventi concreti che il Parlamento dovrà mettere in atto.

Un terzo profilo attiene alla restituzione delle aree militari ad uso civile convertendole per ricostruire l'economia dei territori. Le servitù militari chiamano in causa competenze diverse e quindi occorre creare coordinamento tra diversi soggetti amministrativi per conseguire tale finalità.

Un ulteriore profilo è rappresentato dalla convivenza delle comunità con le basi militari, come ad esempio a Vicenza, dove l'impatto soprattutto dal punto di vista idraulico e della sicurezza ha rappresentato un profilo particolarmente rilevante, giacché la base è stata costruita al di fuori della valutazione di impatto ambientale della valutazione di incidenza ambientale e di altri vincoli previsti dalla legge Galasso. Tutto ciò ha assunto rilievo in occasione dell'alluvione del 2010 a Vicenza e provincia e dalla consapevolezza che in tale zona esiste una falda di acqua potabile a bassa profondità. Dunque, le basi militari non possono derogare alla normativa ambientale e devono essere soggette ad interventi di monitoraggio regolare e ad un processo di rigorosa informativa alla popolazione, come previsto nel caso di Vicenza dal progetto di realizzazione della base.

Il quarto profilo concerne il recupero delle aree militari in stato di abbandono o inutilizzate, come nel Friuli Venezia Giulia, un tempo fortezza e reti di caserme e presidi militari. Tali strutture possono es-

sere trasformate in infrastrutture di servizio sulla base di un coordinamento forte tra i ministeri.

Le associazioni ambientaliste, che hanno manifestato condivisione e sostegno alla già richiamata proposta di legge dell'onorevole Duranti per la revisione del Codice dell'ordinamento militare sul rapporto tra aree protette e aree addestrative, sono state richieste di una quantificazione delle risorse necessarie per le bonifiche, nel richiamo al pregevole lavoro che in taluni casi le stesse Forze armate stanno svolgendo, che però non ha impedito che alcune zone fossero dichiarate irrecuperabili.

In sede di dibattito, l'intervento dell'esponente del Partito Democratico, onorevole Gian Piero Scanu, ha definito alcune questioni di carattere politico, ribadendo che l'azione politica deve muovere verso la liberazione della maggior parte se non di tutte le aree sottoposte a vincolo in modo compatibile con le esigenze dell'amministrazione e secondo la visione dinamica condotta sul versante degli impegni europeo e non più strettamente nazionale, all'insegna della interoperabilità e con la primazia assoluta riguardante la salubrità del territorio. È da ritenere infondato e superato pensare che una servitù militare sia lo strumento per tutelare il territorio, come se per tutelare il territorio fosse necessario metterlo « in galera », evidenziando che occorre che siano soprattutto i politici e gli amministratori a rispettare il territorio.

Il gruppo della Lega Nord Padania ha posto il tema della istituzione delle aree protette su servitù militari preesistenti e quindi la necessità di una valutazione in prospettiva storica della questione. Ha condiviso la visione del Partito Democratico relativa all'interesse a livello europeo e la valutazione delle servitù militari in particolare di quelli dei poligoni in un'ottica di difesa europea, non potendosi prescindere dall'attività di addestramento e di sperimentazione. In questo contesto è stato evidenziato che il decreto istitutivo del Parco dell'Alta Murgia contiene una norma volta a salvaguardare le attività

militari fino a quando non sarà definito il Piano del Parco. In tale caso si è comunque voluto tutelare l'ambiente in una prospettiva di gestione della coabitazione con l'elemento militare.

4. *Il punto di vista dello stato maggiore della Difesa.*

La presa di posizione dello stato maggiore della Difesa, descritta dall'Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, ha incluso da subito una dichiarazione favorevole allo svolgimento più regolare della Conferenza nazionale sulle servitù militari, e ciò al fine di superare la cultura localistica che al momento sembra caratterizzare le trattazioni della materia e in vista di un concetto di più ampio respiro.

La finalità condivisa deve essere quella del rilancio delle attività di sviluppo delle comunità locali, nel segno della collaborazione interistituzionale e con il tessuto socio-economico, in una visione che guardi alle servitù militari come opportunità di crescita e concordi sulla necessità di superare talune procedure e di migliorare i rapporti all'interno degli organi di consultazione interistituzionale.

L'obiettivo è anche individuare un punto di equilibrio, una chiave di compatibilità tra le insopprimibili esigenze addestrative di Forze armate interoperabili con la tutela della sicurezza, dell'ambiente e dell'economia a livello locale.

I lavori dell'indagine conoscitiva avrebbero fatto emergere, secondo lo stato maggiore della Difesa, problematiche locali connesse per lo più ai tempi e ai modi di erogazione e quantificazione degli indennizzi, con conseguente negativa percezione del tema nella sua complessità.

Premessa la doverosa disponibilità al dialogo da parte delle Forze armate, non può essere messa in discussione la funzione dei poligoni a fini di addestramento ma anche per le sperimentazioni di mezzi e materiali da parte dell'industria della Difesa. Questi profili non sembrano rappresentare degli elementi di dubbio o discorde valutazione, sono i modi di gestione a rappresentare le criticità.

Secondo lo stato maggiore della Difesa occorre innanzitutto un superamento lessicale: «servitù militare», per quanto rappresenti una definizione corretta sul piano giuridico, è espressione oggi non adeguata alle esigenze della comunicazione. Occorre individuare una terminologia che evidenzii che le servitù militari sono quell'insieme di limitazioni poste innanzi tutto a salvaguardia della popolazione civile, laddove per l'attività e la presenza di installazioni militari occorrono misure di sicurezza particolari, come peraltro viene anche in prossimità di installazioni a carattere civile.

Dal punto di vista militare le servitù sono concordate con le amministrazioni locali su base quinquennale nell'ambito dei Comitati misti paritetici istituiti al fine di armonizzare le esigenze civili con quelle militari. Si tratta, pertanto, di un processo dinamico che ha evidenziato tra il 2010 e il 2013 un *trend* decrescente pari al 40 per cento, che va di pari passo con l'evoluzione dello strumento militare e le corrispondenti esigenze addestrative, nonché con il prosieguo del processo di dismissione immobiliare e con la chiusura di aree addestrative non più funzionali.

Si tratta di un trend condizionato innanzitutto da esigenze di carattere finanziario, connesse all'esigenza di ridurre i costi di trasporto del personale dei mezzi e dei materiali. D'altra parte in luoghi caratterizzati dalla protratta presenza dei poligoni, il rapporto tra popolazione civile ed elemento militare è culturalmente caratterizzante, come ben dimostra l'affezione che lega la popolazione civile sarda nei confronti della Brigata Sassari.

Quanto alla tutela dell'ambiente, questa è un valore per il mondo militare, in taluni casi anche più che per il mondo civile.

Quanto alla natura strategica dei poligoni esistenti, occorre valutarli anche tenendo conto che essi sono la condizione per la sicurezza del personale militare. Peraltro, proprio al fine di alleggerire le conseguenze ambientali delle attività addestrative si lavora ad incrementare sempre di più il ricorso a strumenti simulativi e sostitutivi delle esercitazioni fuoco, e ciò

anche fini di risparmio. Si tratta, però, di attività integrative e non interamente sostitutive poiché l'addestramento reale sul terreno resta essenziale.

Quanto all'addestramento all'estero, esso comporta dei costi di locazione, di approntamento e di trasporto assai ingenti. Inoltre, anche qualora le risorse finanziarie non dovessero rappresentare un condizionamento, il solo addestramento all'estero comporterebbe dipendenza dalla disponibilità degli altri Stati e dalle relative scelte di politica estera con perdita di sovranità o in termini di segretezza e affidabilità nell'interesse della vita dei militari.

Le proposte riguardanti il trasferimento degli attuali poligoni in altre aree del Paese devono confrontarsi con l'alto tasso di urbanizzazione del territorio nazionale, oltre alla tendenza riassunta nella formula inglese *not in my back yard*.

Si tenga anche nella giusta considerazione che chiusura e riqualificazione dei poligoni significa impatto sul piano occupazionale qualora a tali processi non si accompagni una progettualità su forme di sviluppo alternativo.

La Difesa avrebbe inoltre già operato positivamente ai fini di ampliare la chiusura estiva dei poligoni sardi e ciò attraverso lo strumento dialettico dei comitati misti paritetici. Vi sono poi degli interventi normativi significativi già vigenti, tra cui il decreto ministeriale 22 ottobre 2009 sulla gestione materiale dei rifiuti e bonifica dei siti e delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, adottato in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente). Lo stato maggiore ha poi elaborato una direttiva, denominata «Politica programma direttive ambientali della Difesa» nel 2013 in seguito alla direttiva «Linee di intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni militari di tiro all'aperto». Si tratta di strumenti finalizzati ad una gestione ecocompatibile delle attività di addestramento, sui divieti precauzionali dell'accesso dei civili e del bestiame nei poligoni interessati, ma soprattutto tali strumenti prevedono la registrazione e

conservazione da parte degli enti gestori dei poligoni della documentazione dettagliata sul munizionamento impiegato e sull'attuazione di un disciplinare per la tutela ambientale, adottato di iniziativa della Difesa ad integrazione dei disciplinari d'uso discussi con i comitati paritetici per i profili ambientali.

Si tratta di documentazione a carattere generale e particolare che integra e fornisce agli operatori tutti gli elementi utili per una gestione delle armi e del munizionamento impiegato. Tali norme, oltre fissare le procedure operative, fissano anche dei limiti quantitativi e dispongono l'analisi periodica dei parametri ambientali. È, inoltre, istituita la figura dell'esperto ambientale quale consulente che affianca i comandanti.

Infine, con risorse tratte dal bilancio ordinario della Difesa, la doverosa attività di prevenzione va di pari passo con quella finalizzata alla bonifica, e ciò in attesa che a livello nazionale sia elaborato un piano nazionale e finanziario a sostegno delle bonifiche ambientali.

Guardando nello specifico ai poligoni sardi, l'Ammiraglio Binelli Mantelli ha evidenziato che se presso Capo Frasca si svolgono attività addestrative connesse all'impiego di munizionamento inerte, a Capo Teulada i monitoraggi ambientali hanno rivelato una contaminazione da torio per la quale saranno avviate bonifiche adeguate. Peraltro l'autorità giudiziaria non ha autorizzato l'Esercito italiano ad avviare le opere di bonifica in quanto il territorio sarebbe sottoposto a sequestro preventivo per un'ipotesi di reato di inquinamento ambientale. Quanto a Salto di Quirra, sono state adottate misure di sicurezza per evitare accesso a persone e animali nei luoghi in cui il superamento dei valori di soglia sia stato accertato. Sono, peraltro, sospese le attività a fuoco e sono stati avviati piani di caratterizzazione approvati dalla Conferenza dei servizi convocata dalla Difesa. La condizione in cui versa attualmente Salto di Quirra induce certamente le Forze armate e l'industria nazionale a ricorrere sempre di più a poligoni esteri.

Sarebbe in corso di completamento la realizzazione di un sistema di centraline per la rilevazione continua dei livelli di intensità di radiazioni ionizzanti e di campi elettromagnetici e per il campionamento delle polveri aerodisperse.

Quanto ai rapporti con i cittadini e con i soggetti interessati a conoscere i dati di monitoraggio, secondo quanto richiesto da molti sindaci è stato istituito un sistema informativo per fornire tali dati sulla piattaforma *web* specifica. A tal fine è stata anche coinvolta l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) con l'avvio di un tavolo tecnico. È stata anche avviata una campagna cerca di residui nei fondali di Capo San Lorenzo.

Alla luce di quanto rappresentato, anche la Difesa ha avanzato richieste specifiche alla Commissione, a partire dalla necessità di istituzionalizzare la consultazione obbligatoria dei Comitati misti paritetici anche in vista della istituzione di nuovi siti di interesse comunitario, considerato che le amministrazioni locali a tali fini possono disporre di aree in cui sono svolte attività militari e ciò senza aver dato preventiva comunicazione in sede di comitato.

La necessità di una più accurata ponderazione delle esigenze della Difesa è avvertita anche in occasione della istituzione di aree naturali e parchi protetti ai sensi della legge n. 394 del 1991, prevedendo una modifica all'articolo 8 di tale legge, in cui inserire la concertazione con il Ministro della difesa nella fase di istituzione qualora i territori ricadano su siti d'interesse militare(7).

Per il resto le Forze armate condividono in pieno la visione di favore rispetto ad una conversione dei poligoni a fini di utilizzo duale con il coinvolgimento di enti di ricerca e di università e con il rilancio dell'economia e del livello occupazionale a

(7) Allo stato l'articolo 8 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali protette avvenga su iniziativa del Ministero dell'ambiente, sentita la regione.

livello locale. Da tale rilancio può d'altra parte trarre vantaggio anche la stessa Difesa alla luce del processo in atto di riduzione delle spese.

I poligoni, come già detto, assicurano la sicurezza e l'operatività delle nostre Forze armate impiegate sul territorio nazionale e all'estero e la loro disponibilità ha garantito in questi anni il contenimento degli incidenti. In sintesi, da parte dello stato maggiore della Difesa sussiste massima disponibilità al dialogo, maggiore cooperazione a fini di sostegno allo sviluppo economico ed occupazionale a livello locale in un'ottica che guardi le servitù militari non come limitazioni ma come risorsa condivisa da valorizzare e come volano nel settore della ricerca e dello sviluppo di tecnologie duali e polifunzionali.

In sede di dibattito, al quesito posto dall'onorevole Artini del Movimento Cinque Stelle se la diminuzione dell'impegno fuori area trovi corrispondenza in un calo delle esigenze addestrative, l'Ammiraglio Binelli Mantelli ha sottolineato che occorre comunque le Forze armate non utilizzate abbiano il necessario grado di prontezza e a ciò si fa fronte mediante fondi di esercizio ordinario, che hanno subito drastici tagli, anche fino al 50 per cento. È un tema che la NATO sta affrontando poiché inadeguate forme di finanziamento comportano perdita di credibilità e di interoperabilità per l'Alleanza stessa. Si sta cercando di porre rimedio a questo rischio mediante il ricorso a grandi esercitazioni annuali in ambito NATO, la prossima delle quali avrà luogo nel 2015 in area mediterranea.

Sempre nel corso del dibattito l'onorevole Piras del gruppo di SEL ha proposto che l'indagine conoscitiva acquisisca gli esiti della perizia disposta dal tribunale di Lanusei per ipotesi di reato di disastro ambientale. Tale perizia, se attesta da un lato che disastro ambientale non sussiste, dall'altra però accerta la presenza di quantità rilevanti e sovrabbondanti di veleni non tutti riferibili alla radioattività naturale del territorio. Questo smentirebbe la definizione di non bonificabilità data a taluni territori, tra cui Teulada, e

anche l'idea che l'attività addestrativa sia priva di impatto ambientale del tutto.

Binelli Mantelli anche prospettato l'ipotesi di possibile ripermetroazione dei poligoni sardi, tenuto conto che tale perimetroazione è stata operata nel 1956 e molto probabilmente corrispondeva a esigenze che in parte possono essere mutate; tuttavia le dimensioni attuali dei poligoni contemplano la previsione delle cosiddette « campane di sicurezza », necessarie a preservare la popolazione civile da danni derivanti da sistemi d'arma ad impatto superiore a quelli che potevano essere utilizzati proprio alla fine degli anni '50.

Sul tema della compatibilità tra aree addestrative e aree protette, Binelli Mantelli ha affermato che nelle aree protette le esercitazioni a fuoco sarebbero vietate e vi si svolgono soltanto attività addestrative così dette « a freddo », movimenti di truppe, simulazioni di guerra senza impatto ambientale, vale a dire senza dispersione di materiale. Proprio per queste ragioni è comunque necessario che vi sia una consultazione della Difesa quando si procede ad istituire nuove aree protette in zone dove si esplicano attività di carattere militare.

Un intervento dell'onorevole Pili, membro della Commissione ambiente e del gruppo Misto, ha sollevato una polemica riferita a Capo Teulada, che insiste per intero su un sito di interesse comunitario e archeologico, e come pertanto si debba ipotizzare il reato di distruzione o deterioramento di habitat, ai sensi dell'articolo 733-bis del codice penale, introdotto nel 2011(8), ma anche gli estremi di danneg-

(8) L'articolo 733-bis, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, riguarda la « Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto » e stabilisce che « 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le

giamento del patrimonio archeologico per la presenza di ben sedici nuraghi e di tracce delle civiltà nuragica all'interno del territorio del poligono, gravemente danneggiati in parte anche distrutti dalle attività militari. Sarebbero inoltre accertate circostanze in cui ai componenti del Comitato misto paritetico non è stato permesso entrare nell'area del poligono per effettuare verifiche relative a tali questioni. In risposta l'Ammiraglio Binelli Mantelli ha auspicato l'intervento della magistratura qualora gli episodi riferiti dall'onorevole Pili si dovessero rivelare come circostanze reali e provate.

Secondo l'onorevole Scanu la prospettiva dello stato maggiore della Difesa conferma un atteggiamento dirigista e tendenzialmente rigido, che contraddice la disponibilità dichiarata rispetto ad una nuova conferenza nazionale sulle servitù militari. A tali rilievi Binelli Mantelli ha rinviato all'audizione del Ministro per i profili politici attinenti al tema delle servitù che lo stato maggiore affronta sul piano tecnico e delle disponibilità finanziarie rispetto alle varie opzioni disponibili. Comunque è innegabile, a suo avviso, una ripresa dei rapporti non solo a livello di comitati paritetici ma anche come con le comunità locali, come attesta il caso del comune di Perdasdefogu.

5. *La visione strategica del Ministro della difesa.*

Intervenendo a pochi giorni dalla Conferenza nazionale sulle servitù militari, il Ministro della difesa ha individuato tre elementi salienti, emersi dai lavori della Commissione:

1) la richiesta di un maggior dialogo da parte delle comunità locali nei con-

quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE ».

fronti dell'Amministrazione centrale, ad oggi vissute come lontana dai problemi della popolazione e degli amministratori;

2) il sostegno agli aspetti occupazionali e di sviluppo economico;

3) il rispetto delle norme ambientali da parte delle attività militari.

Questi tre fattori, pur problematici, comunque si inseriscono in un contesto che rivela comunque apertura e disponibilità nei riguardi della presenza militare.

Ha auspicato un cambiamento di mentalità a partire da un mutamento della terminologia evidenziando che la nozione di servitù militari è comunque da riferire ad aree non incluse nel demanio militare ma ad esso adiacenti ed istituite a fini di salvaguardia dei cittadini.

Inoltre, nel tracciato definito dal Ministro della difesa Mario Mauro nel maggio 2013, ha richiamato che anche per le servitù militari vale l'impegno delle « tre erre »: ripensare, rivedere e ridurre.

Quanto alla Conferenza nazionale essa è da intendersi come evento a carattere tecnico, finalizzato ad individuare un percorso condiviso di carattere metodologico e specialistico.

Quanto nuova strategia del Governo, essa mira a fornire risposte immediate facendosi parte attiva anche con altri Dicasteri e con le realtà centrali e periferiche, come le università gli enti di ricerca o il tessuto industriale.

La questione delle servitù militari è parte di un concetto di difesa che troverà la propria sintesi del Libro Bianco. La questione muoverà dal presupposto secondo cui la tutela della popolazione e la domanda di sicurezza della comunità internazionale richiedono Forze armate adeguate, secondo il dettato costituzionale.

Dunque la questione si pone sul piano della salvaguardia, da una parte, delle esigenze della difesa e dall'altra delle comunità locali. In tal senso la Conferenza deve muovere verso finalità quali: la stesura di nuovi disciplinari per la tutela ambientale relative ai poligoni e alle aree

addestrative; la valorizzazione delle potenzialità rappresentate dagli stessi poligoni; lo svolgimento di attività di ricerca congiunta al territorio; lo snellimento delle procedure finalizzate alla erogazione degli indennizzi; la ridefinizione dei periodi di sospensione delle attività addestrative; la valorizzazione dei Comitati misti paritetici come sede per la discussione sui siti di importanza comunitaria; la mappatura delle servitù militari. Sulla cifra tecnica della conferenza ha riferito che si tratta di un evento non conclusivo di un percorso, ma è un punto di situazione, un cantiere che resta aperto.

L'obiettivo complessivo è quello di guardare le servitù militari come risorsa condivisa.

Per fare ciò la Difesa avanzerà proposte in tema di ricerca, lavorerà a procedure per il couso nei periodi di inutilizzo a vantaggio di centri di ricerca con il pieno coinvolgimento della Conferenza delle Regioni con cui formalizzare un'intesa specifica.

Quanto alle proposte di mitigazione provenienti dal presidente della Regione della Sardegna, il Ministro intende muovere nella direzione di forme di collaborazione tra enti territoriali per la creazione di presidi locali accentrati, ai fini di attività di protezione civile, a difesa dell'ambiente nella lotta agli incendi e in generale per il controllo del territorio.

L'Amministrazione è impegnata sul piano tecnico per snellire le procedure di erogazione degli indennizzi.

Sul piano della tutela ambientale potranno essere formalizzate con tutte le regioni forme di sviluppo di sistemi di bonifica naturali di fitorimediazione, di desalinizzazione dell'acqua, di colture intensive di attività da sviluppare in sinergia con le realtà locali e il Dicastero.

Quanto alla richiesta di dati, si procederà ad un censimento dettagliato e alla condivisione delle risultanze con gli enti locali sottolineando che i dati già disponibili delineano un quadro positivo ed evidenziano margini di trattativa, il tutto nella condivisione della necessità di una

Difesa competente, professionale che ha bisogno di poligoni e di aree dedicate.

Il tema dello spostamento delle aree addestrative all'estero, oltre a presentare dei gravi problemi di natura finanziaria, è limitato dal fatto che all'interno dell'Unione europea non sono state istituite aree comuni idonee a tal scopo, oltre a quanto già evidenziato dallo stato maggiore della Difesa sui profili della affidabilità e della continuità. La revisione dello strumento militare, oltre a valorizzare ciò che esiste, consentirà di rivedere confini demaniali e servitù associate, di prevedere laddove necessario e possibile una ripermetrazione graduale dei territori.

L'intervento del Ministro Pinotti ha destato perplessità da parte dell'onorevole Cicu che ha sottolineato come in Sardegna le servitù siano tutte confermate, con le note conseguenze negative in termini di inquinamento e di riduzione dei diritti di prospettive di crescita per le comunità locali, che sono state rappresentate nel corso dell'indagine. Ha inoltre richiamato il tema caso dello spostamento di investimenti di ricerca tecnologica da Salto di Quirra a Bari.

Quanto al concetto di riequilibrio, l'onorevole Cicu lo ha declinato non all'esterno dei confini nazionali ma all'interno di essi, non potendosi diversamente comprendere in che cosa possa consistere.

Il gruppo di SEL, per iniziativa dell'onorevole Duranti, ha aggiunto alla questione del riequilibrio quella della incompatibilità tra poligoni e aree protette e parchi naturali, contestando la dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa, secondo cui nei parchi naturali ad oggi non si svolgerebbero esercitazioni a fuoco e ha auspicato che la Conferenza si occupi di tale tema, come di quello connessa alla presenza di basi straniere basi ad uso NATO sul nostro territorio. Inoltre, ha obiettato sul fatto che la Conferenza possa essere declassata ad evento di carattere tecnico poiché la stessa indizione della conferenza rappresenta una scelta di carattere politico.

Per il Partito Democratico l'onorevole Zanin ha chiesto che le «tre erre» possano essere declinate in chiave europea in vista del semestre europeo. L'onorevole Bolognesi ha evidenziato le contraddizioni tra le opinioni delle associazioni dei cittadini e delle associazioni ambientaliste quanto alla mancata collaborazione da parte della Difesa sui temi della salute, dell'inquinamento e della mancata bonifica, laddove è davvero tempo di inaugurare una nuova stagione di collaborazione e di ascolto.

Da parte del Ministro vi è consapevolezza sulle criticità irrisolte in Sardegna, regione con cui non è stato possibile addivenire alla sigla di un protocollo d'intesa in ragione di una contingenza legata alla stagione elettorale che la Sardegna ha attraversato nei mesi scorsi.

Sulla questione di Salto di Quirra e Bari il Ministro ha dichiarato che non vi è nulla di definito e che sicuramente l'Italia ha sviluppato una specifica capacità nel campo dei droni. Nel frattempo il Ministero ha però risolto talune tematiche connesse alla mancata erogazione di indennizzi ai pescatori della Sardegna e ciò grazie ad una imposizione di volontà politica anche rispetto ad altre amministrazioni competenti.

Quanto alla difesa europea, è prematuro anche se è possibile avviare delle proposte di cooperazione rafforzata con eventuale coinvolgimento anche della parte addestrativa.

Infine, quanto alle problematiche segnalate dalle associazioni dei comitati di cittadini si tratta a volte di errori di comunicazione poiché indubbiamente occorre fornire dati fondati su basi scientifiche, ma anche individuare i soggetti titolati ad esprimere valutazioni e a dare certificazioni rispetto ai rischi che postano tranquillizzare le popolazioni laddove ciò è possibile. In tale questione rientra anche il tema del MUOS, per quanto tale struttura attenga all'attuazione di accordi internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti.

6. *Dalla II Conferenza nazionale sulle servitù militari (Roma, 18-19 giugno 2014) alle linee guida del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.*

Richiamando la seduta dedicata agli esiti della II Conferenza nazionale sulle servitù militari, in questa sede ci si limita a rappresentare i contenuti delle lettere di intenti e dei protocolli siglati in occasione della Conferenza.

Documento di intenti, siglato il 12 giugno 2014, dal Ministero della difesa e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Ministero della difesa e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in vista della Conferenza nazionale sulle servitù militari, nella premessa che è di interesse comune il raggiungimento del necessario equilibrio tra attività addestrative, presenza sul territorio, sviluppo delle attività locali, tutela e valorizzazione dell'ambiente, hanno convenuto di istituire specifici tavoli tecnici, alle dipendenze dei singoli Comitati Misti Paritetici (Co.Mi.Pa) per l'esame delle situazioni e degli assetti regionali, militari e civili, per lo studio di percorsi condivisi di efficientamento e ottimizzazione delle attività addestrative, nonché di tutela dell'ambiente.

In tali tavoli tecnici siederanno la Difesa mediante l'Area Tecnico Operativa (Forza armata a cui afferisce l'attività di specifico interesse) e l'Area Tecnico Amministrativa (SGD/DNA), le Regioni mediante i Dipartimenti/Aree che hanno competenza in materia di governo del territorio, ambiente e salute.

Saranno individuate ed avviate specifiche collaborazioni per la definizione di iniziative sul territorio, tese alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e allo sviluppo territoriale, che vedano coinvolte Difesa, altri Dicasteri (Ambiente, Sviluppo economico e Beni culturali), enti locali, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese mediante la stipula di appositi protocolli e accordi di programma.

Inoltre, Difesa e Conferenza delle Regioni si prefiggono di collaborare per individuare attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia ambientale e sanitaria, per lo sviluppo di tecnologie duali o polifunzionali, anche per progetti da candidare ai bandi del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 – 2020), nell'ambito del Piano Nazionale per la Ricerca Tecnologica Militare (PNRM) e della nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020.

Sarà demandato a successivi Protocolli, da sottoscrivere tra Difesa e singole Regioni, la definizione di specifici percorsi di collaborazione bilaterale per azioni comuni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di tutela della salute e di sviluppo territoriale.

Il Protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio della regione, siglato il 19 giugno 2014.

Il Protocollo relativo al Friuli Venezia Giulia, siglato dal Sottosegretario Rossi e dalla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, esordisce con la premessa secondo cui in Friuli Venezia Giulia le attività militari costituiscono un riferimento strategico e che la collaborazione con l'Amministrazione della Difesa rispetto alle « limitazioni di beni ed attività private necessarie all'espletamento di esercitazioni militari che prevedono occupazioni e sgomberi di immobili o di specchi d'acqua ». Inoltre, tale collaborazione è necessaria per ottimizzare la destinazione delle risorse con riferimento alla possibile fruizione delle aree militari da parte della collettività locale anche mediante finanziamenti regionali indirizzati alla ricerca e alla fruizione collettiva di beni. Il Protocollo si caratterizza per un evidente accento posto sul tema del rilancio delle attività scientifiche a beneficio della popolazione e dell'ecosistema locale, con particolare riferimento alle tecnologie

duali o polifunzionali per consentire la partecipazione dell'Italia a bandi europei specifici (ad esempio HORIZON 2020).

Il Protocollo prevede pertanto azioni finalizzate a reperire risorse per progetti di studio e ricerca connessi alle attività militari anche mediante il conferimento di fondi da parte di soggetti attuatori terzi. Il Ministero si impegna, compatibilmente con le norme vigenti e con le esigenze istituzionali militari, a verificare la possibilità di rendere fruibili le aree militari sul territorio e a modulare l'incidenza delle limitazioni e vincoli militari al territorio.

Il Protocollo con il Friuli Venezia Giulia si caratterizza per un corposo Allegato tecnico, relativo a sei progetti già individuati per le attività di collaborazione e ad ulteriori cinque proposte di attività che potranno integrare in futuro il protocollo.

I sei progetti già valutati, da realizzare in collaborazione con l'Università di Udine, con l'Istituto Nazionale di Oceanografia di Geofisica Sperimentale – OGS e con *Elettra-Sincrotrone Trieste*, riguardano:

la riqualificazione dei poligoni militari: recupero di residui di munizioni e utilizzo delle aree per test e sperimentazioni scientifiche;

studio e sviluppo di un sistema UAV per la protezione di unità militari in teatri di operazioni e per il controllo del territorio regionale ai fini di protezione civile, prevenzione ambientale e analisi fitosanitarie;

studio e sviluppo di una applicazione mobile basta su realtà aumentata per la visualizzazione dei punti di interesse in aree militari e aree turistiche;

sviluppo di un sistema *smart* mobile per il riconoscimento e la classificazione di ordigni bellici inesplosi in aree civili e di materiali bellici inquinanti in aree militari;

utilizzo delle servitù militari per attività di sperimentazione geofisica e caratterizzazione geologica;

fitorimediazione assistita da tecniche analitiche con luce di sincrotrone.

Ulteriori progetti da esaminare riguardano:

la valorizzazione di strutture ipogee;

la creazione di percorsi tematici sentieristici;

progetti di coltivazione in assenza di irrigazione di cereali minori e studio di nuove metodologie anti microtossine;

valutazione di particolari microclimi per affinamento metodologie di stagionatura di prodotto alimentari;

Situation Awareness e Smart Security di infrastrutture e aree militari/Civili (SAS2) mediante cooperazione di reti intelligenti di sensori e *cybersecurity*.

Il Protocollo d'intesa tra Ministero della difesa e la Regione Puglia per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio della regione, siglato il 19 giugno 2014.

Quanto alla Regione Puglia, il Protocollo d'intesa che reca la firma del Sottosegretario di Stato, Domenico Rossi, e del Presidente della Regione, Nichi Vendola, dichiara la volontà delle parti di collaborare reciprocamente per individuare azioni comuni utili all'implementazione di attività, opere e servizi sociali, socioculturali ed ecosistemici nel territorio della Regione Puglia sulla quale sono svolte attività militari incidenti maggiormente sull'uso del territorio, sulla conservazione della natura e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

A tal fine le parti avvieranno ogni possibile azione volta al reperimento delle risorse per la realizzazione dei progetti di studio e ricerca per gli scopi di sviluppo del territorio e dell'ecosistema locale, anche attraverso il possibile conferimento di fondi da parte dei soggetti attuatori terzi appositamente individuati, limitatamente alle aree che saranno in seguito specificate

in apposite Convenzioni attuative, da sottoscrivere a cura delle Amministrazioni interessate.

Il Ministero della Difesa, nei termini e modi consentiti dalle norme vigenti e compatibilmente con le esigenze istituzionali militari, intende in tale contesto collaborare con la Regione Puglia mediante la condivisione della propria rete di contatti tecnico-scientifici in ambito militare e civile per verificare la possibilità di rendere fruibili a favore della collettività locale le opportunità di finanziamento, in ambito europeo e/o nazionale, di progetti di ricerca congiuntamente identificati, con particolare riguardo a quelli volti a rafforzare le attività di conoscenza e monitoraggio del territorio, e, contestualmente, di valorizzare a livello nazionale ed internazionale le eccellenze locali.

Il Ministero della difesa, nei termini e modi consentiti dalle norme vigenti e compatibilmente con le esigenze istituzionali militari, intende in tale contesto collaborare con la Regione Puglia per verificare la possibilità di rendere fruibili a favore della collettività locale le aree militari presenti sul territorio, nonché modulare l'incidenza delle attività, delle limitazioni e dei vincoli militari gravanti sul territorio della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di concerto – ove necessario – con l'Amministrazione finanziaria.

I contenuti dell'intesa potranno essere integrati nelle singole convenzioni attuative, con particolare riguardo: agli impegni della Regione e di altre Amministrazioni che successivamente potranno intervenire; alle aree ed attività militari che saranno interessate dalle finalità oggetto della presente Intesa e delle relative convenzioni; ai tempi e alle modalità di realizzazione dell'iniziativa, relativamente alla tempistica delle attività sia procedurali, sia tecnico-amministrativa di rispettiva competenza delle Parti firmatarie; ai mutati scenari operativi od a nuove esigenze istituzionali eventualmente rappresentate dall'Amministrazione militare e dalla Regione Puglia; infine, alle modalità di collaborazione in attività di conoscenza e monitoraggio del territorio.

Le Parti si impegnano ad attivare un tavolo tecnico che entro sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo concluda lo studio di valutazione di incidenza ambientale delle attività esercitative svolte nei poligoni ricadenti in aree protette presenti nel territorio regionale, propedeutico alla sottoscrizione con la Regione e gli enti gestori di dette aree, entro i tre mesi successivi all'emissione del provvedimento di valutazione, di singole convenzioni attuative, le quali stabiliscano programmi e disciplina delle attività esercitative in coerenza con le conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e tali da perseguire lo standard di mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat naturale fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Le Linee Guida verso il Libro Bianco della Difesa.

A conclusione del percorso, il 25 giugno 2014, il Ministro della difesa ha trasmesso al Parlamento un documento recante le Linee Guida finalizzate ad un « Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa », che in 90 punti individua taluni interrogativi ed elementi di riferimento sottesi alla sicurezza e difesa nazionale ed al futuro delle Forze armate che spetterà al Libro Bianco affrontare.

Il documento è di ampio respiro e reca un inquadramento di scenario correlato al contesto globale, al ruolo dell'Italia nel sistema internazionale, all'incertezza degli scenari futuri, ai conseguenti compiti e configurazione delle Forze armate come struttura organizzativa e come risorse umane. Il documento conferma, tra l'altro, che « non si può prescindere dalla constatazione che, nel prossimo futuro, persisterà un notevole livello d'incertezza circa i potenziali rischi o minacce alla sicurezza, la forma che tali rischi e minacce potrebbero prendere, i tempi cui si potrebbero concretizzare, nonché le necessità e le modalità di intervento che potrebbero risultare indispensabili ». Per il futuro è da attendersi che « eventuali forze oppo-

tenderanno a ricorrere a forme di contrasto non convenzionali e non simmetriche, anche sfruttando domini nuovi quali quello cibernetico ». « Lo sfruttamento di nostre vulnerabilità, l'imprevedibilità delle azioni portate anche in aree non di operazioni, il diretto coinvolgimento sovente passivo, ma talvolta anche attivo delle popolazioni civili, costituiranno forme di contrasto cui dovremo essere preparati in un'ottica che garantisca la massima sicurezza possibile per le nostre forze e per il nostro territorio, garantendo al contempo la possibilità di crescita ed affermazione delle realtà locali cui portiamo supporto ».

Quanto al tema oggetto dell'indagine conoscitiva e in un'ottica di prospettiva per i lavori parlamentari, « in relazione al possibile impiego dello Strumento militare nell'ambito dei futuri scenari possibili ed in stretto rapporto a quanto prevede il dettato costituzionale e normativo, emerge la necessità di interrogarsi su quali saranno le indispensabili capacità umane, culturali e professionali che saranno richieste al personale militare e civile della Difesa e che ne caratterizzeranno lo *status* ed i percorsi formativi ed addestrativi ».

7. Conclusioni e proposte.

Sulla base degli elementi acquisiti, di cui si è dato conto nelle pagine precedenti, la Commissione è pervenuta a talune considerazioni conclusive e alla formulazione di proposte di lavoro. Tali considerazioni e proposte sono finalizzate al maggiore obiettivo dell'indagine conoscitiva, relativo all'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze addestrative, tutela della sicurezza e della vita degli uomini e delle donne in divisa, da un lato, e, dall'altro lato, tutela della salute, dell'ambiente e delle prospettive di sviluppo per i territori e le popolazioni interessate dalle servitù militari.

Ulteriori valutazioni concernono eventuali correttivi da apportare alla normativa vigente e ipotesi di lavoro per un riequilibrio dei carichi addestrativi, even-

tualmente da conseguire in ambito nazionale e, in prospettiva, anche in ambito europeo.

In generale, in questa parte finale del documento conclusivo si intende portare a sintesi l'ingente patrimonio di proposte costruttive raccolte, che è frutto di una visione condivisa dai gruppi di maggioranza e di opposizione e che presenta numerosi elementi di contatto con quella portata dal Governo e dagli stessi rappresentanti dei vertici militari nel corso dei lavori, a testimonianza di una cultura sostanzialmente diffusa ed acquisita sui temi della salute, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, ma anche della difesa e dell'efficacia dello strumento militare, come fattori di una politica complessiva, finalizzata al benessere e alla sicurezza dei cittadini.

1) In linea con i principi generali che informano il nostro ordinamento, la Commissione ritiene, innanzitutto, che la tutela di un diritto fondamentale, quale la salute umana (articolo 32 Cost.), e di beni costituzionalmente garantiti, come l'ambiente e il paesaggio (articolo 9 Cost.), rappresentino un *prius* rispetto all'esigenza di assicurare le necessarie attività addestrative e sperimentali dello strumento militare, pur se finalizzate al « sacro dovere del cittadino » di difesa della Patria (articolo 52 Cost.). Tale ordine di priorità deriva, peraltro, dalla ponderazione degli ulteriori valori costituzionali, consacrati negli articoli 2, 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, e nelle norme del Trattato dell'Unione europea, oltre che della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Ciò premesso, appare improcrastinabile — anche alla luce del processo di *spending review* che investe tutti gli ambiti dell'Amministrazione dello Stato, incluso quella della Difesa, ma che mostra di non avere ancora intaccato l'apparato esistente di servitù militari e soprattutto dei poligoni addestrativi — una ricognizione e rivalutazione sulla quantità e qualità dell'assetto attuale di servitù militari esistenti sull'intero territorio nazionale, concepito all'indomani del secondo conflitto mon-

diale e rispondente ad esigenze di difesa e ad impegni allora sottoscritti con gli Alleati finalizzati ad un quadro di minacce e di equilibri internazionali che è oggi radicalmente diverso e superato da tutti i punti di vista.

3) Sul piano metodologico tale rivalutazione si declina, nel lungo termine, nell'obiettivo del riequilibrio e, nel breve e medio termine, nella mitigazione del problema attraverso il ricorso a strumenti correttivi e a misure finalizzate a conseguire fin da subito condizioni di sostenibilità sul piano della salute, dell'ambiente e dell'avvio di programmi di sviluppo alternativo.

4) La citata rivalutazione si rivela urgente ed essenziale soprattutto in Sardegna. Tale regione, che ai tempi della « cortina di ferro » rappresentava un contesto di retroterra operativo protetto, sopporta ancora oggi oltre il 60 per cento delle servitù militari complessive, pur collocandosi al centro del Mediterraneo, lungo la linea del confine continentale che, verso sud, guarda al contesto altamente instabile del Nordafrica. L'indagine conferma la validità degli obiettivi della dismissione dei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca e della riqualificazione del poligono di Salto di Quirra, già individuati al Senato nella scorsa legislatura dalla Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito con l'approvazione della Relazione intermedia sui poligoni di tiro e con la già citata mozione n. 1-00582 Scanu.

5) Nella piena consapevolezza circa lo stretto legame che intercorre, soprattutto in Sardegna ma non solo, tra le strutture addestrative e gli adiacenti enti locali in termini occupazionali, produttivi, di erogazione di servizi, è necessario che gli interventi finalizzati alla dismissione o alla riqualificazione dei poligoni procedano di pari passo a programmi di rilancio e di riconversione delle economie locali, lasciando impregiudicati i livelli occupazionali e valorizzando, laddove possibile, la vocazione turistica o produttiva di tali insediamenti.

6) Se «servitù militare» deve significare opportunità e non disagio, allora tali programmi di rilancio e riconversione dovranno necessariamente contemplare la destinazione delle aree non più soggette a servitù militari allo sviluppo di attività attinenti alla protezione civile, ad esempio con riferimento alla prevenzione degli incendi, oppure alla ricerca scientifica e tecnologica in settori innovativi. Per le servitù destinate ad essere riconfermate occorre che tali programmi siano fondati sulla prospettiva di uso duale delle servitù, valorizzando la loro capacità di attrarre investimenti in ricerca ed innovazione.

7) Sul piano della tutela della salute, data la stringente normativa europea sulla materia, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone.

Ne deriva l'esigenza di assicurare priorità, anche sul piano del reperimento delle necessarie risorse finanziarie necessarie, all'avvio di un programma nazionale di bonifica dei poligoni militari, anche in riferimento alle attività di sperimentazione industriale che si svolgono al loro interno. A tal fine occorre predisporre un quadro particolareggiato delle esigenze finanziarie, da mettere a punto con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, incluse le associazioni ambientaliste, e che non diminuiscano rispetto a quanto fino ad oggi previsto. Inoltre, si ritiene che la qualità e la quantità degli agenti inquinanti nei poligoni sconsigli di paragonare gli stessi ad aree industriali, elevandone magari, per questa via, il livello di inquinamento consentito.

8) Emerge, in generale, l'esigenza di procedere ad una seria indagine sanitaria a livello nazionale, con la collaborazione tra Ministero della difesa e Ministero della Salute, mirata ad una valutazione circa l'incidenza di malformazioni o di patologie, soprattutto tumorali, sia sulla popolazione umana che su quella animale,

nelle aree caratterizzate dalla presenza pluridecennale di poligoni addestrativi ed aree comunque soggette a servitù militari quale eventuale fattore aggravato di rischio allarme sanitario, anche alimentate dagli organi di informazione a livello nazionale e locale, e ciò anche al fine di affrontare e risolvere positivamente eventuali infondate percezioni e non penalizzare iniziative di ripresa economica, legate alla filiera agroalimentare e al settore della pesca.

9) Ricognizione delle servitù, bonifiche, indagine sanitaria sono presupposti per assicurare il sereno svolgimento e la praticabilità delle esercitazioni nei poligoni, da subordinarsi alla formulazione di un «indice di rischio» per l'ambiente, per gli operatori e per le popolazioni mediante strategie e strumenti di gestione del contenimento dei rischi. L'insieme di queste misure potrebbe, peraltro, tradursi favorevolmente per l'Amministrazione della difesa, in valutazioni e percezioni non contrarie o ostative rispetto alla ulteriore permanenza delle attività militari sui territori.

10) Sussiste l'esigenza di sviluppare ulteriormente una cultura e rispetto delle regole in tema di tutela del lavoratore, militare e civile, che opera nelle aree soggette a servitù militari, con particolare riferimento alle esigenze di informazione, formazione e addestramento sufficienti ed adeguati. A tal fine l'Amministrazione della Difesa nel suo complesso è tenuta ad una caratterizzazione dei rischi, ad approntare un sistema funzionante di prevenzione e protezione per i lavoratori, di cui i comandi dei poligoni siano messi nelle condizioni di potersi avvalersi.

11) In questo contesto generale si inserisce l'esigenza costantemente segnalata nel corso dell'indagine di dati scientificamente affidabili, prodotti da osservatori ambientali indipendenti, istituiti presso ogni poligono, con la collaborazione leale e trasparente da parte del Dicastero delle difese. Si sottolinea in tal senso l'oppor-

tunità, evidenziata anche durante la Conferenza Nazionale sulle servitù militari, che tale ricognizione venga effettuata nei diversi territori nazionali con modalità e indicatori di misurazione omogenei. Ciò al fine di favorire: in primo luogo la riduzione della spesa strumentale e metodologica della ricognizione medesima; in secondo luogo la immediata comparabilità dei dati raccolti, indispensabile all'opera di rivalutazione e per assicurare la necessaria trasparenza verso i cittadini e nelle relazioni con gli interlocutori pubblici e privati coinvolti.

Da questo punto di vista, le servitù militari appaiono oggi un capitolo non secondario del compromesso rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. La vicenda MUOS ha contribuito ad evidenziare, infatti, le perduranti lacune comunicative e metodologiche che contraddistinguono l'operato delle istituzioni centrali rispetto ad infrastrutture di carattere militare e strategico ad alto impatto. Il recupero di un rapporto positivo tra cittadini e Stato, in particolare sul delicato terreno delle politiche di difesa, si fonda più che in altri settori sulla trasparenza, sulla disponibilità di elementi informativi affidabili, sulla programmazione degli interventi con il coinvolgimento delle istituzioni locali e della cittadinanza, a dimostrazione di una capacità gestionale e di conciliazione di istanze apparentemente contrapposte quali difesa e sicurezza e tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

12) In merito al MUOS, si ribadisce che il territorio di Niscemi, in particolare quello della base NRTF, data in concessione esclusiva alla US NAVY, ricade, insieme ai comuni di Gela e Butera, in un'area a elevato rischio di crisi ambientale, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri a causa della presenza del complesso industriale petrolchimico di Gela. Vi sono, tra l'altro, una raffineria e una centrale termoelettrica, unica in Italia a essere autorizzata all'incenerimento di *petcoke*, un particolare tipo di combustibile alquanto inquinante. Da ultimo, anche il rischio sismico è rilevante, perché il

comune di Niscemi è classificato in zona 2, a elevata pericolosità, sulla base di un decreto della Presidenza della Regione Sicilia. La sismicità può essere causa, ovviamente, di incidenti in seguito a sisma nel funzionamento dell'installazione MUOS.

In sintesi si ritiene che la servitù militare di Contrada Ulmo a Niscemi, data in concessione esclusiva alla US NAVY, sito di costruzione del MUOS, già utilizzata come base radio NRTF ad uso americano presenti diverse criticità:

zona ad alto rischio ambientale;

area ricadente in una riserva naturale orientata;

zona a rischio sismico;

zona ad alto inquinamento elettromagnetico causato dalle 41 antenne attive nel sito;

zona a rischio di altro inquinamento elettromagnetico determinato dalla messa in funzione del MUOS.

Valutate l'insieme di tali circostanze, è necessario prevedere l'obbligo di controllo da parte delle competenti autorità nazionali sulle condizioni di impatto ambientale e di rischio per la salute. Sa tal fine non è da escludere per il futuro una revisione dei trattati internazionali relativi alla realizzazione di tale infrastruttura che tenga nel debito conto le problematiche fin qui segnalate.

13) Occorre inoltre operare ulteriormente affinché lungo tutta la catena gerarchica militare siano acquisite e divengano parte del patrimonio di competenza le buone pratiche maturate nel campo della materia ambientale e di sicurezza del lavoro, pur dovendosi riconoscere numerosi meriti all'Amministrazione militare in tale ambito, che fa già parte di una strategia di formazione del personale di comando.

14) Una Conferenza nazionale sulle servitù militari da convocare periodica-

mente potrà rappresentare la principale piattaforma di verifica e confronto aperto tra Governo e Parlamento, tra Amministrazioni centrali e periferiche, con il coinvolgimento di operatori economici, del mondo dell'associazionismo ambientalista e delle realtà associative, cui partecipano i territori e i cittadini, insieme alle realtà accademiche e specialistiche, così da promuovere una sinergia nazionale, a forte carica propositiva, fondata sulla conoscenza dei dati e sulla condivisione degli obiettivi.

Premesse queste considerazioni di ordine generale, si segnalano le azioni rientranti nel percorso di mitigazione del problema:

sospensione immediata delle esercitazioni a fuoco nelle aree protette e loro diminuzione generalizzata in tutti i poligoni con il ricorso più ampio possibile a strumenti simulativi;

avvio immediato di una nuova mappatura delle servitù militari con pubblicazione delle evidenze e dei risultati nelle forme e nelle modalità consuete a tutti i settori della Pubblica Amministrazione;

analisi del nuovo contesto internazionale, anche in occasione della predisposizione del Libro Bianco sulla difesa, con conseguente valutazione delle nuove esigenze addestrative da esso derivanti, nella considerazione che l'addestramento rappresenta comunque il primo presupposto per la tutela della vita del personale militare;

successiva ripermetrazione graduale delle servitù, soprattutto in Sardegna, pur considerando la necessità non prevista all'origine di contemplare «campane di sicurezza», necessarie a preservare l'incolumità della popolazione civile rispetto ad esercitazioni con sistemi d'arma ad impatto più ampio che in passato;

rilascio immediato delle aree di pregio turistico ambientale, qualificate come siti di interesse comunitario (SIC), con particolare riferimento, quanto alla Sardegna, a Porto Tramatzu e al sito denominato «Sabbie bianche»;

ampliamento della finestra temporale libera da esercitazioni dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;

rivalutazione degli indennizzi destinati ai comuni sui cui territori sorgono servitù militari, ripristinando condizioni di regolarità nella loro erogazione;

erogazione degli indennizzi su base annuale e non quinquennale con svincolo dal patto di stabilità;

riavvio del processo di dismissione di acquisizione al patrimonio regionale di bei immobili rientranti nel demanio militare non più in uso o non più necessari, con la previsione di uno specifico cronoprogramma;

coinvolgimento delle associazioni ambientalista nella gestione dei siti dismessi a fini di tutela contro possibili forme di speculazione;

promozione di accordi tra poligoni e territori, soprattutto ai fini delle attività della filiera agroalimentare;

promozione della collaborazione tra autorità centrali e locali e tra enti territoriali per la creazione di presidi locali accentrati a fini di protezione civile, a difesa dell'ambiente e in generale per il controllo del territorio;

quanto ai poligoni in aree protette, rigoroso rispetto del Codice dell'ordinamento militare con riferimento alla valutazione di incidenza delle esercitazioni.

Nel frattempo si potrà procedere:

ad una quantificazione dei costi derivanti dal mancato sviluppo alternativo delle comunità ed economie locali e dal consumo incontrollato di territorio, risorsa naturale erroneamente considerata disponibile in abbondanza;

ad una riflessione sulla disciplina e sul ruolo svolto dai Comitati misti paritetici (COMIPA), di cui occorre al più presto accrescere il grado di trasparenza, con riferimento alla pubblicità dei lavori e degli atti prodotti;

all'avvio di un tavolo di concertazione tra Ministero della difesa e Ministero dell'Ambiente.

Più strettamente sul piano dell'aggiornamento della disciplina vigente le specifiche proposte emerse hanno riguardato:

il già richiamato ampliamento della finestra temporale libera da esercitazioni dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno:

la revisione della normativa relativa al conferimento di appalti da parte dei comandi dei poligoni in modo da privilegiare in prima istanza aziende e ditte a livello locale;

quanto ai poligoni che sorgono sul terreno di parchi ed aree protette, è stata già richiamata la proposta per la revisione dell'articolo 357 del Codice dell'ordinamento militare ed è stata invocata, anche da parte dello stato maggiore della Difesa, un aggiornamento della legge n. 394 del 1991 laddove non cura adeguatamente il rapporto tra aree addestrative e obiettivi di tutela ambientale (con riferimento in particolare all'articolo 8);

infine, si è proposto un superamento culturale, fondato su un rinnovo anche

lessicale del termine servitù militari che riesca a valorizzare l'idea positiva di un « limite » istituito come fattore di salvaguardia della popolazione civile.

Realizzati questi obiettivi di breve e medio termine, il riequilibrio completo potrà essere conseguito mediante:

l'avvio di un confronto con tutte le regioni italiane al fine di prevedere forme di redistribuzione dei carichi addestrativi all'interno del territorio nazionale;

l'avvio di un confronto in sede europea per promuovere oltre forme di riequilibrio delle servitù militari e proporre l'individuazione di un'area polifunzionale che garantisca l'interoperabilità, pur tenendo conto che su tale terreno sussistono nodi irrisolti sul piano finanziario e anche dell'opportunità, in ragione delle esigenze di continuità e di autonomia connesse allo svolgimento delle attività addestrative;

infine, secondo la proposta avanzata dallo stesso Ministro della difesa, l'avvio di proposte di cooperazione rafforzata in sede europea con eventuale coinvolgimento anche di profili di carattere addestrativo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	301
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	330

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	302
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	324
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	326

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	327
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	327

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo	329
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	329

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.15.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.**C. 2541 Governo.****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.****C. 2542 Governo.**

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, deliberando di riferire favorevolmente su detti provvedimenti. Segnala tuttavia che la relazione della X Commissione (Attività produttive) contiene osservazioni su entrambi i provvedimenti, mentre la XI Commissione (Lavoro) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno inserito una osservazione limitatamente al disegno di legge di assestamento. Rileva, altresì, che presso le Commissioni VIII (Ambiente) e XI (Lavoro) sono state presentate anche delle relazioni di minoranza e che le Commissioni assegnatarie non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame. Segnala infine che le relazioni sono in distribuzione.

Con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, avverte che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, segnala che sono state presentate le proposte emendative De Lorenzis Tab.10.1 e De Micheli Tab.13.1 (*vedi allegato*).

Prima di passare all'esame degli emendamenti ricorda, per quanto riguarda l'ammissibilità delle proposte emendative, che essa viene effettuata sulla base dei medesimi criteri applicati per l'esame del disegno di legge di bilancio. In particolare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nell'ambito del disegno di legge di assestamento è possibile rimodulare in via compensativa, oltre alle spese di adeguamento al fabbisogno, anche gli stanziamenti relativi a spese rimodulabili determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la variazione avvenga tra programmi della stessa missione. In deroga alla predetta disposizione, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, limitatamente agli anni 2011-2015, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. Fa presente pertanto che, alla luce dei criteri sopra richiamati, devono considerarsi ammissibili le due proposte emendative presentate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro sull'emendamento De Lorenzis Tab.10.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento De Micheli Tab.13.1.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento De Lorenzis Tab.10.1 e, alla luce degli approfondimenti testé svolti, parere favorevole sull'emendamento De Micheli Tab.13.1.

Paola DE MICHELI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento Tab.13.1, relativo al finanziamento dell'acquisto di libri di testo per gli studenti ipovedenti, mediante l'incremento delle risorse iscritte nel capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Lorenzis Tab.10.1 e approva l'emendamento De Micheli Tab.13.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.20.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA, *relatore*, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante norme urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Rammenta che nel corso dell'esame presso il Senato è stata posta la questione di fiducia sull'emendamento del Governo 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge e che anche questo emendamento risulta corredato di relazione tecnica. Rileva che sono state inoltre trasmesse al Senato note tecniche predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze su alcune problematiche esaminate nel corso del dibattito e che, allo stato, non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.

Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche richiamate, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, recante disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole, segnala di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 1-*bis*, concernente misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli, tenuto conto, fra l'altro, dell'efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica, rileva che la disposizione di cui al comma 16 di detto articolo appare suscettibile di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a

fronte dei controlli sanitari già effettuati. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva di non avere osservazioni da formulare in riferimento ai restanti commi.

In riferimento all'articolo 1-ter, concernente il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla neutralità finanziaria delle attività di consulenza, di formazione e di aggiornamento, i cui costi dovrebbero essere sostenuti dagli operatori interessati, eventualmente con un accesso ai fondi comunitari destinati allo sviluppo del settore.

Con riguardo all'articolo 1-quater, relativo al servizio integrato per la tutela dal patrimonio agroalimentare italiano, reputa che andrebbe esclusa l'eventualità di un disallineamento temporale fra i costi per il primo approntamento del sistema a carico di Unioncamere, ente facente parte dell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, e i ricavi per la prestazione del servizio a regime, con costi a carico degli utenti del nuovo servizio.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo, rileva di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, le entrate da sanzioni non costituivano un'entrata certa scontata in bilancio, mentre le disposizioni in esame, di natura essenzialmente semplificativa, appaiono suscettibili di determinare minori costi amministrativi.

In ordine all'articolo 3, commi da 1 a 6, in materia di credito d'imposta in favore settore agricolo, poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, tuttavia, rappresenta che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria

è riconosciuta per le annualità 2014-2016. Sul punto, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Segnala altresì che la norma non prevede una preventiva autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta che viene utilizzato in compensazione con modello F24. Sul punto, chiede maggiori chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 3, commi da 7 a 10, recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, rileva di non avere osservazioni da formulare in relazione a quanto esposto nella relazione tecnica. In merito all'articolo 4, concernente misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari possano essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, commi da 1 a 12, riguardanti l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, per quanto attiene i profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa e che a presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento, valutato anche su base pluriennale, del limite finanziario indicato. Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione delle risorse in esame. A tal riguardo, ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti:

per quanto attiene al numero dei lavoratori del settore agricolo interessati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, la relazione tecnica afferma che il loro nu-

mero complessivo risulta di 315.808 unità. La predetta relazione riporta altresì la percentuale, pari al 67 per cento del totale, dei soggetti impiegati per meno di 102 giornate all'anno e, quindi, verosimilmente interessate al provvedimento in esame. La percentuale risultante è superiore alle 210.000 unità, cifra che si discosta da quella di circa 150.000 unità che sembra essere stata presa in esame dalla relazione tecnica come base per la quantificazione della platea interessata;

con riferimento alla percentuale del 10 per cento, applicata al complesso dei 150.000 lavoratori come sopra individuati e riguardante le unità che sono in possesso delle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, andrebbe esplicitata la *ratio* alla base di tale percentuale;

con riferimento al complesso degli oneri stimati, il totale delle minori entrate contributive potrebbe essere sottostimato. Secondo i parametri utilizzati dalla relazione tecnica l'onere complessivo sembrerebbe attestarsi in circa 42 milioni di euro complessivi.

Su tali aspetti giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.

A proposito dell'articolo 5, commi 13 e 14, relativi alla deduzione IRAP nel settore agricolo, segnala che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per consentire una verifica della quantificazione ma si limita ad illustrare la procedura adottata, indicando esclusivamente la platea di lavoratori complessivi potenzialmente interessati, e a fornire il risultato della elaborazione. Sul punto, pertanto, reputa opportuni dei chiarimenti in merito alle ipotesi adottate circa la ripartizione della platea fra lavoratori impiegati al centro nord e quelli impiegati al sud nonché la ripartizione tra giovani o donne e altre lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che la misura della deduzione forfetaria spettante varia in funzione delle suddette caratteristiche.

Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al numero dei lavoratori utilizzati per la stima degli

effetti finanziari. Infatti, tenuto conto che tale dato è stato rilevato dal modello 770 relativo al 2011 sarebbe opportuno considerare, in via prudenziale, il possibile incremento dell'onere collegato ad un incremento del dato occupazionale. Ciò in considerazione del fatto che la norma introduce un'agevolazione a regime e che le imprese potrebbero essere incentivate a ricorrere in maggior misura al tipo di assunzione in argomento al fine di beneficiare della deduzione IRAP.

Ritiene che maggiori informazioni andrebbero fornite anche in merito all'utilizzo, ai fini della quantificazione, dell'aliquota standard fissata dalla normativa vigente (1,7 per cento), tenuto conto che le regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota. Nel caso di aliquota media effettiva superiore a quella utilizzata, infatti, si determinerebbe una maggiore perdita di gettito dovuta sia alla maggiore misura dell'aliquota d'imposta sia alla maggiore capienza da parte delle imprese ai fini della fruizione del beneficio. Sul punto chiede l'avviso del Governo.

Ritiene che andrebbero inoltre fornite delle precisazioni in merito agli effetti della disposizione nelle regioni dai piani di rientro del deficit sanitario. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito dei beneficiari introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica.

In ordine all'articolo 6, relativo alla rete del lavoro agricolo di qualità, preso atto della conferma fornita dal Governo durante l'esame al Senato circa la sostenibilità finanziarla degli adempimenti aggiuntivi a carico dell'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giudica utile acquisire maggiori elementi di valutazione circa le risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse agli adempimenti aggiuntivi disposti dalle norme in esame in capo all'Istituto di previdenza.

Con riferimento all'articolo 6-bis, recante disposizioni per i contratti di rete, per quanto riguarda l'accesso al Fondo

rotativo, rileva che disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione su risorse già stanziata a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui considera opportuno acquisire conferma, che detta ulteriore finalizzazione non pregiudichi la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'introduzione di specifiche priorità per le imprese agricole organizzate secondo il contratto di rete nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

In relazione all'articolo 7, commi 1 e 2, concernenti detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale, segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Chiede, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati tenuto conto che si ipotizza che il 30 per cento dei contribuenti interessati pagherebbe un affitto corrispondente al valore minimo del *range* individuato in base ai dati MIPAAF, compreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 1.000 euro, e che tale ipotesi, in base alla quale è determinata la detrazione IRPEF media, rileva ai fini della determinazione dell'onere per le classi fino a 15 ettari, e tenuto conto che la misura della detrazione massima (pari a 1.200 euro annui), invece, è stata applicata alla sola classe « oltre 15 ha » cui corrisponde il 29,4 per cento del totale dei contribuenti considerati dalla relazione tecnica, ipotesi che esclude che nella classe « da 10 a 15 euro » possano essere inclusi soggetti che fruirebbero della detrazione nella misura massima.

Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito ai profili di cassa, tenuto conto che la norma consente la fruizione del beneficio anche in caso di incapacità. Evidenzia che, qualora tale fruizione sia consentita mediante compensazione con modello F24, gli effetti in

termini di cassa potrebbero evidenziare un andamento diverso da quello costante indicato dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 7, comma 3, riguardante il reddito agrario e dominicale in caso di mancata coltivazione, segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Chiede, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale, che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni, nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento.

Reputa necessario ulteriori chiarimenti in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non ritiene, infatti, chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:

per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, cosiddetto federalismo regionale, « gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure

per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi ».

Su tali aspetti chiede l'avviso del Governo.

Con riguardo all'articolo 7, comma 4, concernente la rivalutazione del reddito agrario e dominicale, segnala che i parametri utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari risultano in linea con quelli adottati nella stima effettuata nella legge di stabilità 2013. Fa presente tuttavia che in tale sede, riferita ai dati delle dichiarazioni 2010, si era provveduto ad una riduzione prudenziale della base imponibile del 45 per cento per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF. Sul punto, pur considerando che i dati sono riferiti all'annualità 2012, considera opportune delle precisazioni dirette a chiarire se il valore utilizzato dalla relazione tecnica in esame per la quantificazione del maggior gettito tributario ascritto sia stato considerato al netto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.

Giudica necessari ulteriori chiarimenti in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Ritiene non chiare, infatti, le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:

per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi

dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, cosiddetto federalismo regionale, « gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi ». Su tali aspetti chiede l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 7-bis, concernente misure a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa le previsioni sul volume delle agevolazioni erogabili in materia di imprenditoria agricola giovanile per il prossimo triennio e sulla congruità, pertanto, delle risorse disponibili a tal fine. Segnala di non avere osservazioni da formulare, inoltre, considerato che, come confermato anche dalla predetta relazione, gli oneri connessi alle summenzionate misure di agevolazione sono, in ogni modo, espressamente limitati all'entità delle risorse di cui al capoverso articolo 10-*quater*, previste a copertura dei medesimi.

In ordine all'articolo 7-*quater*, recante disposizioni per l'agricoltura biologica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica a conferma che l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB), anche con le sue interconnessioni previste a livello regionale, verrà disposto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 7-*quinqüies*, relativo all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari. A proposito dell'articolo 7-*sexies*, recante disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante, ritiene di non avere osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla disposizione

che ha introdotto la deroga per le spese relative al turismo, ossia l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Rileva di non avere osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8-bis, in materia di contributo per il recupero di pneumatici fuori uso. Con riferimento all'articolo 9, riguardante interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, ritiene che andrebbero acquisite ulteriori informazioni volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione su tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento al saldo dell'indebitamento netto, osserva che andrebbe chiarito se effetti negativi possano derivare da un aumento degli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di istituzioni universitarie o AFAM, a valere sui finanziamenti del fondo. Osserva che mentre questi ultimi costituiscono partite finanziarie e non rilevano pertanto sul saldo in esame, il loro utilizzo per finalità di investimento da parte delle predette amministrazioni pubbliche, non soggette al patto di stabilità interno, potrebbe incidere negativamente sul saldo economico. Analogamente, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista realizzazione di investimenti in edilizia scolastica da parte dei fondi di investimento chiusi, a valere sui finanziamenti del fondo in questione, possa determinare rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento, o delle singole operazioni di investimento in edilizia scolastica da loro effettuati, all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbe, infine, chiarito se la riduzione degli interessi sui finanziamenti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, risulti suscettibile di incidere negativamente sull'indebitamento netto e se ulteriori effetti negativi possano derivare da eventuali commissioni aggiuntive in favore del gestore del fondo.

In merito all'articolo 10, concernente la mitigazione del rischio idrogeologico nel

territorio nazionale, con riferimento al comma 7 rileva quanto segue:

la legislazione previgente prevedeva che a capo dell'ispettorato fosse preposto un dirigente di livello generale coadiuvato da due dirigenti del medesimo livello, mentre la formulazione attuale dell'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009 si limita a stabilire che è istituita una direzione generale nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti;

la relazione tecnica afferma che l'istituzione della direzione generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza però recare un esplicito riferimento alle dotazioni finanziarie;

tanto la precedente quanto la nuova formulazione della norma modificata dal comma 7, ossia l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, conservano un periodo volto alla copertura degli oneri recati dalla disposizione medesima. Tuttavia, mentre la copertura prevista dalla normativa previgente appariva evidentemente preordinata alla copertura delle spese recate dall'incremento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, la nuova formulazione non consente di comprendere la destinazione prevista per l'autorizzazione di spesa concessa.

Ciò premesso, rileva di non avere osservazioni da formulare per quanto riguarda la posizione di vertice, dal momento che la retribuzione di posizione di un direttore generale del Ministero dell'ambiente appare essere analoga a quella corrisposta all'ispettore generale. Ritiene che, a fini conoscitivi, tuttavia risulterebbe utile che fosse chiarito se l'onere indicato dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 sia ancora collegato, anche a seguito della riformulazione recata dal comma 7 in esame, alla remunerazione di tre dirigenti di prima fascia ovvero se la spesa possa essere riarticolata,

nell'utilizzo, in funzione della struttura organizzativa prescelta per la istituenda direzione generale.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a suffragare l'ipotesi che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, ai sensi del comma 11, possa essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala di non avere alcuna osservazione da formulare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 9, che prevedono il completamento di alcuni interventi messa in sicurezza del territorio entro il 31 dicembre 2015. Rileva che sul punto la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che gli interventi in questione riguardano opere già programmate ed in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini previsti e che gli effetti della proroga sono, sempre secondo la Ragioneria generale dello Stato, già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Segnala di non avere osservazioni da formulare riguardo all'articolo 10, comma 7-bis, concernente l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità.

Con riguardo l'articolo 10, commi 12 e 13, concernente lo svolgimento di indagini sui terreni della Campania destinati all'agricoltura, prende atto che il Governo ha affermato, e ribadito nel corso dell'esame presso il Senato, che l'eventuale estensione dell'indagine sulla presenza di effetti contaminanti su ulteriori terreni potrà essere disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non si hanno rilievi da formulare.

In merito all'articolo 10, comma 12-bis, riguardante l'interconnessione del Corpo forestale con il Sistri, non formula osservazioni. Per quel che concerne l'articolo 10, commi da 13-bis a 13-quater, concernente gli interventi di ricostruzione in Liguria, rileva che le norme sembrano presupporre una corrispondenza fra la minore spesa di 6 milioni di euro e l'esclusione delle province di Genova e di La Spezia dall'elenco dei territori destina-

tari dei finanziamenti per la ricostruzione. Osserva che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi di corrispondenza.

In ordine alle nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo non formula osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014; diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In ordine all'articolo 10-bis, concernente l'utilizzo delle risorse contro il rischio idrogeologico, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Per quanto attiene all'articolo 11, commi da 1 a 4, recante disposizioni in materia di protezione di specie animali, di difesa del mare e di operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, segnala di non avere osservazioni da formulare, con riferimento al comma 2, preso atto di quanto chiarito dal Governo in prima lettura in ordine ai criteri adottati ai fini della quantificazione dell'onere, pari a 22 mila euro annui, recato dalla disposizione e in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura del medesimo onere. Non formula osservazioni con riferimento ai commi 1, 3, e 4, stante il contenuto ordinamentale delle relative disposizioni.

Rileva di non avere osservazioni da formulare circa la modifica apportata in prima lettura al testo del comma 3, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sua natura ordinamentale e l'assenza, pertanto, di riflessi finanziari.

In ordine all'articolo 11, comma 5, concernente i sistemi di protezione antincendio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che il differimento dei termini in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare per l'Italia l'apertura di una procedura di infrazione.

Con riguardo all'articolo 11, comma 7, riguardante il libretto di centrale per gli

impianti termici civili, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

In ordine all'articolo 11, comma 8, concernente la disciplina del trasferimento delle funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio, osserva che la norma non specifica che, a fronte del trasferimento delle funzioni statali alla regione Lombardia, con riferimento alla porzione di parco di sua competenza, si provveda al trasferimento di corrispondenti risorse e con conseguente adeguamento dei vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se gli oneri relativi a tali funzioni restino a carico della regione. In tal caso, osserva che la norma determinerebbe un aumento dei risparmi imposti alla regione stessa rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014; ove invece si prevedesse il trasferimento in capo alla regione Lombardia delle risorse statali inerenti le funzioni trasferite, si determinerebbero oneri non coperti sul bilancio dello Stato.

Con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, segnala che la limitazione delle funzioni loro trasferite alla sola quota di parco che insiste sui rispettivi territori riduce corrispondentemente, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, gli oneri di cui si fanno carico le predette province a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se si mantenga in ogni caso l'invarianza della quota di risparmi imposta alle predette province ai sensi della citata legge di stabilità per il 2014. Osserva che andrebbe, in particolare, chiarito se tale invarianza sia ottenuta, ai sensi del comma 508 della citata legge di stabilità, a valere su un aumento della riserva erariale delle entrate spettanti alle predette province autonome, a compensazione del mancato accollo integrale, da parte delle stesse province, degli oneri inerenti il parco nazionale dello Stelvio.

Con riferimento all'articolo 11, commi da 9 a 11, in materia di impianti termici civili, rileva che le disposizioni in esame

sono a carattere prevalentemente ordinamentale, intervenendo sulle modalità di autorizzazione e di comunicazione in materia di impianti termici civili. Per quanto attiene alla dotazione di elementi utili al risparmio energetico relativa agli impianti termici in uso presso amministrazioni pubbliche, giudica utile acquisire dal Governo una valutazione circa i possibili oneri non previsti connessi all'adeguamento richiesto.

In ordine all'articolo 11, commi da 12 a 13, concernente la gestione delle specie alloctone, non ha osservazione da formulare.

Per quanto attiene all'articolo 12, commi da 1 a 3, relativo al numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, osserva preliminarmente che, a suo parere, sarebbe opportuno che la variazione del numero di componenti di commissioni, comitati e simili sia disposta con norma di rango secondario. Osserva poi che l'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 stabilisce che le somme che il committente è tenuto a versare per lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, destinate a garantire il funzionamento della Commissione di cui al testo in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Rappresenta che le somme possono essere riutilizzate esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. Osserva che, da quanto premesso, si evince che le somme rimangono nella disponibilità del Ministero, che potrebbe utilizzarle anche per potenziare le capacità operative della commissione. Rileva che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica apparirebbero dunque contabilizzabili solo a consuntivo in assenza di un meccanismo di versamento all'entrata della minore spesa ipotizzata. Su tale aspetto, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 12, comma 4, concernente gli interventi di riqualificazione di edifici pubblici, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'ac-

celerazione di spesa, che si determina, come affermato dalla relazione tecnica, in relazione all'introduzione delle norme in esame, non si producano effetti rilevanti sul saldo di fabbisogno.

Riguardo all'articolo 12, comma 4-*bis*, in materia di semplificazione delle procedure in materia di ambiente, pur rilevando che le norme appaiono avere carattere ordinamentale, osserva che risulta opportuno che il Governo chiarisca se le stesse determinino effettivamente una accelerazione di spesa e, in caso di risposta positiva, se tale accelerazione risulta già scontata nei tendenziali. Rileva che tale chiarimento è volto ad escludere eventuali effetti sul saldo di fabbisogno.

In ordine all'articolo 12-*bis*, concernente i requisiti acustici passivi degli edifici, ritiene che andrebbero acquisiti elementi dal Governo volti a verificare se possa determinarsi l'esigenza per alcuni soggetti pubblici di anticipare risorse necessarie ad effettuare gli interventi di risanamento, ferma restando la garanzia di totale copertura da parte del costruttore o venditore.

In ordine all'articolo 12-*ter*, recante disposizioni in materia di inquinamento acustico di aviosuperfici, eliporti e luoghi deputati ad attività sportive olimpiche in forma stabile, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte in materia di inquinamento acustico di avio superfici, di eliporti e di altri luoghi in cui si svolgono attività sportive in forma stabile.

Per quel che concerne l'articolo 12-*quater*, inerente alla soppressione di una commissione ministeriale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a riarticolare le strutture del Ministero dell'ambiente per l'esercizio di competenza già assegnate a strutture del Ministero stesso a legislazione vigente.

In merito all'articolo 12-*quinqües*, recante disposizioni in materia d'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo ed attività di posa in mare di cavi e condotte, non ha osservazioni da

formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte finalizzate alla semplificazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale in materia d'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo ed attività di posa in mare di cavi e condotte.

In relazione all'articolo 13, commi da 1 a 3-*quinqües*, in materia di bonifica di siti contaminati, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale delle disposizioni in esame. Con particolare riferimento alle integrazioni apportate al Senato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al fatto che i costi per le attività di validazione previste in capo all'ARPA dal nuovo testo del comma 1, capoverso articolo 242-*bis*, comma 4, sono posti esplicitamente a carico del soggetto privato interessato alle attività di bonifica e, pertanto, dalla norma non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riguardo ai nuovi articoli 242-*ter* e 242-*quater* e ai commi da 3-*bis* a 3-*quinqües* dell'articolo in esame, prende, altresì, atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito al fatto che l'affidamento delle attività di censimento e mappatura dei suoli alle agenzie regionali e ai dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente, non determinano effetti finanziari negativi, trattandosi di attività connesse a compiti istituzionalmente già affidati a tali Agenzie.

Con riferimento all'articolo 13, comma 4, inerente alle procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, anche alla luce delle modifiche e integrazioni apportate alla norma in prima lettura al Senato, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, che appare trasparire dal dettato della medesima, che l'applicazione di meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo riutilizzo avvenga nel rispetto di quanto a riguardo previsto nell'ordinamento euro-

peo, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della direttiva 2008/98/UE.

In merito all'articolo 13, comma 4-*bis*, recante disposizioni in materia di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza.

Con riguardo all'articolo 13, comma 4-*ter*, in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo.

In ordine all'articolo 13, commi 5 e 6, concernente la gestione di rifiuti militari e bonifica di aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura circa la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7120 per le finalità di cui al comma 5, nonché in merito al fatto che i compiti attribuiti dal comma 5, lettera *b*), all'Istituto superiore di sanità, rientrando nelle sue competenze istituzionali, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Segnala di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla disposta integrazione, di cui al comma 5, lettera *b-bis*), del contenuto dell'Allegato D alla parte IV del codice dell'ambiente in materia di classificazione di rifiuti, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la natura procedimentale della

norma e l'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Rileva di non avere osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 13, comma 7, recante norme urgenti per gli scarichi in acque superficiali e in fognature, e con riferimento all'articolo 13, comma 8, relativo al recupero di rifiuti radioattivi.

Con riferimento all'articolo 13, comma 9, riguardante la destinazione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione anche al finanziamento di interventi bonifica e messa in sicurezza di siti d'interesse nazionale, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le risorse del Fondo siano adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.

In merito all'articolo 14, recante disposizioni sulle ordinanze contingibili e urgenti e sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti con la documentazione tecnica fornita al Senato, rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:

nell'ipotesi di requisizione in uso degli impianti e di avvalimento temporaneo del personale addetto, ai sensi del comma 1, andrebbe chiarito se sussista l'eventualità che si determinino oneri per la finanza pubblica nei casi in cui la situazione giuridico-finanziaria dell'impresa titolare degli impianti non consenta di porre a carico della stessa le relative spese. Rileva altresì che la relazione tecnica allegata al maxiemendamento fa riferimento al pagamento da parte del soggetto che effettua la requisizione degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. In proposito, ritiene necessario un chiarimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica;

riguardo alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno, posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse

stanziare per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.

Considera altresì utile una conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possano essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese.

In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato fa presente quanto segue:

riguardo al comma 2-*bis*, la relazione tecnica precisa che gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato. In proposito, ritiene necessario disporre di una quantificazione, anche di massima, di detti oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI, nonché di elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale;

in merito ai commi 3-*bis* e 3-*ter* e da 8 ad 8-*sexies*, andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

Riguardo all'articolo 15, recante disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, anche alla luce delle modifiche approvate al Senato, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, queste sono volte a consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di valutazione d'impatto ambientale al fine di superare le censure mosse a tale riguardo

da parte dalla Commissione Europea in sede delle procedure di infrazione attivate a carico dell'Italia.

Per quanto riguarda l'articolo 15-*bis*, relativo alle semplificazioni in materia di rifiuti di imballaggio, pur preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma in esame, ritiene che andrebbe confermato che la definizione, mediante decreto ministeriale, delle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nel quadro dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma stessa, sarà comunque disposta nel rispetto di quanto prescritto dalla relativa disciplina europea, ciò al fine di escludere eventuali profili contenziosi, con possibili ricadute di natura finanziaria negativa.

In merito all'articolo 16, commi da 1 a 3, recante modifiche alla normativa per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, non ha nulla da osservare, stante il contenuto procedurale delle norme in esame.

Riguardo all'articolo 16, comma 3-*bis*, recante deroghe al divieto di caccia, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale chiede conferma al Governo, che l'estensione delle deroghe alla caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve in favore dell'attività venatoria di selezione agli ungulati, sia compatibile con quanto previsto nell'ambito dell'ordinamento europeo.

In merito all'articolo 16, commi 4 e 5, recante modifiche alla normativa relativa all'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 16, comma 5-*bis*, recante disposizioni sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi ambientali, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, queste sono volte a consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di partecipazione del pubblico all'elabora-

zione di piani e programmi ambientali, al fine di superare le censure mosse a tale riguardo da parte della Commissione europea in sede di una procedura pre-contenziosa aperta nei confronti dell'Italia.

In merito all'articolo 17, che reca modifiche alla normativa in materia ambientale e sulle procedure d'infrazione, non formula osservazioni, nel presupposto che le modifiche apportate alla normativa in vigore non comportino attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, ovvero che le medesime possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 17-bis, che reca disposizioni in materia di società cooperative, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

Riguardo all'articolo 18, commi da 1 a 9, che reca disposizioni sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, segnala che, in base ad una verifica della procedura indicata dalla relazione tecnica, il valore del credito d'imposta indicato nel prospetto risulta lievemente inferiore a quello che si ottiene in base ai calcoli matematici e alle informazioni fornite. Ferma restando la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata, fa presente che appaiono inoltre necessari alcuni chiarimenti in merito alla scelta di alcuni parametri e, in particolare, ai suoi profili di prudenzialità. In proposito, tenuto conto che a fronte di investimenti *ex post* verificati con riferimento all'agevolazione introdotta per gli anni 2009-2010, pari a 22,3 miliardi di euro, la relazione tecnica quantifica il credito d'imposta in esame su un ammontare di investimenti di 8,2 miliardi, ossia meno del 40 per cento, fa presente quanto segue:

sull'applicazione della riduzione del 10,6 per cento, dovuta all'andamento degli investimenti rilevati dall'Istat segnala che tale riduzione potrebbe essere stata determinata dai più elevati acquisti effettuati nel periodo interessato dall'agevolazione;

in tale ipotesi, pertanto, sarebbe opportuno non applicare la suddetta riduzione in quanto la presenza di una agevolazione fiscale potrebbe, viceversa, incentivare l'acquisto dei beni interessati;

sull'abbattimento di 1/3 operato per tenere conto della particolare contingenza economica e della difficoltà di accesso al credito segnala che, a fini prudenziali, sarebbe opportuno considerare in misura più limitata tale abbattimento anche alla luce del fatto che le previsioni macroeconomiche registrano, in linea generale, una seppur lieve ripresa dell'economia;

sull'ulteriore abbattimento di 1/3 operato per tenere conto degli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro, andrebbero considerati i possibili comportamenti dei soggetti beneficiari, i quali sarebbero incentivati ad acquistare beni di valore superiore al predetto tetto al fine di fruire del beneficio introdotto. Osserva che tali aspetti appaiono rilevanti anche ai fini della compensazione finanziaria degli oneri, tenuto conto che l'eventuale ricorso alla clausola di salvaguardia comporta una revisione del piano di investimenti da parte del CIPE e che tale meccanismo presenta maggiori difficoltà in presenza di maggiori scostamenti tra previsioni ed oneri rilevati dall'attività di monitoraggio. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito, in termini di imposte dirette ed IRAP, recati dai maggiori investimenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione in esame. Segnala, infine, che la norma contenuta nel comma 7, in base al quale la indebita fruizione del credito d'imposta in relazione ad un bene trasferito fuori dall'Italia ovvero ceduto prima del secondo periodo d'imposta dall'acquisto determina l'obbligo di versare la quota fruita in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbe incentivare comportamenti elusivi diretti a fruire del beneficio in una annualità salvo poi versare quanto indebitamento fruito, senza sanzioni né interessi, l'anno successivo insieme al saldo della dichiarazione dei redditi.

In merito all'articolo 18, comma 9-*bis*, recante disposizioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese, ritiene opportuno acquisire dei chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria previste dalla lettera *b*), anche alla luce delle questioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato con la nota del 25 luglio 2014.

Riguardo all'articolo 18-*bis*, recante misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari, ritiene che andrebbe confermato che gli eventuali interventi edilizi sugli alberghi esistenti finalizzati alla realizzazione di unità abitative a destinazione residenziale siano esclusi dall'ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF prevista in favore di lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Inoltre, sul piano fiscale, fa presente che andrebbe precisato se all'esercizio del *condhotel* debba applicarsi il regime tributario previsto per l'attività alberghiera.

Riguardo all'articolo 19, che reca modifiche alla disciplina ACE, in via preliminare, in merito alle modifiche apportata nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare con riferimento al comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la modifica dell'ambito applicativo del beneficio di cui al comma 1, lettera *a*), che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame quelle già ammesse a quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data, possa modificare le ipotesi assunte alla base della stima degli effetti di gettito e conseguentemente la quantificazione degli stessi. Con riferimento, invece, all'estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera *a*), alle imprese con azioni ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, non formula osservazioni alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento. In merito alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata

in sede di relazione tecnica allegata al testo originario, osserva quanto segue:

con riferimento alla lettera *a*), rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Evidenzia tuttavia che la stima degli effetti di gettito appare riferita ad uno schema ipotetico caratterizzato da elementi di rigidità, ossia imprese che si quotano 10 per cento l'anno e incremento del capitale pari al 50 per cento dell'incremento del primo anno. Pur tenendo conto di quanto affermato nella nota del Dipartimento finanze, andrebbe valutata la possibilità, considerando anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame, che la quantificazione degli effetti negativi sia suffragata da ipotesi che tengano conto di un maggior margine di flessibilità al fine di evitare una possibile sottostima degli effetti stessi. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo;

con riferimento alla lettera *b*), rileva che la quantificazione non appare completamente verificabile. La relazione tecnica e la nota del Dipartimento finanze fanno riferimento, infatti, all'effettuazione di una verifica della capienza del credito nell'IRAP. Tuttavia, tale procedimento non appare immediatamente riscontrabile nel processo quantificativo. Ritiene pertanto opportuno, al fine di verificare la stima effettuata, che vengano forniti elementi di maggior dettaglio circa il procedimento adottato con particolare riferimento al confronto effettuato tra il credito spettante ogni anno e la capienza IRAP corrispondente;

sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi al comma 1, lettera *b*), andrebbe, inoltre, acquisita una conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi di non considerare i contribuenti facente parte di un consolidato fiscale.

Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura delle disposizioni in esame rileva:

con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ritiene op-

portuno acquisire chiarimenti dal Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Ritiene che andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;

con riferimento all'aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina, pur tenendo conto che lo stesso è a decorrere dal 2019, alla luce dei numerosi incrementi subiti recentemente dall'accisa – comma 487 della legge n. 228 del 2012 e articolo 61 del decreto-legge n. 69 del 2013 – ritiene che andrebbe valutato il possibile effetto negativo che un ulteriore aumento potrebbe provocare sul consumo con conseguenti effetti negativi sul gettito atteso. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 19-bis, che reca disposizioni sulle agenzie per le imprese, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, sebbene ravvisi l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo del comma 4 sia dal punto di vista soggettivo, cosa si intenda per amministrazioni titolari di banche dati certificanti, che dal punto di vista funzionale, ossia modalità riferite a «garantire l'accesso». In tale ottica, osserva che l'assenza di oneri può essere ipotizzata nel caso in cui l'amministrazione certificante sia libera di fornire la documentazione richiesta sulla base delle tecnologie di cui materialmente dispone e non sia obbligata ad adottare individuate soluzioni tecnologiche.

In merito all'articolo 20, che prevede semplificazioni a favore della quotazione delle imprese e misure contabili, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto, su cui ritiene opportuna una conferma, che dal finanziamento del OIC

non possano in nessun caso derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 21, commi 1 e 2, recante misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In proposito, rileva che le fattispecie in esame appaiono essere, almeno in parte, considerate ai fini della stima del maggior gettito atteso dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota, a decorrere dal 1° luglio 2014, sui proventi finanziari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014. Con riferimento a quanto affermato nella nota del Governo in merito all'effetto incentivante, ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.

In merito all'articolo 21, comma 2-bis, concernente i compensi agli amministratori, prende atto che la formulazione finale della disposizione ha recepito le considerazioni effettuate dalla relazione tecnica con riferimento all'emendamento 34.28 testo 2, ossia assenza di copertura finanziaria e rinvio ad un provvedimento per la individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. In proposito, ritiene opportuno chiedere maggiori chiarimenti in merito ai profili finanziari in quanto, pur considerando che alle norme originarie non sono stati ascritti effetti, andrebbe verificata la presenza o meno di eventuali risparmi inclusa nei tendenziali di finanza pubblica. Ciò in considerazione del fatto che la procedura di individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati rimessa ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non sembrerebbe modificare l'ambito di applicazione della disposizione in esame che si applica, in ogni caso, alle società in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Sul punto, chiede pertanto l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 21-*bis*, che reca una proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, non ha nulla da osservare.

Per quanto riguarda l'articolo 22, commi da 1 a 7, che reca misure a favore del credito alle imprese, in merito ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Con riferimento a quanto affermato nella nota del Governo in merito all'effetto incentivante, ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto. Non ha osservazioni in merito alle restanti disposizioni.

In merito all'articolo 22, commi 7-*bis* e 7-*ter*, recante disposizioni per l'attuazione della sentenza del Tribunale UE 13/9/2013 – Poste Italiane, ritiene necessario acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti:

in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'inclusione nei tendenziali della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, pari a 535 milioni per il 2014, osserva che informazioni in merito non risultano desumibili dal Documento di economia e finanzia per il 2014. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito quale criterio contabile sia stato utilizzato per la relativa considerazione nell'ambito degli andamenti tendenziali. Osserva infatti che, sulla base dei criteri contabili comunitari, le sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari determinano effetti imputabili contabilmente nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione, a condizione che la stessa sia desumibile con sufficiente certezza dalla sentenza. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se, sulla base di tale criterio, la quota dei 535 milioni di euro, corrispondente alla parte dell'obbligazione in conto capitale, sia imputabile all'esercizio 2013, in cui è stata emessa la sentenza, mentre la quota corrispondente alla spesa per

interessi sia da ripartire tra il 2013 e il 2014 sulla base del maturato;

con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, ritiene che andrebbe chiarito se la riduzione dei fondi destinati al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione possa pregiudicare in parte la finalità cui tali risorse sono destinate; in tal caso la disposizione potrebbe preludere a necessità di futuri rifinanziamenti al fine di consentire il completamento del processo di pagamento dei debiti pregressi della Pubblica amministrazione;

con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera *c)*, andrebbe chiarito preliminarmente a quanto ammontino complessivamente i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo per il riscatto dei cosiddetti «Monti bonds». Ritiene che andrebbero inoltre forniti chiarimenti sulla correttezza della procedura di riversamento della posta in questione all'entrata del bilancio dello Stato, atteso che la corrispondente spesa sostenuta al momento della sottoscrizione dei titoli non venne computata tra le voci rilevanti ai fini del Saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 7-*quinquies*, recante disposizioni sulla certificazione e compensazione dei crediti, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo che la procedura di certificazione in esame non determini riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico sul comparto regioni. Rinvia, in proposito, a quanto osservato con riferimento all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, tenuto conto che la disposizione in esame amplia l'ambito applicativo della procedura di certificazione dei crediti di fornitura ivi prevista, per i debiti di nuova formazione.

In merito all'articolo 22-*bis*, che reca norme in materia di SCIA ed autocertificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 22-*quater*, che dispone limitazioni all'apertura di esercizi commerciali, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 22-*quinquies*, che disciplina l'accesso al credito per le imprese commissariate, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 22-*sexies*, che disciplina il regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate da Cassa depositi e prestiti Spa, alla luce di quanto affermato nella nota introduttiva alla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal sorgere di contenziosi. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera *a*) in esame, al fine di verificare quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla stessa, considera opportuno acquisire maggiori elementi informativi con specifico riferimento alle operazioni che risulterebbero oggetto del regime fiscale in esame, tenuto conto che la relazione tecnica fa un generico riferimento alla possibilità concessa a Cassa depositi e prestiti Spa dalla legge di stabilità 2014 di emettere titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali. In proposito, rileva che la legge di stabilità per il 2014 ha previsto la possibilità per Cassa depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale per il finanziamento di grandi imprese, comma 42, e di acquistare, con possibile garanzia dello Stato, titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso le piccole e medie imprese, comma 46.

Riguardo all'articolo 23, che reca disposizioni sulla riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione, premesso che la norma non presenta effetti diretti per la finanza pubblica, evidenzia che la norma prevista dal testo originario modifica la finalizzazione dichiarata dalla disposizione di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, che destinava la riduzione degli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti rinnovabili

ad una riduzione dei prezzi e delle tariffe elettriche, prevedendo che tale riduzione sia concentrata in favore delle sole utenze in media tensione o con elevata potenza impegnata ed escludendo dal beneficio le utenze residenziali, di illuminazione pubblica, e con bassa potenza impegnata. Ritiene che andrebbe chiarito, in proposito, se possano derivarne riflessi indiretti sui parametri tariffari scontati nelle previsioni macroeconomiche tendenziali. Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, ritiene che andrebbe chiarito se dall'attesa riduzione dei costi possano derivare benefici in termini di riduzioni tariffarie per la generalità degli utenti.

In merito all'articolo 24, che disciplina l'esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico, rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. In proposito, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 25, che reca disposizioni sugli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 26, che reca interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, con riferimento al testo originario evidenzia profili problematici in merito:

alla possibile insorgenza di un contenzioso in relazione alla rimodulazione al ribasso degli incentivi, attesa la sua applicabilità ad investimenti posti in essere negli esercizi pregressi sulla base di parametri di incentivazione prefissati dalla legge e ora modificati a posteriori;

all'incremento dell'importo delle garanzie a carico dello Stato senza un corrispondente adeguamento degli stanziamenti.

menti posti a fronte dell'incremento del rischio di escussione delle predette garanzie;

ai profili di conformità dell'intervento della Cassa depositi e prestiti rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

Segnala, infine, che l'effetto positivo, richiamato dalla relazione tecnica, sulle tariffe elettriche, in relazione alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, appare riferibile, ai sensi dell'articolo 23, ai soli clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata, di rilevante importo finanziario – non inferiore a 30 miliardi di euro ai sensi del comma 9, lettera b) – possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. In proposito, evidenzia quanto segue:

i principali profili di rischio in tal senso attengono alla natura della controparte creditrice, nei rapporti con il GSE: agli attuali beneficiari degli incentivi, costituiti dai produttori di energia rinnovabile, subentra infatti un soggetto appartenente agli operatori finanziari. I debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione;

l'importo retrocesso dal GSE al soggetto acquirente non risulterebbe commisurato alla produzione annua di energia rinnovabile, bensì prefissato, essendo prevista, ai sensi del comma 8, la facoltà per l'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di riacquisire, anche per il tramite del GSE, i crediti vantati dal soggetto acquirente nei confronti del GSE stesso, dietro corresponsione di un im-

porto predeterminato (pari alla rata annuale costante calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi). La corresponsione di un incentivo variabile sulla base della produzione effettiva di energia rinnovabile viene pertanto sostituita dalla corresponsione di una rata fissa, calcolata sulla base di un tasso di interesse, finalizzata all'ammortamento del debito contratto dal soggetto acquirente ai fini della corresponsione anticipata degli incentivi spettanti ai confronti dei produttori di energia rinnovabile. Ravvisa pertanto il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate;

ove il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della pubblica amministrazione, perdendo quindi la natura di operatore finanziario. Tale rischio sembra emergere dalla circostanza che tale operatore sarebbe tenuto per legge a ricevere annualmente, a discrezione unilaterale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non l'ammontare effettivo degli incentivi da lui stesso acquistati dai produttori, bensì l'importo sufficiente al rimborso delle obbligazioni da esso emesse per finanziare la corresponsione ai produttori del valore attuale degli incentivi acquistati. Osserva che ulteriori chiarimenti risulterebbero infine opportuni sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica del beneficio, in termini di riduzione dell'esborso annuo per incentivi, derivante dalle diverse opzioni previste dall'articolo in esame. Fa presente che non è chiaro infatti se le stime operate considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso. Ricorda in ogni caso, analogamente a quanto fatto per il testo originario dell'articolo, che la

destinazione di tali risparmi a riduzione della tariffa elettrica è già destinata, ai sensi dell'articolo 23, ai soli clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

Riguardo all'articolo 27, che reca disposizioni relative al sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 28, recante norme sul sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica. Con riferimento all'integrazione tariffaria da corrispondere alle imprese elettriche minori, segnala che dette integrazioni sono a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e coperti a valere sulla componente UC4 della bolletta elettrica.

Riguardo all'articolo 29, relativo al sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, rileva che le disposizioni in esame dispiegano essenzialmente effetti tra soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica, come sottolineato nella relazione tecnica e ribadito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Per quanto attiene agli adempimenti a carico dell'Autorità per i trasporti, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli stessi, con particolare riferimento agli accertamenti a campione previsti dal comma 3, come modificato al Senato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni sulla semplificazione amministrativa per interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, non ha osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 30-*bis*, recante disposizioni per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di

distribuzione di gas naturale, non ha osservazioni, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa il fatto che la norma, da un lato appare finalizzata a precisare la portata applicativa dell'articolo 15, comma 5, del codice dell'ambiente in merito ai criteri di quantificazione del rimborso dovuto dal distributore subentrante nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale al gestore uscente, dall'altro è volta a prorogare i termini delle date limite previste per l'avvio da parte dei comuni delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas, per evitare che il superamento di tali termini perentori comporti sanzioni a carico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché l'attivazione dell'intervento sostitutivo delle regioni nei confronti delle medesime stazioni appaltanti.

In merito all'articolo 30-*ter*, che reca disposizioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica. Con specifico riguardo alla eventuale nomina di un commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi sottoscritti ai fini della riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero, non ha osservazioni, considerato che la norma, al pari di quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevede che al commissario non spetti alcun compenso, ossia gettoni o altra forma di emolumento, e che eventuali rimborsi di spese saranno a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di riconversione.

Riguardo agli articoli 30-*quater* e 30-*quinquies*, recanti disposizioni inerenti alla finalizzazione di risorse, e all'articolo 31 (soppresso), sulla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 32, recante disposizioni sulla garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato, osserva che la garanzia rilasciata a prima domanda in favore di SACE Spa, a coper-

tura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società, sembra avere una probabilità di escussione nettamente superiore alle garanzie riferite all'attività assicurativa di SACE s.p.a. già previste dalla normativa previgente. Queste ultime si limitano infatti ad assicurare che, ove SACE non possa provvedere a coprire i danni subiti dagli esportatori, subentri la garanzia dello Stato. L'eventualità di escussione di tale garanzia resta quindi circoscritta al caso di default o crisi temporanea di liquidità della stessa SACE. La garanzia prevista dalla norma in esame si attiva invece nel caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria attività assicurativa della società, gli indennizzi concentrati verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione superino una determinata soglia. Dal momento che gli indennizzi costituiscono una parte rilevante degli oneri di esercizio gravanti annualmente sul bilancio della stessa SACE Spa, la probabilità di attivazione effettiva della garanzia resta rimessa alla definizione del livello di soglia, da determinarsi con normativa secondaria. Ove tale soglia fosse fissata ad un livello tale da massimizzare l'utilizzo delle somme a tal fine stanziate, la garanzia in questione perderebbe la configurazione di *contingent liability*, e acquisirebbe quella di una compensazione parziale, da parte dello Stato, degli oneri per indennizzi gravanti annualmente sul bilancio ordinario della SACE Spa. In tal caso, oltre che alle finalità di sostegno all'*export* indicate dalla relazione tecnica, osserva che la disposizione potrebbe risultare funzionale ad aumentare l'appetibilità delle azioni SACE nel caso di una loro eventuale dismissione da parte dell'attuale proprietario, ossia Cassa depositi e prestiti. Nell'eventualità prefigurata, ritiene che gli effetti della disposizione inciderebbero anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Fa presente che andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui profili di rischio connessi all'effettiva probabilità di escussione della garanzia disposta dalla norma, nonché assicurazioni sul fondamento giuridico della disposi-

zione che afferma la conformità della disciplina in esame con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

Quanto alla previsione di un premio in favore dello Stato, pagato da SACE a fronte della garanzia ottenuta e retrocesso alla stessa SACE a titolo di incremento della medesima garanzia, osserva che, in base ai criteri di contabilità pubblica, esso si presterebbe ad una contabilizzazione *ex ante* con effetti positivi sul saldo dell'indebitamento netto. Ritiene che andrebbe chiarito se tali effetti positivi non siano computati per difficoltà di stima del relativo ammontare o in quanto si tenga conto della probabile posta compensativa in uscita in caso di effettiva escussione della garanzia. Rileva che andrebbe inoltre chiarito se, considerata la durata decennale della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE Spa, si escluda che si rendano necessari rifinanziamenti del fondo a decorrere dal 2015, in quanto le garanzie prestate dallo Stato in favore della società dovranno necessariamente commisurarsi alle sole risorse versate dalla società stessa a titolo di premio. Fa presente che andrebbe inoltre chiarito se la clausola « fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia » risulti idonea a limitare l'intervento potenziale dello Stato entro i limiti dello stanziamento disposto. In caso contrario, segnala che andrebbe chiarito, anche in via orientativa, in quale rapporto si ponga l'importo della garanzia concessa dallo Stato rispetto all'ammontare delle dotazioni del fondo.

In merito alla possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di affidare incarichi di studio e assistenza operativa, rileva l'insorgenza di un onere aggiuntivo da finanziare ad invarianza di risorse disponibili. Fa presente che andrebbe pertanto chiarito se sussista l'effettiva possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di non avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione, utilizzando professionalità interne, al fine

di assicurare che l'onere, formalmente configurato come facoltativo, non sia di fatto ineludibile.

Riguardo all'articolo 32-*bis*, che regola il regime IVA per le prestazioni del servizio postale universale, osserva che la disposizione, limitando l'ambito di esenzione IVA introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito tenuto conto che alla norma che ha introdotto l'esenzione sono attribuiti effetti positivi di gettito utilizzati per la compensazione finanziaria di norme onerose contenute nel medesimo articolo 2. In proposito, fa presente che il passaggio dal regime di imponibilità IVA al regime di esenzione non consente, ai soggetti che effettuano le operazioni attive in oggetto, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, in via assoluta o *pro-quota*. Il passaggio inverso, da regime di esenzione a regime di imponibilità, consentendo la richiamata detrazione, determina effetti negativi in termini di gettito IVA. Ritiene che andrebbe, quindi, acquisito un chiarimento circa la necessità di compensazione finanziaria degli effetti finanziari di minor gettito recati dalla stessa.

Per quanto riguarda l'articolo 33, recante norme per la razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, e l'articolo 33-*bis*, recante disposizioni in materia di società tra professionisti, non ha osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 34, comma 1-*bis*, relativo all'imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della Repubblica, pur considerando la modesta platea di soggetti interessati come indicato nella relazione tecnica, segnala l'opportunità di valutare i modesti effetti finanziari di minor gettito atteso, tenuto conto che la norma interviene a regime e che il beneficio introdotto potrebbe incentivare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 34-*bis*, recante agevolazioni tributarie per la pesca professionale nelle acque interne e lagunari, pur preso atto di quanto affer-

mato dalla relazione tecnica circa la natura trascurabile degli effetti di minor gettito ascrivibili alla norma in esame, rileva l'opportunità che vengano, in proposito, forniti dati ed elementi quantitativi al fine di consentirne una stima di massima. segnala che la richiesta di chiarimenti appare opportuna, considerato la portata retroattiva della disposizione e che l'applicazione della stessa interesserà, tra l'altro, il cosiddetto mare interno, ossia lo spazio di mare interno alle linee di base o di bassa marea a partire delle quali vengono applicati i limiti delle acque territoriali e che include lagune e baie profonde, che stante la configurazione della costa italiana rischia di essere di non trascurabile dimensione.

Per quanto attiene ai profili di copertura segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, comma 4-*bis*, rileva che la norma prevede il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 99, della legge n. 244 del 2007, nella misura di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la stessa andrebbe integrata con la consueta previsione in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Riguardo all'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, ricorda che le risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2002, a valere sulle quali è prevista la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese agricole a totale partecipazione giovanile, ammontano a 85 milioni di euro e sono quelle che Sviluppo Italia Spa si è già impegnata a destinare alle suddette finalità.

In merito all'articolo 8, che reca disposizioni finanziarie, rileva che la norma prevede l'utilizzo:

ai sensi del comma 2, lettera *a*), dell'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità;

ai sensi del comma 2, lettera *b*), delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, recante somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (capitolo 7810 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);

ai sensi del comma 2, lettera *c*), del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca le necessarie disponibilità;

ai sensi del comma 2, lettere *d*) ed *e*), delle maggiori entrate relative all'abrogazione delle agevolazioni IRPEF sul reddito agrario e dall'incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali.

Riguardo all'articolo 9, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle quali, nel limite di 350 milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico, erano prima iscritte nel fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (capitolo 7981 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1115, alla Cassa depositi e prestiti Spa, che con apposita convenzione ne definisce le modalità di gestione.

In merito all'articolo 10, commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater*, segnala che la disposizione prevede l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla riduzione, da 20 a 14 milioni di euro per

l'anno 2014, delle risorse del fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (capitolo 7437 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) già destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 347, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013, alla ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni della Toscana e della Liguria (province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia) nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013. A tale fine, ricorda che la disposizione prevede anche la riduzione delle province alle quali destinare le suddette risorse. Segnala che, ai sensi del comma 13-*ter*, le suddette risorse vengono assegnate agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014. Osserva che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali somme risultano ancora disponibili.

Riguardo all'articolo 11, comma 2, segnala che la norma non indica esplicitamente la decorrenza dell'onere quantificato in 20.000 euro relativo al pagamento degli oneri di missione dei membri della commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Rappresenta che tale decorrenza può, tuttavia, desumersi dalla contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002, che è prevista a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Con riferimento alle risorse, relative ai programmi strategici di comunicazione ambientale, dei quali è previsto l'utilizzo mediante la riduzione della suddetta autorizzazione di spesa (capitolo 1083 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ricorda che il Governo, durante l'esame presso la Commis-

sione bilancio del Senato, ha chiarito che le stesse risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudicherà gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 14, comma 2, segnala, dal punto di vista formale, che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente facendo riferimento non solo agli « ulteriori oneri » per la finanza pubblica, ma « ai nuovi o maggiori oneri ».

Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 9, segnala che il Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha chiarito che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strutturali, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e in 204 milioni di euro per l'anno 2019 (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) è di entità modesta rispetto al complesso della dotazione aggiuntiva del suddetto fondo pari a 54.810 milioni di euro e, pertanto, non dovrebbe compromettere « l'unitarietà e la complementarietà » delle originarie destinazioni. Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia, segnala l'opportunità di modificarla prevedendo che gli scostamenti rispetto alle previsioni per i quali si procede al monitoraggio sono quelli relativi agli oneri « di cui al presente comma ».

In merito all'articolo 18, comma 9-bis, capoverso 8-ter, segnala che le risorse relative al Fondo di rotazione per la crescita sostenibile sono iscritte nel capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Rileva che tale fondo presenta, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, uno stanziamento pari a circa 124,8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Riguardo all'articolo 19, comma 3, segnala che la copertura degli oneri deri-

vanti dalle modifiche alla disciplina degli ACE (aiuto crescita economica) è disposta a valere:

sulla riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 27,3 milioni di euro per il 2015, di 55 milioni di euro per il 2016, di 85,3 milioni di euro per il 2017 e 112,3 milioni di euro per il 2018;

sulle entrate derivanti dall'aumento a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota sull'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aumento sarà disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 e dovrà garantire maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro per il 2019, a 146,4 milioni di euro per il 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 18, comma 9.

In merito all'articolo 22, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, rileva che la disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 nella causa T525/08 di Poste italiane contro Commissione. Al relativo onere si provvede:

quanto a 260 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto il rifinanziamento nella misura di 6.000 milioni del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (capitolo 7398 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca su quali sezioni del Fondo – regioni, enti

locali, Servizio sanitario nazionale – la riduzione sarà imputata e se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;

quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto l'istituzione di un Fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2014 (capitolo 3084 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;

quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. A tale proposito, ricorda che, nello stato di previsione dell'entrata, è previsto un capitolo per il versamento degli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari (capitolo 3220), ma non è previsto uno specifico capitolo per i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei medesimi strumenti.

Riguardo all'articolo 32, comma 1, capoverso 9-*bis*, segnala che la disposizione prevede, a copertura del fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato in favore di SACE Spa, istituito ai sensi del presente articolo, l'utilizzo, nella misura di 100 milioni di euro, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante il

fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse da destinare alla concessione delle garanzie rilasciate dallo Stato (capitolo 7590 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione disposta non risulti suscettibile di compromettere l'assolvimento di obbligazioni da parte dello Stato per garanzie in corso.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle numerose richieste di chiarimento del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme dell'Accordo considerate dalla relazione

tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo agli articoli da 1 a 15 dell'Accordo e agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica, concernenti la cooperazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata, osserva che la relazione tecnica qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti massimi di spesa, mentre il disegno di legge di ratifica li definisce quali previsioni di spesa, prevedendo conseguentemente una clausola di salvaguardia. Sul punto ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

Giudica inoltre opportuno acquisire chiarimenti dal Governo riguardo ad alcuni elementi contenuti nella relazione tecnica. Fa riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

la diaria di missione all'estero viene riferita dalla relazione tecnica non ad una specifica qualifica o posizione, ma genericamente al personale della carriera dirigenziale o direttiva delle Forze di Polizia;

ai fini della quantificazione, nell'ambito delle spese di viaggio viene incluso il supplemento del 5 per cento riconosciuto per i viaggi in aereo;

le modalità di calcolo dell'onere derivante dall'attribuzione dell'assegno di lungo servizio all'estero (ALSE) e dell'indennità speciale aggiuntiva *ad personam* all'ufficiale delle Forze di Polizia, inviato per un periodo continuativo di 2 anni (rinnovabili) con funzioni di collegamento in Estonia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3 dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016, e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva che il comma 2 prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come rilevato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'Accordo, concernenti l'effettuazione di consultazioni tra rappresentanti, lo scambio di ufficiali di collegamento, la promozione di procedure di indagine e lo svolgimento di incontri congiunti e corsi di formazione.

In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Ritiene altresì opportuno che il Governo confermi che l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contra-

sto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame devono essere configurati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, come previsioni di spesa. Segnala altresì che nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate. Con riferimento all'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, sottolinea che essa non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni. Evidenzia, infine, che l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dalla suddetta clausola di salvaguardia, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2421 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

gli oneri derivanti dal provvedimento devono essere configurati, secondo

quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, come previsioni di spesa;

nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni;

l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dalla suddetta clausola di salvaguardia, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 2247 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 24 luglio 2014, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti in relazione al provvedimento in esame, il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione tre note elaborate, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato, dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane. Rileva, tuttavia, che dovrebbero ancora essere forniti chiarimenti circa la compatibilità delle entrate realizzate ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, che hanno natura di *una tantum*, con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare invece tale natura, e quindi circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale potrebbe determinarsi un peggioramento.

Segnala, inoltre, la necessità di chiarimenti con riferimento alla data di applicazione delle disposizioni che introducono il reato di riciclaggio. Ricorda infatti che l’articolo 1 del provvedimento consente una regolarizzazione volontaria per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013, mentre il comma 2 dell’articolo 1-ter, ai fini del perfezionamento della predetta procedura di regolarizzazione, fa riferimento a comportamenti, dichiarati non punibili, commessi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire, nel prosieguo dell’esame del provvedimento, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Atto n. 99.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell’esame dello schema di decreto legislativo in discussione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega fiscale). Fa

presente, altresì, che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo al provvedimento in esame, rileva che, a regime, le spese sostenute per il funzionamento delle nuove commissioni censuarie appaiono di minore entità rispetto a quelle fronteggiate in applicazione della legislazione vigente, nell'ipotesi in cui il volume di attività non vari. Evidenzia tuttavia che il riordino delle Commissioni è disposto in attuazione di una delega fiscale che prevede la « riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati ». In tale prospettiva, il mero raffronto tra la normativa vigente e le disposizioni recate dal testo in esame non esaurisce gli elementi di valutazione circa l'entità delle spese che la citata riforma del sistema estimativo potrà determinare. Rammenta che tali elementi non sono stati forniti né in sede di approvazione della legge di delega, posta a presupposto delle norme in esame, né a commento dell'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 il quale, per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della citata delega in materia fiscale, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario acquisire una valutazione circa il livello di attività richiesto alle commissioni per l'attuazione del citato processo di riforma, a prescindere da ogni considerazione sul pregresso funzionamento delle commissioni esistenti. Tale valutazione dovrebbe essere finalizzata a dimostrare che gli stanziamenti di cui al citato comma 286 siano effettivamente congrui.

Rileva, inoltre, che il testo in esame, all'articolo 9, prevede l'introduzione di un ufficio di segreteria tecnica presso la commissione censuaria centrale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico. La struttura è individuata nell'ambito degli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Considerato che la normativa vigente non appare dettare una

disciplina che regolamenti un analogo ufficio, rileva che andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie, umane e strumentali l'Agenzia delle entrate dovrà sostenere l'attività di tale struttura.

Non ha osservazioni da formulare, infine, con riferimento alla facoltà attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze di aumentare il numero delle sezioni di ciascuna delle commissioni censuarie, nel presupposto che tale facoltà possa essere esercitata compatibilmente con l'effettiva sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità per garantire il funzionamento di tali sezioni. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, a fronte degli oneri connessi allo svolgimento delle attività delle commissioni censuarie, che appaiono avere carattere permanente, sono previste a copertura risorse di carattere pluriennale, vale a dire quelle di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013. Tale comma, infatti, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale. In merito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono iscritte le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 286.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 31 luglio 2014.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.45 alle 16.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.

ALLEGATO

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.**EMENDAMENTI**

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2. – Diritto alla mobilità, programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: + 500.000.000;
CS: + 500.000.000.

Conseguentemente, nel medesimo stato di previsione, alla missione: 1. – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per le pubbliche calamità apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

Tab. 10. 1. De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Caso.

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 – Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Tab. 13. 1. De Micheli, Ghizzoni.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione	332
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	369
5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali	332
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	372
5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti « dormienti » destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie .	333
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	374
5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia	333
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	375
5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni	333
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	376

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	334
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	378
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 2419 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	363
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.	

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	363
ALLEGATO 7 (Relazione approvata dalla Commissione)	380
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione)	383
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	364
ALLEGATO 9 (Proposta di parere del relatore)	385
Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	365
ALLEGATO 10 (Proposta di parere del relatore)	391
RISOLUZIONI:	
7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (Discussione e rinvio)	366
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	368
AVVERTENZA	368

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) rileva innanzitutto come il quadro normativo e giurisprudenziale delineato nella risposta del Governo non fornisca elementi nuovi rispetto a quelli che costituiscono il fondamento dell'interrogazione.

Ritiene inoltre che la risposta non dia conto, se non marginalmente, dell'impegno chiesto al Governo affinché intervenga sulla questione dell'eccessivo margine di discrezionalità tecnica della verifica tecnica e della valutazione da parte degli uffici provinciali e comunali in merito all'attribuzione del valore catastale dei fabbricati industriali e dei beni che vi si trovano. A tale proposito, ritenendo che l'impianto normativo che fissa i criteri per

la determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo sia nel suo complesso ingiustificato e iniquo, rileva come tale situazione di incertezza e di discrezionalità operativa concessa agli enti che devono operare tali valutazioni non faccia che aggravare la situazione.

Si dichiara comunque soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo nella parte finale della risposta, qualora a tale dichiarazione faccia seguito un concreto intervento sul tema del classamento degli immobili ad uso produttivo nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati previsto dall'articolo 2 della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti « dormienti » destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie.

Sara MORETTO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta, riservandosi di valutarne più approfonditamente i contenuti.

Rileva peraltro come la risposta non dia soluzione al problema di fondo posto dall'interrogazione, relativo all'attuale non operatività del fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2006 finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori che, investendo nel mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, nonché del fondo, istituito dal decreto legislativo n. 179 del 2007 presso la Consob, per i risparmiatori e gli investitori, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati ai clienti a seguito dei dissesti degli intermediari ai quali si sono rivolti.

5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, la quale dà conto dell'operatività del Sistema d'Interscambio destinato a supportare la ricezione e il controllo delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché il successivo inoltro delle stesse alle amministrazioni destinatarie.

Nel ricordare tuttavia come i soggetti coinvolti nella suddetta procedura abbiano segnalato numerosi errori verificatisi nel corso della suddetta procedura, si riserva di verificare quali siano le reali cause di tali problemi e, in particolare, di appurare se tali errori siano imputabili ad una discrasia del sistema nelle fasi di ricezione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori sul provvedimento, rileva come i tempi a disposizione della VI Commissione per l'esame in sede consultiva risultino in concreto molto ristretti e si riducano alla sola seduta odierna, atteso che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 4 agosto prossimo e che le Commissioni competenti in sede referenti ne concluderanno l'esame entro la giornata di domani.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, il disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto — legge n. 91 del 2014, recante

misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto — legge, fa presente che esso si componeva, nel testo originario, di 35 articoli, e che è stato notevolmente arricchito di contenuti nel corso dell'esame al Senato.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo i commi da 1 a 6 dell'articolo 3. Il comma 1 riconosce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico da parte delle imprese che producono prodotti agricoli ed agroalimentari. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha esteso le disposizioni in esame anche ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Per il medesimo credito è riconosciuto il limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, secondo la modifica introdotta al Senato (ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera a)).

Rileva come, per l'individuazione della platea dei beneficiari della misura la norma faccia riferimento:

alle imprese che producono i prodotti agricoli;

alle imprese di pesca e di acquacoltura, secondo quanto introdotto nel corso dell'esame al Senato;

alle piccole e medie imprese, come definite dal Reg. (CE) n. 800/2008, che producono prodotti agroalimentari.

Le predette imprese possono esser costituite anche sotto forma di cooperative o di consorzi.

Il comma 2 dispone che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e gli altri proventi, rilevante ai fini del calcolo della deducibilità, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. La disposizione demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle condizioni, termini e modalità di applicazione del credito d'imposta di cui al comma 1 e di quanto previsto dal medesimo comma 2 anche con riguardo alla fruizione del beneficio al fine del rispetto del limite di spesa previsto e del suo monitoraggio. Il comma 3 riconosce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 400.000 euro.

Al riguardo segnala come, a seguito delle modifiche apportate al Senato, il credito sia riconosciuto entro il limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni per il 2015 e di 9 milioni per il 2016 (ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5, lettera

b)) e che il beneficio anche in questo caso spetta, al pari di quanto stabilito al comma 1:

alle imprese che producono i prodotti agricoli;

alle imprese di pesca e di acquacoltura, secondo quanto introdotto nel corso dell'esame al Senato;

alle piccole e medie imprese come definite dal Reg. (CE) n.800/2008 che producono prodotti agroalimentari.

Il comma 4 ricalca pedissequamente quanto previsto dal comma 2 circa le modalità di indicazione del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi e circa la sua utilizzabilità esclusivamente in compensazione e il fatto che esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP. Allo stesso modo che per il credito di imposta di cui al comma 1, le modalità applicative della misura sono rimesse ad apposito decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 6, sia il credito di imposta per nuovi investimenti in infrastrutture informatiche ai fini dello sviluppo dell'*e-commerce*, di cui al comma 1, sia il credito di imposta per lo sviluppo di nuovi prodotti, nonché per la cooperazione di filiera, sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5 il quale, ai commi 13 e 14, estende le deduzioni per lavoro dipendente ai fini IRAP previste dall'articolo 11, comma 1 lettera), numeri 2), 3) e 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti – per i produttori agricoli soggetti ad IRAP e per le società agricole, anche ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno. Le deduzioni in oggetto sono dunque pari a:

1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel

periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti *de minimis*;

3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.

Ai sensi del comma 14 la disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione UE, richiesta a cura del Ministero per le politiche agricole, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.

Con riferimento all'articolo 6-bis, rileva come esso, al comma 1, disponga che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui al comma 354 e seguenti della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto. Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente – a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione – alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale regionale e nazionale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

L'articolo 7, al comma 1, interviene sulla disciplina delle detrazioni per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.

In particolare le modifiche apportate:

introducono una detrazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui; la disposizione specifica che per poter fruire di tale detrazione, occorre che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta e che essa spetti nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento sugli aiuti di stato d'importanza minore per il settore agricolo Reg. (UE) n. 1408/2013;

prevedono che anche per la predetta detrazione, qualora essa sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e alle altre detrazioni (di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR), è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta: la disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

Ai sensi del comma 2, quanto disposto dal comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto nel medesimo anno. I commi 3 e 4 recano ulteriori misure di carattere fiscale per il settore agricolo. In particolare, il comma 3 abroga il comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, il quale disponeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non fosse stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per

l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d'estimo ai sensi degli articoli 28 e seguenti del TUIR. Non viene invece modificata l'analoga disposizione (contenuta nel comma 2 dell'articolo 31 del TUIR) relativa alla perdita di raccolto derivante da eventi naturali.

A tale proposito, evidenzia come l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 31 incida anche su quanto disposto dal successivo articolo 35 del TUIR secondo il quale è nullo il reddito agrario in caso di mancata coltivazione dei terreni ai sensi dell'articolo 31. Il comma 4 interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 aveva stabilito nella misura del 15 per cento. In tale contesto il comma 4 eleva dal 15 al 30 per cento l'entità della predetta rivalutazione nel periodo d'imposta 2015, e la mette a regime, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016. La misura della rivalutazione del 15 per cento è invece mantenuta ferma per il 2013 e 2014. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e invece portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

Fa peraltro presente come rimanga invece invariata la previsione secondo cui l'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a sua volta, aveva già rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, il

quale riforma gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, facendo presente come, in particolare la lettera a) del comma 1, sostituisca il Capo III, del Titolo I, del predetto decreto legislativo n. 185, concernente le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il nuovo articolo 9 individua, al comma 1, le finalità del Capo III nel sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e il miglioramento delle condizioni per l'accesso al credito. La nuova formulazione conferma dunque quanto previsto dalla normativa vigente, secondo la quale gli aiuti ai giovani imprenditori agricoli sono concedibili su tutto il territorio nazionale. Al comma 2 del nuovo articolo 9 si subordina la concessione delle misure di sostegno di cui al Capo III all'autorizzazione della Commissione europea.

Segnala che il nuovo articolo 10, al comma 1, stabilisce le tipologie dei benefici, consistenti in mutui agevolati a tasso zero ed eliminando i contributi a fondo perduto. Per gli investimenti, si tratta di mutui della durata massima, comprensiva del periodo di preammortamento, di 10 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per il settore della produzione, i suddetti mutui hanno durata massima, compreso il periodo di preammortamento, di 15 anni. Il comma 2 del nuovo articolo 10 prevede che alle agevolazioni si applichino i massimali previsti dalle norme europee e che le medesime agevolazioni siano concesse nel rispetto la disciplina europea sugli aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 3 prevede che i mutui sono assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 44 del TUB dispone che i finanziamenti di

credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del medesimo TUB. In particolare, i finanziamenti a breve e medio termine sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: *a)* frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; *b)* bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; *c)* crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario.

In tale contesto, rileva come il nuovo articolo 10-*bis* indichi invece i soggetti beneficiari delle agevolazioni: possono beneficiare degli incentivi le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. A tal fine le imprese subentranti devono:

a) essere costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, ovvero, nel caso di società composte per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni.

L'azienda agricola oggetto di subentro deve esercitare esclusivamente l'attività

agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. La nuova disciplina non reca più quanto previsto attualmente per cui – per l'accesso alle agevolazioni – le imprese devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale e che i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale. Il comma 2 del nuovo articolo 10-*bis* estende le agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono però esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e amministrare e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.

Specifica quindi come, in base al nuovo articolo 10-*ter*, sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro – in luogo dell'attuale milione di euro circa al netto dell'IVA – nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La disposizione dispone altresì che le iniziative devono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui al nuovo articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto ministeriale attuativo del Ministro delle politiche agricole da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge in esame, e nei limiti posti dall'Unione europea.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie disponibili, il nuovo articolo 10-*quater* stabilisce che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate

da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7-*bis* interviene sull'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185, con finalità di coordinamento normativo, al fine di sopprimere la previsione che demanda la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni dal citato Capo III ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dell'articolo 7-*bis* dispone che alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Rileva quindi come l'articolo 7-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisca che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.

In merito ricorda che l'articolo 12 del decreto – legge n. 201 del 2011 ha disposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro. Successivamente sono stati disciplinati dei casi in cui è possibile derogare al generale divieto di utilizzo del contante dai 1.000 euro. In particolare, l'articolo 3 del decreto – legge n. 16 del 2012 prevede che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri (non UE e non SEE) non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, utilizzando un'apposita procedura.

Passando all'esame dell'articolo 8-*bis*, fa presente come esso integri la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso recata dall'articolo

228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che il predetto contributo:

è parte integrante del corrispettivo di vendita;

è assoggettato ad IVA;

è applicato dal produttore o dall'importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio;

rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico;

deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture. In proposito, la norma prevede che ciascun rivenditore ha l'obbligo di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo all'atto dell'acquisto del pneumatico.

L'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.

In particolare, specifica come il comma 1 prescriva che per le società cooperative di consumo e i loro consorzi l'aumento del capitale sociale attraverso gli utili è esente da imposizione diretta, nel limite e alle condizioni prescritte dalla normativa europea sugli aiuti «*de minimis*». Il comma 2, con riferimento alle società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente, eleva la quota assoggettata a IRES dal 70 al 77 per cento.

A tale proposito ricorda che il comma 464 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 prevede che per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente non concorre a formare il reddito imponibile la quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una

riserva indivisibile prevista dallo statuto. In tale contesto il comma 2, aggiungendo un periodo al predetto comma 464, prevede che per le società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente la quota suddetta è rideterminata nella misura del 23 per cento.

In tale ambito rileva come, per tali cooperative, rimanga ferma la norma che assoggetta ad IRES il 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria e che, considerando che la riserva minima obbligatoria consiste nel 30 per cento degli utili netti annuali, si tratta del 3 per cento dell'utile di bilancio. Il comma 3 prevede che, qualora le banche di credito cooperativo non ripristino l'operatività prevalente a favore dei soci, esse vengono considerate, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, quali cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci. Tale assimilazione avrebbe effetti sul regime agevolativo ai fini IRES applicabile a tali soggetti, per i quali la quota di utili assoggettata a IRES passerebbe dal 40 al 70 per cento.

In merito, ricorda che l'articolo 35 del TUB prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Il comma 4 disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte dai commi da 1 a 3, prevedendo la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge in esame e destinando, inoltre, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 (quantificate in 4,8 milioni di euro per il 2016 e in 2,7 milioni di euro a decorrere

dal 2017) al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Sottolinea come i commi da 5 a 8 siano volti a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci. In particolare viene previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società. Tali misure devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

Il predetto decreto ministeriale deve prevedere, inoltre, i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno. Le società cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad uniformare il proprio statuto alle disposizioni del decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2015.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 18, fa presente come

esso, al comma 1, attribuisca ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (relativa alla « fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove ») un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma specifica che gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell'agevolazione i nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto – legge) e fino al 30 giugno 2015. Il credito d'imposta è subordinato all'utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili. Inoltre viene applicata anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il comma 2 attribuisce il credito d'imposta in esame anche alle imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, stabilendo che, in tal caso, la media degli investimenti nei beni strumentali che rileva ai fini dell'agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso o a quello successivo, fatta salva anche in tal caso la facoltà di escludere dal calcolo il valore più alto. Per le imprese costituite dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2015, è previsto che il credito d'imposta si applichi con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Ai sensi del comma 3 il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. In base al comma 4 il credito d'imposta va ripartito

in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato; esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari. La norma prevede, infine, che il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Secondo il comma 5 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Il comma 6 stabilisce che il beneficio è revocato:

in caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento ovvero di destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto;

in caso di trasferimento dei beni oggetto degli investimenti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 7 nelle ipotesi di revoca il credito d'imposta indebitamente

utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata una delle due ipotesi di revoca. In caso di indebita fruizione del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per l'inammissibilità dei costi in base ai quali è stato determinato l'importo fruito), il comma 8 demanda all'Agenzia delle entrate il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il comma 9 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, il cui monitoraggio è demandato al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.

A tale riguardo ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato inoltre introdotto il comma 9-bis, recante alcune modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cosiddetta « nuova legge Sabatini » prevista dal decreto – legge cosiddetto « del Fare »). In particolare, la lettera a) del comma 9-bis prevede una semplificazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI. In dettaglio, la semplificazione consiste nell'attribuzione diretta ai soggetti intermediari richiedenti – e non più al Gestore del Fondo che presenta le proposte di delibera al Comitato – della valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa beneficiaria del finanziamento. La valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa deve rispettare i limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misu-

rati in termini di probabilità di inadempimento. La definizione di tali limiti è demandata ad un decreto ministeriale (del MISE, di concerto con il MEF) per l'emanazione del quale non è previsto un termine.

La disposizione stabilisce altresì che le modalità semplificate di accesso al Fondo di garanzia previste per i finanziamenti della « nuova legge Sabatini » potranno essere estese anche agli altri interventi del Fondo (nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie), previa definizione delle relative condizioni da parte dello stesso decreto ministeriale cui è rimessa l'individuazione dei limiti per la valutazione economico-finanziaria. La lettera b) del comma prevede l'istituzione di una contabilità speciale nel Fondo per la crescita sostenibile – in luogo dell'ordinaria gestione in bilancio delle risorse che prevede il controllo preventivo da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio – per la concessione ed erogazione dei contributi statali alle PMI per gli investimenti realizzati nell'acquisto dei nuovi macchinari.

Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale prevede un rafforzamento dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE). In dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto – legge n. 201 del 2011, con il quale, allo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, è stato istituito l'aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. In tale ambito la lettera a) del comma 1 inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 un nuovo comma 2-bis, diretto a prevedere una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente per le società le cui azioni vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o, secondo le modifiche introdotte al Senato, in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio

Economico Europeo. Tale disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi e l'incremento del 40 per cento riguarda la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto di tale incremento.

Ricorda, a tale proposito, che rimane ferma l'applicazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 14 marzo 2012: in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante in bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Pertanto, la verifica del limite del patrimonio netto dovrà essere effettuata in raffronto alla variazione in aumento del capitale proprio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d'imposta agevolabili. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, la misura si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 25 giugno 2014). Inoltre l'efficacia della norma è condizionata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Evidenzia quindi come, pertanto, il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi non abbia efficacia immediata: trattandosi di una misura riservata solo ad alcune imprese, si richiede un'autorizzazione preventiva della Commissione Europea. La lettera *b*) del comma 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, in virtù del quale la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato va computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. In alternativa, la lettera *b*) introduce la facoltà di fruire di un credito di imposta commisurato

all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato, applicando a tale eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR previste per i soggetti IRPEF ed IRES. Tale credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Ai sensi del comma 2, tale facoltà è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 19 in 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Segnala come per la copertura di tali oneri si provveda:

riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante; tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Con riferimento all'articolo 20, rileva come esso rechi un complessivo intervento di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese. In particolare, il comma 1 apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al

mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. In dettaglio, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 1, del TUF, al fine di introdurre nel Testo unico una lettera *w-quater*.¹ che reca la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate (PMI).

A tale riguardo, specifica come le PMI con azioni quotate vengano individuate in base ai seguenti parametri dimensionali, computati sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni:

un fatturato fino a 300 milioni di euro;

ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro.

A tale proposito, fa presente che il parametro del fatturato va considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato, in quanto più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione.

Precisa, quindi, che non sono più considerate PMI a fini TUF le imprese emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti dimensionali per tre esercizi consecutivi.

Le lettere da *d*) ad *m*) recano una serie di modifiche all'articolo 106 del TUF, dedicato alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria: in particolare, al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie.

Ricorda che, nella disciplina previgente, l'obbligo di OPA conseguiva al superamento della soglia fissa del 30 per cento con riferimento a tutte le società quotate, indipendentemente dalla loro dimensione.

La lettera *e*), inserisce nell'articolo 106 del TUF i nuovi commi *1-bis* e *1-ter*. Il nuovo comma *1-bis* introduce per le società diverse dalle PMI – e senza rinvio allo statuto societario – l'obbligo dell'offerta per chiunque abbia la maggior partecipazione e questa sia superiore al 25 per cento. Il nuovo comma *1-ter* consente agli statuti delle PMI di individuare, con apposita clausola, una soglia più adeguata alle proprie caratteristiche per far scattare l'obbligo di OPA totalitaria, comunque compresa in un intervallo prestabilito tra il 25 e il 40 per cento del capitale sociale. Viene stabilito altresì che, se la modifica statutaria interviene quando i titoli della PMI sono già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli). In tal modo si intende consentire alle singole PMI di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle loro specifiche esigenze.

La lettera *g*) reca le opportune modifiche di coordinamento necessarie a seguito dell'introduzione delle regole specifiche per l'OPA totalitaria nelle PMI, contenute nei commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 106 del TUF. La lettera *l*) inserisce all'articolo 106 del TUF un nuovo comma *3-quater* intervenendo sulla disciplina dell'OPA da consolidamento, che viene integrata con specifiche regole per le PMI.

Ricorda che il previgente articolo 106, comma 3, lettera *b*), del TUF (e la regolamentazione di attuazione dettata dalla Consob) prevedeva un obbligo di offerta per i soggetti che, detenendo una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento, acquistassero più del 5 per cento senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Con la modifica apportata dalla lettera *l*) è previsto che le PMI possono prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento di cui al richiamato comma 3, lettera *b*). In tal modo gli azionisti di controllo possono, in fase di offerta pub-

blica iniziale, collocare più del 50 per cento del capitale sul mercato (e aumentare pertanto la liquidità delle azioni), mantenendo allo stesso tempo la possibilità di riacquistare la quota di controllo nel quinquennio successivo alla quotazione senza incorrere nell'obbligo di OPA. Le lettere *p*), *v*) e *z*) sono state soppresse nel corso dell'esame al Senato.

La lettera *r*) interviene sul comma 2 dell'articolo 120 in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, il quale obbliga chi partecipa in un'emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale a darne comunicazione sia alla società partecipata sia alla Consob. Per effetto della modifica apportata, la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI. Le lettere *t*) ed *u*) recano modifiche all'articolo 121 del TUF, in cui sono disciplinate le partecipazioni reciproche. Viene in particolare modificata la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate.

In tale ambito, rammenta che l'articolo 121 del TUF (così come l'articolo 2359-*bis* del codice civile) prevede una serie di limiti in materia di incroci azionari, con la finalità di prevenire possibili abusi derivanti da tali incroci. Il comma 2 dell'articolo 121 in particolare prevedeva, nella formulazione previgente, che il limite per le partecipazioni reciproche del 2 per cento fosse elevato al 5 per cento qualora il superamento del 2 per cento da parte di entrambe le società avesse luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

Sottolinea come, per effetto della modifica apportata, detta soglia, a seguito di accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate, è innalzata al 10 per cento, nei casi previsti dal nuovo comma 2, secondo periodo, dell'articolo 120 del TUF ovvero qualora l'emittente sia una PMI.

La lettera *aa*) introduce nel TUF un nuovo articolo 127-*quinquies*, rubricato «Maggiorazione del voto», il quale prevede, al comma 1, che gli statuti delle società da quotare e già quotate possano prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per le azioni detenute da uno stesso azionista, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 127-*quinquies*, lo statuto deve individuare le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, mentre si rimette alla Consob la regolamentazione attuativa della disciplina, finalizzata ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di OPA. In base al comma 5 del nuovo articolo 127-*quinquies* le azioni a voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni, mentre il comma 3 stabilisce che, in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue. La disposizione specifica che – oltre alla cessione delle azioni – anche la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato sopra soglia comporta la perdita della maggiorazione. Lo stesso comma 3 del nuovo articolo 127-*quinquies* prevede altresì che, se lo statuto non dispone diversamente:

in caso di trasferimenti delle azioni per successione *mortis causa* o in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni, il voto maggiorato viene conservato;

in caso di aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, il diritto di voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione.

Ai sensi del comma 4, lo statuto può prevedere che, anche in caso di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, la maggiorazione del voto si estenda in misura proporzionale alle azioni emesse in

esecuzione di tali aumenti; analogamente, il progetto di fusione o di scissione di una società che prevede il voto maggiorato può stabilire che ai titolari del voto maggiorato siano assegnate in concambio azioni con lo stesso voto maggiorato mentre, ai sensi del comma 6, la delibera di modifica statutaria con cui viene introdotto il voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso. Inoltre il comma 7 prevede, per le società che non siano già quotate ma che abbiano avviato un procedimento di ammissione a quotazione (non derivante dalla fusione con una società già quotata), la possibilità di computare il periodo anteriore all'iscrizione nel già citato elenco, ai fini del possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi. Il comma 8 stabilisce, se non diversamente disposto dallo statuto, che si deve tenere conto della maggiorazione del voto anche ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote di capitale; la maggiorazione del voto non ha invece effetto ai fini dell'esercizio dei diritti, diversi dal voto, attribuiti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale.

La lettera *aa-bis*) del comma 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-sexies, il quale prevede il divieto per gli statuti di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo, salvaguardando le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato e circoscrivendo la casistica in cui è possibile emettere tali azioni per le società che già lo abbiano fatto o per quelle risultanti dalla fusione o scissione delle precedenti.

Segnala quindi come, in conseguenza dell'introduzione delle norme in materia di voto maggiorato e voto plurimo, il comma 1 apporti altresì una serie di modifiche di coordinamento al TUF. In particolare:

la lettera *b*) novella il comma 2 dell'articolo 104-bis (concernente la regola di neutralizzazione), precisando che nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure difensive per offerte pubbliche di acquisto « ostili » le azioni a voto plurimo conferiscono solo un voto e che i

diritti di voto maggiorato assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano;

la lettera *c*) novella il comma 3 dell'articolo 105 (concernente disposizioni generali in materia di OPA obbligatorie e in particolare la potestà regolamentare della Consob di computare nelle partecipazioni rilevanti anche le ipotesi di voto maggiorato);

le lettere *d*), *f*), *h*) ed *i*) novellano l'articolo 106 (concernente l'OPA totalitaria), prevedendo che ai fini del raggiungimento delle soglie rilevanti per l'applicazione dell'OPA totalitaria rilevi anche la maggiorazione dei diritti di voto;

le lettere *n*) ed *o*) novellano l'articolo 109 (concernente l'acquisto di concerto), che obbliga solidalmente all'OPA totalitaria o « residuale » coloro che agiscono di concerto, ove vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate dalla legge: per effetto di tali modifiche viene precisato che tali obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, anche a seguito di maggiorazione – anche a favore di uno solo di essi – dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106 per l'OPA totalitaria;

le lettere *q*) ed *s*) novellano l'articolo 120 (concernente gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, al fine di specificare che per l'operatività di detti obblighi rilevano anche le maggiorazioni di voto, anche per l'esercizio degli opportuni poteri regolamentari della CONSOB); la lettera *q*) precisa che si intende per capitale il numero complessivo dei diritti di voto, anche con riguardo all'emissione di azioni a voto plurimo, oltre che alle azioni a voto maggiorato.

La lettera *bb*) del comma 1 sopprime il comma 1 dell'articolo 134 del TUF, il quale prevedeva la riduzione alla metà del termine previsto dall'articolo 2441, se-

condo comma, del codice civile per l'esercizio del diritto di opzione su azioni.

In tale contesto, sottolinea come, dal momento che il predetto articolo 2441, secondo comma, viene modificato dal comma 6 dell'articolo 20, tra l'altro riducendo a metà (da 30 a 15 giorni) il termine per l'esercizio del diritto di opzione su azioni, la disposizione di cui all'articolo 134, comma 1, appaia ridondante, atteso che i termini sono gli stessi per tutte le società (quotate e non).

Il comma 1-*bis*, reca le norme di prima applicazione della disciplina sul voto maggiorato introdotta dal nuovo articolo 127-*quinquies* del TUF, prevedendo che le delibere di modifica statutaria delle società quotate nel mercato italiano, iscritte nel registro delle imprese all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato, sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione. Il comma 1-*ter*, mantenendo «fermo» quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto – legge n. 179 del 2012, autorizza, in sostanza, la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta.

Ricorda che il richiamato comma 57 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 consente alla CONSOB (al fine di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario) di avvalersi, nella misura massima di un terzo, della facoltà di assunzione di personale prevista dall'articolo 2, commi 4-*undecies*, del decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che l'Autorità può assumere, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto, entro

18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. A tale scopo, la CONSOB provvede anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Evidenzia quindi come, in pratica, attraverso tale complesso rinvio normativo, la CONSOB possa assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del citato comma 4-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 sono coperti rideterminando l'ammontare annuale del contributo dovuto all'Autorità dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La disposizione del comma 57 richiamata affida altresì al collegio dei revisori dei conti il compito di verificare preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente e ad attestare il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

Passando all'esame del comma 2 dell'articolo 20, rileva come esso rechi modifiche alla normativa nazionale che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei principi contabili internazionali, volte, da un lato, a consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 modifica dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, con il quale sono recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali o consolidati.

In merito rammenta che, con riferimento ai bilanci di esercizio, per le società

quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia (nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le SIM e le capogruppo dei gruppi di SIM, le SGR, gli intermediari iscritti all'albo, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) è facoltativa l'adozione dei principi IAS fin dal 2005, mentre la loro applicazione è obbligatoria a decorrere dai bilanci relativi all'anno 2006. Per le società di assicurazione l'obbligo di redazione concerne i bilanci di esercizio dal 2006, soltanto per le società che emettono strumenti finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato. Per le società diverse dalle precedenti e diverse, inoltre, da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, è prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio conformemente ai principi IAS a partire dall'esercizio 2005, nel caso in cui queste siano incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali principi ovvero optino per l'applicazione dei medesimi nella redazione del proprio bilancio consolidato.

Rammenta inoltre che negli altri casi, l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nella previgente formulazione, consentiva di usufruire di tale facoltà a decorrere dall'esercizio che sarebbe stato individuato con decreto interministeriale. Tale decreto non è stato emanato, limitando, dunque, il ricorso a tale possibilità. In tale contesto la modifica apportata dalla lettera *a*) del comma 2 – eliminando il riferimento al predetto decreto interministeriale – consente alle società di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali senza dover attendere la relativa disposizione autorizzativa.

Segnala come la lettera *b*) del comma 2 inserisca nel decreto legislativo n. 38, gli articoli 9-bis e 9-ter, dedicati, rispettivamente, al ruolo e alle funzioni e al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il nuovo articolo 9-bis individua ruolo e funzioni dell'OIC, preve-

dendo che esso, coordinandosi con le autorità nazionali competenti in materia contabile:

emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;

partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

È previsto inoltre che l'OIC, il quale persegue finalità di interesse pubblico ed agisce in modo indipendente, deve riferire annualmente sull'attività svolta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo articolo 9-ter disciplina invece il finanziamento dell'OIC (ricalcando quanto già previsto dai commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che vengono pertanto abrogati dalla lettera *c*) del comma 2 in esame, prevedendo pertanto:

che al finanziamento dell'OIC concorrano le imprese attraverso contributi derivanti da una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio;

che il collegio dei fondatori dell'OIC stabilisca annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo nonché le quote di finanziamento da destinare allo IASB e all'EFRAG;

che con decreto interministeriale venga definita la misura della succitata maggiorazione dei diritti di segreteria camerali sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC, nonché la modalità di corresponsione di tali somme all'Organismo.

I commi da 3 ad 8-quinquies recano una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società. In particolare, il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotato nel caso di recesso,

eliminando, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: è previsto che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge. Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:

viene introdotta la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;

viene ridotta la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. Il comma 8 elimina l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le società a responsabilità limitata aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal codice civile. I commi 8-bis e 8-ter apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle « aperte », che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli sta-

tuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

In tale contesto rileva come siano conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.

Il comma 8-*quater* fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate.

Il comma 8-*quinquies* consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio.

Il comma 7-*bis* interviene sulle procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

Evidenzia come, in tali casi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sia prevista l'iscrizione immediata dell'atto da parte del conservatore del registro e che il pubblico ufficiale il quale ha ricevuto o autenticato l'atto è responsabile dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge. La disposizione ribadisce inoltre l'applicazione della disciplina sulla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile e specifica che la nuova disciplina non si applica alle società per azioni.

Con riferimento all'articolo 21, il quale interviene sul regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie rileva, in particolare, come il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996, escluda dall'applicazione della ritenuta (di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) gli interessi e gli altri proventi di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché siano detenuti da uno o più investitori qualificati. Tali proventi verranno dunque sottoposti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (aliquota così aumentata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, del decreto-legge n. 66 del 2014).

Al riguardo rammenta che il previgente articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 prevedeva, in estrema sintesi, l'esenzione dalla ritenuta per le obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti «grandi emittenti», ossia banche e società quotate, nonché per le obbligazioni e le cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, anche nel caso di emittenti non quotati. Tali proventi sono sottoposti ad imposta sostitutiva con la medesima aliquota. Il comma 2 sostituisce il comma 9-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie, al fine di escludere l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26 ai proventi dei titoli obbligazionari e delle cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) dedicati ai predetti investimenti e detenuti da investitori qualificati.

Precisa che, per effetto delle modifiche apportate, la suddetta ritenuta non si applica:

agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote sono essere detenute esclusivamente da investitori qualificati, specificando che essi devono essere istituiti in

Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, e che il loro patrimonio deve essere investito in misura superiore al 50 per cento nei predetti titoli;

agli interessi e ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, che emettono titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

In relazione agli OICR, la norma precisa altresì come la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori debba risultare dal regolamento dell'organismo. Il comma 2-*bis* esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. La disposizione fa riferimento ai limiti ai compensi stabiliti, in particolare, ai commi da 1 a 5-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, i quali prevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

Passando a illustrare l'articolo 21-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, evidenzia come esso proroghi dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007. Per effetto della norma, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2015.

Illustra quindi l'articolo 22, il quale reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese. In particolare, il comma 1 esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. La disposizione in esame è volta eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). Il comma 2 amplia l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, disciplinata dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ed oggetto di modifica, da ultimo, per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013.

In dettaglio, specifica che la lettera a) novella il primo comma del richiamato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo che la predetta imposta sostitutiva sia applicata, oltre che alle cessioni di credito

stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime agevolato, anche alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi. La lettera b) inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 un nuovo articolo 17-*bis*, diretto ad ampliare ulteriormente l'ambito dei soggetti ammessi a fruire del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, stabilendo che tale regime agevolato si applica anche alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi realizzate da:

società di cartolarizzazione;

imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;

organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR, ossia i cosiddetti Paesi white list.

I commi 3, 4, 5 e 6, allo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione sia le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge. Più in dettaglio, il comma 3 sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114, comma 1, del TUB, di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Tale eccezione viene però subordinata ad alcune condizioni. Anzitutto, viene autorizzata l'operatività (diversa dal rilascio di garanzie):

esclusivamente nei confronti di imprese aventi un certo ambito dimensionale, ovvero solo nei confronti di soggetti

diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese (una microimpresa deve avere un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro);

da parte di imprese di assicurazione e di Sace SPA;

entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, a tal fine opportunamente modificato e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

La disposizione specifica che la Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

A tale riguardo sottolinea come lo scopo della norma sia quello di semplificare la concessione di finanziamenti da parte di assicurazioni e SACE, seguendo una diversa (e più snella) linea procedurale, rispetto a quella del TUB. A tal fine i predetti soggetti dovranno inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. In connessione con le modifiche recate dal comma 3, la lettera a) del comma 4 apporta modifiche di coordinamento al codice delle assicurazioni private. La lettera b) del comma 4 affida altresì all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS) il compito di stabilire le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che dovranno trattenere un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento fino alla sua scadenza. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle

persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto;

la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterà un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a un'altra banca, fino alla scadenza dell'operazione;

il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrà essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

La disposizione stabilisce inoltre che l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai primi due criteri, è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.

Il comma 5 apporta modifiche al TUF al fine di ampliare le competenze degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i quali ora partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, la quale può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB. Viene consentito in tal modo di istituire i cosiddetti «fondi di credito», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Il comma 6, con lo stesso scopo di ampliare le competenze delle società di cartolarizzazione, modifica la legge del n. 130 del 1999.

In dettaglio, specifica come la lettera a) del comma 6, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-ter nell'articolo 1 della legge n. 130, disponga che le società di

cartolarizzazione possono concedere finanziamenti, analogamente a quanto previsto per le imprese assicurative, nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.

Nell'esercizio di tale attività dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo;

i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad investitori qualificati;

la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

La lettera *b)* chiarisce che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non sono assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, anche qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione.

La lettera *c)* riformula il comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999. La nuova formulazione della disposizione autorizza le società veicolo ad aprire conti correnti segregati presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento (ad esempio istituti di credito), dove sono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti

stessi; tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai portatori dei titoli e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di crisi bancaria (di cui al titolo IV del TUB), nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti. In tale ambito viene espunta la precisazione secondo la quale le somme accreditate sui conti segregati costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, sia da quello del depositario e da quello degli altri depositanti.

Rileva inoltre come, in tale ambito, venga precisato che la tutela *ex lege* si estende anche alle somme affluite sui conti correnti nel corso di procedure concorsuali, per le quali non opera la sospensione dei pagamenti e che possono essere immediatamente e integralmente restituite alla società. Per effetto delle modifiche apportate, viene precisato che la restituzione integrale avverrà senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica, e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. La lettera *d)* estende la medesima tutela ai conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione. Resta fermo quindi che essi non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. In linea con quanto previsto dalla lettera *b)*, viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili – per essere trasferite alla società di cartolarizzazione – anche nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi

della procedura. La lettera *e*) consente alle imprese di assicurazione di utilizzare qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche, e non solo quelli menzionati nell'articolo 1, comma 1-*bis*, dalla legge n. 130 del 1999 (obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie). La lettera *f*) introduce i commi da 2-*quater* a 2-*septies* nell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, consentendo alle società di cartolarizzazione di concedere credito anche sotto forma di finanziamento.

A tale proposito, fa presente come il nuovo comma 2-*quater* estenda la disciplina della legge n. 130 del 1999 anche alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. Sono estese a tali operazioni le specifiche norme (in quanto compatibili) contenute dagli articoli 1-3 e 5-7 della medesima legge n. 130. Ai sensi del nuovo comma 2-*quinquies*, dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-*quater*, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Il nuovo comma 2-*sexies* precisa che nelle predette operazioni di finanziamento, i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati. Il nuovo comma 2-*septies* prevede che le banche o intermediari che svolgono i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento devono verificare la correttezza

delle operazioni di finanziamento, nonché la conformità delle stesse alla normativa applicabile.

Con riferimento al comma 7 dell'articolo 22, rileva come esso abroghi l'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 145 del 2013, recante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 111 della legge fallimentare, che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo. In particolare, la norma abrogata considerava prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione che:

la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice;

la procedura di concordato preventiva seguisse, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 22 aggiunge un nuovo articolo 150-ter al TUB in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 150-ter, alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1, che ne escluderebbe la possibilità, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile, il quale prevede l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, qualora l'atto costitutivo lo consenta. Il comma 2 del nuovo articolo 150-ter stabilisce che l'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e le azioni sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia Istituzionale, nonché dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione. La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche in deroga all'articolo 34, commi 1 e 2 del TUB (ai sensi dei quali il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento; qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione; inoltre, per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa). Il comma 3 demanda allo statuto la definizione dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga al limite di un terzo dei voti previsto dall'articolo 2526, comma 2, terzo periodo, del codice civile per i possessori di strumenti finanziari. Ad essi è attribuito comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, del TUB, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

In tale ambito, ricorda che il richiamato comma 3 stabilisce che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. Ai sensi del comma 4, i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. I commi da 5-bis a 5-decies dell'articolo 22 sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

In particolare, rileva come, ai sensi del comma 5-bis, le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari

quotati possano, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo non superiore a due anni al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari esistenti, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni. Ai sensi del comma 5-ter, per i fondi immobiliari in scadenza entro il 31 dicembre 2015, anche se hanno già usufruito della proroga sopra descritta, la durata del fondo può essere prorogata, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017. Il comma 5-quater prevede una procedura speciale di consultazione dei partecipanti al fondo, stabilendo che qualora non sia prevista l'assemblea dei partecipanti, le Sgr sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale appositamente convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. In base al comma 5-quinquies, al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le Sgr possono:

a) chiedere agli intermediari abilitati alla registrazione degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti, tramite la società di gestione accentrata (Monte Titoli, depositario unico di tutti gli strumenti finanziari italiani) i dati identificativi dei titolari delle quote del fondo;

b) consentire ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza;

c) consentire ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega scritta e revocabile entro il giorno precedente l'assemblea. La delega deve contenere le istruzioni di voto sulla proposta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla

società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; tale avviso è diffuso alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è previsto che non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

Il comma 5-*sexies* esplicita le informazioni che devono essere contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea: si tratta, in particolare, della proposta di modificare il regolamento del fondo per consentirne la proroga della scadenza e delle modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti. Il comma 5-*septies* disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare:

che l'attività di gestione sia finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti e comprende anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali;

che la misura della provvigione di gestione sia ridotta di almeno due terzi e che sia vietata la commissione variabile legata all'andamento della gestione;

che la totalità dei proventi netti realizzati sia distribuita ai partecipanti, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

Il comma 5-*octies* contiene un'approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi delle norme di cui ai commi da 5-*bis* a

5-*septies*, secondo quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio. Il comma 5-*novies* reca l'obbligo per le Sgr di comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi di tali disposizioni. Il comma 5-*decies* proroga dal 22 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob, contenuto in alcune disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, che ha dato attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi. Il comma 6-*bis*, sostituendo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 70 del 2011, modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia.

In particolare, segnala come il comma 1 del riformulato articolo 8-*bis* precisi che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti e venga specificato inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento. Il comma 2 dell'articolo 8-*bis* prevede anche per le segnalazioni di ritardo già registrate e regolarizzate, ove relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, modalità di aggiornamento analoghe a quelle previste dal comma 1. La norma modifica il riferimento al numero massimo di rate mensili: tre rate, in luogo di sei. Pertanto, le segnalazioni già registrate dovranno essere integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento, se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a tre o di un'unica rata semestrale. Il comma 3 dell'articolo 8-*bis* disciplina il caso del ritardo di pagamento di una rata, prevedendo che,

qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, il comma 4 rinvia alla normativa vigente.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 22 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato con la quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 7-*ter* provvede alla copertura degli oneri recati dal comma 7-*bis* attraverso la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa:

quanto a 260 milioni a valere sulle disponibilità del « Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 – che sono state, da ultimo, incrementate di 6 miliardi di euro per il 2014 dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;

quanto a 150 milioni a valere sui 300 milioni di dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66;

quanto a 125 milioni mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-*sexies* a 23-*duo-*

decies del decreto-legge n. 95 del 2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Passa quindi a illustrare il comma 7-*quater*, il quale modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali. In particolare, viene spostato al 31 agosto 2014 il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione da parte dei soggetti creditori, in luogo del vigente termine del 23 agosto 2014, entro il quale devono essere presentate le istanze al fine di beneficiare della garanzia dello Stato nelle operazioni di cessioni dei crediti. Inoltre vengono ricomprese – oltre alle disposizioni già previste dal comma medesimo – anche le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 52 del 1991 e all'articolo 67 del Regio decreto n. 267 del 1942, tra le norme che non si applicano alla cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica. In sostanza, nell'ambito di queste cessioni viene disapplicata la normativa in materia di opponibilità al fallimento dei crediti del fallito ceduti, nonché la normativa in materia di azione revocatoria.

Con riferimento al comma 7-*quinqüies*, fa presente come esso preveda che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato.

A tale riguardo, evidenzia come tale misura appaia funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.

L'articolo 22-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta. L'esclusione di tali tipologie dalla disciplina dei concorsi e operazioni a premio comporta che, per le fattispecie indicate dalla disposizione, i promotori sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla suddetta disciplina.

L'articolo 22-*sexies*, anch'esso introdotto al Senato, modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Vengono introdotte inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.

In particolare, specifica come la lettera *a*) modifichi il comma 24 dell'articolo 5 citato, prevedendo che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi con le caratteristiche autorizzate dal Direttore generale del tesoro siano assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, vale a dire i titoli di Stato e quelli equiparati. La lettera *b*) sostituisce il comma 25 dell'articolo 5 citato, proponendo che:

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applichino le disposizioni in materia di IRES e IRAP, l'esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva (pari, di

norma, allo 0,25 per cento del finanziamento concesso) nonché le disposizioni concernenti le altre imposte dirette e indirette previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e assimilate;

le ritenute sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi (di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) nonché l'IRES e l'IRAP dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. siano rimosse mediante versamento in Tesoreria, con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. La disposizione fa salve le norme riguardanti la gestione separata.

In merito ricorda che il testo vigente del comma 25 prevede che gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.

All'articolo 30, il comma 1-*bis* prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti costituisca titolo anche ad attraversare i beni demaniali, e che i soggetti titolari e/o gestori di tali beni interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipino al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, debbano indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2-*novies* proroga ulteriormente dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Al riguardo ricorda che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore, prevedendo a tal fine un decreto interministeriale attuativo. In attesa dell'emanazione del predetto decreto interministeriale di attuazione, tale disposizione stabilisce che per l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.

Rileva come l'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), sia stato soppresso nel corso dell'esame al Senato, mentre l'articolo 32-bis, inserito dal Senato, al comma 1 limita l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale, nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. È previsto infatti che siano escluse dall'esenzione IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le quali, pur rientrando nel servizio postale universale, sono state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In tal senso viene modificato l'articolo 10, primo comma, numero 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In base al comma 2, la modifica recata dal comma 1 si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dal soggetto obbligato a fornire il servizio universale (e cioè Poste italiane) in precedenza in attuazione della disciplina previgente.

L'articolo 33-bis, inserito durante l'esame al Senato, al comma 1 estende alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto « decreto Bersani »).

Al riguardo rammenta che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge n. 223 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (cosiddette società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

L'articolo 33-bis completa tale intervento estendendo tale liberalizzazione anche alle società di ingegneria previste dall'articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), le quali – diversamente dalle società di professionisti costituite in forma di società di persone – sono costituite in forma di società di capitali o di società cooperative e sono comunque competenti per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici. Il comma 2 fa salvi tutti i contratti stipulati dalle società di professionisti cui fa riferimento il decreto-legge Bersani, e dunque i contratti stipulati dalle suddette società di ingegneria, a decorrere dall'11 agosto 1997, data di entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 che ha abrogato il divieto per i professionisti di ricorrere alla forma societaria per fornire i propri servizi.

Il comma 1-bis dell'articolo 34, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club

alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

L'articolo 34-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari. In particolare, la disposizione modifica a livello interpretativo quanto disposto dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, che ha ricompreso la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Nel segnalare, quindi, la notevole rilevanza delle previsioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come il Governo abbia presentato una serie di emendamenti soppressivi di diverse disposizioni del decreto-legge inserite nel corso dell'esame al Senato. Condivide l'orientamento del Governo di espungere dal testo talune previsioni, ritenendo peraltro opportuno che la Commissione Finanze, nel parere che sarà espresso sull'intervento legislativo, formuli alcune condizioni volte a chiedere la soppressione di altre disposizioni, tra cui cita, in primo luogo, il comma 3 dell'articolo 17-*bis*, il quale avrebbe l'effetto di incrementare sensibilmente il prelievo IRES sulle banche di credito cooperativo, le quali costituiscono un settore molto importante per il finanziamento dell'economia nazionale. Sottolinea, pertanto, come non sia opportuno intervenire sul regime tributario di tali soggetti con interventi normativi estemporanei, poco meditati e non contestualizzati, sugge-

rendo a tale riguardo che la Commissione Finanze avvii un'indagine conoscitiva sul settore delle banche di credito cooperativo, al fine di svolgere il necessario approfondimento su tali tematiche.

Considera altresì opportuno formulare nel parere un'apposita condizione volta a richiedere la soppressione del comma 1-*ter* dell'articolo 20, il quale consentirebbe alla CONSOB di procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta.

Marco CAUSI (PD), nel concordare con le considerazioni espresse dal relatore, sottolinea l'esigenza di inserire nel parere anche una condizione che chieda la soppressione del comma 2-*bis* dell'articolo 21, il quale consente alle società quotate di derogare ai limiti stabiliti per i compensi degli amministratori e dei dipendenti.

Ritiene inoltre che occorra segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di valutare l'effettiva applicabilità dell'articolo 7-*sexies*, il quale stabilisce che, per l'acquisto di beni e servizi da parte di cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.

Evidenzia quindi come potrebbero essere indicate anche altre disposizioni meritevoli di soppressione, rilevando altresì l'urgenza di valutare con grande attenzione le modifiche alla disciplina del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto recate dall'articolo 20. A tale proposito sottolinea come non sia consigliabile prevedere soglie diversificate e variabili cui riconnettere l'obbligo di OPA, evidenziando come ciò determinerebbe effetti di eccessiva discrezionalità nell'applicazione della relativa disciplina, dannosi per la trasparenza e la funzionalità dei mercati finanziari.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare preliminarmente l'estrema eterogeneità del decreto-legge, soprattutto alla luce delle numerosissime modifiche apportate dal Senato, rileva come le tematiche più delicate e complesse affrontate dal provvedimento attengano ai profili di compe-

tenza della Commissione Finanze, stigmatizzando quindi le modalità approssimative e confuse con le quali si continua a legiferare su tali temi.

Nel condividere, quindi, la proposta, avanzata dal relatore e dal deputato Causi, di sopprimere alcune parti dell'intervento legislativo, reputa opportuno chiedere l'abrogazione dell'intero articolo 22, il quale incide su tematiche che dovrebbero essere oggetto di ben altro approfondimento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) chiede al Presidente di farsi portavoce, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza di uniformare i criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge tra la Camera e il Senato. Sottolinea, infatti, come i criteri seguiti in materia presso l'altro ramo del Parlamento risultino molto più laschi di quelli osservati alla Camera, con la conseguenza che i provvedimenti si caricano, nel corso dell'esame al Senato, di contenuti spesso estranei alla natura iniziale degli stessi.

In tale contesto considera necessario riaffermare con forza il principio di una maggiore uniformità in materia tra le due Camere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la vicenda relativa al decreto-legge in esame confermi i rilievi da lui stesso espressi in numerose occasioni circa l'esigenza, in generale, di rivedere le modalità attraverso le quali le Camere esercitano la loro funzione legislativa, con particolare riferimento all'esame dei decreti-legge, nonché circa la necessità, più in particolare, di apportare correttivi alle modalità e alla tempistica, ormai in molti casi inaccettabili, con le quali le Commissioni parlamentari sono chiamate a svolgere il loro lavoro.

Nel ricordare di aver già segnalato in passato tali questioni alla Presidenza della Camera, ritiene opportuno riaffermare con forza il principio secondo il quale l'assegnazione in sede referente dei provvedimenti che abbiano natura multisettoriale non può essere effettuata limitandosi a considerare, sotto il profilo meramente

quantitativo, il numero delle disposizioni afferenti agli ambiti di competenza delle diverse Commissioni, dovendosi invece considerare, a tali fini, anche la portata e rilevanza delle singole disposizioni.

Marco CAUSI (PD) invita il Presidente a segnalare alla Presidenza della Camera come il provvedimento rechi norme di carattere finanziario e creditizio molto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario sul provvedimento, che ritiene censurabile sia per il merito delle disposizioni ivi contenute, sulle quali il gruppo M5S ha già espresso la sua posizione critica in occasione dell'esame presso le Commissioni riunite VIII e X, sia perché in contrasto con il necessario criterio di omogeneità del testo dei decreti-legge, più volte richiamato anche dal Presidente della Repubblica.

Passando quindi al contenuto di taluni specifici articoli del provvedimento, rileva l'estrema pericolosità di talune previsioni, quali ad esempio quelle contenute nell'articolo 22 che consentono alle società di cartolarizzazione e alle assicurazioni di erogare credito, stravolgendo con una norma di poche righe una tematica estremamente delicata.

A tale proposito sottolinea come, posto che nell'ambito dei decreti-legge cosiddetti « IMU – Banca d'Italia » e « Destinazione Italia », recentemente approvati, sono state introdotte nell'ordinamento misure tese a favorire l'accesso al credito per le imprese, prima di intervenire nuovamente su tale materia sarebbe stato opportuno che le forze politiche effettuassero una valutazione degli effetti delle suddette norme.

Più in generale, ritiene che su tale materia, nonché su altre affrontate dal provvedimento, la Commissione Finanze

avrebbe dovuto essere investita della competenza in sede referente, richiamando, a tale proposito, gli articoli 17-*bis*, 19, 20, 21, 22, 30 e 32, i quali intervengono su aspetti che non attengono certamente alle competenze delle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

Auspica quindi che la Commissione esprima parere contrario sul decreto-legge, anche al fine di riassumere le questioni poste dal decreto-legge nell'ambito di altri provvedimenti normativi.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come anche le forze di maggioranza abbiano espresso le proprie perplessità sia sul merito del contenuto di alcune norme contenute nel decreto-legge, sia sull'assegnazione dello stesso, in sede referente, alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, chiede alla maggioranza di esprimere parere contrario sul provvedimento.

Sottolinea, infatti, come molti dei temi trattati dal decreto-legge, tra i quali richiama gli interventi sulla disciplina dell'erogazione di credito e la normativa sui mercati finanziari, riguardino questioni dalle quali la Commissione Finanze non può essere esclusa, e come le norme in esso contenute siano assolutamente eterogenee.

Chiede quindi che la Commissione affermi con forza la propria posizione attraverso l'approvazione di un parere contrario sul provvedimento.

Esprime inoltre le proprie perplessità circa il fatto che le forze politiche della maggioranza abbiano evidenziato come molte delle norme eterogenee risultino essere quelle inserite nel corso dell'esame al Senato, rilevando come il rimarcare tale evenienza potrebbe apparire finalizzato a screditare il ruolo svolto dal Senato, proprio nel momento in cui si discute della riforma dello stesso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come, qualora la Commissione Finanze addivenisse all'espressione di un parere favorevole sul decreto-legge, rimarrebbe agli atti il dato, imbarazzante, che la

stessa ha espresso tale parere senza aver avuto il tempo di svolgere un adeguato dibattito e senza opporsi alla sostanziale spoliatura delle proprie competenze, pur avendo rilevato notevoli e rilevanti aspetti problematici insiti nel medesimo decreto-legge.

Marco CAUSI (PD) specifica come le perplessità espresse dal Governo e dal relatore, Pelillo, sul provvedimento in esame, riguardino soltanto talune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, mentre rimane positivo il giudizio del suo gruppo sul complesso del provvedimento, così come originariamente concepito. Ritiene, infatti, che il decreto-legge rechi misure che potranno comportare benefici effetti a favore delle imprese, tra i quali cita il potenziamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), previsto dall'articolo 19, nonché le misure volte a semplificare la quotazione delle piccole e medie imprese sui mercati finanziari, contenute nell'articolo 20.

Filippo BUSIN (LNA), con riferimento all'articolo 7-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale interviene sulla disciplina dei limiti all'utilizzo del contante prevedendo che gli acquisti effettuati da parte di cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia si applicano i limiti vigenti nel Paese di residenza dell'acquirente, evidenzia come tale norma, sebbene condivisibile nella *ratio*, risulti formulata in termini tali da apparire di difficile, se non impossibile, applicazione da parte di coloro che esercitano attività commerciali, rischiando pertanto di avere un effetto di sostanziale aggravio e complicazione per lo svolgimento delle stesse attività.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rileva come le considerazioni sin qui svolte pongano in evidenza lo svilimento del ruolo della Camera che consegue a tale conduzione dell'attività parlamentare, laddove sarebbe invece necessario, anche alla luce delle riforme costituzionali in discussione, rafforzare il ruolo delle Commissioni parla-

mentari nello svolgimento della funzione legislativa.

Sul merito dei contenuti del decreto-legge, sottolinea come esso contenga disposizioni su aspetti totalmente eterogenei tra loro, oltre a trattare temi che rivestono grande importanza, i quali dovrebbero essere oggetto di una più compiuta riflessione da parte della Commissione.

Preannuncia pertanto il parere contrario del proprio gruppo sul decreto-legge e sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel sottolineare come sia sempre stata sua massima cura tutelare scrupolosamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, preannuncia che segnalerà alla Presidenza della Camera l'esigenza di fare in modo che l'assegnazione in sede referente dei provvedimenti legislativi a contenuto multisettoriale sia realizzata applicando criteri di carattere qualitativo, i quali tengano maggiormente conto dell'importanza delle specifiche disposizioni attinenti agli ambiti di competenza delle diverse Commissioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

C. 2419 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Moretto, aveva illustrato

il provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Petrini, aveva presentato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

Daniele PESCO (M5S), con particolare riferimento al disegno di legge di Rendiconto, sottolinea l'esigenza di segnalare come la riduzione del gettito delle imposte indirette sia legata soprattutto al calo dei consumi evidenziando a tale riguardo come nel 2013 si sia registrata una ridu-

zione della spesa delle famiglie pari a circa il 2,5 per cento rispetto al 2012, a tale dato si aggiunge la circostanza, drammatica, che nel corso del medesimo 2013 la povertà assoluta è aumentata di circa 1 punto percentuale.

In tale contesto ritiene che, per poter esprimere una valutazione compiuta sul disegno di legge, occorra analizzare in termini più ampi e specifici la situazione economica generale del Paese, la cui gravissima condizione dovrebbe indurre a ripensare nel complesso il sistema tributario, riducendo, da un lato, il carico fiscale, e, dall'altro, riformando il sistema dei controlli, il quale risulta al momento insoddisfacente sotto molti punti di vista.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 7*) e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, con riferimento alla Tabella n. 1 ed alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione (*vedi allegato 8*).

La Commissione nomina quindi il deputato Paolo Petrini quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 9*), che ritiene possa costituire un'utile base di lavoro per il prosieguo dell'esame sul provvedimento.

Ritiene inoltre necessario chiedere alla Presidenza della Camera la proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, il quale scadrebbe domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide la proposta del relatore di usufruire della possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, di chiedere una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere, fermo restando che è intenzione della Commissione concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la proposta di parere formulata dal relatore non tenga conto dei rilievi da lui espressi sull'articolo 29, il quale modifica il regime di detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare per quanto riguarda la detrazione per operazioni di sponsorizzazione, né delle considerazioni espresse da altri deputati del gruppo M5S su ulteriori aspetti dello schema di decreto.

Invita pertanto il relatore a tenere presenti tali rilievi, al fine di indicare al Governo l'opportunità di valutare ulteriormente tali previsioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore potrà certamente essere oggetto di modifiche.

Marco CAUSI (PD), nel rilevare come la proposta di parere sia stata predisposta dal relatore a seguito di un intenso confronto con il Governo, nel corso del quale è stato possibile sciogliere alcuni nodi emersi sul provvedimento, invita tutti i gruppi ad avvalersi degli elementi che potranno emergere nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe aver luogo nella giornata di martedì 5 agosto prossimo, in particolare per quanto riguarda le questioni concernenti gli articoli 20, 21 e 29 dello schema di decreto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 10*), evidenziando come tale proposta sia stata elaborata a seguito di contatti informali intercorsi sia con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sia con il Governo.

Illustrando brevemente la proposta di parere, evidenzia come uno degli aspetti più qualificanti della stessa riguardi il tema della partecipazione alle commissioni censuarie di soggetti indicati dagli ordini e collegi professionali, nonché dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Inoltre la proposta di parere chiede al Governo di stabilire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di

decreto legislativo oltre i 15 giorni ordinari di *vacatio legis*, nonché di ampliare il lasso temporale entro il quale le commissioni censuarie locali devono provvedere alla validazione delle funzioni statistiche previste dalla delega.

Sotto un ulteriore profilo, con un'apposita condizione si sottolinea l'esigenza di specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni.

Inoltre, con un'osservazione si chiede di assicurare il pieno coordinamento tra le norme dello schema di decreto e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevedendo a tal fine che le norme contenute nello schema di decreto costituiscano una novella al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Sottolinea quindi come rimanga ancora aperta un'interlocuzione con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sulla previsione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con incarichi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Per quanto riguarda gli altri contenuti della proposta di parere, essi sono prevalentemente volti a chiarire possibili lacune del testo normativo, ovvero a chiarire taluni aspetti della nuova disciplina.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, evidenzia come tale disposizione, riscrivendo la disciplina circa le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie, preveda di estendere, in tale contesto, il regime di incompatibilità già vigente per quanto riguarda le commissioni tributarie, stabilendo una causa di incompatibilità per coloro che rivestono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

A tale proposito, nel sottolineare la delicatezza della questione, rileva come, in seno alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato sia emerso un orientamento prevalente a chiedere la soppressione di tale previsione. Pur non ritenendo di aderire a tale orientamento, invita tutti i gruppi a considerare con attenzione il tema, ritenendo necessario chiarire quali siano gli incarichi a cui la norma fa riferimento, anche alla luce dell'evoluzione in corso della forma partito. A tale ultimo proposito chiede in particolare ai componenti del gruppo M5S di approfondire la questione, che risulta particolarmente rilevante per una forza politica, quale appunto il MoVimento 5 Stelle, che presenta un profilo organizzativo del tutto peculiare. Auspica quindi che su tale tematica si possa sviluppare un dialogo costruttivo, anche con i gruppi politici presenti nella Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, desidera esprimere al deputato Fragomeli, anche a nome di tutta la Commissione, gli auguri per il suo prossimo matrimonio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione posta dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, il quale contiene, al comma 1, lettera c), una specifica previsione di delega per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.

A tale proposito, ritiene che l'atto d'indirizzo costituisca una sorta di atto dovuto per il PD, il quale poche settimane fa si è assunto l'onere di votare la reiezione della proposta di legge C. 2299, presentata dal MoVimento 5 Stelle, volta alla soppressione della società Equitalia.

Rileva infatti come, attraverso la presentazione della risoluzione, il PD svolga il suo ruolo di forza politica *costruens*, oltre che *destruens*, sul tema del riordino del sistema della riscossione coattiva, impegnando il Governo a procedere celermente ed efficacemente ed indicando allo stesso Esecutivo la direzione di marcia da seguire per attuare tale parte della legge delega.

In tale contesto, la risoluzione ricorda che la citata delega per la riforma del fisco indichi anche le seguenti finalità di riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali:

a) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva; con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;

b) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'emanazione di linee guida per la reda-

zione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, o con riferimento ad altro congruo parametro;

c) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte al predetto albo, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;

d) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;

e) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con

società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione.

A tale proposito, ricorda che il citato articolo 10 della legge n. 23 del 2014, detta inoltre, al comma 1, lettera e), il principio direttivo del contenimento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con specifico riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito, rammentando, peraltro, che l'articolo 1 della stessa legge, al comma 4, impegna il Governo a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega.

In tale contesto normativo la risoluzione chiede quindi al Governo di impegnarsi a informare i competenti organi parlamentari, prima di adottare i decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, in ordine ai seguenti aspetti:

a) l'impatto delle norme emanate durante il 2013 in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, impignorabilità dell'immobile di prima abitazione, limiti alla pignorabilità delle altre case e dei beni strumentali d'impresa;

b) la *governance* di Equitalia, con riguardo in particolare al funzionamento dei meccanismi che dovrebbero garantire il monitoraggio e il controllo delle attività da parte degli azionisti pubblici;

c) l'assetto organizzativo del gruppo Equitalia e le eventuali possibili alternative, con individuazione dei costi e benefici di ciascuna di esse;

d) le eventuali ipotesi di costituire un'entità autonoma per la riscossione

coattiva locale, che acquisti un ramo d'azienda di Equitalia, ovvero di creare una sua specifica articolazione dedicata alla riscossione locale, con corrispondenti modifiche alla *governance* societaria per riconoscere agli enti locali un ruolo adeguato;

e) le eventuali proposte di riforma dell'assetto societario di Equitalia, anche valutando i costi e benefici di una trasformazione organizzativa orientata verso un modello agenziale, e se tale forma possa rispondere meglio all'esigenza imprescindibile di assicurare al sistema Paese un'efficace ed efficiente gestione nella riscossione di tutti i tributi e contributi, anche locali;

f) l'innovazione degli strumenti normativi e gestionali del ciclo della riscossione coattiva, con l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità e diversificazione in relazione alle varie tipologie di contribuenti e alla consistenza degli importi a debito;

g) le modalità con cui gestire in modo adeguato la fase di transizione verso il nuovo assetto, evitando impatti indesiderati sulle attività di riscossione dei tributi e contributi;

h) l'ipotesi di affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea;

i) il superamento del sistema dell'aggio con un moderno sistema di remunerazione dell'attività pubblicistica prevista, che tenga conto dei costi generali di strut-

tura e di funzionamento, gestita con criteri di economicità e efficienza, e che preveda nei relativi contratti di servizio la ripartizione dei costi in parte a carico della fiscalità generale ed in parte significativa a carico dei contribuenti inadempienti.

Auspica quindi che sia possibile sviluppare sulla risoluzione una discussione serena e costruttiva tra tutte le forze politiche, nella prospettiva di giungere in tempi brevi ad una positiva riforma di tale settore dell'ordinamento tributario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

ALLEGATO 1

5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede che venga definitivamente chiarito se ai fini delle imposte dirette e indirette la compravendita dei fabbricati destinati alla demolizione possa essere qualificata come cessione di aree edificabili o senza ambiguità cessione di fabbricati.

L'interrogante evidenzia, inoltre, come l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la cessione di fabbricati destinati alla demolizione va considerata come cessione di terreni edificabili, con la conseguente tassazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, non risulti conforme ai più recenti arresti della Corte di Cassazione che con le sentenze nn. 15629 del 26 marzo 2014 e 4150 del 21 febbraio 2014 si è espressa in merito all'inquadramento tributario della cessione di fabbricati destinati alla demolizione.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferiscono le seguenti considerazioni.

L'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), include fra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.

Sono in ogni caso imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

In buona sostanza, pertanto, il citato articolo 67 del TUIR contempla due ipotesi distinte di plusvalenza, scaturenti l'una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e l'altra dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Nel primo caso l'imponibilità della plusvalenza è condizionata al fatto che la cessione intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari eccezioni. La *ratio* della norma è infatti quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili poste in essere con finalità speculative. Tale intento si presume dalla circostanza che l'arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.

Nella seconda ipotesi, invece, le cessioni di aree edificabili sono in ogni caso imponibili.

Di conseguenza, assume senz'altro rilievo stabilire se oggetto della cessione sia un fabbricato ovvero un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

Al riguardo, si fa presente che con la risoluzione n. 395/E, del 22 ottobre 2008, si è precisato che, qualora i fabbricati oggetto di cessione ricadano in un piano di recupero da cui, come è noto, discende la

possibilità di sviluppare, incrementandole, le cubature esistenti, oggetto della compravendita non possono essere i fabbricati, ormai privi di un effettivo valore economico, bensì l'area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatoria in corso di definizione. Conseguentemente la plusvalenza derivante dalla cessione deve essere ricondotta a tassazione ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

Peraltro, l'Agenzia ha consolidato il predetto orientamento con risposte fornite a diverse istanze di interpello.

In tali documenti si è fatto presente che il principio sancito con la citata risoluzione n. 395/E del 2008 trova applicazione anche nel caso in cui il fabbricato oggetto di cessione non rientri nell'ambito di un piano di recupero purché l'effettivo oggetto della cessione, in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo, possa essere desunto in base a quanto stabilito dalle parti nel contratto di compravendita.

L'Agenzia, in sostanza, ha ritenuto opportuno inquadrare le singole fattispecie sulla base di elementi che sono stati ritenuti utili a qualificare quale oggetto della cessione l'area fabbricabile in luogo del fabbricato.

Si è ritenuto, in particolare, che fossero elementi determinanti:

la presenza di un permesso di demolizione e ricostruzione già rilasciato o l'esistenza di un piano urbanistico di recupero o riqualificazione dell'area su cui sorge il fabbricato;

la cessione dell'immobile ad un'impresa di costruzioni che, sulla base di concessione edilizia già esistente o in corso di ottenimento, demolisca successivamente all'acquisto il fabbricato e ne costruisca un altro avente caratteristiche diverse da quello preesistente;

il prezzo di cessione del fabbricato qualora fosse superiore al valore venale dello stesso ed in linea con il prezzo di mercato delle aree edificabili.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che i criteri sopra richiamati siano coerenti con le disposizioni normative vigenti.

In ordine alle sentenze della Suprema corte di cassazione del 2014, indicate dall'onorevole interrogante, sulla questione oggetto del presente documento è opportuno precisare quanto segue.

Con la sentenza n. 15629/2014, l'organo adito ha ritenuto di poter accogliere le istanze del ricorrente avverso un atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate finalizzato a recuperare a tassazione le plusvalenze non dichiarate dal venditore di un immobile in quanto la cessione era stata qualificata dalle parti come avente ad oggetto un fabbricato detenuto da più di cinque anni.

L'Amministrazione finanziaria, invece, individuava nell'area, sulla quale sorgeva il fabbricato, il reale oggetto della compravendita sulla base di alcune valutazioni ed in particolare:

tenendo conto dell'elevata edificabilità residenziale della superficie sulla quale insisteva il fabbricato;

avendo la parte venditrice presentato prima della cessione del fabbricato una domanda di concessione edilizia per la demolizione dello stesso fabbricato e per la successiva costruzione di un nuovo edificio;

avendo la parte acquirente presentato, immediatamente dopo la stipula dell'atto, una richiesta di voltura dell'istanza di concessione edilizia presentata dai precedenti proprietari.

La Corte di cassazione ha ritenuto dirimente, rispetto alla riqualificazione della cessione operata dall'Ufficio, che tale valutazione sia avvenuta sulla base di elementi « presuntivi » e ha richiamato a tal fine quanto recentemente già precisato in una analoga fattispecie (Cassazione 4150/2014) nella quale è stato affermato che non possono rientrare nell'ambito delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 67 del TUIR le cessioni aventi ad oggetto non un terreno « suscet-

tibile di utilizzazione edificatoria ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato».

La Suprema corte ha in buona sostanza ritenuto irrilevante sia la potenzialità edificatoria del terreno, sia l'asserita intenzione delle parti di demolire il fabbricato per provvedere ad una nuova edificazione, ritenendo che le disposizioni di natura tributaria di riferimento siano inequivocabilmente finalizzate ad assoggettare a prelievo fiscale la manifestazione di forza economica conseguente alla «destinazione edificatoria originariamente conferita, ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad intervento su area già edificata, operata da cedente o cessionario».

Oggetto dell'atto di compravendita secondo la Corte deve essere pertanto considerato il fabbricato esistente, a nulla rilevando elementi soggettivi riferibili alla sfera dei contraenti e ad attività la cui realizzazione è eventuale e successiva all'atto che determina il presupposto impositivo e rimessa alla potestà di un soggetto diverso dall'acquirente.

Nonostante quanto esposto in precedenza, l'Agenzia delle entrate ritiene di poter ribadire che al fine di determinare il corretto inquadramento fiscale di tali fattispecie, stante l'impossibilità di risolvere la questione in termini generali, è necessario svolgere un'attenta analisi degli elementi che connotano gli atti di cessione degli immobili al fine di verificare, stante la libera autonomia delle parti contrattuali, quale sia in concreto l'oggetto dell'atto di compravendita.

Tale conferma di orientamento viene motivata dall'Agenzia in considerazione del fatto che la Cassazione avrebbe fatto riferimento a valutazioni operate dagli uffici sulla base di «elementi presuntivi» mentre nelle fattispecie esaminate dall'amministrazione finanziaria in sede di risposta ad istanze di interpello sono stati valorizzati elementi certi come il prezzo della cessione, l'esistenza di procedure

amministrative attivate dalle parti per l'edificazione dell'area o l'attività imprenditoriale svolta dall'acquirente, ove non compatibili con l'atto di vendita avente formalmente ad oggetto un fabbricato.

Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall'Agenzia, questo Ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali, monitorandone attentamente l'andamento.

Infine, per quanto concerne il diverso inquadramento ai fini dell'IVA di una cessione di immobile strumentale da demolire, nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 è stato asserito che «il regime di tassazione ai fini IVA è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente»; tale interpretazione è in linea con le pronunce in materia della Corte di giustizia.

Nella causa C-461/08 (sentenza 19 novembre 2009), la Corte ha statuito che quando l'atto con cui il venditore cede un terreno sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione prevede espressamente l'impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all'atto della cessione, tale fattispecie integra un'operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. In tale caso, la Corte ha dato rilievo al fatto che la demolizione fosse stata iniziata, prima della cessione, dal venditore, che si era assunto contrattualmente l'onere del completamento.

La sentenza C-326/11 del 12 luglio 2012, invece, il caso riguardava la cessione di immobile, i cui lavori di demolizione erano stati iniziati prima dell'acquisto. In tale caso, tuttavia, la sentenza della Corte ha ritenuto che oggetto della cessione deve ritenersi l'immobile e non il terreno, in quanto il venditore, pur avendo dato inizio ai lavori di demolizione, non li ha successivamente portati a termine.

ALLEGATO 2

5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di intervenire al fine di chiarire definitivamente quale sia la normativa e la prassi operativa relativa alla determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo (censiti nelle categorie catastali appartenenti al « gruppo D »), con particolare riferimento agli elementi impiantistici da ricomprendere nella stima catastale, nell'ambito del procedimento indiretto, ai fini della determinazione della rendita.

In particolare, gli interroganti rilevano il margine di discrezionalità che connota la verifica tecnico-economica degli immobili in argomento da parte dei tecnici degli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate, evidenziando come i documenti di prassi e le linee guida emanate sul tema non delineerebbero un quadro di riferimento sufficientemente chiaro, limitandosi a fornire « elencazioni esemplificative ma non esaustive » degli elementi impiantistici da valutare nella stima.

Ne conseguirebbero difficoltà interpretative e applicative nonché una disomogeneità di trattamento sul territorio, anche in relazione ai procedimenti attivati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che il tema dell'accertamento catastale degli immobili ad uso produttivo è stato oggetto, negli ultimi anni, di vari documenti di prassi emanati dall'Agenzia del Territorio – oggi Agenzia delle entrate – proprio al

fine di fornire un quadro di riferimento unitario e aggiornato anche alla luce degli interventi giurisprudenziali succedutisi sul tema.

Da ultimo, con la circolare n. 6 del 30 novembre 2012, emanata dalla Direzione centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio, sono state fornite specifiche linee guida sia per l'individuazione delle componenti impiantistiche aventi rilevanza catastale, che per la loro valutazione.

In tale circolare sono state illustrate numerose tipologie impiantistiche da considerare ai fini della determinazione della rendita, integrando la definizione dei criteri alla base di una corretta attività estimale; si rileva, peraltro, che tali fattispecie assumono necessariamente carattere esemplificativo, attesa la specificità e complessità degli immobili ad uso produttivo che sono caratterizzati da una costante evoluzione tipologica e tecnologica, connessa ai processi produttivi di riferimento.

La stessa natura degli immobili a destinazione speciale richiede infatti una stima puntuale del singolo caso, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle norme e dai documenti di prassi in materia.

È infatti relativamente alla singola fattispecie concreta che può essere valutato quali elementi impiantistici siano caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (come

precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4030 del 14 marzo 2012).

Già con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, concernente la tematica dell'inclusione delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, era stato evidenziato, come criterio di carattere generale, che «... tutte quelle componenti... .. che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale ».

Si rileva, peraltro, come la discrezionalità tecnica sia insita in ogni operazione estimale e, nel rispetto dei criteri generali sopra richiamati, consenta la flessibilità necessaria alla valutazione del singolo caso.

Si rappresenta, infine, che il tema del classamento degli immobili a destinazione speciale sarà ripreso nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante « delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ».

ALLEGATO 3

5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti « dormienti » destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Moretto e Causi chiedono a quanto ammontino le risorse provenienti dai conti dormienti versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze e quali iniziative, anche di natura normativa, si intendano porre in essere per migliorare il coordinamento e la gestione con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.

Giova precisare che la definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta entro i termini della prescrizione legale di durata decennale. Le

procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di integrare il citato fondo con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, si fa presente che le condizioni di intervento dei predetti Fondi non sono assimilabili e, pertanto, si ritiene che le difficoltà operative dei sistemi di indennizzo non possano essere superate con il coordinamento o l'accorpamento dei fondi in questione.

Per quanto concerne, infine, l'ammontare delle risorse, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito, ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009 il capitolo di spesa n. 2176 « Somma da versare ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata agli interventi previsti in favore delle vittime di frodi finanziarie, dei titolari dei conti correnti e dei conti bancari dormienti, dei beneficiari della carta acquisti, nonché per il finanziamento della ricerca scientifica » il quale, al momento, non presenta alcuna disponibilità.

ALLEGATO 4

5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i dati del gettito relativo al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali sui maggiori valori iscritti in bilancio delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia derivante dalla riclassificazione contabile effettuata ai sensi del comma 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia ammonta, sulla base dei versamenti effettuati tramite il modello F24 alla data del 18 giugno 2014, a circa 1,7 miliardi di euro, a fronte di una stima originaria su base annua di 1,794 miliardi di euro.

ALLEGATO 5

5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità relative agli adempimenti connessi all'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, gli onorevoli interroganti lamentano che, nonostante l'obbligo di fatturazione elettronica sia in vigore, il sistema di trasmissione delle fatture e di elaborazione dei processi di pagamento non risulta operativo, e, pertanto, chiede chiarimenti in merito alle descritte difficoltà sollecitando idonee iniziative volte a garantire la celere corresponsione dei corrispettivi documentati e contrattualmente previsti.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'Agenzia delle entrate è stata individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, quale gestore del Sistema di interscambio (Sdi) delle fatture elettroniche. Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, che si avvale della Sogei per la conduzione tecnica e lo svolgimento dei servizi strumentali, si occupa:

di coordinare il Sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;

del controllo della gestione tecnica del Sistema di interscambio affidata alla SOGEI SpA;

della gestione dei dati che transitano nel Sistema di interscambio e dell'elaborazione dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica;

della vigilanza in merito al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di interscambio.

Ciò posto, il Sistema d'interscambio è operativo e perfettamente funzionante, come testimoniato dai dati ricavati dai sistemi informatici e regolarmente pubblicati sul sito www.fatturapa.gov.it. A titolo di esempio si segnala che, nei soli primi 15 giorni del mese di luglio, il Sdi ha ricevuto e gestito 76.909 file fattura di cui circa il 70 per cento (53.573) sono stati inoltrati alle PA interessate e circa il 29 per cento (22.475) sono stati scartati dal sistema per motivazioni concernenti errori formali nella formazione dei file. Il confronto con i dati relativi al periodo precedente (6-30 giugno) evidenzia un incremento del numero di 44 per cento dei file fattura gestiti dal Sistema d'interscambio.

Con riferimento al caso di specie segnalato, dai dati ricavati dai sistemi informatici risulta che sono stati ricevuti ed indirizzati quattro file fattura all'ufficio di fatturazione elettronica della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna. In particolare, il Sistema d'interscambio ha trasmesso con esito positivo sia le fatture all'ufficio de-

stinatario, entro i tempi indicati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato B al decreto ministeriale n. 55 del 2013, che le relative notifiche di consegna agli operatori economici mittenti. Successivamente il Sdi ha ricevuto le notifiche di esito emesse dal medesimo ufficio di fatturazione elettronica relativi a tre file fattura dei quattro ricevuti, che ha inoltrato regolarmente al mittente. Si rammenta a tale proposito che la normativa attuale sulla fatturazione

elettronica non prevede l'obbligatorietà per le PA riceventi di rilasciare la notifica di esito.

Per completezza di informazione, si segnala che nel periodo 6 giugno-19 luglio 2014 sono stati ricevuti dal Sistema di interscambio 7.623 file fattura indirizzati ad uffici del Ministero della giustizia, di cui 6.720 sono stati regolarmente consegnati e 903 sono stati scartati dal sistema per errori formali.

ALLEGATO 6

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, recante misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

rilevato, in generale, come il decreto-legge rechi un'ampia serie di misure a sostegno delle attività agricole e imprenditoriali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle nuove iniziative, costituendo dunque un passaggio significativo per la realizzazione della complessiva strategia di politica economica del Governo;

valutate positivamente le misure di agevolazione fiscale previste dal decreto-legge in favore degli investimenti produttivi, sia nel settore agricolo e agroalimentare sia nel settore industriale;

considerate favorevolmente le norme per il rafforzamento dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), che costituisce un importante elemento a sostegno della ripresa economica;

evidenziate altresì con favore le previsioni del decreto-legge che intendono

favorire l'erogazione del credito verso le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni;

sottolineate in particolare le norme finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, segnatamente di quelle piccole e medie, che riprendono anche le indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali », approvato dalla Commissione Finanze;

rilevato come il provvedimento contenga anche un intervento sulla disciplina, recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativa alle offerte pubbliche di acquisto, ed incida altresì su alcuni aspetti della disciplina delle società contenuta nel codice civile, inserendo pertanto previsioni che andrebbero valutate più attentamente nella sede propria, costituita innanzitutto dalla Commissione Finanze;

condivise le proposte emendative soppressive presentate dal Governo nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 3 dell'articolo

17-*bis* del decreto-legge, in materia di disciplina tributaria delle banche di credito cooperativo, il quale incrementerebbe sensibilmente il prelievo IRES su tali soggetti;

2) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 1-*ter* dell'articolo 20, il quale autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta;

3) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 2-*bis* dell'ar-

ticolo 21, il quale introduce una deroga ai limiti stabiliti per i compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società quotate;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'effettiva applicabilità dell'articolo 7-*sexies*, il quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti dell'uso del contante.

ALLEGATO 7

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. (C. 2541 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2541, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 »;

considerato preliminarmente che il disegno di legge deve essere valutato nel quadro della condizione di crisi economico finanziaria che interessa da alcuni anni le economie europee e l'economia nazionale, condizionando pesantemente gli equilibri di bilancio e le scelte di politica economica;

rilevato come, nonostante tale difficile contesto, la gestione di competenza del bilancio dello Stato registri nel 2013, rispetto alle previsioni definitive, un miglioramento dei saldi del bilancio, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie;

evidenziato altresì come i medesimi saldi denotino tutti un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2012, ad eccezione del ricorso al mercato;

segnalato come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio appena evidenziato risiedano in un incremento consistente degli impegni di spesa, in particolare dovuto ai decreti-legge n. 35 e n. 102 del 2013, che hanno stanziato risorse per consentire lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori maturati al 31 dicembre 2012, operando in tal modo un'immissione di liquidità nel sistema economico tesa anche ad agevolare la ripresa della crescita e ad accelerare i

pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche, peggiorando tuttavia il saldo netto da finanziare per complessivi 17,7 miliardi di euro;

evidenziato come, anche per quanto concerne la gestione di cassa, si registri un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati dell'esercizio 2012, ad eccezione del saldo relativo al ricorso al mercato, che risulta in miglioramento, sebbene in questo caso tali saldi evidenzino un miglioramento rispetto alle previsioni 2013, sia iniziali sia definitive;

rilevato, sotto il profilo delle entrate, come la gestione di competenza evidenzii un incremento delle entrate finali (accertamenti), rispetto alle previsioni definitive, di 5 miliardi, raggiungendo un valore pari a circa 554 miliardi, mentre rispetto al consuntivo 2012 le entrate finali hanno registrato nel 2013 un aumento di 8,2 miliardi;

segnalato come il predetto aumento delle entrate finali di competenza sia dovuto, per 12,7 miliardi, a maggiori entrate correnti, per la gran parte riferibile a un incremento di 10,6 miliardi delle entrate extratributarie, legato a sua volta alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente all'incorporazione della stessa Amministrazione autonoma nell'Agenzia delle dogane, disposta ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012;

evidenziato, in merito alla gestione delle entrate di cassa, come rispetto al-

l'esercizio 2012 gli incassi finali segnino nel 2013 un incremento di 11,9 miliardi, risultante dall'aumento di gettito sia delle entrate tributarie sia di quelle extratributarie, pur segnando una contrazione rispetto alle previsioni 2013;

rilevato, in tale contesto, come le entrate tributarie abbiano registrato un incremento di 1,8 miliardi di euro rispetto al 2012 (+0,4 per cento);

segnalato, nello specifico, come le entrate relative alle imposte indirette, quali risultanti dal conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, evidenzino una riduzione del 3,6 per cento nel 2013 rispetto al 2012, mentre si registra un aumento dello 0,6 per cento delle entrate relative alle imposte dirette;

rilevato altresì, in dettaglio, come in termini di competenza le imposte sul patrimonio e sul reddito segnino, nel confronto con il 2012, un incremento dell'1,6 per cento, determinato dalla riduzione dello 0,2 per cento delle imposte sul reddito persone fisiche, dall'aumento del 4,7 per cento delle imposte sul reddito delle società e dall'incremento del 27,3 per cento delle imposte sostitutive;

rilevata ulteriormente la generale riduzione delle entrate relative alle imposte indirette, la quale si riflette in una flessione dell'IVA pari all'1,5 per cento, in una riduzione delle accise sugli oli minerali del 2,8 per cento, in una decrescita delle accise sugli altri prodotti dell'1 per cento e in una contrazione delle imposte sui generi di monopolio del 5,9 per cento;

segnalato altresì come le entrate riferibili alle imposte di registro e di bollo segnino rispetto al 2012 un incremento del 13,1 per cento;

rilevato come la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2013, segnali, per quanto riguarda l'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, a fronte della perdurante riduzione del numero dei controlli, un incremento delle entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'Agenzia delle en-

trate, per complessivi 13,1 miliardi, dovuto prevalentemente ai maggiori introiti derivanti dai controlli sostanziali e, in minor misura, da quelli da liquidazione automatizzata, segnale di una maggiore efficacia e qualità nell'attività di controllo stessa;

evidenziato altresì, a tale ultimo riguardo, come il carico netto dei ruoli da riscuotere affidato annualmente ad Equitalia nel 2013, pari a 76 miliardi di euro, risulti in lieve aumento rispetto al 2012, anno nel quale tale valore si era attestato a 74,2 miliardi, con una percentuale di riscossione totale a mezzo ruoli pari mediamente, nel periodo 2000-2013, a circa l'11,5 per cento del carico affidato;

considerato, con particolare riferimento al settore dei Monopoli, che non è possibile effettuare una diretta comparazione tra il 2012 e il 2013 dei dati concernenti le entrate relative al settore dei giochi, in quanto nel 2012 figuravano all'entrata del bilancio soltanto le somme da versare all'erario a valere sui proventi delle attività dei vari giochi, mentre nel bilancio 2013 sono contabilizzate tutte le entrate relative ai giochi, con l'iscrizione tra le entrate tributarie di quelle da versare all'erario relative ai proventi di alcuni giochi, e tra quelle extratributarie ai proventi delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo, le quali fino al 2012 erano invece contabilizzate tra le entrate tributarie;

rilevato comunque, in tale ambito, come i proventi di Lotto, lotterie e altri giochi, evidenzino una flessione del 15 per cento rispetto al 2012, risultante da un incremento del 6,1 per cento delle imposte sui giochi, da una riduzione delle entrate del Lotto del 2,1 per cento e da una flessione del 78,1 per cento delle entrate da lotterie e altri giochi;

evidenziato come nel 2013 si registri un incremento del 15,6 per cento (+11,6 miliardi) delle entrate extratributarie rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente alla sua incorporazione nell'Agenzia delle dogane;

rilevato, con riferimento alla gestione dei residui attivi, come nel corso della gestione 2013 si siano registrati 95,5 miliardi di residui di nuova formazione, con

un conseguente incremento della massa dei residui attivi, che è passata da un ammontare di 244,1 miliardi al 1° gennaio 2013 ad un ammontare di 261,1 miliardi al 31 dicembre 2013,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 8

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. (C. 2542 Governo).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2542, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 »;

evidenziato innanzitutto come il provvedimento in esame evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;

considerato che tale peggioramento del saldo netto da finanziare è dovuto essenzialmente alla riduzione delle entrate a seguito delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, che riguardano esclusivamente le entrate tributarie (-4.152 milioni), legate al peggioramento del quadro macroeconomico per l'anno in corso, nonché all'andamento del gettito effettivo, e al parallelo incremento delle spese, per la gran parte dovuto a variazioni per atto amministrativo (+5.365 milioni);

rilevato come circa 2.866 milioni di euro di maggiori spese derivino dall'applicazione del Meccanismo europeo di stabilità, il quale è finanziato, in deroga ai

limiti di saldo stabiliti dalla legge di stabilità 2014, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;

sottolineato, peraltro, come il disegno di legge di assestamento preveda una compressione delle spese finali, interamente ascrivibile alla riduzione delle spesa per interessi, la cui diminuzione rispetto alle previsioni iniziali, pari al -4,2 per cento, è da porre in relazione alla favorevole dinamica dei tassi di interesse registratasi nella prima parte del 2014;

evidenziato inoltre il miglioramento rispetto alla previsione iniziale del saldo relativo al risparmio pubblico, nonché del dato relativo al ricorso al mercato;

segnalato comunque come sia il valore del saldo netto da finanziare sia il valore del ricorso al mercato che si determinano sulla base delle previsioni di assestamento rientrino nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014, recante misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2014;

rilevato, con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una diminuzione di 15 miliardi delle entrate complessive, la quale è determinata sostanzialmente da maggiori entrate per 2,1 miliardi derivanti da entrate extratributarie, da una diminuzione di 4,1 miliardi delle entrate tributarie e da una riduzione dell'emissione di titoli di Stato di 13 miliardi;

sottolineato, in particolare, come nel comparto delle entrate tributarie si evidenzia una diminuzione delle entrate relative alle imposte sui redditi delle società (-2.936 milioni), all'IVA (-3.020 milioni), alle imposte sui generi di monopolio (-430 milioni), alle imposte di bollo e registro (-71 milioni) a quelle gravanti sui giochi (-241 milioni) e sulle lotterie (-128 milioni), mentre si rileva un aumento delle entrate relative alle imposte sostitutive (complessivamente, +2.697 milioni), all'IRPEF (+1.263 milioni), alle altre imposte dirette (+34 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (+280 milioni);

rilevato altresì come l'aumento delle entrate extra-tributarie sia in gran parte legato alla partecipazione agli utili dell'istituto di emissione;

evidenziato come le variazioni proposte dal provvedimento per quanto riguarda le entrate tributarie scontino l'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2014, nonché l'andamento del gettito;

considerato altresì, sotto quest'ultimo profilo, come non sia al momento possibile

effettuare una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2014, non essendo ancora disponibili i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2014, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2014, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, mentre per i contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 7 luglio 2014 e al 20 agosto 2014;

rilevato, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge non apporti significative variazioni ai programmi di spesa afferenti ai centri di responsabilità « Dipartimento delle finanze » e « Guardia di finanza », tra i quali si segnalano, in particolare, per quanto riguarda il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » i programmi: « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità », « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » e « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta », nonché, per quanto attiene al centro di responsabilità « Guardia di finanza » il programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. (Atto n. 99).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premessi che:

l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014 conferisce una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale;

in particolare, il citato articolo 7 stabilisce che il Governo provveda alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e di procedere alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

un ulteriore principio e criterio direttivo di delega recato dalla legge n. 23 riguarda la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo passo per avviare il

processo di semplificazione fiscale, fattore necessario per migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, contiene molteplici disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche – quali l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati –, per le società, per l'ottenimento dei rimborsi fiscali, oltre a quelle riguardanti la fiscalità internazionale e l'eliminazione di adempimenti superflui;

in particolare, la possibilità, previsto dal Capo I dello schema di decreto legislativo per i lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, di utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata costituisce una rilevante innovazione in materia di semplificazioni nei rapporti tra fisco e contribuenti, fornendo a questi ultimi maggiori garanzie in materia di controlli;

appare necessario, tuttavia, un migliore coordinamento e una riscrittura di alcune disposizioni del Capo I dello schema di decreto, al fine di eliminare la possibilità che insorgano dubbi interpretativi e, soprattutto, di assicurare l'efficacia della nuova modalità di dichiarazione;

la norma di cui all'articolo 11 dello schema di decreto, volta a disciplinare il regime fiscale applicabile alle società tra professionisti (STP), rischia invece di non costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una

duplice contabilità e redigere un doppio bilancio: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa;

con riguardo all'articolo 21 dello schema di decreto, appare necessario chiarire che l'importo relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi *black list* si riferisce all'ammontare annuale e non alla singola operazione;

rilevato che:

è necessario rafforzare le misure di semplificazione e di eliminazione delle complessità superflue contenute nello schema di decreto;

risulta opportuno ridurre i soggetti coinvolti nell'applicazione delle procedure previste dalla disciplina sulle società in perdita sistemica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare ampliando il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina dagli attuali tre a cinque periodi d'imposta;

di particolare gravosità per le imprese sono gli adempimenti relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto: tale disciplina, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell'esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero: è pertanto necessario abrogare le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter* del decreto-legge n. 223 del 2006, e contestualmente prevedere che il commit- tente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori

dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in modo tale da evitare, da una parte, qualunque « intromissione » nell'autonomia contrattuale delle parti e, dall'altra, garantire il contrasto, nelle suddette ipotesi, dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di lavoratori in nero; va, altresì, previsto che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo, siano apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dello schema di decreto, dopo le parole: « Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 », siano inserite le seguenti: « a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 », così da chiarire che l'applicazione delle disposizioni richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d'imposta;

2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole « per ciascun soggetto » con le seguenti « per tutti i soggetti presenti nel rapporto », al fine di richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che

sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni;

3) all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), numero 2), e lettera *c*), siano sostituite le parole « entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione », dalle seguenti « prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio », con la finalità di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;

4) all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), secondo periodo, siano sostituite le parole « su tutti i dati », con le seguenti: « sui dati », per chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata; inoltre, all'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole « sette luglio » ovunque ricorrano, con le seguenti « 7 luglio »;

5) all'articolo 4, il comma 4 sia riformulato nei seguenti termini: « 4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere *a*) e *c*) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. », allo scopo di uniformare il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

6) all'articolo 5, comma 1, la lettera *a*) sia riformulata nei seguenti termini: « *a*) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su

tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni », al fine di prevedere che l'esclusione dal controllo formale sia applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del Cud o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta;

7) per le medesime finalità, all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » siano aggiunte le seguenti: « sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente », al fine di distinguere tra il dolo del contribuente e la colpa o il dolo del CAF;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia soppressa la parola « esecutivo », in quanto la comunicazione consente l'iscrizione a ruolo della somma dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è lo stesso ruolo che costituisce il titolo esecutivo e, pertanto, la comunicazione non può essere essa stessa titolo esecutivo;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. », al fine di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;

11) all'articolo 6, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « *b*) nel

comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: « a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);

a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, e sia soppresso il comma 2 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, lettera a-ter), del comma 1;

12) all'articolo 6, comma 3, lettera c), capoverso « comma 3-bis » e d), capoverso « comma 3-ter », si aumentino i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale da 30 a 60 giorni, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, si aumentino a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste di cui al medesimo articolo 6, comma 3, lettera d), capoverso « comma 3-quater » e sia soppresso il comma 4 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, comma 3-quinquies.;

13) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole « oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti » siano aggiunte le seguenti « che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b) », al fine di chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta;

14) all'articolo 16, tenuto conto che l'articolo 7 prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza, sia soppressa la lettera b)

del comma 1 e siano conseguentemente sopprese le parole « e compensi dei sostituti d'imposta » nella rubrica;

b) sia soppresso l'articolo 11 dello schema di decreto, relativo al regime fiscale delle società tra professionisti, in quanto l'applicazione, a prescindere dalla forma giuridica, della disciplina fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, renderebbe estremamente difficile la possibilità di adottare la società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperativa, considerato che applicare allo stesso soggetto regole fiscali (principio di cassa) difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili (principio di competenza), disciplinate peraltro da direttive europee, provocherebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, e determinerebbe oneri e complicazioni tali da rendere non economicamente conveniente né concretamente attuabile l'impiego di tali forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali;

c) il comma 1 dell'articolo 21 dello schema sia riformulato nei seguenti termini: « L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: "Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Mi-

nistro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro »;

d) allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo l'articolo 18 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. – (*Società in perdita sistematica*). – 1. All'articolo 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “tre” e “quarto” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “cinque” e “sesto”.

2. All'articolo 2, comma 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento »;

e) al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, dopo l'articolo 28 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

« ART. 28-*bis*. – (*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole “Il committente che ha eseguito il pagamento”, sono aggiunte le seguenti: “è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e”.

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole “, 36” sono soppresse »;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l'articolo 2 dello schema prevede le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello;

b) considerato che, ai sensi dell'articolo 17, lettera *h-ter*), del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il quale prevede un processo di graduale

mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24 e avendo l'Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale;

d) allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'attuazione della cosiddetta « semplificazione fiscale » rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2015 nonché l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestatati;

e) al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l'atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. (Atto n. 100).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100);

premessi che:

lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario;

il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l'invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall'articolo 2 della legge n. 23 del 2014;

lo schema di decreto realizza una semplificazione dell'impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;

l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all'attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti criteri:

a) l'ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere *h*) e *i*) del comma 1 del citato articolo 2;

b) l'introduzione di procedure deflattive del contenzioso;

c) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province);

lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera *a*), prevedendo, all'articolo 2, una sezione delle commissioni censuarie locali e all'articolo 6, una sezione della commissione censuaria centrale, sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto

dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera *b*), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto, mentre, per quanto riguarda la lettera *c*), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali fosse un elemento essenziale della riforma fiscale;

l'articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del decreto del Presidente della Repubblica che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo;

per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province;

la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell'insediamento delle nuove commissioni censuarie, va rilevato che l'insediamento delle nuove commissioni è previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre l'articolo 4 prevede

un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l'articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell'economia per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell'indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni, far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972;

il ruolo dell'Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto, nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le decisioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 15,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;

2) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per

l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;

3) con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;

4) ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;

5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in

materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante « Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale », in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;

b) per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, assicuri la presenza delle due Province, e che nelle commissioni locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;

c) con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (*Composizione delle commissioni censuarie locali*) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (*Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale*), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni;

d) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;

e) con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una spe-

cializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;

f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti;

g) con riferimento alla lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro dell'istruzione, sentite « anche » le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola « anche », atteso che, ai fini delle nomine dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;

h) con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti delle componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza, italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea;

i) con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con « incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici », valuti il Go-

verno di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali;

l) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;

m) con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali

medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera *h*);

n) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), n. 1.2) e lettera *i*), n. 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;

o) con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le « commissioni provinciali o quelle locali » e le « decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;

p) ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, atteggiandosi invece ai terreni;

q) con riferimento alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli « organi competenti », valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli « organi competenti » cui si intende fare riferimento;

r) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il *quorum* per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;

s) valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione « catasto edilizio urbano », piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di « catasto dei fabbricati ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza	396
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	400
5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano	396
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	401
5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane .	397
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	403

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	397
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	404
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	405

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano	399
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAMPI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea, quindi, l'importanza di organizzare l'ufficio scolastico territoriale di Monza il quale copre un territorio di circa 800 mila abitanti.

5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che la ricostruzione illustrata dall'Esecutivo dimostra come all'interno dello stesso vi sia, da una parte, il Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altra, gli altri dicasteri. Sottolinea, poi, come al penultimo paragrafo della medesima risposta, si faccia riferimento all'introduzione, all'interno del decreto-legge cosiddetto «*Art bonus*», del comma 1-*bis* dell'articolo 6, con il quale viene stabilito che le somme stanziare per il cosiddetto *tax credit musica*, non impegnate per l'anno 2014, potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, evidenzia però di aver presentato, al medesimo provvedimento, un emendamento concernente proprio il *tax credit musica*, il quale è stato dichiarato inammissibile, realizzandosi un'incongruenza sulla quale sarebbero necessarie delle spiegazioni. Preannuncia, infine, la presentazione di un'ulteriore interrogazione, sul medesimo oggetto, nel prossimo mese di settembre.

5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe L'ABBATE, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi. Rileva, infatti, che sin dal blocco del *turn over* dei professori universitari, avvenuto nel 2008, i docenti abilitati non riescono spesso ad essere successivamente assunti dalle università. Osserva altresì che, nonostante vi siano state delle proroghe del termine di validità dell'idoneità conseguita, alcuni docenti non sono stati assunti per la scadenza della stessa. Ritene infine che, a

dispetto di quanto affermato dal Presidente del Consiglio Renzi, il quale ha sostenuto che l'istruzione debba essere salvaguardata, la vicenda illustrata nell'interrogazione in titolo dimostra come questo Governo non voglia realmente puntare sulla cultura, costringendo molti giovani laureati a lasciare il nostro Paese.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Gianna MALISANI (PD) esprime in linea generale apprezzamento per il provvedimento in esame, evidenziando, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, che prevede che la certificazione relativa allo *screening* sull'efficienza energetica dell'edificio sia effettuata da un professionista esterno, ossia non coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. Rileva, però, che all'articolo 15, comma 1, lettera c), è stata soppressa, durante l'esame del provvedimento al Senato, la previsione della necessaria partecipazione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo nella determinazione dei criteri e delle soglie per ciascuna tipologia di progetto per l'assoggettamento alla procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Chiede, quindi, al relatore di valutare l'opportunità di introdurre una condizione al fine di ripristinare il testo originario reintroducendo il concerto con il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo ai fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento della suddetta procedura.

Paolo TANCREDI (NCD) pone una questione di metodo, rilevando la rilevante disomogeneità del testo in oggetto, il quale è stato eccessivamente integrato di nuove materie nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ritene, quindi, che tale caratterizzazione del decreto in esame renda molto difficoltoso il lavoro del legislatore, invitando, quindi, il Governo a presentare alle Camere nel futuro provvedimenti legislativi maggiormente omogenei nei loro contenuti. Osserva, poi, che l'articolo 18-*bis* del provvedimento, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da uno o più unità immobiliari, intervenga sulla medesima ma-

teria disciplinata dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge n. 83 del 2014, il quale reca una disciplina differente sul medesimo oggetto. Invita, quindi, il relatore a valutare l'opportunità di inserire un'osservazione, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, che faccia riferimento alla necessità di un coordinamento delle previsioni inserite nelle due suddette disposizioni.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, alla luce delle ulteriori considerazioni espresse nel corso del dibattito odierno, ritiene che l'osservazione dell'onorevole Malisani, concernente l'articolo 15 del provvedimento, possa essere inserita nel parere quale condizione e che, pur essendo la questione sollevata dall'onorevole Tancredi – con riferimento all'articolo 18-*bis* – di stretta competenza della X Commissione, tale rilievo possa essere inserito nel parere come osservazione.

Gianluca VACCA (M5S) chiede che al relatore di trasformare i condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere. Segnala che tale trasformazione appaia particolarmente necessaria con riferimento alla prima osservazione l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 9, di prevedere che, pena la sostanziale inutilità della disposizione, i finanziamenti a tasso agevolato siano considerati al di fuori del patto di stabilità interno.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, osserva che se la trasformazione da osservazione a condizione di un determinato enunciato può essere utile alla sua condizione, tale soluzione può risultare opportuna. Dichiaro, quindi, la sua disponibilità a trasformare la seconda osservazione indicata nella sua proposta di parere – concernente l'opportunità di prevedere al comma 8 dell'articolo 9, che i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione si impegnino alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti – in una condizione. Dichiaro, inoltre, la sua disponibilità a inserire una condizione riferita all'articolo

15 in linea con quanto richiesto dall'onorevole Malisani e ad aggiungere una osservazione su quanto segnalato dal deputato Tancredi in riferimento all'articolo 18-bis del provvedimento, pur essendo tale questione di stretta competenza della X Commissione. Formula, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto, oltre a condividere il problema di metodo sollevato dall'onorevole Tancredi, rileva l'esclusione delle scuole paritarie dai finanziamenti previsti all'articolo 9 del provvedimento.

Paolo TANCREDI (NCD) annuncia, alla luce dell'integrazione della proposta di parere effettuata dal relatore, voto favorevole del suo gruppo sulla stessa.

Gianluca VACCA (M5S) con riferimento a quanto affermato dal collega D'Ottavio, osserva che un gruppo politico non cambia il proprio voto, in base alla mera trasformazione di una osservazione in condizione, se non vi è una reale condivisione del merito delle questioni sollevate nel

parere della Commissione. Alla luce, quindi, del merito del parere e del provvedimento, annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), pur riconoscendo la difficoltà di esaminare provvedimenti complessi, come quello oggi in esame, in tempi ristretti, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, così come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 31 luglio 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.55.

ALLEGATO 1

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevole Rampi e Malpezzi chiedono di conoscere gli intendimenti del Ministro riguardo alla situazione dell'ufficio scolastico territoriale di Monza, del quale ipotizzano la chiusura anche in considerazione dell'avvenuto insediamento di un unico dirigente alla direzione degli uffici di Milano e di Monza.

Al riguardo, ricordo che la questione del citato ufficio è stata già oggetto di un precedente atto parlamentare proposto dallo stesso On. Rampi e discusso nel corso della seduta di questa Commissione del 12 marzo 2014. In quell'occasione sono state illustrate le varie implicazioni, sia di natura amministrativa che di profilo finanziario, che comportava il passaggio della gestione degli adempimenti dal precedente ufficio di Milano a quello di Monza.

Premesso che oggettivamente è riscontrabile che in nessuna delle province istituite nel 2009 è stato costituito l'ufficio per il relativo ambito territoriale tranne che per Monza Brianza, e tenuto conto, altresì, che la scelta del direttore dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia della recente nomina di un unico dirigente per gli uffici di Monza e Milano è dovuta anche ad esigenze organizzative vista la carenza di personale dirigenziale di seconda fascia nei ruoli del MIUR sull'intero territorio nazionale, vanno segnalate alcune recenti novità normative ed amministrative che avranno impatto sulla vicenda.

Come è noto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, recante il « Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». Tale provvedimento, entrato in vigore in data 29 luglio 2014, definisce le nuove articolazioni del MIUR a livello sia centrale che periferico.

Per quanto riguarda gli Uffici scolastici regionali, l'articolo 8 del citato decreto ne individua il numero, ne definisce le competenze e detta criteri per la loro organizzazione. In particolare, prevede che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, al quale viene preposto un dirigente di livello generale, si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e in 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la definizione organizzativa e i compiti di ciascuno dei suddetti uffici di livello dirigenziale non generale vengono definiti con decreto del Ministro, su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria.

Sottolineo, infine, che, a norma dell'articolo 10, tale individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MIUR, ivi compresi i relativi compiti, è definita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la situazione degli uffici dei singoli ambiti territoriali (i vecchi Uffici scolastici provinciali), e quindi anche dell'ufficio di Monza verrà attentamente esaminata nell'ambito delle procedure di attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero.

ALLEGATO 2

5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Oggetto: Decreto-legge Valore Cultura – Articolo 7 – Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Palmieri chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per provvedere all'emanazione del provvedimento attuativo della norma che consente agli artisti e ai giovani talenti di beneficiare dell'agevolazione fiscale dalla stessa prevista.

Come è noto – e puntualmente richiamato dallo stesso Onorevole interrogante – l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 91 del 2013 (decreto Bray o «valore cultura»), che ha dato vita al cosiddetto *tax credit* musica, ha previsto per la propria attuazione l'emanazione di un decreto di questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato. Il *tax credit* musica prevede, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la concessione di crediti d'imposta alle imprese di produzione musicale per le opere prime e seconde di giovani compositori, con un *plafond* di 4,5 milioni di euro annui.

Gli uffici di questo Ministero hanno tempestivamente provveduto, subito dopo l'emanazione della legge di conversione del decreto n. 91 del 2013, a predisporre lo schema di decreto attuativo, sentendo anche le associazioni di categoria (produttori

musicali) e la SIAE, e lo hanno in prima istanza inviato nel dicembre del 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto e al Ministero dello sviluppo economico per il parere, secondo quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 6.

Il Ministero dello sviluppo economico ha dato il proprio nulla osta il 15 gennaio 2014.

Il Ministero dell'economia ha, a sua volta, fornito un primo riscontro il 18 aprile 2014, chiedendo a questo Ministero di effettuare una serie di modifiche al testo del decreto, e riservandosi una serie di ulteriori valutazioni più generali. Nella nota, il MEF si è dichiarato inoltre disponibile a un confronto tecnico per «chiudere» al più presto il provvedimento.

Con nota del maggio successivo questo Ministero ha allora inviato all'Amministrazione finanziaria una nuova bozza di decreto recante integrale accoglimento delle richieste specificate da quest'ultima e chiedendo anche che venisse convocato al più presto l'incontro per dare il via libera definitivo al decreto.

A questa nota il MEF forniva riscontro il 16 luglio, con richieste di ulteriori modifiche del testo e rinnovando la disponibilità ad un incontro tecnico «finale».

A seguito di tale ultima comunicazione è iniziata immediatamente l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio legislativo di questo Ministero per giungere al più presto alla desiderata emanazione del decreto, attività sulla quale sarà mia cura riferire alla Commissione.

Vorrei concludere sottolineando l'estrema attenzione con la quale questo Ministero ha sempre seguito la questione del *tax credit* musica, e riferendo alcuni fatti importanti che integrano quanto sopra esposto e potrebbero non essere a conoscenza dell'Onorevole interrogante.

Nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 577, legge n. 147 del 2013) era previsto che, mediante un apposito DPCM (da adottare entro il 31 gennaio 2014) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, anche la misura agevolativa del *tax credit* musica potesse, tra una serie di crediti d'imposta, essere fatta oggetto (nonostante le sue piccole dimensioni e – fatto ancor più rilevante – malgrado non fosse neppure «venuta alla luce») di un taglio di tipo lineare nella misura massima del 15 per cento. L'allora Ministro Bray, con lettera del 23 gennaio 2014, chiese, quindi, fermamente all'allora Ministro Saccomanni l'esclusione del *tax credit* musica dall'elenco dei crediti d'imposta tagliati. L'iniziativa del Ministero ebbe suc-

cesso, in quanto il DPCM 20 febbraio 2014, di attuazione del citato articolo 1, comma 577, della legge n. 147 del 2013 ha confermato – con riferimento al *tax credit* musica il tiraggio in 4,5 mln euro annui del credito d'imposta per i musicisti.

Ancora: nell'ambito dell'*iter* di conversione del recentissimo decreto legge «art bonus» (il n. 83 del 2014), è stato introdotto per via emendativa il comma 1-*bis* nell'articolo 6, con il quale viene stabilito che le somme stanziare per il *tax credit* musica non impegnate per l'anno 2014 potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

La disposizione, ne converrà l'Onorevole interrogante, è molto importante perché, in attesa dell'adozione del decreto attuativo, che comunque si può ritenere ormai imminente, ha lo scopo, comunque e in ogni caso, di «mettere al sicuro» lo specifico stanziamento per l'anno in corso, teoricamente a rischio per l'eventuale prolungarsi del percorso di emanazione.

ALLEGATO 3

**5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente
le facoltà assunzionali delle università italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa il termine di durata delle idoneità alle funzioni di professore universitario per i casi in cui le università non possono procedere alle assunzioni per aver superato i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009. In particolare, si domanda se il termine di durata dell'idoneità debba considerarsi decorso nonostante l'avvenuta chiamata dell'idoneo da parte di una facoltà o dipartimento universitario durante il periodo di vigenza di tale limitazione.

In proposito, occorre preliminarmente precisare che la durata dell'idoneità alle funzioni di professore universitario prevista dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 ha natura generale e nessuna disposizione prevede l'ipotesi di sospensione della durata della validità del titolo d'idoneità con riguardo alla fattispecie del limite di assunzione prevista dal citato decreto-legge n. 180 del 2008.

L'idoneità conseguita consente, d'altro canto, l'immissione nei ruoli in tutte le Università e la validità della stessa non è interrotta dalle delibere di chiamata adottate dalle singole Università.

In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 febbraio 2014, n. 858, pronunciandosi in relazione a circostanze analoghe a quelle prospettate nell'interrogazione, ha chiarito che « gli interventi legislativi che si sono succeduti hanno provveduto a proroghe della validità dei titoli di idoneità, in occasione di blocchi assunzionali totali, secondo una logica che tuttavia non può applicarsi in

via pretoria, in assenza di esplicita previsione, anche agli interventi legislativi che si risolvono solo in limitazioni, sia pur pesanti, sul versante delle assunzioni, Né può ipotizzarsi, di volta in volta, ad opera del giudice, un'analisi in concreto delle conseguenze pratiche delle limitazioni legislative, secondo uno schema che lascia all'interprete l'esatta determinazione del *dies ad quem* delle vecchie idoneità. Dev'essere piuttosto il legislatore a stabilire, ove ne ravvisi i presupposti alla luce di un principio di equità e ragionevolezza, eventuali proroghe ».

Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza 24-28 maggio 2014, n. 60 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008 sollevate dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 2012 in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. « nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione – a carico delle università “non virtuose” – non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione.

Tutto ciò premesso, da un'interpretazione sistematica del quadro normativo e alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate, si deve concludere che il termine di durata delle idoneità alle funzioni di professore universitario non possa considerarsi sospeso nel periodo di operatività della limitazione alle assunzioni ai sensi del citato decreto-legge n. 180 del 2008.

ALLEGATO 4

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;

valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;

ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che

i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 9, di integrare la norma, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

2) valutino altresì le medesime Commissioni l'opportunità, al comma 4 del suddetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – di integrare la norma, nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti.

ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;

valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;

ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provvedano le Commissioni a modificare il comma 4 dell'articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti;

2) provvedano le Commissioni a modificare l'articolo 15 relativo alle procedure di valutazione di impatto ambientale nel senso di ripristinare il testo originario del decreto che al comma 1, lettera c), prevedeva il concerto con il MIBACT ai

fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento alla suddetta procedura;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'ar-

ticolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

b) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 18-*bis*, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da una o più unità immobiliari, nel senso di coordinare le previsioni in esso contenute con quelle dettate dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, il quale reca una disciplina differente sulla stessa materia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	407
------------------	-----

Giovedì 31 luglio 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01789 Catalano: Ampliamento dello scalo aeroportuale di Firenze Peretola.	
5-02995 Fontanelli: Opportunità di un adeguamento strutturale dell'aeroporto di Firenze alla luce delle stime di traffico e della realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Roma Fiumicino	409
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	417
5-02027 Sani: Gravi disagi per i cittadini derivanti dall'interruzione prolungata del tratto centrale della linea ferroviaria Grosseto-Siena	410
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	420
5-02149 Garofalo: Realizzazione delle opere infrastrutturali contenute nel Contratto istituzionale di sviluppo per l'ammodernamento della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo	410
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	421
5-02522 Martella: Insufficienza del servizio ferroviario nella regione Veneto	410
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	424
5-02745 Spessotto: Disservizi conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari da parte di Trenitalia	411
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	425
5-03109 Terrosi: Soppressione della fermata di Orte in alcuni collegamenti ferroviari sulla tratta Perugia-Roma	411
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	427

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Seguito dell'esame e rinvio)	412
ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati)	428

RISOLUZIONI:

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00072)	414
ALLEGATO 8 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	446
7-00429 Meta: Considerazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come Autorità portuale di interesse nazionale (Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00073)	416
ALLEGATO 9 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	450

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 9.

5-01789 Catalano: Ampliamento dello scalo aeroportuale di Firenze Peretola.

5-02995 Fontanelli: Opportunità di un adeguamento strutturale dell'aeroporto di Firenze alla luce delle stime di traffico e della realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Roma Fiumicino.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, in quanto non si forniscono elementi in relazione ai due quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo. Nell'osservare che le previsioni di traffico sulla base delle quali erano stati definiti gli indirizzi del piano nazionale degli aeroporti si sono rivelate errate, in quanto il traffico, contrariamente alle stime, ha registrato una flessione, ritiene che questo elemento dovrebbe imporre una rielaborazione del piano stesso sulla base dei dati reali di traffico. Quanto all'integrazione degli aeroporti di Pisa e Firenze, rileva che essa si può intendere superata dall'acquisizione di entrambi gli scali da parte della medesima società di gestione aeroportuale. Fa presente inoltre

di aver appreso dai quotidiani nazionali che l'accordo Alitalia Etihad prevede l'inserimento dello scalo di Fiumicino all'interno del sistema ferroviario ad alta velocità, il che consentirebbe all'area del capoluogo toscano di essere ricompresa agevolmente nel bacino di utenza dello scalo romano, raggiungibile in un'ora e mezza. Riguardo all'aeroporto di Pisa osserva che le attività di traffico civile sono state svolte finora in uno spirito di alta collaborazione con le autorità militari. Invita quindi il Governo a sollecitare l'ENAC affinché vengano operati gli aggiornamenti al Piano nazionale degli aeroporti conseguenti ai reali volumi di traffico e vengano programmate infrastrutture congruenti allo sviluppo concreto del traffico aereo.

Ivan CATALANO, *presidente*, replicando, osserva che nella risposta data dal sottosegretario non sono state trattate le questioni poste dall'atto a propria firma, nel quale si chiedeva di valutare l'opportunità di potenziare il collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Fiumicino piuttosto che realizzare una nuova pista nello scalo fiorentino, peraltro previsto in una zona ambientale di grande pregio. Nel concordare con le considerazioni del collega Fontanelli, ricorda, al riguardo, che anche lo scalo di Malpensa è stato realizzato sulla base di previsioni di crescita del traffico aereo che poi sono state disattese e che ciò ha comportato forti investimenti su un'opera che non ha corrisposto alle esigenze di efficientamento di traffico auspiccate. Osserva che il miglioramento del servizio aereo deve essere considerato in un quadro più complessivo che, a livello di sistema, consideri anche le altre modalità di trasporto e auspica che il piano nazionale degli aeroporti, che la Commissione attende da tempo, valuti il trasporto aereo in un'ottica più generale che tenga presente anche le potenzialità date dall'interconnessione con altre modalità di trasporto.

5-02027 Sani: Gravi disagi per i cittadini derivanti dall'interruzione prolungata del tratto centrale della linea ferroviaria Grosseto-Siena.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi DALLAI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, nella quale sono descritti analiticamente i fatti conseguenti all'episodio riportato nell'interrogazione, osserva che il rallentamento della tempistica nella risoluzione dei danni conseguenti all'alluvione del 2013 è attribuibile in primo luogo alle difficoltà di individuare i finanziamenti necessari. Sottolinea che i danni derivanti dall'episodio descritto si innestano in un quadro di collegamenti ferroviari regionali già di per sé critico e deficitario. Invita pertanto il Governo ad approfittare dell'occasione del ripristino della linea oggetto dell'interrogazione per fare una riflessione più generale sui collegamenti ferroviari regionali, in particolare tra Siena e le altre province della regione Toscana, per assicurare il ripristino del trasporto ferroviario e e attivare strumenti di prevenzione rispetto al verificarsi di disagi e disservizi.

5-02149 Garofalo: Realizzazione delle opere infrastrutturali contenute nel Contratto istituzionale di sviluppo per l'ammodernamento della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo GAROFALO (NCD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che fornisce informazioni che finora non erano chiare e non erano state rese note ai soggetti interessati. Sottolinea la rilevanza del contratto istituzionale di sviluppo oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, in quanto è uno strumento che,

al pari di strumenti analoghi, consente di destinare le risorse alle aree che soffrono di squilibri territoriali nella realizzazione delle infrastrutture. Osserva che la politica di interventi a pioggia scelta in passato ha provocato una situazione di forte squilibrio e ha determinato, in una larga parte di casi, il mancato utilizzo delle risorse e il conseguente definanziamento e auspica che in futuro possano essere effettuati investimenti strutturali volti alla realizzazione delle sole infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese. Fa presente che un recente studio della Svimez evidenzia che a seguito dell'impoverimento infrastrutturale nel sud Italia si verifica un progressivo abbandono dei territori e osserva che andrebbe quindi potenziato lo strumento del contratto istituzionale al fine di permettere ai responsabili del progetto di agire con poteri derogatori alle norme vigenti, che permettano tempi di attuazione veloci per interventi di rilancio dell'economia ormai asfittica del sud Italia. Rileva che la realizzazione di infrastrutture concentrate in una sola parte del territorio genera un Paese a due velocità, velocizzando lo sviluppo dove questo è già avviato e arrestandolo nelle altre zone. Auspica infine che il Governo possa fornire al Parlamento una puntuale informazione su questo e su altri strumenti analoghi, al fine di avere contezza del reale avanzamento dei lavori nel meridione d'Italia.

5-02522 Martella: Insufficienza del servizio ferroviario nella regione Veneto.

Michele MOGNATO (PD) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele MOGNATO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario sulla puntuale risposta resa in relazione alla vicenda oggetto nell'interro-

gazione, che si configura come uno dei tanti episodi che rivelano le enormi difficoltà del trasporto pubblico regionale, la cui competenza, come evidenziato nella risposta, è delle singole regioni, cui va ascritta la maggiore responsabilità. Ritiene che questa possa essere un'utile occasione per fare una riflessione più generale sullo stato del trasporto pubblico regionale, che coinvolge milioni di utenti, studenti e pendolari, che sono costretti a tempi di percorrenza più lunghi per muoversi all'interno del territorio di appartenenza rispetto ai tempi di collegamento con regioni diverse. Osserva che sarebbe preferibile intervenire sulla programmazione, per prevenire il verificarsi di episodi di disagio come quello riportato nell'atto a propria firma, piuttosto che risolvere le situazioni critiche successivamente al loro verificarsi. Auspica che l'osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale cui il rappresentante del Governo faceva riferimento possa incidere sulla programmazione del trasporto pubblico regionale, al fine di aumentarne l'efficienza e di permetterne un adeguato sviluppo.

5-02745 Spessotto: Disservizi conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari da parte di Trenitalia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante della risposta fornita, della quale si ritiene soddisfatta. Fa presente che, a seguito di interlocuzioni avute con gli operatori del settore, rimangono numerose problematiche in relazione al nuovo sistema informatico utilizzato per la bigliettazione, che non consente l'emissione di biglietti cumulativi, comporta una procedura assai più laboriosa rispetto al precedente sistema riguardo al pagamento con i POS, obbliga all'inserimento ripetuto delle credenziali dell'utente e crea enormi disagi

all'utenza, con lunghe file agli sportelli e inviti, nelle stazioni, a servirsi delle biglietterie automatiche, che tuttavia non tutti gli utenti sono in grado di utilizzare. Segnala che si tratta di un sistema informatico che evidenzia una debolezza strutturale e che su di esso la formazione degli operatori è stata troppo approssimativa e soprattutto precedente alle varie modifiche che sono state apportate al *software*, non permettendone un corretto e agile uso da parte degli utilizzatori. Invita pertanto il Governo a sollecitare Trenitalia riguardo ad un tempestivo intervento volto a superare le criticità cui è soggetto il sistema, al fine di migliorarne l'efficienza, a beneficio dei cittadini e dei turisti che lo utilizzano.

5-03109 Terrosi: Soppressione della fermata di Orte in alcuni collegamenti ferroviari sulla tratta Perugia-Roma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta della quale si dichiara soddisfatta. Nel sottolineare le problematiche che sono costretti ad affrontare i pendolari che si servono del trasporto regionale e interregionale, prende atto con soddisfazione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta effettuando un monitoraggio della situazione del trasporto pendolare al fine di un miglior coordinamento delle politiche regionali. Nel fare presente di essere a conoscenza delle interlocuzioni tra le regioni Lazio ed Umbria su questo tema e del fatto che le proposte avanzate dalla regione Lazio sono al vaglio dei due assessorati competenti, ritiene che il Governo possa avere in ogni caso un ruolo determinante per far sì che le soluzioni prospettate vengano integrate e permettano di assicurare la necessaria efficienza del sistema. Osserva che se si aggiungesse una fermata ulteriore nel percorso dei due treni Intercity che coprono

la tratta Firenze-Roma si allungherebbero in modo eccessivo i tempi di percorrenza e auspica che la programmazione del trasporto interregionale tra le regioni Lazio, Umbria e Toscana sia tale da permettere ai milioni di pendolari che si recano nella capitale per motivi di studio e lavoro e ai numerosi turisti di usufruire di un servizio di trasporto efficiente.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente* e relatore, avverte che entro il termine fissato sono state presentate diverse proposte emendative (*vedi allegato 7*). Ricorda quindi l'ampio lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e l'obiettivo ampiamente condiviso di predisporre un testo

che intervenga su un numero limitato di questioni di considerevole rilevanza. Sottolinea infatti che l'esame del testo unificato in oggetto si svolge parallelamente al lavoro che la Commissione ha svolto e sta svolgendo sul testo recante delega al Governo per la riforma del codice della strada. La riforma del codice peraltro potrà essere adottata soltanto su un arco di tempo necessariamente ampio, mentre il testo in esame potrà pervenire ad approvazione definitiva in tempi più brevi.

Per queste ragioni invita i presentatori delle proposte emendative a ritirarle, ad eccezione dell'emendamento Pagani 3.2, sul quale esprime parere favorevole, in quanto si limita a precisare il testo dell'articolo 3, senza modificarne i contenuti sostanziali.

Osserva infatti che un gran numero di proposte emendative presentate sono articoli aggiuntivi o, comunque, integrano il testo con ulteriori misure che non sarebbero coerenti con l'obiettivo, ampiamente condiviso, di limitare i contenuti del provvedimento a pochi interventi rilevanti. Segnala altresì che numerose proposte emendative interessano questioni che sono state già inserite nell'ambito del testo di delega.

In conclusione ribadisce pertanto l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, ad esclusione dell'emendamento Pagani 3.2 su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan CATALANO (Misto) richiama l'attenzione della Commissione su due proposte emendative da lui presentate, che ritiene particolarmente importanti e meritevoli di accoglimento. In primo luogo l'articolo aggiuntivo 7.03, che prevede che i sistemi di ritenuta per bambini debbano essere dotati del dispositivo acustico anti abbandono. Segnala che il contenuto della propria proposta emendativa corrisponde a quello dell'articolo aggiuntivo Garofalo 1.012, per quanto ritenga che la propria

formulazione possa essere più facilmente accolta. Invita quindi il relatore e la Commissione a valutare il proprio emendamento 10.2, che riformula i contenuti della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 e, in particolare, prevede che i dati relativi alle sanzioni comminate per violazioni del codice della strada siano trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché al Ministero dell'interno. In conclusione dichiara la propria disponibilità a ritirare le altre proposte emendative da lui presentate, qualora la Commissione accolga le due proposte sopra indicate.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea che, rispetto al totale di 58 proposte emendative presentate, i membri del proprio Gruppo ne hanno presentate soltanto tre. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha pertanto assunto un atteggiamento coerente con gli orientamenti condivisi in sede di Comitato ristretto. In ogni caso dichiara la disponibilità del proprio gruppo a ritirare anche le tre proposte emendative presentate, qualora tutti i gruppi assumano lo stesso atteggiamento.

Luca SQUERI (FI-PdL) segnala di aver presentato soltanto due proposte emendative, vale a dire l'emendamento 8.3 e l'emendamento 11.1. In particolare osserva che l'emendamento 11.1 interviene sulla disposizione che prevede l'impossibilità di conseguire una nuova patente per chi abbia commesso il reato di cui al 589, terzo comma del codice penale, prevedendo la sospensione della patente per 5 anni e l'obbligo di frequenza a corsi di educazione alla guida e la revoca a tempo indeterminato solo in caso di recidiva. In considerazione della rilevanza delle due proposte richiamate, ritiene di mantenerle.

Simone BALDELLI (FI-PdL) chiede chiarimenti sul percorso dei due strumenti rappresentati, rispettivamente, dal testo di delega al Governo e dal testo unificato in esame. Osserva infatti che quest'ultimo può giungere ad approvazione definitiva in tempi assai più brevi di quelli necessari per l'attuazione della delega, a maggior

ragione se si creano le condizioni per un trasferimento alla sede legislativa. Per questi motivi ritiene che le proposte emendative presentate, che comunque sono un numero piuttosto contenuto, possano essere oggetto di un confronto sul merito, che potrà dimostrarsi proficuo anche in relazione a una rapida e ampiamente condivisa approvazione del testo.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ribadisce, come già più volte dichiarato, che ritiene che l'esame in sede legislativa rappresenti lo strumento procedurale idoneo a permettere una rapida approvazione del testo in esame. Per questa ragione a suo avviso è necessario pervenire ad una posizione ampiamente condivisa sulle modalità di esame delle proposte emendative. Giudica pertanto che possa essere utile rinviare l'esame in sede referente ad una successiva seduta, che potrà essere prevista per l'inizio della prossima settimana.

Cristian IANNUZZI (M5S) osserva che a suo avviso non è chiaro per quale ragione il rinvio dell'esame e, se i presentatori insistono, della votazione delle proposte emendative risulti necessario o comunque opportuno in vista di un successivo trasferimento del testo alla sede legislativa.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, evidenzia che, al fine di un trasferimento alla sede legislativa, è essenziale una condivisione complessiva dei contenuti del testo.

Ivan CATALANO (Misto) ribadisce che, se si persegue l'obiettivo di approvare un testo che contenga poche misure urgenti e rilevanti, l'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta per bambini del dispositivo antiabbandono risulta assai più urgente delle previsioni dell'articolo 7 del testo in esame, che consentono la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali.

Luca SQUERI (FI-PdL) condivide la proposta di organizzazione dei lavori

avanzata dal Presidente. Ribadisce la richiesta di valutare con particolare attenzione il proprio emendamento 11.1, osservando che l'atteggiamento che la maggioranza assumerà su tale aspetto potrà influire sulla posizione del proprio gruppo rispetto al testo nel suo complesso.

Mario TULLO (PD) condivide l'approccio del Presidente. Osserva altresì che la Commissione potrà di nuovo riunirsi sul testo in esame il primo giorno in cui siano di nuovo previste votazioni in Assemblea.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 16.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 16.50.

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00072).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 25 giugno 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sul primo impegno del dispositivo, in cui si chiede al Governo di adottare le opportune iniziative per quanto di propria competenza, per favorire una maggiore efficienza del servizio di trasporto ferroviario regionale esercitato sulla rete tradizionale, superando le criticità che lo caratterizzano in termini di carenze della rete, inefficienza del servizio e vetustà del materiale rotabile. Esprime parere contrario sul secondo impegno del dispositivo, in cui si impegna il Governo a promuovere in ciascuna regione un confronto tra la regione medesima, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI volto ad individuare gli interventi infrastrutturali prioritari per potenziare e rendere più efficiente la rete ferroviaria tradizionale, prevedendo adeguate forme di finanziamento, anche attraverso la verifica della possibilità di impiegare fondi dell'Unione europea. Osserva al riguardo, che il contratto di programma stipulato tra ministero delle infrastrutture e i trasporti e RFI riguarda soprattutto gli investimenti sulla rete tradizionale e che la possibilità di impiego dei fondi dell'Unione europea è ampiamente utilizzata. Esprime parere favorevole sul terzo impegno, volto a promuovere uno scambio di informazioni tra RFI ed enti locali. Precisando, peraltro, che RFI è tenuta a pubblicare ogni sei mesi sul proprio sito *web* una particolare sezione dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori di ogni territorio interessato. Esprime parere contrario sul quarto impegno della risoluzione, con il quale si chiede di poter utilizzare le risorse disponibili per le opere immediatamente cantierabili, anche se appartenenti a lotti diversi da quelli cui erano originariamente destinate. Segnala al riguardo una tale previsione bloccherebbe i lavori delle opere in corso. Esprime parere contrario sul quinto impegno, volto ad estendere il confronto anche al gestore del servizio, al fine di promuovere l'ammmodernamento del materiale rotabile, il ricorso a tecnologie avanzate di controllo della movimentazione dei treni e la mi-

gliore integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico. Rileva al riguardo che l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto compete alle Regioni, alle quali la normativa vigente assegna il compito di provvedere alla programmazione dei servizi. Esprime parere favorevole sul sesto impegno del dispositivo, relativo al potenziamento della tratta Viareggio-Firenze. A tal riguardo fa presente che a novembre del 2008 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Toscana e le Ferrovie dello Stato per l'attuazione degli interventi di potenziamento della linea Pistoia-Lucca che prevedeva finanziamenti in parte con le risorse POR della Toscana 2007/13 e in parte da reperire a cura del Ministero delle infrastrutture. Fa presente che a giugno del 2009 RFI e regione Toscana hanno sottoscritto la Convenzione attuativa del citato Protocollo e che il progetto definitivo del raddoppio Pistoia-Montecatini adeguato alle prescrizioni idrauliche e ambientali formulate è stato inoltrato alla regione Toscana nel dicembre 2010 per la verifica di conformità urbanistica. Rileva che l'iter approvativo da parte della regione Toscana è ancora in corso. Segnala che gli studi di fattibilità relativi al raddoppio in completo affiancamento fra Montecatini e Lucca, con attraversamento di Montecatini in superficie, forniscono una stima di massima dei costi dell'ordine di 230-250 milioni di euro e che il costo complessivo del raddoppio dell'intera tratta Pistoia Lucca è valutato in 450 milioni di euro circa. Esprime, infine, parere contrario sul settimo impegno contenuto nella risoluzione, con il quale si chiede al Governo di portare entro la fine dell'anno a progettazione definitiva tutti i successivi lotti, per la mancanza, a legislazione vigente, di nuove fonti di finanziamento. Invita pertanto i presentatori a riformulare la risoluzione nel senso di sopprimere gli impegni che il Governo non può accogliere.

Raffaella MARIANI (PD) nel fare presente che il dispositivo conteneva molti

impegni, alcuni dei quali riguardavano la realizzazione di tutto il progetto, ringrazia il Governo per aver voluto condividere l'esigenza di avviare, con un impegno finanziario rilevante, un'infrastruttura di grande importanza per la regione Toscana e per tutta l'area tirrenica, dove le tratte a binario unico comportano gravi sacrifici per cittadini ed imprese.

Ribadisce in proposito, come già sottolineato al momento dell'illustrazione della risoluzione che il potenziamento della tratta in questione potrà avere un'incidenza molto positiva sia nei confronti della popolazione residente sul territorio interessato, sia nei confronti del gran numero di turisti che visitano tale territorio e, di conseguenza, delle attività economiche che al turismo sono connesse.

Per queste ragioni ritiene che, oltre alla condivisione delle indicazioni più generali a favore di una politica di sostegno del trasporto ferroviario regionale e di sviluppo dei relativi servizi, rappresenti un risultato di grande importanza l'impegno del Governo a inserire il potenziamento della tratta Viareggio-Firenze nell'ambito del contratto di programma, parte investimenti, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI e, di conseguenza, a stanziare le risorse necessarie alla realizzazione delle opere immediatamente cantierabili.

Ivan CATALANO (Misto) riguardo al terzo impegno contenuto nella risoluzione, fa presente che si chiedeva che lo scambio di informazioni tra RFI ed enti locali, volto a permettere a questi ultimi di conoscere pienamente lo stato di avanzamento delle opere nei propri territori, le risorse impegnate e quelle effettivamente spese, avvenisse con banche dati in formato aperto. Fa presente che, come anche evidenziato dal rappresentante del Governo, RFI pubblica nel proprio sito una serie di dati bensì in un formato non utilizzabile da parte del cittadino.

Raffaella MARIANI (PD) accetta l'invito del rappresentante del Governo a riformulare la propria proposta di risoluzione

nel senso di sopprimere gli impegni non accolti dal Governo.

Rileva altresì che nella riformulazione il riferimento a giugno 2014, contenuto nell'ultimo impegno accolto dal Governo, è sostituito dall'espressione: « quanto prima possibile ».

La Commissione approva la risoluzione, nel testo riformulato (*vedi allegato 8*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00072.

7-00429 Meta: Considerazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come Autorità portuale di interesse nazionale.

(*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00073*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, in qualità di firmatario della risoluzione, ne illustra i contenuti. In particolare, rileva che è da lungo tempo condivisa l'esigenza di una revisione complessiva della normativa in materia portuale, dettata dalla legge n. 84 del 1994. Tuttavia, come già accaduto nella precedente legislatura, l'esame della proposta di riforma della legge n. 84, che è stato avviato dalla Commissione Lavori pubblici del Senato, si sta protrahendo nel tempo.

Rispetto a questa situazione il Governo e, specificamente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, hanno in più occasioni espresso l'intenzione di intervenire sui profili più rilevanti della materia e, in particolare, di ridefinire il sistema delle Autorità portuali, la loro classificazione e il loro numero. Un intervento in questo senso dovrebbe essere inserito nel decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri ». Da qui l'urgenza dell'esame della risoluzione in esame. Il Governo è infatti

orientato a individuare mediante decreto-legge le Autorità portuali e logistiche di rilevanza europea corrispondenti ai porti inseriti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1315 del 2013.

In relazione a tale orientamento si impone tuttavia la questione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Si tratta di un'Autorità portuale di grande rilevanza sia sotto il profilo logistico, perché elemento essenziale della rete di collegamenti di Roma, della Regione Lazio e dell'Italia centrale, sia sotto il profilo economico, per la consistenza dei volumi di traffico di passeggeri e di merci, come indicati nella premessa della risoluzione.

Con l'atto di indirizzo in esame si chiede pertanto al Governo di garantire che, nell'ambito di qualunque iniziativa di razionalizzazione del sistema delle Autorità portuali, l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in quanto porto afferente all'area metropolitana di Roma Capitale, sia considerata come le Autorità portuali che, rispetto alla struttura della rete transeuropea dei trasporti, sono incluse nella rete centrale.

Avverte infine di aver predisposto una nuova formulazione del testo della propria proposta di risoluzione, che precisa alcuni punti della premessa (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime l'assenso del Governo sul testo della risoluzione come riformulato.

La Commissione approva la risoluzione, nel testo riformulato (*vedi allegato 9*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00073.

Esprime quindi soddisfazione per il fatto che la risoluzione sia stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 17.20.

ALLEGATO 1

5-01789 Catalano: Ampliamento dello scalo aeroportuale di Firenze Peretola.**5-02995 Fontanelli: Opportunità di un adeguamento strutturale dell'aeroporto di Firenze alla luce delle stime di traffico e della realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Roma Fiumicino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Catalano e Fontanelli in quanto i quesiti posti vertono sul medesimo argomento, concernente l'opportunità e la giustificabilità del potenziamento dell'aeroporto di Firenze attraverso la realizzazione di una seconda pista, al fine di assorbire i previsti aumenti del traffico.

Entrambi gli onorevoli, in considerazione dei minori tassi di crescita del traffico aereo rispetto alle previsioni originarie e dei costi che detto potenziamento comporterebbe, nonché delle problematiche ambientali connesse, chiedono se la realizzazione della nuova pista risulti ancora necessaria o se non sia il caso, alla luce di un'analisi costi-benefici, ripensare a una diversa soluzione, puntando, in particolare, per l'onorevole Catalano, sul collegamento ferroviario Firenze-Pisa, e per l'onorevole le Fontanelli sull'alta velocità tra la stazione di Roma e lo scalo di Fiumicino, che renderebbe l'area del capoluogo toscano raggiungibile in treno da tale scalo in circa 1,5 ore e che potrebbe, in tal modo, essere ricompresa, di fatto, nel bacino di utenza dello stesso scalo romano.

Al riguardo vorrei, innanzitutto, precisare il quadro delle sfide che attendono il complesso degli aeroporti europei nei prossimi anni, secondo le analisi elaborate dalla Commissione europea.

Tali sfide nascono dai profondi mutamenti in atto nel mercato internazionale del trasporto aereo quali: lo spostamento della crescita verso l'Asia e il Medio Oriente, la forte concorrenza internazionale da parte dei vettori provenienti da tali aree, in particolare dai Paesi del Golfo, che stanno perseguendo una politica di ingenti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e negli aeromobili, le operazioni di fusione tra le compagnie aeree mondiali di maggior peso, le politiche commerciali sempre più agguerrite da parte dei vettori *low cost*. Questi mutamenti, unitamente ad una forte crescita della domanda di traffico internazionale proveniente dalle economie emergenti, determineranno, secondo le previsioni degli esperti e accolte dalla Commissione, il congestionamento dei maggiori aeroporti europei e una carenza di qualità delle infrastrutture e dei servizi.

A fronte di tali problematiche, nell'evidenziare che le scelte attuali segneranno il futuro del medesimo settore, la Commissione ha fissato le direttrici lungo le quali gli Stati dell'Unione sono chiamati a muoversi, tra cui rientrano: una maggiore integrazione degli aeroporti con le altre modalità di trasporto, in particolare con il trasporto ferroviario ad alta velocità; un miglioramento delle operazioni di gestione degli aeromobili e del traffico aereo per garantire, oltre alla riduzione delle emis-

sioni inquinanti, una maggiore competitività; l'aumento della capacità degli aeroporti per fare fronte alla domanda crescente di spostamenti per e da Paesi terzi e zone europee altrimenti poco collegate; l'operatività, entro il 2020, dell'infrastruttura modernizzata per la gestione del traffico aereo (SESAR) e dello Spazio aereo comune europeo che riunisce 58 Paesi e un miliardo di abitanti; l'incremento dei livelli di sicurezza per i passeggeri e il completamento del sistema di sicurezza unico per il trasporto aereo di merci. È in questo quadro di insieme che vanno affrontate le scelte strategiche infrastrutturali anche nel nostro Paese, guardando alle realtà locali in un'ottica di insieme a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Quest'ottica globale richiede strategie di sviluppo della rete aeroportuale nazionale rivolte a creare una visione di sistema che, tenendo conto della vocazione dei territori e delle potenzialità di crescita, miri a superare l'ostacolo della conflittualità fra aeroporti situati a distanze minimali nell'ambito dello stesso bacino territoriale, che finisce con il determinare uno scarso sviluppo per tutti gli scali, e a incentivare, invece, la costituzione di reti o sistemi tra gli stessi scali per superare situazioni di inefficienza, ridurre i costi e consentire una crescita integrata degli aeroporti, con possibile specializzazione degli stessi.

In tale ottica di sviluppo integrato, in cui si muove il Piano nazionale degli aeroporti *in itinere*, sul quale si è instaurato un nuovo confronto con le regioni, finalizzato al riesame delle esigenze infrastrutturali di ciascun aeroporto, in una logica di bacino territoriale al cui servizio operano gli scali e di possibili reti tra gli stessi. Si è così consolidato l'orientamento che il bacino territoriale del Centro-Nord possa sviluppare appieno le sue potenzialità, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato e della dimensione degli scali coinvolti, con due realtà aeroportuali da considerare strategiche: Bologna e Pisa/Firenze, purché tra questi ultimi si realizzi la piena integrazione societaria e industriale.

Solo qualora gli aeroporti di Pisa e Firenze costruiscano un modello di sinergia imprenditoriale è possibile, per il sistema aeroportuale toscano, affrontare le sfide future sopra specificate e rispondere efficientemente al previsto aumento della domanda di traffico nel bacino.

In proposito, devo rammentare che, nel 2013, gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno registrato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri e che il traffico atteso al 2030 è di circa 10 milioni. A fronte di tale previsione di crescita, giova ricordare che l'aeroporto di Pisa presenta lo *status* di aeroporto militare aperto al traffico civile, con evidenti limitazioni al traffico commerciale, ivi inclusa una scarsa disponibilità di spazi tipicamente a servizio del trasporto aereo passeggeri, come, ad esempio, quelli destinati a parcheggio degli aeromobili. La carenza di spazi presso tale aeroporto, nonché le limitazioni operative, non consentono di prevederne un potenziamento adeguato alla prevista crescita di traffico civile commerciale. Di qui l'esigenza di intervenire non solo sul potenziamento e miglioramento della qualità delle connessioni ferroviarie dello scalo di Pisa, sul rapporto con la città e le aeree circostanti ma, ferma restando la compatibilità del suo sviluppo con le attività dell'Aeronautica militare in ragione della strategicità che lo scalo riveste nel quadro della difesa nazionale, anche l'esigenza di intervenire sullo scalo di Firenze per superare le attuali criticità infrastrutturali dovute al posizionamento della pista esistente, che non consente l'utilizzo di aeromobili di maggiori dimensioni verso cui si sta orientando la maggior parte delle compagnie aeree più importanti a livello mondiale. La realizzazione di una nuova pista utilizzabile da tali aeromobili è la condizione necessaria per supportare le prospettive di crescita del traffico aereo nel bacino di riferimento e per consentire anche a Pisa di confermare il proprio ruolo strategico per il futuro.

Ovviamente, tutte le problematiche ambientali dovranno essere affrontate e ri-

solte in sede di VIA, in coerenza con le indicazioni del competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, evidenzio che far gravare anche la domanda di traffico del sistema aeroportuale toscano su quello romano signi-

ficherebbe contribuire a congestionare ulteriormente quest'ultimo, che già registra solo a Roma Fiumicino circa 35 milioni di passeggeri all'anno e che nella prospettiva del raddoppio futuro dovrebbe arrivare a servire, di per sé, circa 70 milioni di passeggeri.

ALLEGATO 2

5-02027 Sani: Gravi disagi per i cittadini derivanti dall'interruzione prolungata del tratto centrale della linea ferroviaria Grosseto-Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti dagli onorevoli Interroganti circa le criticità rilevate sulla linea ferroviaria Grosseto-Siena, riporto dettagliate informazioni assunte presso il gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

La linea Monte Antico-Buonconvento è chiusa all'esercizio ferroviario a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 20 e 21 ottobre 2013.

L'alluvione ha colpito due particolari punti: dal chilometro 18+100 al chilometro 18+500 (presso la fermata di Murlo) e dal chilometro 24+520 al chilometro 24+720, causando ingenti danni al rilevato ferroviario, ad alcune opere d'arte e agli impianti del segnalamento.

Pur considerando l'eccezionalità dell'evento, i danni alla sede sono da attribuire ai probabili problemi di manutenzione degli alvei e dalla crescita incontrollata di vegetazione; infatti l'alta quantità di detriti depositati sulla sede, costituiti in larga parte da vegetazione con tronchi di diametro anche significativo, ha determinato l'insufficiente ricettività dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico.

In particolare, nel tratto in cui si trova anche la fermata di Murlo, la linea ferroviaria si sviluppa su rilevato di altezza variabile e attraversa i torrenti Crevole e Rigagliano; questi torrenti, affluenti dell'Ombrone, hanno riversato sui terreni circostanti e sulla sede ferroviaria una enorme quantità di acqua, fango e detriti alluvionali, provocando l'asportazione del

rilevato per circa 400 metri, oltre a ingenti danni alle strutture di contenimento e alle opere d'arte in genere.

Per i lavori di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria sono stati resi disponibili i necessari 3 milioni di euro.

Pertanto, il gestore RFI ha prontamente provveduto alla progettazione degli interventi indispensabili al ripristino, attivando anche le procedure autorizzative presso la Regione Toscana.

Il cronoprogramma degli interventi prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di giugno e la riapertura della linea nel mese di settembre del corrente anno.

Tuttavia, ad oggi non sono ancora pervenute tutte le autorizzazioni da parte degli Enti preposti per poter iniziare i lavori.

Lo scorso 4 luglio, presso il comune di Siena, si è tenuto un incontro cui hanno partecipato la regione Toscana, i comuni interessati e RFI; da tutte le parti è stata condivisa la necessità di rispettare i tempi di ripristino programmati e gli enti interessati si sono dichiarati disponibili a mettere in campo tutte le misure necessarie a velocizzare l'iter autorizzativo previsto.

Per completezza di informazione informo che sulla tratta interessata dall'interruzione è stato istituito un servizio sostitutivo con l'utilizzo di 13 coppie di bus, di cui gran parte sulla tratta Buonconvento-Grosseto, mentre altre corse sono state impostate con origine da Siena e altre sono state prolungate oltre Grosseto.

ALLEGATO 3

5-02149 Garofalo: Realizzazione delle opere infrastrutturali contenute nel Contratto istituzionale di sviluppo per l'ammodernamento della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai diversi quesiti posti dagli onorevoli interroganti in merito al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) relativo alla direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, sono stati assunti dettagliati elementi informativi presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

In merito alle opere infrastrutturali in fase di realizzazione effettiva, evidenzio che il CIS, sottoscritto in data 28 febbraio 2013, del valore complessivo di 5,106 miliardi di euro, intende consentire la realizzazione di un primo gruppo di interventi sulla complessa direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, al fine di interconnettere le aree interne della regione con le principali città e i relativi servizi (quali aeroporti, porti, poli universitari, turistici e produttivi); la sua ultimazione, con la realizzazione del doppio binario, uniformerà tale direttrice agli *standard* europei consentendo di conseguire anche una riduzione dei tempi di percorrenza.

Allo stato, la copertura finanziaria è limitata a 2,426 miliardi di euro, il che consente soltanto una parziale realizzazione dei 14 interventi compresi nel CIS, riepilogati nella tabella che deposito agli atti per la consultazione.

A valere su tale stanziamento, il totale realizzato ammonta a euro 950.783.683,38 per una percentuale di avanzamento del 39,19 per cento.

In merito alla richiesta degli onorevoli interroganti circa eventuali ritardi e inadempienze informo che, con riferimento agli interventi sopra detti, nove sono in linea con il cronoprogramma previsto dal Contratto, mentre cinque registrano ritardi (come da tabella allegata). In nessun caso i ritardi sono ascrivibili alle Società sottoscrittrici del programma di interventi (RFI S.p.a. e Ferrovie dello Stato S.p.a.).

Sugli interventi che evidenziano ritardi devo precisare quanto segue.

Per l'intervento «Linea Catania-Palermo: Tratta Bicocca-Catenanuova» i ritardi si registrano nella fase della «sottoposizione del progetto preliminare al CIPE»: al riguardo le Amministrazioni interessate sono state ripetutamente sollecitate.

Per gli interventi «Nodo di Catania-Interramento stazione Catania Centrale» e «Nodo di Catania-Tratta bivio Zurria-Catania Acquicella», il ritardo deriva dalla necessità di dover condividere la scelta progettuale sull'attraversamento della linea ferroviaria nell'ambito del territorio urbano di Catania. Infatti, dopo il parere contrario espresso dal comune di Catania sulle proposte progettuali che RFI ha elaborato per rendere congruente il progetto preliminare approvato dal CIPE con Delibera n. 45/2004 alle previsioni del nuovo PRG di Catania, le amministrazioni competenti, più volte sensibilizzate al riguardo, devono ancora

fornire le indicazioni per la realizzazione della nuova « scelta tecnica » che prevede l'intero attraversamento in sotterraneo del centro storico della città, quale soluzione più appropriata al PRG di Catania.

L'intervento « Nodo di Palermo-Pasante ferroviario » registra invece ritardi ascrivibili al sopravvenire di imprevisti geologici ed interferenze.

Per quanto riguarda, infine, l'intervento « Itinerario Messina-Catania: raddoppio Giampileri-Fiumefreddo » il rallentamento che si è registrato sull'avvio dell'attuale fase di adeguamento della progettazione preliminare, deriva dal ritardo con cui la Regione ha chiuso la fase propeudeutica riguardante le attività del Tavolo Tecnico di confronto con gli enti territoriali interessati dal tracciato, tavolo istituito per ottemperare alla relativa prescrizione CIPE della Delibera del 27 maggio 2005 di approvazione del progetto preliminare presentato da RPI.

La natura dei ritardi descritti non è stata comunque ritenuta tale da far propendere per il definanziamento degli interventi previsti dal programma.

Come osservato dagli Interroganti, il CIS prevede che il Comitato di Coordinamento si riunisca, di norma, ogni due anni; ciò non toglie che esso possa essere convocato d'urgenza, quando se ne ravvisi la necessità, da parte del Presidente su segnalazione del Responsabile Unico del Contratto (RUC). Sinora, detto Comitato non si è ancora riunito ed è in fase di preparazione la prima riunione.

Il Comitato di Attuazione e Sorveglianza (CAS), la cui convocazione è, di norma, prevista due volte l'anno, si è riunito con significativa frequenza, in ragione delle esigenze di approfondimento tecnico che sono via via emerse; dalla data di sottoscrizione del CIS, si sono tenute quattro riunioni, di cui due in seduta straordinaria, in ognuna delle quali è stato sempre riportato lo stato di attuazione del programma degli interventi, evidenziando le situazioni di criticità e richiamando l'impegno assunto dalle Parti per il superamento delle stesse.

Oltre che nell'ambito della riunione del CAS, i contatti tra il RUC e le Parti si svolgono con continuità e in varie forme (note formali, posta elettronica, contatti telefonici, incontri *in loco*), garantendo un flusso costante di informazioni finalizzato alla verifica e al sollecito degli impegni assunti dalle Parti nel corso delle riunioni del CAS.

Infine, nell'osservare che con la sottoscrizione del CIS non sono state introdotte deroghe al codice dei contratti pubblici né al riparto delle competenze autorizzatorie, si precisa che al RUC è riconosciuto un potere di impulso esercitato attraverso le riunioni del CAS, avvalendosi dell'attività di verifica svolta all'uopo dall'UVER (Unità di verifica degli investimenti pubblici), che sulla base di un apposito piano, conforme alle linee guida approvate CAS, effettua verifiche semestrali, redigendo annualmente il rapporto sull'attività svolta.

Il monitoraggio bimestrale dello stato di attuazione degli interventi, effettuato attraverso la Banca Dati Unitaria, consente di avere sempre cognizione dello stato degli interventi, con possibilità di segnalare ritardi e criticità.

Il complesso delle informazioni acquisite attraverso il Piano di comunicazione è portato a conoscenza dell'opinione pubblica e, a tale scopo, è stato attivato uno specifico portale denominato OPERECIS. La piattaforma propone, come per gli altri CIS, aggiornamenti costanti sullo stato di attuazione di ogni singolo intervento, permettendo al pubblico di operare un'azione di controllo indiretto sulla realizzazione delle opere infrastrutturali, sia in termini di avanzamento progettuale che in termini di qualità della spesa.

In conclusione, sinora gli adempimenti procedurali previsti dal CIS, riassunti di seguito, sono stati tutti rispettati:

costituzione del Comitato di Pilotaggio per la definizione dello studio di fattibilità riguardante l'intervento Raddusa-Enna-Fiumetorto;

conclusione degli approfondimenti con gli Enti territoriali e le Amministrazioni locali sul Nodo di Catania;

approvazione delle linee guida sulle modalità di controllo dell'UVER;

predisposizione da parte del RUC della relazione annuale da presentare al CIPE e approvazione del CAS;

predisposizione della relazione annuale da parte dell'UVER e presentazione al CAS;

predisposizione e approvazione del piano di comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIS MESSINA-CATANIA-PALERMO			
ID	TITOLO PROGETTO	Infrastrutture	Tecnologici
*133	Nodo di Palermo-Passante ferroviario	✓	
*467	Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo	✓	
768	Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina		✓
*791	Linea Palermo-Catania: tratta Bicocca-Motta- Catenanuova	✓	
793	Raddoppio Messina-Siracusa-Tratto Ognina- Catania Centrale	✓	
*796	Nodo di Catania-Interramento stazione Catania Centrale	✓	
*797	Nodo di Catania-Tratto Bivio Zurria-Catania Acquicella	✓	
851	Nuovo collegamento Palermo - Catania - Velocizzazione Roccapalumba - Marianopoli		✓
858	Linea Catania - Palermo - Tratta Catenanuova - Raddusa Agira	✓	
859	Potenziamento e Velocizzazione Messina - Palermo e Messina - Siracusa		✓
988	SCC Fiumetorto-Messina		✓
989	SCC Messina - Siracusa		✓
990	SCC Nodo di Palermo		✓
991	Nuovo Collegamento Palermo Catania - Studio di Fattibilità Raddusa - Enna - Fiumetorto e confronto con il corridoio n° 5	✓	

* Interventi per i quali si registrano ritardi

ALLEGATO 4

5-02522 Martella: Insufficienza del servizio ferroviario nella regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante circa i collegamenti ferroviari regionali veneti interessanti la linea Venezia-Portogruaro, occorre premettere che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari citati rientrano nelle competenze delle singole regioni – nel caso specifico della regione Veneto e della regione Friuli Venezia Giulia – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse regioni, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Ciò nonostante, sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane e riferisco quanto segue.

L'offerta programmata sulla Venezia-Portogruaro/Trieste, in un giorno feriale/medio, è costituita complessivamente da 82 collegamenti: 64 servizi di competenza della regione Veneto e 18 di competenza della regione Friuli Venezia Giulia; sulla relazione Mestre-Portogruaro circolano anche i nuovi treni del tipo Flirt ETR 343 di ultima generazione.

Relativamente a quanto riportato dall'Onorevole Interrogante circa il servizio effettuato con bus sostitutivo VE 803 (p. Venezia h. 00.20 – a. Portogruaro h. 2.26),

faccio presente che, a seguito del monitoraggio attivato contestualmente all'avvio dell'orario di dicembre 2013 e finalizzato alla raccolta di suggerimenti e osservazioni per eventuali interventi integrativi, la regione Veneto – proprio accogliendo le istanze provenienti dalla clientela e dalle Amministrazioni territoriali interessate – ha disposto, a partire dal 6 aprile 2014, l'impiego di un bus aggiuntivo da 50 posti a supporto del servizio su gomma effettuato dal bus VE 803 nella giornata domenicale.

Ciò anche in considerazione delle frequentazioni rilevate nello scorso mese di marzo, che hanno evidenziato un valore mediamente più elevato per la corsa della domenica rispetto a quello riferibile ai giorni feriali.

Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 9 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 301 della legge di stabilità 2013: tale processo sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.

Nel concludere informo che, per quanto di competenza del MIT, le problematiche segnalate potranno comunque essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul TPL, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 5

5-02745 Spessotto: Disservizi conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari da parte di Trenitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante circa la funzionalità del nuovo sistema di biglietterie e prenotazioni di Trenitalia, riferisco le informazioni fornite dalla società stessa.

La Piattaforma Integrata Commerciale (PICO) consiste in un nuovo sistema a supporto di tutte le attività commerciali di Trenitalia, caratterizzato da un'ampia flessibilità e dedicato sia alla distribuzione che alla vendita di tutti i servizi di trasporto, e in prospettiva anche di altra tipologia, che Trenitalia propone o potrà proporre attraverso i propri canali.

Il sistema PICO è stato ideato e sviluppato in un'ottica *user-friendly*, quindi orientato al cliente per un'ampia fruibilità, allo scopo di offrire una procedura di acquisto flessibile e personalizzabile, in funzione delle diverse esigenze di selezione dei servizi prescelti, supportando la moderna realtà commerciale attraverso l'operatività su una piattaforma tecnica con caratteristiche di affidabilità, di continuità operativa (*business continuity*) e di *performance* adeguate per tutti i canali commerciali.

Al fine di una completa applicazione di detta Piattaforma ai vari canali di distribuzione, è stata prevista una tempistica graduale di migrazione:

è stato attivato il Canale Internet, dal 2010 per la vendita del prodotto Freccia e dal 2012 per l'intero catalogo dei servizi;

dal 2011 il sistema di prenotazione è stato unificato per tutti i sistemi di vendita;

dal 2013 – secondo un programma il cui completamento è previsto entro il 2014 – sono stati attivati i canali delle agenzie di viaggio e delle biglietterie.

Relativamente, poi, alle specifiche problematiche segnalate, faccio presente che:

con il nuovo sistema PICO l'operatore dispone di informazioni e funzionalità per il controllo del proprio operato; il processo di vendita risulta semplificato e arricchito attraverso l'anticipazione di alcuni passaggi;

per l'emissione di titoli di viaggio cumulativi (ad es. comitive o gruppi) è stato temporaneamente posto un vincolo di limitazione, ai fini della continuità operativa tra PICO e il precedente sistema SIPAX, che verrà superato al termine della fase transitoria tra i due sistemi;

nel transitorio, tra i due sistemi operativi il cambio dei titoli di viaggio emessi dal sistema SIPAX viene gestito tramite una funzione che, mediante l'inserimento di uno specifico codice, consente il rimborso e l'emissione di un nuovo biglietto;

il cambio servizio per i treni IC ed ES, espressamente citato dall'Interrogante, viene gestito attraverso la funzione di cambio del biglietto, in coerenza con le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia;

per i pagamenti con POS (moneta elettronica) il sistema PICO applica la normativa anti-riciclaggio, la quale prevede che, nel caso di rimborso o annullamento,

lamento, l'importo venga restituito mediante il medesimo strumento utilizzato per l'acquisto: i tempi per il riaccreditamento sono quelli previsti dai circuiti bancari;

Concludo evidenziando che al fine di limitare possibili disagi all'utenza nelle giornate di particolare afflusso, che di norma si verificano in concomitanza dei

periodi festivi (pasquale, natalizio, ponti di primavera, picchi estivi, ecc.), a supporto delle attività di vendita tramite operatore, e al fine di ridurre i tempi di attesa agli sportelli di biglietteria, i viaggiatori possono essere indirizzati all'acquisto dei titoli di viaggio presso le emettitrici automatiche, coadiuvati dal personale di assistenza.

ALLEGATO 6

5-03109 Terrosi: Soppressione della fermata di Orte in alcuni collegamenti ferroviari sulla tratta Perugia-Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti circa la soppressione della fermata di Orte per una coppia di treni interregionali sulla tratta Roma-Perugia, occorre premettere che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo 422/1997), la programmazione dei servizi regionali rientra nelle competenze delle singole regioni – nel caso specifico della regione Umbria – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Al riguardo, Ferrovie dello Stato segnala che la regione Umbria, nell'ambito delle specifiche competenze di programmazione del servizio ferroviario locale assegnatele dalla citata normativa, ha disposto, per la coppia di treni Regionali 2481 e 2488 (e non già 2484, come indicato nell'atto parlamentare in discussione) la soppressione delle fermate di Orte.

FS informa altresì che detta soppressione, operativa dallo scorso 21 luglio, è stata disposta in via sperimentale dalla regione Umbria, proprio per accogliere le richieste avanzate dai Comitati Pendolari umbri interessati.

Per quanto riguarda, poi, l'auspicio di un tavolo tecnico di confronto sulla problematica esposta, Ferrovie dello Stato informa che sono in corso contatti tra la regione Lazio e la regione Umbria per una verifica congiunta della situazione.

Gli Onorevoli Interroganti fanno inoltre riferimento alla necessità, da parte dell'utenza pendolare, di dover utilizzare l'IC 531, con un evidente aggravio dei costi considerato il maggior prezzo del titolo di viaggio di tale tipologia di treni; in effetti, i collegamenti rientranti nell'ambito del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza ferroviaria nazionale sono stati oggetto di un apposito tavolo tecnico tra il MIT, le singole regioni interessate e Trenitalia al fine del mantenimento degli stessi anche nella prospettiva delle possibili integrazioni con i servizi regionali già esistenti.

Assicuro che il MIT avrà cura di valutare con Trenitalia un migliore coordinamento tra le programmazioni di percorrenze regionali e quella di percorrenza nazionale.

Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 9 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1 comma 301 della legge di stabilità 2013: tale processo sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.

Nel concludere informo che, per quanto di competenza del MIT, le problematiche segnalate potranno comunque essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul TPL, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 7

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 1512 Meta e abb.)**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

All'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante ».

01. 01. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere seguente:

ART. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di indennizzo di usura delle strade).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: « I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. » sono sostituite dalle seguenti: « A tali indennizzi si applica la disciplina dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. ».

b) all'articolo 34, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I versamenti dell'indennizzo di usura di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono effettuati direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione e provincia autonoma. Per tali indennizzi si applicano le rispettive modalità previste per la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo delle tasse automobilistiche.

4. I proventi delle somme di cui al comma 3, sono destinati ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. »;

2. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.

3. Delle disposizioni dei commi 1 e 2 si tiene conto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012 e per gli anni successivi, in fase di rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, al fine di eliminare la corrispondente compensazione già introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

4. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: « I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo », sono ag-

giunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, lettera b),».

1. 01. Schullian, Catalano, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali orizzontali).

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».

1. 02. De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

All'articolo 41, comma 5, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, e in particolare i soggetti non vedenti.».

1. 03. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza. La durata minima di accensione della luce gialla deve essere di almeno 5 secondi».

1. 04. Baldelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

Al comma 11 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successe modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui, in concomitanza con l'accensione della luce rossa, scatti un meccanismo di rilevamento automatico, esso deve essere segnalato in modo chiaro e comprensibile in prossimità della segnaletica luminosa.

1. 05. Baldelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi elettrici con bilanciamento assistito).

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h ».

1. 06. Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada, in materia, di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

All'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria di veicoli d'epoca » sono

sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) »;

c) al comma 3, alinea, le parole: « I veicoli d'epoca sono soggetti » sono sostituite con le seguenti: « I veicoli di interesse storico non iscritti al PRA sono soggetti »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subito importanti e documentate modifiche e sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare « H » (*Historicum*), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati, al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale. ».

1. 07. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 61, in materia di sagoma limite, e all'articolo 164, in materia di sistemazione del carico sui veicoli, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « Gli autobus » fino a: « Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ».

2. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

1. 08. De Lorenzis.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite).

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »

1. 09. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di massa limite).

1. All'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 10 tonnellate se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 tonnellate se a due assi e 26 tonnellate se a tre o più assi ».

1. 010. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1 gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1 gennaio 2017.

1. 011. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 72, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

ART. 1-bis. — *Disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta per i bambini* — 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il seguente:

2-quater. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso. Le caratteristiche tecniche di tale dispositivo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme di cui al primo periodo.

1. 012. Garofalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Inserimento del dato del contachilometri nel certificato di revisione).

1. All'articolo 80 del codice della strada, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sul certificato di revisione viene registrato il numero di chilometri totali percorsi dal mezzo alla data della revisione stessa, sulla base del dato ricavabile dall'odometro installato sul veicolo.

1. 013. Catalano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 80 del codice della strada in materia di revisioni).

All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni quattro anni »;

b) al comma 4, la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « ogni due anni »;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello del rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.

4-ter. Per i motocicli, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75.

4-quater. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione è disposta

ogni quattro anni. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico.

1. 014. Matteo Bragantini, Rondini.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada in materia di definizione e classificazione delle strade).

All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo *standard* europeo. ».

2. 01. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 99 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di foglio di via).

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 99 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

1-quater. Alle fabbriche costruttrici di rimorchi e semirimorchi è consentito, espletato l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all'articolo 75 o con l'emissione del certificato di conformità, il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica di categoria 04 non eccedenti la sagoma limite di cui all'articolo 61, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente. Il foglio di via, la cui durata è limitata a quindici giorni, è intestato all'acquirente del veicolo il quale deve assolvere gli obblighi assicurativi pertinenti. Il complesso autotreno o autoarticolato, durante il trasferimento, non deve eccedere la massa limite complessiva di cui all'articolo 62.

2. 02. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente: «*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve chiedere al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, entro sessanta giorni dalla cessione all'esportazione o dal proprio trasferimento all'estero, la cancellazione dai registri di immatricolazione del veicolo, restituendo la carta di circolazione, le targhe e il certificato di proprietà, che l'ufficio provvederà a distruggere, oppure consegnando la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. Nel caso di veicoli in esso iscritti, della cancellazione è data immediata comunicazione al pubblico registro automobilistico (PRA), che

provvede ad annotarla d'ufficio. Salvo che non abbia luogo a seguito di sentenza o procedura concorsuale, la cancellazione non può essere eseguita ove sul veicolo siano iscritti vincoli o gravami in essere. A tal fine la richiesta di cancellazione è corredata da una certificazione del PRA in ordine all'assenza di vincoli o gravami in data non anteriore a dieci giorni dalla presentazione della richiesta. »;

b) alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter;

c) alla lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere il secondo periodo.

3. 2. Pagani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada in materia di immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole).

Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

ART. 110-bis.

(Macchine agricole d'epoca).

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1984 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).

3. 01. Pratavia, Rondini.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 119 del codice della strada in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « ovvero da un medico » fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-ter. 1. – Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di un certificato di abilitazione professionale per le patenti di categoria D1 e D nonché della carta di qualificazione dei conducenti (QCQ) per l'autotrasporto di persone e il certificato di idoneità di cui all'articolo 118 l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti di non soffrire di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome di apnee ostruttive del sonno (OSAS), rilasciata sulla base di accertamenti clinici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla certificazione e al rilascio della stessa. La certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui al presente comma in occasione della revisione e della conferma di validità delle patenti di guida possedute. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

4. 01. Molteni, Rondini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 119 del codice della strada, in materia di requisiti fisici e psicofisici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « ovvero da un medico » fino alla fine del comma.

4. 02. Prativiera, Rondini.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche agli articoli 126 e 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 390 aprile 1992, n. 285, in materia di incentivazione dei corsi di guida sicura).

1. Il comma 4 dell'articolo 126 del codice della strada è sostituito dal seguente:

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento e ai corsi di guida sicura, organizzati dalle autoscuole, dall'ACI, ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare, rispettivamente 6 e 2 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di

esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e dei corsi di guida sicura.

2. All'articolo 202 del codice della strada, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1-bis. Nei casi previsti dal precedente comma, il conducente che, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, frequenti o si iscriva a un « corso di guida sicura », ha diritto a un'ulteriore riduzione, pari al 50 per cento del minimo fissato dalle singole norme, della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Il trasgressore che acceda a tale riduzione non potrà fruirne nuovamente in relazione ad illeciti di cui si renda responsabile nei successivi 18 mesi.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con decreto, le relative disposizioni attuative.

4. 03. Catalano.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di sei mesi, di violazioni di una norma di comporta-

mento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione dei punti persi come conseguenza dell'ultima infrazione commessa. ».

4. 04. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione della metà dei punti persi, arrotondati in eccesso in modo tale da avere sempre un numero intero. ».

4. 05. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione dei punti persi come conseguenza dell'ultima infrazione commessa. ».

4. 06. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

4. 07. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 132, 201 e 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di contrastare fenomeni elusivi o illeciti riguardanti veicoli immatricolati all'estero).

1. L'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 132.

(Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri).

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero non facente parte dell'Unione europea e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Decorso questo termine devono essere immatricolati secondo le procedure dell'articolo 93.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricola-

zione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.

4. Entro sei mesi dall'acquisizione della residenza in Italia il cittadino straniero deve provvedere ad immatricolare i veicoli di cui ha la proprietà o la disponibilità secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ai fini della determinazione della residenza nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 118-bis.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino all'adempimento delle procedure di immatricolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento della tassa di possesso dei veicoli, il veicolo si considera immatricolato in Italia decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 4.

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis, quando si verificano le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 203, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-quater e la violazione può essere contestata nei cinque anni successivi nel confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. I provvedimenti delle sanzioni rimosse spettano alle Amministrazioni da cui dipendono i soggetti che hanno compiuto l'accertamento della violazione, secondo le disposizioni dell'articolo 208.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi di polizia stradale per la

consultazione in forma telematica. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco, di riscossione delle sanzioni e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti ai quali, secondo l'articolo 208, spettano i relativi proventi. L'elenco dei veicoli è reso disponibile a chi vi abbia interesse, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza personale.

3. All'articolo 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell'accertamento compiuto e della somma da pagare sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 201 e la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.

4. 08. Catalano.

ART. 6.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera *b)*, del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogata.

6. 1. Galperti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla lettera *b)*, del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « viaggiano carichi » sono inserite le parole: « di prodotti non esentati, per qualità o quantità, dall'allegato medesimo ».

b) dopo le parole: « fuori dei centri abitati » sono inserite le parole: « escluse le autostrade e le strade extraurbane principali ».

6. 2. Galperti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 142 dopo le parole: « 80 km/h sulle autostrade » sono inserite le seguenti parole: « e 100 km/h, nel caso di treni, appartenenti alla lettera *h)* dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 2, lettere *c)* e *d)* ».

6. 10. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 6-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice », sono aggiunte le seguenti: « prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità. ».

6. 3. Baldelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « 10 km/h » sono inserite le seguenti: « ovvero supera il limite massimo di velocità di non oltre il 5 per cento ».

6. 4. Matteo Bragantini, Rondini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-*bis*. I proventi delle sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 141 e al presente articolo, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

6. 5. Baldelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-*bis*. I proventi delle sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 141 e al presente articolo, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per il restante 50 per cento siano destinati al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale.

6. 6. Baldelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-*bis*. I proventi delle sanzioni comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, sono destinati al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale.

6. 7. Baldelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 12-*ter* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 12-*ter*. Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano l'ottanta per cento delle somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ed il 20 per cento alle spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno ».

6. 8. Baldelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 12-*quater* è abrogato.

6. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, in materia di sistemazione del carico sui veicoli).

All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, le parole: « se costituito da cose indivisibili » sono soppresse.

7. 01. Rondini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

5-bis. Gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro 5 o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni anticastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possono circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste al comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente.

7. 02. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

5-bis. I sistemi di ritenuta per bambini, di cui al comma 3, devono essere dotati di dispositivo « anti-abbandono ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e criteri di omologazione dei dispositivi di cui al comma *5-bis* dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le norme necessarie per l'attuazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 non possono più essere immessi in circolazione sistemi di ritenuta non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo.

7. 03. Catalano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure volte a contrastare l'elusione del pagamento del pedaggio).

« 1. All'articolo 176, comma 17, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto espressamente previsto nel capoverso precedente per le ipotesi in cui il fatto costituisca reato, chiunque, anche senza aver creato pericolo per la sicurezza individuale e collettiva della circolazione, circola in autostrada senza aver corrisposto il pedaggio per più di 5 volte,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.800 a euro 6.000. Ai fini dell'applicazione della sanzione, costituiscono prove dell'omesso pagamento del pedaggio le risultanze informatiche o la documentazione fotografica relativa al transito del veicolo in possesso delle società concessionarie delle autostrade. Della violazione, ove non sia stato possibile individuare colui che ha omesso il pagamento, risponde in ogni caso il soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del presente codice. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 214 del presente codice. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce documentazione attestante il pagamento del pedaggio dovuto dall'intestatario del veicolo all'ente proprietario o concessionario della strada, evaso anche in momenti precedenti, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta o non è stata prodotta la documentazione attestante il pagamento del pedaggio dovuto dall'intestatario del veicolo all'ente proprietario o concessionario della strada, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto; il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

7. 04. Valiante.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione

degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze).

All'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ai veicoli privati utilizzati dai volontari dei vigili del fuoco che raggiungano la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente.

7. 05. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).

1. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, la documentazione prevista dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 92, oppure, in alternativa, la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti ».

7. 06. Garofalo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Vitelli, Oliaro, Causin, Bombassei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***8. 2.** Vitelli, Oliaro, Causin, Bombassei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***8. 3.** Squeri, Biasotti, Bergamini, Centemero.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile).

1. All'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « alla sanzione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di violazione degli articoli 186, 186-bis o 187, nonché in caso di possesso di tagliando contraffatto la pena prevista dal comma 2 del presente articolo è aumentata dalla metà al doppio »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « pena »;

d) al comma 3, i periodi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

8. 01. Rondini, Caparini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica).

1. Dopo il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« TITOLO V-BIS

(Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica).

ART. 193-bis. – *(Obbligo per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica).* – 1. Gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 54 che transitano nelle strade urbane di scorrimento, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere D, E e F, devono essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici, che tutelino la mobilità ciclistica.

ART. 193-ter. – *(Impiantistica e strumenti tecnici per gli incroci pericolosi).* – 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e gli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, realizza, avvalendosi dell'ISTAT, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi tre mesi siano impiantati nelle suddette aree semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della mobilità ciclistica ».

8. 02 De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis, quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà

oggettive, acquisire i dati del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-*quater* e la violazione relativa può essere contestata nei cinque anni successivi nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso, salvo che non provi la propria totale estraneità in ordine alle contestate violazioni. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. I proventi delle sanzioni riscosse spettano alle Amministrazioni da cui dipendono soggetti che hanno compiuto l'accertamento della violazione, secondo le disposizioni dell'articolo 208.

2-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi di polizia stradale per la consultazione esclusivamente in forma telematica. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco, di riscossione delle sanzioni e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i relativi proventi. L'elenco dei veicoli, limitatamente ai dati concernenti la presenza della targa nell'elenco stesso e l'organo di polizia procedente, è reso disponibile a chiunque vi abbia interesse, in forma e con modalità rispettose delle norme in materia di riservatezza personale, determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno ».

9. 1. Valiante.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'intensificazione del controllo e del pattugliamento sul territorio ».

10. 1. Baldelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 5-*ter*. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi alle sanzioni comminate. Tali dati vengono archiviati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale e per tipologia di infrazione ».

10. 2. Catalano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Entro lo stesso termine, i soggetti di cui al primo periodo pubblicano sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. In sede di predisposizione e approvazione del bilancio di ciascun ente locale, sono iscritte in specifici capitoli di spesa rispon-

denti alle finalità di cui al comma 4 risorse pari all'ammontare dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada accertate nell'esercizio precedente nella misura prevista dal medesimo comma 4. La mancata applicazione di tale procedura è accertata dall'organo di revisione dell'ente.

10. 3. Nizzi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter.1, con il seguente:

3-ter.1. Quando il conducente commette il reato di cui all'articolo 589, terzo comma del codice penale, la patente viene sospesa per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento del reato, avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Al termine del periodo di sospensione, il soggetto può nuovamente condurre i veicoli a cui li abilita la sua patente soltanto se, durante il periodo di sospensione, ha frequentato un corso di educazione alla guida conforme alle specifiche tecniche che saranno fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La patente è revocata a tempo indeterminato quando, scaduto il periodo di sospensione prima citato, il conducente commetta una delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis, 187 per le quali è prevista la revoca della patente di guida.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 3-ter.1 dell'articolo 219 del codice della strada, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di 15 giorni ne tra-

smette copia autentica al prefetto della commessa violazione affinché questi emetta, nei confronti del condannato, un provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio italiano a tempo indeterminato ».

11. 1. Squeri, Biasotti, Bergamini.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter.1 con il seguente:

3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 12 le parole: a tempo indeterminato sono sostituite dalle seguenti: per cinque anni.

11. 2. Catalano.

Al comma 1, capoverso 3-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prima di dieci anni, ovvero, nel caso di recidiva, di venti anni »;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prima di dieci anni, ovvero, nel caso di recidiva, di venti anni ».*

11. 3. Nizzi.

Al comma 1, capoverso 3-ter.1. secondo periodo, sostituire le parole: non può conseguirla con le seguenti: non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

11. 4. Rondini, Pratavia.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo non superiore a dieci an-

ni, ovvero, nel caso di recidiva, a venti anni.

12. 1. Nizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista altresì una revisione della disciplina sanzionatoria prevedendo una modifica al codice penale che istituisca il reato di « omicidio stradale » punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

12. 2. Rondini, Pratavia.

ALLEGATO 8

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

un sistema di trasporto pubblico ferroviario efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per la costruzione di politiche volte alla promozione di uno sviluppo sostenibile, nonché per supportare strategie di crescita economica e di progresso sociale;

le inefficienze del trasporto pubblico, anche sotto il profilo della ripartizione modale, si ripercuotono sul reddito disponibile delle famiglie, costrette a sostenere spese per la mobilità più elevate rispetto a quelle a carico di nuclei familiari residenti in altri Paesi europei;

la politica di investimenti infrastrutturali in ambito ferroviario negli ultimi vent'anni si è concentrata sulle reti ad alta velocità, mentre non sono stati effettuati adeguati investimenti per rendere più moderna ed efficiente la rete tradizionale, che per larghe parti risulta ormai inadeguata e carente; considerazioni analoghe possono essere effettuate anche con riferimento al materiale rotabile utilizzato e al livello dei servizi;

sul piano normativo, gli interventi di potenziamento, ammodernamento tecnologico e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari, così come il mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, sono affidati al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, RFI, sulla base di un contratto di programma stipulato con il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, di durata quinquennale, e di accordi di programma stipulati da RFI con le singole regioni;

per quanto concerne i servizi, il decreto legislativo 422 del 1997 ha assegnato alle singole regioni la competenza dei servizi di trasporto ferroviario regionali, affidando loro la programmazione del servizio, attraverso contratti di servizio con i concessionari, mentre per il funzionamento del servizio ferroviario regionale le risorse sono garantite principalmente da finanziamenti statali;

la sensibile riduzione dei finanziamenti statali in questi anni, con una diminuzione delle risorse nazionali stanziare nell'ultimo triennio (2010-2012) pari al 22 per cento rispetto al triennio precedente, affiancata da una generale scarsità delle risorse regionali, ha determinato un progressivo peggioramento dell'offerta di trasporto ferroviario;

occorre peraltro rilevare che, a fronte di un'entità molto rilevante di risorse pubbliche che continuano ad essere trasferite al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, tale gruppo ha privilegiato il settore più redditizio dell'alta velocità, non dedicando invece, sotto i profili della gestione dell'infrastruttura, della qualità del materiale rotabile e del livello dei servizi, altrettanto impegno ai servizi di trasporto pubblico sulle tratte regionali;

i diversi fattori qui rapidamente richiamati, concernenti la riduzione delle risorse, le scelte aziendali di Ferrovie dello Stato italiane, le difficoltà di programma-

zione nella gestione dell'infrastruttura e dei servizi a livello regionale, hanno determinato una situazione generale di inadeguatezza del trasporto pubblico ferroviario e di bassa qualità del servizio offerto, che emergono con assoluta evidenza dalle continue lamentele e proteste dell'utenza pendolare;

si tratta di tre milioni di cittadini che quotidianamente prendono il treno per raggiungere il posto di lavoro o di studio, e che sono costretti a subire variazioni nella programmazione del servizio, a sopportare continui ritardi, a viaggiare su convogli vetusti e sovraffollati, con improvvise e frequenti soppressioni di corse;

la necessità di assicurare una quota adeguata di risorse e un forte impegno al potenziamento del trasporto pubblico ferroviario, da parte non soltanto dei soggetti istituzionali, ma anche del gestore dell'infrastruttura e dei gestori dei servizi, è ulteriormente accentuata dal fatto che negli ultimi anni, anche per effetto della crisi economica, si è registrato uno spostamento della domanda verso il trasporto collettivo, in particolare ferroviario; quest'ultimo non si è tuttavia mostrato in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze degli utenti, in termini di qualità, puntualità e affidabilità del servizio;

l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane ha fatto presente, nell'ambito della presentazione del nuovo piano Industriale della società per gli anni 2014-2017, che Ferrovie dello Stato ha stanziato 3 miliardi rispetto ad un totale di 6 miliardi di investimenti necessari per il rinnovo completo del materiale rotabile destinato al trasporto pendolare; dei 3 miliardi indicati, 2 miliardi e 150 milioni risultando già contrattualizzati e 700 milioni non sono stati ancora contrattualizzati per l'assenza di certezza in ordine al rinnovo dei contratti di servizio ferroviario tra le regioni e Trenitalia; occorre peraltro, da un lato, considerare la difficoltà di reperimento di ulteriori risorse da parte dello Stato e delle regioni e, dall'altro,

assicurare che le risorse effettivamente disponibili si traducano in interventi capaci di migliorare il livello del servizio di trasporto pubblico ferroviario;

il Governo e, in particolare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha più volte, da ultimo nell'audizione svolta presso la Commissione in data 2 aprile 2014, dichiarato la volontà di potenziare il sistema di trasporto pubblico locale e, per quanto concerne specificamente il trasporto ferroviario di passeggeri, ha evidenziato di aver rivolto ai vertici aziendali di Ferrovie dello Stato italiane il preciso indirizzo di porre in essere, per quanto di propria competenza, tutte le azioni necessarie per assicurare livelli adeguati di servizio pubblico;

l'aumento della domanda di trasporto collettivo da parte dei cittadini italiani rappresenta per l'Italia un'opportunità da non perdere per affermare un nuovo stile di vita e un cambio delle abitudini di trasporto, con evidenti vantaggi in termini economici, ambientali e sociali, come sottolineato da ultimo dallo studio sul trasporto pubblico locale effettuato nel novembre dello scorso anno dalla Cassa depositi e prestiti;

il Paese soffre inoltre di una scarsa integrazione tra le diverse modalità di trasporto che potrebbe essere superata attraverso un più intenso ricorso ai sistemi intelligenti di trasporto; tali sistemi, che nascono dall'applicazione ai trasporti delle tecnologie informatiche e di comunicazione, potrebbero facilitare la gestione del traffico e della mobilità, agevolare la diffusione il pagamento elettronico dei biglietti, fornire informazioni all'utenza in tempo reale, consentire un controllo avanzato dei veicoli anche al fine della velocizzazione dei mezzi, gestire le emergenze e gli incidenti sulla rete;

il rilancio del trasporto pubblico ferroviario richiede pertanto, oltre a risorse adeguate, una migliore programmazione degli interventi sulla rete, che coinvolga il Governo nazionale, le regioni e il

gestore dell'infrastruttura e la capacità di adottare scelte innovative per migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura stessa;

un confronto approfondito tra il Governo nazionale, le regioni e RFI permetterebbe di individuare e superare i punti di maggiore crisi dell'infrastruttura che, nei singoli territori regionali, ostacolano la prestazione di un adeguato livello del servizio di trasporto pubblico ferroviario;

sotto questo profilo si segnala la situazione del trasporto pubblico ferroviario nella regione Toscana, e, in particolare, la tratta Viareggio-Firenze, che serve un territorio con due milioni di residenti, pari al 40 per cento della popolazione regionale, è utilizzata ogni giorno da decine di migliaia di passeggeri, e da tempo necessita di interventi di ammodernamento e potenziamento;

la regione, anche in ragione della forte urbanizzazione e della presenza di numerosi distretti industriali nelle province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, ha individuato il raddoppio della linea Viareggio-Firenze, nel tratto fino a Pistoia, come prioritario per la mobilità nell'area della Toscana nord-occidentale;

il mancato potenziamento della tratta costituisce un forte ostacolo allo sviluppo economico dell'area, sia dal punto di vista industriale che turistico; un miglior collegamento della Toscana centrale con la città di Firenze e il suo aeroporto, infatti, oltre a rendere più moderno ed efficiente un servizio essenziale per i cittadini, i pendolari, i lavoratori, le imprese, rafforzerebbe la centralità all'interno del sistema turistico toscano del territorio servito dalla tratta, agevolando le possibilità, per i turisti che arrivano a Firenze, di estendere il loro raggio d'azione e visitare l'intera Toscana;

oltre a costituire un grave danno alla mobilità dei cittadini, il mancato intervento sulla Viareggio-Firenze rappresenta di fatto un incentivo al trasporto su

gomma, con i conseguenti costi sociali e ambientali dovuti all'aumento della congestione e dell'inquinamento;

sulla base di un'iniziativa promossa dai sindaci di Pistoia e di Lucca, l'8 febbraio scorso 39 sindaci del territorio hanno sottoscritto un ordine del giorno per sostenere e sollecitare il raddoppio della linea ferroviaria Viareggio-Firenze, oggetto di discussione dai molti anni, senza risultati;

il documento, che impegna gli amministratori a promuovere sui propri territori momenti di approfondimento e mobilitazione a sostegno del raddoppio della tratta, vuole essere la base di una rete istituzionale, aperta a cittadini, comitati e rappresentanti del mondo economico e sociale, che dovrà attivarsi a favore del progetto già a partire dalle prossime settimane;

nell'ambito di tale impegno istituzionale è prevista la richiesta ufficiale di un incontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere impegni concreti, volti alla realizzazione del raddoppio;

il potenziamento della tratta Lucca-Viareggio, così come il raddoppio della Pistoia-Montecatini e la velocizzazione della tratta tra Montecatini e Lucca sono inseriti nel Piano regionale integrato delle infrastrutture, cui bisognerebbe dare pronta attuazione, anche consentendo l'utilizzo di risorse già stanziare anche per lotti diversi a quelli per i quali erano state destinate, purché immediatamente cantierabili;

in prospettiva, l'attuale linea ferroviaria dovrebbe configurarsi come il collegamento metropolitano di superficie del territorio settentrionale della Toscana,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per quanto di propria competenza, per favorire una maggiore efficienza del servizio di trasporto ferroviario regionale

esercitato sulla rete tradizionale, superando le criticità che lo caratterizzano in termini di carenze della rete, inefficienza del servizio e vetustà del materiale rotabile;

a promuovere uno scambio di informazioni tra RFI ed enti locali, volto a permettere a questi ultimi di conoscere pienamente lo stato di avanzamento delle opere nei propri territori, le risorse impegnate e quelle effettivamente spese, anche attraverso banche dati aperte;

per quanto concerne, in particolare, la regione Toscana, ad inserire il potenziamento della tratta Viareggio-Firenze nell'ambito del contratto di programma, parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e la

società RFI, in modo da pervenire quanto prima possibile all'approvazione del progetto definitivo per quanto concerne il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini e per quanto concerne la velocizzazione della tratta Montecatini-Lucca e a stanziare le risorse necessarie alla realizzazione delle opere immediatamente cantierabili di carattere propedeutico al raddoppio e alla velocizzazione della linea, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza dell'utilizzo dell'infrastruttura, all'eliminazione dei passaggi a livello e alla riqualificazione e ammodernamento delle stazioni ferroviarie.

(8-00072) « Pierdomenico Martino, Mariani, Bini, Fanucci, Rigoni, Parrini, Albini, Cenni, Dallai ».

ALLEGATO 9

7-00429 Meta: Considerazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come Autorità portuale di interesse nazionale.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,
premessi che:

da tempo è oggetto di ampia discussione e di numerose proposte il tema di una riforma organica della legislazione in materia portuale dettata dalla legge n. 84 del 1994, che adegui la disciplina a una visione moderna di porto come sistema d'accesso di traffici economici ed elemento centrale di un complesso sistema logistico e che permetta di risolvere i principali profili di criticità, di tipo organizzativo, funzionale e finanziario, che ostacolano l'attività delle autorità portuali;

appare infatti ormai indifferibile incrementare l'efficienza e il potenziale concorrenziale degli scali portuali nazionali, in particolare rispetto ai porti dell'Europa settentrionale;

l'esame della riforma della legislazione in materia portuale, protrattosi per tutta la scorsa legislatura senza pervenire all'approvazione definitiva di una legge, è stato ripreso fin dall'inizio della legislatura in corso dall'8^a Commissione del Senato;

il Governo, come più volte dichiarato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in occasione di audizioni in Parlamento, ha espresso l'intenzione di intervenire su alcuni dei punti più qualificanti della materia, sia nell'ambito dei lavori parlamentari sulla riforma della legge n. 84 del 1994 sia attraverso misure eventualmente inserite in provvedimenti d'urgenza, anche al fine di accelerare la definizione e attuazione di un assetto più moderno ed efficace delle autorità por-

tuali; nell'ambito delle misure che il Governo intende adottare è, in particolare, compresa la riduzione del numero dei porti sede di Autorità portuale;

gli interventi di razionalizzazione del sistema delle autorità portuali devono peraltro tener conto non solo dell'inserimento nei corridoi europei TEN-T, ma anche dell'oggettiva rilevanza, sotto il profilo logistico ed economico, delle autorità esistenti rispetto al territorio in cui sono situate;

in particolare, l'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è elemento essenziale del sistema logistico che collega la capitale, la regione Lazio e il centro Italia con il resto dell'Europa e del Mediterraneo, rappresentando il perno della rete di trasporto marittimo regionale e un punto di riferimento importante sia per i territori limitrofi, sia per l'accesso ad importanti zone turistiche e rotte crocieristiche del Mediterraneo;

i tre porti di competenza dell'autorità portuale registrano rilevanti volumi di traffico, avendo movimentato, nell'anno 2013, 15,7 milioni di tonnellate di merci, 1,4 milioni di passeggeri e oltre 670 mila automezzi; a questi dati bisogna aggiungere i 2,5 milioni di imbarchi, sbarchi e transiti di passeggeri di crociera, che fanno del porto di Civitavecchia il principale porto crociera italiano in termini di volumi;

il porto di Civitavecchia risulta tra i primi scali in Italia per traffico passeggeri, dal momento che collega il continente

con la Sardegna e con la Sicilia, oltre ad essere un *hub* fondamentale di collegamento verso tutto il Mediterraneo occidentale, da Barcellona a Tunisi a Malta;

la Commissione europea ha posto lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) come elemento chiave del potenziamento infrastrutturale e condizione essenziale per assicurare all'Europa una efficiente mobilità di persone e merci;

a seguito delle ultime revisioni operate con il regolamento (UE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, la rete transeuropea è stata articolata in due livelli, una rete centrale (*core network*) da completare entro il 2030, che è costituita dai collegamenti più importanti tra i Paesi dell'Unione e con i Paesi confinanti, comprendendo al suo interno 93 porti europei principali che saranno collegati attraverso strada o ferrovia, e una rete globale (*comprehensive network*), da completare entro il 2050, che svolge prevalentemente funzioni di collegamento all'interno dei territori degli Stati membri ed è destinata ad alimentare quella centrale; il porto di Civitavecchia è stato incluso tra i porti della rete globale, a differenza di prece-

denti valutazioni con le quali era stato inserito nel *core network* portuale;

rispetto a tali indicazioni, occorre tuttavia tener conto del rilievo essenziale che, sulla base dei dati sopra riportati, il porto di Civitavecchia assume rispetto ai collegamenti marittimi e al sistema logistico di Roma, della regione Lazio e dell'Italia centrale,

impegna il Governo

ad assicurare che, nell'ambito di qualunque iniziativa di razionalizzazione del sistema delle autorità portuali, mediante misure di revisione del loro numero e della loro classificazione, l'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, quale porto afferente all'area metropolitana di Roma Capitale, sia considerata come le autorità portuali che, rispetto alla struttura della rete transeuropea dei trasporti, sono incluse nella rete centrale e sia pertanto riconosciuta autorità di interesse nazionale.

(8-00073) « Meta, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Carella, Coscia, Ferro, Gregori, Marroni, Pierdomenico Martino, Melilli, Miccoli, Minnucci, Morassut, Terrosi, Tidei ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	452
------------------	-----

Giovedì 31 luglio 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	453
DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	453
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	457
INTERROGAZIONI:	
5-03193 Incerti: Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia	454
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	459
RISOLUZIONI:	
7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071</i>)	454
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	461
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	455
AVVERTENZA	456

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che in data 23 luglio è entrato a far parte della Commissione il deputato Emanuele Prata, al quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente di aver presentato una proposta

di parere con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*), di cui dà lettura.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa presente che il suo gruppo, avendo approfondito il contenuto delle norme di diretto interesse della Commissione, esprime apprezzamento per le misure di incentivazione dell'occupazione nel settore agricolo recate dall'articolo 5. Osserva, infatti, che tali incentivi, a differenza delle misure recate dal decreto-legge n. 76 del 2013, potrebbero rispondere a specifiche esigenze di ricambio generazionale presenti nel settore agricolo, rappresentate anche da talune organizzazioni di rappresentanza del comparto, durante l'indagine conoscitiva sull'emergenza occupazionale, svolta dalla XI Commissione nella corrente legislatura.

Giudicando condivisibili anche le disposizioni volte a ridurre il costo del lavoro nel settore agricolo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, pur condividendo le osservazioni testé svolte dal deputato Rostellato, fa presente che dagli incentivi previsti risulterebbero esclusi i lavoratori con più di trentacinque anni di età, in relazione ai quali si registrano preoccupanti tassi disoccupazione. Prende atto, in ogni caso, che il provvedimento si attiene sul punto agli indirizzi normativi affermatasi in sede europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.55.

5-03193 Incerti: Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita, si dichiara soddisfatta per gli impegni assunti in relazione allo specifico caso descritto nell'interrogazione, pur sottolineando l'esigenza di una integrazione delle risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga al fine di soddisfare in modo esaustivo le esigenze per l'esercizio finanziario in corso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di

svolgere un approfondimento sull'argomento in discussione. Fa presente che nei giorni scorsi vi è stata una interlocuzione informale tra la prima firmataria dell'atto di indirizzo, i gruppi e il Governo, che ha portato all'elaborazione di una nuova formulazione della risoluzione.

Chiede alla prima firmataria se intenda dare conto di questa nuova formulazione.

Gessica ROSTELLATO (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo e i gruppi di maggioranza per la disponibilità mostrata ai fini dell'elaborazione di un testo condiviso, illustra il contenuto della nuova formulazione della risoluzione di cui è prima firmataria (*vedi allegato 3*). Chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo se non sia il caso di precisare ulteriormente la formulazione del primo impegno, rendendo più esplicita la volontà del Governo di reperire in modo tempestivo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, pur rimettendo a successive verifiche le modalità con cui provvedere a tali adempimenti.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA osserva che la risoluzione, così come riformulata – peraltro a seguito di ripetuti contatti intercorsi in via informale tra i gruppi e il Governo – appare idonea ad offrire sufficienti garanzie. Fa presente, quindi, di non essere disponibile ad assumere impegni diversi da quelli concordati, a meno che non si conceda al Governo un ulteriore, ampio, margine temporale per verificare la possibilità di una loro concreta attuazione.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, dichiara di condividere il testo della risoluzione, nella sua nuova formulazione, giudicata adeguata ad offrire sostegno alle imprese in difficoltà. In particolare, confida nell'impegno assunto dal Governo di agire presso l'INPS al fine di sospendere – nelle more dell'individuazione di un eventuale intervento di carattere normativo in materia –

l'invio della note di rettifica recanti gli addebiti contributivi in oggetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede alla prima firmataria di valutare se non sia più opportuno votare da subito la risoluzione, così come attualmente riformulata, piuttosto che rinviarne la discussione, in vista di possibili ulteriori riformulazioni, ad un'altra seduta, che sarebbe presumibilmente fissata alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista pausa estiva.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, affinché il suo gruppo possa svolgere un approfondimento della questione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta testé formulata, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

Gessica ROSTELLATO (M5S), a seguito dell'approfondimento svolto, fa presente che il suo gruppo conviene sull'esigenza di concludere l'*iter* di discussione nella giornata odierna, votando la risoluzione, così come attualmente riformulata.

Davide BARUFFI (PD) esprime, a nome del suo gruppo, soddisfazione per la positiva conclusione dell'*iter* di discussione della risoluzione ed annuncia il voto favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00071.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete

europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final);

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).

ALLEGATO 1

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2568, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

considerato che l'articolo 1-*bis*, comma 21, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente ai titolari da almeno due anni di una patente A1, B o C1 di utilizzare le macchine agricole anche in assenza dell'abilitazione di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

rilevata l'esigenza di salvaguardare il principio dell'obbligatorietà di una formazione specifica per la guida di tali macchinari agricoli, stabilito dall'accordo sancito il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i

requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

ricordato che è ancora pendente il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, chiamato a stabilire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

rilevata l'esigenza di assicurare elevati livelli di tutela della sicurezza sul lavoro, in considerazione dell'elevato numero di eventi infortunistici, anche con esito mortale, che coinvolgono gli operatori addetti alla guida dei trattori;

considerata favorevolmente la presentazione da parte del Governo di una proposta emendativa finalizzata alla soppressione dell'articolo 1-*bis*, comma 21, del decreto-legge;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 5, volte a incentivare le assunzioni da parte di imprenditori agricoli di giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno sei mesi o privi di

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e a ridurre il costo del lavoro in agricoltura, attraverso forme di deduzione, con riferimento all'applicazione dell'IRAP, per il lavoro dipendente a tempo determinato;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di promuovere il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, attraverso un migliore orientamento delle attività di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS;

rilevata, in questo contesto, l'opportunità di assicurare un'adeguata interazione tra la cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello ter-

ritoriale, al fine di consentire un più efficace funzionamento della Rete stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1-*bis*, sopprimere il comma 21;

e con la seguente osservazione:

al fine di garantire il migliore funzionamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto, si valuti l'opportunità di assicurare, anche in sede attuativa, un adeguato livello di coordinamento tra la cabina di regia della Rete, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello territoriale.

ALLEGATO 2

5-03193 Incerti: Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo concerne le iniziative che il Governo intende assumere al fine di garantire il sollecito perfezionamento della procedura di riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga e per assicurare lo sblocco delle relative risorse per il primo semestre 2014, con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Newlat spa Reggio Emilia.

Al riguardo, faccio presente che per il 2014 le risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ammontano, fino ad oggi, a circa 1.429 milioni di euro.

Di questi, in particolare:

200 milioni sono stati destinati agli interventi in favore di lavoratori dipendenti di imprese plurilocalizzate, i cui accordi sono sottoscritti in sede ministeriale;

400 milioni sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome con decreto adottato dal Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo scorso 22 gennaio, per pagare i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) e mobilità in deroga relativi all'anno 2013, che vanno ad aggiungersi agli eventuali residui a valere sulle risorse già assegnate per l'anno 2013 e non del tutto autorizzate.

Sono, inoltre, stati assegnati ulteriori 30 milioni di euro quali risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi

cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione, destinate – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013 – al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ripartiti in 24 milioni di euro in favore della regione Calabria e in 6 milioni in favore della regione Basilicata.

Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante, faccio presente che lo scorso 17 luglio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno sottoscritto un decreto interministeriale con il quale si è provveduto ad assegnare ulteriori 400 milioni di euro per consentire il pagamento delle somme residue ancora dovute ai titolari dei trattamenti di CIG e di mobilità in deroga per il 2013, nonché per avviare una parte dei pagamenti per il 2014.

A tal fine, lo scorso 30 maggio il Ministero che rappresento aveva invitato le regioni e le province autonome ad inviare all'INPS – improrogabilmente entro il 30 giugno – i provvedimenti concessori degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, in vista dell'adozione del predetto decreto.

Per quanto attiene alla situazione della Newlat spa, faccio presente che tale Gruppo imprenditoriale ha richiesto il trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 5 dicembre 2013 al 30 giugno 2014.

La regione Emilia-Romagna ha comunicato di aver autorizzato – lo scorso 31 marzo – il pagamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31 dicembre 2013, sulla base delle risorse che si sono rese disponibili.

Informo, inoltre, che lo scorso 23 luglio, presso la sede della regione Emilia-Romagna, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo dal quale risulta che la società presenterà richiesta

di proroga del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2014.

Per quanto attiene alle prestazioni dell'anno 2014, la stessa regione ha precisato che l'istruttoria relativa ai primi due trimestri di CIG in deroga risulta già essere stata completata da parte del competente Servizio Lavoro, in attesa che venga ultimata l'assegnazione delle risorse occorrenti per finanziare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2014.

ALLEGATO 3

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,
premessò che:

il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, aveva consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di sedici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale operazione consentiva alle aziende di usufruire di alcune agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti iscritti nella cosiddetta « piccola mobilità ». Una norma che andava ovviamente nella direzione di premiare quelle imprese che assumevano lavoratori disoccupati, facendoli rientrare nel mondo del lavoro. Nonostante la crisi, questo tipo di agevolazione era stata utilizzata da molte piccole e medie aziende sane che, dati i benefici contributivi che ne derivavano, potevano permettersi di prendersi in carico un nuovo dipendente e di toglierlo dallo *status* di disoccupato, dando così beneficio sia allo Stato che all'intera collettività;

la disposizione in questione era stata più volte prorogata, sino alla legge n. 92 del 2012, la cosiddetta « legge Fornero », con la quale si è eliminata la possibilità per i lavoratori licenziati di iscriversi alle liste della piccola mobilità;

nel vuoto normativo che si è in tal modo venuto a creare, l'INPS ha dettato le prime disposizioni pubblicando la circolare n. 13 del 2013, la quale esplicitava che: « Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01/01/2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni »;

successivamente, proprio in seguito all'allarme venutosi a creare a causa dell'incertezza normativa e temporale che tale circolare aveva creato, con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l'INPS scioglie parzialmente la riserva formulata con la circolare n. 13 del 2013 precisando che in merito alla mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato

motivo oggettivo e degli incentivi riservati al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità):

non sono riconosciute le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;

non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;

è anticipata al 31 dicembre 2012, in via cautelare, la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale;

tali indicazioni, com'è ovvio, hanno destato allarme per tutte quelle aziende che hanno usufruito degli incentivi per le assunzioni di lavoratori in « piccola mobilità » effettuate nel 2011 e nel 2012, dal momento che chi ha assunto il lavoratore in quel periodo, facendo valere lo sgravio contributivo per i mesi dell'anno 2013, dovrà a questo punto provvedere al versamento all'INPS della differenza tra i contributi versati e quelli oggi dovuti – alla luce delle nuove indicazioni –, oltre agli interessi maturati;

con il messaggio n. 17941 del 2013, facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare n. 150 del medesimo anno, citata in precedenza, le sedi territoriali venivano altresì invitate a riprendere l'attività di verifica sulla spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ed a richiedere ai datori di lavoro di regolarizzare quanto percepito indebitamente per l'agevolazione fino ad arrivare all'ultimo messaggio n. 18639, con il quale ad integrazione delle indicazioni già fornite, viene precisato che, in considerazione della circostanza che l'istituto è ancora in attesa degli ulteriori e definitivi chiarimenti ministeriali, non dovrà essere richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti;

in seguito, con un successivo messaggio, il n. 2889 del 2014, l'INPS informa

che a far data del 15 settembre 2014 verranno emesse le note di rettifica ai fini del recupero delle *ex* agevolazioni previste per chi ha assunto nel 2012 lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità »;

con interpellanza urgente n. 2-00571 Rostellato ed altri, si interpellava il Presidente del Consiglio dei ministri sul caso descritto, ma la risposta resa dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2014 non è stata soddisfacente, in quanto nessuna soluzione è stata presa in considerazione per le aziende che comunque dovranno restituire i benefici connessi alle assunzioni effettuate;

come denunciato da varie organizzazioni datoriali, la situazione delle aziende coinvolte ha assunto contorni allarmanti: infatti, le piccole e medie imprese che già oggi si ritrovano a fronteggiare gli effetti di una perdurante crisi finanziaria, corrono anche il rischio di dover affrontare la restituzione delle agevolazioni ricevute per aver assunto dei disoccupati;

inoltre, se gli imprenditori non saranno in grado di restituire le somme, si creerà un circolo vizioso che potrebbe portare alla chiusura delle aziende, al licenziamento di molti dipendenti, anche degli stessi dipendenti che sono stati assunti con queste agevolazioni;

gli avvisi partiranno, come già detto in precedenza, il 15 settembre 2014 e, se le aziende non avranno disponibilità per pagare tali avvisi, otterranno il DURC irregolare con danni rovinosi: blocchi di una qualsivoglia agevolazione, blocco dei pagamenti, magari per lavori già effettuati, esclusione ai bandi di gara per non parlare della contrazione del mercato, licenziamenti e fallimenti, aumento della disoccupazione e non è da escludere che si arrivi a situazioni di disperazione tale da causare tragiche soluzioni;

non è da sottovalutare, infatti, l'aumento esponenziale dei suicidi che sono

passati da 49 nel 2012 a 68 nel 2013, senza differenze geografiche tra nord e sud, dovuti anche alla mancanza di lavoro e all'impossibilità di saldare i propri debiti nei confronti dello Stato;

in un momento di particolare crisi, come quello che attanaglia il nostro Paese, è opportuno garantire benefici tangibili alle aziende artigiane e del piccolo commercio, poiché esse costituiscono, di fatto, l'asse portante dell'economia reale italiana;

è pertanto difficile comprendere come possa richiedersi la restituzione degli incentivi già in precedenza usufruiti dalle aziende;

sulla base delle informazioni comunicate dal Sottosegretario di Stato Bellanova nella seduta della Commissione del 24 luglio 2014, l'INPS ha stimato che gli oneri derivanti dal finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ammontano a circa a 35 milioni e 550 mila euro, individuando una platea di interessati di 19.980 unità;

attualmente, come ha anche evidenziato il sottosegretario Scalfarotto in sede di risposta all'interpellanza urgente n. 2-00571, con decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, successivamente mo-

dificato il 3 giugno 2013, è stato concesso un beneficio di euro 20.000.000, per le nuove misure per la piccola mobilità, i cui oneri gravano sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di reperire in modo tempestivo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di evitare la restituzione di agevolazioni sulla cui permanenza le imprese hanno, in buona fede, fatto legittimamente affidamento;

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dell'INPS al fine di sospendere – nelle more dell'individuazione di un eventuale intervento di carattere normativo in materia – l'invio della note di rettifica recanti gli addebiti contributivi relativi ai medesimi incentivi contributivi.

(8-00071) « Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimenti, Baldassarre, Tripiedi, Da Villa, Petraroli, Vallasca, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02185 Colletti: Iniziative del Ministero della salute per assicurare adeguati livelli igienico-sanitari del reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.	
5-02833 Colletti: Ispezione dell'Agenzia sanitaria regionale presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara	464
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	469
5-03062 Sorial: Procedura per presentare le domande di contributo statale per i servizi di <i>baby sitting</i>	465
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	471
5-02454 Iannuzzi: Proposta di riconversione delle strutture ospedaliere della ASL di Salerno e tutela dei LEA	465
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	472

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	466
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	477

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto e C. 2456 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	467
Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	467
AVVERTENZA	468

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo e per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.40.

5-02185 Colletti: Iniziative del Ministero della salute per assicurare adeguati livelli igienico-sanitari del reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.

5-02833 Colletti: Ispezione dell'Agenzia sanitaria regionale presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, in quanto

vertenti sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, dalla quale emerge innanzitutto la gravità dei fatti accaduti ovvero la morte di diversi pazienti sottoposti ad intervento chirurgico presso un ospedale pubblico.

Inoltre, ai fini di una più puntuale conoscenza dei fatti accaduti, ritiene di fondamentale importanza acquisire sia la relazione che la ASL di Pescara ha inviato il 13 aprile 2014 al Ministero della salute sia la nota che l'Assessorato alla sanità della regione Abruzzo ha comunicato al Ministero medesimo in data 4 giugno 2014.

Infine, auspica che la nomina di consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria che sta indagando sui casi in oggetto riesca a verificare se i decessi siano dipesi da cattiva manutenzione delle sale operatorie e della strumentazione o da altre cause.

5-03062 Sorial: Procedura per presentare le domande di contributo statale per i servizi di *baby sitting*.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), prospettando una possibile adozione, in tempi rapidi, di un decreto che ridefinisca le misure relative alla procedura di presentazione delle domande.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta in ragione delle intenzioni del Governo di snellire le procedure e fornire maggiori informazioni sul contributo statale per i servizi di *baby sitting*.

Auspica che vi possa essere in futuro un maggiore ricorso a questo strumento,

posto che al momento viene utilizzato solo il 37 per cento delle risorse disponibili. Invita in ogni caso il Governo a monitorare costantemente i dati relativi alla presentazione delle domande.

5-02454 Iannuzzi: Proposta di riconversione delle strutture ospedaliere della ASL di Salerno e tutela dei LEA.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), ponendo in rilievo il fatto che con il nuovo Patto per la salute, la valutazione dei Ministeri affiancanti, in particolare di quello dell'economia, deve tenere conto non solo dei dati economici ma anche della garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Osserva che ciò rappresenta una modifica rilevante per le regioni in piano di rientro.

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per l'articolata risposta, della quale prende atto anche con le allegate ed importanti tabelle relative ai posti letto. Rileva, innanzitutto, come sia estremamente grave e riprovevole che, alla luce delle indicazioni testuali oggi fornite dal Governo, le Autorità sanitarie locali di Salerno, pur richieste e sollecitate dal Ministero, non abbiano fornito i relativi elementi di competenza e di informazione, violando così ogni dovere di collaborazione istituzionale fra Istituzioni pubbliche, nella fattispecie, fra Ministero ed ASL. Sollecita, pertanto, il Ministero ad assumere con determinazione una urgente iniziativa formale per censurare tale condotta, che reputa assolutamente grave ed ingiustificata, richiamando con fermezza le Autorità sanitarie locali a trasmettere tutte le dovute informazioni.

Nel merito della questione sollevata con la interrogazione, rileva che rimane forte la preoccupazione circa il mancato rispetto e la mancata tutela dei LEA e delle prestazioni di emergenza nell'ambito del territorio vasto ed intensamente popolato ubicato a sud della città di Salerno, servito

dai quattro presidi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide.

Prende atto che a tutt'oggi non risultano trasmessi ai ministeri affiancanti gli atti del commissario *ad acta* concernenti l'accoglimento o meno della proposta di riconversione dei quattro indicati ospedali, contenuta nella deliberazione del Direttore Generale della ASL Salerno, che giudica completamente sbagliata ed inaccettabile, in violazione degli standard e dei parametri normativamente vigenti. Ricorda che, ove mai fosse approvato tale deliberato, vi sarebbe una pesantissima riduzione dei posti letto assegnati in Rianimazione e Terapia intensiva (50 per cento), in Cardiologia e UTIC (41 per cento). Ne deriverebbe una dotazione di posti letto per le patologie acute di appena 328 posti letto, con un coefficiente di riparto fra popolazione residente/posti letto pari a 1,32 posti letto per mille abitanti; a fronte di standard di 3,7 posti letto per mille abitanti, sanciti dall'ultimo Patto per la salute e dalla vigente legislazione. Di conseguenza tale improvvido deliberato è allo stato inefficace e non operativo.

Invita il Ministero a vigilare ed ad incalzare la ASL per verificare il rispetto doveroso dei LEA per le patologie più gravi e pericolose. Rileva poi come sia fondamentale applicare integralmente la prescrizione (azione 14.4) sulla rete ospedaliera destinata ad acuti e post acuti, inserita nel programma operativo 2013-2015 elaborato dai Tavoli di monitoraggio del piano di rientro della regione Campania. Di conseguenza è necessaria l'attuazione scrupolosa di tale prescrizione per i posti letto assegnati e per le quattro strutture ospedaliere menzionate nella interrogazione, escludendo i tagli previsti nella delibera n. 106/2014. Da questo punto di vista la sospensione del progetto di accorpamento dei quattro ospedali nell'unico ospedale della Valle del Sele, comunicata lo scorso 16 giugno dalla struttura commissariale, conferma la grave e negativa superficialità e la totale approssimazione con cui le Autorità sanitarie locali e regionali governano la organizzazione della rete ospedaliera. Preannunzia che conti-

nuerà ad assumere iniziative, in sede parlamentare e nei rapporti istituzionali, per assicurare la difesa del diritto alla salute delle popolazioni e delle comunità che vivono nella zona a sud della città di Salerno, diritto così duramente colpito da decisioni profondamente sbagliate. Sollecita il Ministero a verificare, nello stretto rapporto con la struttura commissariale, il percorso della deliberazione della ASL di Salerno n. 196/2014, che, anche alla stregua della risposta e dei dati oggi resi dal Governo, si conferma del tutto sbagliata ed amministrativamente illegittima e fortemente lesiva dei quattro presidi ospedalieri più volte richiamati.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.10

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 30 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2568, approvato dal

Senato, di conversione del decreto-legge n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, per il parere alle Commissioni riunite VIII e X.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, il relatore Murer ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito. Dà, quindi, la parola all'on. Murer per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Delia MURER (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione, da lei elaborata sulla base dei rilevati emersi nel corso della seduta precedente (*vedi allegato 4*).

Silvia GIORDANO (M5S) ringrazia la relatrice per avere accolto i rilievi emersi nel corso del dibattito ma, in sintonia con alcune considerazioni critiche sul provvedimento avanzate dai colleghi del Movimento 5 Stelle membri di altre Commissioni e in ragione dell'opportunità di poter disporre di un più ampio periodo di tempo per esaminare provvedimenti complessi come quello in discussione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto e C. 2456 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, nella seduta del 15 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 24 luglio 2014, la proposta di legge n. 2456, d'iniziativa dei deputati Vargiu ed altri, recante « Disposizioni per l'assistenza delle persone affette da grave disabilità, prive del sostegno familiare ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno del dono».

C. 2422, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2422, già approvata dal Senato, recante « Istituzione del «Giorno del dono» ».

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente il relatore, on. Patriarca, ha svolto la relazione e si è aperto il dibattito che proseguirà nella seduta odierna, con gli interventi in replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, rileva che dal dibattito della seduta precedente è emerso un sostanziale assenso in relazione al provvedimento in esame, con la previsione di un maggiore coinvolgimento, accanto al terzo settore, di soggetti delle altre realtà economiche e del mondo dell'istruzione. Ricorda, inoltre, la proposta condivisa di un'iniziativa della Commissione in occasione della giornata del dono, auspicando che, in tal senso, la legge possa essere approvata anche dalla Camera entro la data del 4 ottobre.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, nel ribadire di avere già espresso apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame, sia al Senato che nel corso della precedente seduta, rileva che in tal modo si contribuisce a dare attuazione ai principi di solidarietà recati dalla Costituzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendosi chiuso il dibattito di carattere generale, propone di fissare il termine per la

presentazione degli emendamenti alle ore 11 di martedì 5 agosto 2014.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

ALLEGATO 1

5-02185 Colletti: Iniziative del Ministero della salute per assicurare adeguati livelli igienico-sanitari del reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.**5-02833 Colletti: Ispezione dell'Agenzia sanitaria regionale presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti ispettivi in esame, stante l'analogia dei contenuti.

Il 24 febbraio 2014 il Ministero della salute ha trasmesso una nota all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo ed al Direttore Generale dell'ASL di Pescara, con la quale, relativamente alle notizie riportate dai mezzi di informazione su casi di persone decedute presso la unità operativa di neurochirurgia dell'Ospedale Civile di Pescara, si richiedeva di effettuare le indagini più appropriate al fine di analizzare tali casi e di approfondire quanto accaduto, rispetto ai possibili fattori causali e/o contribuenti, e sulle azioni poste in essere in esito alle risultanze delle indagini, chiedendo anche di voler trasmettere al Ministero della salute una relazione con ogni informazione acquisita.

A seguito di tale richiesta, la Regione Abruzzo – Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità, con nota del 4 giugno 2014, ha comunicato di aver attivato il competente Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara, il quale ha prodotto alcune relazioni circa gli esiti di una ispezione effettuata presso l'Ospedale Civile di Pescara.

Inoltre, con nota del 13 marzo 2014, a firma sia del direttore generale della ASL di Pescara sia del direttore sanitario, è stata trasmessa una ulteriore relazione su quanto in questione.

Da tale documentazione, richiesta ed acquisita per il tramite della Regione che ne corrobora e valida il contenuto, emerge che i casi individuati nel periodo giugno 2011-settembre 2013 sono 12, con un tasso di incidenza delle infezioni neurochirurgiche dello 0,087 per cento, che appare in linea con il tasso di complicanze infettive correlate a tale attività chirurgica, nonché in linea con il *trend* dei tassi di infezione delle strutture sanitarie di riferimento nello stesso ambito.

In particolare, in base ai dati acquisiti a livello regionale, tra tali 12 casi, 8 si sono verificati dopo l'istituzione del sistema di sorveglianza aziendale dei microrganismi sentinella: tra gli 8 casi, 2 sono stati regolarmente segnalati dalla unità di neurochirurgia al Gruppo Operativo Epidemiologico Aziendale (G.O.E.), in quanto microrganismi sentinella e, dunque, soggetti ad indagine epidemiologica e clinica, senza peraltro riscontro di mortalità direttamente attribuibile.

Dei restanti 6 casi non segnalati al G.O.E., 4 non risultano infezioni del sito chirurgico correlate all'assistenza, sia per la tipologia di microrganismo isolato (non sentinella) che per il sito corporeo interessato.

I restanti due casi sono risultati infezioni del sito chirurgico sostenute da microrganismi sentinella e, pur non essendo stati segnalati, non sono esitati in decessi attribuibili ad infezione.

Tutta la relativa documentazione sanitaria è stata sottoposta a sequestro, ed è attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le sale operatorie della unità di neurochirurgia disponibili per gli interventi sono 2 e non una.

Il coordinatore delle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri della ASL di Pescara, ha disposto, dal luglio 2013, il trasferimento degli interventi neurochirurgici dalle due sale dedicate al 1° piano ala nord a due sale ubicate al piano terra dell'Ospedale Civile, nel blocco operatorio centrale.

Tale trasferimento è stato deciso per la complessiva razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e strumentali operanti all'interno del blocco operatorio centrale.

Fino al luglio 2013, le sale operatorie neurochirurgiche ubicate al 1° piano sono state regolarmente sottoposte ad interventi di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti aeraulici ed elettrici, nonché a controlli semestrali di validazione ambientale e del livello di contaminazione microbiologica dell'aria e delle superfici.

Gli esiti di tali campionamenti sono risultati nei limiti della norma e sono stati acquisiti dai Carabinieri N.A.S. di Pescara il 30 ottobre 2013.

Per i casi di infezione segnalati dalla unità di neurochirurgia al G.O.E. sono state prontamente effettuate verifiche, con specifiche misure precauzionali per interrompere la possibile catena di trasmissione dell'infezione.

Inoltre, indipendentemente dalle segnalazioni fatte dalla unità di neurochirurgia, sono stati intrapresi rilevanti interventi sistematici per il controllo delle infezioni, in tutto l'ambito chirurgico ospedaliero.

Le attività implementate per la prevenzione e il controllo delle infezioni nella ASL di Pescara e, nello specifico caso, per ridurre il rischio di insorgenza di infezioni a carico della ferita chirurgica, rappresentano una realtà quotidiana e un impegno costante, nella direzione del miglioramento continuo, da parte degli organismi aziendali dedicati.

La disamina dei dati ha permesso di verificare che le infezioni del sito chirurgico, nell'ambito in oggetto e nel periodo indice, non ha avuto incidenza anomala né mortalità attribuibile.

A conferma del lavoro svolto dalla ASL di Pescara, si rileva che l'AGENAS ha riconosciuto che la procedura predisposta dall'ASL, quale « Buona pratica effettiva per la sicurezza dei pazienti », e come tale, selezionata ed inserita nel sistema di sottomissione e condivisione tra i Paesi europei.

ALLEGATO 2

5-03062 Sorial: Procedura per presentare le domande di contributo statale per i servizi di *baby sitting*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Sorial concernente l'intervento introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 4 della legge 92 del 2012 per consentire alla madre lavoratrice di beneficiare dei *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Preliminarmente faccio presente, come il Governo ha già avuto modo di ricordare, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver valutato gli esiti del monitoraggio effettuato dall'INPS relativamente a tale intervento, ha ritenuto necessario avviare una revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dei *voucher* in parola.

In particolare, anche a seguito della risposta fornita all'interrogazione in Commissione lavoro n. 5-01634 presentata dall'On. D'Incecco, Lenzi, ho ritenuto necessario avviare congiuntamente all'INPS degli approfondimenti nella prospettiva di giungere ad una revisione della disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 – che com'è noto ha stabilito in maniera dettagliata i predetti criteri – al fine di semplificare la fruizione dei benefici e, soprattutto, aumentare la platea dei beneficiari.

Innanzitutto, nel rilevare che il contributo è stato scarsamente utilizzato probabilmente anche per l'esiguità dell'importo, il Ministero che rappresento sta valutando l'opportunità di aumentare l'importo dei *voucher* da 300 a 600 euro. Tale aumento risulta essere, infatti, ugualmente compatibile con lo stanziamento finanziario di-

sponibile ma – al tempo stesso – consente di rendere più conveniente il ricorso a tali *voucher* rispetto ai congedi parentali.

Faccio presente, inoltre, che al fine di incrementare il numero delle lavoratrici beneficiarie, è stata avviata un'interlocuzione con il Dipartimento per la funzione pubblica allo scopo di estendere questi benefici anche alle lavoratrici del pubblico impiego. Le verifiche sin ora condotte lasciano prefigurare come realizzabile tale estensione e sono, pertanto, in fase di definizione le modalità d'attuazione di tale intervento.

Inoltre, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta dei benefici in parola si sta valutando la possibilità di prevedere che la domanda possa essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e non più, come previsto dal citato decreto, in un circoscritto lasso di tempo stabilito dall'INPS attraverso apposita circolare. In tale ipotesi, accertata la sussistenza dei requisiti, l'INPS ammette al beneficio la lavoratrice, nei limiti della disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Solo in caso di necessità, in relazione all'andamento delle istanze ed alle disponibilità finanziarie residue, con successivo decreto direttoriale potrà essere individuato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio.

Da ultimo, faccio presente che si sta valutando la possibilità di avviare una capillare campagna informativa per accrescere la diffusione di tali misure tra le potenziali beneficiarie.

ALLEGATO 3

5-02454 Iannuzzi: Proposta di riconversione delle strutture ospedaliere della ASL di Salerno e tutela dei LEA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai fini della risposta all'atto ispettivo in esame, questo Ministero ha richiesto e sollecitato gli elementi di competenza delle Autorità sanitarie locali, peraltro non ancora pervenuti.

L'interrogazione parlamentare in esame richiama la deliberazione n. 106 del 4 febbraio 2014 del direttore generale dell'ASL di Salerno, recante una « proposta/piano » di riconversione dei quattro presidi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide, in attuazione del decreto del commissario *ad acta* n. 82 del 2013.

La proposta contenuta nella deliberazione n. 106 del 4 febbraio 2014 prevede, tra l'altro, la riduzione dei posti letto riservati alla rianimazione e alla terapia intensiva e dei posti letto assegnati alla cardiologia e, altresì, un accorpamento funzionale su quattro diversi presidi ospedalieri anziché su un'unica struttura.

Tuttavia, ad oggi non risultano trasmessi ai Ministeri affiancanti, per il prescritto parere, gli atti del commissario *ad acta* concernenti l'accoglimento o meno della proposta in questione.

Per quanto riguarda, più in generale, la tematica relativa alla riconversione dei presidi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide, il Ministero della salute ricorda che, in base a quanto disposto dalla delibera n. 49/2010, recante « Riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia », e dalla delibera n. 73/2011, recante « Approvazione del

Piano attuativo dell'Azienda sanitaria locale di Salerno con prescrizioni », i predetti presidi ospedalieri « confluiranno in un'unica struttura ospedaliera la cui realizzazione è da prevedersi nel programma di interventi per l'edilizia sanitaria (*ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988) ».

La struttura sarà denominata Presidio Ospedaliero Unico della Valle del Sele, previsto come struttura di II livello della rete dell'emergenza, e quale *hub* di 1° livello per l'emergenza cardiologica e per l'ictus cerebrale, con un numero di posti letto pari a 261 ordinari e 67 in regime di *day hospital*.

Con la delibera n. 82/2013 è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2013-2015, successivamente modificato ed integrato dalla delibera n. 18/2014, nel quale si precisa che, attraverso un percorso condiviso con le aziende sanitarie, si è effettuato il processo di identificazione degli obiettivi del programma degli investimenti in edilizia ed in tecnologie, con le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

In conseguenza di ciò, la realizzazione dell'ospedale della Valle del Sele è stata programmata tra gli obiettivi non prioritari.

Nel P.O. 2013-2015 si prevede, pertanto, che « l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno dovrà proporre una nuova organizzazione delle strutture interessate dal processo di accorpamento, tenendo conto comunque della destinazione ad esse attribuita, come previsto nella programmazione approvata dalla delibera n. 49/2010,

ed in particolare, per quanto concerne l'accorpamento dei presidi di Eboli e Battipaglia, che è previsto conservino il ruolo di presidi ospedalieri inseriti nella rete dell'emergenza-urgenza, di provvedere con tempestività a realizzare l'accorpamento delle funzioni».

I tavoli di monitoraggio del piano di rientro della Regione Campania, nella riunione del 27 novembre 2013, hanno ritenuto adeguatamente impostato il programma operativo 2013-2015, subordinatamente alle prescrizioni di cui al medesimo verbale.

Nell'ambito di tale verbale, non sono contenute prescrizioni in ordine all'azione concernente la « Dismissione e riconversione delle strutture ospedaliere di piccole dimensioni o con ridotta attività ».

In merito alla ridefinizione della rete ospedaliera destinata ad acuti e post acuti (azione 14.1.4), è stata formulata la seguente prescrizione: « è necessario procedere, entro tempi programmati, alla ridefinizione della rete pubblica e privata per acuti e post acuti, con individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura, disciplina, DH e ordinari, unità operative (nel rispetto delle indicazioni degli *standard* nazionali). È necessario che al programma operativo venga allegato un quadro organico della situazione e di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, viste le numerose modifiche apportate alla delibera n. 49/2010 ».

Nelle premesse della delibera n. 18 del 2014, con il quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma operativo 2013-2015, il commissario *ad acta* ha scritto di voler adempiere alle richieste presentate dai Ministeri competenti.

Ciò premesso, in ordine allo stato di attuazione dell'azione 14.1.1, questo Ministero ha chiesto informazioni dettagliate alla struttura commissariale, la quale, lo scorso 16 giugno, ha comunicato la sospensione del progetto di accorpamento, a causa di problematiche tuttora in corso di istruttoria.

Per completezza, si precisa che la rete ospedaliera dell'ASL di Salerno, delineata dalla programmazione regionale approvata dalle delibere n. 49/2010 e n. 73/2011, prevede un indice di 3,33 posti letto per mille abitanti, di cui 0,56 dedicati alla riabilitazione e lungodegenza, con una conseguente riduzione di 224 posti letto pubblici (da 2.936 a 2.712) e 127 privati provvisoriamente accreditati (da 1.102 a 975), per un totale di 351 posti letto.

La dotazione regionale complessiva di posti letto, programmata dalla citata delibera n. 49/2010, è pari a 3,3 posti letto per 1000 abitanti, di cui 0,5 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

A tal riguardo, metto a disposizione dell'On.le interrogante la Tabella A, relativa ai posti letto pubblici e privati complessivi dell'ASL di Salerno, e l'indice di posti letto per 1.000 abitanti, per gli anni 2011-2013.

Dalla Tabella A si evince che la riduzione dei posti letto è stata effettivamente pari a 253 (anni 2012-2013); il tasso si è stabilizzato su 3,41 posti letto per 1.000 abitanti.

Del pari, metto a disposizione la Tabella 1, recante i dati relativi ai posti letto dal 2011 al 2013 in degenza ordinaria e in *day hospital/day surgery* dei 5 presidi ospedalieri di Oliveto Citra, Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Agropoli, di cui era programmato l'accorpamento nel Presidio Ospedaliero Unico della Valle del Sele.

Lascio anche la Tabella 2, recante la dotazione di posti letto relativamente alle discipline di cardiologia, terapia intensiva ed unità coronarica, dei presidi ospedalieri di Oliveto Citra, Roccadaspide, Eboli, Battipaglia, Agropoli, ed il totale complessivo dell'ASL di Salerno.

Da ultimo, lascio la Tabella 3, recante il dettaglio della dotazione di posti letto, relativamente alle discipline di cardiologia, terapia intensiva ed unità coronarica, delle singole strutture ospedaliere che fanno capo all'ASL di Avellino, ed il totale complessivo relativamente alla stessa ASL di Avellino.

Tabella A

PL ASL di Salerno	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Totale Annuale	3.485	3.360	3.241	492	496	483	3.977	3.856	3.724
Differenza rispetto all'anno precedente	-	- 125	- 119	-	4	- 13	-	- 121	- 132
PL per 1.000 abitanti *	3,14	3,08	2,96	0,44	0,45	0,44	3,58	3,53	3,41

* Fonte dati Istat:

- Popolazione 2011 pre censimento
- Popolazione 2012 post censimento
- Popolazione 2013 post censimento

Dalla Tabella si evince che la riduzione dei posti letto è stata effettivamente pari a 253 (anni 2012-2013) il tasso si è stabilizzato su 3,41 posti letto per 1.000 ab..

Tabella 1

la tabella recante i dati (fonte NSIS - HSP 12) relativi ai posti letto dal 2011 al 2013 in degenza ordinaria e in Day Hospital/Day Surgery dei 5 presidi ospedalieri di cui era programmato l'accorpamento nel Presidio Ospedaliero Unico della Valle del Sele

PO da accorparsi all'Ospedale Valle del Sele	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
P.O. S. FRANCESCO DASSISI OLIVETO CITRA	91	79	79	18	17	16	109	96	95
P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	145	143	143	23	25	25	168	168	168
P.O. S.M.SPERANZA BATTIPAGLIA	149	149	143	15	15	15	164	164	158
OSPEDALE DI ROCCADASPIDE	61	61	61	5	5	5	66	66	66
OSPEDALE CIVILE DI AGROPOLI*	45	45	45	3	3	3	48	48	48
Totale Annuale	491	477	471	64	65	64	555	542	535
Differenza rispetto all'anno precedente	-	- 14	- 6	-	1	- 1	-	- 13	- 7

* Chiuso ad Ottobre 2013

Tabella 2

Tabella recante la dotazione di posti letto relativamente alle discipline di Cardiologia, Terapia intensiva ed Unità coronarica, dei PO di Oliveto Citra, Roccadaspide, Eboli e Battipaglia, Agropoli ed il totale complessivo dell'ASL di Salerno.

PL Cardiologia	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
P.O. S. FRANCESCO DASSISI OLIVETO CITRA	6	6	6	1	1	1	7	7	7
P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	10	10	10	1	1	1	11	11	11
P.O. S.M.SPERANZA BATTIPAGLIA	11	11	11	1	1	1	12	12	12
OSPEDALE DI ROCCADASPIDE	6	6	6	1	1	1	7	7	7
OSPEDALE CIVILE DI AGROPOLI*	5	5	5	1	1	1	6	6	6
Totale Annuale	38	38	38	5	5	5	43	43	43
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Chiuso ad Ottobre 2013

PL Terapia intensiva	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
P.O. S. FRANCESCO DASSISI OLIVETO CITRA	4	4	4	1	1	1	5	5	5
P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	8	8	8	-	-	-	8	8	8
P.O. S.M.SPERANZA BATTIPAGLIA	8	8	8	-	-	-	8	8	8
OSPEDALE DI ROCCADASPIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSPEDALE CIVILE DI AGROPOLI*	4	4	4	-	-	-	4	4	4
Totale Annuale	24	24	24	1	1	1	25	25	25
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Chiuso ad Ottobre 2013

PL Unità coronarica	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
P.O. S. FRANCESCO DASSISI OLIVETO CITRA	2	2	2	-	-	-	2	2	2
P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	4	4	4	-	-	-	4	4	4
P.O. S.M.SPERANZA BATTIPAGLIA	4	4	4	-	-	-	4	4	4
OSPEDALE DI ROCCADASPIDE	4	4	4	-	-	-	4	4	4
OSPEDALE CIVILE DI AGROPOLI*	4	4	4	-	-	-	4	4	4
Totale Annuale	18	18	18	-	-	-	18	18	18
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Chiuso ad Ottobre 2013

PL Cardiologia - Terapia intensiva - Unità Coronarica	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ASL di Salerno	389	362	361	27	29	29	416	391	390
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-27	-1	-	2	-	-	-25	-1
Variazione % rispetto all'anno precedente	-	-6,9%	-0,3%	-	7,4%	-	-	-6,0%	-0,3%

Tabella 3

Tabella recante il dettaglio della dotazione di posti letto, relativamente alle discipline di Cardiologia, Terapia intensiva ed Unità coronarica, delle singole strutture ed il totale complessivo relativamente all'ASL di Avellino.

PL Cardiologia	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
OSPEDALE LANDOLFI SOLOFRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSPEDALE ARIANO IRPINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA DI CURA S.RITA	-	-	9	-	-	1	-	-	10
CASA DI CURA MONTEVERGINE	50	50	51	7	7	7	57	57	58
CASA DI CURA VILLA DEI PLATANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	22	22	22	2	2	2	24	24	24
Totale Annuale	72	72	82	9	9	10	81	81	92
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	10	-	-	1	-	-	11

PL Terapia Intensiva	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
OSPEDALE LANDOLFI SOLOFRA	-	-	2	1	-	-	1	-	2
OSPEDALE ARIANO IRPINO	6	6	6	-	-	-	6	6	6
CASA DI CURA S.RITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA DI CURA MONTEVERGINE	8	8	8	-	-	-	8	8	8
CASA DI CURA VILLA DEI PLATANI	2	2	2	-	-	-	-	-	-
AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	16	16	16	2	2	2	18	18	18
Totale Annuale	32	32	34	3	2	2	33	32	34
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	2	-	-1	-	-	-1	2

PL Unità coronarica	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
OSPEDALE LANDOLFI SOLOFRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSPEDALE ARIANO IRPINO	14	14	14	1	1	1	15	15	15
CASA DI CURA S.RITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA DI CURA MONTEVERGINE	5	5	5	-	-	-	5	5	5
CASA DI CURA VILLA DEI PLATANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	8	8	8	-	-	-	8	8	8
Totale Annuale	27	27	27	1	1	1	28	28	28
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL Cardiologia - Terapia Intensiva - Unità Coronarica ASL di Avellino	Posti letto ordinari			Posti letto Day Hospital			Totali		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Totale Annuale	131	131	143	13	12	13	144	143	156
Differenza rispetto all'anno precedente	-	-	12	-	-1	1	-	-1	13
Variazione % rispetto all'anno precedente	-	-	9,2%	-	-7,7%	8,3%	-	-0,7%	9,1%

ALLEGATO 4

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »,

apprezzate la semplificazione dei controlli sulle imprese agricole e l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, auspicando tuttavia che il predetto registro sia di facile consultazione e i dati in esso contenuti siano pienamente accessibili anche da parte dei servizi sanitari;

evidenziata la necessità, all'articolo 3, comma 10, che l'introduzione di una nuova finalità del Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari rappresentata dall'efficientamento della filiera della produzione e della erogazione non

riduca le risorse destinate alle finalità proprie del Fondo, pregiudicando gli interventi rivolti agli indigenti;

apprezzata la previsione di cui all'articolo 13, comma 9, secondo cui la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto, auspicando tuttavia che per tale finalità siano utilizzate risorse finanziarie adeguate, considerate le gravi patologie da cui sono colpiti i soggetti entrati in contatto con beni contenenti amianto,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 3, comma 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'aver attribuito al Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari anche la nuova finalità dell'efficientamento della filiera della produzione e della erogazione non comporti una riduzione delle risorse destinate alle finalità proprie del Fondo, pregiudicando i programmi di distribuzione delle derrate agli indigenti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	478
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	484
Sulla scomparsa di Giuseppe Politi, già Presidente della Confederazione italiana agricoltori (CIA)	479

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	480
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	483

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che lo scorso 9 ottobre 2013 la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati al testo base adottato nella seduta del 18 luglio 2013, rinviando ad ulteriori approfondimenti la definizione della copertura finanziaria del provvedimento. Nella seduta del 23 luglio scorso, il relatore Russo ha presentato un emendamento all'articolo 6 (*vedi allegato*), che individua una nuova copertura finanziaria, proponendo al contempo di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Paolo RUSSO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1 e invitando i gruppi ad esprimere il loro assenso in merito al trasferimento in sede legislativa.

Massimiliano BERNINI (M5S) non ha obiezioni da muovere sull'emendamento 6.1 del relatore ed esprime una valuta-

zione complessivamente favorevole al testo elaborato dalla Commissione.

Per quanto riguarda il trasferimento in sede legislativa, dichiara che tendenzialmente il suo gruppo è favorevole, ritenendo che sia sostanzialmente l'unico modo per approvare provvedimenti legislativi in materia agricola. Tiene tuttavia a ricordare che all'esame della Commissione pendono ulteriori progetti di legge importanti, che potrebbero seguire lo stesso *iter*, come in particolare quelli per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373 e abbinati).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che il suo gruppo accoglie la proposta del relatore, dichiarandosi favorevole al trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Franco BORDO (SEL) dichiara l'assenso del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti accolti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Per quanto riguarda il trasferimento in sede legislativa, si riserva di trasmettere la richiesta al Presidente della Camera, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sulla scomparsa di Giuseppe Politi, già Presidente della Confederazione italiana agricoltori (CIA).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda la recente scomparsa di Giuseppe Politi, per molti anni Presidente della CIA, figura di perfetto rappresentante della sua associazione di categoria, ma soprattutto

appassionato difensore delle ragioni economiche e sociali dell'agricoltura nazionale e sempre impegnato a sostenere le ragioni dell'unità del settore primario e della necessità di travalicare i confini delle appartenenze politiche. Esprime pertanto cordoglio alla famiglia e alla Confederazione da parte del gruppo del Partito democratico.

Franco BORDO (SEL) si associa e ricorda la grande passione profusa da Giuseppe Politi nello svolgimento della sua funzione di presidente della CIA che si è estrinsecata negli anni – come ha raccolto anche nei ricordi di chi lo aveva frequentato in passato – in una forte azione a sostegno dell'agricoltura italiana, manifestando attaccamento ai problemi concreti e una volontà di trovare insieme le soluzioni per risolverle. Si unisce alle condoglianze alla famiglia e alla Confederazione per conto del gruppo di SEL.

Paolo RUSSO (FI-PdL) si associa in modo non formale al cordoglio manifestato dai colleghi per ricordare un combattente per i valori dell'agricoltura visto all'opera in Commissione, e più in generale nell'interlocuzione con le istituzioni e nelle piazze italiane. Privo di dogmi, sempre leale e pronto al dialogo, anche con chi la pensava in modo diverso, sempre aperto alle innovazioni, ma soprattutto strenuo difensore degli agricoltori prima ancora che dell'agricoltura, ben sapendo che questa si fonda sulle braccia delle persone che la praticano. Si associa dunque al comune cordoglio e invia alla famiglia e alla Confederazione le sue più sentite condoglianze e quelle del gruppo di Forza Italia.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) si associa alle manifestazioni di cordoglio alla famiglia dello scomparso, che il suo gruppo, nuovo all'esperienza in Parlamento, ha potuto conoscere meno approfonditamente. Ricorda tuttavia che, per la comune appartenenza regionale, ha avuto personalmente modo di conoscere Giu-

seppe Politi e la sua famiglia e di apprezzarne lo spessore morale e la competenza personale. Si unisce pertanto al cordoglio anche a nome del gruppo del M5S.

Luca SANI, *presidente*, si associa alle espressioni dei colleghi e ricorda di aver già inviato alla famiglia e alla Confederazione le più sentite condoglianze da parte della Commissione Agricoltura e sue personali. Si associa in particolare alle espressioni rivolte dall'onorevole Paolo Russo sulle qualità di Giuseppe Politi quale combattente appassionato per la causa dell'agricoltura italiana, ricordando anche che è stato sempre capace di indicare una lettura originale dei processi che riguardano l'agricoltura e le loro ricadute sulla società nel suo complesso. Rammaricato pertanto che la Commissione abbia perduto un protagonista e un interlocutore prezioso anche per il lavoro parlamentare, rinnova alla famiglia e all'associazione i sensi delle sue più sentite condoglianze.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014 — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei progetti di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato dalla Commissione Trasporti, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità a principi e criteri direttivi definiti nella stessa legge.

Il testo di legge delega, riprendendo sostanzialmente i contenuti di un'analogha proposta esaminata durante la scorsa legislatura, sulla quale si erano espresse le Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, è finalizzato ad una sorta di manutenzione dell'impianto normativo del codice della strada, che si rende necessaria in conseguenza degli interventi di modifica che si sono succeduti nel tempo in maniera finora poco organica.

La delega persegue molteplici obiettivi, tra i quali la tutela degli utenti e soprattutto dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali anziani e giovani. Inoltre, particolare attenzione è rivolta ad alcuni aspetti che riguardano la circolazione delle biciclette, quali attrici di una nuova mobilità sostenibile.

Per conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, in particolare mettendo in sintonia tra di loro le procedure amministrative e giurisdizionali, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi previsti nella delega, conformandosi ai principi di delegificazione e semplificazione, dovranno informare le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni, ad un principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti

della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, sulla base di una cospicua serie di criteri direttivi, alla cui lettura fa rinvio.

Oltre alla delega per l'adozione di decreti legislativi, il testo in esame contiene l'autorizzazione al Governo ad emanare regolamenti per la disciplina di materie connesse al codice della strada o di altre norme vigenti, di contenuto maggiormente tecnico.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, segnala che il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti nelle materie di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2, riguardanti la classificazione e l'impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e alla loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dell'Unione europea in materia di macchine.

Ricorda quindi che, secondo la legislazione vigente, le macchine agricole si distinguono in due principali categorie: semoventi (trattrici agricole con 2 o più assi, macchine agricole operatrici ad 1 asse, macchine agricole operatrici a 2 o più assi e motoagricole a 2 assi) e trainate (macchine agricole operatrici portate, macchine agricole operatrici semiportate e rimorchi agricoli).

Ricorda infine che l'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, trasmesso dal Senato nella settimana corrente e ancora in corso di esame alla Camera, al comma 17 e al comma 21 reca semplificazioni rispettivamente in materia di pratiche amministrative e abilitazioni all'utilizzo delle macchine agricole. Al riguardo, fa presente che, poiché la delega è improntata al principio di semplificazione, è sua intenzione proporre due osservazioni che si rifanno a quelle disposizioni, ricordando che sulla seconda è stato presentato un emendamento oppressivo del Governo.

In primo luogo, propone che si preveda di riconoscere alle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, la possibilità di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Conseguentemente, si chiede di individuare, tra le materie oggetto dei regolamenti, la definizione delle modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative modalità di gestione, da effettuare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con la seconda osservazione, sempre ai fini del rispetto del principio di semplificazione, propone di segnalare l'opportunità, nell'ambito della rivisitazione dell'intera materia, di eliminare la necessità dell'apposita abilitazione richiesta agli operatori per l'utilizzo di macchine agricole, per i soggetti titolari da almeno due anni di una patente A1, ovvero B, ovvero C1 di cui all'articolo 124, comma 1, del codice della strada.

Si riserva in ogni caso di formulare una proposta conclusiva all'esito del dibattito.

Mino TARICCO (PD) manifesta apprezzamento per le proposte della relatrice, anche in considerazione dell'andamento dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014.

Invita inoltre la relatrice a inserire un rilievo su un'ulteriore questione che interessa particolarmente i comuni rurali, situati in aree montane o marginali, a bassa densità abitativa, che dispongono di auto immatricolate ad uso proprio e che tuttavia non possono utilizzarle per il trasporto scolastico, per il quale è invece richiesta una specifica immatricolazione. Si tratterebbe quindi di consentire l'uso di tali auto per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo, per offrire un'opportunità particolar-

mente importante per le aree montane, dove soprattutto in alcuni periodi dell'anno la circolazione è possibile sono a mezzi specificamente attrezzati.

Massimiliano BERNINI (M5S) si dichiara in linea di massima favorevole a riconoscere alle organizzazioni di categoria la possibilità di curare le pratiche amministrative relative alle macchine agricole.

Esprime invece perplessità sull'eliminazione dell'obbligo di acquisire una specifica abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole, previsto dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ritiene infatti che ciò costituirebbe un passo indietro rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che detta fondamentali elementi di garanzia per i lavoratori. Ricorda inoltre che le trattrici agricole, anche se dotate di tutti i dispositivi di sicurezza, sono intrinsecamente pericolose e richiedono pertanto una adeguata formazione professionale, che peraltro si svolge attraverso corsi teorici e pratici della durata di poche ore.

Chiede in proposito che la Commissione proceda all'audizione dei rappresentanti dell'istituto che ha redatto apposite linee guida per la sicurezza delle macchine agricole (ex ISPESL).

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, precisa che ritiene di poter accogliere la proposta del deputato Taricco.

Nel sottolineare di aver speso gran parte della sua attività professionale per la tutela dei lavoratori, dichiara invece di non comprendere le perplessità del deputato Bernini, avendo invece raccolto le perplessità degli operatori sulla effettiva utilità dei corsi di formazione all'utilizzo delle trattrici agricole, soprattutto teorici, quando si rivolgono a persone già abilitate alla conduzione di mezzi anche più pericolosi per la sicurezza delle persone. Infatti, la sua proposta è nel senso di esonerare solo i soggetti titolari da almeno due anni di una patente che già li abilita a guidare macchine agricole, per i quali l'obbligo di conseguire un'ulteriore abilitazione appare come un onere superfluo.

Non si sofferma inoltre sulle questioni relative all'adeguatezza dei soggetti che svolgono la formazione.

Franco BORDO (SEL) non comprende la netta chiusura della relatrice di fronte alle pertinenti osservazioni del deputato Bernini. Infatti, l'agricoltura è tra i settori più colpiti dagli incidenti sul lavoro, spesso anche mortali. È pertanto sbagliato escludere una formazione specifica per gli operatori agricoli a causa della presunta inutilità dei corsi, quando semmai si dovrebbe tentare di renderli adeguati. In questo senso non esclude la possibilità di migliorare la normativa in vigore, ma non nel senso della deregolamentazione.

Per quanto riguarda la proposta del collega Taricco, appare teoricamente di buon senso, ma andrebbe valutata per tutti i relativi effetti, compresi quelli relativi all'assicurazione per le persone trasportate. Inoltre, si domanda perché mai limitarla solo alle aree rurali e montane, quando anche nelle aree urbane si possono manifestare esigenze analoghe, specie laddove sono carenti i servizi di trasporto pubblico.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce che la sua posizione parte da presupposti diversi rispetto a quanto sostenuto dalla relatrice. Ritiene infatti che gli ordinari corsi per il conseguimento della patente di guida non sono sufficienti a garantire la sicurezza degli operatori perché non prevedono lo studio dei rischi specifici connessi alle lavorazioni agricole. Pertanto, o si chiede di adeguare tali corsi oppure si mantiene l'obbligo di un'abilitazione specifica, migliorando la relativa formazione per adeguarla alle esigenze.

Ribadisce pertanto che le norme del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono elementi di garanzia per i lavoratori dai quali non si può retrocedere, ricordando che nel 2013 vi sono stati 374 incidenti gravi in agricoltura, con un *trend* che li vede diminuire grazie anche a quelle norme.

Mino TARICCO (PD), premesso che in linea teorica nessun corso di formazione è

inutile, osserva che la normativa sull'abilitazione per l'utilizzo di macchine agricole non è ancora entrata in vigore in quanto un apposito decreto ministeriale dovrà stabilire, entro il 31 dicembre 2014, i criteri, le modalità e i contenuti della relativa formazione professionale. Anche per questo, il possesso di una patente che già consente la guida di macchine agricole può essere considerato requisito sufficiente, per persone che le utilizzano già da anni.

Sottolinea quindi che le norme sull'utilizzo di altre attrezzature agricole, come quelle in uso in ambito forestale, hanno effettivamente segnato un importante passo in avanti per la sicurezza dei lavoratori. Invece, la formazione di cui si sta discutendo rischia di essere l'ennesimo campo in cui rischia di prevalere la produzione di documenti cartacei, onerosa in termini di tempo e danaro, rispetto alle effettive garanzie di sicurezza per i lavoratori. Da questo punto di vista, chi conosce il tema e la normativa sulla sicurezza sul lavoro, sa ben distinguere tra gli adempimenti e le misure realmente efficaci per la sicurezza, come quelli fondamentali relativi alle macchine e alle attrezzature, e quelli di significato prevalentemente burocratico.

Per quanto riguarda l'uso delle auto ad uso proprio dei comuni per il trasporto scolastico, fa presente di limitare la sua proposta alle aree rurali e montane perché in queste si presentano difficoltà aggiuntive legate alle caratteristiche del territorio e la disponibilità di mezzi adeguati da parte dei comuni.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che l'esame dovrà essere rinviato alla prossima settimana, essendo ripresa la seduta dell'Assemblea. Per quanto riguarda l'audi-

zione proposta dal deputato Bernini, fa presente che la Commissione Trasporti ha chiesto di acquisire i pareri entro la prossima settimana.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, desidera precisare, con riferimento alle osservazioni del deputato Bordo, che i corsi di formazione già avviati non sembrano effettivamente adeguati ad assicurare benefici aggiuntivi in termini di sicurezza. Ribadisce altresì che la sua proposta sarebbe nel senso di esonerare solo gli operatori in possesso da almeno due anni di una delle patenti che già in base alla normativa vigente consentono la guida di macchine agricole. Invita quindi a riflettere sull'opportunità di richiedere agli stessi di conseguire un'abilitazione aggiuntiva.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritiene che l'impostazione indicata dalla relatrice possa consentire l'individuazione di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Infine, nel sottolineare che i miglioramenti nell'andamento degli incidenti in agricoltura è dovuto più alle norme di sicurezza relative alle macchine che alla formazione, invita a definire una soluzione che eviti equivoci sull'orientamento della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso)

EMENDAMENTO DEL RELATORE

(riferito al testo unificato adottato come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013).

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1. Il Relatore.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	485
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	492
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	487

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	487
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014)6 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	490
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	493
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	490
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	496

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento ener-

getico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (NCD) intende precisare, anche con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, che il suo voto sulla proposta di parere sarà favorevole. La sua posizione è motivata dai contenuti del provvedimento in relazione alle competenze della XIV Commissione, poiché il decreto-legge reca diverse disposizioni volte all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

Si tratta a suo avviso di un fatto positivo, e non ritiene che l'aver anticipato alcuni contenuti del disegno di legge europea 2013 *bis* sia di per sé da biasimare, in presenza di urgenze quali sono quelle determinate dalla necessità di risolvere procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Ciò su cui invece intende esprimere una valutazione negativa è il metodo di lavoro imposto alla Commissione, chiamata ad esprimersi su un atto trasmesso alla Camera solo nella giornata di lunedì, densissimo di norme, vertenti sulle materie le più disparate, ed il cui titolo, ancorché lungo, non è certamente esaustivo dei contenuti. Quale esempio della confusione del provvedimento, richiama le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, recante misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari. Osserva che analoghe disposizioni sono già contenute, sebbene con diversa modulazione, nel decreto legge n. 83 del 2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, che il Senato ha approvato definitivamente lunedì scorso.

Si determina in tal modo una sovrapposizione e una contraddizione nel nor-

mare la stessa materia, intervenendo diversamente in due decreti-legge che hanno tra loro uno scarto di 15 giorni: si tratta di modalità che mettono in difficoltà il Parlamento e che sono dannose anche per la qualità della legislazione che in tal modo si introduce.

Sempre con riguardo alla qualità della legislazione, sottolinea come, in materia di agricoltura, il decreto-legge, reca disposizioni così minute e di dettaglio, che avrebbero dovuto essere collocate in un diverso strumento legislativo, e non certo in un decreto-legge.

Ha ritenuto opportuno esprimere le sue riserve sul provvedimento in esame, pur confermando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Stefano VIGNAROLI (M5S) richiama le riserve espresse nella seduta di ieri per confermare il voto contrario del M5S sul provvedimento. Riterrebbe in ogni caso opportuno, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, richiamare nel parere il contrasto delle norme recate dall'articolo 14 relative alla realizzazione dell'inceneritore di Salerno con le indicazioni dell'Unione europea, che invitano gli Stati membri a privilegiare il riciclo ed il recupero dei rifiuti.

Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli uccelli utilizzati a fini di richiami vivi, che dovrebbero risolvere una procedura di infrazione in corso, queste si limitano in realtà a disporre una proroga, che non consentirà di risolvere il contenzioso in corso.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Tancredi con riferimento al metodo di lavoro cui le Commissioni sono costrette, che non consente di svolgere un adeguato lavoro istruttorio su un provvedimento così complesso. Si tratta di un problema che la Commissione, nelle sedi opportune, dovrebbe porre con forza.

Con riferimento alle segnalazioni del collega Vignaroli, osserva come la più volte richiamata complessità del provvedimento

e le modalità del suo esame non consentono di richiamare tutti gli aspetti di rilievo; ha in ogni caso richiamato espressamente nelle premesse il tema delle emergenze ambientali. Con specifico riferimento alla disciplina dei richiami vivi, già oggetto di discussione presso la XIV Commissione in sede di esame della legge europea 2013 *bis*, osserva come la formulazione contenuta nel decreto-legge sia frutto di una complessa mediazione e non ritiene opportuno intervenire ulteriormente sul punto.

Florian KRONBICHLER (SEL) richiama l'attenzione dei colleghi sul contenuto dell'articolo 11, comma 8, che interviene in materia di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Osserva in proposito che la partecipazione della Regione Lombardia all'intesa originariamente prevista esclusivamente tra lo Stato e le province Autonome di Trento e Bolzano, con il trasferimento delle funzioni statali di gestione del Parco relative alla parte lombarda alla Regione medesima, rischia – come anche denunciato dalle associazioni del settore – di portare ad uno smembramento nella gestione, che dovrebbe invece essere ricondotta ad unità.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ribadisce l'opportunità di fare riferimento alle specifiche questioni che riguardano procedure di infrazione in corso, come ad esempio quella relativa alla discarica di Malagrotta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, anche in considerazione del fatto che non sono emersi, nel corso del dibattito, profili di problematicità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, ricorda che i regolamenti oggetto di attuazione sono stati approvati dall'Unione europea al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale. Più precisamente, il regolamento n. 2173/2005 ha istituito un sistema di licenze per le importazioni di legno nell'Unione europea, noto come sistema FLEGT (*Forest Law Enforcement, governance and trade*); le disposizioni applicative sono contenute nel regolamento CE n. 1024/2008. La licenza è volta ad attestare la conformità del legno

commercializzato alle prescrizioni vigenti nel Paese di provenienza. Il sistema è legato ad accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l'Unione europea e gli Stati produttori di legname che intendono contrastare il fenomeno del taglio illegale e facilitare l'ingresso dei prodotti derivanti dal legno nell'ambito del mercato europeo. Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.

Il regolamento (CE) n.995/2010, noto come regolamento EUTR (*European Union Timber Regulation*), applicabile a decorrere dal 3 marzo 2013, si applica a tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi europei ed extra europei e prevede il divieto di immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati, nonché l'obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato europeo tali merci di osservare la «dovuta diligenza», adottando misure per la verifica della legalità delle stesse. Il sistema di gestione del rischio si basa su tre elementi procedurali: la raccolta delle informazioni (descrizione del prodotto, Paese di raccolta, nominativo ed indirizzo del fornitore e del commerciante, documenti che accompagnano il prodotto); la valutazione del rischio (garanzia di conformità alla legislazione vigente, che può includere una certificazione o un altro schema verificato da terzi; prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose; – prevalenza di raccolta o pratiche illegali nel paese di raccolta e/o nella regione dove il legname è stato raccolto, inclusa la considerazione della prevalenza di conflitti armati; sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle esportazioni e le importazioni di legname; complessità della catena di approvvigionamento del legname e dei prodotti del legno; attenuazione del rischio (qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio

può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore e/o verifiche da parti di terzi); l'obbligo per i commercianti di tenere un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Segnala che lo schema in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96). Ricordo che il termine per l'esercizio della delega – fissato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge – scade il 4 settembre 2014.

Prima di procedere alla descrizione sintetica del provvedimento, intende richiamare, per sommi capi, i principi e i criteri direttivi fissati nella legge di delegazione europea 2013, che hanno ad oggetto: l'individuazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità nazionale competente designata per il controllo del sistema della licenze e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili; la previsione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali; l'istituzione di un registro degli operatori; la determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione, nonché la destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli; l'individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia; la determinazione di una tariffa per l'importazione di legname; e, infine, la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 rinvia alle definizioni previste nei Regolamenti n. 2173/2005 e n. 995/2010 nonché – ai fini della defini-

zione di « dichiarazione in dogana » – alle vigenti disposizioni europee vigenti in materia.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la qualifica di Autorità nazionale competente per l'attuazione della normativa comunitaria citata; essa potrà avvalersi del Corpo forestale dello Stato per effettuare i controlli previsti. L'Autorità è chiamata a curare i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti designate dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname che possono essere chiamate ad effettuare i controlli e a redigere relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT (articolo 2, primo paragrafo, n.14) del reg. n. 2173/2005); e con gli organismi di controllo, a cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 8 del regolamento 995/2010. L'Autorità nazionale assicura inoltre il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa comunitaria richiamata, avvalendosi del supporto della Consulta, prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto. Essa presenta e trasmette alla Commissione europea, informandone la Consulta, la relazione annuale prevista dall'articolo 8 del regolamento n.2173/2005; a tal fine riceve, entro il 1 febbraio di ogni anno le informazioni richieste dalla normativa europea citata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 3 definisce l'operatività del sistema di licenze FLEGT prevedendo che la licenza è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, in maniera preventiva o contestuale alla dichiarazione in dogana del carico di legname e può essere tradotta in italiano a spese dell'importatore. L'Autorità nazionale e l'Agenzia delle dogane collaborano per attuare il regolamento n.2173/2005 e per effettuare verifiche merceologiche sul carico in entrata. Gli importatori sono tenuti a versare, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di controllo, un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno. L'entità e le modalità

di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 istituisce il registro degli operatori, gestito dall'Autorità nazionale competente al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al Regolamento 995/2010. Ai sensi del comma 2, per effettuare la valutazione del rischio, l'Autorità nazionale riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono individuate le modalità di funzionamento del registro.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della Consulta, alla quale partecipano il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le province autonome, l'Agenzia delle dogane, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative del settore ed ogni altro soggetto pubblico o privato che si ritenga utile coinvolgere. La Consulta è chiamata a supportare l'Autorità nazionale per la soluzione di criticità inerenti le attività di controllo sul taglio del legname e sulla protezione delle foreste, esprimendo pareri non vincolanti sugli aspetti relativi all'attuazione e all'interpretazione della normativa comunitaria di settore, alla promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi nonché allo scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti. Infine, gli articoli 6 e 7 contengono – rispettivamente – norme introdotte di sanzioni penali e amministrative, nonché disposizioni finanziarie.

Non recando il provvedimento alcun profilo problematico in ordine alla com-

patibilità con la normativa dell'UE, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) concorda con la relatrice. Rileva tuttavia una piccola incongruenza, laddove si individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle Politiche agricole, mentre la Consulta è collocata presso il Ministero dell'Ambiente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.

COM(2014)6 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.

Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che questa mattina si è svolta sull'atto una audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, particolarmente utile e concreta e che ha consentito di acquisire elementi informativi e chiarimenti su alcune perplessità emerse nel corso del dibattito e delle precedenti audizioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.

Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che l'audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, svoltasi questa mattina, benché dedicata all'atto in materia di servizi per l'impiego, ha consentito di acquisire importanti elementi di conoscenza anche sull'atto in titolo.

Di particolare importanza l'informazione che il prossimo 11 settembre il Sottosegretario incontrerà sul tema il Co-

mitato economico e sociale europeo. Riterrrebbe al riguardo particolarmente utile che la Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Lavoro, organizzasse un incontro con il Sottosegretario successivamente a tale incontro, al fine di conoscere gli esiti dell'avvio del negoziato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
(C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato: « DL 31/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

rilevato che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, di carattere eterogeneo, che incidono su un diversificato ambito di materie – tra cui agricoltura, settore energetico, ambiente, imprese –, il cui contenuto è stato significativamente modificato e ampliato nel corso dell'esame presso il Senato;

ciò rende particolarmente complesso lo svolgimento di una adeguata istruttoria sulla portata e gli effetti delle disposizioni medesime, anche in considerazione dei ristretti tempi di esame a disposizione delle Commissioni parlamentari della Camera;

preso atto altresì che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte alla definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, ivi comprese norme che consentono la risoluzione di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

pur condividendo la necessità di una rapida definizione del contenzioso in essere con la Commissione europea, si evidenzia che il provvedimento incide, in alcuni casi con nuova disciplina, su materie già oggetto di intervento nel disegno di legge europea 2013 *bis*, recentemente approvato alla Camera in prima lettura e tuttora all'esame del Senato (A.S. 1533);

osservato che l'articolo 13 del decreto-legge reca, tra l'altro, una disciplina in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, e richiamata l'opportunità – in relazione al grave problema delle emergenze ambientali, purtroppo numerose in Italia – di intervenire, con adeguate risorse, anche sulle altre tipologie di siti di interesse nazionale (SIN), che tutt'ora necessitano di operazioni di bonifica;

evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare, con riferimento ai contenuti dell'articolo 16, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, il necessario coordinamento tra i vari livelli di legislazione, al fine di scongiurare il rischio di discordanze tra la disciplina recata dal provvedimento e le numerose disposizioni vigenti in materia emanate dalle Regioni e dagli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6);

considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dal Governo al Parlamento il 19 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

premessi che:

la proposta in esame rientra tra le misure adottate dall'Unione europea – anche su impulso dell'Italia – per rilanciare l'occupazione, soprattutto giovanile. Tali misure, pur apprezzabili, sono insufficienti senza un mutamento della cornice complessiva di politica economica dell'Unione e senza ulteriori interventi di carattere anche finanziario;

le iniziative sinora adottate, infatti, sono incentrate sulle politiche dell'offerta, vale a dire sull'adattabilità dei giovani ai mercati del lavoro, mentre occorre dedicare maggiore attenzione agli impedimenti strutturali alla mobilità transfrontaliera, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;

le risorse disponibili per attuare la « Garanzia per i Giovani » nell'Unione, pari a 6 miliardi di euro, sono ampiamente insufficienti a fronte dei 21 miliardi che sarebbero necessari allo scopo secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro. Andrà dunque valutato, anche in sede di revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, un significativo incremento delle risorse riservate al finanziamento della « Garanzia per i giovani »;

la proposta in esame è funzionale al perseguimento della piena occupazione, che è uno degli obiettivi generali del processo di integrazione europea, enunciato dall'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

nonostante l'intervento di riforma operato con la decisione di esecuzione 2012/733/UE, la rete EURES presenta evidenti carenze, con particolare riferimento alla mancata promozione di modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, all'incompleta disponibilità di offerte di lavoro e *curricula* individuali, alla ridotta capacità di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro, alla disponibilità limitata di servizi di sostegno e consulenza, allo scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle eccedenze ed alle carenze di manodopera;

il rafforzamento della rete EURES presenta carattere di urgenza anche in

quanto è funzionale alla piena operatività della « Garanzia per i giovani » e, più in generale, agli interventi dell'Unione europea in materia di disoccupazione giovanile;

la relazione predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali considera la proposta complessivamente conforme all'interesse nazionale, in quanto volta a realizzare una mobilità equa, idonea a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo ed accrescere il livello di occupazione a livello europeo. La relazione evidenzia tuttavia l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni specifiche della proposta;

considerato che:

la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, avendo la rete EURES natura transnazionale e non potendo i singoli Stati membri assicurare da soli una efficace intermediazione lavorativa nel mercato interno. La proposta presenta inoltre un evidente valore aggiunto per l'Unione, in quanto volta a sviluppare un mercato del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera. In particolare, le disposizioni contenute nella proposta appaiono necessarie per adeguare la rete EURES al potenziale di mobilità dei lavoratori. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, 2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi 12 mesi per ragioni connesse alla ricerca di un nuovo posto di lavoro;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità. Essa prevede infatti numerosi nuovi obblighi ed oneri per i destinatari che appaiono in linea generale congrui rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;

va accolta con estremo favore e sostenuta la previsione dell'articolo 2, lettera c), della proposta secondo la quale, ai fini della rete EURES, la nozione di « offerta di lavoro » include anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro;

nella Relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si segnala le difficoltà di partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, determinate « dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità », auspicando conseguentemente un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze nonché il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità. Tali interventi appaiono complementari all'applicazione delle misure contemplate dalla proposta in esame;

è necessario che il completamento del mercato europeo del lavoro, si accompagni ad una progressiva armonizzazione delle condizioni di lavoro negli Stati membri dell'Unione, secondo standard elevati, al fine di prevenire fenomeni di concorrenza dannosa con riferimento in particolare agli aspetti fiscali e previdenziali;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisata l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34

della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;

2) sia chiarito, con riferimento all'articolo 16 della proposta, relativo alla messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune, a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai *curricula vitae*;

3) sia stabilita la bi-direzionalità dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo espressamente che gli Stati membri, oltre a rendere accessibili sul portale EURES le offerte e le domande di lavoro nonché i *curricula* disponibili presso i propri servizi per l'impiego, possano a loro volta acquisire la medesima tipologia di informazioni da EURES;

4) sia promossa, attraverso apposite campagne di comunicazione, la più ampia conoscenza dei servizi della rete EURES da parte dei cittadini;

5) il Governo si adoperi, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, per promuovere una rapida approvazione della proposta in esame, tenendo costantemente informate le Camere sull'andamento dei negoziati, anche in seno ai triloghi eventualmente svolti con la Commissione e il Parlamento europeo;

6) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione affinché:

siano sviluppate politiche efficaci anche in relazione agli impedimenti strutturali alla mobilità, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;

sia avviata, in vista della revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, una riflessione sulla opportunità di incrementare in misura significativa le risorse riservate al finanziamento della Garanzia giovani;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se prevedere espressamente in seno alla proposta, al fine di accrescere le potenzialità della rete EURES, forme di raccordo della medesima rete con i soggetti privati che già operano nell'ambito dell'intermediazione del lavoro;

b) valuti il Governo, al fine di accrescere la partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, quali misure adottare, anche nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione italiano per la Garanzia per i giovani, per porre rimedio alla insufficienza delle competenze linguistiche e all'inadeguatezza delle borse di mobilità nonché per migliorare la preparazione, l'attuazione e le attività di *follow-up* delle azioni di mobilità.

ALLEGATO 3

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. (COM(2014)221 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di decisione relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221);

considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

premesso che:

la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 151 e 153 del TFUE. Il primo individua, tra gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta all'emarginazione. Il secondo, al paragrafo 2, lettera *a*), consente al Parlamento europeo e al Consiglio, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151, di adottare secondo la procedura legislativa ordinaria misure per incoraggiare la cooperazione degli Stati membri attraverso iniziative volte al miglioramento della conoscenza, allo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, alla promozione di approcci innovativi, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

la proposta sembra peraltro prefigurare l'utilizzo dell'istituenda piattaforma

anche per combattere gli effetti distorsivi della concorrenza sleale derivante dal mancato o insufficiente contrasto al lavoro irregolare da parte di singoli Stati membri ai danni degli altri. Tale ultimo obiettivo potrebbe, in base ad una interpretazione restrittiva, essere considerato ultroneo rispetto alla previsione dell'articolo 153 ed essere invece ricondotto alla più ampia base giuridica per il funzionamento del mercato interno e la tutela della concorrenza di cui all'articolo 114 del TFUE;

la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, pur presentando una motivazione incompleta e priva di indicatori quantitativi e qualitativi come richiesto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo è evidente, non potendo la costituzione di una piattaforma europea sul lavoro sommerso che essere operata a livello europeo ed essendo rilevanti gli effetti transfrontalieri del fenomeno, soprattutto nei casi in cui venga combattuto sistematicamente in un Paese e trascurato dalle autorità pubbliche di un Paese vicino. La proposta presenta inoltre un'evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto attraverso il coordinamento della piattaforma sarebbe offerto un significativo sostegno agli interventi nazionali in materia di lavoro sommerso, migliorandone l'efficacia;

la proposta in esame, mediante la creazione di una più stretta ed efficace

cooperazione tra le autorità nazionali per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, persegue l'obiettivo condivisibile di un maggiore coordinamento a livello europeo nei limiti consentiti dalle competenze attribuite in questo ambito all'Unione;

L'Unione europea è intervenuta in più occasioni in materia, soprattutto nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche. In particolare, le raccomandazioni rivolte all'Italia e ad altri Stati membri negli ultimi anni – incluso il 2014 – richiedono espressamente l'adozione di misure efficaci contro l'economia sommersa e il lavoro irregolare;

il contrasto all'economia sommersa e al lavoro irregolare è necessario per il conseguimento di diversi obiettivi dell'Unione in materia di finanza pubblica, occupazione e protezione sociale;

il lavoro sommerso incide gravemente sulle finanze pubbliche, in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, pregiudicando il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e comportando una concentrazione del carico fiscale e contributivo sui contribuenti onesti;

il fenomeno è altresì dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente; riduce la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando la competitività nel mercato. In particolare, esso rallenta il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020. Il lavoro sommerso si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese;

la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della

legge n. 234 del 2012, condivide la finalità generale del contrasto del lavoro sommerso attraverso il coordinamento dell'azione delle autorità nazionali competenti e considera pertanto la proposta di decisione complessivamente conforme all'interesse nazionale;

come evidenziato, la proposta presenta numerosi aspetti positivi che andranno preservati nel corso del negoziato, quali l'attenzione riservata al lavoro autonomo fittizio, assimilato al lavoro sommerso e particolarmente rilevante nella realtà italiana, nonché la previsione dell'adesione obbligatoria alla piattaforma, utile a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri, e l'inclusione dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tra i compiti della piattaforma;

sebbene il Governo ritenga che la proposta non abbia un impatto finanziario significativo, sembra richiedere uno specifico approfondimento in sede di negoziato la stima dei costi annuali di funzionamento. Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, i costi per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni ammonterebbero ad un massimo di 600.000 euro, mentre i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di euro. La valutazione di impatto non indica tuttavia i parametri in base ai quali tali costi sono stati stimati, limitandosi a rinviare ai futuri programmi di lavoro della piattaforma;

non appaiono chiaramente definite nella proposta le modalità operative con le quali la piattaforma dovrà funzionare, che sono rilevanti sia in funzione dei risultati da raggiungere sia in funzione dei relativi costi. Non viene precisato, in particolare, se la piattaforma si concretizzi, ad esempio, in una rete informatica (come EURES) o in banche dati, né è esplicitamente rimessa alla Commissione europea l'individuazione, con propri atti, dei profili operativi e di dettaglio;

nella proposta non sono previsti gli obiettivi concreti che gli Stati membri

sono tenuti a raggiungere né, eventualmente, misure sanzionatorie per un impegno insufficiente nella partecipazione alla piattaforma;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano chiaramente definite le modalità operative per il funzionamento della piattaforma, demandando eventualmente alla Commissione l'individuazione, con atti

delegati, dei profili di dettaglio necessari al riguardo;

2) siano fissati obiettivi concreti e misurabili che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere attraverso la partecipazione alla piattaforma;

3) siano precisati e verificati parametri in base ai quali sono stati stimati dalla Commissione europea i costi annuali di funzionamento della piattaforma;

4) il Governo si adoperi presso le competenti sedi decisionali dell'UE affinché siano assunte ulteriori iniziative volte ad incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati membri ai fini della prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso, eventualmente utilizzando quale base giuridica, oltre agli articoli 151 e 153 del TFUE, anche l'articolo 114 del medesimo Trattato relativo al riavvicinamento delle regolamentazioni nazionali inerenti al funzionamento del mercato interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	499
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	499
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	506
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	508

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il presidente Renato BALDUZZI avverte che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Francesco Sanna, in sostituzione del deputato Umberto Del Basso De Caro, entrato a far parte del Governo.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo parere favorevole con alcune osservazioni. Dopo aver evidenziato che le modifiche apportate dal Senato sono state molto numerose ed hanno considerevolmente ampliato la mole del provvedimento, avverte che la sua relazione si soffermerà unicamente su quelle, tra le modifiche introdotte dal Senato, che sono

di più diretto e immediato interesse per la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Riferisce quindi che il Senato ha inserito nel testo l'articolo 1-*bis*, che detta disposizioni varie in materia di semplificazioni e il cui comma 15 demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

L'articolo 1-*ter* – inserito dal Senato – prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura e, al comma 5, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per garantire la separatezza delle funzioni di consulenza e di controllo e l'istituzione di un Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta. Sul decreto è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 6, poi, spetta alle regioni e alle province autonome di selezionare gli organismi di consulenza aziendale.

L'articolo 7-*quater* – inserito dal Senato – riprende l'articolo 6 del disegno di legge cosiddetto «collegato agricoltura», che è all'esame del Senato (S. 1328) e sul quale questa Commissione ha avuto modo di esprimere il proprio parere. In particolare, si tratta della norma che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Prevede inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. Si prevede che le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, debbano attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza, verrà utilizzato il SIB.

Nell'articolo 10 – che prevede l'immediato subentro dei presidenti delle regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico – il Senato ha inserito un comma 2-*bis*, che consente al presidente delle regioni di delegare i propri compiti a un soggetto attuatore che dovrà operare sulla base di sue specifiche indicazioni.

Nello stesso articolo 10 il Senato ha anche introdotto un comma 7-*bis*, in base al quale i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di mille metri di altitudine affinché siano svolte, con attrezzature private, piccole opere di pubblica utilità nelle aree limitrofe al fondo (piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura neve, regime delle acque superficiali).

Sempre nell'articolo 10 è stato inserito un comma 13-*bis*, che toglie dall'elenco dei comuni che accedono al Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali i comuni delle province di Genova e La Spezia, presumibilmente perché per essi non è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2013.

Il Senato ha inserito un articolo 10-*bis*, che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità

delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal presidente della regione.

All'articolo 11, il Senato ha interamente sostituito il comma 8, che dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la *governance* del Parco nazionale dello Stelvio. In particolare, le funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite, per la parte lombarda del Parco, alla regione Lombardia; e, per la parte situata nella regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, che devono provvedere con norma di attuazione dello Statuto. Conseguentemente anche la Lombardia viene ammessa a partecipare alle intese previste dalla legge di stabilità 2014, la quale ha disposto che mediante intese tra lo Stato e le province autonome siano definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari in relazione al Parco nazionale dello Stelvio e che con apposite norme di attuazione si provveda al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Il Senato ha dettato anche disposizioni per la fase transitoria fino al raggiungimento dell'intesa e ha previsto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei presidenti delle province autonome e del presidente della Lombardia.

L'articolo 12-*quinquies*, inserito dal Senato, interviene sulla disciplina autorizzativa delle attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Si prevede tra l'altro che, qualora l'intervento da autorizzare sia assoggettato a VIA (valutazione di impatto ambientale), non solo nazionale, ma anche regionale, non devono essere più attivate le procedure autorizzative speciali previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 109 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

All'articolo 14, il Senato ha modificato il comma 1, introducendo una speciale disciplina per l'adozione, nella regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, derogatoria della disciplina generale contenuta nell'articolo 191 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Nel medesimo articolo 14 il Senato ha introdotto un comma 3-*bis*, che differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che però estende le disposizioni in questione anche alla regione Lazio e che inoltre specifica che la norma è limitata ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense e impone alle due regioni di provvedere alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Sempre nell'articolo 14 il Senato ha inoltre introdotto un comma 3-*ter*, che autorizza per non più di sei mesi in Campania lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti speciali classificati con i codici che vengono specificati: anche questo nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

All'articolo 16, il Senato ha interamente sostituito il comma 1, in materia di cattura temporanea e inanellamento di uccelli impiegati nella caccia a fini di richiamo, prevedendo che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura e la cessione degli uccelli debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. Il Senato ha anche introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*, che prevedono che

entro sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, siano definiti i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dalla disciplina europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo e le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali e i criteri per l'impiego misurato. Entro i successivi sei mesi le regioni dovranno adeguare la propria normativa alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio.

Il Senato ha introdotto, ancora, un articolo 18-*bis*, che demanda a un'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali – « sentita la Conferenza unificata » – l'individuazione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* (definiti come le strutture ricettive caratterizzate dalla composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale). L'intesa dovrà anche definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti. Peraltro una disposizione analoga è contenuta anche nel decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto Cultura).

Nell'articolo 22 il Senato ha introdotto il comma 7-*quinquies*, che prevede che, alle regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio di certificazione (previste dall'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008) non si applichino in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso

il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.

Il Senato ha introdotto anche un articolo 22-*ter*, che modifica disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime e dunque non più presenti nell'ordinamento. In particolare è differito al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva stabilito per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate (e la nuova disciplina regolamentare) in quanto contrastanti con il principio ivi sancito secondo cui nell'attività economica è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Oltre a riaprire il termine per i regolamenti, l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione degli stessi, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi. Come detto, la disciplina oggetto di modifica (cioè il citato articolo 3, comma 3) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 200 del 2012, in quanto la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili col principio di liberalizzazione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.

L'articolo 22-*quater*, introdotto dal Senato, interviene in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, limitando per le regioni e gli enti locali la possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, e precisamente circoscrivendola alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Il Senato ha inserito nell'articolo 23 un comma 3-*bis* che qualifica come « risorse essenziali per la sicurezza del sistema

elettrico» tutte le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a una certa soglia ubicate in Sicilia: questo fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto «Sorgente-Rizziconi» operante tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare.

Nell'articolo 30 il Senato ha inserito disposizioni sui biocarburanti, stabilendo, tra l'altro, che entro il 31 ottobre 2014 le regioni devono prevedere specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.

L'articolo 30-ter, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevedendo che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale, che rientrino nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e che debbano essere finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse.

Viene modificato anche il comma 2 dello stesso articolo 29, che prevedeva che il Comitato interministeriale che approva i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero dispone anche le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti e nomina, nei casi di particolare necessità, un commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2013, ha stabilito che l'articolo 29 interviene nel campo della materia agricoltura, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, per cui la citata norma del comma 2 – che attribuisce al Comitato interministeriale la facoltà di «disporre norme idonee nel

quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei suddetti progetti» – si pone in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Anche ad ipotizzare una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato per assicurare il perseguimento degli interessi unitari, si configura, comunque – osserva la Corte – la necessità di un coinvolgimento e di una leale collaborazione con le regioni, non configurabile con un intervento unilaterale del comitato interministeriale.

Nella nuova formulazione del comma 2, disposta dall'articolo 30-ter in esame, si prevede che il Comitato interministeriale nomini un Commissario *ad acta* qualora i procedimenti autorizzativi (in generale) non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la loro conclusione, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.

L'articolo 30-quinquies, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del cosiddetto «bonus idrocarburi», la quale riconosce una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività (articolo 45 della legge n. 99 del 2009). La modifica introdotta dall'articolo in esame consiste nell'esclusione degli impianti fissi *offshore* da quelli la cui presenza all'interno di una regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, finanziata tramite l'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, non essendoci richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che riprende il parere già approvato dalla Commissione sul testo iniziale del decreto-legge, integrandolo per tenere conto delle modifiche apportate al decreto-legge dal Senato.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere della

relatrice, esprime l'avviso che sia preferibile che la Conferenza unificata esprima il semplice parere, anziché l'intesa, sull'istituzione del Sistema informativo nazionale per il biologico; diversamente si corre il rischio che il Sistema non veda mai la luce.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) si associa alle considerazioni del senatore Dalla Tor, sottolineando l'importanza del Sistema informativo nazionale per il biologico e la necessità che, in generale, i sistemi informativi abbiano scala nazionale, così da evitare che le informazioni siano rilevate in modo differente da territorio a territorio.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) esprime un giudizio contrario tanto sull'articolo 13 quanto sull'articolo 18-*bis*, segnalando che il primo equipara i valori-soglia di inquinamento per le aree militari a quelli previsti per le aree industriali; mentre il secondo favorisce la diffusione dei cosiddetti *condhotel*, che in molte parti del territorio sono serviti a eludere i vincoli posti nei piani urbanistici all'edificazione di nuove abitazioni. Infatti, trattandosi di complessi architettonici in parte residenziali e in parte alberghieri, è stato possibile realizzarli nelle aree riservate dai piani urbanistici alle strutture ricettive, salvo trasformarli dopo poco tempo in strutture solo residenziali.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), esprimendo il timore che le previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità per il 2014, che l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge in esame modifica, possano portare allo smembramento del Parco nazionale dello Stelvio, dichiara la sua contrarietà rispetto all'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere, con la quale si chiede di specificare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia hanno diritto di voto quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri richiamata nel citato articolo 11, comma 8, per

il caso di mancato raggiungimento delle intese in merito al Parco nazionale.

Il presidente Renato BALDUZZI rileva come l'articolo 7-*quater* del decreto-legge riprenda l'articolo 6 del disegno di legge collegato cosiddetto « agricoltura », attualmente all'esame del Senato (S. 1328), e come, a sua volta, l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere della relatrice riprenda il rilievo che su questo articolo 6 era stato formulato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge n. 1328. Poiché peraltro in quest'ultimo parere il rilievo in questione era posto come condizione, esprime l'avviso che l'osservazione di cui alla lettera *c*) dovrebbe essere trasformata in condizione, in modo da salvaguardare la coerenza delle deliberazioni della Commissione.

Quanto alle considerazioni svolte dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna in merito alla medesima osservazione di cui alla lettera *c*), ritiene che siano meritevoli di attenzione, in quanto l'utilità di un Sistema informativo nazionale sul biologico è indiscutibile. Osserva peraltro che, se è vero che la materia del coordinamento statistico e informativo dei dati delle pubbliche amministrazioni è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, è anche vero che la richiesta di intesa su questo punto – non tanto sull'istituzione, quanto sull'integrazione del sistema informativo nazionale con quelli regionali – è ragionevole in quanto la materia dell'agricoltura rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e molte di esse hanno già realizzato propri sistemi informativi per il biologico. A parte questo, fa presente che nell'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere della relatrice non si specifica se l'intesa che si auspica debba essere del tipo « debole », ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, ovvero del tipo « forte », ai sensi della legge n. 131 del 2003, e deve pertanto intendersi che si tratti del tipo « debole », ossia di quel tipo di intesa il cui mancato raggiungimento non impedisce alla fine l'adozione dell'atto. Quindi, tutto considerato, ritiene che le preoccupazioni

dei senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna potrebbero essere superate esplicitando che l'intesa che si auspica in materia di Sistema informativo per il biologico è quella ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Quanto infine alle considerazioni del senatore Cotti, rileva che la questione dei valori-soglia di inquinamento per le aree militari esorbita dalle competenze della Commissione. Per quanto riguarda invece i *condhotel*, osserva che l'articolo 18-*bis*, comma 2, prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione delle condizioni per la rimozione dei vincoli di destinazione alberghiera ai fini degli interventi edilizi sugli esercizi alberghieri in vista della creazione di unità abitative residenziali.

Sempre con riferimento all'articolo 18-*bis*, invita la relatrice a valutare la possibilità di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *h*) della sua proposta di parere,

per chiedere alla Commissione di sopprimere, al comma 1, l'inciso «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che il medesimo comma prevede che in materia di *condhotel* Stato, regioni e autonomie locali procedano d'intesa.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, condividendo, da una parte, le preoccupazioni manifestate dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna e, dall'altra parte, ritenendo che le stesse possano essere superate dalle proposte avanzate dal presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 8.40.

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea », approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agri-

coltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

c) all'articolo 7-*quater*, comma 2, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo

Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;

d) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: « le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario », appare necessario introdurre le seguenti: « in base a normative statali », in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

e) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

f) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di

mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;

g) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

h) appare opportuno precisare le modalità della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento di cui all'articolo 18-bis, comma 1 (in base al quale: « Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel* »);

i) all'articolo 30-ter – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea », approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7-*quater*, comma 2, si preveda l'intesa ai sensi dell'articolo 9,

comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni

sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

c) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: « le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario », appare necessario introdurre le seguenti: « in base a normative statali », in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

d) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

e) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia,

quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;

f) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

g) all'articolo 18-bis, comma 1, appare necessario sopprimere le parole: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », atteso che le condizioni di esercizio dei *condhotel* sono, in base al medesimo comma, definite d'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali;

h) all'articolo 30-ter – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	510
Comunicazioni del Presidente	510
Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e rinvio</i>)	510
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	511

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Zappulla, in sostituzione del deputato Fabio Melilli, dimissionario.

Comunicazioni del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, il 16 luglio scorso, è stata presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze la banca dati dei fabbisogni standard « Opencivitas ».

La banca dati costituisce uno strumento conoscitivo essenziale per l'attuazione del federalismo fiscale, essendo diretta ad analizzare gli output, gli input, le modalità di gestione e le scelte organiz-

zative adottate nel processo di produzione dei servizi da parte dei governi locali.

Avverte inoltre che ha richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze l'abilitazione per l'accesso e la consultazione di « Opencivitas » per i componenti della Commissione, fin da questa prima fase di funzionamento della banca dati.

Il Ministero – Dipartimento Finanze ha comunicato ieri la procedura da seguire per ottenere le credenziali di accesso alla banca dati. Farà pervenire il relativo documento a tutti i componenti della Commissione, in modo che possano accedere alla banca dati.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Esame e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio regolamento, la Commissione è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

La Presidenza della Commissione ha curato la predisposizione della Relazione (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 31 luglio 2014), la cui bozza in formato elettronico è stata inviata ieri a tutti i membri della Commissione.

Si tratta della quinta relazione semestrale della Commissione, la prima della XVII legislatura.

La Relazione dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, al 31 luglio 2014.

Nell'introduzione sono indicate le principali questioni aperte, all'esito dell'attività conoscitiva svolta in questi mesi dalla Commissione su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. È poi dato conto dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività della Commissione, sono richiamati i provvedimenti esaminati, le modifiche al federalismo fiscale apportate nell'attuale legislatura, al di fuori dei decreti legislativi previsti dalla legge 42.

È inoltre dedicato un focus specifico, articolato per temi, all'evoluzione del federalismo fiscale in questi anni.

In allegato alla relazione sono riportati i pareri approvati dalla Commissione bicamerale in questa legislatura e il prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge 42/2009.

Nel complesso la relazione costituisce una ricognizione assai utile delle varie questioni aperte. In essa si richiamano tra l'altro due elementi di rilievo: l'incidenza della crisi economica e finanziaria e delle decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea rispetto all'attuazione della delega e soprattutto della stessa vita dei cittadini e degli enti territoriali; il ruolo del sistema delle Conferenze rispetto al nuovo assetto bicamerale e alla configurazione del Senato quale espressione delle autonomie.

Invita i componenti della Commissione, che volessero avanzare proposte di modifica o integrazione, a trasmetterle entro le ore 12 di lunedì 4 agosto 2014. Il documento è evidentemente aperto ai contributi migliorativi che potranno essere prospettati.

Nella seduta che sarà convocata la prossima settimana, la Commissione procederà poi all'approvazione della Relazione.

Il senatore Federico FORNARO (PD) sottolinea che, a prima lettura, si sente di condividere le valutazioni e l'impostazione data dal Presidente alla relazione. Propone di fissare per la giornata di martedì il termine per la formulazione di eventuali rilievi e osservazioni.

Ritiene altresì utile che la Commissione possa approfondire l'impatto sul federalismo fiscale della riforma costituzionale in discussione, una volta che il Senato ne avrà completato l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, alla luce dell'andamento dei lavori alla Camera e al Senato, il termine per la formulazione di eventuali rilievi e osservazioni sulla proposta di relazione possa essere fissato per martedì 4 agosto 2014, alle ore 12. La Commissione potrà poi procedere, nella riunione di giovedì 7 agosto, all'approvazione della relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 512

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del
presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo. (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni</i>)	12
---	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla <i>green economy</i> (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla green economy</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 2</i> (<i>Emendamenti</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova, in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	212
--	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	213
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218
Sull'ordine dei lavori	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
AVVERTENZA	217

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	224
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni riunite VIII e X</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	224
AVVERTENZA	230
ERRATA CORRIGE	231

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2014 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	237
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo (<i>Parere alle Commissioni VIII e X</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	233
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	234

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	234
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento presentato dal Relatore</i>)	238
Sui lavori della Commissione	235

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	239
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	247
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 11 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	244
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	249
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dell'onorevole Artini</i>)	251
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	253
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	255

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	246
ALLEGATO 7 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	256
AVVERTENZA	246

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	301
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	330

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	302
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	324
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	326
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	327
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	327
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo	329
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	329
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione	332
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	369
5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali	332
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	372
5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti « dormienti » destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie .	333
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	374
5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia	333
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	375
5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni	333
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	376
SEDE CONSULTIVA:	
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	334
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	378
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 2419 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	363

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	363
ALLEGATO 7 (Relazione approvata dalla Commissione)	380
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione)	383
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	364
ALLEGATO 9 (Proposta di parere del relatore)	385
Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	365
ALLEGATO 10 (Proposta di parere del relatore)	391
RISOLUZIONI:	
7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (Discussione e rinvio)	366
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	368
AVVERTENZA	368
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza	396
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	400
5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano	396
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	401
5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane .	397
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	403
SEDE CONSULTIVA:	
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	397
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)	404
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	405
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano	399
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AVVERTENZA	407

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01789 Catalano: Ampliamento dello scalo aeroportuale di Firenze Peretola.	
5-02995 Fontanelli: Opportunità di un adeguamento strutturale dell'aeroporto di Firenze alla luce delle stime di traffico e della realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Roma Fiumicino	409
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	417
5-02027 Sani: Gravi disagi per i cittadini derivanti dall'interruzione prolungata del tratto centrale della linea ferroviaria Grosseto-Siena	410
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	420
5-02149 Garofalo: Realizzazione delle opere infrastrutturali contenute nel Contratto istituzionale di sviluppo per l'ammodernamento della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo	410
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	421
5-02522 Martella: Insufficienza del servizio ferroviario nella regione Veneto	410
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	424
5-02745 Spessotto: Disservizi conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari da parte di Trenitalia	411
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	425
5-03109 Terrosi: Soppressione della fermata di Orte in alcuni collegamenti ferroviari sulla tratta Perugia-Roma	411
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	427

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Seguito dell'esame e rinvio)	412
ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati)	428

RISOLUZIONI:

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00072)	414
ALLEGATO 8 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	446
7-00429 Meta: Considerazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come Autorità portuale di interesse nazionale (Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00073)	416
ALLEGATO 9 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	450

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	452
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	453
DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	453
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	457

INTERROGAZIONI:

5-03193 Incerti: Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia	454
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	459

RISOLUZIONI:

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità » (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071)	454
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata)	461

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	455
---	-----

AVVERTENZA	456
------------------	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02185 Colletti: Iniziative del Ministero della salute per assicurare adeguati livelli igienico-sanitari del reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara.	
5-02833 Colletti: Ispezione dell'Agenzia sanitaria regionale presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara	464
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	469
5-03062 Sorial: Procedura per presentare le domande di contributo statale per i servizi di baby sitting	465
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	471
5-02454 Iannuzzi: Proposta di riconversione delle strutture ospedaliere della ASL di Salerno e tutela dei LEA	465
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	472

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	466
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	477

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto e C. 2456 Vargiu (Seguito dell'esame e rinvio)	467
Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	467
AVVERTENZA	468

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Seguito dell'esame e rinvio)	478
ALLEGATO (Emendamento del Relatore)	484
Sulla scomparsa di Giuseppe Politi, già Presidente della Confederazione italiana agricoltori (CIA)	479

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	480
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	483

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	485
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	492
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	487

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	487
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014)6 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	490
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	493
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	490
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	496

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	499
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	499
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	506
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	508

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Variazione nella composizione della Commissione	510
Comunicazioni del Presidente	510
Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e rinvio</i>)	510
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	511

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	512
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 27,00



17SMC0002840